

Centro di ricerca coordinato

**Studi sulla Giustizia**

Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

---



**TRA STORIA E DIRITTO.  
GIUSTIZIA LAICA  
E GIUSTIZIA ECCLESIASTICA  
DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ  
MODERNA**

*a cura di*

MARINA BENEDETTI, ANGELA SANTANGELO CORDANI  
E ALESSANDRA BASSANI



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

## REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA COORDINATO STUDI SULLA GIUSTIZIA

### *Art. 2 - Finalità e scopi*

Il Centro ha lo scopo di promuovere studi e ricerche sulla giustizia (costituzionale, civile, ecclesiastica, penale, amministrativa, internazionale), nelle sue varie dimensioni e proiezioni relative all'ordinamento, alle regole processuali, al funzionamento: sia in prospettiva storica, economica, filosofica e sociologica, sia nell'analisi critica della normativa della dottrina e della giurisprudenza nazionale e internazionale in Italia, nell'Unione Europea e nei singoli Paesi interni ed esterni all'Unione, sia infine nell'elaborazione di proposte di riforma.

In copertina:

Incisione, raffigurante il Palazzo dei Giureconsulti a Milano, tratta da  
*Constitutiones domini mediolanensis decretis et senatusconsultis  
nunc primum illustratae curante comite Gabriele Verro mediolanensis patricio...*, Mediolani 1747

## IN QUESTA COLLANA:

1. BRUNO NASCIMBENE (a cura di) – *Il processo comunitario dopo Nizza*, Milano 2003.
2. VALERIO ONIDA (a cura di) – *Viva vox constitutionis*, Milano 2003.
3. MARCO ANTONIOLI – *Arbitrato e giurisdizione esclusiva*, Milano 2004.
4. VALERIO ONIDA - BARBARA RANDAZZO (a cura di) – *Viva vox constitutionis*, Milano 2004.
5. LUCA BERTONAZZI – *L'istruttoria nel processo amministrativo di legittimità: norme e principi*, Milano 2005.
6. PAOLO BERTOLI – *Corte di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale*, Milano 2005.
7. FRANCESCA BIONDI – *La responsabilità del magistrato*, Milano 2006.
8. VALERIO ONIDA - BARBARA RANDAZZO (a cura di) – *Viva vox constitutionis*, Milano 2005.
9. VALERIO ONIDA - BARBARA RANDAZZO (a cura di) – *Viva vox constitutionis*, Milano 2006.
10. FRANCESCO GOISIS – *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano 2007.
11. MARIO PISANI – *Grazia e giustizia*, Milano 2007.
12. VALERIO ONIDA - BARBARA RANDAZZO (a cura di) – *Viva vox constitutionis*, Milano 2007.
13. CECILIA SANNA – *La durata ragionevole dei processi nel dialogo tra giudici italiani ed europei*, Milano 2008.
14. VALERIO ONIDA - BARBARA RANDAZZO (a cura di) – *Viva vox constitutionis*, Milano 2008.
15. TITINA MARIA PEZZANI – *Il regime convenzionale delle prove*, Milano 2009.
16. ELENA ZANETTI – *Il mandato di arresto europeo e la giurisprudenza italiana*, Milano 2009.
17. CHIARA SPACCAPELO – *L'imparzialità dell'arbitro*, Milano 2009.
18. VALERIO ONIDA - BARBARA RANDAZZO (a cura di) – *Viva vox constitutionis*, Milano 2009.

19. NICOLÒ ZANON - GIGLIOLA DI RENZO VILLATA - FRANCESCA BIONDI (a cura di) – *L'ordinamento giudiziario a cinque anni dalla riforma*. Un bilancio tra spinte all'efficienza e servizio ai cittadini, Milano 2012.
20. CHIARA RAGNI – *I tribunali penali internazionalizzati*. Fondamento, giurisdizione e diritto applicabile, Milano 2012.
21. LUCIO IMBERTI – *Il socio lavoratore di cooperativa*. Disciplina giuridica ed evidenze empiriche, Milano 2012.
22. GIUSEPPE LUDOVICO – *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano 2012.
23. MARCO ETTORE GRASSO – *Lineamenti di etica e diritto della sostenibilità*, Milano 2015.
24. ZENO CRESPI REGHIZZI – *L'intervento «come non parte» nel processo davanti alla Corte internazionale di giustizia*, Milano 2017.
25. IRENE PELLIZZONE (a cura di) – *Principio di legalità penale e diritto costituzionale*. Problematiche attuali, Milano 2017.
26. LUIGI CREMA – *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, Milano 2017.
27. MARILISA D'AMICO - STEFANIA LEONE (a cura di) – *La donna dalla fragilitas alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, Milano 2017.
28. CHIARA AMALFITANO - MASSIMO CONDINANZI (a cura di) – *La Corte di giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano 2018.
29. STEFANO MARIA CORSO – *Lavoro e processo penale*. La tutela del lavoro nel e dal processo, Milano 2018.
30. LEONARDO BORLINI – *Il consiglio di sicurezza e gli individui*, Milano 2018.
31. NICOLÒ ZANON - GIADA RAGONE (edited by) – *The dissenting opinion*. Selected essays, Milano 2019.
32. MARINA BENEDETTI - ANGELA SANTANGELO CORDANI - ALESSANDRA BASSANI (a cura di) – *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo all'età moderna*, Milano 2019.

Centro di ricerca coordinato

Studi sulla Giustizia

Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

32

**TRA STORIA E DIRITTO.  
GIUSTIZIA LAICA  
E GIUSTIZIA ECCLESIASTICA  
DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ  
MODERNA**

*a cura di*

MARINA BENEDETTI, ANGELA SANTANGELO CORDANI  
E ALESSANDRA BASSANI

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828812371

Il presente volume è stato realizzato con il contributo  
del Centro di Ricerca Coordinato (CRC) “Studi sulla Giustizia”,  
del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del diritto  
e del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale  
dell’Università degli Studi di Milano

I contributi selezionati sono stati sottoposti a doppio referaggio anonimo

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2019  
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - [www.giuffrefrancislefebvre.it](http://www.giuffrefrancislefebvre.it)

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi  
mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione  
elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Stampato da LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

## INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i> . . . . .	1
Giovanni Minnucci <i>Diritto e processo penale nel XII secolo fra dottrina e legislazione</i> . . . . .	5
Marina Benedetti <i>Condanne e riabilitazioni nei processi inquisitoriali medievali. Alcune riflessioni</i> . . . . .	35
Igor Salomão Teixeira <i>Giustizia ecclesiastica e le parole delle persone “giuridiche” nei processi di canonizzazione di Luigi d’Angiò e Tomaso d’Aquino</i> . . . . .	51
Alessandro Sala <i>L’origine dell’Inquisizione nelle lettere papali</i> . . . . .	67
Enrique de León Rey « <i>La ‘aequitas canonica’: proceso sumario o “brevior” en el derecho canónico matrimonial clásico</i> » . . . . .	87
Roberta Mucciarelli <i>Storie di debiti e di conflitti tra procedure di giustizia e prassi politica (Siena e il suo territorio, fine XIII-inizio XIV secolo)</i> . . . . .	105
Silvia Bertolin <i>Publica vox et fama. I testes nei processi inquisitoriali del Quattrocento in Valle d’Aosta</i> . . . . .	137
Alessandra Bassani <i>La deposizione del testimone nel processo di diritto comune fra dottrina e prassi</i> . . . . .	157
Maria Gigliola di Renzo Villata <i>La ‘crisi’ della vita coniugale tra giustizia civile e ecclesiastica (dal Medioevo ... alla Milano secentesca)</i> . . . . .	183
Andrea Errera <i>Concorrenza e conflitto tra giurisdizione laica e giurisdizione ecclesiastica nella persecuzione dell’eresia secondo la dottrina processualistica del XVI e XVII secolo</i> . . . . .	223

Gianclaudio Civale	
L'effimera esistenza della 'Inquisición de la Mar'. Un tribunale peculiare del Sant'Uffizio spagnolo (1571-1574) . . . . .	283
Angela Santangelo Cordani	
Ricerca della verità e garanzie della difesa nel processo inquisitoriale di età moderna. . . . .	307
<i>Indice dei nomi.</i> . . . . .	333



## INTRODUZIONE

La giustizia, intesa come regole del giudice per fare *iustitia*, ma anche come diritto vivente, diritto applicato che fluisce nel quotidiano operare dei tribunali sia laici che ecclesiastici, è un fenomeno che da secoli non cessa mai di suscitare interesse fra gli storici come fra gli storici del diritto.

I primi vi colgono l'occasione per mettere in luce i metodi di risoluzione e di composizione dei conflitti in date epoche storiche, facendone emergere i profili sociali, economici ed istituzionali: le scelte che all'interno dei tribunali, o *in limine* ad essi, venivano operate in sede 'giurisdizionale' dagli attori del conflitto, fossero essi i detentori del potere politico, i professionisti del diritto o le parti, vengono studiate per meglio comprendere le dinamiche e i rapporti di forza, l'ascesa e il declino dei gruppi sociali e dei centri di potere.

Gli storici del diritto, dal canto loro, si rivolgono alla storia della giustizia come ad un osservatorio indubbiamente privilegiato per cogliere il fenomeno giuridico nelle sue molteplici sfaccettature, specialmente nell'arco cronologico che abbraccia tutta l'età anteriore alle moderne codificazioni, in cui l'amministrazione della giustizia, più che l'attività normativa, costituiva l'elemento portante del sistema giuridico, assolvendo compiti interpretativi, creativi, propulsivi e di crescita del diritto.

Il volume trae ispirazione da un convegno internazionale organizzato nell'Università degli Studi di Milano nel novembre 2017 e prende vita da una rimediazione in chiave di approfondimento e di arricchimento degli studi offerti in quella sede. L'obiettivo era — e resta — quello di contribuire a disvelare un'ulteriore porzione di quel ricchissimo patrimonio normativo, dottrinale e giurisprudenziale accumulato nei secoli dell'età intermedia, ancora ben lontano

dall'essere del tutto riportato alla luce, e al tempo stesso di cogliere il pulsare della dimensione applicativa del diritto, la vivacità del fatto che si riveste di rilevanza giuridica, la complessità della vita reale, costantemente intrigante anche nei suoi risvolti strettamente tecnico-giuridici.

Il volume affianca pertanto a saggi che mirano a disvelare specifici contesti, traendone riflessioni utili a comporre un quadro più completo e nitido delle dinamiche sociali ed istituzionali delle epoche considerate, contributi che, a loro volta, approfondiscono più da vicino la prassi seguita nelle corti laiche ed ecclesiastiche e la riflessione dei giuristi sulle norme procedurali e sui valori ad esse sottesi.

In questo vivace mosaico ricco di tonalità e sfumature, il saggio di apertura di Giovanni Minnucci alza più di un velo sulle fonti normative e dottrinali alla radice del diritto penale sostanziale e processuale nell'epoca del Rinascimento giuridico medievale, mentre nel contributo di Roberta Mucciarelli, relativo ad un'epoca di poco successiva, prende corpo la complessità dei contenziosi patrimoniali nella dinamica realtà comunale senese.

La giustizia inquisitoriale è sua volta al centro dei contributi di Marina Benedetti, Andrea Errera, Gianclaudio Civale, Angela Santangelo Cordani, Alessandro Sala e Silvia Bertolin, che, da angoli visuali differenti ma convergenti, rivolgono l'attenzione alle sempre intriganti — e costantemente discusse — modalità operative dei tribunali dell'Inquisizione tra le origini medievali e la piena affermazione in età di antico regime.

Nel saggio di Enrique de Léon rivive invece il processo sommario, tipico prodotto del processo romano-canonico, animato dall'esigenza di un costante equilibrio e temperamento tra istanze di economia processuale e accertamento della verità all'insegna dell'equità canonica. L'attenzione dell'autore si rivolge in particolare alle cause di diritto matrimoniale, ricche di delicate implicazioni e forti suggestioni, come mette ampiamente in luce anche lo studio di Gigliola di Renzo Villata dedicato alle complesse dinamiche che scaturivano dalle crisi coniugali, specialmente nella vivace ed esuberante società milanese secentesca.

Se la tematica attraversa, come è naturale, trasversalmente tutti i contributi, affrontano a distanza particolarmente ravvicinata la fase procedurale dell'interrogatorio dei testimoni, autentico snodo e cardine del processo di diritto comune, civile e penale, laico ed ecclesiastico, specialmente i saggi di Igor Salomão Teixeira e Alessandra Bassani (ma anche di Silvia Bertolin), con speciale riguardo al ruolo propulsivo della dottrina giuridica e alle modalità di ricezione nella prassi dell'*opinio doctorum* circa il valore della prova *per testes*.

Si è quindi accolta una prospettiva implicante un approccio di tipo interdisciplinare, un apporto a più voci, un luogo di incontro e di confronto tra storia e diritto, in grado di mettere in comunicazione diversi aspetti del sapere sulla giustizia, amministrata nel foro ecclesiastico come in quello secolare, spesso in concorrenza e in competizione nelle rispettive sfere di competenza e di interesse.

Tutto ciò nella consapevolezza che una sempre più accurata conoscenza delle esperienze del passato in una tematica così viva e di perenne attualità quale quella del 'fare giustizia' possa contribuire a chiarire il ruolo e l'identità degli storici e degli storici del diritto nel continuo percorso di costruzione della cultura giuridica occidentale.

Marina Benedetti  
Angela Santangelo Cordani  
Alessandra Bassani



GIOVANNI MINNUCCI

DIRITTO E PROCESSO PENALE NEL XII SECOLO  
FRA DOTTRINA E LEGISLAZIONE (\*)

SOMMARIO: 1. Premessa: uno sguardo d'insieme alla letteratura giuridica della metà del XII secolo. — 2. Le prime opere penalistiche: la *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” e la sua composizione “a mosaico”. Il probabile rinvio della *Summula* alla “*De pace tenenda inter subditos*” (*Const. “Pacis”* o “*Hac edictali*”) del Barbarossa; una fonte romano-giustiniana (*Cod.* 3.1.13.8) per la redazione del testo federiciano. — 3. La *Lex “Regalia”* di Federico I e le fonti per la sua redazione: le *Authenticae Codicis “Incestas nuptias”* (*Auth. post Cod.* 5.5.6) e “*Bona damnatorum seu proscriptorum*” (*Auth. post Cod.* 9.49.10). — 4. La *Summula “Ad legem juliam maiestatis”* rinvia espressamente alla *Lex “Regalia”*. — 5. La data di redazione della *Summula “Ad legem juliam maiestatis”* (post 1158), e quella probabile del *Tractatus criminum*.

1. *Premessa: uno sguardo d'insieme alla letteratura giuridica della metà del XII secolo.*

Fino alla metà inoltrata del secolo scorso la letteratura storico-giuridica non avrebbe avuto alcun dubbio nel riferirsi all'opera di Alberto Gandino (1) come alla prima in cui “il diritto e il processo

---

(\*) Con questo contributo torno ad esaminare un tema al quale avevo già dedicato una specifica indagine: GIOVANNI MINNUCCI, *La Dieta di Roncaglia (1158), la Lex “Regalia” di Federico Barbarossa e la Summula “Ad legem juliam maiestatis”*, in FILIPPO LIOTTA (a cura di), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, 2, Bologna 2007, pp. 1-20, e in GERHARD DILCHER-DIEGO QUAGLIONI (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto*, in *Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht*, Bologna-Berlin 2007, pp. 179-196. Testo che qui viene ripreso, ed in parte ripensato, approfondito ed ampliato.

(1) Sul quale si veda DIEGO QUAGLIONI, *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 29/1 (1999), pp. 49-63; Id., *Gandino, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 52, Roma

penale erano trattati come autonoma disciplina”: un giudizio non del tutto condivisibile perché, chi lo esprimeva (2), ignorava le indagini che da tempo si andavano conducendo sulla storia del diritto e del processo criminale nell’epoca pre-gandiniana e, più in particolare, avendo come orizzonte temporale il secolo XII; la pubblicazione, da parte dello Schulte, del *De criminalibus causis* (3), lo studio del Kantorowicz sul *Tractatus criminum* (4), la “voce” dello Stickler sugli *ordines iudicarii* (5), avrebbero dovuto indurre ad un giudizio meno reciso e più attento alla produzione scientifica dell’età dei glossatori.

Quelle prime indagini, attentamente esaminate e proseguite, con risultati notevoli, dalla storiografia più recente (6), hanno ampiamente dimostrato che, sin dalla metà circa del XII secolo, era

---

1999, pp. 147-152; ID., Gandino, Alberto, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, I, Bologna 2013, pp. 942-944.

(2) Cfr. *Novissimo Digesto Italiano*, s. v. Gandino (da) Alberto, VII, Torino 1961, p. 741.

(3) JOHANN FRIDERICH VON SCHULTE, *De criminalibus causis (aus dem Bamberger Codex P.I.II)*, in *Festschrift für Bernhard Windscheid*, Bonn 1888, pp. 7-15.

(4) HERMANN KANTOROWICZ, *Il “Tractatus criminum”*, in *Per il cinquantenario della “Rivista penale” fondata e diretta da Luigi Lucchini*, Città di Castello 1925, pp. 361-376, rist. in HELMUT COING und GERHARD IMMEL (a cura di), *Rechtshistorische Schriften*, Karlsruhe 1970 (Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Abhandlungen, 30), pp. 273-285; ID., *Studies in the Glossators of the Roman Law*, ed. with the collaboration of WILLIAM WARWICK BUCKLAND, Cambridge 1938, rist. con *addenda et corrigenda*, a cura di PETER WEIMAR, Aalen 1969, pp. 106, 166, 179. Il Trattato è ora edito criticamente: *Tractatus criminum saeculi XII editionem criticam conguessit GIOVANNI MINNUCCI* (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno; Studi e Testi, 2), Bologna 1997.

(5) ALFONS M. STICKLER, *Ordines iudicarii*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1957, coll. 1132-1143, rist. in ALESSANDRO GIULIANI-NICOLA PICARDI (a cura di), *L’Educazione giuridica*, VI. *Modelli storici della procedura continentale*, 2: *Dall’ordo iudicarius al codice di procedura*, Napoli 1994, pp. 3-19.

(6) La letteratura sul tema è vastissima. Per utili indicazioni bibliografiche cfr. GIOVANNI MINNUCCI, *Diritto e processo penale nella prima trattatistica del XII secolo: qualche riflessione*, in GILES CONSTABLE, GIORGIO CRACCO, HAGEN KELLER, DIEGO QUAGLIONI (a cura di), *Il secolo XII: la “renovatio” dell’Europa cristiana*, Bologna 2003, (Atti della XLIII settimana di studio, Trento, 11-15 settembre 2000), pp. 289-327 = in MARIO ASCHERI, FRIEDRICH EBEL, MARTIN HECKEL, ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, WOLFGANG PÖGGELER, FILIPPO RANIERI, WILHELM RÜTTEN (a cura di), *“Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert”*. *Festschrift für Knut Wolfgang Nörr*, Köln, Weimar, Wien 2003, pp. 581-608; si vedano, inoltre, ANDRÉ GOURON, *L’apport des juristes français à l’essor du droit pénal savant*, in DIETMAR WILLOWEIT (a cura di), *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Bestandsaufnahme eines*

fortemente sentita, nell'ambito della Scuola, la necessità di predisporre strumenti con i quali si potesse autonomamente illustrare la scienza processual-penalistica: accanto alle *Summae*, alle *Summulae* e agli *apparatus glossarum* si iniziarono così a redigere veri e propri *ordines* e *tractatus* (7) che, a differenza del testo del Gandino, non erano opera di un "pratico" ad uso della prassi forense, ma elaborazioni teoriche, condotte dai primi maestri sulla base delle fonti normative e dottrinali, con testi "utilizzabili anche nelle aule dei tribunali, senza dover necessariamente ricorrere, da parte di giudici e avvocati, a un'intera biblioteca giuridica" (8). Il *Tractatus* del giurista di Crema ha così assunto una nuova dimensione per la storiografia storico-giuridica: se da un lato, infatti, esso continua a rappresentare il punto di partenza da cui prenderanno le mosse le grandi elaborazioni dottrinali delle epoche successive, dall'altro non può negarsi che costituisca, allo stesso tempo, il punto di arrivo di un processo avviato nel XII secolo dal ceto dei giuristi (9), e proseguito nel corso del Duecento tenendo in gran

---

*europäischen Forschungsprobleme*, Köln, Weimar, Wien 1999, (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas, Symposien und Synthesen, 1), pp. 337-364; PETER LANDAU, „*Ne crimina maneat impunita*“. *Zur Entstehung des öffentlichen Strafanspruchs in der Rechtswissenschaft des 12. Jahrhunderts*, in MATHIAS SCHMOEKEL, ORAZIO CONDORELLI, FRANCK ROUMY (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, Bd. 3: *Straf- und Strafrechtsprozessrecht*, Köln, Weimar, Wien 2012, pp. 23-35 (rist. in *Deutsche Rechtsgeschichte im Kontext Europas. 40 Aufsätze in vier Jahrzehnten, versehen mit Addenda, Register und einer Gesamtbibliographie des Autors*. Badenweiler, Wissenschaftlicher Verlag Bachmann 2016, pp. 209-222). Per alcuni studi complessivi sul tema si vedano: JEAN-MARIE CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris 2000; BRUCE BRASINGTON, *Order in the Court. Medieval Procedural Treatises in Translation*, Leiden-Boston 2016; i contributi contenuti nel volume di WILFRIED HARTMANN and KENNETH PENNINGTON (a cura di), *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, Washington D.C. 2016.

(7) Sui generi letterari dei glossatori si veda, da ultimo, ANDREA ERRERA, *Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione e innovazione*, in FILIPPO LIOTTA (a cura di), *Studi di Storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 33-106.

(8) MINNUCCI, *Diritto e processo penale*, p. 298 = *Festschrift Nörr*, p. 587.

(9) Sul punto cfr. GIOVANNI MINNUCCI, *Accusatio e divisio criminum. Le riflessioni della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 30/2 (2000), pp. 291-303.

conto le teoriche prodotte dalla Scuola ma con un occhio sempre più attento ai bisogni della pratica e alla domanda di giustizia proveniente dalla vita quotidiana (10). La metà circa del XII secolo costituisce, quindi, il momento nel quale, grazie alla riscoperta del diritto romano, i giuristi iniziano a riflettere anche sul diritto e sul processo penale, dedicando dapprima non poca attenzione ai cosiddetti *libri terribiles* della compilazione giustiniana (*Dig.* 47, 48; *Cod.* 9), per passare, successivamente, alla realizzazione di opere, generalmente di non grande mole, esclusivamente dedicate ad illustrare la materia criminale sotto il profilo sostanziale e processuale, soprattutto attraverso la tecnica delle “composizioni a mosaico”. Un metodo molto risalente, che riappare proprio nell’età dei glossatori, attraverso il quale si realizza un testo armonico (il mosaico), prelevando le tessere che lo compongono dalla compilazione giustiniana e, come talvolta accade, dalle opere manoscritte che conservano il gran lavoro dei giuristi su quegli stessi testi. Per il nostro tema un esempio particolarmente significativo è rappresentato dal *Tractatus criminum* del quale, ormai vent’anni or sono, allestii l’edizione critica, dimostrando fra l’altro la sua stretta dipendenza non solo dalle fonti normative — come peraltro avevano già intuito alcuni copisti che, dopo aver riprodotto il testo, avevano ritenuto di poter individuare i passi giustiniani dai quali l’opera dipendeva, allegandone le referenze a margine o inserendone taluni ad integrazione e completamento nel testo medesimo — ma anche dalle opere della dottrina ed in particolare dalla *Summa Vindobonensis* alle Istituzioni di cui l’autore del *Tractatus* riprodusse numerosissimi passaggi (11), con

---

(10) Cfr. ENNIO CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992, pp. 25, 72-73; LINDA FOWLER-MAGERL, *Ordines iudicarii and libelli de ordine iudiciorum (from the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century)*, Tunhout 1994, (Typologie des sources du Moyen Âge Occidental, 63, A-III-1\*), p. 79; QUAGLIONI, *Alberto Gandino*, pp. 61-62; MARIO SBIRICOLI, “*Vidi communiter observari*”. *L’emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in “Quaderni Fiorentini”, 27 (1998), pp. 231-268.

(11) Ne davo notizia in un saggio dal titolo *Il “Tractatus criminum”*. *Sulla genesi di un’opera di diritto e procedura penale nell’età dei glossatori*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, K.A., 82 (1996), pp. 53-81. Per i legami del *Tractatus* con la *Summa Vindobonensis* ed altre opere della dottrina cfr. i *Prolegomena* al *Tractatus criminum*, pp. XIX-XX, XXIX-XXXIX e, da ultimo, *Id.*,



ordine diverso da quello originario, collegandoli con i testi estratti dalla collezione di Giustiniano. Veniva così confermata una indiscutibile intuizione di Gérard Fransen circa la dipendenza delle opere dei glossatori da quelle dei loro predecessori: “...Parfois, on reproduit simplement des idées, mais souvent, c’est le texte lui-même qui est reproduit. N’allons pas crier au plagiat: c’était parfaitement admis par les us et costumes de l’époque, à tel point qu’on pu écrire que la propriété littéraire des oeuvres — juridiques et autres — du XII siècle était comparable à celle de nos livres de cuisine d’aujourd’hui: on s’empresse de copier, sans penser devoir en indiquer l’auteur, une recette qui a plu” (12).

Ma un altro evento dimostra l’interesse, da parte dei giuristi, per la materia criminale. Nel novembre 1158, in occasione della seconda Dieta di Roncaglia, vengono definiti, anche sulla base dei pareri espressi dai quattro dottori bolognesi, gli “iura regalia”; fra essi, alla luce della relativa costituzione federiciana (*Lex “Regalia”*), sono compresi i beni di coloro che si siano macchiati “dei delitti più gravi e infamanti” (13). Una disposizione che, se da un lato dimostra la profonda conoscenza, da parte dei giuristi bolognesi, delle norme conservate nella compilazione giustiniana, dall’altro dovrebbe indurre alla lettura delle loro opere per verificare se ed in qual conto essi tennero il contenuto di quella costituzione

---

Sull’edizione del *Tractatus criminum*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, 78 (2005), pp. 233-270.

(12) GERARD FRANSEN, *Réflexions sur le droit canonique et le droit romain au Moyen Âge*, in “Studi senesi”, 108 [1996], p. 12; rist. in *Canones et Quaestiones. Évolution des doctrines et système du droit canonique, II: Institutions canoniques*, Goldbach 2002, (Bibliotheca Eruditorum, 35), p. 626\*.

(13) Così, ad es., MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Bologna 1994, p. 377, con riferimenti bibliografici. Sulla partecipazione dei giuristi bolognesi alla Dieta si vedano inoltre: GIOVANNI DE VERGOTTINI, *I giuristi bolognesi a Roncaglia*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, IX (1955), pp. 415-419, rist. in *Id.*, *Scritti di Storia del diritto italiano*, II, a cura di GUIDO ROSSI, Milano 1977 (Seminario Giuridico della Università di Bologna, LXXIV-2), pp. 689-694; FRANZ J. FELTEN, *Impero e papato nel XII secolo*, in *Il secolo XII: la “renovatio”*, p. 94 e bibliografia ivi citata; GERHARD DILCHER, *La “renovatio” degli Hohenstaufen fra innovazione e tradizione. Concetti giuridici come orizzonte d’azione della politica italiana di Federico Barbarossa*, in *ibid.*, p. 271. Per una lettura della costituzione federiciana si veda *infra*, nel testo, a n. 43.

imperiale che avevano contribuito a far promulgare. Un esame della produzione dovuta ai primi glossatori potrà quindi far meglio apprezzare il loro pensiero sulla materia criminale, e a chiarire, almeno in qualche caso, i rapporti che intercorsero tra essi e l'istituzione imperiale, sebbene sia stato recentemente affermato che “per ricostruire il rapporto fra potere imperiale e diritto romano non sia sufficiente proporre nuove interpretazioni dello stesso, unico episodio della dieta di Roncaglia” (14). Affermazione condivisibile, qualora ci si limitasse a ripetere il già noto, ma non accettabile se dalla lettura delle fonti “roncagliane” e di opere che ad esse si fossero eventualmente ispirate, emergesse qualche elemento di novità che potrebbe contribuire ad integrare e, se necessario, correggere, quanto un'autorevole e solida letteratura ha già ampiamente discusso (15).

---

(14) Cfr. EMANUELE CONTE, *Una radice antica del diritto di resistenza: la dottrina dei glossatori nella Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*, in PAOLA MAFFEI e GIAN MARIA VARANINI (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, Firenze 2014, pp. 176. Non sarà inopportuno sottolineare che nel 2006, per iniziativa di GERHARD DILCHER e DIEGO QUAGLIONI, è stato organizzato un importante Convegno, con numerosi specifici contributi relativi alla Dieta di Roncaglia e al ruolo che vi ebbero i giuristi bolognesi: cfr. DILCHER-QUAGLIONI (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa*. Interessanti spunti di riflessione si leggono, da ultimo, in CLAUDIA STORTI, *I giuristi di fronte alla città e all'impero*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice. Diritto*. vol. 8, PAOLO CAPPELLINI, PIETRO COSTA, MAURIZIO FIORAVANTI, BERNARDO SORDI (a cura di), Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma 2012, pp. 15-21.

(15) Né può considerarsi pienamente condivisibile l'affermazione per cui “i glossatori sono avari di riferimenti espliciti all'attualità, ed è sempre difficile valutare quando i loro riferimenti all'impero, che di regola si riferiscono all'Impero romano antico, possano estendersi al loro presente” (CONTE, *Una radice antica*, p. 176). Oltre alle *Quaestiones de iuris subtilitatibus* e alla incompiuta *Summa Trium Librorum* del Piacentino, cui l'A. fa riferimento, occorrerebbe almeno citare la *Summula “Ad legem juliam maiestatis”* di cui ci occupiamo in questo saggio (cfr. *infra*, §§ 2-4). Aggiungo, appena di passata, che anche la canonistica classica, con Ugucione da Pisa, individua nell'Imperatore — e qui il riferimento istituzionale è senza dubbio alcuno alla sua epoca — il soggetto che può riconoscere alle donne, in ragione della sua *iurisdictio*, l'esercizio dell'*officium iudicis*: “...Idem fuit et in novo tempore de commitissa Matilda ... et quidem si tale officium alicui femine sit iniunctum ab imperatore, bene potest iudicare...” (cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 2280, f. 209ra, ad *Grat. princ.* C. 15 q. 3, ad v. *iudicasse*, in GIOVANNI MINNUCCI, *La donna giudice, Innocenzo III e il sistema*

Come poco più oltre si dimostrerà, proprio una più attenta lettura della *Lex “Regalia”* — cui si aggiunge quella di un’altra Costituzione federiciana — e la comparazione di alcuni passaggi con le elaborazioni della coeva dottrina possono contribuire ad una migliore comprensione di quei rapporti, e a porre in evidenza come furono proprio i primi glossatori a fornire all’Imperatore germanico un concreto sostegno nella stesura dei testi normativi fondandoli, per alcune determinate fattispecie criminose, anche su quelle fonti romano-giustiniane che erano oggetto di studio e di approfondimento nella Scuola.

Come è stato recentemente sostenuto, infatti, “la dieta di Roncaglia... segna il momento più alto della politica del Barbarossa che, rafforzato dalla vittoria militare sui milanesi, può concedersi il ‘lusso’ di riunire i rappresentanti dei Comuni e i giurisperiti a cui formalmente ‘dettare’, ma con cui sostanzialmente ‘negoziare’ quelli che erano i diritti dell’Impero sui territori dell’Italia settentrionale. E in questo intento il diritto romano-giustiniano fu il grande complice di Federico” (16).

2. *Le prime opere penalistiche: la Summula “Ad legem juliam maiestatis” e la sua composizione “a mosaico”. Il probabile rinvio della Summula alla “De pace tenenda inter subditos” (Const. “Pacis” o “Hac edictali”) del Barbarossa; una fonte romano-giustiniana (Cod. 3.1.13.8) per la redazione del testo federiciano.*

Fra i reati previsti dall’ordinamento giuridico romano, ai quali erano espressamente dedicati alcuni titoli del Digesto (48.4) e del Codice (9.7-8), e che le vicende politiche del XII secolo avrebbero sottoposto all’attenzione dei giuristi, deve essere annoverato il

---

*del diritto comune*, in “Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional conjunta Inocencio III”, 4 [2017], p. 94 n. 37) e che, come si sottolineerà nelle pagine seguenti (cfr. *infra, passim*), i glossatori, pur non essendo, per così dire, troppo prodighi di citazioni delle leggi federiciane, contribuiranno comunque, e non poco, alla loro stesura.

(16) FILIPPO LIOTTA, *Conclusioni*, in *Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa*, p. 351.

*crimen laesae maiestatis*. Alla sua configurazione, ai mezzi per perseguirlo ed alla individuazione delle sanzioni irrogabili ai colpevoli di quel reato, dedicarono alcune pagine i primi glossatori: è a quei testi che non sarà inopportuno volger lo sguardo. Un particolare rilievo deve essere attribuito, a questo fine, alla *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” (17). Si tratta di un testo, conservato nel solo manoscritto di Tubinga (Universitätsbibliothek, Mc 14, ff. 73va-74rb), testimone della cosiddetta *Summa Tubingensis*, vale a dire dell’opera, edita dal Palmieri, sotto il nome di Rogerio, ma che, com’è ormai noto, conserva l’incompleta *Summa* rogeriana (fino a IV.58), integrata con la *Summa Codicis Trecensis* (fino a IX.7), con gli ulteriori titoli fino al termine del Libro IX (da IX.8 a IX.43), e da due cosiddette “parti aggiunte” (a IX.7 e a IX.39) (18). Frutto della classica composizione “a mosaico”, con testi estratti, per la maggior parte, dai titoli del Digesto e del Codice

---

(17) Cfr. KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators*, p. 178: “The addition to the ninth book are particularly interesting. In the Tübingen MS of the *Summa Tubingensis* the all too short *summula* ‘Ad legem Juliam maiestatis’, with which the L P class of the *Summa Trecensis* and therefore Fitting’s edition ends, has been struck out and replaced by a lengthy tract (on C. IX 7 and 8). It is contained in no other MS...”. Utilizzo il testo della *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” edito dal Palmieri (ROGERIO, *Summa Codicis*, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, a cura di GIOVANNI BATTISTA PALMIERI, Bononiae 1913<sup>2</sup> [Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, 1], p. 213 coll. a-b, p. 214 col. a, *diversis caracteribus impressus, sub tit.* “IX. 7. Si quis Imperatori maledixerit et ad legem Iuliam maiestatis”). Un testo identico si legge nella prima edizione della *Summa*, realizzata dal Palmieri sulla base del solo ms. di Tubinga (PALMIERI [a cura di], ROGERIO, *Summa Codicis*, in *Scripta Anecdota antiquissimorum Glossatorum*, di Bononiae 1888<sup>1</sup> [Bibliotheca Iuridica Medii Aevi, 1], pp. 162-164): edizione utilizzata dal Fitting e dal Patetta (cfr. *infra*, nn. 21 e 22).

(18) Sulla *Summa Tubingensis* si veda la bibliografia indicata in *Tractatus criminum...*, pp. xviii-xix n. 9. Per uno sguardo d’insieme sul *crimen laesae maiestatis* nell’età di mezzo si vedano CARLO GHISABERTI, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel diritto comune*, in “Archivio Giuridico”, 149 (1955), pp. 100-177, che utilizza l’edizione Palmieri, senza trarne particolari motivi di riflessione: “Più o meno la stessa casistica del Piacentino troviamo in Rogerio (*scilicet*: nella *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*”) ed in Odofredo, e anch’essa segue la traccia delle fonti romane” (*ibid.*, p. 126 e n. 64); VITO PIERGIOVANNI, *La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2 (1972), pp. 55-88; si veda, inoltre, MARIO SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974 (“Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2).

dedicati al *crimen laesae maiestatis* (19), la *Summula* — che costituisce la prima delle due “parti aggiunte” (IX.7) — è stata già fatta oggetto di alcune sottolineature da parte della storiografia, fondate su un breve, ma non per questo, meno interessante passaggio:

...Item si quis inierit factionem, vel pro ineunda sacramentum dederit, vel acceperit de nece cuiuslibet qui militat Imperatori, quasi huius delicti reus, gladio ferietur. Eadem enim severitate voluntatem sceleris quam effectum puniri iura volunt. Bona eius publicantur, et memoria post mortem damnatur. Hoc verum est quando reus criminis perduellionis fuerit hostili animo adversus rempublicam animatus, si crimen a successoribus non purgatur.

Hodie tamen per Constitutionem Imperatoris Friderici indistincte publicantur... (20).

---

(19) *Summula “Ad legem juliam maiestatis”*, in ROGERIO, *Summa Codicis*, Bononiae 1913<sup>2</sup>

*Fontes*

p. 213 b, ll. 10-12	<i>Dig.</i> 48.16.1.5
l. 18	<i>Dig.</i> 48.4.1
l. 20	<i>Dig.</i> 48.4.7.1
ll. 21-22	<i>Dig.</i> 48.4.8
ll. 24-37	<i>Dig.</i> 48.4.1.1
ll. 37-41	<i>Dig.</i> 48.4.2
ll. 41-49	<i>Dig.</i> 48.4.3
ll. 49-58	<i>Dig.</i> 48.4.4
ll. 58-60	<i>Dig.</i> 48.4.10
ll. 60-61	<i>Dig.</i> 48.4.7.4
ll. 61-63	<i>Dig.</i> 48.4.6
ll. 64-65	<i>Dig.</i> 48.4.4.1
ll. 65-66	<i>Dig.</i> 48.4.5-1
ll. 66-68	<i>Cod.</i> 9.8.1, <i>Dig.</i> 48.10.1.3
p. 214 a, ll. 1-2	<i>Cod.</i> 9.8.3
ll. 2-5	<i>Cod.</i> 9.8.4
ll. 5-7	<i>Cod.</i> 9.8.5
l. 9	<i>Cod.</i> 9.8.6.2
ll. 10-13	<i>Dig.</i> 48.4.11
ll. 13-20	<i>Cod.</i> 9.8.5.1
ll. 20-24	<i>Cod.</i> 9.8.5.3
ll. 25-28	<i>Cod.</i> 9.8.5.5
ll. 28-29	<i>Cod.</i> 9.8.5.6
ll. 29-32	<i>Cod.</i> 9.8.5.7
l. 33	<i>Cod.</i> 9.8.6.4
ll. 34-35	<i>Cod.</i> 9.8.6.4

(20) ROGERIO, *Summa Codicis*, Bononiae 1913<sup>2</sup>, p. 214, col. a, ll. 5-13.

Argomento di discussione è stato, in particolare, il dettato dell'ultimo capoverso: il convincimento del Fitting il quale, a differenza del Palmieri che aveva edito il testo, avrebbe preferito sciogliere l'abbreviazione *.f.* di "Friderici" in *fisco* (21), anche al fine, molto probabilmente, di continuare ad attribuire la *Summa Trecensis* a Irnerio, veniva contestato da Federico Patetta, con argomentazioni successivamente condivise dalla storiografia (22). Il Patetta, infatti, riteneva assolutamente corretto lo scioglimento proposto dal Palmieri e, pur con numerosi dubbi sui quali più avanti sarà detto, individuava la costituzione imperiale federiciana essere quella cui faceva riferimento l'autore della *Summula*: egli sottoli-

---

(21) Cfr. HERMANN FITTING (a cura di), *Summa Codicis des Irnerius mit einer Einleitung*, Berlin 1894 (rist. anast. Frankfurt am Main 1971), p. XXVII n. c.: "Berücksichtigt man blofs die Palmieri'sche Ausgabe der Summa des Rogerius, so könnte man freilich um deswillen gegen die Annahme der Urheberschaft des Rogerius bedenklich werden, weil nach dieser Ausgabe (p. 163 col. 2 = ROGERIO, *Summa Codicis*, Bononiae 1888<sup>1</sup>) im Titel Ad L. Iul. maiestatis eine "constitutio imperatoris Friderici" citirt ist. Allein dem Zusammenhange nach kann es sich hier nur um eine Verweisung auf die berühmte L. Quisquis (5) C.IX,8 handeln, und in der Tübinger Handschrift steht auch nicht "Friderici" sondern *.f.*, und zwar gewiss als Abkürzung für "fisco". Das scheint allerdings schlecht zu dem folgenden "publicantur" zu stimmen; aber dieses Wort steht auf Rasur, und ursprünglich wird es statt dessen, entsprechend der L. 5 cit., geheissen haben "addicuntur".

(22) Cfr. FEDERICO PATETTA, *Delle opere recentemente attribuite ad Irnerio e della scuola di Roma*, in "Bullettino dell'Istituto di diritto romano", VIII (1895), pp. 116-117 (rist. in *Studi sulle fonti giuridiche medievali*, Torino 1967, pp. 418-419): "Fitting cerca di eliminare la difficoltà che nasce da questo passo, facendo osservare che il manoscritto di Tubinga dà solo *imperatoris f.* e che la parola *publicantur* è scritta su rasura. Per ciò egli leggerebbe *fisco...addicuntur*. Senonché chiunque al posto del Palmieri avrebbe, come lui, letto *imperatoris Friderici* (ma nel testo del Patetta, per refuso, si legge "*imperatores Friderici*"), poiché l'abbreviazione *f.* potrebbe essere interpretata *fisco*, solo quando tale parola si trovasse già prima ed anche frequentemente; e d'altra parte non si capirebbe la vaga citazione *per constitutionem imperatoris*, né il fatto che la parola *publicantur* è scritta su rasura ci autorizza a sostituirvi *addicuntur*". Si veda, inoltre, ID., *La Summa Codicis e le Questiones falsamente attribuite ad Irnerio (Replica al prof. Ermanno Fitting)*, in "Studi senesi", XIV (1897), pp. 96-97 (rist. in *Studi*, pp. 550-551). Le convinzioni del Patetta sono state successivamente condivise da KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators*, p. 178 e n. 128; e, da ultimo, da ANDRÉ GOURON, *L'élaboration de la "Summa Trecensis"*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, III, Napoli 1985, p. 3696, rist. in *Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales*, London 1987, nu. IV; ID., *Philologie et histoire du droit: sur l'édition du "Tractatus criminum"*, in "Initium", 8 (2003), p. 366.

neava che nelle prescrizioni della seconda Dieta di Roncaglia (*Lex "Regalia"*) erano “posti senza distinzione fra gli *iura regalia* i *bona dampnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cavetur*” (23).

Alla luce della lettura del testo della *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” e della costituzione imperiale emanata a Roncaglia, credo che si possano aggiungere ulteriori riflessioni che, superando i dubbi del Patetta, ne confermano comunque le conclusioni. Per far ciò occorre innanzitutto comparare il testo dell’operetta con le fonti normative che l’hanno ispirata:

*Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” Cod. 9. 8.5  
in Rogerio, *Summa Codicis*, Bononiae  
1913<sup>2</sup>, p. 214 col. a, ll. 5-13

Item si quis inierit factionem, vel pro ineunda sacramentum dederit, vel acceperit de nece cuiuslibet qui militat Imperatori, quasi huius delicti reus, gladio ferietur.

*Eadem enim severitate voluntatem sceleris quam effectum puniri iura volunt.*

*Bona eius publicantur, et memoria post mortem damnatur.*

Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam viro- rum illustrium qui consilii et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam... cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit (*eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt*), ipse quidem utpote maiestatis reus gladio ferietur, bonis eius omnibus fisco nostro addictis.

Cod. 9.8.6.2

...convicto mortuo memoria eius damnatur...

Dig. 48.4.11

Extinguitur enim crimen mortalitate, nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo ad-

Hoc verum est quando reus criminis perduellionis reus est, hostili animo ad-

(23) Cfr. PATETTA, *Delle opere*, p. 117 n. 1 (rist. in *Studi*, p. 419 n. 1), riprodotto integralmente *infra*, nel testo, a n. 35.

*perduellionis fuerit hostili animo adversus rem publicam vel principem anisus rempublicam animatus, si crimen a matus: ceterum si quis ex alia causa successoribus non purgatur. Hodie tamen per Constitutionem Imperatoris crimine liberatur. Friderici indistincte publicantur.*

Dal raffronto emerge, con sufficiente chiarezza, che il testo della *Summula* è stato composto con l'usuale procedimento "a mosaico" (24), estraendo i passi da *Cod.* 9.8.5, 9.8.6.2 e *Dig.* 48.4.11. Vanno però sottolineate alcune peculiarità. L'anonimo redattore del testo medievale che si era già ampiamente soffermato su numerose problematiche relative al reato di lesa maestà, realizzando un vero e proprio "patchwork" delle fonti normative (25), dedica ora la sua attenzione a coloro che, partecipando ad una congiura, sia come organizzatori, sia come aderenti alla stessa, non attentino direttamente alla vita dell'Imperatore. Differenziandosi nettamente dal testo di *Cod.* 9.8.5, egli indica con il pronome *quis* i soggetti attivi del reato mentre omette, fra i passivi, tutti gli appartenenti a quelle categorie che non risultano più attuali (i *virii illustres*, i membri dei *consilia* e dei *consistoria*, i *senatores*), indicandoli con un generico riferimento a *qui militat Imperatori*. I colpevoli, *quasi huius delicti rei*, vengono puniti con la morte. Occorre qui sottolineare che, nel testo di *Cod.* 9.8.5, non si utilizza la parola *Imperatori*. È pur vero che la costituzione conservata nel Codice è stata redatta in prima persona e che, in essa, il riferimento diretto all'Imperatore viene reso attraverso l'espressione *qui nobis militat*, ma il rimando alla somma autorità imperiale, usato dall'autore della *Summula* (*qui militat Imperatori*), potrebbe non essere stata una semplice sostituzione onomastica. Non sarebbe forse del tutto improprio pensare che, così scrivendo, egli avesse ben presente il mutato quadro politico-istituzionale, e la connessa necessità

---

(24) Circa le composizioni a mosaico si vedano le pagine, sorrette da ampia letteratura, di LUCA LOSCHIAVO, *Summa Codicis Berolinensis. Studio ed edizione di una composizione 'a mosaico'*, Frankfurt am Main 1996, pp. 73-78; si veda, inoltre, MINNUCCI, *Sull'edizione del Tractatus criminum*, pp. 234-235, n. 8.

(25) ROGERIO, *Summa Codicis*, Bononiae 1913<sup>2</sup>, p. 213 col. b, p. 214, col. a, ll. 1-5; cfr. *supra*, n. 19.



di riferirsi ad una figura così importante, ma soprattutto attiva, della sua epoca.

Tutto ciò sembra confermato, fra l'altro, da un ulteriore passo della *Summula* che, per la sua stringatezza, genera più di un problema interpretativo (26):

<p><i>Summula</i> “<i>Ad legem juliam maiestatis</i>” Rogerio, <i>Summa Codicis</i>, Bononiae 1913<sup>2</sup>, p. 213, col. b, ll. 66-68.</p> <p><i>Sed et iudex non tenetur hoc crimine qui contra Constitutionem Imperatoris pronuntiavit.</i></p> <p><i>Sed si eam neglexerit</i> pena falsi cohercetur.</p>	<p><i>Cod.</i> 9.8.1 Etiam ex aliis causis maiestatis crimina cessant meo seculo, nedum etiam admittam te, paratum accusare iudicem propterea crimine maiestatis, quod <i>contra constitutionem</i> meam dicis pronuntiasse</p> <p><i>Dig.</i> 48.10.1.3 <i>Sed et si iudex</i> constitutiones principum neglexerit, punitur.</p>
--	---

Con la prima parte del periodo, che sembra dipendere da *Cod.* 9.8.1, si escludono dal novero dei rei di lesa maestà quei giudici che pronunciano una sentenza contraria alla *Constitutio Imperatoris* mentre, con la seconda, ispirata a *Dig.* 48.10.1.3, coloro che ne ignorano il dettato, vengono imputati di *poena falsi*.

Oltre alla trasformazione di *constitutionem meam* (*Cod.* 9.8.1) e di *constitutiones principum* (*Dig.* 48.10.1.3) in *Constitutionem Imperatoris* (*Summula*) — trasformazione, quest'ultima, non propriamente necessaria se l'autore della *Summula* non avesse tenuto presente il mutato quadro politico — occorre qui sottolineare che l'anonimo glossatore sembra prevedere che i giudici possano fare giustizia anche in contrasto con le disposizioni imperiali (*contra Constitutionem Imperatoris*), senza per questo esser passibili della sanzione prevista per i rei di lesa maestà. Si tratta, forse, di un riconoscimento, ai giudici della metà del XII secolo, della possibilità di ricorrere a fonti diverse da quelle provenienti dall'autorità imperiale e, quindi, dell'esistenza di una gerarchia delle fonti che non contempla, al primo posto, la normativa imperiale? Domanda legittima perché, se da un lato l'anonimo glossatore prevede la

---

(26) *Ibid.*, p. 213, col. b, ll. 66-68.

possibilità che il giudice possa emettere una sentenza *contra constitutionem Imperatoris*, dall'altro, ispirandosi subito dopo a *Dig.* 48.10.1.3, determina l'irrogazione della *poena falsi* a quei giudici che ne abbiano ignorato il dettato. La pena corrispondente, dovendosi ascrivere il comportamento omissivo del giudice al *crimen falsi*, dovrebbe presumibilmente essere desunta dallo stesso titolo del Digesto dove, al termine del frammento (*Dig.* 48.10.1.13) si legge: "Poena falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium bonorum publicatio..." (27). Presumibilmente perché l'autore della *Summula* non fornisce alcuna indicazione precisa in tal senso, limitandosi ad indicare nella *poena falsi* la sanzione da comminare al giudice omissivo.

La questione merita però di essere approfondita. Occorre verificare, innanzitutto, se l'anonimo autore della *Summula* "Ad legem juliam maiestatis", per redigere le poche righe di cui ci stiamo occupando, abbia utilizzato qualche fonte ulteriore, per poi passare ad approfondirne il significato.

È probabile, infatti, che egli non si sia limitato, con il consueto procedimento "a mosaico", a racchiudere in due righe le disposizioni giustiniane, ma che abbia avuto presente anche il dettato di una Costituzione federiciana, emanata a Roncaglia, la *De pace tenenda inter subditos* (28).

---

(27) Che questo comportamento del giudice non costituisse *crimen laesae maiestatis* lo afferma anche la *Glossa ordinaria*, ad *Dig.* 48.10.1.3, ad v. *punitur*: "hac l. et aliis ut notatur ad l. iul. maie. l. i. (*Cod.* 9.8.1)" che rinvia alla *Glossa ad Cod.* 9.8.1: "Etiam ex aliis. Casus. Si iudex contra principis constitutiones sententiam tulerit an quasi laesae maiestatis reus accusandus sit? Dicitur quod non. Viuianus"; ad v. *Pronunciasset*: "... Item et crimine falsi, vt ff. ad l. Cor. de fal. l. i. §. Sed et si iudex (*Dig.* 48.10.1.3)". La sanzione, a parere della Scuola della glossa, sarebbe stata modificata da una *Novella* giustiniana (*Coll.* IX.9 = *Nov.* 134.1, cui fa rinvio la *glossa ordinaria*, ad *Dig.* 48.10.1.13, ad v. *publicatio* "hoc hodie corrigitur, ut in Auth. vt nul. iud. § fi. coll. 9), una *Novella* che così recita: "Scientibus omnibus praedictis iudicibus civilibus et militaribus, quod si aliquid praeter haec fiat, et qui facit loci servatorem XX auri libras inferet poenam et cingulo spoliabitur, et qui fieri se adquevit, cadens propria substantia exilio subicietur".

(28) Nota anche come *Constitutio pacis* o, dall'*incipit*, *Hac edictali*: *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, X. II: *Friderici I. Diplomata*, Hannover 1979, ed. Heinrich Appelt, p. 33 nu. 241; *LF*

Un testo, quello imperiale — dove si utilizza lo stesso *verbum* “neglexerit” presente nella fonte giustiniana (*Dig.* 48.10.1.3) — nel quale, nell’individuare le sanzioni, sono previste esclusivamente pene pecuniarie, cui si aggiungevano la *verberatio* e il susseguente esilio temporaneo qualora il giudice inadempiente non avesse provveduto, per mancanza di mezzi economici, al pagamento: pene identiche, sotto il profilo monetario, a quelle previste dalla legislazione giustiniana sotto il titolo “De iudiciis” (*Cod.* 3.1.13.8) (29). Ecco i testi a confronto:

*De pace tenenda inter subditos*

*Dig.* 48.10.1.3

...*Judices* vero et locorum defensores vel quicumque magistratus ab Imperatore vel eius voluntate constituti seu confirmati, qui iustitiam facere *neglexerint* et pacem violatam vindicare legitime supersederint, dampnum omne iniuriam passis resarcire compellantur.

Sed et si *iudex* constitutiones principum *neglexerit*, punitur”

*Cod.* 3.1.13.8

Et insuper, si *maior iudex* est, sacro erario penam *librarum auri X* praestet,

Sin autem utraque parte imminente et litem peragere cupiente *iudex* eam accipere noluerit, vel propter amicitias, vel inimicitias, vel turpissimi lucri gratia, vel propter aliquid quodpiam vitium, quod miserrimis animis huiusmodi iudicum innasci potest, litem ipse ausus fuerit protelare, et propter

---

II.53.4-5; si vedano, inoltre, MGH, II, Hannoverae 1837, p. 112; *Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum*, II, ab 1198 ad 1272, in *Monumenta Germaniae Historica, Leges, sectio IV*, ed. Ludwig Weiland, Hannoverae 1893, I, n. 176, p. 245-247.

(29) Il testo del *Codex* dalla cui lettura si possono desumere alcune chiare analogie con la costituzione federiciana, non prevede però la *verberatio* e l’esilio a carico dei giudici che non provvedano al pagamento, sanzioni previste in una *Authentica post Cod.* 1.3.22 (*Coll.* IX.6 = *Nov.* 123.8), relativa alla citazione come testimone di un vescovo, in assenza di un preciso ordine imperiale: “Nullus episcopus invitus ad civilem vel militare iudicem in qualibet causa producatur vel exhibeatur, nisi princeps iubeat. *Iudex* autem, qui duci vel exhiberi imperaverit, post cinguli privationem viginti libras auri ecclesiae illi cuius episcopus est, persolvat; executore post cinguli privationem, verberibus subdendo, et in exilium deportando”. Per la sanzione successivamente prevista dalla Scuola si veda *Coll.* IX.9 = *Nov.* 134.1, cui fa rinvio la *glossa ordinaria*, ad *Dig.* 48.10.1.13, ad v. *publicatio*: “hoc hodie corrigitur, ut in *Auth.* vt nul. iud. § fi. coll. 9”. Per il testo della *Novella* cfr. supra, n. 27.

*minor* autem pena *trium librarum auri* multetur.

Qui vero ad predictam penam persolvendam inopia dinoscitur laborare, sui corporis coercionem cum verberibus patiatur et procul ab eo loco, quem inhabitat, L miliaria per quinquennium vitam agat.

hoc triennium fuerit transactum, *iudex*, si quidem in magistratu positus est vel in *maiori* dignitate usque ad illustratus gradum, *decem libras auri* privatis nostris largitionibus inferre per scholam palatinam compellatur; sin autem *iudex minor* fuerit, *trium librarum auri multa* plectetur...”.

La comparazione testuale potrebbe far pensare che, nel promulgare la Costituzione *De pace tenenda inter subditos*, Federico avesse avuto accanto a sé esperti di diritto romano, i quali avrebbero così contribuito, almeno sul punto, alla sua redazione (30).

L'autore della *Summula*, non molti anni dopo — ma è soltanto un'ipotesi — nel determinare la sanzione per quei giudici che avessero trascurato le disposizioni contenute nelle Costituzioni imperiali, individuandola nella *poena falsi*, potrebbe aver tratto ispirazione sia dal *Digesto* (*Dig.* 48.10.1.13) nel quale la pena si sostanziava nella “deportatio” e nella “omnium bonorum publicatio”, sia dalla precedente costituzione del Barbarossa.

Il breve passaggio della *Summula* che abbiamo tentato sin qui

---

(30) Le similitudini fra la Costituzione federiciana e i passi del *Codex* evidenziate in corsivo nel testo non sono state rilevate dal Finsterwalder (cfr. PAUL WILLEM FINSTERWALDER, *Die Gesetze des Reichstags von Roncalia vom 11. November 1158*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte” Ger. Abt., LI [1931], p. 66), il quale aveva sottolineato i legami della parte finale del testo di Federico con la compilazione giustiniana (“...§ 9 *Illicitas... prohibemus* D,1,18,6 § 3 *et sub specie...;* § 10 *Sacramenta puberum*, C. 2,26,1). Anche l'*incipit* della *De pace tenenda inter subditos* (“*Hac edictali lege in perpetuum valitura iubemus*”) attesta analogie con gli *incipit* delle Costituzioni imperiali conservate nel *Codex Iustinianus* (cfr. in particolare Cod. 5.9.6.pr.: “*Hac edictali lege in perpetuum valitura sancimus*”). Per ulteriori esempi cfr. FILIPPO CANCELLI, *La codificazione dell'edictum praetoris. Dogma romanistico*, Milano 2010, p. 141 n. 307) il che induce a confermare che, almeno sotto il profilo formale, furono proprio i glossatori a fornire la strumentazione tecnica per la stesura di alcuni testi federiciani. Che Federico avesse fatto ricorso, anche negli anni precedenti, ai testi di Giustiniano, è già stato autorevolmente rilevato. Cfr. DILCHER, *La “renovatio” degli Hohenstaufen*, p. 260. I testi giustiniani, in ogni caso, sono sicuramente utilizzati per la redazione della *Lex “Regalia”* cfr. *infra*, § 3.

di illustrare sotto il profilo della probabile genesi, pone però alcuni problemi interpretativi. Esso, infatti, sembrerebbe prevedere due fattispecie distinte: sentenza contraria alla disposizioni imperiali (“Sed et iudex non tenetur hoc crimine qui contra Constitutionem Imperatoris pronuntiavit”), e sentenza che ne ignori il dettato (“Sed si eam neglexerit pena falsi cohercetur”). Se così fosse, l’anonimo autore della *Summula*, forse proprio in ragione dei mutamenti politico-istituzionali in atto in relazione alla *iurisdictio* rivendicata ed affermata dall’Imperatore ma, in alcuni casi, contrastata dai Comuni, potrebbe aver voluto riconoscere la possibilità ai giudici di questi ultimi di poter emanare sentenze in esplicito contrasto con le disposizioni imperiali, sollevandoli dalla eventuale imputazione del *crimen laesae maiestatis*; quegli stessi giudici avrebbero comunque commesso un crimine se, al contrario, avessero ignorato del tutto le disposizioni dell’Imperatore.

Quel passaggio della *Summula*, però — e questa a me pare la lettura più plausibile — potrebbe essere interpretato in maniera più restrittiva: e cioè che il giudice che emetta una sentenza *contra Constitutionem imperatoris* lo faccia, da un punto di vista sostanziale, anche quando ne ignori il dettato: ne conseguirebbe, nell’uno e nell’altro caso, un’imputazione di falso, ma mai di *crimen laesae maiestatis*. Del resto, la Costituzione federiciana *De pace tenenda inter subditos*, nel prevedere le sanzioni per i giudici di nomina imperiale, che avessero omesso di fare giustizia (“iustitiam facere neglexerint”), non configurava quel comportamento omissivo come *crimen laesae maiestatis*, tant’è che puniva i magistrati con sanzioni pecuniarie: sanzioni che l’anonimo autore della *Summula*, ritenendoli imputabili di falso, individuava forse in un frammento del Digesto (*Dig.* 48.10.1.13). È probabile, pertanto, che l’autore della *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*”, utilizzando l’espressione qui *contra Constitutionem Imperatoris pronuntiavit*, abbia fatto riferimento alla Costituzione federiciana, ma che ne abbia interpretato il dettato utilizzando un linguaggio giuridico maggiormente aderente ad un’altra fonte romanistica, inserendo nella sua opera l’espressione “*poena falsi cohercetur*”. Una pena che, da un punto di vista sostanziale, andrebbe individuata, ricercandola nelle fonti romano-giustiniane, nella “*deportatio*” e nella “*omnium bonorum*

publicatio” espressamente prevista dal Digesto (*Dig.* 48.10.1.13), ma che non è lontanissima dalla previsione legislativa federiciana a sua volta ispirata ad un testo del *Codex* (*Cod.* 3.1.13.8) — che si sostanziava, come s’è visto, in sanzioni pecuniarie e nel successivo eventuale esilio — e da quella della Novella 134.1, successivamente indicata nella *glossa ordinaria* come la norma cui fare riferimento per individuare la pena da irrogare al giudice (31).

Malgrado l’incertezza interpretativa derivante dal testo della *Summula*, tre dati appaiono comunque rilevanti: l’autore della *Summula*, riproducendo con la tecnica musiva le fonti giustiniane, attraverso il rinvio alla figura dell’Imperatore faceva riferimento al quadro politico-istituzionale della sua epoca; il giudice che avesse contravenuto al dettato delle disposizioni imperiali o che le avesse ignorate, sia alla luce delle fonti romano-giustiniane, sia della costituzione imperiale di Federico *De pace tenenda inter subditos*, non sarebbe mai stato imputabile di *crimen laesae maiestatis*; nella redazione di quest’ultima Costituzione il Barbarossa — e questa è una prima novità — aveva tenuto presente anche il dettato di *Cod.* 3.1.13.8.

3. *La Lex “Regalia” di Federico I e le fonti per la sua redazione: le Authenticae Codicis “Incestas nuptias” (Auth. post Cod. 5.5.6) e “Bona damnatorum seu proscriptorum” (Auth. post Cod. 9.49.10).*

Ma torniamo ad esaminare le questioni sollevate dal Fitting e dal Patetta. Per far ciò il passo della *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” sul quale bisogna soffermarsi più a lungo è quello dove, in aggiunta alla pena di morte, si individuano le sanzioni accessorie irrogabili ai colpevoli del reato di lesa maestà.

Accanto alla *damnatio memoriae*, prevista da *Cod.* 9.8.6.2 (...*memoria eius damnetur...*), recepita dall’autore della *Summula* (*memoria post mortem damnatur*), la fonte di *Dig.* 48.4.11 determina un trattamento differenziato a carico del patrimonio dei rei di

---

(31) Cfr. *supra*, n. 27.

lesa maestà: fra i numerosi comportamenti racchiusi nella figura giuridica di questo crimine è solo l'alto tradimento (*perduellio*) compiuto *hostili animo adversus rem publicam vel principem* che, sanzionato con la confisca, genera effetti giuridici sui beni e, di conseguenza, sugli averi degli eredi del reo (32).

L'autore della *Summula*, che aveva parzialmente riprodotto il testo di *Dig.* 48.4.11 (“*Bona eius publicantur... Hoc verum est quando reus criminis perduellionis fuerit hostili animo adversus rempublicam animatus, si crimen a successoribus non purgatur*”), aggiunge subito dopo: “*Hodie tamen per Constitutionem Imperatoris Friderici indistincte publicantur*” (33).

Come s'è già detto, il passo è stato oggetto di discussione da parte del Fitting e del Patetta (34) il quale, dopo aver accettato la trascrizione del Palmieri, aveva così commentato il rinvio finale alla *Constitutio Imperatoris Friderici*:

Non so però a quale costituzione di Federico si possa riferire la citazione, se non forse alle prescrizioni della dieta di Roncaglia, per le quali sono posti senza distinzione fra le regalie i beni “*dampnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cavetur.*” *Mon. Germ. Constitutiones* p. 245 (*MGH, Legum sectio IV, Constitutiones*, I, Hannover 1893, pp. 244-245, nu. 175). Colle ultime parole si rinvia probabilmente alla novella 134 in fine, ma come a questa novella poteva riferirsi il testo stesso... dove si parla di un diritto nuovo, mentre la novella si limita per il reato di lesa maestà a confermare le *veteres leges*? Del resto, che può significare specialmente colla seconda ipotesi esposta, la parola *indistincte*? (35).

Il Patetta aveva pertanto individuato in un passo della costitu-

---

(32) *Dig.* 48.4.11: “*Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate, nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur*”. Su tutto il punto cfr. *supra*, § 2.

(33) ROGERIO, *Summa Codicis*, Bononiae 1913<sup>2</sup>, p. 214, col. a, ll. 9-13. Per la lettura integrale del testo della *Summula* e delle fonti cfr. le tavole di comparazione riprodotte *supra*, nel testo, *post* n. 23.

(34) Cfr. *supra*, nn. 21-23.

(35) PATETTA, *Delle opere*, p. 117 n. 1 (rist. in *Studi*, p. 419 n. 1).

zione federiciana emanata a Roncaglia (“*Lex Regalia*”: “...*et bona contrahentium incestas nuptias et dampnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cavetur...*”), la fonte alla quale faceva rinvio l’autore della *Summula*: quella parte del testo generava però alcuni dubbi. Le prescrizioni della Dieta, infatti, nell’indicare come soggetti a confisca i *bona dampnatorum et proscriptorum*, non facevano alcun riferimento specifico al reato di lesa maestà; rinviavano, inoltre, alle *novae constitutiones* (*secundum quod in novis constitutionibus cavetur*) che dovevano essere necessariamente individuate nelle *Novellae* giustiniane le quali, però, per il reato di lesa maestà, confermavano le *veteres leges*: “In maiestatis vero crimine condemnatis veteres leges servari iubemus” (*Coll. IX.9 = Nov. 134.13.3 in fine*). Ciò induceva il Patetta — il quale restava comunque convinto che il riferimento fosse ad una Costituzione federiciana — ad una grande cautela, testimoniata nel suo discorso da un periodo dubitativamente costruito, come si desume dall’uso degli avverbi “forse” e “probabilmente”, e chiuso con ben due interrogative (36).

---

(36) Successivamente, il KANTOROWICZ (*Studies in the Glossators*, p. 178) confermava la trascrizione proposta dal Palmieri e condivisa dal Patetta (“According to Palmieri’s edition this quotation runs ‘*hodie tamen per constitutionem Imperatoris Friderici indistincte publicantur*’ [sc. ‘bona’]. This constitution has not been traced hitherto, and Fitting was ‘certain’ that it was really a reference to C. 9, 8, 2, 5 (*rectius* C. 9. 8. 5, cfr. *supra*, n. 21) with ‘f.’, as the MS reads, meaning not ‘Friderici’ but ‘fisco’; in reality it is a reference to a law of Barbarossa, which could have been found in the *Libri feudorum*. This law dates from 1152, and its quotation perhaps from the time after coronation, 1155”) e individuava quel riferimento ad una costituzione federiciana in un passaggio della *Quoniam divina* (*MGH, Legum sectio IV, Constitutiones*, I, Hannover 1893, p. 195 nu. 140 § 2; *Libri Feudorum*, II.27: “*res eius mobiles a iudice in populum publicentur*” [*ibid.*, p. 178 n. 127]): un’opinione, questa del Kantorowicz, accettata da ultimo anche da GOURON, *L’élaboration de la “Summa Trecensis”*, p. 3696: “De même, il n’y a aucun obstacle à situer, avec Kantorowicz, après 1152, et même 1155, l’adjonction au chapitre IX.7 insérée au manuscrit de Tubingue, et donc celle du chapitre 39, indiscutablement du même auteur...”; ID., *De la “Constitution” Habita aux Tres Libri*, in “*Journal des Savants, fondé en 1665*”, (1993), p. 190, rist. in *Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale*, Aldershot 2000 (Variorum Collected Studies Series: CS 679); ID., *Philologie et histoire du droit*, p. 366. Per la storia dei *Libri Feudorum* si veda VITTORE COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino* (*Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677*), in *Scritti in*



Ancorché non contribuisca alla soluzione del nostro problema, se cioè l'autore della *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” abbia fatto effettivamente riferimento alle disposizioni della Dieta di Roncaglia — un argomento sul quale ci si soffermerà più avanti — dalla lettura del passo della *Lex* “*Regalia*”, indicato dal Patetta, sembrano potersi sviluppare ulteriori approfondimenti che inducono a confermare l'effettiva partecipazione dei dottori bolognesi a quell'evento. Lo storico del diritto e la letteratura successiva, infatti, non si sono accorti che la parte del testo, nella quale si richiamano le *novae constitutiones*, è stata costruita riproducendo gli *incipit* di due *authenticae Codicis*: (37).

*MGH, Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, X. II: *Friderici I. Diplomata*, Hannover 1979, p. 29 nu. 237 (= *Libri Feudorum*, II. 56)

Regalia sunt... *bona* contrahentium *incestas nuptias et dampnatorum et proscriptorum*, secundum quod in novis constitutionibus cavetur

*Auth. post Cod. 5.5.6 = Coll. II.6 (Nov. 12.1): Incestas nuptias...*

*Auth. post Cod. 9.49.10 = Coll. IX.9 (Nov. 134.13): Bona damnatorum seu proscriptorum...*

La *Lex* “*Regalia*” era stata redatta, quindi, anche sulla base di alcune norme provenienti dalla legislazione novellare giustiniana che, sin dall'epoca irneriana, dopo essere state appositamente parafrasate, erano state annotate a margine delle costituzioni del Codice suscettibili di innovazioni, e successivamente inserite im-

---

memoria di Antonino Giuffrè, I, Milano 1967, pp.113-170 e, da ultimo, MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione dei “Libri Feudorum” (tra pratica di giudici e scienza di dottori...)*, in *Il Feudalesimo nell'Alto Medioevo*, II, Spoleto 2000, (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 47), pp. 651-721, entrambi con ampi riferimenti bibliografici; mentre per l'applicazione, da parte del Barbarossa, di norme giuridiche romane in tema di lesa maestà ancor prima di Roncaglia cfr. DILCHER, *La “renovatio”*, pp. 265-270.

(37) Il FINSTERWALDER, ad esempio, al quale si fa usualmente riferimento per l'individuazione delle fonti della *Lex* “*Regalia*”, ritenne che il passo “*et bona contrahentium incestas nuptias et damnatorum et proscriptorum secundum quod in novis constitutionibus cavetur*” rinviasse a *Nov. 12. 2 (1), Cod. 9.49, Dig. 48.20.1, Cod. 9.8.5, Nov. 134.13 § 2.3.* (cfr. FINSTERWALDER, *Die Gesetze des Reichstags von Roncaglia vom 11. November 1158*, pp. 66-67 n. 3, nu. 11, 12 e 13).

diatamente dopo ciascun testo (38). Non si trattava, quindi, come asseriva il Patetta, di un “probabile rinvio alla Novella 134” ma, più correttamente, della ricezione, nel testo della costituzione del Barbarossa, delle parti iniziali di due autentiche al *Codex* (le *post Cod.* 5.5.6 e 9.49.10) che regolavano la destinazione dei beni degli autori di crimini particolarmente riprovevoli (39).

I giuristi presenti a Roncaglia si erano quindi serviti di un manoscritto del Codice giustiniano nel quale erano già stati annotati a margine i testi delle due *authenticae Codicis*. Esse, nella fattispecie, non erano state semplicemente utilizzate come fonti ispiratrici del testo o come norme alle quali fare espressamente rinvio, ma letteralmente richiamate, con l'*incipit* (40), nel corpo

---

(38) Sulle *Authenticae Codicis* cfr. FILIPPO LIOTTA, *Vicende bolognesi della Constitutio “In basilica beati Petri” di Federico II*, in J. ANDRÉS GUTIÉRREZ C.M.F. (a cura di), *Vitam impendere magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori R.M. Pizzorni O.P. e G. Di Mattia O.F.M. Conv.*, Città del Vaticano 1993, (“Utrumque Ius”; *Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis*, 24), pp. 83-84 e n. 13; si veda, inoltre, ENNIO CORTESE, *Il diritto nella storia medievale, II: Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 67-68 e n. 21.

(39) Ecco il testo delle due *authenticae Codicis* (*Corpus juris civilis*, II, Aemilii Herrmanni ed., Lipsiae 1875): “*Incestas nuptias* contrahentis poena est confiscatio bonorum, tam ceterorum, quam dotis, exsilium etiam et cinguli, si quo potitur, spoliatio, verberatio quoque, si vilis est. Femina quoque talia scienter peccante, simili poenae subiuganda. Substantia sic amissa liberis hoc ipso sui iuris effectis, si quos habet legitimos, applicetur, ut tamen pater ab eis alatur; quibus non extantibus, fisco defertur” (*Auth. post Cod.* 5.5.6 = *Coll.* II.6 [Nov. 12.1]); e “*Bona damnatorum seu proscriptorum* non fiunt lucrum iudicibus aut eorum officiiis, neque secundum veteres leges fisco applicantur, sed ascendentibus et descententibus usque ad tertium gradum si supersint. Uxores vero eorum dotem et ante nuptias donationem accipiant. Si vero sine dote sint, de substantia mariti accipiant partem legibus definitam, sive filios habent sive non. Sed si neminem praedictorum habent, qui deliquerunt, eorum bona fisco sociantur. In maiestatis vero crimine condemnatis veteres leges servari iubemus” (*Auth. post Cod.* 9.49.10 = *Coll.* IX.9 [Nov. 134.13]). In ogni caso, per il reato di lesa maestà l'*Authentica Codicis post* 9.49.10, come la Novella 134 indicata dal Patetta, confermano il ricorso alle *veteres leges* (“In maiestatis vero crimine condemnatis veteres leges servari iubemus”), il che lascia comunque irrisolti i dubbi sollevati dallo storico del diritto torinese circa il testo imperiale al quale intendeva riferirsi l'autore della *Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*”. Ma sul punto si veda *infra*, §. 4.

(40) *Incestas nuptias...* (*Auth. post Cod.* 5.5.6 = *Coll.* II.6 [Nov. 12.1]); *Bona damnatorum seu proscriptorum...* (*Auth. post Cod.* 9.49.10 = *Coll.* IX.9 [Nov. 134.13]). Sul punto cfr. le tabelle predisposte *supra*, nel testo, a n. 37.

normativo della *Lex "Regalia"*. Una ulteriore dimostrazione della attiva presenza, a Roncaglia, di giuristi grandi esperti e profondi conoscitori del *Corpus iuris civilis*. Ma non basta: il fatto che della "Incestas nuptias" e della "Bona damnatorum seu proscriptorum" non si trovi traccia fra le *authenticae Codicis* irneriane (41), deve farci supporre che esse siano state inserite a margine delle norme del Codice giustiniano in un periodo precedente ma, comunque, non troppo distante dalla celebrazione della seconda Dieta di Roncaglia e dalla contestuale promulgazione della *Lex "Regalia"* (1158) (42). Il metodo delle "composizioni a mosaico", che spesso i glossatori utilizzavano nella stesura delle loro opere, aveva dato i suoi frutti anche nella redazione del testo normativo imperiale.

#### 4. *La Summula "Ad legem juliam maiestatis" rinvia espressamente alla Lex "Regalia"*.

Solo un esame completo della costituzione di Federico sugli *iura regalia* può sciogliere definitivamente tutti i dubbi sollevati sino ad oggi dalla letteratura, e confermare che l'autore della

---

(41) Cfr. ENRICO BESTA, *L'opera di Imerio*, I, Torino 1896, pp. 129-139; FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, IV, Heidelberg 1850, pp. 42-53 (trad. it. *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, II, Torino 1854-1857, rist. anast. Roma 1972, pp. 35-43).

(42) Le due autentiche sono citate fra le glosse del *Liber pauperum* di VACARIO (cfr. FRANCIS DE ZULUETA, *The Liber pauperum of Vacarius*, London 1927, pp. lvi, lviii, 177, 298). Dalla lista predisposta dal De Zulueta risulta che l'annotazione relativa alla "Incestas nuptias" (*Auth. post Cod. 5.5.6 = Coll. II.6 [Nov. 12.1]*) è da ascrivere sicuramente alla penna del giurista attivo oltremarica (*ibid.*, p. lvi sub nu. 72, p. 177), mentre quella che riporta la "Bona damnatorum seu proscriptorum" (*Auth. post Cod. 9.49.10 = Coll. IX.9 [Nov. 134.13]*), appartiene alle autentiche, evidenziate nell'elenco con un asterisco, che "denotes that the number is not supported by sufficient MS. authority to be reckoned Vacarian" (*ibid.*, p. lviii e sub nu. 155, p. 298). In ogni caso, il fatto che l'opera di Vacario risalga al 1149 (*ibid.*, p. xxi) o agli anni immediatamente seguenti alla metà del XII secolo (cfr. CORTESI, *Il diritto nella storia medievale*, II, p. 104 n. 2; ivi ampia letteratura) e che la citazione della "Incestas nuptias" (*Auth. post Cod. 5.5.6 = Coll. II.6 [Nov. 12.1]*) sia a lui attribuibile, sembrano costituire una conferma indiretta che l'annotazione a margine del *Codex* giustiniano delle due *Authenticae Codicis* debba esser fatta risalire ad un'epoca non di molto precedente alla Dieta di Roncaglia (1158).

*Summula* “*Ad legem juliam maiestatis*” intendeva proprio riferirsi alla *Lex “Regalia”*:

Regalia sunt hec: Arimanie, vie publice, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, que vulgo dicuntur tholonea, monetae, mulctarum penarumque compendia, bona vacantia, et que indignis legibus auferuntur, nisi que spetialiter quibusdam conceduntur, et *bona* contrahentium incestas nuptias et *dampnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cavetur*, angariarum et parangariarum et plaustrorum et navium prestationes, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem, potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam, argentarie, et palatia in civitatibus consuetis, piscationum redditus et salinarum, et *bona committentium crimen maiestatis*, et dimidium thesauri inventi in loco cesaris, non data opera, vel in loco religioso; si data opera, totum ad eum pertinet (43).

La lettura del testo induce ad affermare che la materia criminale non è stata trattata in maniera unitaria: tutto ciò, oltre a confermare la mancanza di sistematicità del testo federiciano ed il suo “carattere alluvionale” (44), potrebbe far pensare ad una stesura frutto di una faticosa trattativa fra tutti i partecipanti alla Dieta. A questo proposito mi permetto di formulare un’ipotesi: accortosi che il rinvio ai *bona dampnatorum et proscriptorum secundum quod in novis constitutionibus cavetur*, posto quasi all’inizio, rendeva opinabile il riconoscimento come *iura regalia* dei beni di coloro che avevano commesso il reato di lesa maestà (45),

---

(43) *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, X. II: *Friderici I. Diplomata*, Hannover 1979, ed. Appelt, pp. 27-29 nu. 237; si vedano, inoltre, i *Libri Feudorum*, II.56 (sui quali cfr. la bibliografia indicata *supra*, n. 36). La costituzione era già stata edita in *Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio IV, Constitutiones*, I, Hannover 1893 (rist. anast. 1963), ed. Weiland, pp. 244-245, nu. 175: edizione utilizzata dal Patetta (cfr. *supra*, nel testo, n. 34), ed è stata successivamente riprodotta, fra gli altri, da KARL LEHMANN, *Das Langobardische Lehnrecht (Handschriften, Textwicklung, ältester Text und Vulgertext nebst den capitula extraordinaria)*, Göttingen 1896, p. 182; COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia*, p. 116; ma si veda, da ultimo, anche CARVALE, *Ordinamenti giuridici*, pp. 376.

(44) Cfr., sul punto, DILCHER, *La “renovatio”*, p. 272, che riferisce anche il pensiero del Quaglioni.

(45) Cfr. *supra*, n. 39, in fine, dove si legge il testo dell’ *Auth. post Cod.* 9.49.10 = *Coll. IX.9 [Nov. 134.13]* e della parte finale della *Nov. 134*: “In maiestatis vero crimine codemnatis veteres leges servari iubemus”

l'Imperatore potrebbe aver preteso che, nel testo della costituzione, venisse introdotta una disposizione con la quale si rendesse assolutamente indiscutibile questo suo diritto, il che potrebbe essere avvenuto proprio attraverso l'inserimento, alcune righe più sotto, di un'espressione che non desse adito a discussioni di sorta (*Regalia sunt... bona committentium crimen maiestatis...*).

Ma torniamo al nostro tema principale. Il Patetta, che evidentemente non aveva tenuto pienamente conto della caratteristica "alluvionale" del testo, aveva limitato la sua lettura della costituzione federiciana alla prima parte (*Regalia sunt... bona... dampnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cavetur*), senza accorgersi che, quasi al termine della stessa, erano previsti, fra quei diritti, i beni di coloro che avevano commesso il reato di lesa maestà (...*et bona committentium crimen maiestatis*).

In ogni caso, l'autore della *Summula*, che aveva ben presenti le fonti normative (*Dig.* 48.4.11) (46), aveva colto la distinzione fra coloro che avevano genericamente commesso il reato di lesa maestà e quelli che, invece, si erano macchiati del *crimen perduellionis, hostili animo adversus rempublicam animati*, i quali soli sarebbero stati soggetti alla confisca dei beni. Questa stessa distinzione non era però contemplata dalla costituzione federiciana che aveva annoverato fra gli *iura regalia* i *bona* di tutti coloro che si erano macchiati di quel reato (*Regalia sunt... bona committentium crimen maiestatis*), senza prevedere quelle differenziazioni indicate dalle fonti giustinianee: ecco perché, nel farvi rinvio, l'anonimo glossatore aveva usato l'avverbio *indistincte*.

Possiamo così concludere, superando i dubbi del Patetta e le successive affermazioni degli studiosi (47) che si sono occupati della *Summula* "*Ad legem juliam maiestatis*", che il suo autore, nel redigerne il testo, aveva effettivamente presente la costituzione emanata dal Barbarossa a Roncaglia nel novembre 1158 (48).

---

(46) Per una comparazione del testo della *Summula* con il dettato di *Dig.* 48.4.11 si veda la tabella predisposta *supra*, nel testo, §. 2.

(47) Cfr. *supra*, n. 36.

(48) *MGH, Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, X. II: *Friderici I. Diplomata*, Hannover 1979, p. 29 nu. 237; *Libri Feudorum* II.56: "*Regalia*".

Dimostrazione ulteriore dei legami fra i primi glossatori e l'autorità imperiale, concretizzata, come si è visto, non solo nel contribuire alla redazione dei testi federiciani, ma anche nell'annoverarli, almeno in questo caso, fra le fonti alle quali, elaborando opere di pensiero, occorre far necessariamente riferimento.

5. *La data di redazione della Summula "Ad legem juliam maiestatis" (post 1158), e quella probabile del Tractatus criminum.*

Ma un'altra tessera può essere aggiunta agli studi sull'età dei glossatori circa le relazioni intercorse fra le opere che videro la luce intorno alla metà del XII secolo. In quegli stessi anni, infatti, vedeva la luce il più antico trattato di diritto e procedura penale dell'età intermedia: il *Tractatus criminum* cui abbiamo fatto un breve cenno all'inizio di questa trattazione.

Nei *Prolegomena* all'edizione critica del *Tractatus*, sulla base di alcuni indizi, avevo ipotizzato che quest'opera fosse stata redatta fra il 1162 e il 1164, vale a dire fra la data di morte di Rogerio (dopo di che era stata assemblata la *Summa Tubingensis*), e quella di redazione della *Summa* di Rufino (1164) che lo aveva utilizzato (49). Mi ero soffermato, inoltre, sul fatto che la seconda delle cosiddette "parti aggiunte" della *Summa Tubingensis*, quella a IX.39 ("Nunc genera penarum...minime maculetur"), si trovava inserita nel *Tractatus criminum* (VI, 103-218), ma non ero riuscito a determinare, con certezza, se fosse stato l'autore del *Tractatus* a riprodurla dalla *Summa Tubingensis* o se, invece, fosse accaduto il contrario (50). Alcuni anni or sono, il Gouron ha ritenuto che fosse stato lo scriba sconosciuto, autore della "parte aggiunta" (a IX.39), a riprodurre il testo del *Tractatus* il che, unitamente ad altri indizi, lo ha indotto a confermare che l'opera processual-penalistica sia stata composta tra la metà circa del XII secolo e il 1164 (51). La datazione è stata proposta dal Gouron anche sulla base del presup-

---

(49) Cfr. MINNUCCI, *Tractatus criminum*, p. lxiv.

(50) Cfr. *ibid.*, pp. lxvi-lxxii.

(51) Su tutto il punto cfr., da ultimo, GOURON, *Philologie et histoire*, pp. 362-366; MINNUCCI, *Sull'edizione del Tractatus criminum*, pp. 245-250.

posto che l'autore della "parte aggiunta" a IX.39 sia lo stesso della *Summula "Ad legem juliam maiestatis"* (52) (= *Summa Tubingensis*, IX.39 + IX.7), sulla quale lo storico francese si è così espresso (53):

Pour nous cette allégation, postérieure à 1155 puisque Frédéric y est donné comme empereur, n'a rien que de normal pour le scribe du manuscrit de Tubingue, qui écrivait quelques années plus tard.

Sotto il profilo cronologico, si può ora affermare con certezza, che quella allegazione ("Hodie tamen per Constitutionem Imperatoris Friderici indistincte publicantur...") (54) non è genericamente databile come ha affermato il Gouron, dopo il 1155, allorché Federico venne incoronato Imperatore, ma che va fatta sicuramente risalire ad un'epoca successiva alla celebrazione della Dieta di Roncaglia, perché è ormai accertato, sulla base di quanto abbiamo sin qui dimostrato, che l'autore della *Summula* ha effettivamente ed esplicitamente fatto riferimento alla *Lex "Regalia"*. Ne consegue che la *Summula "Ad legem juliam maiestatis"* è stata redatta in epoca successiva al novembre 1158.

Almeno in questo caso, pertanto, i glossatori non sono stati avari di riferimenti espliciti all'attualità (55). Nella fattispecie essi

(52) Cfr. GOURON, *L'élaboration de la "Summa Trecensis"*, p. 3696; sul punto cfr. *supra*. n. 36; Id., *Zu den Ursprüngen des Strafrechts: die ersten Strafrechtstraktate*, in KARL KROESCHELL (a cura di), *Festschrift für Hans Thieme zu seinem 80. Geburtstag*, Sigmaringen 1986, p. 55, rist. in *Études sur la diffusion*, nu. IX; KANTOROWICZ, *Studies in the Glossators*, p. 179.

(53) Riproduco integralmente il testo del Gouron: "...Ce qui précède ne se trouve en aucune manière contredit par un passage bien connu qui est particulier au manuscrit de Tubingue, et qu'a publié Palmieri: au chapitre IX.7; l'auteur de ce remaniement estime que, en cas de *perduellio*, *hodie bona indistincte publicantur*, tout en renvoyant à une *constitutio imperatoris f.* Fitting, fort gêné par ce passage qui pouvait ruiner la paternité irnérienne qu'il attribuait à la *Trecensis*, voulut à toute force développer ce *f* en *fisci*, ce qui lui valut la critique de Patetta; bien entendu, le maître établi a Turin, bien supérieur à Fitting comme paléographe aussi bien que comme historien, avait raison, ainsi que le démonstra plus tard H. Kantorowicz. Pour nous cette allégation, postérieure à 1155 puisque Frédéric y est donné comme empereur, n'a rien que de normal pour le scribe du manuscrit de Tubingue, qui écrivait quelques années plus tard" (GOURON, *Philologie et histoire...*, p. 366; cfr. inoltre *supra*, n. 36).

(54) ROGERIO, *Summa Codicis*, Bononiae 1913<sup>2</sup>, p. 214, col. a, ll. 5-13.

(55) Cfr. *supra*, n. 15.

hanno non solo contribuito alla stesura dei testi normativi fornendo all'Imperatore i necessari strumenti tecnici sotto il profilo formale e sostanziale, anche attraverso l'uso di un appropriato linguaggio giuridico, ma ne hanno successivamente utilizzato il dettato per "costruire", nel mutato quadro politico, una nuova figura di "crimen laesae maiestatis", che superasse l'antica distinzione contenuta nelle fonti giustinianee, fra coloro che avevano genericamente commesso il reato di lesa maestà e quelli che, invece, si erano macchiati del *crimen perduellionis, hostili animo adversus rempublicam animati*. Alla luce della *Summula* "Ad legem juliam maiestatis" la commissione di quel reato, senza distinzione alcuna, avrebbe generato non solo la sanzione penale ("gladio ferietur") ma anche la confisca di tutti i beni ("... Bona... indistincte publicantur...").

Per quanto concerne la data di redazione del *Tractatus*, muovendo dal condivisibile presupposto, espresso dal Gouron, che l'autore della c.d. parte aggiunta (IX.39) sia lo stesso della *Summula* "Ad legem juliam maiestatis", possiamo formulare due ipotesi: se, come sostiene il Gouron — e le sue affermazioni sono plausibili — è stato l'autore della cosiddetta parte aggiunta ad estrarre quel testo dal *Tractatus criminum*, la data di redazione di quest'ultimo può essere individuata in un periodo compreso fra una data di non molto anteriore alla Dieta di Roncaglia (metà circa del XII secolo) e il 1164; se fosse vera l'ipotesi contraria, e cioè che sia stato l'autore del *Tractatus* a riprodurre la c.d. parte aggiunta estraendola dalla *Summa Tubingensis* (56), la data del *Tractatus criminum* andrebbe racchiusa in un'epoca successiva al 1158 (data della seconda Dieta di Roncaglia) e, quindi, fra il 1162 (*post mortem Rogerii*, data di assemblaggio della *Tubingensis*) e il 1164.

Mi permetto di concludere sottolineando come, quanto abbiamo tentato sin qui di esporre, attesti la necessità di tornare, con maggior lena, allo studio delle opere manoscritte dell'età dei glosatori — lavoro scientificamente rischioso ed indiscutibilmente improbo, e forse privo di immediate e tangibili soddisfazioni acca-

---

(56) Per questa ipotesi, e per il colloquio con il compianto André Gouron, cfr. MINNUCCI, *Sull'edizione del Tractatus criminum*, pp. 245-250.



demiche — e a non tralasciare l'esame filologico del pensiero dei primi giuristi: essi ebbero un ruolo centrale nella nascita del diritto pubblico (57); da essi prese vita una Scuola i cui insegnamenti hanno caratterizzato una lunga parte della storia giuridica europea.

---

(57) “...Que les résultats ne se soient pas révélés très fructueux n’empêche pas de voir tout ce que le droit médiéval a su constituer à partir de cette législation pour fournir ensuite les bases du droit public de l’époque moderne” (cfr. PIERRE RACINE, *Aux origines du droit public: la législation de Frédéric Barberousse à la Diète de Roncaglia [1158]*, in “Le Moyen Age”, CXIV/2 [2008], p. 368).



MARINA BENEDETTI

CONDANNE E RIABILITAZIONI NEI  
PROCESSI INQUISITORIALI MEDIEVALI.  
ALCUNE RIFLESSIONI

SOMMARIO: 1. Il caso di Todi (1329-1356). — 2. Amedeo Landi, Milano (1437-1441, e oltre). — 3. I Valdesi alpini (1487-1509).

Nella storia dell'inquisizione poca attenzione è stata rivolta ai processi di riabilitazione che, più frequenti di quanto non si creda, non solo rovesciano le precedenti sentenze, ma aprono a sviluppi quasi paradossali, come nel caso di Giovanna d'Arco: strega nel 1431, riabilitata nel 1456, canonizzata nel 1909 e infine patrona di Francia. Il contributo prende in considerazione alcuni processi (i frati Minori a Todi nel 1329-1356; Amedeo Landi a Milano nel 1437-1441; i valdesi del Delfinato nel 1487-1509) che sollecitano uno sguardo meno superficiale sulle modalità di trasmissione e conservazione dei documenti, oltre che sul ruolo dei notai e della verbalizzazione delle testimonianze, perché proprio la mancanza di dossier giudiziari completi e l'eccentricità della documentazione superstita hanno condizionato la ricostruzione del contesto e quindi l'analisi degli storici.

Non è inconsueto sentir parlare o leggere di *luci e ombre* dell'inquisizione, un contrasto che richiama mistero, orrore, fascinazione in una dimensione prettamente letteraria. In modo positivamente concreto queste espressioni si possono declinare come *pieni e vuoti* documentari che inducono cautela, analisi, attenzione. Alla logica del mistero, dell'orrore e della fascinazione pertiene certa letteratura, soprattutto noir, ma anche fumetti e videogiochi: mezzi di trasmissione di una conoscenza storica non sempre aggiornata, non scientificamente solida, ma sempre più accreditata. Dila-

gano in tal modo luoghi comuni che la storiografia specialistica non riesce ad arginare e, talvolta, nemmeno ad intercettare. La pervasività di tali luoghi comuni obbliga a fare chiarezza su alcuni aspetti dell'inquisizione medievale (1). Iniziamo dalle origini. Non risulta una data d'avvio riconosciuta, potremmo dire "ufficiale" di ciò che nel medioevo veniva chiamato *officium fidei* o *negotium fidei* o *inquisitio haeretice pravitatis*: gli storici propongono variamente il 1184 o il 1231 o ancora il 1233. In modo analogo, anche un luogo d'avvio manca. Non esistono sedi predisposte per tali attività; si può addirittura parlare di una "origine policentrica". D'altra parte, la stessa incertezza si presenta a proposito della cessazione delle funzioni, non ancora adeguatamente indagata.

Assai poco si conosce sui protagonisti, gli inquisitori (ma lo stesso si potrebbe dire degli eretici), e sulle motivazioni per cui, in Italia, il termine *inquisitores* compare abbastanza tardivamente: vent'anni dopo la data più probabile di avvio, il 1231, ancora non viene utilizzato. Torture e roghi rappresentano un simbolo visivo raccapricciante: mezzi per interrogare e esiti di un processo, quasi la sintesi dell'attività degli inquisitori. Se, nel primo caso, assai poco si può dire (se non che, di nuovo, abbastanza tardi compaiono riferimenti espliciti alla tortura), nel secondo caso è ormai assodato che il rogo non era la conclusione implicita di un processo in cui il giudice inquisitore doveva recuperare l'errante, e non eliminarlo, tanto più se si considera che nella Bibbia l'eresia non solo è tollerata ma è "necessaria" (« oportet et haereses esse » I Cor 11,19) e nessun riferimento è presente circa una sua eventuale repressione.

Soffermiamoci ancora su altre anomalie, in particolar modo riguardanti la documentazione. Non esistono — o sono rarissimi — dossier processuali completi: la frammentarietà, la diversità tipologica, la mancanza di un ordine cronologico degli atti rappresentano aspetti che possono stupire solo per la loro costante riproposizione. A ciò si aggiunga che la documentazione superstite è funzionale

---

(1) Si veda GRADO GIOVANNI MERLO, *Le origini dell'inquisizione medievale*, in *L'inquisizione*. Atti del Simposio internazionale (Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), a cura di AGOSTINO BORROMEO, Città del Vaticano 2003, pp. 25-39.

non tanto ad una lineare ricostruzione storica, bensì alle ragioni per cui è stata salvata, richiedendo uno studio specifico delle vicissitudini conservative. Forse qualche luogo comune su alcuni aspetti relativi all'inquisizione medievale sta incominciando a scricchiolare. Immettiamo ora nuovi temi e nuovi problemi. Non esiste per il medioevo un archivio centrale dell'inquisizione e la scarsità della documentazione sopravvissuta rispetto a quella prodotta è dovuta alle diverse e molteplici modalità di conservazione. Se l'origine dell'*inquisitio haereticae pravitatis* è *policentrica*, la trasmissione dei documenti è *multidirezionale*. Potrebbe sembrare un paradosso, ma del più noto eretico medievale, la cui vicenda religiosa è amplificata dal megafono dantesco, frate Dolcino da Novara, non possediamo nemmeno una deposizione e i processi contro i suoi seguaci trentini degli anni Trenta del XIV secolo si sono salvati perché conservati nell'archivio professionale del notaio (2). Non è l'unico caso.

Ciò permette di guardare in modo più articolato al ruolo dei detentori della *publica fides*: impegnati nella redazione degli atti e artefici della loro conservazione (e trasmissione). Non solo disponiamo di processi incompleti (sentenze, interrogatori, liste di accuse, formulari, *consilia*, abbreviature), ma può capitare che gli atti processuali siano sciolti dalla loro forma di documento giudiziario per diventare una sorta di testo letterario, narrato su due colonne, con spazi dedicati ad accogliere miniature: mai effettuate, ma previste. Si tratta di una delle espressioni della cosiddetta età dei processi in cui a procedimenti inquisitoriali di *natura politica* si affiancano vere e proprie forme di *autopromozione politica*. È il caso di Jacques Fournier, vescovo di Pamiers in Linguadoca e co-inquisitore, che commissiona una copia delle inchieste a cui aveva partecipato in una inusuale forma di codice d'apparato. Quando nel 1334 Jacques Fournier diventa Benedetto XII abbandona l'autocelebrativo progetto editoriale, e le miniature non ven-

---

(2) MARINA BENEDETTI, *Frate Dolcino da Novara: un'avventura religiosa e documentaria*, in *Inquisizioni*, in "Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia", ser. 5, 1 / 2 (2009), pp. 359-362; EAD., *Manoscritti eccentrici. Ancora sui libri degli inquisitori*, in *Scriptoria e biblioteche nel basso medioevo (secoli XII-XV)*, Spoleto 2015, pp. 587-608.

gono completate: il contenuto non cambia, ma l'utilizzo del codice è diverso (3).

Con Benedetto XII ci avviciniamo al nostro tema. Se un registro inquisitoriale può diventare strumento autopromozionale nella carriera di un prelato, i processi possono essere anche politici. Il clima di contrasti dilaceranti che caratterizza il papato di Giovanni XXII — fautore di processi indiscutibilmente politici contro gli oppositori italiani — si stempera nella loro revisione e addirittura nell'assoluzione degli inquisiti durante i successivi pontificati di Benedetto XII (contro i Visconti e gli Este) e di Innocenzo VI (contro i frati Minori e i cittadini di Todi). In tale contesto, s'inserisce il primo dei tre esempi che intendo proporre: al caso dei cittadini e dei frati Minori di Todi, in Umbria (1329-1356), farà seguito la vicenda milanese del maestro d'abaco Amedeo Landi (1437-1441, e oltre), per concludere con i valdesi alpini, dell'allora Delfinato e attuale Piemonte (1487-1509), al fine di sgretolare un ulteriore luogo comune circa la possibilità di ricorsi, revisioni e riabilitazioni. Si tratta di un tema finora trascurato dalla storiografia, ma ai processi e alle condanne potevano seguire revisioni e annullamenti.

Un doveroso cenno merita la più famosa revisione processuale per la quale la moltiplicazione dei fascicoli documentari non ha ancora permesso un'edizione critica completa e con criteri aggiornati (4). Ciononostante, la vicenda umana e giudiziaria di Jeanne

---

(3) Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 4030. Su questo processo si veda JEAN DUVERNOY, *Le registre d'inquisition de Jacques Fournier (1318-1325)*, I-III, Toulouse 1965. Un grande successo editoriale ha rappresentato il volume di EMMANUEL LE ROY LADURIE, *Storia di un paese: Montailou. Un villaggio occitanico durante l'inquisizione (1294-1324)*, Milano 1977 (trad. *Montailou, village occitan de 1294 à 1324*, Paris 1975). Si veda la recensione critica dispiegata su diversi piani di analisi di GIUSEPPE SERGI, GIOVANNI FILORAMO, GRADO GIOVANNI MERLO, ARMANDO PETRUCCI, *Storia locale fra ricerca e divulgazione: il « Montailou » di Le Roy Ladurie*, in "Quaderni storici", 40 (1979), pp. 205-227; sulla nuova funzione d'uso del codice, si veda MARINA BENEDETTI, *I libri degli inquisitori*, in *Libri, e altro*, a cura di GRADO GIOVANNI MERLO, Milano 2006, pp. 15-32.

(4) Non esistendo un'edizione critica completa degli atti dei processi, bisogna ancora ricorrere a JULES QUICHERAT, *Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc*, I-V, Paris 1844-1849; in edizione tascabile e in francese parti

d'Arc — Pulzella, capo militare, sostenitrice di Carlo VII, accusata di essere una strega, condannata al rogo per eresia nel 1431 — è assai nota. Attivata da una supplica della madre al pontefice (di cui possediamo il rescritto di Callisto III), la revisione del 1450-1456 paradossalmente non ha l'obiettivo di riabilitare Jeanne, bensì il re: Carlo VII non poteva essere al potere grazie ad un'eretica. Se Jeanne era stata strumento del demonio, come volevano gli inglesi e gli inquisitori, l'incoronazione di Carlo VII era delegittimata. Riabilitando Jeanne, il re riacquisiva la propria intatta sacralità.

Notai e scriba sono interrogati al fine di verificare la correttezza procedurale. Emerge uno dei principali nodi problematici relativi alle testimonianze giudiziarie: la correttezza della redazione dell'atto, ma anche della verbalizzazione delle testimonianze che rappresenta la motivazione più frequente dei ricorsi. I notai confermano di non aver verbalizzato esattamente le parole, a ciò si aggiunge che l'abiura di Jeanne è trasmessa in due copie diverse. Vengono cercati e individuati errori procedurali, ad esempio quando Jeanne in punto di morte chiede di fare ricorso al papa, e non le viene concesso. I giudici e i notai non hanno rispettato le regole, il re è salvo, la morte di Jeanne diventa un autentico martirio. In due processi politici, in cui sono affrontate questioni di fede, sono raccolte testimonianze di santità che la condurranno alla canonizzazione nel 1909 e, in seguito, le permetteranno di diventare patrona di Francia. Un destino imprevedibile per una donna morta al rogo perché strega.

#### 1. *Il caso di Todi (1329-1356).*

Nell'ambito dei processi politici intentati da Giovanni XXII contro i Visconti di Milano, contro gli Este di Ferrara, contro i signori della Marca Anconitana, in particolar modo contro Federico di Montefeltro, i Gozzolini di Osimo e i loro sostenitori di

---

dei verbali inframmezzati dai commenti dei curatori in GEORGE e ANDRÉE DUBY, *Le procès de Jeanne d'Arc*, Paris 1973. Per una contestualizzazione nei processi medievali, si legga MARINA BENEDETTI, *Condannate al silenzio. Le eretiche medievali*, Milano 2017, pp. 37-43.

Recanati, pur nelle specifiche diversità, possono essere individuati elementi comuni: l'accusa di idolatria (e, in ogni caso, l'enormità del crimine), la contumacia, e soprattutto, l'attivazione di processi di revisione a significare, di per sé, il fallimento della strategia papale contro coloro che sono definiti anche ribelli (5). Il caso di Todi si distingue per l'assenza di riferimenti a pratiche idolatriche e per il coinvolgimento non solo dei cittadini che avevano accolto l'imperatore Ludovico il Bavaro, ma anche per l'esemplare ruolo dei frati Minori. Non si tratta di inchieste contro eretici, ma contro *fautori di eretici* (6). Si tenga presente che l'Ordine di frate Francesco con la *Licet ex omnibus* dal 1254 ha giurisdizione inquisitoriale sull'Italia centrale e, nonostante un diffuso pregiudizio, partecipa — al pari dei frati Predicatori — alla repressione dell'*haeretica pravitas*. Nel 1329, a Todi, i protagonisti sono i frati Minori: inquisitori, inquisiti, notai e persino l'antipapa (frate Pietro da Corbara, poi Niccolò V). Si configura un vero e proprio cortocircuito interno all'Ordine e l'estremizzazione di un contesto senza riscontri altrove, tanto più se pensiamo che l'Umbria è la terra natale di frate Francesco. Si assiste ad una sorta di inchiesta disciplinare interna all'Ordine. In particolar modo, si noti la presenza di frati-notai al servizio degli inquisitori che, seppur regolare,

---

(5) Si aggiunga l'ampia propaganda delle sentenze attraverso la lettura pubblica nelle Chiese in una forma di comunicazione politico-religiosa innestata negli spazi e nell'azione liturgica su cui SYLVAIN PARENT, *Publication et publicité des procès à l'époque de Jean XXII (1316-1334). L'exemple des seigneurs gibelins italiens et de Louis de Bavière*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 119 (2007), pp. 93-134; sugli altri processi di Giovanni XXII si vedano SYLVAIN PARENT, *Dans les abysses de l'infidélité. Les procès contre les ennemis de l'Église en Italie au temps de Jean XXII (1316-1334)*, Roma 2014, e FRANCESCO PIRANI, *I processi contro i ribelli della Marca Anconitana durante il pontificato di Giovanni XXII*, in *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*, a cura di Antonio Rigon, Francesco Veronese, Roma 2009, pp. 199-202.

(6) Su cui si veda TIZIANA DANELLI, *Alcuni frati Minori negli episodi di "ribellione" tudertina tra gli anni 1328 e 1332*, in "Franciscana. Bollettino della Società internazionale di studi francescani", XVII (2015), pp. 109-150. Sul ruolo dei frati Minori titolari dell'*officium fidei*, si legga GRADO GIOVANNI MERLO, *Frati Minori e inquisizione*, in *Frati Minori e inquisizione*, Spoleto 2006, pp. 3-24; per una prima riconsiderazione complessiva della vicenda e per una iniziale ricognizione documentaria, si veda MARINA BENEDETTI, *I processi di Giovanni XXII contro gli "eretici" di Todi*, in *Todi nel medioevo (secoli VI-XIV)*, Spoleto 2010, pp. 691-715.



induce a pensare ad un contesto assai delicato perché abitualmente sono utilizzati — per generazioni — notai laici al servizio dell'*officium fidei* (7).

Al fine di comprendere una vicenda non del tutto lineare, bisogna partire dalla documentazione superstita, incompleta, non organizzata in un *dossier* unitario. Ai primi processi del 1329-1330 conservati presso la Camera Apostolica dell'Archivio Segreto Vaticano segue, venticinque anni dopo, la revisione riprodotta in un quaderno cartaceo allogato presso l'Archivio Comunale di Todi (8). L'analisi della documentazione permette di avanzare l'ipotesi che la prima fase (1329-1330) sia stata ordinata e raccolta in vista della revisione (e per questa ragione le fonti si trovano presso la Camera Apostolica). Colpisce la presenza non tanto degli *articuli generales* ossia delle accuse quanto delle *insinuationes secretae* ovvero le delazioni, solitamente non allegate alla documentazione processuale.

Se le prime inchieste — che in realtà iniziano nel 1326 — riguardano i frati Minori e i cittadini di Todi, venticinque anni dopo, nel 1355, si indaga sulla procedura e i frati Minori sono scomparsi. Il comune e alcuni cittadini inoltrano una supplica a Innocenzo VI che, con la *Sicut providere nos convenit* del 13 settembre 1354, incarica il rettore del ducato di Spoleto di riaprire i processi (9). I cittadini inquisiti forniscono *libelli* (o *libri*) e, soprattutto le sentenze (attualmente deperdite); l'altra parte produce un volume cartaceo contenente i processi (10). Compare una figura non così frequente nei processi medievali, il primo caso a mia conoscenza di intervento del procuratore, più precisamente definito *sindicus*, *procurator* e *actor* (11). Che cosa viene contestato? Il

---

(7) Su un altro caso, ugualmente delicato, si veda MARINA BENEDETTI, *Inquisitori lombardi del Duecento*, Roma 2008, pp. 18-22.

(8) La documentazione è ora edita in T. DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi (1329-1356)*, Spoleto 2018.

(9) DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi*, pp. 521-523.

(10) DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi*, p. 656.

(11) Sulla figura del procuratore fiscale, assente dai manuali di procedura medievali, cfr. ANDREA ERRERA, *Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore fiscale*, in *L'inquisizione in età*

frate-inquisitore Bartolino da Perugia avrebbe agito fuori dalla giurisdizione di competenza scomunicando i cittadini e lanciando l'interdetto sulla città. Non era mai entrato in Todi e, per tale ragione, gli interrogatori si erano svolti in luoghi non istituzionali: in un dormitorio del Sacro Convento di Assisi o nel convento di Perugia o, addirittura, presso la Porziuncola. Ma ciò che interessa sono le modalità di consegna — difficili e irregolari — delle lettere citatorie da parte del nunzio dell'inquisitore ai confratelli inquisiti.

Non solo il frate-inquisitore non può svolgere le proprie funzioni in Todi, ma addirittura ha difficoltà a far pervenire le lettere citatorie per le convocazioni individuali dei frati-inquisiti. Non è questione ininfluyente perché sarà uno dei motivi per cui si procederà nel 1355 alla riesamina dei processi. A partire dal settembre 1329, e specificamente da uno scambio epistolare del 18 e 23 novembre 1329 tra l'inquisitore e il vescovo di Todi, emerge l'impossibilità da parte del nunzio di consegnare personalmente le lettere citatorie che, infine, sono affisse alle porte della chiesa di San Fortunato (« cum tutus accessus non esset ») (12). A quel punto, il vescovo invia il proprio famulo con funzione di nunzio per eseguire correttamente la procedura. Ciononostante, non riesce a lasciarle all'interno della chiesa di San Fortunato a causa del rifiuto del frate-guardiano, Berardo *de Camerata*, e il famulo-nunzio del vescovo si trova costretto a appoggiarle « super pectus dicti fratris Berardi » (13), da dove naturalmente caddero per terra. Alla fine, le lettere erano state consegnate, ma con una modalità anomala (e scorretta). Nel marzo 1330 la situazione non è cambiata: le lettere con il sigillo inquisitoriale vennero lasciate « super altare maioris ecclesie Tuderti », perché il nunzio non aveva accesso sicuro altrove (« ad nos non est tutus accessus ») (14).

Cinque anni dopo, nel 1355, la revisione processuale è caratte-

---

*moderna e il caso milanese*, a cura di CLAUDIA DI FILIPPO BAREGGI, GIANVITTORIO SIGNOROTTO, Roma 2009, pp. 151-208.

(12) DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi*, p. 269.

(13) DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi*, p. 286.

(14) DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi*, p. 394.

rizzata non tanto dalle testimonianze degli imputati, laici o religiosi, quanto dalla presenza di *procuratores* (tre per i cittadini e, in un momento successivo, uno per l'inquisitore) e dai documenti prodotti nel corso della prima inchiesta. Come scrive Mariano d'Alatri « dal punto di vista giuridico, l'una e l'altra parte (ossia procuratore dei tudertini e inquisitore) sono su un piede di assoluta parità » (15), ma nel contempo emerge un divario tra la consapevolezza e la forza giuridica del procuratore dei cittadini e la debolezza dell'inquisitore in difficoltà a reperire gli atti — « ut iura volunt » (16) — in forma originale, non in copia (*exemplum*), perché antecedenti al proprio mandato o inviati in curia (o altrove). Ciò implicitamente mostra la mancanza di volontà o di capacità di conservare e archiviare i documenti da parte dei titolari dell'*officium fidei* che spesso svolgono solo temporaneamente il ruolo di inquisitori dell'eretica pravità. La sentenza del 28 giugno 1356 annulla le precedenti: « Pronumptiamus sententiamus dicimus et declaramus sententias (...) nullas esse et fuisse » (17). Non avendo citato correttamente gli imputati, non si poteva invocare la loro contumacia, in più l'inquisitore non aveva fatto ricorso al vescovo per consenso e consiglio. L'iniziale ipotesi di incompetenza giurisdizionale viene abbandonata. È lecito pensare che, oltre al contesto locale, abbia influito un mutato quadro politico-religioso generale e la volontà del papato avignonese di emendare gli eccessi del pontificato di Giovanni XXII ovvero della famigerata “età dei processi”.

## 2. Amedeo Landi, Milano (1437-1441, e oltre).

I processi contro il veneziano Amedeo Landi, maestro d'abaco

---

(15) D'ALATRI, *Eretici e inquisitori*, p. 127.

(16) La dodicesima *ratio* contro la validità dei processi svolti dal frate-inquisitore Bartolino recita: « Item, quia dicti processus non authentici originales sed exemplum, et exemplo non creditur nec exemplum probat, ut iura volunt et esto quod esset originales — quod negatur — non sunt publici nec a publicis notaris publicati et scripti » (DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi*, p. 659).

(17) DANELLI, *Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi*, p. 694.

presso il Broletto di Milano, illustrano un contesto religioso delicato e uno *status* documentario complesso le cui vicende conservative hanno pregiudicato un'agevole comprensione delle fasi processuali in cui intervengono giudici del tribunale ecclesiastico e inquisitoriale. Di nuovo, come per Todi, solo una parte degli atti giudiziari erano da qualche tempo noti attraverso una trascrizione incompleta tratta da esemplari fotografici, dal momento che gli originali risultano deperditi (18). Le fotografie — a loro volta per lungo tempo ritenute smarrite — sono state rinvenute e insieme alla fase processuale precedente del 1437, di cui nulla si conosceva, costituiscono un importante rinvenimento nel contesto milanese in cui finora soltanto un processo inquisitoriale medievale era sopravvissuto (19). Se per i processi di Todi la prima fase processuale aveva goduto di una certa fortuna, nel caso milanese al contrario era stata pubblicata la revisione del 1441, ma senza una contestualizzazione nella realtà locale, risultando pertanto un po' astratta e quindi poco valorizzata (20). Di nuovo, il *dossier* è incompleto. Di nuovo, è in corso una edizione critica corredata da saggi specialistici (21). Diversamente dai precedenti esempi — qui — non assistiamo a processi politici. Nota, ma trascurata, la vicenda del maestro d'abaco si collega alla presenza milanese di frate Bernar-

---

(18) CELESTINO PIANA, *Un processo svolto a Milano nel 1441 a favore del mag. Amedeo de Landis e contro frate Bernardino da Siena*, in *Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano*, a cura di DOMENICO MAFFEI, PAOLO NARDI, Siena 1982, pp. 753-792.

(19) *Milano 1300. I processi inquisitoriali contro le devote e i devoti di Guglielma*, a cura di MARINA BENEDETTI, con un saggio di GRADO GIOVANNI MERLO, Milano 1999.

(20) Si veda ora MARINA BENEDETTI, *Eresia e cultura. I processi contro Amedeo Landi, maestro d'abaco*, in "Rivista storica Italiana", 129/III (2017), pp. 820-841.

(21) È in corso di pubblicazione una edizione critica a cura di TIZIANA DANELLI. Un dossier di saggi specialistici di MARINA BENEDETTI (*Il processo a un maestro d'abaco: l'inquisizione a Milano nel XV secolo*), NADIA COVINI (*Amedeo Landi: il « cattivo maestro » e i suoi allievi*), BEATRICE DEL BO (*Nel Broletto Nuovo di Milano: un maestro d'abaco fra i mercanti*), MARCO BASCAPÉ (*Bernardino "fondator et principium consortii Tertii Ordinis"*) è previsto in "Reti Medievali. Rivista" nel 2020. D'ora in poi vi si farà riferimento ai documenti specificando il nome del testimone e la data o la tipologia documentaria (es. sentenza).

dino da Siena, il famoso predicatore dell'Osservanza minoritica, in occasione del sermone quaresimale del 1437, della fondazione di un convento Osservante e del conseguente reclutamento. Il maestro Amedeo Landi ostacola tale imponente reclutamento che, se diamo fede alle deposizioni, viene quantificato addirittura in 50 o 60 giovani. Dal pulpito — senza *mai* nominarlo — il frate Osservante lo accusa di eresia.

A frate Bernardino erano stati consegnati una lista di *errores*, letti dal pulpito, che diventeranno capi d'imputazione utilizzati nella successiva riattivazione dei processi (22). Tale pubblica accusa da un pulpito e in una piazza gremita di fedeli obbligherà ad aprire delle inchieste condotte e dall'inquisitore dell'eretica pravità Giovanni da Pozzobonelli e dal vicario dell'arcivescovo Francesco della Croce. Ma ciò che interessa — e rappresenta una anomalia — è la trasformazione del ruolo di *predicatore in inquisitore*: un comportamento inconsueto, un giudizio inusuale e un luogo, il pulpito, da cui frate Bernardino accusa e condanna. A mia conoscenza mai era accaduto prima. Tale comportamento destò stupore e sconcerto tra gli astanti e venne ampiamente indagato nelle successive inchieste del 1441 attivate attraverso una supplica inviata dal maestro d'abaco a Eugenio IV in cui dichiara di essere stato pubblicamente infamato dall'accusa di eresia e che la sentenza — e quindi la sua innocenza — non era stata opportunamente resa pubblica (23). Il 16 giugno 1439, il papa affida al commissario apostolico e ordinario della chiesa milanese Giuseppe Brivio il compito di svolgere nuove inchieste basate su 5 *capitula* ovvero articoli prodotti dal maestro d'abaco « ad demonstrationem veritatem et innocentiae suae et

---

(22) « Et legit multa capitula que habebat in scriptis in una cedula, quam dicebat sibi datam a certis bonis personis, in qua continebatur quam plura que dicebat dictum magistrum Amadeum dixisse » (Bartolomeo da Novate, 21 giugno 1441).

(23) « Ipsum Amadeum premissa occasione nulla heresis labe respersum esse invenerunt eumque innocentem fore per diffinitivam que nulla provocatione suspensa in rem transunt iudicatam sententiam declaraverant, tamen dicti professores postmodum prefatam sententiam sicut ipsum Amadeum occasione huiusmodi dicta labe respersum fuisse publice predicarunt, ita cum ad ipsa labe incontaminatum fore publice predicare non curarunt » (sentenza, 11 dicembre 1441).

eius bonae famaе » a cui rispondono — in maniera ampia e dettagliata — tutti i testimoni indicati dallo stesso Amedeo Landi (gli oppositori non si presentano). I punti sono i seguenti: 1. la fede di Amedeo Landi e la sua condizione di « vir catholicus et devotus et fidelis Sancte Matre Ecclesie » (confessione, messa, eucarestia, prediche); 2. l'intervento dissuasivo nei confronti di giovani che vogliono entrare in religione in seguito alle parole di frate Bernardino da Siena; 3. l'indignazione pubblica di quest'ultimo durante le prediche e le reazioni degli astanti; 4. la correttezza procedurale dell'azione giudiziaria condotta da Francesco della Croce e dall'inquisitore Giovanni da Pozzobonello costruita su false denunce di persone malevole; 5. la « publica fama et vox » di questi fatti.

A noi interessa soprattutto il quarto articolo in cui si legge che l'inchiesta del 1437, basata su una « falsa denuntia quorundam malivolorum », si conclude con una sentenza d'innocenza ovvero, nonostante l'accusa pubblica di frate Bernardino da Siena, Amedeo Landi non era eretico e la sua fama era stata deturpata. I testimoni si dilungano sulle modalità di redazione degli interrogatori utilizzando espressioni quali « verba retorta a dictis veris » (24), secondo Andrea Panigarola, o « revoluta in malum » (25) stando a Bartolomeo da Novate che denuncia come, nel 1437, i *capitula* accusatori erano stati formati in maniera sfavorevole, appunto « revoluta in

---

(24) « Dicta per dictum fratrem Bernabinum non fore vera, sed fuisse male informatum et sibi reportata fuisse verba retorta a dictis veris dicti magistri Amadei » (Andrea Panigarola, 26 giugno 1441).

(25) « Dictus magister Amadeus inquisitus fuit super dictis capitulis, dicens in predicationibus per dictum fratrem Bernabinum, per dominum vicarium domini archiepiscopi Mediolani et inquisitorem heretice pravitatis, et captus et detentus in carceribus gazarie domus Predicatorum Mediolani pro dictis capitulis ex dictis per dictum fratrem Bernabinum in predicationibus suis. Et recordor quod ego testis fui requisitus ad perhibendum testimonium super dictis capitulis continentibus ea que dictus magister Amadeus debuerat dixisse, de quibus dicebant me testem debuisse esse informatum, quia multum praticaveram cum eo; et vere illa que ego audiveram dici, non erant formata in capitulis secundum veritatem dictorum magistri Amadei, sed erant revoluta in malum, et eis adita multa que numquam audiveram dici ab eo; ex quo perhibui testimonium de veritate eorum que sciebam; sed que dicebam audivisse dici ab eo contraria vel quasi contraria dictis capitulis, non fuerunt scripta prout dicebam, et dicebantur ea fore extra capitulum » (Bartolomeo da Novate, 21 giugno 1441).

malum », con aggiunta di parole mai pronunciate dal maestro d'abaco (26). In più, la smentita di Bartolomeo da Novate, l'allievo che diventerà il progettista del Naviglio, a tali accuse non fu messa a verbale perché considerata « *extra capitulum* » (27). Molti testimoni si stupiscono di un'accusa di eresia non emessa dai giudici di un tribunale, bensì da un predicatore dal pulpito, ad esempio Andrea Panigarola, che così testimonia:

« *Ex quibus dictis per dictum fratrem Bernabinum (sic) multi obstupuerunt et admirati fuerunt de eo fratre Bernabino, qui presumisset talia dicere de uno antequam requisitus et monitus foret per vicarium domini archiepiscopi, vel inquisitorem heretice pravitatis, et quia talia pertinebant eidem domino vicario domini archiepiscopi vel inquisitori predicto, qui est ordinis Predicatorum, qui consueverunt primitus requirere et monere et interrogare tales; et si confitentur vel aliter probentur in foro iudiciali, publicantur postea pro hereticis in dicta ecclesia Sancti Eustorgii; et numquam audiveram ego testis dictum magistrum Amadeum fuisse aliququaliter pro predictis vel aliquo predictorum requisitum nec monitum, nec per sententiam convictum* » (Andrea Panigarola, 26 giugno 1441).

Con scrupolo nel 1441 si indaga anche sulla sentenza del 1437 di cui il maestro d'abaco non aveva richiesto l'originale (e quindi non lo possedeva) a causa della cifra esosa richiesta dal notaio Baldassarre *de Capris*, ma era stata vista plausibilmente la minuta (« *nota et tenor* »). Questa circostanza fa riflettere sul danno che l'infamia aveva professionalmente causato al maestro che aveva perso i suoi studenti, i proventi del proprio lavoro e la possibilità di difendersi in maniera adeguata.

La sentenza dell'11 dicembre 1441 conferma che, leggendo dal pulpito capi d'accusa, suggeriti da persone 'malevole' e dichiarando scomunicato un uomo non indagato, quindi emettendo una anomala quanto efficace condanna per eresia, frate Bernardino aveva agito *de facto* come inquisitore. Questo aspetto della multiforme attività di Bernardino da Siena non è mai emerso con tale chiarezza. Nonostante sia giudicato innocente per due volte, nel 1437 e nel 1441, la vicenda giudiziaria di Amedeo Landi non si conclude

---

(26) PIANA, *Un processo*, p. 775.

(27) PIANA, *Un processo*, p. 775.

nel 1441, perché la documentazione del 1437 era stata riprodotta nel 1447 per una fase ancora successiva in cui il non-eretico Amedeo Landi aveva cercato di bloccare il processo di canonizzazione del non-ancora santo Bernardino da Siena. Non ci riesce. Ciononostante, o forse proprio per questo, la sua vicenda distorta e compendiata sarà accolta in alcuni manuali inquisitoriali diventando *de facto* una eresia (28).

### 3. *I Valdesi alpini (1487-1509).*

Ancora più complessa la vicenda documentaria dei valdesi alpini tra fine XV e inizio XVI secolo che vede una dispersione e conservazione allargata a istituzioni europee (Archives Départementales de l'Isère a Grenoble, Cambridge University Library e Bibliothèque Nationale a Parigi a cui si aggiungono copie secentesche presso la Trinity College Library di Dublino) e proprio da tale sorprendente eccentricità conservativa è nata l'attenzione per il ruolo e il valore della dispersione documentaria che condiziona l'analisi storica basata spesso su sopravvivenze parziali e non su dossier completi (qualora siano esistiti), puntando l'attenzione sulle ragioni di tale sopravvivenza (29). Anche in questo caso, è stato avviato un progetto di edizione di processi di cui tre sono stati finora portati a compimento (30). Il *corpus* documentario è vasto, nonostante si sia salvata solo una piccola parte di una produzione rilevante che, al di là della frammentarietà, non è né coerente né lineare. Si tratta di processi per questioni di fede, quantomeno per il fatto che riguardano i valdesi, ma in un contesto religioso-militare con evidentissime implicazioni politiche.

Si noti che la prima fase processuale del 1487-1488 è motivata

---

(28) BENEDETTI, *Eresia e cultura*, pp. 835-841.

(29) MARINA BENEDETTI, *Il «santo bottino». Circolazione di manoscritti valdesi nell'Europa del Seicento*, Torino 2007<sup>2</sup>.

(30) MARINA BENEDETTI, "Digne d'estre veu". *Il processo contro Peironeta di Beauregard*, in "Archivio italiano per la storia della pietà", 18 (2005), pp. 121-158; EAD., *I margini dell'eresia. Indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492)*, Spoleto 2014<sup>2</sup>; EAD., *La valle dei valdesi. I processi contro Tommaso Guiot, sarto di Pragelato (Oulx, 1495)*, Spoleto 2013.



da una crociata bandita da Innocenzo VIII nel 1487: prima della repressione armata, il nunzio e commissario apostolico Alberto dei Capitani e i suoi collaboratori convocano — con inganno e violenza — gli abitanti di alcune valli del Delfinato (alta valle del Chisone, ossia valle di Pragelato, Freissinière e Argentière). Dei sei codici sopravvissuti — in cui viene menzionata altra considerevole documentazione deperdita — le inchieste pre-crociate sono contenute nei due codici grenoblenesi (con un ammontare di 750 carte che rappresenta un terzo del materiale prodotto) e le inchieste per la riabilitazione nei due codici parigini, da cui ricaviamo 945 abiure (31). Si tratta di cifre che aiutano a comprendere l'imponenza delle inchieste e dell'azione del commissario apostolico permettendo di valutare la consistenza del patrimonio disperso, oltre alla consistenza del coinvolgimento dei valligiani che, in seguito, si organizzeranno per ottenere la riabilitazione.

Nel marzo 1501, quattordici anni dopo la crociata, Alessandro VI affida a Thomas Pascal, dottore in diritto e presidente del Parlamento di Parigi, e a Geoffroy Boussard (o Boussart), professore di teologia e canonico di Mans, il compito di indagare su eventuali abusi commessi durante lo svolgimento della crociata e, il 5 aprile, conferisce al cardinale George d'Amboise il potere di revisione sulle sentenze di condanna qualora si fossero riscontrare irregolarità procedurali (32). Le due mosse del pontefice avviano la revisione richiesta dai Valdesi del Delfinato innescando un complesso scontro tra organi dell'amministrazione giudiziaria centrale regia e istituzioni ecclesiastiche periferiche, coinvolgendo la sovranità territoriale del re di Francia e la giurisdizione vescovile, ovviamente oltre al papa. Nell'ottobre 1501 i delegati degli abitanti delle Valli presentano una richiesta di assoluzione a George d'Amboise (33), a cui il pontefice aveva confermato i poteri (34). Sette

---

(31) Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 3375, I, cc. 504v-505r.

(32) JEAN MARX, *L'inquisition en Dauphiné. Étude sur le développement et la répression de l'hérésie et de la sorcellerie du XIVe siècle au début du règne de François Ier*, Paris 1914, p. 254. Nel testamento di Alberto dei Capitani del 15 aprile 1512, egli dichiara di essere stato nunzio apostolico in Francia dal 1503 al 1512 (Milano, Archivio di Stato, Notarile, 5648, 15 aprile 1512).

(33) MARX, *L'inquisition en Dauphiné*, p. 181.

(34) MARX, *L'inquisition en Dauphiné*, p. 256.

anni dopo, il 5 ottobre 1508, i commissari regi convocano Alberto dei Capitani e il frate Minore e inquisitore François Plouvier, e altri, a Rouen dove George d'Amboise era arcivescovo (35). I Valdesi interrogati soprattutto nelle loro valli dichiarano violenze, torture e scorrettezze procedurali. Il 27 febbraio 1509, a Parigi, nella chiesa di Notre-Dame, la sentenza riconosce le ragioni dei Valdesi:

« In dicto modo procedendi, per antedictos iudices non fuit observatus ordo iuris » [...] « consequenter sententias per eos latas et que exinde secuta sunt, propter non conservatam iuris formam, cassamus, irritamus, adnulamus et infirmamus » (36).

I processi non sono validi, ai Valdesi vengono restituiti i beni, non sarebbero eretici, ma si esortano gli ordinari diocesani in ogni caso a vegliare su di loro. Nel frattempo Alberto dei Capitani aveva fatto carriera nel ducato di Milano occupato dai francesi e aveva donato a Luigi XII, alla moglie e George d'Amboise, cardinale legato della curia pontificia in Francia, degli splendidi codici miniati in cui con l'eleganza del dono diplomatico di sapore umanistico l'impresa della crociata s'inserisce nella rievocazione della gloriosa storia dei re di Francia. Ma questo è un altro capitolo di storia dell'inquisizione dedicato al suo rapporto, non influente, con la letteratura.

---

(35) PAUL GUILLAUME, *Sentence de réhabilitation des Vaudois des alpes françaises*, in "Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques", 1 (1891), p. 262.

(36) « In dicto modo procedendi, per antedictos iudices non fuit observatus ordo iuris per canonicas xantiones institutus et in civilibus causis et negotiis observari consuetus: ideo processus prefatos coram dictis iudicibus agitados et per eos factos et consequenter sententias per eos latas et que exinde secuta sunt, propter non conservatam iuris formam, cassamus, irritamus, adnulamus et infirmamus, capsaque irrita nulla et infirma declaramus; prefatos actores conquerentes, in pristinum statum quo erant ante evocationem factam coram prefato archiepiscopo Ebredunensi, et subsecutive coram de Capitaneis et Plouveri, redducentes et reponentes, prout reducimus » (GUILLAUME, *Sentence de réhabilitation*, p. 263).

IGOR SALOMÃO TEIXEIRA \*

GIUSTIZIA ECCLESIASTICA E LE PAROLE DELLE  
PERSONE “GIURIDICHE” NEI PROCESSI  
DI CANONIZZAZIONE DI LUIGI D’ANGIÒ  
E TOMMASO D’AQUINO

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. I Processi di canonizzazione come parte della giustizia ecclesiastica. — 3. Le parole dei persone “giuridiche” e il caso di Bartolomeo di Capua. — 4. Conclusione.

In questo articolo si esaminano due processi di canonizzazione del XIV secolo: quello di Luigi d’Angiò (nel 1308) e di Tommaso d’Aquino (nel 1319). L’obiettivo principale è analizzare le caratteristiche giuridiche dei processi e le loro funzioni. Anche si analizza la partecipazione del personale dell’universo giuridico (notai, giudice, avvocati ed i funzionari del Regno di Napoli). Il testo è diviso in due parti. La prima è dedicata, per esempio, al concetto di *fama publica e conversatio*. La seconda alla descrizione dei due processi e una contestualizzazione dei numeri di interrogati per capire l’importanza delle parole delle persone giuridiche. La conclusione permette di affermare che, principalmente nel caso di Tommaso d’Aquino, la partecipazione di Bartolomeo di Capua, *Logotheta e Protonotario Regio*, fu considerata, dagli inquisitori e notai di questo processo, come la parola più importante sulla vita e *conversatio* del frate predicatore.

1. *Introduzione.*

Questo articolo viene inserito nel contesto del progetto di

---

(\*) UFRGS/EFR - CAPES.

ricerca Storie della Penisola Italica: cronache, agiografie e sermoni nel Tredicesimo e Quattordicesimo Secolo che svolgo attualmente con finanziamento della agenzia brasiliana CAPES per il post dottorato presso la École Française de Rome (EFR). Le mie indagini attuali si rivolgono al tema delle “identità angioine” nel periodo tra 1280 e 1380. In questo periodo, per esempio, le cronache prodotte tra Sicilia e Napoli permettono di pensare nel soggetto della giustizia. L'autore sconosciuto della cronaca Lu Rebellamentu di Sicilia afferma per esempio che il piano contro Carlo I fu ordito poiché egli non “feci giustizia” con il francese che violò la figlia di Giovanni da Procida. Bartolomeo Carraciolo, detto Carafa, nella Cronaca di Partenope, alcuni anni dopo, rappresenta i re angioini come saggi e giusti. In entrambi rappresentazioni la giustizia viene caratterizzata come una virtù che contraddistingue il governante.

L'esercizio proposto in questo testo sulle giustizie appartiene ad un altro ambito. Da quello che afferma Antonio Padoa-Schioppa, avviciniamoci almeno a due domini di connessione nella storia delle diverse giustizie nel Medioevo: in uno senso, “le regole di procedura seguite...dall'avvio di una causa alla sua conduzione, al regime delle prove, alla sentenza nelle sue varie forme, alla sua esecuzione”; e in altro senso, la giustizia ecclesiastica. È possibile affermare questo perché Padoa-Schioppa sostiene anche che la giustizia ecclesiastica era presente “in settore cruciali della vita individuale, sociale ed economica: dal matrimonio allo status delle persone, dalle innumerevoli questioni legate al ricchissimo patrimonio immobiliare di chiese e monasteri della chiesa alla gestione dei benefici ecclesiastici, che molto spesso fu fonte di liti lunghe e intricate” (1). Questo argomento è possibile trovarlo anche negli studi più antichi di Padoa-Schioppa. Per esempio, nel 1975, ha pubblicato un testo sull'importanza delle legge papale nel processo di centralizzazione del potere all'Occidente e afferma che Alessandro III e Innocenzo III furono i papi più importanti nell'età classica

---

(1) ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Giustizia Medievale Italiana: Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto, 2015, pp. 437-449.

del diritto canonico (1150-1250) (2). Di queste informazioni iniziali possiamo dire che lo storico giurista considera principalmente la centralizzazione ed i conflitti materiali come aspetti importanti nel diritto canonico. La dimensione giuridica e culturale di alcune situazioni risolte anche dall'applicazione di regole procedurali non sono incluse: i culti dei santi e i processi di canonizzazione dal tredicesimo secolo in poi. Però se consideriamo la tesi di André Vauchez sulla *Santità nel Medioevo* incontriamo l'affermazione che Alessandro III fu importante anche nella consolidazione del potere papale nel controllo sulla santità:

Les choses prirent un tour plus juridique avec Alexandre III, sous le pontificat duquel douze causes de canonisation furent introduites et cinq menées à bien. Aucun pape n'avait pas manifesté jusque là une telle activité dans ce domaine [...] C'est alors que fut rédigé un texte qui devait devenir plus tard le *locus classicus* des canonistes dans le domaine de la discipline du culte des saints: la lettre *Aeterna et incommutabilis* adressée par Alexandre III au roi Kol de Suède en 1171 ou 1172. On y trouve en effet un paragraphe qui commence par le mot *Audivimus*, dans lequel le pape interdit de rendre un culte à un homme mort en état d'ébriété... "puisque, même si des prodiges et des miracles se produisaient par son intermédiaire, il ne vous serait pas permis de le vénérer publiquement comme un saint sans l'autorisation de l'Église romaine" (3).

Lo storico francese afferma che il pontefice comincia a controllare la relazione tra uomini e i santi con il ruolo fondamentale dell'autorizzazione/riconoscimento ufficiale che solo il papa può consentire. Questo movimento papale in direzione alla riserva esclusiva del diritto per canonizzare i santi fu anche soggetto dei documenti di Innocenzo III e tanti altri dopo lui (4).

---

(2) ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Hierarchy and Jurisdiction: Models in Medieval Canon Law*. In IDEM (a cura di), *Legislation and Justice*, Oxford, 1997, pp. 01-15.

(3) ANDRÉ VAUCHEZ, *La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge (1198-1431)*, Roma, 1981. 3ª edizione, 2014, pp. 28-29. La lettera *Aeterna et incommutabilis* può essere trovata nella PL 200, col. 1259-61.

(4) C'è un documento importante in questo contesto che è il Cerimoniale da Jacobo Gajetano Cardinale (ca. 1270-1343). Il testo fu pubblicato nel *Museum Italicum II*, per Mabillon nel 1689, Titolo CXV: Modus, qui servari consuevit circa canonizationem alicujus sancti, rubrica, pp. 418-424. Su questo cerimoniale c'è una

Il primo argomento sviluppato in questo articolo è sull'inserimento dei processi di canonizzazione come parte della giustizia ecclesiastica. Questo argomento è collegato al secondo: sull'importanza della parola di alcuni testimoni, specificamente, dei civili con *status* o funzioni importanti. Questi due argomenti sono basati in due processi di canonizzazione successi tra il 1307 ed il 1323: di Luigi d'Angiò (morto nel 1297 e canonizzato nel 1317) e di Tommaso d'Aquino (morto nel 1274 e canonizzato nel 1323).

## 2. *I Processi di canonizzazione come parte della giustizia ecclesiastica.*

“Les procès de canonisation constituent une combinaison unique d'un mécanisme juridique et d'un culte religieux, où le premier est utilisé pour décider l'authenticité et le sort du deuxième”

(Gábor Klaniczay, 2004. p. 01).

Con questa affermazione Gábor Klaniczay inizia il libro *Procès de canonisation au Moyen Âge: aspects juridiques et religieux*, pubblicato da EFR nel 2004. Il libro riunisce contributi di diversi specialisti (medievisti e modernisti). L'obiettivo dell'opera è aggiornare le analisi su questi documenti alcuni anni dopo l'importante tesi di André Vauchez sulla *Santità nel Medioevo* (1981). I capitoli scritti da Gábor Klaniczay, Paolo Golinelli, Christian Krötzel e Thomas Wetzstein aiutano a pensare e definire i processi di canonizzazione come parte della giustizia ecclesiastica. Questi quattro testi parlano della costruzione delle prove, la selezione dei testimoni e la standardizzazione dei processi.

Klaniczay, per esempio, afferma che il processo per canonizzare Francesco d'Assisi può essere un buon punto di partenza per analizzare “the central problems of late medieval canonization

---

longa storia, per esempio, nel XIX secolo, i testi di FRANZ EHRLE S. J., “*Zur Geschichte des päpstlichen Hofceremoniells im 14. Jahrhundert*”, *Archiv für Literatur-und Kirchen-Geschichte des mittelalters*, 1889, tomo V, pp. 565-602; LÉON-HONORÉ LABANDE, *Le cérémonial romain de Jacques Cajétan. Les données historiques qu'il renferme*, Bibliothèque de l'École des Chartres, 1893, tomo 54, pp. 45-74. Fino alla tesi di André Vauchez, che anche si può trovare la referenza su questo cerimoniale.

processes, the unprecedented efforts to find legally convincing proofs for the sanctity of persons who were already venerated on account of their religious virtues as saints in their lifetime” (5). (pp. 120-121). L’argomento di questo storico va nel senso di una santità che impone un fatto eccezionale: il miracolo o i miracoli. Come provare, in modo razionalmente legale, l’avvenimento delle cure miracolose e altri prodigi?

La domanda può essere risposta dagli altri testi dello stesso libro. Paolo Golinelli, per esempio, sostiene che la scelta dei testimoni era un passo importante nei processi del tredicesimo e quattordicesimo secolo. Secondo l’autore i testimoni sono sempre di più “upper middle classes”:

It is obvious that the preference is always granted to the ecclesiastical witnesses; nevertheless, in the hearing of lay people we can discern two opposite tendencies: the first, regarding very important personalities...in which lay depositions are neglected; the second, concerning popular cults, in which evidence given by lay testimonies is emphasized. As regards the lay people, another distinction must be made, according to the different centuries. In the first canonization trials anybody could give evidence, and there was a very high presence of poor people; in the fourteenth century, there was a conspicuous predominance of distinguished personalities, who established also in this way their leading role in their towns (6).

Un’interpretazione possibile per questa citazione è l’importanza sociale (economica, politica) della parola. Meglio: lo *status* sociale di coloro che hanno testimoniato ai vescovi, inquisitori e notai. Alcuni anni dopo, Didier Lett ha pubblicato la tesi sul processo di canonizzazione di Nicola da Tolentino (morto nel 1305, processo nel 1325 e canonizzato nel 1446). In questa tesi, lo storico francese ha identificato che, tra i testimoni nella *inquisitio* tenuta nel 1325, le dichiarazioni più dettagliate e annotate nel processo

---

(5) GÁBOR KLANICZAY, *Proving sanctity in the canonization processes (Saint Elizabeth and Saint Margaret of Hungary)*. In IDEM (a cura di), *Les Procès de canonisation au Moyen Âge: aspects juridiques et religieux*, Roma, 2004, pp. 117-148 (citazione pp. 120-121).

(6) PAOLO GOLLINELLI, “Social aspects in some Italian canonization trials: the choice of witnesses”. In GÁBOR KLANICZAY (a cura di), *Les Procès de canonisation au Moyen Âge... op. cit.*, pp. 165-180 (citazione pp. 179-180).

sono dei nobili e ricchi. Lett afferma che i notai di questo processo hanno considerato il “tempo di parola” secondo lo *status* sociale degli uomini e delle donne nel processo (7).

Ma solo lo *status* sociale dei testimoni non garantiva la canonizzazione. Il tredicesimo ed il quattordicesimo secoli furono il periodo di consolidazione del diritto canonico e le regole procedurale erano eccessivamente importante. Il capitolo scritto da Thomas Wetzstein tratta di questo argomento. L'espressione *iura novit curia*, che significa “il giudice conosce la legge” è stata utilizzata dall'autore per dare titolo alle sue riflessioni. Secondo Wetzstein, nel Medioevo, i processi di canonizzazione non avevano una regola specifica. L'applicazione era, in generale, dei processi per altri tipi di indagini (8).

Non credo sia necessario descrivere qui tutte le fasi dei processi. Tanti autori l'hanno fatto prima (9). Però è importante dire che normalmente un' inchiesta per canonizzare una persona cominciava dopo che le autorità ecclesiastiche erano informate dell'esistenza del culto e dei miracoli attribuiti ad una persona. Questa conoscenza poteva essere formale (scritta, lettere ufficiali) o ricerca precedente fatta da coloro interessati alla promozione del culto. Una lettera papale nominava gli inquisitori responsabili ed i notai. Gli articoli dell'interrogatorio erano elaborati e i testimoni interrogati. Gli atti erano valutati ed il Pontefice decideva. Quindi, il primo passo cominciava con la *fama sanctitatis* o *fama publica*.

Il testo di Christian Krötzl aiuta a capire il funzionamento di questi indagini. L'autore afferma che i processi di canonizzazione sono documenti importanti per conoscere la circolazione di informazioni nel Medioevo. La categoria analizzata da Krötzl è quella della *fama publica* della vita (e virtù) e miracoli attribuiti ad uomini e donne su cui i processi erano dedicati. L'autore afferma perfino

---

(7) DIDIER LETT, *Un procès de canonisation au moyen âge, essai d'histoire sociale: Nicolas de Tolentino, 1325*, Paris, 2008.

(8) THOMAS WETZSTEIN, “*Iura novit curia. Zur Verfahrensnormierung der Kanonisationsprozesse des späten Mittelalters*”. In GÁBOR KLANICZAY (a cura di), *Les Procès de canonisation au Moyen Âge... op. cit.*, pp. 259-287 (citazione pp. 259-287).

(9) Nel titolo CXV di Jacobo Cajetano c'è la descrizione di questi fasi.



che una definizione di *fama publica* nei processi dei secoli finale del Medioevo consisteva delle seguenti caratteristiche:

- 1) die allgemeine Bekräftigung durch viele oder alle Menschen,
- 2) der öffentliche Charakter dieser Bekräftigung,
- 3) die Bekräftigung an mehreren Orten,
- 4) das Fehlen von Kritik bzw. Gegenstimmen (10).

Queste quattro caratteristiche rivelano l'importanza delle parole pronunciate in quelle occasioni. “Molte” o “tutte” le persone; la consapevolezza pubblica delle informazioni fornite; la varietà dei luoghi dove si poteva trovare questa conoscenza pubblica e l'assenza di opinioni contrarie.

Considerando gli argomenti degli autori precedenti è possibile proporre una sintesi per analizzare i processi di canonizzazione di Luigi d'Angiò e Tommaso d'Aquino: due processi del quattordicesimo secolo con le regole più definite, canonizzati dallo stesso papa; due uomini religiosi — mendicanti — e nobili dello stesso regno. Comunque, ci sono almeno due differenze: *a*) quello che possiamo chiamare di tempo di santità (il tempo trascorso tra la morte e la canonizzazione in cui è possibile identificare diversi movimenti per la costruzione letteraria, liturgica e giuridica della santità) (11) — 20 anni per il caso di Luigi d'Angiò e 49 anni per il caso di Tommaso d'Aquino; *b*) Il processo del principe angioino è cominciato nel pontificato di Clemente V (papa dal 1305 sino alla sua morte nel 1314) ed è stato finalizzato da Giovanni XXII (papa tra 1316-1334). Giovanni XXII ha canonizzato tre santi (Luigi d'Angiò, Tommaso di Cantilupe e Tommaso d'Aquino), però il processo dell'Aquinate fu l'unico iniziato e finalizzato durante il suo pontificato (12).

---

(10) CHRISTIAN KRÖTZL, “*Fama sanctitatis*. Die Akten der spätmittelalterlichen Kanonisationsprozesse als Quelle zu Kommunikation und Informationsvermittlung in der mittelalterlichen Gesellschaft”. In GÁBOR KLANICZAY (a cura di). *Les Procès de canonisation au Moyen Âge... op. cit.*, pp. 223-243 (citazione a p. 229).

(11) IGOR SALOMÃO TEIXEIRA, *Time of sanctity: reflections on a concept*. *Revista brasileira de história*, v. 32, n. 63, 2012. Online: [http://www.scielo.br/pdf/rbh/v32n63/en\\_10.pdf](http://www.scielo.br/pdf/rbh/v32n63/en_10.pdf). Accesso in febbraio 2018.

(12) IDEM, *Como se constrói um santo: a canonização de Tomás de Aquino*, Curitiba, 2014, p. 70. VAUCHEZ, *La sainteté en Occident ... op. cit.*

È necessario fare alcune domande: i tempi diversi dei due processi sono legati a aspetti della *fama publica* di questi santi? I percorsi e le polemiche nella vita dei due santi hanno interferito in questi tempi diversi? Per rispondere a queste domande analizzeremo il coinvolgimento di diversi attori (religiosi e laici) nei due processi, però con particolare attenzione agli aspetti che mettevano in contatto i membri della giustizia laica (o di questo universo giuridico) con la questione ecclesiastica della santità.

### 3. *Le parole delle persone “giuridiche” e il caso di Bartolomeo di Capua.*

La prima cosa a osservare è la composizione delle commissioni nominate dai pontefici. Clemente V nomina a Guido “*Xanetonensem*” (attuale Santongia) e Raimondo “*Lectorensem*” (attuale Lectoure), vescovi, per la conduzione dell’*inquisitio* sulla vita, morte e miracoli attribuiti a Luigi d’Angiò. Il processo è stato registrato da Bernardo Salagnac, chierico della regione di Limoges “*publicus auctoritate imperialii notarius*” (13). Giovanni XXII, nel 1318, invece, nomina ad Umberto, arcivescovo di Napoli, ed Angelo, vescovo di Viterbo, gli inquisitori sulla santità di Tommaso d’Aquino. Il pontefice ha nominato anche il notaio Pandolfo di Sabello però questo processo è stato registrato da Pietro de Rocca Tarani, della diocesi di Sabina, “*publicus apostolica et imperiali*

---

(13) “*Ista est inquisicio facta per venerabiles patres dominos Guidonem Xanetonensem et Raymundum Lectorensem, episcopos super vita, moribus, meritis et miraculis domini Ludovici Tholosani episcopi ac illustris regis Sicilie predicti nati*”, *Analecta Franciscana*, Tom. VII, 1951, pp. 1-10. I nomi degli inquisitori si trovano nell’apertura della procedura (lettera papale allegata nell’apertura - 23 febbraio 1308). Il notaio si manifesta in questo momento ed anche al finale: “*Et ego Bernardus Salagnac clericus Lemovicensis, publicus auctoritate imperiali notarius, examinacioni predictorum testium productorum super vita, moribus, meritis et miraculis dicti domini Ludovici presens interfui...propria manu scripsi et de mandato dictorum dominorum Inquisitorum seu Commissariorum in hanc publicam formam redegei signoque meo solito consignavi roatus*”, p. 254. D’ora in poi PC Luigi d’Angiò, p. xx.

*auctoritate notarius ad requisitionem*” (14). C’è anche il nome di Francesco de Laureto, della diocesi di Penne, anche lui “*publico apostolica et regia auctoritate notario*”. Queste informazioni sono importanti: nel primo caso c’era un chierico ed un’ autorità pubblica imperiale; nel secondo caso c’ erano tre notai coinvolti nominati autorità apostolica ed imperiale. Quindi esisteva una mescla tra le funzioni civili e religiose. Oppure si può anche dire “una delega della chiesa alla cultura dei laici”, come ha affermato anni prima

---

(14) “...*est per manus mei Petri de Rocca Tarani, Sabinensis diocesis, qui supra publici apostolica et imperiali auctoritate notarii, mei ac prenominati magistri Francisci de Laureto, Pennensis diocesis, signis et subscriptionibus roboratus, ac sub dictorum reverendorum patrum, Dei gratia, dominorum Umberti Neapolitani archiepiscopi et Angeli Viterbiensis et Tuscanensis episcopi sigillis propriis interclusus. Et ego, qui supra, Petrus de Rocca Tarani, Sabinensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius ad requisitionem, rogatum et mandatum supradictorum reverendorum patrum, Dei gratia, dominorum Umberti Neapolitani archiepiscopi et Angeli Viterbiensis et Tuscanensis episcopi, predictis presentatis litterarum papalium actis, inquisitioni testium, iuramentis et examinationi atque processui actitatis et factis presentialiter per dictos dominos archiepiscopum et episcopum, seu coram eis in archiepiscopali palatio civitatis Neapolis, pretitulatis annis, mensibus et diebus, una cum prenominato magistro Francisco de Laureto, publico apostolica et regia auctoritate notario, presens fuit et in scriptis simul cum ipso illa fideliter redegei, et ea omnia in presenti contestu seu quaterno ordinavi, et propria manu scripsi, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegei, meoque solito signo signavi. Et ego qui supra Franciscus de Laureto, Pennensis diocesis, publicus apostolica et regia auctoritate notarius ad requisitionem rogatum et mandatum supradictorum reverendorum patrum, Dei gratia, dominorum Umberti Neapolitani archiepiscopi et Angeli Viterbiensis et Tuscanensis episcopi, predictis presentatis litterarum papalium actis, inquisitioni testium, iuramentis et examinationi atque processui actitatis et factis presentialiter per dictos dominos archiepiscopum et episcopum seu coram eis in archiepiscopali palatio civitatis Neapolis pretitulatis anno, mense et diebus una cum prenominato magistro Petro de Rocca Tarani, Sabinensis diocesis, publico apostolica et imperiali auctoritate notario, presens fuit, et in scriptis simul cum ipso fideliter illa redegei, et in presenti contextu seu quaterno ordinavi et propria manu dicti magistri Petri scripto me subscripsi, meoque solito signo signavi.*” *Liber de inquisitione super vita et conversatione et miraculis fratris Thomae de Aquino*. In: M. H. Laurent (ed.), *Fontes vitae S. Thomae Aquinatis notis historicis et criticis illustrati*, 4: *Liber de inquisitione super vita et conversatione et miraculis fratris Thomae de Aquino* (Revue Thomiste, Saint Maximin [Var], 1931). Online: <http://www.corpus-thomisticum.org/ibfonvit.html>. Oppure a partire dell’edizione che ha fatto Andrea Robbiglio nel suo libro *La sopravvivenza della gloria* indicato giù. D’ora in poi PC Tommaso d’Aquino, p. xx.

Mario Zabbia (15). Secondo questo autore, a professione notarile, tra i XIII-XIV secoli, ha avuto uno sviluppo allo stesso tempo dei processi di canonizzazione, principalmente, nella Penisola italiana. Questo sviluppo simultaneo ha prodotto una standardizzazione nella scrittura dei documenti — funzione specifica dei notai.

La seconda cosa ad osservare (e più importante in questo testo) è la parola dei giudici, avvocati o persone “della giustizia” civile nei due processi analizzati. L’analisi proposta include solo quello che qui considero il primo passo dei due processi. Nel caso di Luigi d’Angiò, include solo i 33 primi interrogatori sulla vita del principe. Ne sono esclusi i più di 200 testimoni che versano soltanto sui miracoli. Nel caso di Tommaso d’Aquino include solo i 43 primi interrogatori, realizzati nel 1319, esclusa l’inchiesta del 1321.

Dai verbali dei processi di canonizzazione di Luigi d’Angiò e di Tommaso d’Aquino possiamo identificare i seguenti gruppi di persone che coinvolte nella causa:

Luigi d’Angiò: (33 persone)

14 Francescani

04 Domenicani

01 Beditino

05 Chierici

07 Civili

02 Indeterminati

Tommaso d’Aquino (43 persone)

12 Domenicani

16 Cistercensi

03 Chierici

12 Civili

Nel processo di Luigi d’Angiò, tra i 33 testimoni analizzati i più corti sono quelli dei dominicani, quelli dei religiosi secolari e quelli dei civili. I processi più estesi sono quelli dei francescani. I modi di raccogliere le informazioni sono variabili e l’interesse in ogni

---

(15) MARIO ZABBIA, “La registrazione dei miracoli: una delega della chiesa alla cultura dei laici?”, in RAIMONDO MICETTI (a cura di), *Notai, miracoli e culti dei santi: pubblicità e autenticazione del sacro tra XII e XV secolo*, Milano, 2004, pp. 611-637.

testimonianza non è necessariamente focalizzato negli stessi elementi. Riguardo ai sette testimoni in cui è possibile affermare che sono di uomini non religiosi, l'insieme degli interrogatori non si distinguono tanto:

(7) Gantelmus di Veyruna, uomo nobile della diocesi di Aix, circa 50 anni. 1 capitolo.

(8) Hugo Porceleti di Aix, uomo nobile di circa 30 anni. Ci sono 2 capitoli dell'interrogatorio.

(16) Lambertus o Lambletus, parigino, laico, circa 40 anni. Nessun riferimento ai capitoli.

(18) Raimundo di Bancon, miles, "nobile uomo" dominio di Podio Ricardi, circa 45 anni. Non ce n'è nessuna menzione ai capitoli dell'interrogatorio.

(31) Iacobus Martini di Marsiglia, "magnus homo". Anche qui nessuna menzione ai capitoli del processo.

(32) Alfonso Atulphi, di Marsiglia, "homo magne etatis et magni status inter alios cives Massilie". Nessun' allusione ai capitoli del processo.

(33) Iacobus Abbini, di Marsiglia, "uomo magni status". Nessun riferimento ai capitoli del processo.

Rispetto alla posizione geografica, non c'è nessuna menzione specifica a qualche "napoletano", sebbene sia possibile leggere che Lambertus "vide Luigi a Napoli quando ebbe tre anni" (16). Dai sette testimoni, questo è l'unico in cui figura questo tipo di affermazione (di aver visto il principe nel Sud Italia). Jacopo Martini "vide" Luigi, però non c'è indicazione di luogo — probabilmente in territorio francese, poiché tutta la testimonianza ruota attorno degli argomenti collegati a Marsiglia e a Provenza. Alfonso Atulphi e Jacopo Abbini entrambi di Marsiglia, soltanto "sentirono dagli uomini degni religiosi e secolari", "nobili e non nobili", per esempio, che Luigi era puro, innocente e austero in vita e che, tanto

---

(16) PC LUIGI D'ANGIÒ, AF VII, p. 93: "... dixit quod ipse vidit dominum Ludovicum in etate trium annorum Neapoli".

questi caratteri come i miracoli a lui assegnati erano di “*publica vox et fama in Massilia et in Provincia et in aliis locis circumvicinis*” (17).

In relazione ai laici/civili che sono stati interrogati alla prima tappa del processo di canonizzazione di Tommaso d’Aquino, tra luglio ed agosto del 1319, possiamo evidenziare chiaramente due gruppi di posizioni e funzioni: militari e persone vincolate all’universo legale e all’amministrazione — l’analisi si è concentrata su quest’ultimo gruppo.

Questo gruppo di interrogati fu composto, inoltre dalla testimonianza di Bartolomeo di Capua e da quelle di Giovanni Blasi, ventisettesimo testimone interrogato, giudice e familiare della regina Maria di Sicilia, Giovanni Coppa, notaio, e Giovanni di Gaieta, *decretorum doctore*. I testimoni del notaio e del dottore in diritto sono simili e relativamente corti (in comparazione con quello di Bartolomeo di Capua). Entrambi affermano che videro e sentirono Tommaso d’Aquino “predicando” a Napoli. La testimonianza del giudice, ugualmente corta, tuttavia, stona dalle altre in quanto non si limita a raccontare sulla vita e virtù del domenicano. Egli racconta che, in visita a Tommaso nella sua cella, testimoniò uno scontro tra lui e un demone che assunse la forma di “un uomo nero che indossava un vestito nero” e che il teologo domenicano l’espulse (18).

Questi due gruppi, che si sommano al totale di sette testimonianze, differiscono sostanzialmente dalla testimonianza di Bartolomeo di Capua nel caso di Tommaso d’Aquino. Allo stesso modo “civile”, si trattava di un funzionario con una posizione importantissima per il regno di Napoli: *logotheta et prothonotarius Regni*

---

(17) PC LUIGI D’ANGIÒ, AF VII, pp. 120-121. Questi sono gli ultimi testimoni della prima parte, chiusa con l’iscrizione: “*Finis attestacionum et dictorum testium quos prodixerunt super vita, moribus et meritis prefati domini Ludovici*”.

(18) PC TOMMASO D’AQUINO, pp. 361-362 (IOHANNIS BLASI); 391-392 (IOHANNIS COPPA); 392-393 (IOHANNIS GAIETA). Su il demone nei processi, principalmente nel pontificato di Giovanni XXII Cfr. ALAIN BOUREAU, *Satan hérétique: Naissance de la démonologie dans l’occident médiéval (1280-1330)*, Paris, 2004 e il testo Alain Boureau, *Saints et démons dans les procès de canonisation du début du XIVe siècle*, in: KLANICZAY, (a cura di), *Procès de canonization au moyen âge: aspects juridiques et religieux*, Roma, 2004, pp. 199-221.

*Sicilie* (19). Secondo Andrea Robiglio, Bartolomeo di Capua è l'autore della testimonianza più importante dell'intero processo di Tommaso d'Aquino per innumerevoli fattori. Il principale è forse l'elenco di opere assegnato al teologo e che può essere considerato come il primo del genere che si riferisce alla sua *opera omnia*. Robiglio considera anche che la testimonianza di Bartolomeo di Capua segue un copione agiografico e dimostra che l'interrogato conosceva bene il "modulo procedurale" (20). Queste informazioni si avvicinano all'argomento sostenuto da Jean-Paul Boyer anni prima.

Secondo lo storico francese, l'approccio tra l'universo culturale del diritto e l'universo culturale religioso per quanto riguarda la formazione dei giuristi napoletani è molto chiaro, principalmente quando si considera l'esistenza di "sermoni giuridici". Secondo l'autore, ci sono sedici sermoni giuridici di Bartolomeo di Capua conservati e che "Les conceptions politiques transmises par ces sermons juridiques se déchiffrent sans mal. Elles revendiquent pour le roi le contrôle de la loi, et fondent cette prétention sur le sacré". Boyer conclude il testo affermando che la singolarità di questi sermoni risiede nella formazione di una "teologia di diritto". Questa teologia, a suo turno, sarebbe "impregnata per il tomismo." (21).

Detto questo è possibile proporre due questioni: il testimonia di Bartolomeo di Capua può essere letto alla luce della tesi sulla vicinanza tra l'universo culturale del diritto e l'universo culturale religioso? Questa lettura ci aiuta a pensare sulle relazioni tra la giustizia ecclesiastica e la giustizia laica nel regno di Napoli?

Bartolomeo di Capua — la testimonianza di Bartolomeo di Capua fu data l'8 agosto del 1319, quando aveva 71 anni (quest'informazione non venne registrata nel testimonia). Non vennero

(19) LEON CADIER, *Essai sur l'Administration du Royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d'Anjou*, Paris, 1891, pp. 194-213.

(20) ANDREA A. ROBIGLIO, *La sopravvivenza e la Gloria: Appunti sulla formazione della prima scuola tomista (sec. XIV)*, Bolonha, 2008, p. 79.

(21) JEAN-PAUL BOYER, "Une théologie du droit. Les sermons juridiques du roi Robert de Naples et de Barthélemy de Capoue". In FRANÇOISE AUTRAND; CLAUDE GAUVARD; e JEAN-MARIE MOEGLIN, (a cura di), *Saint-Denis et la royauté: Études offerts à Bernard Guenée*, Paris, 1999, pp. 647-659.

anche registrate le domande protocollari riguardo ai modi come Bartolomeo di Capua affermò essere consapevole delle informazioni fornite. Probabilmente, la funzione occupata legittimava la dispensa di alcune domande.

Almeno in due momenti è possibile trovare una risorsa di affermazione di questa autorità. In diversi brani della sua testimonianza affermò che sapeva per “scientia subdistincta” o “secundum exigentiam intellectus sui”. Bartolomeo di Capua, ricrea alcuni dialoghi di Tommaso d’Aquino e Reginaldo di Piperno. La prima situazione riguardo alla presenza di Tommaso d’Aquino al Concilio di Lione, realizzato nel 1274. Il domenicano, secondo il testimonio, avrebbe resistito a viaggiare e il suo discepolo l’ha convinto di esser presente il che sarebbe stato buono “pro universali ecclesia, pro ordine nostro et Regno Sicilie”. Reginaldo di Piperno avrebbe anche insistito all’ interruzione della attività autorale di Tommaso d’Aquino che, dopo celebrare una messa nella chiesa di San Nicola, a Napoli, “nunquam scripsit neque dictavit aliquid” (22). Per la prima situazione informò aver sentito di Giovanni di Caiatia — “qui erat multum familiaris dicto fratri Thome”; per la seconda non c’è questo tipo di riferimento.

La testimonianza di Bartolomeo di Capua non rende esplicita il collegamento tra giustizia laica ed ecclesiastica. Però, l’autorità del discorso, infatti, definisce la sua testimonianza in forma distinta dalla gran parte degli altri appuntati nel processo: sia per la estensione, sia per la forma di annotazione, sia per il contenuto (è uno dei pochi a dichiarare di aver letto i testi di Tommaso d’Aquino). Probabilmente, la sua partecipazione fu vincolata non solo perché conosceva l’opera del teologo, ma anche per attestare la *fama publica* di tutto ciò che veniva raccolto. Questo è notevole nel brano seguente:

Item dixit dictus testis quod de vita, conversatione, doctrina et santitate dicti fratris Thome est vox et fama publica quase ubicumque per Regnum, specialiter apud magnates, bonos et litteratos viros, et quase communiter maior pars bonorum virorum et intelligentium dicti Regni credit, tenet et sentit quod dictus frater Thomas fuerit vir

---

(22) *Processo di Canonizzazione TOMMASO D’AQUINO*, pp. 88-91.



dei electus, doctor Egregius, virgo, purus et integer, humilis et devotus et a quibuslibet implicationibus secularibus abstractus (23).

Dalla dichiarazione che attesta la virtù, dottrina e santità di Tommaso d'Aquino come essendo di *fama pubblica*, conosciuta soprattutto dagli uomini buoni e colti del Regno, è possibile affermare che Bartolomeo di Capua abbia agito dalle sue prerogative di funzione nel processo: praticamente discorsando in nome del Re e per il Re, nella misura in cui questo certamente significava che discorsava a “favore del bene comune” — Parafrasando il dialogo tra Tommaso e Reinaldo, ricordato da lui stesso. In questo caso, non è solo simbolico il fatto della testimonianza essere più estesa e aver contenuto distinto dalle testimonianze dei cavalieri, giudici, notai e dottori nel processo (che fondamentalmente ebbero i suoi discorsi annotati solo sui miracoli e sulla *fama pubblica* della vita e virtù di Tommaso d'Aquino). È anche gerarchico dal punto di vista politico e giuridico.

#### 4. *Conclusion.*

Alla fine, e forse è questo il principale punto che rivela il collegamento dell'universo culturale del diritto con l'universo culturale religioso — ampiamente qui concepiti, dalla partecipazione di Bartolomeo di Capua nel processo di Tommaso d'Aquino, come giustizia ecclesiastica e giustizia civile — è proprio il funzionario più importante del Regno che attesta, in gran parte, la *fama pubblica* dell'indagine messa in pratica nel 1319: i suoi predicati personali, i suoi rapporti con i valori dell'indagato e il riferimento agli uomini più importanti, colti ed intelligenti del regno, ci permette di affermare che, nel caso Tommaso d'Aquino, gran parte di quello che è stato costruito come caratteri della sua santità, fu trasmesso dall'uso della parola di un uomo civile, con formazione e funzione di giurista e cancelliere. Perciò, nonostante la causa fosse considerata “religiosa” oppure “ecclesiastica”, l'autorità e veracità su quello che si indagava era o “civile”.

---

(23) Processo di canonizzazione TOMMASO D'AQUINO, p. 98.



ALESSANDRO SALA

## L'ORIGINE DELL'INQUISIZIONE NELLE LETTERE PAPALI

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. « Nova statuta contra hereticos » di Gregorio IX. — 3. « Ille humani generis »: il coinvolgimento dei frati Predicatori. — 4. Da *praedicatores a inquisitores*. — 5. Collaborazione a livello locale. — 6. L'intervento diretto di Gregorio IX. — 7. Conclusioni.

### 1. *Introduzione.*

Le lettere papali costituiscono un punto di vista privilegiato per analizzare lo sviluppo dell'*inquisitio haereticae pravitatis* medievale. Almeno dalla fine del XIX secolo la storiografia ha fondato su di esse le proprie ricostruzioni, preferendo utilizzare i singoli documenti come serbatoio di informazioni, spesso con una prospettiva limitata sul piano geografico, piuttosto che cogliere la portata dell'intera produzione della cancelleria pontificia in relazione alla lotta contro gli eretici (1). Lo straordinario progetto di pubblicazione dei registri papali del XIII e XIV secolo, promosso dall'*École française* di Roma (2), e le numerose collezioni di documentazione

---

(1) Al contrario, per quanto riguarda la storia delle crociate, alcuni storici stanno proponendo nuove riflessioni sulla politica papale in tale materia, partendo proprio dall'analisi complessiva delle lettere. Si veda REBECCA RIST, *The papacy and Crusading in Europe (1198-1245)*, London, 2009; CHRISTIAN GRASSO, "Ad Promovendum Negotium Crucis: gestione finanziaria e promozione pubblica della crociata durante il pontificato di Onorio III (1216-1227)", in *Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnung im mittelalterlichen Europa*, II, Stuttgart, 2013, pp. 99-129.

(2) Il progetto coinvolse numerosi storici, paleografi e diplomatisti e si sviluppò tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo. Sulla portata di tale considerevole iniziativa, si veda ROBERT FAWTIER, *Un grand achèvement de l'École française de Rome: la publication des Registres des papes du XIIIe siècle*, in

pontificia (3), sono il punto di riferimento per chi si voglia occupare della lotta contro l'eresia, poiché, nonostante opere passate e progetti attuali concepiti in tale prospettiva (4), ancora non esiste un *Bullarium* dell'inquisizione medievale coerente e omogeneo.

Nella prolungata e graduale evoluzione della repressione dell'eresia tra la fine del XII e la metà del XIII secolo, il pontificato di Gregorio IX (1227-1241) è stato identificato dalla storiografia — passata e recente — come il momento decisivo per la nascita dell'*inquisitio haereticae pravitatis* (5). I sette registri compilati nel corso dei quasi quindici anni di pontificato contengono più di seimila documenti (6), ma non va dimenticato che sono centinaia

---

“Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes”, 72 (1960), pp. I-XIII; BRUNO GALLAND, *Les publications des Registres pontificaux par l'École française de Rome*, in “Revue d'histoire de l'Église en France”, 86 (2000), pp. 645-656.

(3) Tra le numerose collezioni di documenti papali, passate e recenti, emergono per importanza in relazione al tema della lotta contro l'eresia quelle compilate dai frati Predicatori (*Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum*, I-VII, opera Thomae Ripoll, Romae 1729-1739) e dai frati Minori (*Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum*, I, studio et labore Joannis Hyacinthi Sbaraleae, Romae 1759, rist. anastatica 1983). Su base geografica si segnalano le raccolte prodotte in ambito tedesco, in relazione a singole diocesi o regioni, alla fine del XIX secolo — gli Urkundenbuch — ma anche opere più recenti come SANTIAGO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ (a cura di), *Documentos de Gregorio IX referentes a España*, León, 2004.

(4) Dedicati al tema dell'inquisizione si segnalano JEAN-MARIE VIDAL (a cura di), *Bullaire de l'Inquisition française au XIV<sup>e</sup> siècle et jusqu'à la fin du Grande Schisme*, Paris, 1913; BERNARDINO LLORCA (a cura di), *Bulario pontificio de la Inquisición española en su período constitucional 1478-1525 según los fondos del Archivo histórico nacional de Madrid*, Roma, 1949. Una particolare attenzione nei confronti di eresia e inquisizione si ritrova nel recente database di lettere papali APOSCRIPTA (<http://telma-chartes.irht.cnrs.fr/aposcripta/pages/accueil>) lanciato dal CIHAM (UMR 5648), sotto la direzione di Julien Théry.

(5) Sull'importanza del pontificato di Gregorio IX nel processo di sviluppo dell'*inquisitio haereticae pravitatis*, si veda GRADO GIOVANNI MERLO, *Le origini dell'inquisizione medievale*, in Agostino Borromeo (a cura di), *L'Inquisizione* (Atti del simposio internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), Città del Vaticano 2003, pp. 25-39; MARINA BENEDETTI, *Gregorio IX: l'inquisizione, i frati e gli eretici*, in *Gregorio IX e gli Ordini mendicanti* (Atti del XXXVIII Convegno internazionale Assisi, 7-9 ottobre 2010), Spoleto 2011, pp. 293-324.

(6) I registri del pontefice sono stati pubblicati in LUCIEN AUVRAY (a cura di), *Les registres de Gregoire IX*, I-IV, Paris 1896-1955.

quelli che non sono stati registrati (7): purtroppo una parte di queste lettere è andata persa e ne abbiamo conoscenza soltanto grazie a trascrizioni e edizioni non sempre accurate. All'interno di una mole documentaria di tali dimensioni si ritrovano oltre trecento lettere relative all'eresia e alla sua repressione: un *corpus* organico che analizzato nella sua interezza permette di seguire in chiave diacronica l'evoluzione delle norme e degli strumenti messi in campo da Gregorio IX per sconfiggere gli eretici. L'analisi della distribuzione cronologica e geografica delle lettere consente di delineare un quadro dettagliato della strategia antiereticale del pontefice: ne emergono le aree e i momenti di maggiore pressione, oltre ad una considerevole discontinuità anche all'interno di un singolo contesto territoriale.

## 2. « *Nova statuta contra hereticos* » di Gregorio IX.

I primi anni del pontificato di Gregorio IX, con un numero di lettere relative alla lotta contro l'eresia superiore rispetto ai suoi predecessori, evidenziano la volontà di imprimere una nuova spinta che, tuttavia, non si discosta dalla prassi seguita nei decenni precedenti. Nel solco del terzo canone del IV concilio Lateranense (“*De haereticis*”) (8) i vescovi continuano a rivestire un ruolo fondamentale nella repressione dell'eresia, ma ad essi si affiancano, soprattutto nella penisola italiana, i frati Minori e Predicatori a cui il pontefice affida compiti di ricerca degli eretici, dando vita ad una pluralità di soluzioni e di soggetti coinvolti (9).

---

(7) Sulla formazione dei registri, su cui non c'è una risposta unanime da parte dei diplomatisti, si veda EDITH PÁSZTOR, *Per una storia dei registri pontifici del Duecento*, in “*Archivum Historiae Pontificiae*” 6 (1968), pp. 71-112.

(8) Per il testo del canone conciliare, si veda *Conciliorum oecumenicorum decreta*, curantibus JOSPEHO ALBERIGO, JOSPEHO A. DOSSETTI, PERIKLE P. JOANNAU, CLAUDIO LEONARDI, PAULO PRODI, Bologna 1973, pp. 233-235.

(9) Sul coinvolgimento dei frati degli Ordini Mendicanti nell'attività antiereticale, si vedano GRADO GIOVANNI MERLO, *Predicatori e inquisitori. Per l'avvio di una riflessione*, in *Praedicatores Inquisitores, I, The Dominicans and the Medieval Inquisition* (Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition Rome, 23-25 February 2002), Roma 2004, pp. 13-32; ID., *Frati Minori*

Il triennio 1231-1233 fa registrare un netto incremento della produzione di lettere da parte della cancelleria pontificia. Al di là degli aspetti quantitativi, la storiografia ha molto spesso individuato in questo lasso di tempo la nascita dell'inquisizione medievale, oscillando tra 1231 e 1233 a seconda del valore attribuito a singoli documenti papali (e della nazionalità degli studiosi), con l'obiettivo di presentare un determinato territorio come il primo luogo d'azione dell'*inquisitio haereticae pravitatis*. Un iniziale punto di svolta della politica antieretica di Gregorio IX è rappresentato dall'emanazione della *Excommunicamus et anathematizamus* nel febbraio 1231, la cui importanza all'interno del registro è segnalata anche da alcune peculiarità grafiche, rilevate per la prima volta da Marina Benedetti (10). Nelle prime righe, riprendendo il testo della *Ad Abolendam* e un precedente documento dello stesso Gregorio IX, sono elencati e scomunicati alcuni gruppi eterodossi: « Excommunicamus et anathematizamus universos hereticos, Cataros, Patarenos, Pauperes de Lugduno, Passaginos, Ioseppinos, Arnaldistas, Speronistas et alios quibuscumque nominibus censeantur » (11). In questo testo Gregorio IX stabilisce che gli eretici condannati dall'autorità ecclesiastica siano consegnati al braccio secolare e puniti con la pena corrispondente al loro reato (« animadversione debita puniendi ») (12). Nonostante non sia esplicitato, storici e giuristi, a partire dagli studi di Julius Ficker e Julien Havet sul finire del XIX secolo, concordano nel ritenere tale

---

*e inquisizione*, in *Frati minori e inquisizione*, (Atti del XXXIII Convegno internazionale, Assisi, 6-8 ottobre 2005), Spoleto 2006, pp. 3-24.

(10) BENEDETTI, *Gregorio IX: l'inquisizione, i frati e gli eretici*, p. 311.

(11) *Excommunicamus et anathematizamus*, febbraio 1231 (AUVRAY, *Les registres de Gregoire IX*, I, n. 539). Sulla "realtà", o reale esistenza, dei gruppi eretici elencati, si veda BENEDETTI, *Gregorio IX: l'inquisizione, i frati e gli eretici*, pp. 309-310.

(12) Sulle disposizioni antiereticali emanate da Gregorio IX nel febbraio 1231, si vedano ANDREA PIAZZA, "Affinché ... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate". *Gli statuti di Gregorio IX contro gli eretici d'Italia*, in ANDREA DEGRANDI (a cura di), *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola Nazionale di Studi Medioevali*, Roma 2001, pp. 425-458; VASIL BIVOLAROV, *Die Capitula contra Patarenos Gregors IX*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung", 99 (2013), pp. 203-261.

formula un'allusione alla pena del rogo come prescritta da Federico II nella *Constitutio contra hereticos Lombardie* del 1224 (13). Tale norma imperiale è riportata nel registro del quarto anno di pontificato di Gregorio IX poco prima del testo della *Excommunicamus et anathematizamus* venendo così ad assumere un valore universale a testimonianza che pontefice e imperatore condividono la volontà di sconfiggere gli eretici. Tale presupposto non escludeva, tuttavia, che l'attività legislativa in funzione antiereticale fosse sottoposta a strumentalizzazioni politiche e propagandistiche da parte papale e imperiale e che fosse parte integrante del contrasto tra i due poteri universali (14).

La *Excommunicamus et anathematizamus* è seguita nei registri papali dai *Capitula contra Patarenos* del senatore romano Annibaldo, uomo di fiducia del pontefice che aveva provveduto ad eleggerlo una volta rientrato a Roma, anche se « non sappiamo attraverso quali meccanismi » (15). I *Capitula* di Annibaldo seguono le linee guida del testo papale, ma con la precisazione che i compiti di cattura e detenzione spettavano al senatore e che le pene dovevano essere eseguite da parte dell'autorità comunale entro otto giorni dalla condanna. Al suo interno, per la prima volta, compare il termine *inquisitor* in relazione all'eretica pravità: gli *inquisitores* designati dalla Chiesa, insieme ad altri uomini di pro-

---

(13) LUDWIG WEILAND (a cura di), *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II (1198-1272), Hannover 1896, n. 100. Sulla costituzione imperiale, si veda ANDREAS FISCHER, *Herrscherliches Selbstverständnis und die Verwendung des Häresievorwurfs als politische Instrument. Friedrich II. und seiner Ketzeredikkt von 1224*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 87 (2007), pp. 71-108.

(14) Sullo scontro ideologico tra Gregorio IX e Federico II con specifico riferimento alla produzione documentaria, si veda PETER HERDE, *Federico II e il Papato. La lotta delle cancellerie, in Federico II e le nuove culture* (Atti del XXXI Convegno internazionale, Todi 9-12 ottobre 1994), Spoleto 1995, pp. 69-87.

(15) GIULIA BARONE, *Eretici e repressione dell'eresia a Roma*, in ANNA ESPOSITO, LUCIANO PALERMO (a cura di), *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 2005, p. 73. Annibaldo è attestato come senatore in FRANCO BARTOLONI (a cura di), *Codice diplomatico del senato romano dal 1144 al 1347*, Roma, 1942, n. 72. La sua nomina a siniscalco è menzionata in PAOLO BREZZI, *Roma e l'impero medioevale (774-1252)*, Bologna 1947, p. 412; DANIEL WALEY, *Annibaldi, Annibaldo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, III (1961), p. 341.

vata fede cattolica, sarebbero i responsabili della ricerca degli eretici (« hereticos qui fuerint in Urbe reperti, presertim per inquisitores datos ab Ecclesia vel alios viros catholicos ») (16). L'espressione generica non permette di identificare in essi membri degli Ordini Mendicanti ma è invece un segnale della vasta gamma di soggetti designati dal pontefice — chierici, frati, monaci — e coinvolti nella lotta contro gli eretici (17). Al termine dei *Capitula* di Annibaldo è riportato un documento in cui viene stabilito che ogni senatore, all'inizio del suo incarico, giuri di conservare e far rispettare tali disposizioni; in caso contrario, egli sarebbe considerato illegittimo e ogni sua azione priva di valore (18). Come confermato in altre fonti, tra cui la *Cronaca di Riccardo di San Germano* e la *Vita Gregorii papae*, le disposizioni antiereticali sono promulgate nel contesto di una rinnovata attività nella città di Roma nei primi mesi del 1231 (19). In seguito, tali testi — che nelle lettere successive saranno definiti dal pontefice « nova statuta contra hereticos » oppure « statuta nostra contra hereticos noviter promulgata » — assumono una portata assai più ampia, grazie alla diffusione che ne viene fatta nella primavera dello stesso anno.

Tra maggio e giugno del 1231 Gregorio IX trasmette ai prelati della *Lombardia* e della Toscana, ai vescovi e ai frati Predicatori tedeschi il testo della *Excommunicamus et anathematizamus* e il testo dei *Capitula contra Patarenos* insieme alla lettera *Solent heretici*. In essa si prescrive che la nuova normativa, la cui nascita “romana” viene ricordata nelle prime righe, debba essere osservata ovunque: « volentes igitur ut statuta et constitutiones huiusmodi

---

(16) *Capitula Annibaldi senatoris*, febbraio 1231 (AUVRAY, *Les registres de Gregoire IX*, I, n. 540).

(17) Sul coinvolgimento di laici e ecclesiastici in questo episodio, si veda RAIMONDO MICETTI, *Frati minori, papato e inquisizione a Roma e nel “Patrimonio beati Petri” (XIII sec.): tra vocazione universale e dimensione territoriale*, in *Frati minori e inquisizione*, pp. 40-41.

(18) *Quando senator exhibet iuramentum*, febbraio 1231 (AUVRAY, *Les registres de Gregoire IX*, I, n. 541).

(19) GEORG HEINRICH PERTZ (a cura di), *Ryccardi de Sancto Germano notarii chronica*, in *MGH Scriptores*, XIX, Hannover 1866, p. 363; la *Vita Gregorii papae* è pubblicata in PAUL FABRE (a cura di), *Le Liber censuum de l'Eglise romaine*, II, Paris 1905, pp. 18-36.



ubique rite serventur, ecce ipsa tibi sub bulla nostra mittentes » (20). Il pontefice ordina di rendere pubblico almeno una volta al mese il contenuto dei provvedimenti antiereticali — nella lettera indirizzata ai frati Predicatori tedeschi si specifica che ciò sarà fatto attraverso la predicazione — e di sollecitare le autorità civili ad inserire le costituzioni del senatore Annibaldo all'interno degli statuti cittadini. Le lettere *Solent heretici* possono dunque essere utilizzate per tracciare un quadro della diffusione della legislazione antieretica di Gregorio IX. Ad oggi si conoscono poche *Solent heretici*, tutte redatte tra il 21 maggio e il 25 giugno 1231, indirizzate all'arcivescovo di Milano e ai suoi suffraganei, ai vescovi della Toscana, ai prelati e ai frati Predicatori di Germania, agli arcivescovi di Salisburgo e Treviri (21). I provvedimenti emanati da Gregorio IX nel febbraio 1231 avevano valore universale, ma almeno per quell'anno tale iniziativa sembra limitata all'Italia centro-settentrionale e alla Germania. Negli anni successivi, altre lettere, con *tenor* differente dalla *Solent heretici*, menzionano l'invio di tale normativa con lo scopo di renderla nota nelle diverse diocesi. Tra di esse si trova la *Declinante iam mundi* (22), spedita nel maggio 1232 all'arcivescovo di Tarragona e per lungo tempo, a torto, considerata l'atto di fondazione dell'inquisizione domenicana nel regno di Aragona.

### 3. « *Ille humani generis* »: il coinvolgimento dei frati Predicatori.

La diffusione della *Excommunicamus et anathematizamus* nella primavera del 1231 fornisce le basi per un rilancio dell'attività

---

(20) *Solent heretici*, 22 maggio 1231 (AUVRAY, *Les registres de Grégoire IX*, I, n. 659).

(21) *Solent heretici*, 21 maggio 1231 (Strasbourg, Archives de la Ville et de l'Eurométropole, 3 AST 1, n. 9a 1), 22 maggio 1231 (AUVRAY, *Les registres de Grégoire IX*, I, n. 659), 22 maggio 1231 (Strasbourg, Archives de la Ville et de l'Eurométropole, 3 AST 1, n. 9b), 20 giugno 1231 (Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Salzburg, Domkapitel (831-1802), AUR 1231 VI 20), 25 giugno 1231 (Koblenz, Landeshauptarchiv, Bestand 162, n. 1401, cc. 69v-71r).

(22) *Declinante iam mundi*, 26 maggio 1232 (Madrid, Archivo Histórico Nacional, Codices, L. 176, cc. 547r-549v).

antieretica in Germania da parte di Corrado di Marburgo (23), ma soprattutto da parte di alcuni frati Predicatori ai quali sono assegnati nuovi incarichi per mezzo della *Ille humani generis*. Il 22 novembre 1231 due frati del convento di Regensburg, il priore Burcardo e il frate Teodorico, ricevono dal pontefice il compito di convocare il popolo e il clero di ciascun luogo della diocesi per una solenne predicazione, e l'incarico di ricercare gli eretici e di procedere nei loro confronti secondo quanto prescritto dalla normativa papale: « diligenti perquiratis sollicitudine de hereticis et etiam infamatis [...] procedatis contra eos iuxta statuta nostra contra hereticos noviter promulgata » (24). Lo stesso incarico è assegnato da Gregorio IX al priore e al vice priore del convento di Friesach, in Carinzia, cinque giorni dopo, e al priore del convento di Strassburgo nell'autunno del 1232. La *Ille humani generis* non è stata interpretata in maniera univoca dagli studiosi ed ha generato un dibattito, soprattutto all'interno della storiografia di lingua tedesca, in merito all'effettivo ruolo svolto dai frati Predicatori coinvolti. Dietrich Kurze e altri storici sostengono che sulla base di questa lettera essi abbiano agito come *inquisitores*, nonostante questa parola non compaia nel testo, e che la *Ille humani generis* rappresenti l'inizio dell'attività inquisitoria dei frati Predicatori in Germania (25). Al contrario, Peter Segl ha proposto in più occasioni una lettura differente, soffermandosi soprattutto sulla *generalis*

---

(23) Tra i numerosi studi dedicati a Corrado di Marburgo, il più accurato da un punto di vista documentario è ALEXANDER PATSCHOVSKY, *Zur Ketzerverfolgung Konrads von Marburg*, in « Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters », 37 (1981), pp. 641-693.

(24) *Ille humani generis*, 22 novembre 1231 (München, Bayerische Hauptstaatsarchiv, Dominikanerkloster Regensburg Urkunden, n. 7).

(25) Il 22 novembre 1231, data della prima *Ille humani generis*, è considerata « als dies annunciationis der Dominikanerinquisition » in DIETRICH KURZE, *Anfänge der Inquisition in Deutschland*, in PETER SEGL (a cura di), *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter. Mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich*, Köln-Wiener-Wien 1993, p. 158. Di recente questa posizione è stata riproposta con la pretesa di porre fine ad ogni dibattito (« Damit soll die Frage über die Anfänge der Dominikaner-Inquisition im Reichsgebiet nördlich der Alpen einen Abschluss gefunden haben ») in BIVOLAROV, *Die Capitula contra Patarenos*, pp. 244-245.

*predicatio* da svolgere alla presenza del clero e del popolo (26). Egli ritiene che i frati Predicatori non abbiano ricevuto alcuna prerogativa di tipo giudiziario-inquisitoriale, bensì un incarico di natura pastorale secondo quanto già stabilito nel IV concilio Lateranense: un'azione da collocare nel solco della tradizione domenicana e delle precedenti lettere scritte da Gregorio IX (27).

Stando al testo della *Ille humani generis*, i frati Predicatori dei conventi di Regensburg, Friesach e Strasburgo non ricevono la facoltà di giudicare e condannare gli eretici e la normativa a cui devono attenersi, contenuta nella *Excommunicamus et anathematizamus* del febbraio 1231, non concede loro tali poteri. Sebbene nei *Capitula* del senatore sia presente il termine *inquisitor*, esso non fa riferimento ad una figura di tipo giudiziario quanto piuttosto ad un coinvolgimento nell'attività di ricerca degli eretici. Nel contesto di tale normativa, i frati Predicatori destinatari della *Ille humani generis* possono essere considerati *inquisitores*; ma se attribuiamo al termine *inquisitor* il valore che assumerà nei decenni e nei secoli successivi, ossia "giudice degli eretici", è scorretto individuare in essi il primo esempio di frati Predicatori inquisitori. Al di là delle diverse interpretazioni fornite dagli storici, la *Ille humani generis* non sembra aver dato avvio ad uno specifico e primario impegno antiereticale dei frati Predicatori tedeschi. Non abbiamo alcun tipo di documentazione a tal proposito e gli unici indizi che ci sono pervenuti riguardano la collaborazione dei frati all'attività di Corrado di Marburgo. L'assassinio di costui nel luglio 1233 e la conclusione di una crociata contro i contadini ribelli della diocesi di Brema accusati di eresia, gli Stedinger, nei primi mesi del 1234

---

(26) PETER SEGL, *Gregor IX., die Regensburger Dominikaner und die Anfänge der "Inquisition" in Deutschland*, in LOTHAR KOLMER, PETER SEGL (a cura di), *Regensburg, Bayern und Europa. Festschrift für Kurt Reindel zum 70. Geburtstag*, Regensburg 1995, pp. 307-319; ID., *Dominikaner und Inquisition im Heiligen Römischen Reich*, in *Praedicatores Inquisitores*, I, pp. 211-248.

(27) Si fa riferimento in particolare alle numerose *Quoniam abundavit iniquitas* inviate nei primi anni di pontificato per raccomandare i frati Predicatori nelle diverse diocesi. Su tale lettera, si veda PETER SEGL, "*Quoniam abundavit iniquitas*". *Zur Beauftragung der Dominikaner mit dem negotium inquisitionis durch Papst Gregor IX*, in "Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte", 17 (1998), pp. 53-65.

rappresentano un punto di svolta in senso negativo dell'attività antiereticale in area tedesca. Dopo aver raggiunto l'apice nel triennio 1231-1233, il numero di lettere cala sensibilmente, fino a scomparire nel 1235.

Nel corso del pontificato di Gregorio IX la *Ille humani generis* non rimane prerogativa del contesto tedesco, ma è indirizzata anche ai frati Predicatori della Francia meridionale nell'aprile 1233 con esiti del tutto diversi sul piano della repressione dell'eresia. Seguendo le indicazioni contenute nella lettera, il priore provinciale Romeu de Llvia sceglie alcuni frati (Guillaume Arnaud, Pierre Sellan, Ponç de Saint-Gilles, Arnaud Cathala) che nel febbraio 1234 sono nominati inquisitori dal nuovo legato papale, l'arcivescovo di Vienne, Jean de Bernin. Abbiamo tre diverse testimonianze dell'attività degli inquisitori a partire dal 1234: in una cronaca coeva, il frate Predicatore di Tolosa Guillaume Pelhisson, successivamente attivo anch'egli come inquisitore, descrive la nomina degli inquisitori per le diocesi di Tolosa e di Albi (28); nel protocollo dei primi documenti da loro prodotti questi inquisitori ricordano di essere stati scelti dal priore provinciale e designati dal legato papale (29); in una lettera del 18 novembre 1234 Gregorio IX riepiloga alcune preoccupazioni presentate dal conte di Tolosa

---

(28) « Factus est etiam prior Tholose frater Poncius de Sancto Egidio, qui viriliter et potenter se habuit in negotio fidei contra hereticos, cum fratre Petro Cellani, qui erat de Tholosa, et fratre Guillelmo Arnaldi iurisperito, qui erat de Montepessulano. Quos dominus legatus fecit inquisitores contra hereticos in Tholosana dyocesi similiter et Caturcensi. Fecit etiam dominus legatus archiepiscopus Viennensis fratrem Arnaldum Cathalanum, qui erat tunc de conventu Tholosano, inquisitorem contra hereticos in dyocesi Albiensi, in qua viriliter et intrepide contra hereticos predicavit et inquisitionem, sicut melius potuit facere, attemptavit » in JEAN DUVERNOY (a cura di), *Chronicon fratri Guillelmi Pelhisso*, Paris 1994, pp. 44-46.

(29) Nel protocollo della documentazione inquisitoriale si trovano espressioni come « venerabilis in Christo pater R., prior Predicatorum in Provincia, autoritate domini pape constituit me iudicem ad faciendum inquisitionem contra hereticos in Tholosana civitate, nec non in tota diocesi Tholosana » (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Languedoc Doat 21, c. 160v), oppure « iudices constituti a venerabili patre I., Dei gratia sancte Viennensis ecclesie archiepiscopo, Apostolice Sedis legato, ad faciendum inquisitionem contra hereticos in tota diocesi Tholosana » (Ibidem, c. 144v).

in merito all'attività degli inquisitori e affida l'intera questione a Jean de Bernin (30).

Un'ultima *Ille humani generis* è spedita da Gregorio IX al priore provinciale di *Lombardia* il 20 maggio 1237. Sono passati tre anni dall'analogia lettera indirizzata ai frati della Francia meridionale e quasi sei da quelle relative alla Germania, periodo nel quale la repressione dell'eresia in *Lombardia* è portata avanti all'interno di un progetto politico-religioso più ampio, in cui i protagonisti sono soprattutto i legati. Diversamente da quanto avvenuto nella Francia meridionale, in quest'ultimo caso del 1237 la *Ille humani generis* non determina l'inizio dell'attività inquisitoriale dei frati Predicatori dell'Italia settentrionale: al contrario, si tratta dell'ultima lettera di Gregorio IX in relazione alla *Lombardia* in cui si fa riferimento alla lotta contro l'eresia. Pochi mesi dopo, nel novembre 1237, la vittoria di Federico II a Cortenuova segna un punto di non ritorno nella politica papale nei confronti dell'Italia centro-settentrionale: la repressione antiereticale, che già durante i pontificati di Innocenzo III e Onorio III si era legata ai temi della difesa della *libertas Ecclesiae* e della pacificazione dei comuni, scompare nelle lettere del pontefice per lasciare spazio al pericolo maggiore e imminente rappresentato da Federico II (31).

#### 4. *Da praedicatores a inquisitores.*

Fin dalla loro fondazione i frati Predicatori furono in prima linea nella lotta contro gli eretici attraverso lo strumento della predicazione (32), ma è con Gregorio IX che i frati iniziano, in

---

(30) *Etsi ad extirpandam*, 18 novembre 1234 (AUVRAY, *Les registres de Gregoire IX*, I, n. 2218).

(31) Sulla repressione dell'eresia in Italia centro-settentrionale nel contesto dello scontro tra Papato e Impero fino alla prima metà del XIII secolo, si veda HELMUT WALTHER, *Ziele und Mittel päpstlicher Ketzerpolitik in der Lombardei und im Kirchenstaat (1184-1252)*, in *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter*, pp. 103-130.

(32) Sulla loro attività nel corso dei precedenti pontificati, si veda WERNER MALECZEK, *Innocenz III., Honorius III. und die Anfänge der Inquisition*, in *Praedicatores Inquisitores*, I, pp. 33-43. Sul periodo iniziale dei frati Predicatori, si veda

maniera sempre più esclusiva con il passare degli anni, a ricoprire incarichi di natura antiereticale (33). Si assiste pertanto ad un maggiore coinvolgimento — testimoniato dalla diffusione della lettera *Quoniam abundavit iniquitas* con cui i frati sono raccomandati ai prelati delle diverse diocesi — che, almeno nei primi anni del pontificato, non si discosta dal tradizionale impegno assunto fin dalle origini (34). A partire dal 1231, prima in Germania poi anche in altri territori, sempre più frati ricevono l'incarico di ricercare gli eretici come previsto dalla *Ille humani generis* e da lettere con analogo tenor. Nella seconda metà del pontificato si assiste ad un'evoluzione del linguaggio utilizzato per descrivere e designare l'attività di repressione degli eretici. Espressioni quali « negotium fidei » e « ad extirpandam hereticam pravitatem », che non scompaiono del tutto, iniziano ad essere sostituite con « officium inquisitionis », « inquisitionis negotium contra hereticos » oppure « ad inquirendum super heretica pravitate ». Un cambiamento che, tuttavia, si rileva soltanto nelle lettere relative alla Francia, settentrionale e meridionale, e alla penisola iberica: non c'è traccia dell'utilizzo di questi termini in altri territori, come per esempio la *Lombardia*.

In relazione ai frati Predicatori, si nota come a partire dal 1234 faccia la sua comparsa all'interno delle lettere papali il termine *inquisitor haereticae pravitatis*. In una lettera del 18 novembre 1234, *Etsi ad extirpandam*, Gregorio IX riporta le lamentele sollevate da Raimondo VII, conte di Tolosa, in merito all'operato degli inquisitori, accusati di non aver rispettato la procedura e incarica Jean de Bernin, legato papale nella Francia meridionale, di indagare e di provvedere, qualora le accuse fossero vere, alla sostituzione dei frati inquisitori. La *Etsi ad extirpandam*, oltre ad essere un'implicita testimonianza dell'operato dei frati almeno da alcuni mesi e dei

---

GRADO GIOVANNI MERLO, *Gli inizi dell'Ordine dei frati Predicatori. Spunti per una riconsiderazione*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 31 (1995), pp. 415-442.

(33) Su tale percorso evolutivo e sui problemi connessi all'accettazione di incarichi giudiziari da parte dei frati, si veda MERLO, *Predicatori e inquisitori*, pp. 13-31.

(34) Su tale questione, si veda SEGL, "Quoniam abundavit iniquitas", pp. 53-65.

complessi rapporti con le autorità temporali, rappresenta il primo documento papale in cui si fa riferimento agli *inquisitores haereticae pravitatis*, anche se in maniera generica, senza nominarne alcuno. Come già visto, le cronache locali (Guillaume Pelhisson e Guillaume de Puylaurens) e la documentazione di tipo giudiziario (deposizioni e sentenze) confermano l'attività degli inquisitori nel Midi francese a partire dal 1234-1235 (35). Negli anni successivi le lettere papali menzionano per nome soltanto otto inquisitori attivi nelle diocesi di Tolosa, Carcassonne, Cahors, Agde e Elne (tutte nella Francia sud-occidentale): i frati Predicatori Guillaume Arnaud, Pierre Sellan, Ponç Garin, Pietro Berket, Pietro de Mari, frate Bernardo, frate Ferrier e il frate Minore Étienne de Saint-Thibéry (36). Non ci sono altre persone identificate in maniera esplicita come inquisitori e, per tutta la durata del pontificato di Gregorio IX, tale terminologia rimane limitata al Midi francese.

Le lettere di Gregorio IX testimoniano la parabola evolutiva compiuta dai frati Predicatori in poco più di un decennio: da semplici predicatori della parola di Dio in chiave antiereticale, in supporto anche ai limiti della pastorale tradizionale, essi arrivano ad esercitare poteri di tipo giudiziario in qualità di *inquisitores haereticae pravitatis* (37). Tale evidenza documentaria deve essere accompagnata da alcune riflessioni in merito all'accettazione da parte dei frati Predicatori di tali incarichi e responsabilità, ma anche sulle « relazioni tra annuncio evangelico e impegno antiereticale

---

(35) DUVERNOY, *Chronicon fratri Guillelmi Pelhisso*, pp. 44-110. I primi documenti prodotti dagli inquisitori tolosani sono consultabili nella trascrizione secentesca in Paris, Bibliothèque Nationale de France, Languedoc Doat 31, ff. 29v-32v, 160r-162r.

(36) Altri *inquisitores* i cui nomi sono noti dalla documentazione da loro prodotta o dalle cronache coeve, come Ponç de Saint-Gilles, Arnaud Cathala, Ponç Delmont e Guillaume Pelhisson, non compaiono in alcuna lettera scritta da Gregorio IX.

(37) In merito al tema *praedicatores-inquisitores* l'Istituto Storico Domenicano ha organizzato tre importanti seminari internazionali, di cui il primo dedicato in maniera esclusiva all'età medievale: *Praedicatores Inquisitores, I, The Dominicans and the Medieval Inquisition* (Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition Rome, 23-25 February 2002), Roma 2004, al cui interno numerosi contributi si concentrano sull'inizio dell'attività inquisitoriale dei frati.

propri dei decenni genetici dell'*ordo fratrum Praedicatorum* » (38). La scelta, fatta da Gregorio IX di affidare a membri dell'Ordine il compito di inquisitori dell'eretica pravità, non è scontata e prevedibile e non è del tutto corretto ritenere che la missione originale dei frati Predicatori comprendesse l'esercizio dell'*officium inquisitionis*: la responsabilità ricadrebbe su Gregorio IX che coinvolge singoli frati Predicatori, come altri religiosi, in un progetto non definito e non privo di difficoltà e ripensamenti (39).

##### 5. *Collaborazione a livello locale.*

La lotta all'eresia si realizza nei diversi territori anche grazie all'operato di taluni ecclesiastici che fungono da tramite della politica antiereticale di Gregorio IX: oltre al celebre Raimondo da Peñafort (40), il pontefice si affida ad alcuni personaggi il cui ruolo in questo campo non è stato ancora evidenziato a sufficienza. All'inizio della sua carriera il frate Predicatore Giovanni da Wildeshausen (detto anche Teutonico) si trova a collaborare con l'arcivescovo di Brema nella predicazione e nell'organizzazione di una crociata nei confronti degli Stedinger, contadini ribelli di quella diocesi dichiarati eretici dal prelado (41). Tra il 1233 e il 1234 viene

---

(38) MERLO, *Predicatori e inquisitori*, p. 13.

(39) Sulla responsabilità di Gregorio IX nell'evoluzione dei frati Predicatori in chiave inquisitoriale, si veda OVIDIO CAPITANI, *Gregorio IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 373-374; MERLO, *Predicatori e inquisitori*, pp. 13-32.

(40) Per un breve profilo biografico, si veda ANDREA ERRERA, *Ramon de Penyafort*, santo in ADRIANO PROSPERI (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, III, Pisa 2010, pp. 1297-1298. Sul suo contributo nello sviluppo dell'*inquisitio haereticae pravitatis*, si veda BENEDETTI, *Gregorio IX: l'inquisizione, i frati e gli eretici*, pp. 321-323. Sui diversi interventi del frate Predicatore nella penisola iberica, si veda LORENZO GALMÉS, *San Ramon de Penyafort y la Inquisición en la Alta Catalunya*, in *Praedicatorum Inquisitores*, I, pp. 85-103.

(41) Sull'attività di Giovanni di Wildeshausen in Germania, si veda ALOYSIUS ROTHER, *Johannes Teutonicus (von Wildeshausen)*, *vierter General des Dominkanerordens*, in "Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte", 9 (1895), pp. 141-147. Sugli Stedinger, si veda ROLF KÖHN, *Die Verketzerung der Stedinger durch die Bremer Fastensynode*, in "Bremisches Jahrbuch", 57 (1979), pp. 15-85; Id., *Die Teilnehmer an den Kreuzzügen gegen die*



nominato priore provinciale dei frati Predicatori in Ungheria (42): da quel momento la sua carriera si intreccia più volte con quella del piacentino Giacomo da Pecorara, cardinale vescovo di Palestrina, che in qualità di legato in Ungheria assegna al frate tedesco la cattedra vescovile di Bosnia (43). Nella penisola balcanica proprio tra il 1234 e il 1238 si svolge una crociata contro gli eretici bosniaci sotto la guida della monarchia ungherese intenzionata ad espandere il proprio controllo in questi territori (44). Negli anni successivi entrambi i prelati sono attivi in Italia centro-settentrionale, anche se non contemporaneamente: Giacomo da Pecorara è impegnato come legato tra il maggio 1235 e il febbraio 1237 e si trova a dover risolvere questioni politiche legate all'imminente arrivo dell'esercito imperiale, oltre che di natura più strettamente antiereticale; Giovanni da Wildeshausen, invece, raggiunge l'Italia settentrionale soltanto nei primi mesi del 1238 in qualità di priore provinciale di *Lombardia*. Per entrambi l'esperienza e le competenze maturate nel corso dei loro incarichi antiereticali nei Balcani e in Italia settentrionale hanno rappresentato un trampolino di lancio per le rispettive carriere. Nel 1238 il cardinale Giacomo da Pecorara viene nominato legato per tutte le diocesi della Francia meridionale con il compito, tra gli altri, di risolvere numerosi

---

*Stedinger*, in "Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte" 53 (1981), pp. 158-170.

(42) Il frate Predicatore era allo stesso tempo priore provinciale in Ungheria e vescovo di Bosnia. Sul suo operato, si veda ROTHER, *Johannes Teutonicus (von Wildeshausen)*, pp. 147-154; NICOLAS PFEIFFER, *Die Ungarische Dominikanerordenprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur Tătarenverwüstung 1241-1242*, Zurich 1913, pp. 62-70.

(43) Per un breve profilo biografico di Giacomo da Pecorara, cardinale vescovo di Palestrina, si veda AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, I, Padova 1972, pp. 113-127. Sulla sua attività di legato in Ungheria, si veda SIMONE MANFREDINI, *L'azione diplomatica del cardinale Da Pecorara nell'Europa del XIII secolo*, in ANNA RIVA (a cura di), *Il cardinale Giacomo da Pecorara. Un diplomatico piacentino nell'Europa del XIII secolo* (Atti del convegno di studi Piacenza, 8 giugno 2010), Piacenza 2010, pp. 27-28.

(44) Su tali avvenimenti, si veda FRANCESCO DALL'AGLIO, "Contra perfidum Assanum". *Gregorio IX e il progetto di crociata contro Bosnia e Bulgaria (1235-1241)*, in "Rivista storica italiana", 121 (2009), pp. 991-1027.

problemi relativi all'attività inquisitoriale nella diocesi di Tolosa: attività che nel frattempo era stata sospesa (45). L'ascesa di Giovanni da Wildeshausen prosegue all'interno dell'Ordine dei Predicatori fino a ricoprire la carica di maestro generale dal 1241 al 1252, nella fase più accesa dello scontro tra il Papato e Federico II. Queste due figure esemplari, insieme ad altre più o meno note, testimoniano che l'attività antiereticale si sia fondata soprattutto su duraturi rapporti personali instaurati dal pontefice, che permettono anche ad alcuni personaggi di compiere una sorta di "carriera antiereticale".

#### 6. *L'intervento diretto di Gregorio IX.*

Attraverso il suo intervento diretto, che si delinea sotto diverse forme, Gregorio IX indirizza e determina lo sviluppo dell'*inquisitio haereticae pravitatis*. A volte il pontefice è chiamato a rispondere ai dubbi procedurali sollevati da parte di alcuni ecclesiastici che avevano riscontrato delle difficoltà nella loro attività in prima persona contro gli eretici. Come ben sottolineato da Andrea Errera, la normativa antiereticale lasciava poco spazio a indicazioni pratiche ed è necessario « tenere in considerazione che la natura eterogenea e disorganica di queste decisioni pontificie — conseguenza diretta della genesi giurisprudenziale — non consentiva di ricavare dalla frammentaria congerie delle loro prescrizioni una disciplina completa e coerente del processo inquisitoriale » (46). Con le lettere *Commendantes in Domino*, inviata ai frati Predicatori impegnati nel *negotium fidei* in Borgogna e in Germania, e *Ex parte tua*, indirizzata all'arcivescovo di Tarragona, Gregorio IX

---

(45) A causa dell'opposizione di Federico II che, dai tempi dei suoi precedenti incarichi diplomatici in *Lombardia*, considerava il prelado alla stregua di un nemico, la legazione non ebbe mai luogo. Su tale vicenda, si veda YVES DOSSAT, *La légation manquée du cardinal de Palestrina et ses conséquences pour l'Inquisition toulousaine (1238-1241)*, in "Bulletin philologique et historique" (1955-1956), pp. 35-45.

(46) ANDREA ERRERA, *Il Directorium inquisitoriale di san Raimondo*, in CARLO LONGO (a cura di), *Magister Raimundus* (Atti del Convegno per il IV centenario della canonizzazione di san Raimondo, 1601-2001) Roma 2002, p. 169.

risolve i *dubia* in merito al comportamento da tenere nei confronti di coloro che abiuravano la propria eresia in maniera superficiale, evitando in tal modo il rogo, ma che continuavano ad avere rapporti con altri eretici: il pontefice stabilisce che siano condannati al carcere perpetuo (47). Alle difficoltà procedurali, riscontrate da chi si trovava in prima persona a dover affrontare e interrogare gli eretici, si legano la figura e l'attività del frate Predicatore Raimondo da Peñafort. Egli si trovava presso la curia papale quando nell'aprile 1235 Gregorio IX spedì la lettera *Ex parte tua* all'arcivescovo di Tarragona, a cui era allegato un testo di natura canonistica scritto dal frate e definito in seguito *Nota Raimundi*. Ben più celebre è la redazione del *Directorium* nel 1241-1242: un compendio chiaro e sistematico della procedura da adottare nelle differenti situazioni, composto a partire dalle difficoltà riscontrate da Pedro de Albalate, arcivescovo di Tarragona, e definito da Antoine Dondaine « il primo documento degno del nome di manuale di procedura inquisitoriale » (48).

Il pontefice interviene anche qualora le persone imputate o condannate si rivolgano a lui in appello, affidando la revisione di tali casi ad altri ecclesiastici, ma soprattutto si preoccupa di controllare il corretto funzionamento dell'attività inquisitoriale. Nella lettera *Etsi ad extirpandam* del 18 novembre 1234 Gregorio IX, considerando plausibili e verosimili le lamentele del conte Raimondo VII, incarica il legato Jean de Bernin di indagare in merito all'attività degli inquisitori di Tolosa che, agendo in contrasto alla procedura, avrebbero ascoltato i testimoni in segreto, senza pubblicare i loro nomi, e avrebbero negato agli imputati la possibilità di

---

(47) *Commendantes in Domino*, 17 giugno 1233 (AUVRAY, *Les registres de Gregoire IX*, I, n. 1416), 25 luglio-31 ottobre 1233 (STRASBOURG, Archives de la Ville et de l'Eurométropole, 3 AST 1, n. 12); *Ex parte tua*, 30 aprile 1235 (AUVRAY, *Les registres de Gregoire IX*, II, n. 2532).

(48) ANTOINE DONDAINE, *Le manuel de l'inquisiteur (1230-1330)*, in "Archivum fratrum Praedicatorum", 17 (1947), p. 96. Sull'opera del frate Predicatore catalano, si veda ERRERA, *Il Directorium inquisitoriale di san Raimondo*, pp. 165-192.

avere una difesa (49). Senza alcun legame con questa specifica indagine, ma in relazione ai ripetuti tentativi del pontefice di soddisfare le richieste di Raimondo VII al fine di allontanarlo dal fronte di Federico II, nel maggio 1238 Gregorio IX decide di sospendere per tre mesi l'attività degli inquisitori delle diocesi di Tolosa e di Agde in attesa dell'arrivo del nuovo legato, inviato per occuparsi anche di tali questioni (50).

## 7. Conclusioni.

Le lettere scritte da Gregorio IX in relazione all'eresia hanno consentito di cogliere e di indagare il percorso di sviluppo dell'*inquisitio haereticae pravitatis* lungo tre direttrici: l'evoluzione del ruolo dei frati Predicatori, l'incontro e la collaborazione con alcuni personaggi eminenti, l'intervento diretto del pontefice. Tali linee di indagine hanno dato vita a diverse e molteplici riflessioni che si combinano insieme, riportando al problema centrale della nascita dell'inquisizione medievale. Da tempo la storiografia ha abbandonato l'idea di identificare un momento preciso, o persino un atto di fondazione (*Geburtsurkunde*), preferendo una visione più estesa, nei luoghi e nei tempi, del processo (*Geburtsvorgang*) che ha portato allo sviluppo dell'*inquisitio haereticae pravitatis* (51).

---

(49) « Significante siquidem dilecto filio nobili viro comite Tolosano, nobis innotuit quod quidam ad inquirendum in terra sua super dicto crimine procedentes, iuris ordine pretermisso, testes super hoc recipiunt in occulto et nominibus vel dictis testificantium minime publicatis, omnem defensionis copiam et advocatorum suffragium eis contra quos inquiritur, pro sua subtrahunt voluntate » in *Etsi ad extirpandam*, 18 novembre 1234 (AUVRAY, *Les registres de Gregoire IX*, I, n. 2218).

(50) Sospensione che in realtà si prolungherà fino al 1241 a causa del mancato sostegno da parte del potere temporale. Su tali vicende, si veda YVES DOSSAT, *Les crises de l'inquisition toulousaine au XIII siècle (1233-1273)*, Bordeaux 1959, pp. 137-145.

(51) Una chiara esposizione di queste riflessioni si trova in PETER SEGL, *Einrichtung und Wirkungsweise der inquisitio haereticae pravitatis im mittelalterlichen Europa. Zur Einführung*, in *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter*, pp. 1-38. La questione delle origini è un problema più storiografico che storico, che non sembra aver catturato l'attenzione e l'interesse di storici e cronisti coevi, come evidenziato in BENEDETTI, *Gregorio IX: l'inquisizione, i frati e gli eretici*, pp. 296-301.

All'interno di tale prospettiva, l'analisi dell'intero *corpus* documentario di Gregorio IX ha permesso di ricostruire la strategia antiereticale del pontefice in tutta la sua disomogeneità cronologica e territoriale, ben testimoniata da un lessico variegato a seconda dei territori e legato ai singoli contesti politico-istituzionali. La successiva e più solida organizzazione dell'inquisizione medievale che Innocenzo IV affiderà ai frati degli Ordini Mendicanti non deve essere presa come pietra di paragone o come un traguardo verso cui i provvedimenti di Gregorio IX sono indirizzati. Siamo nel pieno di una fase di sperimentazione, con soluzioni più o meno efficaci, e caratterizzati più dall'attenzione all'attività del singolo che alla dimensione giuridica e istituzionale (52). Negli anni Trenta del XIII secolo iniziano ad operare alcuni inquisitori, anche se soltanto nel Midi francese, ma « non agisce un'istituzione di nome inquisizione, nata da un preciso disegno e da meditati provvedimenti di natura giuridica ed ecclesiologica. Prima dell'inquisizione esistono inquisitori delegati dal papato alla repressione giudiziaria dell'eretica pravità » (53). L'evoluzione dell'*inquisitio haereticae pravitatis* nel corso del suo pontificato non risponde a nessun progetto ben definito e unitario, bensì si tratta di una serie di risposte più o meno omogenee che il papa considera le più adatte per quel dato contesto territoriale in un preciso momento. Oltre ad un'« origine policentrica » (54) le lettere di Gregorio IX testimoniano la molteplicità di sviluppi dell'*inquisitio haereticae pravitatis* medievale.

---

(52) A tal proposito, a più riprese, le ricerche degli storici hanno consentito di « formulare una prima periodizzazione della storia dell'inquisizione, delineandosi una prima fase di tipo sperimentale e (perché no?) improvvisato ed approssimativo sul piano dell'ordinamento, coincidente col papato di Gregorio IX, e una seconda fase di sempre più precisa definizione sul piano organizzativo e giuridico a partire dai provvedimenti di Innocenzo IV nel 1252 » (MERLO, *Predicatori e inquisitori*, p. 25).

(53) MERLO, *Le origini dell'inquisizione medievale*, p. 28.

(54) BENEDETTI, *Gregorio IX: l'inquisizione, i frati e gli eretici*, pp. 293-294.



ENRIQUE DE LEÓN REY  
« LA 'AEQUITAS CANONICA':  
PROCESO SUMARIO O 'BREVIOR' EN  
EL DERECHO CANÓNICO MATRIMONIAL CLÁSICO »

SOMMARIO: 1. Introducción. — 2. El presunto origen canónico del proceso sumario.  
— 3. La naturaleza del proceso sumario canónico. — 4. El sentido de las reformas del papa Francisco.

1. *Introducción.*

Es cierto que la Iglesia de Cristo se constituye como comunidad de vínculos espirituales que subsiste y permanece en virtud de un aliento divino de unidad, el Espíritu Santo. Y es cierto, igualmente, que *in hoc saeculo* aparece como una *societas* o comunidad formada por hombres sujetos a las limitaciones inherentes a la condición humana, caída y redimida. Entre esas limitaciones no es la menor el hecho de que se pueda incurrir en el error y en la injusticia. Y, por eso mismo, en la vida eclesial, también se hacen presentes las exigencias comunes a toda organización humana. No es, por tanto, ajeno a su naturaleza sobrenatural que disponga de los medios adecuados para tutelar el respeto a la justicia en las relaciones interpersonales *ad intra*, reconociendo y restableciendo los derechos de sus fieles, si éstos fueran vulnerados.

Considero, no obstante, que el fin que persigue el ordenamiento canónico, difiere sustancialmente de aquél que persigue el ordenamiento jurídico estatal y por eso, desde el nacimiento de la ciencia canónica a mediados del siglo XII, se ha diferenciado netamente de la ciencia jurídica secular. En efecto, según la clásica definición: « (...) *definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communi-*

*tatis habet, promulgata* (Summa Theologiae I<sup>a</sup>-IIae q. 90 a. 4 co), el fin que persigue todo ordenamiento jurídico estatal es el bien común de la sociedad. Sin embargo, ese no es el fin que persigue el ordenamiento canónico, sino la *salus animarum* o como suelo precisar, la *salus singulae animae*, de forma que en ningún caso se puede anteponer un hipotético “bien común” de la sociedad eclesíastica a dicha *salus animarum*, como, sin embargo, sí sucede en la sociedad humana; se podría decir, si acaso, que el bien común de la sociedad eclesíastica coincide con la *salus singulae animae*, de modo que toda regulación normativa debe tener siempre presente este fin. De ahí que el derecho canónico sea, fundamentalmente, un derecho del caso concreto y así se ha entendido siempre a lo largo de la tradición canónica.

Entre esos medios de auxilio, se encuentra, sin duda, la acción procesal: una institución jurídica consolidada en las sociedades avanzadas que tiende a evitar la confrontación violenta de las personas y a verificar sus derechos mediante un *iudicium* — proceso y juicio — de racionalidad, tras confrontar pacíficamente las pretensiones enfrentadas. El proceso es el marco jurídico en el que jueces y tribunales ejercen su jurisdicción para resolver los conflictos legítimamente planteados, pero según derecho, que es expresado o definido en una sentencia. En otras palabras, el proceso judicial es un medio técnico de gran utilidad para resolver conflictos según derecho y verdad, tras haber ofrecido a los contendientes iguales oportunidades de alegación y defensa.

Uno de los procesos más utilizados en la Iglesia a lo largo de la historia, ha sido, y es, el *proceso declarativo de la nulidad del matrimonio*, que se sigue cuando alguna parte legitimada impugna la validez de un matrimonio canónico. Este proceso está regulado actualmente por los cánones 1671 a 1691 del CIC de 1983, con las reformas que en breve comentaremos.

Es un hecho que la mayor parte de los procesos que se sustancian actualmente en la Iglesia — por no decir casi exclusivamente — se refieren a nulidades matrimoniales. Esto, evidentemente, no fue siempre así en la historia, pues durante muchos siglos, y por fuerza de las cosas, la Iglesia se ocupó también de numerosas materias temporales — beneficios, décimas, usura entre



otros — que con el paso del tiempo o bien han dejado de existir o bien han pasado a la jurisdicción civil, como por ejemplo una buena parte de la materia matrimonial: filiación, sucesiones y en general todo lo que actualmente consideramos como efectos civiles del matrimonio, incluso lo relativo a la separación matrimonial, por vía de la canonización de la ley civil. Actualmente podemos decir que el ámbito de aplicación del derecho canónico se circunscribe, exclusivamente, a todos aquellos medios de salvación que la Iglesia debe proporcionar a cada fiel para que pueda alcanzar su fin último: la salvación.

Sin embargo, la naturaleza específica de estos procesos matrimoniales ha sido, y sigue siendo, peculiar y en ellos se resalta especialmente la finalidad que se persigue con el proceso en la Iglesia, que no es tanto la de “reivindicar” y proteger un derecho subjetivo, sino más bien la de verificar la verdad, la realidad, de ese vínculo matrimonial que se presume válido por el derecho y que tiene apariencia de validez, pero que se impugna por la posible existencia de algún capítulo de nulidad.

Por este motivo, las sentencias en los procesos canónicos de nulidad matrimonial siempre han tenido naturaleza *declarativa*, nunca *constitutiva*, ya que no pretende modificar la realidad del vínculo matrimonial, sino solamente verificar su existencia, la *verdad* de un determinado matrimonio: si es válido o nulo, por la grave repercusión que esto tiene en la conciencia de los fieles y, por lo tanto, en su salvación. No es, por tanto, una solución para un matrimonio fracasado, pues si bien todo matrimonio nulo, antes o después puede fracasar, no todo matrimonio fracasado es nulo. Y en este sentido, se explica la continua insistencia que desde siempre se ha hecho en la Iglesia sobre la necesidad de la *celeridad* en la tramitación y resolución de estos procesos.

Con fecha 15 de agosto de 2015 el Papa Francisco, mediante la Carta apostólica *Mitis Iudex Dominus Iesus* dada en forma de *motu proprio*, para la Iglesia latina, y mediante la Carta apostólica *Mitis et Misericors Iesus* dada también en forma de *motu proprio*, para las Iglesias orientales, llevó a cabo la última de una numerosísima serie de reformas, encaminadas a aligerar los trámites del proceso de nulidad matrimonial, de forma que se reduzca notablemente tanto

la duración del mismo, como el coste económico que supone, sin poner en riesgo la averiguación de la verdad, que es el fin que persigue el proceso.

No se puede negar que esta reforma, por profunda que sea — que lo es, como tendremos ocasión de comprobar — entronca con la tradición de un régimen canónico sustantivo sobre el matrimonio, genialmente elaborado durante siglos y enriquecido a su vez por la experiencia de sus contrastes en los más variados contextos culturales. Por esta razón, me propuse estudiar los orígenes de esta tendencia a abreviar el proceso de nulidad matrimonial que tiene unas connotaciones y unas consecuencias distintas a las de otros procesos en la Iglesia a lo largo de la historia, de forma que se pueda indagar sobre lo que son *verdaderas novedades* en esta última regulación del Papa Francisco, mediante el contraste entre el “ayer” y el hoy.

Para ello me voy a detener, muy brevemente, en tres puntos que considero de especial importancia para nuestro objetivo: en primer lugar, me permitirán hacer un breve excursus histórico sobre el presunto origen canónico del proceso sumario; después haré algunas consideraciones sobre la naturaleza del proceso sumario canónico a la vista de las primeras decretales clementinas que lo diseñan; y finalmente intentaré contrastar la tradición de ese pasado con la nueva y última reforma canónica, ya mencionada.

## 2. *El presunto origen canónico del proceso sumario.*

El tópico común en la bibliografía histórica, tanto canónica como civil, es afirmar, en efecto, un *origen canónico* a la institución del proceso sumario. Pero eso es algo discutible, sobre todo al verificar que tal aserto se funda en las “decretales” o constituciones pontificias *Dispendiosam* y *Saepe contingit* del Papa Clemente V. La interrelación de textos del *utrumque ius* parece mostrar lo contrario: es decir, el proceso sumario fue diseñado por la autoridad civil y, casi de inmediato, esa iniciativa se transplanta al derecho canónico, probablemente para justificar actuaciones no muy regulares, tanto civiles como canónicas, en el conflicto contra

los Templarios. Soy consciente de que, al hacer esta afirmación, estoy ya contradiciendo asertos seguros de la bibliografía más común; hoy no pretendo zanjar la cuestión, pero sí proponer la tesis de este “revisionismo” histórico.

Para entender su necesidad, basta con sacar consecuencias a la correcta datación de las dos mencionadas fuentes canónicas que fue hecha por Stephan Kuttner, en una investigación del año 1964 bien contrastada, con una amplia profusión de datos (1). La documentación aportada ahí es inequívoca. Quedan claros al menos dos hechos: primero, que la *Dispendiosam* ha de considerarse uno de los varios decretos del Concilio de Vienne aprobado en la sesión del 6 de mayo de 1312 y, segundo, que la constitución *Saepe contingit* fue otra norma distinta pero complementaria — elaborada a petición del famoso Juan de Andrés — que interpreta auténticamente el alcance de la *Dispendiosam*. Esta segunda norma quedó aprobada sin duda antes del 21 de marzo de 1314, momento en que Clemente V publica formalmente sus *Constitutiones Clementinae* con su preámbulo *Cum nuper* en el consistorio de Monteaux. Como el Pontífice muere el 14 de abril, no dió tiempo a la promulgación de la colección según los usos acostumbrados (esto es, remitiendo la colección a las Universidades) y así habrá que esperar a la revisión de Juan XXII para contar con una promulgación según costumbre, que él hará mediante la bula *Quoniam nulla* el 1 de noviembre de 1317.

Pero lo que Kuttner no hizo fue poner estos datos en conexión con su correlato jurídico civil: esto es, con la constitución imperial *Ad reprimendum* de Enrique VII (29 junio 1308-24 agosto 1313), que está datada en Pisa 2 de abril de 1312. Su datación en el año 1313, repetida por muchos, carece de fundamento (2). Es decir, *Ad*

---

(1) Vid. el conjunto de sus datos en S. KUTTNER, *The Date of the Constitution 'Saepe', the Vatican Manuscripts, and the Roman Edition of the Clementines*, in *Mélanges Eugène Tisserant IV* (Studi e Testi 234; Città del Vaticano 1964), pp. 427-452, reimpresso como estudio XIII en su volumen (ed. Variorum Reprints) *Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law. Selected Essays* (London 1980) con *Retractationes* pp. 17-18.

(2) Vid. la edición íntegra de BARTOLVS DE SAXOFERRATO, que cierra la constitución con estas líneas: “Datum Pisis iiii. nonas aprilis regni nostri anno v.

*reprimendum* precede en unas semanas a la aprobación de las constituciones pontificias: no sólo la *Saepe contingit*, sino también la misma *Dispendiosam*.

La historiografía europea ha considerado la *Ad reprimendum* como una réplica de la *Saepe contingit* por causa de la errónea fecha que esta última lleva en sus ediciones incunables desde el año 1476, fecha de la edición preparada por Alexander de Nevo (3), que transmiten su error a las ediciones posteriores, incluida las de Chappuis de 1500 y 1503 y también la *Editio Romana* oficial de 1582. En todas éstas la constitución *Saepe contingit* aparece como “Data Avinione xiii. Kalen. Decembris Pontificatus nostri anno secundo”. Y, tratándose de Clemente V, sería entonces el año 1306. Si esto hubiera sido cierto, la precedencia de la normativa canónica resultaba evidente. Pero las cosas no fueron así.

Esa última línea de datación es la propia de la constitución *Execrabilis* de Juan XXII que, como extravagante, cerraba las ediciones incunables de las Clementinas anteriores a 1476, desde su primera impresión en 1460, y así aparece — cuando es el caso — en muchos de los 27 manuscritos de la Biblioteca Vaticana examinados por Kuttner (4). Él no llegó a concluir si ese error se cometió

---

scilicet m.ccc.xii, et c(etera)”. Cf. las ediciones incunables de sus *Consilia. Quaestiones. Tractatus* hecha en Venecia 1485 por *Iohannes et Gregorius de Gregoriis* (= GW 3539) o bien en Lyon 1495 por *Iohannes Siber* (= GW 3543). Por tanto, quien pretenda discutir esta fecha debería aportar fuentes documentales — que probablemente no existan — para su justificación. El Emperador Enrique VII adquiere su condición imperial el año 1308 y, en consecuencia, el quinto de su gobernación es el año 1312.

(3) Cf. SEGÚN la información del *Gesamtkatalog der Wiegendrucke* (= GW, dirección en la red *gesamtkatalogderwiegendrucke.de*), se conservan 47 ejemplares de esa edición de *Constitutiones* con la *Glossa ordinaria* de Juan de Andrés, impresa en Venecia por Nicolas Jenson (2ª edición corregida por *Alexander Nevus*). Existe ejemplar digitalizado de la *Bayersche Staatsbibliothek* con el número: bsb00049721-9 del MDZ (= *Münchener Digitalisierungszentrum*).

(4) Cf. KUTTNER, *The Date*, en especial pp. 438-445. Su valoración final es ésta: “Of the manuscripts here reviewed, 19 present the Clementines without *extravagantes* added (7 in the vulgate order, 9 without *Exivi*, 3 with *Exivi* displaced); 5 manuscripts add *extravagantes* (3 add *Execrabilis* alone, 1: *Sedes-Suscepti-Execrabilis*, 1: (*Exivi*)-*Suscepti-Execrabilis*), all five ending with *Execrabilis*, and consequently with the date of the latter. But in none of the Vatican manuscripts can we trace a contamination of this date with the constitution *Saepe*. For a clue

por inadvertencia o bien fue una “reconstrucción” conjeturada por el editor humanista — es lo que Kuttner considera más probable —, sobre todo si la *Saepe contingit* se conecta con la tormentosa historia del proceso a los Templarios, cuya persecución comienza precisamente en el año 1306.

Pero aún hay más. Bártolo de Saxoferrato dedicó un tratado monográfico a la constitución *Ad reprimendum* y, por su importancia, propuso que fuese considerada como una *Collatio XI* en el conjunto de los *libri legales* (5). En esto segundo no se le hizo caso. Y, al final, nos encontraremos con que el *Corpus iuris civilis* de Dionisio Godofredo de 1583 recoge su texto completo, pero formando dos títulos extravagantes distintos y adjuntados al final de los *Libri feudorum*: es decir, al final de la *Collatio X* — que sigue a las 9 primeras *Collationes* o *Authenticum* medieval — y ahí reciben las numeraciones de títulos 19 y 20 (6).

---

to the date line in the Roman edition we have to turn to the history of the incunabula” (p. 445). A estos códices han de añadirse otros más, examinados después, según p. 18 de sus *retractationes*.

(5) El tratado de BARTOLVS sobre la constitución imperial *Ad reprimendum* es el primero de sus *tractatus* editado, a los que preceden sus *Consilia* y *Quaestiones*. Cf. las ediciones citadas arriba en la nota 2. Pero la obra es propiamente un *apparatus glossarum* de 102 glosas en total, organizadas bajo dos rúbricas: la primera QVOMODO IN CRIMINE LESE MAIESTATIS PROCEDETVR agrupa 65 glosas y la segunda QVI SINT REBELLES agrupa 37 glosas más. Cada rúbrica se corresponde respectivamente con las dos partes en que pueden dividirse la constitución desde su *Item ad perpetuam rei memoriam*. El comentario a la primera de esas rúbricas se introduce así: “Rubrica ista est magistraliter posita causa commodioris allegationis. Et aduertendum est quod ‘Liber Authenticorum’ diuisus est in nouem collationes. Postea superuenit ‘Liber Feudorum’, quem ‘decimam collationem’ uocamus. Postea superuenerunt iste constitutiones quas ‘undecimam collationem’ apello ipsasque glossare uolui ego BAR(TOLVS) DE SAXOFERRATO ciuis Perusinus ut multa utilia que in eis sunt omnibus innotescerent”.

(6) He usado la edición *apud Iohannem Baptistam Verdussen* de Amberes 1726, en dos tomos, cuyo título es como sigue: *Dionisius Gothofredus, Corpus iuris civilis romani in quo Institutiones, Digesta ad codicem Florentinum emendata, Codex et Novellae necnon Iustiniani Edicta, Leonis et aliorum Imperatorum Novellae, Canones Apostolorum grece et latine, Feudorum Libri, Leges XII Tab(ularum) et alia ad iurisprudentiam iustinianeam pertinentia scripta, cum optimis quibusque editionibus collata, exhibentur*. Los mencionados títulos están en el *Tomus II* a modo de *extravagantes* (p. 43) de los *Libri Feudorum* tras su *explicit*. La datación de la *Ad reprimendum* es correcta: año 1312, aunque separada en el

En realidad, esos dos títulos son las dos partes en que puede dividirse la *Ad reprimendum*: una primera que creaba el nuevo y brevísimo proceso sumario para reprimir los delitos de lesa majestad y otra segunda, con su íncipit en *Item ad perpetuam rei memoriam*, en la que se precisa auténticamente la figura penal de *quiénes han de considerarse rebeldes* al Imperio: *qui sint rebelles*. ¿No hay también en esta duplicidad una cierta analogía con esa íntima conexión que el Concilio de Vienne establece entre las constituciones *Dispendiosam* y *Saepe contingit*, que hasta ahora vienen siendo consideradas como el origen primero del proceso sumario, canónico y civil?

Lo cierto es que la constitución *Ad reprimendum* diseña un proceso en extremo breve, donde prácticamente se suprime toda formalidad en favor de la potestad de un juez o jueces comisionados de modo tal que la Comisión *possit procedi per accusationem, inquisitionem seu denuntiationem, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, prout illi qui iurisdictioni preest uidebitur expedire*. Éstos eran sus términos literales. Por eso precisamente, en su segunda parte, se realiza una tipificación de conductas: *qui sint rebelles*, a las que aplicar ese concreto modo jurídico de proceder.

Toda esta historia se comprende mejor si destacamos ahora otro dato importante, conocido, pero que ha permanecido en la penumbra. Y es que durante el último cuarto del siglo XIII se difundió un tratado muy específico sobre la sumariedad en los procedimientos; lo conoció y usó Juan de Andrés, como también después Bártolo de Saxoferrato. Savigny llamó la atención sobre esa obra que calificó como pionera en la materia: *Wahrscheinlich die älteste Schrift über den summarischen Prozess* (7). Más recientemente, Antonio Pérez Martín se hizo eco de esta información en

---

título 20; vid. arriba nota 2. Como muestra de la acumulación de errores — incertezas sobre la datación de *Ad reprimendum*, su partición en dos constituciones distintas o la errónea datación de *Saepe contingit* — vid. la relación de E. BETTI, *La dottrina costruita da Bartolo sulla constitutio 'Ad reprimendum'*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI Centenario* (ed. Giuffrè; Milano 1962), pp. 37-47.

(7) F. C. VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter* 5 (Heidelberg 1850 = Darmstadt 1961), p. 513. Estima que la composición de esa obra sería entre 1277 y 1280.

España (8). Pero, a mi entender, todavía no hay una opinión precisa sobre el papel de esa aportación literaria en el origen del proceso sumario occidental.

El título de la obra es *Tractatus de summaris cognitionibus*, o bien *Tractatus de summaria cognitione* según uno de los 8 manuscritos que la conservan: son códices de París, Bolonia, Toledo, Nápoles, Roma, Könisberg, Bernkastel-Kues y otro códice más, actualmente en posesión de la Universidad de Harvard (9). Algunos de estos manuscritos son sólo fragmentarios. No me consta que haya habido ediciones incunables. No obstante, la obra fue editada por dos veces en el siglo XIX (Erlangen 1843, Leipzig 1859), y Ludwig Warhmund preparó otra edición publicada en 1928 a partir del manuscrito de París, cotejado con algunas lecturas del códice de Könisberg (10).

Casualidad o no, su autor es un maestro pisano, Giovanni Fagioli (1223-1286) de la misma ciudad en la que aparece datada la

---

(8) Vid. A. PÉREZ MARTÍN, *El Ordo iudiciarius 'Ad summariam notitiam' y sus derivados. Contribución a la historia de la literatura procesal castellana*, in *I. Estudios, Historia. Instituciones. Documentos* 8 (1981) pp.195-266, en especial pp. 213-214. La segunda parte de este estudio: *II. Edición de textos* se editó poco después en *Historia. Instituciones. Documentos* 9 (1982) pp. 327-424.

(9) Consta la existencia de la obra en estos códices: (i) De la transición de los siglos XIII al XIV, dos códices: Roma, *Archivio di Stato* 1004 fols.26v-29r y Bologna, *Biblioteca comunale* B. 2794-2795 fols.107ra-108bv. (ii) Del siglo XIV cuatro manuscritos: París, *Bibliothèque Nationale* lat.14329 fols.217v-219r; Toledo, *Biblioteca de la Catedral* 42-1 fols.79rb-84va; Bernkastel-Kues, *Sankt Nikolaus Spitalarchiv Cusanusstiftsbibliothek* 255 fols.26v-29r; y un fragmento actualmente en Königsberg, *Staats- und Universitätsbibliothek* 170 fols.274v-275v. (iii) Del siglo XV: Cambridge-Mass., *Harvard Law School Library* 75 fols.170v-76v y otro fragmento más del comienzo de la obra en Nápoles, *Biblioteca Nazionale* II A 34 n. 2.

(10) Cf. L. WAHRMUND, *Iohannes Fasolus: De summaris cognitionibus en Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter* IV-5 (Innsbruck 1928). El autor valora las ediciones anteriores de H. Briegleb (Erlangen 1843), cuyo texto es la versión incluida en el *Speculum iudiciale* de GUILLERMO DURANDO, y la edición del fragmento de Königsberg, hecha por T. MÜTHER, *Ioannis Fagioli de cognitione causarum extraordinariarum tractatus en Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts* 3 (Leipzig 1859), pp. 374-377. Pero Warhmund hace una *recensio mixta* a partir del códice parisino — hoy digitalizado en la colección *Gallica* francesa — junto con las variantes del fragmento de Königsberg, según entiende que la redacción es más correcta.

constitución *Ad reprimendum* (11). Virtud de su *tractatus* es mostrar la complejidad y variedad de supuestos de sumariedad reconocidos, ya en esas fechas, en el conjunto de las fuentes del naciente *utrumque ius*, sobre todo en el fuero civil o secular.

Por tanto, si aconteció un inmediato trasplante del nuevo procedimiento de la *Ad reprimendum* al fuero canónico en mayo de 1312 mediante la constitución *Dispendiosam* — como parece confirmar la cronología de los actos — se comprende entonces por qué Juan de Andrés inistió en que — de modo análogo a la segunda parte de esa constitución imperial — se determinara entonces el alcance de la nueva disposición canónica: es decir, concretar a qué procesos del *ordo iudiciorum* afectaría inequívocamente y de qué manera.

Dicho de otro modo: era necesario aclarar auténticamente de qué tipo de formalidades podría prescindirse en adelante, también en qué procedimientos, y aclarar qué formalidades seguían siendo obligatorias y cuáles no. Y, en efecto, esto es lo que hizo mediante la constitución *Saepe contingit*. Por otra parte, es verdad que el desarrollo canónico posterior — en “decretales” o constituciones nuevas y la doctrina de los autores — será perfeccionar ese régimen en tal dirección, concretando los inexcusables presupuestos de la *aequitas canonica* en todo pleito. El primer ejemplo palmario de ello es la decretal *Pastoralis cura* de 1314 (*Clem.* 2.11.2), del mismo Clemente V, que declaró nula la sentencia imperial contra el rey Roberto de Nápoles, dictada vía *Ad reprimendum*, por determinados defectos formales o “carencias del procedimiento”, que nunca podrían ser obviados (12).

Vayamos ahora al segundo punto propuesto.

---

(11) Para los datos biográficos sobre el autor, vid. la documentada voz ‘Fagioli, Giovanni’ redactada por Cristina Bukowska Gorgoni para el *Dizionario Biografico degli Italiani* 44 (1994). El nombre latino IOHANNES FAGELLVS de los manuscritos se hace equivalente también de los italianos FAGIUOLI, FASOLI, FAZIOLI, FACELLI, FAGELLI. Su vinculación con la ciudad de Pisa resulta innegable, como también la fecha de su muerte en 1286.

(12) Cf. D. WILLIMAN, *Summary justice in the Avignonesse Camera*, in *Proceedings of the 6<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law. Berkeley, California, 28 July - 2 August 1980* = MIC C-7 (Città del Vaticano 1985), pp. 437-449. Vid. también un amplio comentario de las fuentes canónicas en el estudio de J. BELDA INIESTA-M. CORETTI, *Reflexiones doctrinales en torno a las clementinas*



### 3. *La naturaleza del proceso sumario canónico.*

Es comúnmente admitido por la bibliografía jurídica que el proceso actual depende directamente de las construcciones canónicas medievales, ya que no puede decirse que el derecho de nuestros días enlace directamente con la *cognitio extra ordinem* de la etapa justiniana y, menos aún, con el proceso formulario romano de su etapa clásica.

En efecto, como bien señala el insigne Prof. Álvaro D'Ors en su obra inédita que me ha sido posible consultar en manuscrito, “el derecho romano clásico conoció un juicio privado sometido a jueces privados convenidos por los litigantes, pues, [como ya se ha dicho,] la *libertas* romana se entendía como incompatible con el sometimiento de los ciudadanos a jueces impuestos por la potestad de los magistrados, pero ya el procedimiento cognitorio superó este miramiento, y se vino a considerar natural que el poder público organizara un sistema de jueces oficiales, como ha venido ocurriendo hasta el Estado moderno. Con más razón sucede esto en la Iglesia, donde la potestad judicial es una emanación de la potestad general de gobierno, la *potestas iurisdictionis* o *regiminis*” (13).

No es necesario entrar ahora en el amplio decurso histórico de formación del moderno *processus* y únicamente nos bastará con destacar que, desde su consolidación en los albores del siglo XIII, mediante los *ordines iudicarii*, su misma complejidad acabará justificando tanto las especializaciones como las reformas (14). Teniendo presente la más reciente reforma del Papa Francisco, a la que ya me he referido, nos interesa considerar con algún detalle la

---

‘*Dispendiosam*’ y ‘*Saepe contingit*’: *el proceso sumario a la luz del ‘utriusque iuris*’, in “Glossae. European Journal of Legal History” 13 (2016), pp. 31-70.

(13) A. D'ORS, *Introducción civil al derecho canónico, pro manuscripto*, II, C, §7: la consulta de este manuscrito ha sido posible gracias a la Profesora Dolores García Hervás, Universidad de Santiago de Compostela, encargada por el autor de la publicación póstuma de dicha obra.

(14) Vid. en este sentido, para valorar los importantes cambios que aporta la primera codificación canónica, la valiosa documentación del volumen de J. LLOBELL-E. DE LEÓN-J. NAVARRETE, *Il Libro “De processibus” nella codificazione del 1917. Studi e documenti. I. Cenni storici sulla codificazione “De iudicis in genere”, il processo contenzioso ordinario e sommario, il processo di nullità del matrimonio* (ed. Giuffrè) Milano, 1999, pp. 17-86.

génesis del *proceso sumario* o abreviado, — o como se denomina en la última reforma: *brevior* — que según opinión unánime de la bibliografía histórica tiene un origen netamente canónico, aunque en este trabajo me he permitido poner en duda tal aserto.

Como han puesto de manifiesto prestigiosos autores, ya en el siglo XII la legislación pontificia había intentado simplificar las formalidades del procedimiento y acortar la larga duración del proceso, especialmente en materia de beneficios (15). Así, por ejemplo, la decretal *Dilecti* de Alejandro III (X 2.1.6) utiliza por primera vez la expresión *simpliciter et pure* a la hora de investigar unos hechos por parte del juez. Y del mismo modo se suceden otras decretales: X 4.1.27 *Quum*, X 3.35.8 *Ea quae*, X 5.1.26 *Olim*, VI<sup>o</sup> 5.2.20 *Statuta quaedam*, VI<sup>o</sup> 1.6.43 *Indemnitatibus*, entre otras.

En estas decretales aparecen ya términos como: *de plano*, *absque strepitu*, *summariè*, *de plano et absque iudiciorum strepitu procedentes* (X 5.1.26 = Gregorio IX: *Olim*). Todo esto son también precedentes de las “decretales” *Dispendiosam* (*Clem.* 2.1.2) y *Saepe contingit* (*Clem.* 5.11.2), ambas del Papa Clemente V. No me voy a detener en los detalles y contenidos de estas dos decretales, ampliamente estudiadas por profesores aquí presentes, como A. Santangelo y A. Errera, pero si voy a fijarme en algunos aspectos que considero importantes para nuestras valoraciones de hoy.

En primer lugar, ambas decretales, como bien señala Marchisello (16), no son propiamente epístolas *decretales* en el sentido de que no contienen un caso concreto ni una decisión o respuesta jurisdiccional, pero fueron pensadas con el fin de introducir *ius novum*. Del comienzo de la decretal *Dispendiosam* deducimos que el retraso en las causas ahí mencionadas, y el coste que ello suponía

---

(15) Vid. A. SANTANGELO CORDANI, *La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV*, Milano 2001, p. 357; A. ERRERA, *La procedura dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale: cenni di una evoluzione storica*, in “*Amicitiae Pignus*”. *Studi in ricordo di Adriano Cavanna. II*, in A. PADOA SCHIOPPA, G. DI RENZO VILLATA, G. P. MASSETTO (a cura di), Milano 2001, p. 970.

(16) A. MARCHISELLO, ‘*Ordinata celeritas: il rito sommario nel trecento tra lex e interpretatio*, *La giustizia dei mercati fra diritto particolare e modelli universali (sec. XIV-XVI)*. *Atti del seminario di studi. Bologna, 24 marzo 2006*, (ed. P. Bonacini-N. Sarti), Bologna 2008, pp. 13-43, en p. 15.

por la observancia fiel de las solemnidades del proceso, fue claramente percibido como algo dañoso para los fieles. En relación con los procesos matrimoniales, ¿estamos ahí ante un proceso nuevo, con nuevas reglas o bien se trata de una mera simplificación del proceso ya existente?

Todo parece indicar que nos encontramos ante esta segunda posibilidad, a la vista de la regulación detallada que hace la decretal *Saepe contingit*. Veamos las más significativas.

Primero, establece la posibilidad de supresión de la demanda introductoria y de la *litis contestatio* (aunque en todo caso ha de haber petición y respuesta, aunque sea oralmente). Después señala la posibilidad de continuar con el proceso también en las fiestas “civiles”; la posibilidad de recortar todas las dilaciones, de manera que el proceso reduzca su duración, como excepciones frustrantes; podrá el juez reducir las contestaciones recíprocas y las disputas entre las partes, sus abogados y procuradores; también podrá disminuir al mínimo necesario el número de testigos; así como señalar una fecha para realizar ambas partes sus respectivas *positiones* y *articuli*, y un segundo plazo para la presentación de todos los actos y defensas de las que las partes traten de valerse en el juicio; interrogará a las partes cuando la *aequitas* canónica lo requiera; no está obligado al trámite de la *conclusio*; no deberá citar a las partes para la lectura de la sentencia con la solemnidad acostumbrada (17).

Sin embargo, también precisaba que en todo caso había que observar, bajo pena de nulidad, la citación; el juramento de no decir calumnia o insinuación maliciosa, y de decir la verdad; manifestar, el actor, su pretensión, bien oralmente bien por escrito; que no se abrevie de modo tal que no se admitan las pruebas necesarias y las defensas legítimas (18).

---

(17) MARCHISELLO, *Ordinata celeritas*, en especial p. 21. Vid. también: A. SANTANGELO CORDANI, *Aspetti della procedura sommaria nella prassi rotale trecentesca*, in *Proceedings of the 11<sup>th</sup> International Congress of Medieval Canon Law. Catania, 30 July - 6 August 2000* = MIC C-12, Città del Vaticano 2006, pp. 699-713, en especial p. 704.

(18) SANTANGELO CORDANI, *Aspetti della procedura*, donde dice: “Andavano invece conservati, a pena di nullità, la citazione e il giuramento di calumnia, di

A la vista del tenor literal del texto, puede afirmarse que no se trata de una nueva regulación; más aún, sorprendentemente la decretal *Saepe* concede al juez la facultad de prescindir de todas esas formalidades según lo considere oportuno en cada momento, de forma que, en cada proceso, y a la vista de su desarrollo, podrá prescindir de unas u otras formalidades. Esto tiene una importancia extraordinaria, puesto que por la trascendencia que tiene la regulación procesal en la Iglesia, cualquier nueva normativa en materia, así como su dispensa, corresponde en exclusiva al Romano Pontífice, hoy diríamos a la Sede Apostólica, y con esta decretal se le concede al juez de forma habitual, ordinaria, en los casos y para los procesos señalados —incluido el proceso de nulidad matrimonial— la posibilidad de dispensar de todas esas formalidades ya señaladas.

En conjunto, pues, la decretal *Saepe* ofrecía las debidas garantías en las actuaciones procesales, ya que todas sus “liberales” disposiciones concretas no pretendieron obviar los principios básicos de la *aequitas* canónica, de obligada aplicación siempre: aquí urgiendo a que las formas procesales sirvieran a la verdad material de los hechos y no pudieran descansar en las meras apariencias jurídicas. Quizás por eso la *Glossa Ordinaria* de esta constitución canónica fue enormemente extensa: un total de 65 glosas, de irregular extensión, algunas muy extensas, cuyo detalle no es necesario reproducir en este momento. La verdad es que prácticamente nada quedó en ella sin comentario.

Así pues, al margen del contexto histórico de su génesis, esta profunda reforma canónica de las reglas procedimentales acabó siendo la creación, podríamos decir, de un *proceso suplementario*, más rápido y abreviado que el ordinario, pero igualmente regido por los mismos principios de justicia natural que informan el conjunto de los cánones de la tradición. Por tanto: acabó siendo un proceso especial, pero siempre al servicio del derecho material, si

---

malizia e *de veritate dicendo*, mentre bastava che l'attore manifestasse la sua pretesa in qualunque modo, per iscritto o a voce all'inizio della lite; erano invece ovviamente bene accette le posizioni che portassero a prove chiare e le difese legittime, per non nuocere, pur nell'intento di abbreviare quanto più possibile le vertenze, all'accertamento della verità e alla difesa e alla dimostrazione delle ragioni dei contendenti”, p. 704.

cabe todavía más, que no podía llevarse a cabo mediante el juego más o menos hábil del conjunto de las presunciones.

Lo importante es saber si la posibilidad de dispensar de esas formalidades por parte del juez único — todavía no se juzgaban por un tribunal — afecta o puede afectar a la sustancia del proceso, es decir, si por ganar en celeridad y ahorrar en medios humanos y económicos, se puede poner en peligro la verdadera finalidad del proceso, esto es, la verdad de un matrimonio en concreto. Si nos atenemos a lo que señala la segunda parte de la *Saepe*, es decir, “que no se abrevie el proceso de modo tal que no se admitan las pruebas necesarias y las defensas legítimas”, hemos de concluir que la búsqueda de la verdad queda garantizada. No obstante, parece que la praxis no ha ido siempre por ese camino, al menos según nos ilustra, entre otros, el profesor Minucci en su trabajo sobre el proceso de nulidad matrimonial entre “Giorgio Zaccarotto y Maddalena di Sicilia” (1455-1458) en el que sí se aplicaron las mencionadas decretales (19) y, sin embargo, la causa se prolongó por espacio de 3 años, hasta el 11 de marzo de 1458.

Podemos dejar aquí esta reflexión, sobre todo para no abusar del tiempo concedido. Y voy acabando. Añado ahora una última valoración de las últimas reformas del Papa Francisco, teniendo como telón de fondo este amplio contexto histórico que acabamos de considerar.

#### 4. *El sentido de las reformas del papa Francisco.*

Nuestra pregunta ahora es en qué medida las nuevas reformas del Papa Francisco son o no una mera “aplicación” de este principio de la sumariedad o de la brevedad, en las causas matrimoniales, o bien sus reformas afectan también al mismo diseño del derecho material sobre el matrimonio y, por tanto, alteran o no el conjunto

---

(19) G. MINUCCI, ‘*Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii*’. *Il processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia*, (Padova e Venezia 1455-1458): una lettura storico-giuridica, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*. A cura di SILVANA SEIDEL MENCHI e DIEGO QUAGLIONI, Bologna 2001, pp. 175-197.

de un régimen canónico tan experimentado en la milenaria historia de la ciencia canónica.

La originalidad de la nueva regulación se encuentra en el llamado proceso *brevior* recogido en los cánones 1683 a 1687; este proceso establece, ante todo, dos condiciones para poder iniciarlo en lugar del proceso ordinario: la primera consiste en que la demanda sea presentada por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro; la segunda, que concurren circunstancias de las personas y de los hechos, sostenidas por testimonios o documentos, que no requieran una investigación o una instrucción más precisa, y hagan manifiesta la nulidad. A partir de estas dos condiciones, podemos decir que poco tiene que ver esta nueva regulación con el proceso sumario de la decretal *Saepe* que no requería condición alguna para su tramitación.

Para no extendernos con el desarrollo de este nuevo proceso, podríamos decir que también aquí se suprime la *litis contestatio* ya que el hipotético demandado es también demandante o no se opone a la petición del actor, por lo que directamente se pasa a la fase de pruebas que, previa fijación del *dubium* y nombramiento de instructor y asesor, habrá de celebrarse en una única sesión.

Esta única sesión plantea el problema de la proposición de prueba; aunque se exija que la causa de nulidad sea clara y avalada por testimonios o documentos, en muchos casos la prueba testifical, así como la declaración de los cónyuges, es necesaria, y por tanto en más de una ocasión requerirá dos o más sesiones para practicarlas. Eso sí, de no poder practicarse todas las pruebas o de no resultar suficientemente probada la causa o causas de nulidad, la sentencia del obispo pasará a proceso ordinario la causa, alargándose de este modo su tramitación más que si se hubiera iniciado desde el principio el proceso ordinario.

Aunque no es exclusivo de este proceso *brevior*, el hecho de que un juez instruya la causa y otro — el obispo —, que no ha asistido a los interrogatorios ni pruebas, dicte sentencia, contradice un principio importante en el proceso de nulidad matrimonial como es el de inmediación que permite conocer a los cónyuges, sus respuestas, sus reacciones, así como a los testigos y conocer, en

definitiva, la causa de primera mano y no solamente a través de los documentos.

Con respecto a la sentencia, en el nuevo canon 1687 §4 se establece que “si la apelación se revelara manifiestamente dilatoria (...) la rechazará *a limine*”, de tal forma que también aquí se faculta, en este caso al juez de apelación, para que suprima “toda dilación”.

Sin duda se trata de un nuevo proceso, distinto del ordinario, pues desde el comienzo se dice exactamente qué se ha de hacer en ese proceso sumario, de tal forma que solamente en esos dos puntos señalados guardan relación con el proceso sumario canónico que, por cierto, en 1741, y debido a los numerosos abusos de que fue objeto, se suprimió al regularse el nuevo proceso con la bula *Dei miseratione* del papa Benedicto XIV e introducirse, por una parte la figura del *defensor matrimonii*, y por otra la exigencia de una doble sentencia conforme *pro nullitate* para contraer ulteriores nupcias (20), exigencia ésta última que ha sido abolida del proceso ordinario en la última reforma de 2015.

---

(20) Cf. BENEDICTVS XIV, *Constitutio apostolica ‘Dei miseratione’ 3-XI-1741*, in *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV. Bullarium. Tomus primus in quo continentur Constitutiones, Epistolae, aliaque editae ab initio Pontificatus usque ad annum MDCCXLVI*, Roma 1754, pp. 49-53. Existe también versión en castellano: *Colección en latín y castellano de las Bulas, Constituciones, Encyclicas, Breves y Decretos del Santísimo Padre (de gloriosa memoria) Benedicto XIV, hecha según la auténtica Edición Romana del Bulario del mismo Pontífice de 1760*. Tomo I, Madrid 1790.





ROBERTA MUCCIARELLI

STORIE DI DEBITI E DI CONFLITTI  
TRA PROCEDURE DI GIUSTIZIA E PRASSI POLITICA  
(SIENA E IL SUO TERRITORIO,  
FINE XIII-INIZIO XIV SECOLO)

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Una storia. — 3. Il sistema sotto attacco. — 4. I debiti delle comunità. — 5 Sul *limes*: tattiche politiche, negoziazioni, resistenze.

1. *Premessa.*

« Dans l'Italie communale tout le monde vit à crédit »: i comuni si indebitano per finanziare le guerre ed assicurare l'approvvigionamento annuario, i mercanti per comprare le merci e i loro clienti per acquistarle al dettaglio (le città straripano della *piena beltà di tutti i beni* osservava Martino da Canale celebrando l'opulenza indotta da una florida economia di mercato) (1), le comunità rurali fanno appello ai prestatori per tacitare la fiscalità imposta dalla dominante, i nobili e le istituzioni ecclesiastiche impegnano i loro fondi per una liquidità di cui spesso non hanno disponibilità, i contadini fanno ricorso al prestito per soddisfare necessità quotidiane di consumo e di riproduzione (la dote per le figlie o l'acquisto di sementi): le operazioni di credito non appaiono appannaggio di un'élite professionale, chiunque si trovi in disponibilità di un qualche surplus finanziario è molto probabile che, a qualsiasi livello della scala sociale, presti i suoi soldi dopo aver saldato i suoi debiti, magari cedendo obbligazioni nelle sue mani. Questo ricorso siste-

---

(1) La cronaca di Martino da Canale, in ALBERTO LIMENTANI (a cura di) *Les Estoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275*, Firenze, 1972.

matico al prestito che ben presto alimentò un vivace mercato dei titoli e sempre più complesse operazioni di giro che complicarono e scardinarono l'originario rapporto bilaterale, si poneva insomma al cuore dell'ordinamento sociale ed economico di una società piena di ambizioni, progetti e bisogni la cui realizzazione non poteva essere soddisfatta da una massa monetaria ancora *in fieri*, andando a marcare l'ordito del tessuto sociale di nuovi legami e inediti rapporti di forza (il denaro non è *una cosa* è un *rapporto sociale* diceva Marx nella Miseria della Filosofia) e sollecitando, sul terreno delle pratiche e delle riflessioni, un moltiplicarsi di ansie e inquietudini sull'uso lecito del denaro, i significati sociali della ricchezza, della sua tesaurizzazione, la sua ostentazione (2).

Questa rapida pennellata che attinge nella citazione d'apertura a un saggio di François Menant e Jean Louis Gaulin dedicato, ormai vent'anni fa, a *Credit rural et endettement paysan dans l'Italie communale* (3), vuol solo alludere alla vastità delle piste di ricerca e dei temi di studio che dal versante della storia rurale e agraria, economico-sociale, della banca e della finanza, della teologia, dei dispositivi giuridici e delle pratiche giudiziarie (e facendo leva su una pari varietà di fonti e depositi documentari: notarili, fiscali, libri di conti privati, archivi signorili, scritture normative, discussioni teologico-morali) si sono sviluppati attorno a credito e indebitamento: un ingranaggio su cui i poteri pubblici dovettero presto mettere mano e tanto più precocemente ed incisivamente nelle città e nelle aree a forte sviluppo commerciale; se analisi svolte sulla Lombardia fanno risalire alla fine del XII secolo i primi interventi regolatori promossi dalle autorità comunali (4) e lo stesso può dirsi

---

(2) Ampia panoramica nei casi di studio proposti in MAURICE BERTHE (ed), *Endettement Paysan & Crédit Rural dans l'Europe médiévale et moderne*, Actes des XVII<sup>es</sup> Journées Internationales d'Histoire de l'Abbaye de Flaran, (Septembres 1995), Toulouse, 1998.

(3) JEAN LOUIS GAULIN, FRANÇOIS MENANT, *Credit rural et endettement paysan dans l'Italie communale*, in BERTHE (ed.), *Endettement Paysan*, pp. 35-67.

(4) PAOLO GRILLO, *Indebitamento, giustizia e politica nella Lombardia comunale* in JULIE CLAUSTRE (direction) *La dette et le juge. Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire)*, Paris, 2006, pp. 169-85; PATRIZIA MAINONI, *La fisionomia economica delle città lombarde dalla fine del Duecento alla prima metà del Trecento: materiali per un*

per Siena dove una norma del settembre 1180, contenuta nello statuto del console del Placito, impediva agli individui indebitati di apparire come nullatenenti usando i figli come prestanome (5), è a partire dalla seconda metà del XIII secolo che gli sforzi tesi a regolamentare e inquadrare legalmente il fenomeno del credito e del debito pervengono ad una elaborazione e realizzazione più compiuta.

La giustizia, come una più recente tradizione di studi ha cominciato a chiarire e mettere a fuoco anche in chiave comparativa, svolgeva a questo riguardo un ruolo centrale: si trattava non solo di tutelare i diritti dei creditori temperandone gli abusi a danno dei debitori quanto piuttosto, come argomenta Antoni Furiò nella sua analisi sul caso valenciano, di rimediare strutturalmente ai limiti di un mercato che funzionava con una moneta sempre rara armonizzando i ritmi sghembi con cui arrivava nelle mani di ciascun attore

---

confronto, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale: aspetti economici e sociali*, Atti del diciottesimo convegno internazionale, Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia, 2003, pp. 141-221, in particolare per l'indebitamento delle comunità pp. 152 e segg. Già Hagen Keller, analizzando la nascita e la trasformazione dei codici statutari come parti del processo di affermazione della cultura scritta in ambito politico, affermava che a partire dal XII secolo nei comuni dell'Italia settentrionale aumentò l'emissione di disposizioni che riguardavano questioni feneratizie e successorie (HAGEN KELLER, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in GIULIANA ALBINI (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Torino, 1998, pp. 61-94; 83; per una attenta disamina si rinvia a ENRICO FAINI, *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (sec XII-metà XIII)* in "Archivio storico italiano", 171 (2013), pp. 419-81.

(5) « De hiis qui fiunt in fraude creditoris. Et quicumque, donec debitor alicuius rei fuit, filium suum emancipaverit [...] illam alienationem vel donationem firmam non tenebo » (cap. XXXVIII). Sulla fisionomia della magistratura e del testo normativo: LUDOVICO ZDEKAUER, *Il Constituto dei Placiti del Comune di Siena*, in "Studi Senesi" VI (1889), pp. 152-206 (la rubrica citata a p. 179-80) e IX (1892), pp. 35-75; FAINI, *Le tradizioni normative*, p. 457 che nota come una norma datata 1254 che si avvicina a questa è presente anche nel Costituto senese del 1262 ma il tenore è diverso ed il fuoco è sulla costruzione di un registro degli emancipati piuttosto che sulla tutela dei creditori (LUDOVICO ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, Milano, 1897, p. 226).

(fosse il signore, il finanziere o il contadino) (6). Una cursoria analisi della normativa senese (la città come noto grazie alla sua posizione geografica, ai rapporti privilegiati con la curia e alla cinica abilità dei suoi *mercatores* aveva goduto a partire dal XII secolo di uno sviluppo eccezionale), conferma a partire dal secondo Duecento lo sforzo nuovo del comune nella gestione del fenomeno credito — indebitamento, la più elevata operatività nell'allestimento di strumenti giudiziari efficaci (regolamentazione del bando, dei sequestri, della detenzione *pro debito*) e di tutele incrociate a garanzia degli attori (7).

Quello che mi propongo in questa sede, attraverso il caso di studio che mi è più familiare, è aprire una piccola finestra su un orizzonte problematico invece assai vasto qual è quello delle intersezioni tra finanza-politica-cittadinanza (8), con l'obiettivo di porre sul piatto della discussione un esempio delle dinamiche e della qualità dei problemi originati dalla questione del debito, oggetto di un serrato confronto fra Siena e le comunità dello stato negli anni a cavallo dei secoli XIII-XIV.

---

(6) Sul nesso credito-indebitamento e giustizia esiste una densa storiografia: si veda per esempio il volume del 2016 curato da CLAUSTRE, *La dette et le juge*, centrato su differenti aree e casi di studio, fra cui il saggio ivi contenuto di ANTONI FURIÒ, *Crédit, endettement et justice: prêteurs et débiteurs devant le juge dans le royaume de Valence (XIII<sup>e</sup> - XV<sup>e</sup> siècle)*, in *ivi*, pp. 19-53 (citazione a p. 35). Indagine sui libri *bannitorum pro debitis* di Bologna sono state condotte da JEAN-LOUIS GAULIN, *Les registres de bannis pour dettes à Bologne au XIII<sup>e</sup> siècle: une nouvelle source pour l'histoire de l'endettement*, GIULIANO MILANI, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, GIORGIO TAMBA, *Per atto di notaio. Le attestazioni di debito a Bologna alla metà del secolo XIII*, DIDIER MÉHU, *Structure et utilisation des registres de bannis pour dettes à Bologne au XIII<sup>e</sup> siècle*, in "Melanges de l'École française de Rome. Moyen Âge", 109-2 (1997), rispettivamente alle pp. 479-499, 501-523, 525-544, 545-567.

(7) Per una rapida rassegna della normativa sul credito/debito privato prodotta a fine Duecento e poi recepita nel costituito del 1309-10 si veda MAHMOUD SALEM ELSHEIK (a cura di), *Il Costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, Città di Castello, 2002 (da ora C 1309-10): I, 274, 492, 494; II, 1-2, 13, 19-25, 34, 63-64; 67-73, V, 482, 483.

(8) Ampia panoramica in EZIO CLAUDIO PIA (a cura di), *Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna*, Atti del convegno internazionale di studi, Asti, 2014.

## 2. *Una storia.*

La storia può per comodità retorica prendere avvio dalle aspre parole che risuonano nella sala consiliare il 9 aprile del 1295. Perverse, malvage, temerarie, attentatrici dell'onore del comune, del diritto e della giustizia: la petizione inviata all'esecutivo e letta quel giorno in consiglio generale pone l'accento sul grave attentato all'onore e stato della città, al diritto e alla giustizia, di cui si sono rese colpevoli non meglio precisate comunità dello stato. Il quadro tratteggia una situazione di indebitamento rurale diffuso che tocca « plurime terre et comunitates » obbligate da lunga data nei confronti di vari cittadini senesi; pendenze che avevano avuto esiti diversi: mentre una parte delle cause relative erano state trattate alla corte del podestà che *rationabiliter* aveva costretto quelle comunità al riconoscimento del debito, alcune avevano trovato una risoluzione per via compromissoria « secundum formam statuti nostri », era successo che altre comunità avevano cercato soddisfazione alla corte del vescovo di Siena dove le cause avevano subito forti ritardi e solo « post multos circuitus rationabiliter superate »; ma ciò che in questa riprovevole situazione appariva inaudito era il fatto che talune *comunitates* cercando ogni mezzo per sfuggire alle obbligazioni assunte erano ricorse al Sommo Pontefice (Bonifacio VIII) ottenendo delle lettere « contra creditores suos » con « grave gravamen et dapnum et dispendium » di quelli, e vergogna e disonore del comune e del popolo di Siena. Gli anonimi postulanti chiedevano dunque che si agisse tempestivamente per ripristinare giustizia e diritto: che le comunità cessassero di ingiuriare e vessare i loro disgraziati creditori, gravati « laboribus et expensis », con i quali dovevano piuttosto trovare un accordo perché finalmente « quisquam recipiat quid est suum » (9).

---

(9) « Dicitur et proponitur quod tunc potissime honor et status civitatis et civium salubriter augmentatur (...) ius et iustitia conservetur, et malivolis et perversis in ipsorum malivolentia obsistitur, et in effrenata predictorum audacia effrenatur, hic est quod plurime terre et comunitates nostre civitatis existentes variis et diversis debitis obligate iam sunt longa tempora civibus pluribus civitatis predictae (...). Et vos et vestrum offitium sit et esse debeat in providendo ne tales iniurie committantur. Et quod quisquam recipiat quid est suum. Et quia possent redundare in grave dapnum comitatus et civium placeat vobis in hiis perfecte

La *petitio* presenta all'esecutivo un inquadramento dei fatti interessante: se nell'elaborazione concettuale e nella sintassi ideologica essa ricalca, nei richiami al primato della giustizia contro quei comportamenti delittuosi che ne minano l'integrità, moduli assai consueti al linguaggio politico dei comuni di popolo — il *defectum iustitiae* apre la strada al disordine e alla disintegrazione del buono stato — merita rilevare nell'insistito appello al ripristino dello *ius* l'orizzonte costituzionale in cui il problema del mancato rispetto delle obbligazioni di debito si inseriva: in altre parole dietro il recupero dei crediti da parte dei cittadini senesi si poneva e celava il delicato nodo dell'esercizio da parte dello stato cittadino dei suoi poteri di giurisdizione, della sua piena sovranità: questo è il compito, il più urgente, a cui la petizione chiama il governo. Che le terre e le comunità stiano *in eorum iure* e che il comune di Siena faccia valere pienamente i suoi diritti a giudicare nelle fattispecie di reati e conflitti che le competono.

La questione si proponeva da tempo all'attenzione del gruppo dirigente: due anni prima di fronte allo stesso preoccupante quadro di comunità indebitate, proteste, ricorsi, fughe dei comitatini « fuore de la giurisditione di Siena », si era deciso di adottare un atteggiamento conciliativo sia deliberando una rateizzazione decennale delle sanzioni pecuniarie inflitte alle comunanze morose, (10) sia cercando di favorire un accordo tra quelle e i creditori

---

providere ne talia commictantur. Et quod creditores per similes licteras non graventur. Et quod ad plenum iustitia conservetur. Et quod malivolis calumpnianda materia auferatur. Et quod quisquam in iure proprio conservetur. Et maxime per vos et vestrum offitium ordinetur et firmetur et stançietur quod dominus potestas et iudices eius ad postulationem creditorum sic et taliter modis omnibus operentur et faciant quod dicte comunitates et homines singulares talia gravamina civibus inferentes ab ipsis desistant et cum eorum creditoribus ad concordiam suorum debitorum deveniant », Archivio di Stato di Siena (da ora ASS), *Consiglio Generale* 47, cc. 93v-94v (seduta del 9 aprile 1295, podesteria Guicciardo de Ciaccis). La petizione in consiglio fu segnalata già da WILLIAM BOWSKY, *Un comune italiano nel medioevo. Siena sotto il regime dei Nove (1287-1355)*, Bologna, 1986, p. 169.

(10) C. 1309-10, I, 124 (provvisioni del maggio 1293): « Anco, conciosiacosaché le comunanze del contado di Siena per la maggiore parte et quasi tutte sieno gravate di molti et grandi debiti, et anco le singolari persone d'esse comunanze, sì che non possono a li loro creditori rispondere, né al Comune di Siena ne le

privati attraverso la mediazione teoricamente *super partes* delle principali istituzioni cittadine prima di procedere ad arbitrati forzosi e all'invio di truppe contro le comunità insolventi (11). Ma dato che quella strada evidentemente non aveva prodotto risultati utili, che le comunità continuavano a trascinare i loro creditori davanti ad altre curie — un'altra petizione coeva da parte di un creditore insoddisfatto lamentava la « magna iuris iniuria » che si era realizzata allorché la comunità indebitata per cui si era fatto garante, lo aveva citato di fronte al vescovo di Perugia, evidente-

---

tassagioni et factioni, le quali pagare et fare debono al detto comune, ançi lassate molte loro terre et contado di Siena sieno andate via ad altre parti (...) per la quale cosa el Comune di Siena et li singulari huomini e quali debono dal loro avere, grandi danni sostengono (...) statuto et ordinato è che tutte le comunanze del contado di Siena le quali condannate sono (...) per cagione d'alcuna oste, overo per altra cagione (...) da chi a diece anni prossimi, ciasuno anno, ciascuna de le edette comunanze pagare debia al Comune la decima parte (...) ». Veniva citato in particolare il debito delle comunità conseguente alle pene inflitte a causa « dell'oste del pogio Sancte Cecilie », il castello posto tra la Valdichiana e l'Ombrone senese che era stato occupato dai ghibellini, alleati con il vescovo Guglielmino degli Ubertini di Arezzo, alla fine di ottobre 1285, profittando dello smarrimento provocato dalla morte di Carlo d'Angiò. Immediatamente Siena e la taglia guelfa toscana, reclutato un esercito condotto da Guido di Monfort, avevano cominciato l'assedio del castello che si prolungò per oltre cinque mesi, fino all'aprile del 1286: uno sforzo bellico importante segnato tuttavia da molti episodi di renitenza che dettero luogo a condanne, contenziosi e *defensiones* da parte dei renitenti: vedi ASS, *Consiglio Generale*, 30, c. 34r-v e 34 c. 40r; sui lavori degli ufficiali deputati all'individuazione dei renitenti ASS, *Biccherna*, 93, c. 198r (1286 II sem), e gli accertamenti in Ivi 491 (1287, II sem) cc. 41r e allegato F, 78r, 81r, 84r. Il racconto cronistico dell'occupazione e dell'assedio fra gli altri in GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di GIUSEPPE PORTA, Parma, 1990, lib.VIII, CX.

(11) ASS, *Statuti Siena*, 7, c. 50v poi confluita in C. 1309-10, I, 123 (maggio 1293) « Conciosiacosaché molte comunanze del contado sono tenute pagare a li cittadini di Siena grandi quantità di pecunia et per la loro malitia pagare pretermettano et indugino, et anco a la ecclesiastica corte ricorranno, et così li creditori loro gravino di molte fadighe et expese... »; il provvedimento proseguiva in questi termini: il podestà, a richiesta dei creditori, e dopo aver valutato l'ammontare del debito, doveva convocare a Siena i rappresentanti delle comunità (sindaci e massari) per addurli ad un accordo con i creditori. In mancanza di accordo si doveva tentare una composizione reciprocamente soddisfacente di fronte ai Nove, i consoli di mercanzia, creditori e debitori. Se anche questo tentativo falliva il podestà doveva imporre un arbitrato forzoso ed eseguire la sentenza arbitrale con le armi (« per se et eius familiam et berrevarios et masnadam comunis »).

mente come usuraio (12) — dall'intervento del governo ci si attendeva adesso una risoluzione del braccio di ferro tra comunità e creditori, con strumenti e modalità atti a ristabilire un comportamento di quelle conforme all'obbligazione politica e giuridica che le stringeva alla *civitas*, al patto fondativo di comando-obbedienza, alle regole dell'appartenenza espressa come noto da un complesso di *onera* e *factiones* che quel patto strutturava (13). Nella lettura, nell'interpretazione e nelle pretese dei creditori e di quella parte della cittadinanza istituzionalmente ed economicamente attiva che li rappresentava, ed era ben rappresentata in consiglio, i contorni e i contenuti di questo regime giuridico di appartenenza alla giurisdizione senese, amplificato dalla ricorrente e insistita perifrasi del verbale, « terre et comunitates nostre civitatis, nostri comunis, nostre iurisdictionis », si sintetizzavano adesso nello « stare in iure »

---

(12) La petizione di Vecchietta degli Accarigi, fideiussore della comunità di Serre gravata di debiti, in ASS, *Consiglio Generale* 47, c. 93v (1295 aprile 9): egli sostenne che dodici anni prima (1283) come garante di quella comunità aveva pagato 225 lire di denari senesi a certi creditori, Pestaglio e Petriano di Orlando Mazzachare Tolomei, e che doveva ancora essere rimborsato. Un arbitrato gli aveva riconosciuto un diritto di credito pari a 212 lire e 10 soldi ma il termine ultimo di quell'accordo era scaduto e non aveva ricevuto nulla; adesso, lamentava l'Accarigi, « per fraudem et malitiam Deum et iustitiam non verentes dictum comune et homines de Serris eundem dominum Vecchiettam indebite et non sine magna iniuria citari fecerunt coram domino episcopo perusino pro denariis memorati »; pertanto chiedeva « quod vobis placeat super hiis taliter providere et intendere quod sit honor comunis et vestrum et quod idem dominus Vecchietta pecuniam suam rehabeat ». Una norma recepita nello statuto del 1309-10 obbligava le comunità a « sodisfare [i fideiussori] di quello che pagassero per loro » (C 1309-10, I, 221).

(13) Fu votato il *consilium* espresso da *dominus* Ugo de Fabris giudice: che l'esecutivo eleggesse una commissione di tre buoni uomini per ciascuno dei tre terzi cittadini che, con l'ausilio di due o tre giudici forensi, doveva studiare la questione, ascoltare tutti coloro che volessero fare proposte e consultare lo statuto del comune al fine di « providere et ordinare et facere quod comunitates comitatus desistant a talibus gravaminibus et iniuriis que et quas inferunt et canantur inferre civibus senensibus qui sunt creditores et debent recipere ab ipsis comunitatibus. Et quod questiones non trahantur extra civitatem Senarum sed cognoscantur et decidentur in curiis comunis Senarum ». I provvedimenti dovevano tornare in consiglio entro il successivo giovedì: ASS, *Consiglio Generale* 47, c 95r. Sul divieto di ricorrere ad altre curie vedi C. 1309-10, II, 19 « (Di non lassare andare li cittadini di Siena a dimandare ragione se non a la corte di Siena, ne le questioni temporali »).



delle *comunitates* come si esprime un *consiliarius*, che sul piano molto concreto dei comportamenti attesi significava « respondere coram officialibus comunis », cessare di trascinare i cittadini senesi « extra iurisdictionem vel ad aliam curiam », rinunciare ad utilizzare le « licteras impetratas contra creditores eorum ». Infatti quando un mese più tardi, nel corso della seduta del 31 maggio, il consiglio, su proposta dell'attivissimo membro dell'assemblea *dominus* Salamone dei Piccolomini, concesse una amnistia alle comunità indebitate con il fisco e ai comitatini « exbanniti pro avere », furono proprio queste le condizioni dettate perché le terre reprobe e malvage e i loro abitanti — esclusi in prima battuta dal beneficio — potessero esservi ammessi (14).

Il ricorso da parte dei comitatini al tribunale episcopale, tac-

---

(14) Salamone Piccolomini « consuluit et dixit quod vult et placet sibi quod si sunt aliqui comitatini alicuius comunitatis comitatus Senarum vel aliqua comunitas dicti comitatus quod vel que impetraverunt aliquas licteras contra creditores eorum, vel traxerit aliquos cives senenses extra iurisdictionem senensem vel ad aliam curiam (...), quod tales comitatini non habeant aliquam indulgentiam nec habere possint aliquo modo iure vel causa nisi primo renuntiaverint talibus licturis impetratis et voluerint stare in iure et rispondere coram officialibus comunis Senarum »: ASS *Consiglio Generale* 47, cc. 116v-117r: 117r (« Quod comunitates habeant indulgentiam de decimis et bannis », 31 maggio 1295). Dopo qualche mese, di fronte allo stato di « miseria et infermitate » che colpiva comunità e comitatini il consiglio votò uno stanziamento di 1000 fiorini d'oro e successive proroghe dell'indulgenza « de bannis pro avere datis vel dandis singularibus hominibus vel comitatibus comitatus et etiam de bannis et decimis datiis condepnationibus et aliis exactionibus quibuscumque debentibus comuni Senarum »: nella seduta del 30 settembre Salamone Piccolomini riuscì di nuovo a far valere la seguente condizione « quod dicta indulgentia non extendatur nec locum habeat in illis comunitatibus vel singularibus hominibus comitatus qui cives senenses traxerunt ad aliam curiam quam ad curiam domini potestatis et comunis Senarum salvo quod si dicte comunitates vel singulares homines comitatus qui vel que sic traxissent vellent retractare et revocare quid fecerunt quod tunc ipsa indulgentia extendatur ad eos et locum habeat in eisdem et aliter non » (ASS, *Consiglio Generale* 48, cc. 50r, 54v, 58v-59r). Nel corso della seduta del 9 aprile 1295, sulla petizione « contra comunitates », Salamone Piccolomini si era espresso proponendo che il vicario del podestà e il capitano del popolo individuassero tutti i *cives* senesi offesi dalle comunità ai quali sarebbe spettato insieme decidere quali azioni intraprendere per far cessare tali ingiurie e molestie « et dominus potestas per illum modum et viam quem et quam dicti tales cives invenerit faciat procuret sic et taliter quod tales comunitates desistant a talibus iniuriis et gravaminibus » (ASS, *Consiglio Generale* 47, c. 94v).

ciando le obbligazioni in cui erano irretiti come usurarie — un ricorso temuto dai creditori tanto quanto le comunità temevano la corte podestarile nella quale sapevano di soccombere e che perciò cercavano di evadere ed aggirare — si inseriva in un conflitto di competenze che trovava sull'annosa questione dell'usura materia di disaccordo fra autorità comunali ed ecclesiastiche sul più vasto fronte del contendere aperto dalle rivendicazioni rispettive in questi anni; gli anni Novanta del XIII secolo si qualificano infatti a Siena come una sofferta tappa dello scontro tra poteri concorrenti che si era acceso (o ri-acceso) nel 1288, un anno che la posteriore storiografia cittadina ricorda come memorabile per il grave dissidio tra il vescovo e il comune che si erano affrontati a colpi di esecuzioni incrociate: uno zelante vicario generale del prelado si era arrogato giurisdizione criminale per un reato commesso da un laico, il comune, per rappresaglia, aveva proceduto all'esecuzione di un sacerdote accusato di omicidio (15): al fatto era seguita la scomunica del podestà e dei suoi *iudices*. (16)

Lo scontro troverà negli accordi siglati e confermati dal testo

---

(15) Sulla vicenda che portò alla scomunica del podestà vedi GIOVANNI ANTONIO PECCI, *Storia del Vescovado della città di Siena*, Lucca, 1748, pp. 242 e sgg. GIUGURTA TOMMASI, *Dell'histoire di Siena*, Venezia, 1625-1626 (ediz. anast., Sala Bolognese, 1973) 2, 120; LUDOVICO ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena*, in "Bullettino Senese Storia Patria" VII (1900), pp. 231-264 (testo degli statuti ecclesiastici del 1297 e delibera del CG 11 aprile 1297). Tensioni fra i due poteri negli anni successivi sono documentati in ASS, *Consiglio Generale* 43, c. 10r (1292 gennaio 5) « Pro ser Papparino: Cum audiveritis legi in presenti consilio licteras missas a domino Renaldo Dei gratia senensi episcopo super facto ser Papparini et expediat pro utilitate et honore comunis et popoli sen super hiis providetur (...) dominus Salamon Piccogliominis consuluit et dixit quod vult et placet sibi quod dictus ser Paperinus remaneat et sit in fortiam domini potestatis et puniatur de commissis ut est intentio omnium de civitate Senarum (...). Consilium fuit in concordiam cum dicto domini Salamonis »).

(16) La scomunica del podestà Tommaso da Anzola da Parma e la sua famiglia documentata in ASS, *Consiglio Generale* 37 (1289 I sem) cc. 4r-7r (« Cum dicitur dominum Tomasium potestatem predictum, iudices et familiam eius totam et alios officiales comunis Senarum esse excommunicatos et cotidie excommunicati (...) irrationabiliter et indebite occasione quorundam processum factorum sententiatum et excommunicatione facte per ipsum dominum potestatem ». Vedi anche ASS, *Biccherna* 96 (1289 I sem), c. 46v (costituzione di un deposito di 2000 fiorini d'oro « pro faciendis omnibus expensis necessariis et que necesse essent fieri occasione excommunicationis vel denuntiationis aut interdicti »).

delle *Constitutiones* del vescovo Rinaldo Malavolti approvate il 16 aprile 1297 « pro maiori honestate totius cleri senensis », un primo, importante, punto di approdo: un approdo che, recependo il tentativo del prelado di difendere il più possibile dall'attacco del comune la *libertas ecclesie*, sulla questione usuraria vedeva assegnata una chiara competenza alla corte ecclesiastica relativamente a donazioni « pro usuris et male ablatis », indennizzi e pratiche restitutorie contemplate nelle ultime volontà dei testatori (17). Quanto alle accuse di esazione usuraria veniva qui codificato normativamente per la prima volta il principio che traduceva la prassi (18) che chierici, laici, collegi e *universitates* potevano muovere causa di fronte al vescovo contro « aliquam personam de civitate vel iurisdictione senensi » a motivo di contratti e *instrumenta debiti* concepiti « in fraude usurarum », ma la vertenza doveva concludersi entro il termine di due mesi, non intaccando e non diminuendo in nulla, si ribadiva in fine della rubrica, « iurisdictione et offitium » del comune: un patto di non belligeranza, insomma, un impegno al rispetto e alla salvaguardia reciproca dei ruoli di

---

(17) Il testo delle Costituzioni (in ASS, *Statuti Siena* 15, cc. 215r-216v) fu edito da LUDOVICO ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena*, in "Bullettino Senese Storia Patria" VII (1900), pp 231-264, assieme al testo della delibera consiliare dell'11 aprile 1297; nel corso di quella seduta il comune dettò le condizioni dell'accordo con il vescovo sotto la minaccia di cancellare dagli statuti le rubriche che garantivano le immunità della chiesa. Fu nominata una commissione mista che formulò gli statuti criminali. Sui protagonismi cittadini e le dinamiche che si sviluppano attorno al fuoco usura- carità si veda l'analisi di MICHELE PELLEGRINI, *Attorno all'economia della salvezza. Note su restituzione d'usura, pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento*, in GABRIELLA PICCINI (a cura di) *Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento*, Pisa, 2008, 2 voll., II, pp. 395-446.

(18) Come confermato dalle norme già citate retro, ASS, *Statuti Siena* 7 (1289-1298), a c. 50v *addictio* datata 1293 maggio e poi C 1309-10, I, 123 (1293): « Item cum multe comunitates comitatus Senarum teneantur solvere civibus senensibus magnas pecunie quantitates et propter eorum malitiam solvere pretermittant et differint et etiam ad ecclesiasticam curiam recurrant et sic creditores eorum gravent multis laboribus et expensis ».

ciascuno che le Costituzioni arrivavano a definire e vincolare (19). Ma il limite perentorio dei due mesi che viene qui ed ora fissato segnava senza dubbio un riuscito tentativo del comune di arginare e limitare nei fatti l'azione del tribunale vescovile: nel momento infatti in cui si accettava e riconosceva il ruolo di garanzia esercitato dal vescovo nel processo di costruzione di una economia capace di conciliare sviluppo delle ricchezze private e bene pubblico, intervenendo sulla legittimità delle pratiche creditizie del ceto dei *mercatores* grandi e mediamente grandi costituenti l'élite politica cittadina i cui capitali alimentavano il flusso del prestito rurale pubblico e privato, la ristrettezza dei tempi imposta agli apparati e alle procedure di inchiesta vescovile andava a comprimere la possibilità di un'azione efficace che sapesse scendere, capillarmente, nel ribollire magmatico e oscuro delle attività feneratizie valutando, caso per caso, la fisionomia etica di questi affaristi: due mesi erano un tempo troppo stretto perché all'immagine dei buoni prestatori cittadini (interessati al funzionamento della politica e al buono stato e ingranaggi essenziali di quello, vessati ingiustamente dai loro debitori e impossibilitati a far valere i propri legittimi diritti) potesse sostituirsi la figura riprovevole dell'usuraio: se non per i casi eclatanti di manifesta, pubblica, *mala fama* (20).

Se la mancanza di documentazione processuale impedisce di ricostruire tappe, protagonismi ed esiti dei ricorsi alle corti ecclesiastiche da parte delle comunità indebitate, quel che invece riu-

---

(19) « Si aliquis clericus vel laycus vel collegium aliquod seu universitas aliqua questionem moverit contra aliquam personam de civitate vel iurisdictione senensi, collegium vel universitatem, occasione alicuius contractus vel debiti, quem vel quod talis conquerens diceret vel proponeret fuisse vel esse usurarium vel in fraudem usurarum conceptum (...) propter talem questionem sic motam non impediatur quis agere coram officialibus comunis Senarum nec impediatur officialis comunis Senensis ultra duos menses, a die petitionis. (...) Et per predicta (...) non derogetur nec diminuatur in aliquo iurisdictione et officio comunis Senensis et officialium eiusdem comunis »: ZDEKAUER, *Statuti criminali*, r. LII, pp. 253-54.

(20) Sulla nascita di un mercato cristiano riflette da tempo Giacomo Todeschini, ad es., in ID., *La banca e il ghetto*, Roma-Bari, 2016; sulla codificazione a Siena di un ceto di prestatori usurai, GABRIELLA PICCINI, *Antichi e nuovi prestatori in Siena negli anni Trenta del Trecento. Una battaglia per il potere tra economia e politica*, in PIA (a cura di), *Credito e cittadinanza*, pp. 119-134.

sciamo a seguire bene è la difficoltà a risolvere una questione che avrebbe impegnato da quel giorno il gruppo dirigente per molti mesi e che vide intervenire nell'arena consiliare una qualificata rappresentanza di quel consesso: giudici, esponenti di lignaggi magnatizi, membri dei noveschi, *consilarii* tanto profondamente coinvolti nella vita istituzionale quanto saldamente presenti, per i loro interessi privati, nelle vicende del possesso fondiario e negli ingranaggi economico-finanziari del potere. La commissione a cui fu in prima battuta demandato lo studio della faccenda non fu in grado di elaborare nessuna proposta (21); vano fu anche il lavoro istruttorio svolto da una seconda balìa, scelta dall'esecutivo su una rosa di « boni homines » indicati dai creditori, perché gli *ordinamenta* presentati all'assemblea — il cui contenuto rimane sconosciuto — non ottennero la maggioranza (22). La minuta pedagogia espressa dall'invito al « perfecte providere et ordinare » o ancora gli ammonimenti “a valutare e pensare bene” a ciò che il comune doveva rispondere al legato apostolico arrivato a Siena il 25 aprile per trasmettere ai magistrati alcune *licteras ipsius domini pape* (23), lascia cogliere, almeno in

---

(21) ASS *Consiglio Generale* 47, cc. 95r e 99r. Come deciso nella seduta del 9 aprile i provvedimenti della commissione nominata dovevano tornare in consiglio entro il successivo giovedì ma nel corso di quella riunione si disse che « per dictos iudices et dictos bonos homines electos per terçerium sit provisum per ipsos non posse aliquid fieri ad presens super dicta materia nec commode provideri ». Preso atto del fallimento, si procedette ad individuare i criteri per la nomina di una seconda commissione: tra i *consilia* espressi dai consiglieri ottenne la maggioranza quello di Federigo di Rinaldo Tolomei « consuluit super facto comunitatum comitatus quod vult et placet sibi quod dominus potestas senensis mictere debeat pro illis civibus senensibus qui sunt citati occasione dictarum comunitatum comitatus (...) et ab ipsis civibus sibi dari faciat in scriptis XXV bonos homines de civitate Senarum. Et domini Novem postea de illis XXV eligant novem homines silicet III de quolibet terçerio quos voluerint et crediderint meliores. Qui homines per terçerio sic electi sint simul et debeant providere et ordinare super predictis et circa predicta quidequid eis videbitur convenire »: le proposte dovevano tornare all'assemblea entro il giovedì successivo.

(22) ASS *Consiglio Generale* 47, c. 104v (1295 aprile 21) « Super facto ordinamenta factarum contra comunitates comitatus Senarum et singulares homines et cetera dictum consilium non fuit in concordia ».

(23) ASS *Consiglio Generale* 47 c. 106r (seduta del 25 aprile) « Pro licteris domini pape. (...) Et etiam audiveritis legi in dicto consilio licteras ipsius domini pape per dictum venerabilem patrem transmissas potestati, capitaneo, consilio et

parte, la misura dello sforzo di mediazione politica richiesto e la complessità del campo di forze sul cui accidentato terreno andava trovata una soluzione: la partita in atto con l'episcopato che accusava il comune di ledere le sue prerogative (24), lo spettro della scomunica da evitare a tutti i costi (25), la minacciosa presenza del pontefice dietro le comunità insolventi (26), gli affari con la curia romana di una larga fetta di finanzieri (27), il montare del malcontento e del timore tra i creditori...

---

comuni civitatis Senarum »; fu accettato di nuovo il *consilium* di Federigo di Rinaldo Tolomei che invitava il podestà, il capitano e l'esecutivo dei Nove con l'ausilio di certi saggi da loro scelti a « videre et cogitare que responsio fieri debeat dicto legato » e ad individuare un delegato *pulcro et bono et abilem* per porgere la risposta; nella seduta del 28 aprile l'assemblea fu chiamata a discutere « pro legato domini Pape » e ad approvare il dono per il legato di « una coppa et sex nappi de argento in una nappiera » del valore di 114 lire: ivi, c. 108r. Si trattava del « venerabilem patrem Johannes episcopo Auximano », nominato vescovo il 28 marzo: ANTOINE THOMAS, MAURICE FAUCON, GEORGES DIGARD, ROBERT FAWTIER (ed), *Les registres de Boniface VIII, Recueil des bulles de ce pape*, 4 voll, Paris 1884-1939, n. 76.

(24) ASS, *Consiglio Generale* 47, c. 118r-119r (2 giugno 1295): nella seduta era stato reso noto il contenuto di certe lettere trasmesse dal vicario del vescovo Rinaldo indirizzate al podestà, ai signori Nove, al camarlengo e Quattro di Biccherna, ai consoli di Mercanzia e all'*universo consilio comunis et popoli*, in cui il vescovo « rogat et monet quod cum ad eius pervenerit notitiam quod in costituito comunis Senarum sub quodam fictionis velamine aliqua sint posita et scripta capitula contra ecclesiasticam libertatem quatenus usque ad VI dies postea presentationem ipsarum licterarum huiusmodi capitula edita contra ecclesiasticam libertatem directe vel indirecta facta de libris comunis Senarum, faciant abradi et cancellari et pro capitulis vel legibus non teneantur ullo modo aliqui contra eos procedetur iustitia mediante ». La decisione del consiglio andò nella direzione indicata dal prelado: « si aliquod capitulum seu capitula sunt in costituito comunis Senarum edita contra libertate ecclesie quod ipsa sint sublata et remota de ipso costituito ». Non è noto il contenuto dei capitoli incriminati ma è probabile che riguardasse il contenzioso fra le comunità e i creditori accusati di usura.

(25) ASS, *Consiglio Generale* 47, c. 100r (seduta 14 aprile 1295). La preoccupazione sottotraccia di tutti gli interventi dei consiglieri, espressa chiaramente da *dominus Meus Tighi Lei iudex*: ogni decisione assunta doveva evitare « quod dominus potestas et dominus capitaneus et alii offitiales comunis Senarum vel comune Senarum caderent in aliquam excommunicationem ».

(26) Come si evince chiaramente da ASS, *Consiglio Generale*, 48 (1295 novembre 7) cc. 69r-70r: « syndicatus ad comparendum coram abbate de Perusio iudex a sede apostolica delegato ».

(27) *Les registres de Boniface VIII*: n. 293 (21 giugno 1295, Anagni): « Prorogatio debitorum mercatoribus Senensibus solvendorum. Sicut nobis expo-

Salamone di Guglielmo Piccolomini, uno dei più attivi ed intransigenti *consiliarii* di questi mesi (28), era con il congiunto Conte di Meo tra i creditori cittadini che avevano chiesto di intervenire contro la comunità e gli abitanti del castello di Serre di Rapolano: ma la volontà del pontefice che sotto minaccia di scomunica “invitava” i più alti magistrati del comune a rinunciare ad ogni procedimento giudiziario contro quella comunità e ad agire *minime* nel recupero dei crediti, innestava nel circuito un inedito elemento di complicazione che non poteva facilmente essere eluso (29). Un anno più tardi, il rappresentante delle Serre, con la fideiussione di quattro *cives* tra cui Bernardino di Alamanno Piccolomini, accettava la proposta di mediazione sulle pendenze comunitarie avanzata dal comune di Siena (30).

---

nere curavisti tu Nicolao nato quondam Bonifacii de Bonsignoris de Senis, civi Senensi, de societate filiorum Bonsignoris(...), Bindo Henrici, Raynerio Johannis, Bonaventure Bernardini, Ture Bartholomei, Venture Bonamici, Jacobo Tomasii, Andree Christophori, Christophoro Bonsignoris, Ross Benegrate, et aliis eorum sociis, civibus et mercatoribus (...) de societate predicta, magnis debitis fore dinosceris obligatus quo certo termino hoc prefixo exolvere mercatoribus ipsis teneris. Prefatus terminus(...) usque ad triennium prorogatur ».

(28) Vedi retro, nota 13 e 14.

(29) ASS, *Consiglio Generale*, 48 (1295 novembre 7) cc. 69r-70r: il consiglio vota la nomina di un sindaco a rappresentarlo di fronte a domino Orlandino abate del monastero di san Pietro di Perugia, giudice delegato dalla sede apostolica « ratione et occasione quorundam licterarum missarum per dictum dominum Orlandinum abbatem (...) dominis potestati, capitanei, Novem gubernatoribus (...) per quas requirit et monet ac etiam mandat sub excommunicationis pene officialibus supradictis ut contra universitatem et homines castri de Serris ad petitionem Piroççi domini Niccole, Nerii Palmerii, Landi Jocti de Rayneris, Naddi domini Niccole, Niccole Jocti, domini Salamonis Gullielmi, Contis Mei Bartholomei civium senensium (...) super aliqua exactione pecunie directo vel indirecto vel per oblicuum minime debeant procedere nec aliquod processum facere contra eos ». Oltre ai due Piccolomini tra i creditori che avevano intrapreso un'azione giudiziaria figuravano membri della *domo* magnatizia *Rainonis et Roçi*, del terzo di San Martino. Dagli atti della curia del podestà Corrado della Branca si evince che nel corso del II semestre 1294 Antonio di Salimbene Salimbeni e fratelli, creditori cittadini, avevano chiesto al podestà di procedere contro il comune e gli *homines de Serris* (banditi *pro avere* in 100 lire) ASS *Podestà* 2, c. 26r.

(30) ASS, *Biccherna* 503, cc. 102v-103r (« Securitas pro comuni de Serris », 1296 novembre 5). I quattro fideiussori — « dominus Bernardinus Alamanni, Meus Ughi domini Nichole de populo sancti Petri Scalarum, Incontrucciis Tebaldi Uliverii de populo Sancti Petri in Castroveteri, pro tribus partibus e Vitaleone

### 3. *Il sistema sotto attacco.*

Le comunità continuarono a lungo ad utilizzare il foro ecclesiastico come strumento di resistenza: gli indugi e i ritardi dei pagamenti, le spese e le fatiche di un confronto processuale imposto dai debitori, continuarono ad essere il *leit motiv* della grande narrazione *contra comunitates* e il filo logico che condusse il comune, nel tentativo di frenare quei ricorsi strumentali che rinfocolavano ogni volta un conflitto di competenze mai sopito, ad immaginare, anni dopo, una sede istituzionale mista in cui il podestà ad inizio mandato doveva convocare i consoli dei mercanti, gli *Ordines* « e misser lo vescovo di Siena e con lui trattare e ordinare come et in che guisa si contrasti a le malitie di coloro e quali malitiosamente a la sua corte li creditori loro tragono » (31).

Ora è evidente che la partita in gioco non si esauriva nell'attestato di credibilità che il prelato poteva riconoscere o meno al singolo prestatore annullando o validando i suoi titoli di credito contro le comunità: l'ampiezza dei ricorsi, minacciando un largo giro di affaristi, gettava un'ombra obliqua sull'élite politico-finanziaria che costituiva un elemento portante del "sistema". La storiografia ha ampiamente scavato sul ruolo svolto dai privati nel finanziamento del disavanzo pubblico delle città-stato tardo medievali: dare denaro allo stato per riceverne in cambio quel "capitale

---

Altimanni, de popolo Sancti Martini, pro residua quarta parte » — promettevano assieme al sindaco della comunità, Arrigo di Cambioço, di pagare 791 lire di denari, come saldo del debito che il comune di Serre aveva riconosciuto (*promissio*) a Siena il 30 luglio 1296 a titolo di « condepnationibus (400 lib.) datiis et prestantiis (200 lib.), cabellis et signoriis (100 lib.) et viis (81 lib.) ». Siena avrebbe cancellato il debito pregresso. Sulla vicenda e la figura di Bernardino di Alamanno Piccolomini, proprietario fondiario alle Serre e poi oblatore dell'ospedale di Santa Maria della Scala, mi permetto di rinviare a ROBERTA MUCCIARELLI, *La terra contesa. I Piccolomini contro Santa Maria della Scala (1277-1280)*, Firenze, 2001, alle pp. 70 e sgg.

(31) C 1309-10, I, 492 « Che si contrasti a le malitie de li debitori e' quali ricorrono a la corte del vescovo fraudolentemente. Conciosiacosaché molti dela città et contado di Siena, in fraude de li creditori, per cagione d'indugiare el pagamento, ricorso abiano a la corte del vescovo (...) et questo torni grandissimo pericoli de li cittadini di Siena, imperciocché ne la detta corte le questioni troppo s'indugiano et troppo sono gravati di dispese e di fadighe (...) ».



complesso” come l’ha più volte definito Todeschini, fatto di pagamenti periodici di interessi, diritti allo sfruttamento e al godimento di beni e giurisdizioni comunali, uniti all’apprezzamento per il riconosciuto ruolo di compartecipazione alla macchina amministrativa statale e alla buona fama che ne derivava, fu la tecnica che molti *cives* utilizzarono quale via d’ascesa sociale o a consolidamento delle proprie posizioni nel quadrante politico-istituzionale-economico delle città (32). L’intervento a favore delle comunità indebitate, che si registra un po’ ovunque nell’Italia del Due-Trecento, quando non codificava già un ruolo di preminenza e di autorevolezza del creditore presso la comunità (possessore fondiario, *dominus castri*, *rector* del comune rurale) era mosso da progetti di affermazione patrimoniale, di sfruttamento delle risorse naturali locali, da ambizioni di matrice signorile che la dominante si dimostrava pronta a sostenere a condizione che esse fossero portate avanti dagli attori e nei modi compatibili con i propri indirizzi di governo, nel continuo sforzo di composizione dei diversi e talvolta contrastanti interessi di cui erano portavoce i diversi segmenti sociali concorrenti alla costruzione del pubblico (33).

---

(32) Nell’amplissima bibliografia a disposizione si offre solo qualche riferimento: MARTA GRAVELLA, *Comprare il debito della città. Élite politiche e finanze comunali a Torino nel XIV secolo*, in “Quaderni storici”, 147 (2014), pp. 743-773; sul finanziamento al comune come dispositivo di mobilità ascendente della stessa autrice, *Parentela e finanziamento dello stato. Percorsi di mobilità sociale nella Torino del Tre-Quattrocento*, in ANDREA GAMBERINI (a cura di), *La mobilità sociale nel medioevo italiano. 2. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, Roma, 2017, pp. 141-163: 152 e segg.; Sul sistema: MARIA GINATEMPO, *Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.)*, Firenze, 2000; GIACOMO TODESCHINI, *Credito, credibilità, fiducia: il debito e la restituzione come forme della socialità tra medioevo ed età moderna*, in GEMMA BOSCHIERO, BARBARA MOLINA (a cura di), *Politiche del credito. Investimento, consumo solidarietà*, Asti, 2004 pp. 21-31.

(33) Efficace analisi di un caso di studio sul territorio senese in MICHELE PELLEGRINI, *Siena e Torriella: ragioni e ritmi di una relazione tra XIII e XIV secolo* e ELOISA AZZARO, *Storia di una comunità di frontiera: Torriella dalla signoria locale al dominio cittadino (1230-1330). Nuove acquisizioni dal diplomatico nell’archivio Bulgarini d’Elci*, in ALESSIO CAPORALI, MARCO MERLO (a cura di) *Il castello di Torriella. Storia di un insediamento maremmano tra Medioevo ed Età Moderna*, Arcidosso (GR), 2014, alle pp. 9-24 e 25-128. Alcune esemplificazioni toscane nelle analisi raccolte in ANTONELLA DUCCINI, GIAMPAOLO FRANCESCONI (a cura di), *L’at-*

La galleria cetuale dei prestatori alle comunità dello stato che non esitarono a muovere azioni giudiziarie contro quelle, coincide largamente con la prosopografia eccellente dei grandi banchieri cristiani, dei più attivi e facoltosi mezzani mercanti guelfi come si erano autodefiniti gli eleggibili all'esecutivo dopo il passaggio della città, negli anni Settanta, alla parte del papa (34): l'atto di accusa delle comunità contro questa qualificata élite di stato per il tramite del ricorso al tribunale ecclesiastico — un atto che offendeva il diritto (« magna iniuria iuris »), la verità (« contra veritatem ») e la giustizia (« contra iustitiam »), come venne etichettato dalla *publica opinio* quale si esprime, in controluce, nel testo della *petitio* — mettendo in discussione l'attributo di moralità, e dunque anche le fondamenta dell'obbedienza all'ortodossia, su cui quelli avevano costruito la gestione dei loro affari finanziari che rivendicavano pubblicamente utili al bene comune, andava a colpire al cuore il meccanismo di finanziamento del debito rurale — esazione fiscale della dominante (35).

---

*tività creditizia nella Toscana comunale*, Atti del convegno di studi, Castelfiorentino Pistoia, 2000; in particolare ANDREA BARLUCCHI, *Il credito alle comunità del contado*, pp. 105-118. Sull'uso del credito per acquisire diritti e *castra* nel territorio senese da parte dei casati vedi ANDREA GIORGI, *Il conflitto magnati/popolani nelle campagne: il caso senese*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del 15 convegno di studi, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia, 1997, pp. 137-211; sul sistema finanziario del comune di Siena, WILLIAM BOWSKY, *Le finanze del comune di Siena 1287-1355*, Firenze, 1976.

(34) Sui prestatori del comune di Siena vedi BOWSKY, *Le finanze*, in Appendice 13 (Prestiti volontari), pp. 461-476; ROBERTA MUCCIARELLI, *La forza del credito. Banchieri senesi a Massa Marittima (secoli XIII-XIV)*, in ROBERTA MUCCIARELLI, GABRIELLA PICCINI, GIULIANO PINTO (a cura di), *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale, secoli XII-XIV*, Siena, 2009, pp. 637-650. Esemplici anche i casi citati su Torniella e Campagnatico.

(35) Sull'associazione usura-eresia, FRANCK MERCIER et ISABELLE ROSÉ (dir.), *Aux marges de l'herésie. Invention, formes et usages polémiques de l'accusation d'herésie au Moyen Âge*, Rennes, 2017, in particolare il saggio di CLÉMENT LENOBLE, *L'économie des hérétiques. Note sur le rapprochement entre usure et hérésie*, pp. 111-152. Sul versante dei linguaggi e della riflessione etica-teologica esiste un'ampia bibliografia, mi limito a rinviare a BARBARA MOLINA, GIULIA SCARCIA (a cura di), *Ideologia del credito fra Tre e Quattrocento dall'Astese ad Angelo da Chivasso*, Atti del convegno internazionale, Centro studi sui lombardi e sul credito nel Medioevo, Asti, 2001; DIEGO QUAGLIONI, GIACOMO TODESCHINI, GIANMARIA VARANINI (dir.), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a*

#### 4. *I debiti delle comunità.*

Come la definizione della condizione di *civis* si presenta indissolubilmente legata alla questione dei doveri derivanti dall'appartenenza ad una comunità urbana, che trovano essenzialmente espressione sul piano fiscale (36), così il complesso di *onera* e *factiones* di natura fiscale, civile e militare, a cui la comunità soggetta era tenuta, diventava cifra di attinenza e condizione di inclusione nell'ampio grembo della *civitas-mater* (37). I debiti delle comunità comprendevano dunque sia una serie di carichi richiesti dal centro sia le obbligazioni assunte nei confronti dei prestatori ai cui capitali si ricorreva per ogni necessità finanziaria locale, gli uni e le altre compresi nella formula « *debita et negotia dicti comunis* » con cui negli *instrumenta sindicatus* si sintetizza il complesso di costi di gestione autonoma e sudditanza a cui le comunità dovevano far fronte (38). *Debita* che fisiologicamente tendevano a sfuggire ad ogni controllo e possibilità di previsione intervenendo fattori di "ordinaria" straordinarietà, ammende e pene pecuniarie, (la giustizia insieme al fisco fu una delle chiavi di accesso della città al 'disciplinamento' del contado), l'emergenza di operazioni belliche,

---

*confronto* (sec. XII-XVI), Rome, 2005; ai contributi di GIACOMO TODESCHINI, a partire da *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico* Roma, 1994; *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra medioevo ed età moderna*, Bologna 2002.

(36) Sulla cittadinanza PIETRO COSTA, *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005; una più recente riflessione sui processi di cittadinanza, inclusione/esclusione nel volume GIACOMO TODESCHINI (a cura di), *Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)*, in « *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge* » 125 /2 (2013) [online].

(37) Sul connotato eminentemente fiscale del *sacramentum* di fedeltà prestato dalle diverse comunità alla dominante PAOLO GABRIELE NOBILI, *Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento*, Bergamo, 2011, p. 304; PAOLO GRILLO, *Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale (XII - prima metà del XIII secolo)*, in ALFIO CORTONESI, FEDERICA VIOLA (a cura di), *Le comunità rurali e i loro statuti*, Roma, 2006, pp. 57-65, 69.

(38) LAURA NERI (a cura di), *Federigo di Giunta notaio. Imbreviature (1268-1271)*, Firenze, 2006, nn. 65, 67 (1269, gennaio 14: *instrumentum sindicatus* della comunità di Ampugnano da cui è tratta la citazione). Sui formulari degli strumenti di mutuo toscani rinvio alla messa a punto (e alla bibliografia ivi contenuta) di FRANEK SZNURA, *I debiti di Dante nel loro contesto documentario*, in "Reti medievali", 15/2 (2014), pp. 303-321.

la necessità di investimenti diversi o sogni di emancipazione che spingevano al recupero dei diritti *castrensi*: successe nel 1282 a Campagnatico, uno dei più grandi castelli dello stato senese, che riscattò da Siena parte del « districtus et iurisdictionis » impegnandosi a pagamenti rateali per un totale di 20.000 lire che la comunità, esposta in misura eccessiva, non fu in grado di onorare vedendosi costretta un anno dopo a rivendere a due membri di un lignaggio magnatizio (i Gallerani) le quote del castello. Operazione che suscitò una forte opposizione tra gli abitanti che, sconfessando i rappresentanti locali, si sollevarono contro i neo-signori: prima che la situazione degenerasse Siena fu costretta ad intervenire, annullando il contratto (39). Insomma una insufficienza di cassa quasi permanente che costringeva al sistematico ricorso al mercato del credito e ad affaristi chiamati a coprire vecchi scoperti tramite nuove accensioni di mutui che nella loro tendenza ad accumularsi e nel moltiplicarsi di danni, spese e interessi rendevano di fatto, sul finire del secolo, il prezzo della comitatina insostenibile (40).

Insostenibile per la comunità e per il comitatino che si trovava a condividere solidalmente con tutti gli altri abitanti del suo villaggio il debito collettivo e le sue conseguenze, scontando sulla sua persona e i suoi eventuali beni l'azione repressivo-giudiziaria, perché era attraverso gli *homines singolari* che le mani *non ficte* della giustizia raggiungevano il corpo unitario delle *comunitates* (41): con il risultato lamentavano i governanti che, vuoi per debiti personali, vuoi per debiti comunitari, su « *quasi omnes* » i comitatini dello

---

(39) Episodio ripercorso da GIORGI, *Il conflitto magnati/popolani*, p. 172. Su questa dinamica emancipatoria e conseguente indebitamento delle comunità si era già soffermato FRANÇOIS MENANT, *Campagnes lombardes au moyen âge, L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> s.*, Rome, 1993.

(40) BARLUCCHI, *Il credito delle comunità* cit. Così l'indebitamento di Massa Marittima in MUCCIARELLI, *La forza del credito*.

(41) Sull'intuizione più importante regalata alla modernità dal diritto canonico, il concetto di persona *ficta* elaborato alla metà del XIII secolo da Sinibaldo de Fieschi, poi Innocenzo IV, sul problema del valore del giuramento dell'*universitas*, vedi ANNA DI BELLO, *Ordine e unità nel Medioevo: la rappresentanza dal corpus mysticum all'universitas*, in "Esercizi Filosofici" 4 (2009), pp. 1-37: 9.

stato — un ceto pur fortemente differenziato al suo interno — pendevano, contemporaneamente, una pluralità di bandi (42). Non occorre dilungarsi sulla saldatura tra le due facce dell'indebitamento, la collettiva e l'individuale, visibilissima ad esempio nel rapporto con le figure di controparte, finanziatori e prestatori cittadini, che giocavano su entrambi i tavoli (43). Si trattasse di « pecunia numerata, ovvero grano, ovvero altra cosa », di fronte al debito non soluto della comunità comprovato da carta pubblica con guarentigia (44) — se « la comunanza si lassasse exbandire et fusse contumace in non pagare » — il podestà era tenuto a procedere senza indugi (« sença alcuno richiamo ovvero rinchiesta et sença alcuno sbandimento ») contro li « uomini singolari » con cui dovevano intendersi — chiariva un'*additio* alla rubrica statutaria del 1296 — « li maschi et non le femine, (...) et far loro pilliare et ditenero a volontà et rinchiesta del creditore » fino a soddisfazione del debito (45). Parimenti: quando la comunità non riusciva a rimborsare il fideiussore cittadino — che Siena aveva imposto alle comunità e che i sindaci rurali erano tenuti a presentare alla tesoreria comunale ad inizio del loro mandato a garanzia di tutto

---

(42) « Et multa immo quasi omnes comitatini (...) tam pro debis comitatum quam singularium personarum sint exbanniti et pro ipsis exbannimentis non veniunt timentes detineri »: ASS, *Consiglio Generale* 35, c. 40r.

(43) Episodio esemplare in ASS, *Consiglio Generale* 121 cc. 29v-30r (due comitatini indebitati con un cittadino senese erano stati banditi e *devetati*, su richiesta del creditore, dalla comunità di Asciano che invece li aveva ricattati e che perciò era stata accusata e condannata ad una multa di 25 lire senesi: il creditore cercò prima un accordo con la comunità, redigendo « quendam liberationem secretam ad hoc ut dictum comunem dictam condepnationem non solveret », per ottenere da quella un aiuto contro i debitori che infine saldarono il dovuto).

(44) Una formula che dotava lo *strumentum* di forza esecutiva grazie al quale il creditore avrebbe potuto ottenere in via coattiva soddisfazione con procedure abbreviate rispetto a quelle ordinarie: il suo uso è documentato ad esempio in C. 309-10, I, 96; e V, 488 ove la *carta di guarentigia* è parificata alla *sentenza definitiva* (a conclusione di un procedimento ordinario di cognizione con la presenza e l'opposizione del debitore) e si introduceva la regola che il debitore citato per eccepire e contestare il suo debito avrebbe dovuto prima depositare una somma di pari entità: che in caso di vittoria gli sarebbe stata restituita o al contrario sarebbe stata riscossa dal creditore.

(45) C 1309-10, II, 74 (« Del devito contratto per lo sindaco d'alcuna comunanza »).

ciò che essi dovevano versare allo stato (« sì per li datii come per l'altre exactioni qualunque ») — podestà e ufficiali di Biccherna potevano avviare un'*inquisitio* « et facere capi et detineri syndicum et singulares homines comunitatis » (46). Da questo gioco di intermediazione il comune di Siena doveva trarre il vantaggio di una riscossione certa e rapida di quanto gli era dovuto; per i *cives* agiati, ben conosciuti dalle comunità e coinvolti a vario titolo nelle loro vicende, la fideiussione poteva essere interessante per ciò che garantiva non tanto dal punto di vista immediatamente finanziario — gli interessi percepiti sull'anticipo di denaro ai comitatini — quanto piuttosto per le ricadute socio-politiche, la resa in termini di visibilità, presenza, intervento nel sistema di governo dello stato; alle comunità, infine, la *ricolta* avrebbe consentito di posticipare e dilazionare gli oneri evitando di cadere nell'insolvenza, nei bandi, nelle violente manovre di esazione forzosa (47). Eppure, come si è visto, negli anni che ci interessano il congegno appare inceppato: le pendenze si accumulano, le comunità non possono farvi fronte e non si trovano più garanti (48).

Tra i quali figuravano non solo cittadini ambiziosi e dotati di *pecunia numerata*, ma anche speculatori senza scrupoli e dichiaratamente truffatori: come il grossista di frumento Bindo del fu Buonsignore del Campanaio, *civis* senese del terzo di San Martino che nell'ottobre 1296 definendosi *campstor* si era proposto quale prestatore e garante dei debiti della piccola comunità di Larnino e Santa Maria di Larnino (49) e solo qualche mese più tardi era stato

---

(46) Sull'imposizione di cittadini senesi come garanti degli oneri comunitari verso la dominante, già attestata nel costituito del 1262, vedi BARLUCCHI, *Il credito alle comunità*, pp. 107-109; si può seguire la reiterazione normativa in ASS *Statuti di Siena* 7, cc. 50v-51r; C. 1309-10, I, 221 (« De li sindachi e quali debono essere costituiti da le comunanze de le terre del contado di Siena, et che per loro fare si debia ») da cui è tratta la citazione nel testo. In ASS, *Biccherna* 503, cc. 100-101v, alcuni fideiussori cittadini si impegnano per altrettante comunità.

(47) C. 1309-10, I, 222 (« Di non mandare messi et cavalicatori a le comunanze per cagione di datio overo presta, le quali diero ricolte »).

(48) Ibidem.

(49) ASS, *Biccherna* 503, c. 100v.

denunziato dagli ufficiali dell'annona per truffa ai danni del comune (50).

Fu su questo terreno minato che era esplosa, con effetti deflagranti, la messa sotto accusa dei creditori-fideiussori-usurai.

##### 5. *Sul limes: tattiche politiche, negoziazioni, resistenze.*

Gli anni a cavallo tra fine XIII e primo XIV secolo rappresentano non solo per Siena uno spartiacque: la città-stato, lasciando dietro di sé una struttura della finanza e della fiscalità ancora abbastanza elementare basata fin lì essenzialmente sulla contribuzione diretta di cittadini e contadini, approdava a quello che è considerato il sistema fiscale tipico delle città stato medievali: potenziamento delle imposte indirette di consumo e doganali via via più pesanti e pervasive, prelevate regolarmente sia in città che nel contado e nei centri minori soggetti; abolizione o marginalizzazione delle imposte dirette per i cittadini sostituite da prestiti forzosi da rimborsare a interesse; definitiva affermazione e imposizione al contado di una somma più o meno fissa, una imposta diretta ordinaria da pagare regolarmente (51). La prospettiva temporale qui assunta consente di scorgere di questo lungo e contrastato processo — che come ha chiarito Maria Ginatempo diventa ben leggibile e visibile solo negli assetti raggiunti dagli stati regionali del '400 — le fibrillazioni e gli scricchiolii del vecchio sistema di drenaggio fiscale ormai inadeguato a reggere e sostenere le trasformazioni di uno stato in piena espansione; le contestazioni ed i picchi

---

(50) La vicenda di Bindo e del fratello Gerio, entrambi banditi per debito e allontanati dalla città, in ASS, *Consiglio Generale*, 51, cc. 65v-66r (1297 febbraio 20), c. 68r (1297 febbraio 21); 52, c. 97v (1297 ottobre 25), c. 104v (novembre 27), c. 129r (dicembre 29); 53, c. 98v (1298 aprile 11) e c. 113r (maggio 30).

(51) GINATEMPO, *Prima del debito*, pp. 33 e sgg, Eadem, *Vivere a modo di città: i centri minori italiani nel basso medioevo*, in *Città e compagnie del basso medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Firenze, 2014, pp. 1-30: 15 e segg.; EAD., *Finanziamento e gestione del disavanzo nei Comuni maggiori della Toscana prima dei consolidamenti*, in DUCCINI-FRANCESCONI (a cura di), *L'attività creditizia*, pp. 43-104; oltre ai vari contributi presenti in PATRIZIA MAINONI, (a cura di), *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, Milano, 2001.

di evasione innescati da un iniziale inasprimento delle imposte dirette (con cui ancora negli anni Ottanta si cercò di rispondere alle continue impennate della spesa pubblica); i primi esiti delle sperimentazioni successive che videro nella riforma del 1291 — la creazione della cosiddetta ‘gabella del contado’ che sostituiva o avrebbe dovuto sostituire parte delle imposte indirette gravanti sulle popolazioni delle terre soggette — una tappa importante, controversa e dibattuta nella storia della fiscalità cittadina su cui non è necessario dilungarsi (52).

È sullo sfondo di questo processo, nel contesto di un riordinamento del sistema fiscale quale tappa e puntello di costruzione di un dominio proto-statuale e di ricomposizione e disciplinamento dei poteri e dei corpi territoriali nonché della messa a punto di concreti strumenti di governo e di prelievo, che va letto ed inserito il fenomeno, di un’ampiezza sconosciuta ai decenni precedenti, delle contestazioni, i rifiuti, le frodi che i contribuenti mettono in campo per sfuggire alla sempre più faticosa esazione da parte del comune de « li datii, et le colte et preste et tutte l’altre factioni »: ampiezza che ci viene restituita sia dalla quantità dei procedimenti di giustizia, sia dal numero di suppliche e *petitiones* rivolte alla signoria, sia dalla infaticabile azione normativa volta, *ordinamenta* su *ordinamenta* in reiterata successione, a regolamentare la materia (53); un processo che perfeziona la consapevolezza (e si perfeziona nella consapevolezza) della funzione cruciale degli oneri fiscali nei processi di inclusione e appartenenza che trova il suo ancoraggio normativo nel dispositivo che blinda l’obbligo del conferimento fiscale dalla possibilità di deroga (peraltro ampiamente concessa attraverso la procedura d’eccezione) e prevede per l’in-

---

(52) Su questi passaggi si rinvia all’esaustiva analisi di Andrea Barlucchi che giustamente valuta anche i costi di gestione dell’esazione, in *Id.*, *Il contado senese all’epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze, 1997, pp. 230 e sgg. BOWSKY, *Le finanze*, pp. 309 e sgg.

(53) Alcuni provvedimenti sono espressamente rivolti « contra illos qui non solvunt datia [...] et solvere contradicunt »; altri reiterano o modificano ordinamenti precedenti in materia fiscale « quomodo et qualiter exigatur datium et datia »: il corpus in ASS, *Statuti Siena* 4, cc. 7v-10v (1294, gennaio 3); 111r-113v (s.d.); 114r-115r (1293 luglio 12); 138r-141r (1292 luglio 15); 214r-215v (1282 ?).



solvente il decadimento dalle tutele giuridiche (« non teneatur pro cive vel comitatino »), ineleggibilità per sé ed i figli agli uffici pubblici, devastazione e confisca dei beni (54).

Nell'aprile 1291 alla sconvenienza, all'iniquità, al danno e al pericolo rappresentato dal fatto che molte comunità non avevano corrisposto le imposte dovute, o meglio che alcune pagavano mentre altre omettevano di pagare, fu votato l'invio dei *militēs* e dei *berrovieri* per costringere « omnes debentes » a saldare pendenze accumulate « omni modo », anche attraverso guasti e danneggiamenti ai beni (55). Il *dampnum* et il *vastum* — strumento coattivo per obbligare i debitori insolventi all'adempimento « donec solverint quod debent » ma anche 'notifica pubblica di inadempienza' — era regolarmente e diffusamente praticato in questi anni, fino all'abuso se si può prestar fede alle parole del governo che nel 1293 doveva piegarsi all'evidenza che le comunità erano impossibilitate del tutto a conferire ciò che dovevano, lasciandosi esse maggiormente « cavalcare et predare et distrugere » piuttosto che pagare l'impossibile (56).

La linea politica oscillava tra implacabilità e misericordia, gesto caritativo e al tempo stesso potestativo, attraverso un ventaglio di misure e di risposte (interventi repressivi, mediazioni, amnistie, proroghe, cancellazioni-riduzioni-rateizzazione del debito, provvedimenti a favore dei banditi *pro avere e ad personam*) il cui

---

(54) ZDEKAUER (a cura di), *Il Constituto del Comune di Siena*, I, 369 (« De pena non solventibus datium vel condemnationibus »); C. 1309-10, I, 341 (« Di pagare li datii et come si constrengano coloro e' quali debono pagare »), 344 (« Che neuno abia immunità di non pagare datio »); ASS, *Statuti Siena* 26 (1324-1344), I, 258 (« De immunitate nemini concedenda »), c. 62r; 268 (« De datiiis solvendis et de processu contra non solventes fiendo ») c. 64r. Sui processi di criminalizzazione ed esclusione degli evasori fiscali dai diritti di cittadinanza, MASSIMO VALLERANI, « Ursus in hoc disco te coget solve re fisco ». *Evasione fiscale, giustizia e cittadinanza a Bologna fra Due e Trecento*, in PIA (a cura di), *Credito e cittadinanza*, pp. 39-50; ID., *Fiscalità e limiti dell'appartenenza alla città comunale. Bologna fra Due e Trecento* in "Quaderni storici", 147 (2014), 3, alle pp. 709-742; ID., *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (II). Limiti dell'appartenenza e forme di esclusione*, in TODESCHINI (a cura di), *Cittadinanza e disuguaglianze*.

(55) ASS, *Consiglio Generale* 41 (1291 aprile 25), cc. 85v-86v.

(56) C. 1309-10, I, 124.

sapiente, selettivo, uso era calibrato sull'*hic et nunc*, la congiuntura, la valutazione del momento, la fisionomia delle comunità (57): realtà insediative diverse comprese tra il villaggio rurale e il centro urbano minore, dotate dunque di diverso peso demografico-territoriale, differente peso politico ed economico, variabili che incidavano nel grado di complessità delle loro istituzioni, della loro cultura politica e dunque anche delle forme e degli strumenti di contrattazione, negoziazione e resistenza che erano in grado di attivare.

Distese sul versante meridionale, lontane dalla città, esposte agli attacchi dei nemici, nel 1315 trenta comunità di confine ottennero la remissione delle condanne pecuniarie inflitte per aver ricettato nel loro territorio i banditi « pro debito devatis » (coloro ai quali era stata ufficialmente proibita dal podestà, su richiesta del creditore, la permanenza *in loco*) con la motivazione delle fatiche che esse dovevano quotidianamente sostenere per la sicurezza della loro terra (58); imperversare di carestie, danni subiti ad opera di ribelli e fuorusciti ghibellini che usavano castelli del contado come base per le loro azioni di forza, improrogabili lavori pubblici, emergenze belliche, necessarie opere di difesa (abbiamo cominciato una torre che ci è costata fin qui 700 lire e ci ha reso poveri ma quando sarà finita delle 12 braccia che rimangono a fare, essa sarà *perfecta* a tutta le gente del mondo) (59): tutto poteva costituire

---

(57) Alcuni esempi: ASS, *Consiglio Generale* 35, c. 40r (1288 febbraio 7), cc. 65v-67r (1288 marzo 22); 36, c. 1r-v (1288 luglio 5), cc. 8v-9r (1288 agosto 25); 37, c. 10r-v (1289 gennaio 30), cc. 65v-67r (128 marzo 22); 38, cc. 49r (1289 ottobre 25); 41, cc. 53r-55v (1292 febbraio 14), c. 68r (1292 marzo 14), cc. 99r e 101r (1292 giugno 4-giugno 30); 42 cc. 41v-42v (1291 novembre 19); 44, c. 28r (1292 ottobre 31); 50 c. 58r (1296 agosto 31), c. 62r (1296 settembre 3), c. 88v (1296 dicembre 18); 51, cc. 76v-78r (1297 marzo 13: misericordia et elemosina speciali); 52, cc. 79v-80r (1297 settembre 20).

(58) ASS, *Consiglio Generale* 85, c. 86v (1315 marzo 11).

(59) ASS, *Consiglio Generale* 101, c. 116v (« Pro comuni et hominibus de Scrofiano »: nella petizione indirizzata ai Nove e letta in consiglio il 23 ottobre 1324 gli abitanti del castello lamentavano di essersi indebitati in azioni e opere di difesa « pro salvanda terra de Scrofiano pro comuni Senarum et pro vostro dominio » e segnamente per la costruzione di quella magnifica torre, « *perfecta ad omnem gentem de mundo et maxima securitas et spes totius contrate* » che li aveva resi poveri — « *ipsos fecit pauperes* » — con 'certi di Lucignano' per una somma

ragione perché le richieste di clemenza delle comunità trovassero accoglienza o perché il comune, dietro imperativo di ragioni eccezionali, attivasse amnistie o *elemosine speciali*) (60).

Se non sempre è possibile la presa su variabili spesso sfuggenti, diciamo che in tempi normali lo stato era in grado di assorbire una certa quota di evasione proveniente per lo più dalle piccole o piccolissime realtà del territorio: il livello della competizione politico-militare in atto ovvero la ‘misura’ della tranquillità del regime contro i ‘nemici’ interni o esterni, condizionavano l’atteggiamento del governo ed il trattamento delle richieste presentate dai singoli e dalle comunità. Un atteggiamento improntato ad un saldo principio di opportunità, ad un acuto senso delle circostanze che suggerivano ai governanti, sempre illuminati dalla virtù della *prudencia*, di districarsi con pragmatismo e realismo, bilanciando attentamente costi e benefici di ogni azione (61): dovendo il comune preoccuparsi di « conservarle in buono stato et al servizio del comune di Siena » converrà smettere « di gravare esse comunità, esse sì maggiormente si lassano cavalcare et predare et distrugere imperciocchè pagare mai non potrebero » (62).

Campo di espressione di nuove tensioni sociali, di forte dialettica tra stato e cittadini, tra dominante e comunità, luogo in cui prendono consistenza nuove forme di criminalità, la fiscalità è per il governo un terreno su cui misurare la tenuta del proprio potere e della propria missione. Ma un’immagine rovesciata della narra-

---

di 800 lire e di aver ricevuto da Siena solo 100 lire come aiuto, che erano già state scomputate dalle tasse dovute).

(60) Qualche esempio di decreto *pro necessitate* a favore dei banditi per debito in ASS, *Consiglio Generale* 39, c. 35v (1290 marzo 8); 50, c. 35v (1296 luglio 16) o a favore di coloro che benché non incorsi nel bando fossero stati dichiarati “debitori” per lodo o arbitrato: ivi, c. 62r (1296 settembre 3)

(61) Altre esemplificazioni di amnistie e sgravi fiscali in BOWSKY, *Le finanze*, pp. 338-339; Barlucchi, *Il contado*, a pp. 123 e 248 che rileva il caso di Torrita: nel 1323 in seguito ad una ribellione la comunità si trovava impossibilitata a pagare non solo i debiti accumulati ma anche i soliti prelievi, per cui, fu deciso di accordare una immunità fiscale invece che una punizione, perché altrimenti, si disse i comitatini sarebbero stati ridotti in miseria (anche i non responsabili) e anche il comune di Siena “*verteretur in damnum*”.

(62) C. 1309-10, I, 124: con questa motivazione nel maggio 1293 si procedeva ad una rateizzazione delle condanne in cui erano incorse le comunità.

zione porta alla ribalta accanto agli sforzi disciplinanti dello stato, gli sforzi dei comitatini e delle comunità che tentano in ogni modo di affermare la forza del loro disprezzo (lo *spretus* stigmatizzato) (63) e la virtù della tanto esecrata *malitia*, contenitore dalla lunga storia culturale qui declinato in una girandola di significati e di occasioni.

Maliziose le comunità che ricorrono, massivamente, alla corte del vescovo come tattica dilatoria (e con l'esito riuscito di irritare al massimo i loro creditori e i governanti) e maliziosi i comitatini che con troppa sottigliezza vanno alla ricerca del cavillo giuridico per ottenere l'annullamento della procedura (64).

Maliziose le comunità che hanno imparato a maneggiare la costruzione della supplica alla signoria, facendo leva su efficaci posture umilmente adoranti e sofferenti ("pauperissimi", "amicissimi", "fedelissimi", "guelfissimi") per cercare di inserirsi nel grande sistema dell'eccezione, governato da *necessitas* e *pietas*, parallelo al mondo ordinario della norma.

Maliziose le comunità che rifiutano e disprezzano la composizione e l'offerta di *concordia* con i propri creditori (65).

Comunità maliziose che in quanto meccanismi periferici della fiscalità cittadina e dell'apparato centrale di persecuzione degli inadempienti, sono ben lungi dall'amministrare in modo zelante le attività di repressione di cui sono titolari: la complicità verso banditi

---

(63) ASS, *Podestà* 2, c 26r, tra i bandi del podestà Corrado de la Branca: « homines de Serre accusati et denunciati per Antonium olim domini Salimbenis (...) quod ipsi non parentes precepto dicti potestatis eis facto (..) de solvendo (...) quoddam pecunie quantitatem (...) ipsum preceptum spregiaverunt et contempserunt (...) et citati fuerunt legitime per nuntium comunis (...) ad se excusandum et non venerunt » (*exbanniti* in 100 lire).

(64) Un'interessante aggiunta rubricaria del 1298 lamentava il fatto che molte volte i debitori banditi, attraverso i loro procuratori, ottenevano la cancellazione del bando per « lo difetto che si truova ne la carta del bando overo ne le scritture fatte per li notari » poste a base della procedura, causando un « danno non piccolo » ai creditori; a partire dal 1298 il comune cerca di intervenire sul problema, multando i notai responsabili: vedi C 1309-10, II, 67 (« Se la pena del notaio per defetto de la cui scrittura la carta del bando per lui fatta non valesse »); stessa rubrica in ASS, *Statuti Siena* 7, c 115r.

(65) ASS *Podestà* 2 c. 29v (« Homines de Ripa accusati da Vanni di Bartolomeo Saracini cum quibus volebat esse in concordia de debito »).

radicati in loco, i legami di vicinanza e solidarietà si esprimevano sia nell'evadere l'obbligo di cattura e consegna al giudicante cittadino, sia nel più esplicito gesto di strappare dalle mani dei *captores* il bandito catturato favorendone la fuga: azioni di giustizia podestarile che potevano deflagrare in contestazioni *armata manu* contro i quasi sempre malvisti ufficiali cittadini, episodi che laceravano la comunità al suo interno, la popolazione si divideva in partiti, filogovernativi da una parte e sodali del bandito dall'altra, ma quanti erano gli amici del bandito? verrebbe da chiedersi constatando l'ampia partecipazione agli eccessi bollati come eversivi nel lessico della dominante: la 'violenza legittima' del podestà e dei suoi berrovieri non incontrava evidentemente il favore e il riconoscimento dell'intera collettività (66).

Fatto grave perché questa mancata o imperfetta collaborazione minava al fondamento il bisogno di consociativismo dello stato, strutturalmente e sempre bisognoso della collaborazione dei suoi corpi, tanto più in un contesto e in un momento che non aveva ancora visto lo specializzarsi delle funzioni di polizia e l'onere della conservazione della pace affidato in misura determinante alle comunità e a tutti i consociati (67).

Grandi gesti di contestazione collettiva, dunque, ma anche una grammatica minima di resistenze, di sabotaggi individuali che vedono autori uomini e donne: Nuccina, di Monteaperti, pochi passi da Siena, si scaglia da sola contro il nunzio venuto a *pignorare* per difendere le masserizie di casa; Fino di Piccolo, massaro della Pieve di San Giovanni in Vescona, lungo la strada che conduce ad

---

(66) Vasta casistica nei fondi giudiziari di cui mi limito a citare pochi esempi: ASS, *Podestà* 2, cc. 3v, 4v, 5r, 25v, 26r, 28v, 29r-v, 31v, 32r, 33r, 34v, 35r, 36r, 37v, 40r, 41v, 42v, 43v, 44r, 45r, 45r; 76v-77v; *Podestà* 3, cc. 1r-4r, 6v-7v. Vedi anche l'episodio avvenuto a Montalceto nel 1318 ricostruito da BARLUCCHI, *Il contado*, pp. 24-249. Indaga uso e significato delle azioni di forza delle comunità rurali nell'alta Lombardia, MASSIMO DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, in « *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* », 122-1, (2010) pp. 139-172.

(67) Una efficace sintesi in FERDINANDO TREGGIARI, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo*, Atti del convegno storico internazionale, Spoleto, 2012, pp. 265-302.

Asciano, rifiuta di eseguire il sequestro di granaglie richiesto da un creditore cittadino (Sozzo Bandinelli) (68): lungo è l'elenco di uomini e donne che picchiano e minacciano (disse al pignoratore, mettendogli il verrettone al petto, che lo avrebbe trafitto e che andasse a dire al Camarlengo e ai Quattro di Biccherna che avrebbe trafitto anche loro, se osassero venire), che imbracciano le armi contro gli esecutori arrivati per il sequestro contravvenendo ai mandati dei loro stessi sindaci (69). Reazioni violente, mezzo consueto di gestione dei conflitti ad ogni livello della scala sociale, ma anche azioni politiche, ponderate, la rinuncia alla condizione di comitatino, la fuga dal villaggio e dalla giurisdizione senese da soli o in comitiva (70) per sottrarsi ai debiti privati e ai carichi collettivi di un'appartenenza che sembra mostrarsi ai più deboli solo nel suo volto vessatorio, deprivata di prerogative e di vantaggi.

La disobbedienza si muove insomma su uno spartito ampio di pratiche e di linguaggi che rendeva ogni mezzo a disposizione un mezzo buono per opporsi, con più o meno successo, alle pretese e alle azioni del creditore, foss'anche lo stato. Un mezzo per prendere in mano fosse solo per un momento il bandolo della matassa, sovvertire le regole del gioco o il gioco delle regole, rovesciando gerarchie e rapporti di forza: le *licteras* papali ottenute contra *creditores* — specchio di una acculturazione politico-giuridica che impedisce di sottovalutare le capacità di elaborazione e di risposta dei ceti rurali — rappresentano mi pare il punto più alto e raffinato di quell'arte della politica messa in scena dai protagonisti di queste note.

Una messa in scena che ci porta ad un nuovo orizzonte di problemi. Perché ciò che comincia debolmente a delinarsi dietro le contestazioni dei contribuenti è l'idea, che uffici e ufficiali preposti all'esazione siano iniqui, corrotti e profittatori, che illecite siano le loro richieste, che insopportabili siano le estorsioni, le prevaricazioni, i *magna gravamina* che nunzi, berrovieri, *pedites et equitatores*

---

(68) ASS, *Podestà* 20 c. 7r-v e *Podestà* 2 c. 106v.

(69) ASS, *Biccherna* 491, c. 63v (da cui è tratta la citazione).

(70) ASS, *Biccherna* 502, c. 23r. (in otto « discesserunt de dicto comuni », nel gennaio 1296, come denunzia il I sindaco della comunità di San Gimignano).

che battono ininterrottamente il contado commettono quotidianamente ai danni dei *pauperes et debiles personas*, nel montare di una polemica e nel consolidarsi di una tradizione antifiscale che, come noto, giungerà a cristallizzare nella figura di Giuda l'esattore traditore e nella sua scarsella lo strumento di un fisco rapace (71).

---

(71) Su cui vedi il numero monografico su *Fiscalità e cittadinanza* e in particolare, anche per l'iconografia dell'esattore, VINCENZO LAVENIA, *Debito, restituzione e fiscalità dalla città agli imperi. Teologi e tasse nella prima età moderna*, in "Quaderni storici", 147-3 (2014), alle pp. 835-870.





SILVIA BERTOLIN  
*PUBLICA VOX ET FAMA.*  
I TESTES NEI PROCESSI INQUISITORIALI  
DEL QUATTROCENTO IN VALLE D'AOSTA

SOMMARIO: 1. I *testes*. — 2. L'avvio dell'indagine. — 3. I documenti. — 4. La convocazione dei testimoni. — 5. L'interrogatorio. — 6. *Unus testis nullus testis*.

1. *I testes*.

L'*inquisitio heretice pravitatis* era avviata, a partire dalla bolla papale *Vergentis in senium* di Innocenzo III (1199), basandosi anche soltanto sulla *mala fama* nei confronti di un soggetto e sulla scandalosità del presunto crimine, che sostituivano in caso di peccati-reati *notorii* l'accusa della parte lesa e permettevano ai giudici di procedere nell'indagine (1). Non era dunque necessario un denunciatore, il quale a sua volta avrebbe potuto essere punito nel caso in cui le testimonianze avessero attestato l'innocenza del sospettato, ma era sufficiente l'esistenza di una fama o di voci che permettessero di iniziare l'indagine.

La presente trattazione intende approfondire il ruolo dei *testes* nella fase istruttoria precedente all'avvio del processo e nel corso dello stesso, così come emerge dalle fonti processuali riferite all'attività inquisitoriale in Valle d'Aosta nel periodo 1434-1540 (2).

---

(1) VINCENZO LAVENIA, *Processo*, in ADRIANO PROSPERI con la collaborazione di VINCENZO LAVENIA e JOHN TEDESCHI (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Pisa 2010, vol. 3, p. 1258.

(2) I primi processi a Yona de Fey del 1461 e a Nicole de Jay del 1544 sono stati pubblicati nel 1985 dallo storico valdostano prof. Orfeo Zanolli (ORFEO ZANOLLI, *Deux procès de l'inquisition dans la seigneurie des Vallaise (XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup>*

È necessario preliminarmente precisare cosa si intende con il termine *testes*. Negli atti oggetto d'indagine si possono rinvenire tre tipologie di soggetti che intervengono nel processo e sono qualificati con tale appellativo.

In primo luogo, sono così chiamati coloro che presenziano alle sedute processuali, con il compito di assistere e, in qualche modo, attestare la veridicità di quanto in esse si svolgeva. Si tratta di personaggi notabili che sono indicati per nome e talvolta sono identificati con il ruolo da essi rivestito nella comunità (vicecastellano, vicebalivo, religioso, vicario nelle parrocchie) o con altre caratteristiche (*providi, nobili, venerabili, discreti* e talvolta anche *potenti viri* (3)). Costoro intervengono in numero variabile da un minimo di due ad un massimo di dieci (4) e provengono dal villaggio in cui vive il sospettato o dalle zone limitrofe. Ad essi si aggiungono *plures alii testes secreti* (5), i cui nomi non è necessario o non è opportuno menzionare. Tali soggetti sono tenuti a prestare giuramento e questo è specificamente precisato nel processo verbale di ogni udienza. Non è raro che alcuni di essi intervengano anche in altra veste nel corso del processo: ad esempio Giovanni Taride, cittadino di Aosta, presenzia all'interrogatorio di Caterina di Chenal del 18 ottobre 1449 presso il castello di Montjovet e, otto giorni dopo, fa parte del *consilium providorum virorum* (6), riuni-

---

*siècle*), in *Bibliothèque de l'Archivum Augustanum*, XV (1983), pp. 163-273). Altri documenti inediti sono stati ritrovati nel 2000 nell'Archivio della Curia vescovile di Aosta. Si tratta di una filza contenente il processo a Caterina di Chenal risalente al 1449 e un corposo insieme di filze cucite assieme riguardanti altri dieci processi coevi, avvolte da una pergamena che in seguito è stata separata in quanto conteneva a sua volta la sentenza di un processo risalente al 1439. Tali processi sono stati pubblicati in lingua originale e tradotti in italiano (SILVIA BERTOLIN, *Processi per fede e sortilegi nella Valle d'Aosta del Quattrocento*, Aosta 2012).

(3) È il caso di Pietro di Sarriod signore di Introd e di Entrèves, che ha presenziato a Châtillon al processo contro Alessia moglie di Giovanni Barat il 12 maggio 1449 (BERTOLIN, *Processi*, p. 473).

(4) BERTOLIN, *Processi*, pp. 209-211.

(5) BERTOLIN, *Processi*, p. 210.

(6) Per un approfondimento sul *consilium* si veda SILVIA BERTOLIN, *Il Consilium providorum virorum nei processi inquisitoriali valdostani: garanzia o controllo politico?*, in *L'Inquisizione e l'eresia in Italia: Medioevo ed età moderna: omaggio ad Andrea Del Col*, Montereale Valcellina (Pn), 2013, pp. 29-40.

tosì presso il palazzo vescovile di Aosta per pronunciarsi in merito all'opportunità di applicare o meno la tortura all'inquisita. La presenza di tali testimoni permane anche nei successivi processi del 1461 (7) e del 1540.

La seconda tipologia di *testes* è rappresentata dai soggetti che intervenivano nella *purgatio canonica*, per prestare giuramento a favore di chi era sospettato di un crimine, al fine di manifestare la sua innocenza. Tali soggetti, definiti anche *compurgatores*, potevano essere fondamentali per scagionare completamente l'inquisito e fare in modo che potesse essere nuovamente accolto nella propria comunità. Erano ammessi al giuramento coloro che fossero degni di fede e "validi", che non fossero vincolati da legame di parentela o affinità con l'inquisito, ma che lo conoscessero da molto tempo, preferibilmente dalla giovinezza (8).

Sono presenti, infine, i testimoni che intervengono nel processo nella fase istruttoria iniziale oppure nel corso del dibattimento, a supporto dell'accusa, di cui si tratterà nella parte seguente.

## 2. L'avvio dell'indagine.

L'*inquisitor heretice pravitatis* aveva il compito di ricercare, processare e, qualora risultassero colpevoli, condannare tutti coloro che avessero compiuto atti contrari alla fede cattolica e, per quanto riguarda la competenza territoriale, egli era assegnatario di una zona determinata. Berardo Tremesii, viceinquisitore nel periodo 1446-1449, era stato *specialiter a Sancta sede apostolica approbatus* (9) per le diocesi di Aosta e della Tarantasia, e nella regione valdostana egli ha svolto un'importante attività di indagine, affiancato dal vicario della Curia vescovile locale. Egli è stato preceduto

---

(7) ZANOLLI, *Deux procès*, p. 178.

(8) BERTOLIN, *Processi*, p. 263. Sulla *purgatio canonica* si veda lo studio di ANTONIA FIORI, *Il giuramento canonico di purgazione*, Roma 2001 e, della stessa autrice, il più recente *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della 'purgatio canonica'*, Frankfurt Am Main 2013.

(9) BERTOLIN, *Processi*, p. 74.

dall'inquisitore Bartolomeo Revettini (10) (1429 circa) e da Ponce Frugeron (11) (tra il 1434 e il 1439 (12)), come attestato dagli inquisiti e da alcuni documenti. Nel 1461 il ruolo di viceinquisitore fu rivestito da Baldovino Scutifferi, seguito nel 1540 da Desiderio Theodorici (13).

Non sono presenti, nei testi processuali, riferimenti alle modalità con cui l'indagine prendeva avvio né ad un eventuale *sermo generalis* che l'inquisitore in visita nella diocesi avrebbe potuto pronunciare per sollecitare il popolo cristiano a denunciare eventuali comportamenti non ortodossi. Tuttavia, dai verbali degli atti sinodali e delle visite pastorali del 1430 circa, risulta che un ruolo di denunciatori è posto in capo ai sacerdoti invitati a prendere parte al sinodo diocesano. Ogni curato era tenuto infatti a segnalare, *ut viam salutis reducantur hereticos, sortilegos, malificos, sorciangiatores, divinatores, prientatores, captores, detentores, incarceratores, percussores clericorum sive religiosorum, turbatores divinatorum officiorum et ecclesiastice iurisdictionis, raptores, retentores, depredatores, celatores bonorum, iurium, scripturarum alicuius ecclesie, cappelle vel hospitalis, concubinariorum publicos, symoniacos, lusores in locis sacris, benedictis aut Deo vel rei pie dedicatis, blasphematores Dei et sanctorum, revelantes confessionem penitentialem, usurarios, fractores immunitatis alicuius ecclesie vel loci pii, sepelientes excommunicatos vel alios deffunctos in cimiterio aut exhumentes*

---

(10) Il riferimento ad un'esecuzione avvenuta a Chambave, nella diocesi di Aosta, il 10 agosto 1439 di una donna, Johanneta Cauda, è presente nel testo degli *Errores gazariorum seu illorum qui scopam vel baculum equitare probant*. Si veda, a tal proposito, MARTINE OSTORERO, AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, KATHRIN UTZ TREMP, *L'imaginaire du sabbat: édition critique des textes les plus anciens, 1430 c.-1440 c.*, Lausanne 1999, pp. 269 ss. Di tale episodio si trova menzione anche nei Conti della castellania di Cly, per quanto riguarda le spese sostenute per il rogo.

(11) MARTINE OSTORERO, *Itinéraire d'un inquisiteur gâté: Ponce Feugeyron, les juifs et le sabbat des sorciers*, in DIDIER BOISSEUIL (a cura di), *Médiévales*, 43 (2002), pp. 103-117.

(12) Nel manoscritto pergameneo che funge da copertina al documento costituito da dodici filze cucite assieme, riguardanti i processi del 1449, è presente la sentenza relativa a Lorenza la Mugnaia, condannata dall'inquisitore in quanto eretica e consegnata al braccio secolare perché emetta il suo giudizio ed esegua le conseguenti sanzioni.

(13) ZANOLLI, *Deux procès*.

*absque consensu rectoris, non recipientes in Pasquate debita ecclesiastica sacramenta eorumque favorites, receptatores, auxiliumque consilium, favorem vel consensum talibus perbentes et molestantes in divinis quemvis ministrum ecclesie murmurantesque in cimiteriis tempore divini officii, cuiuscumque sexus fuerint aliqui ex premisis* (14).

La ricerca della *vox et fama publica* era, dunque, necessaria per avviare un processo: nella prima seduta, in tutti i processi dell'anno 1449, si riporta il nome del soggetto che ha svolto l'indagine (*ad debitam instigationem et promitionem venerabilis viri procuratoris phiscalis*) e si precisa che questi non ha fatto altro che raccogliere quanto il popolo riferiva (*fama publica referente clamoreque populi vallido insurgente, sic et intantum quod nulla valent excusationes premermicti nec tergi vexacionem celari*) (15).

L'esplicita indicazione che il fatto era *verum, notorium et manifestum* è altresì presente al termine di ogni articolo indiziaro (16).

### 3. *I documenti.*

L'indagine compiuta dal soggetto incaricato consisteva nella raccolta di testimonianze che erano debitamente riportate nel processo verbale.

Prima di esaminare il contenuto di tali deposizioni, mi pare interessante sottolineare un aspetto relativo alla materialità degli

---

(14) MARIE-ROSE COLLIARD, *Atti sinodali e visite pastorali nella città di Aosta nel XV secolo*, Aosta 2015, p. 27.

(15) La formula è riportata con le medesime parole in tutti i processi (BERTOLIN, *Processi*, pp. 28-30, p. 118, p. 250, p. 380).

(16) La necessità di formulare in questa maniera gli articoli è prevista anche dal diritto consuetudinario locale. L'articolo VI, Libro III, titolo XXI dei *Coutumes du Duché d'Aoste* stabilisce: "Et il conviendra que l'article par lequel il est posé quel es faits précédens se treuvent vrais et notoires et manifests et d'iceux en est fame, bruit et renommée commune soit joint et accolé ausdicts article précédens, comme relatif à iceux, tout ainsi que s'il fust adiousté en la fin de chacun desdits articles antérieurs, sans qu'il soit permis examiner séparément aucuns tesmoins sur ladite notoriété et renommée". La versione consultata è *Coutumes du Duché d'Aoste*, IV édition, 1964.

atti, che permette di comprendere come realmente si svolgessero le diverse fasi processuali. Una caratteristica costante dei fascicoli dei processi svoltisi nel 1449 e nel 1461 è la presenza delle dichiarazioni dei *testes* alla fine degli stessi, dopo l'atto conclusivo (costituito dalla sentenza oppure semplicemente dall'ultima udienza dell'organo giudicante). È evidente che le testimonianze sono state rese prima dell'avvio del processo oppure nel corso dello stesso, come confermato dalla data riportata all'inizio di seduta, ma il processo verbale che le raccoglie è fisicamente separato e considerato come una sorta di allegato finale. Per citare un esempio, il processo a Caterina di Chenal inizia il 7 ottobre 1449, ma la prima testimonianza è del 7 maggio 1449, quelle successive risalgono a luglio e ad agosto 1449 (nell'ambito di un altro processo per stregoneria), quindi gli interrogatori continuano tra il 17 ottobre e il 17 novembre 1449, prima della terza udienza. Le testimonianze acquisite nei riguardi di Alessia moglie di Giovanni Barat (17) e di Margherita moglie di Antonio dou Lo detta Pilicoda (18) risalgono addirittura al 1446, mentre il processo è formalmente iniziato con la prima udienza e la lettura degli articoli indiziari rispettivamente il 12 maggio 1449 e il 19 giugno 1449.

Tali testimonianze non sono sempre riportate dal notaio in ordine cronologico, così da far presumere che egli abbia ricopiato delle minute al termine del processo verbale, secondo un ordine non meglio specificato (19).

In altri casi, precisamente in cinque (20) dei dodici processi dell'anno 1449, le testimonianze sono scritte in una filza a parte rispetto al fascicolo principale, cucita allo stesso successivamente. Si può supporre, dunque, che in questi casi i testi delle deposizioni

---

(17) BERTOLIN, *Processi*, pp. 500-502.

(18) BERTOLIN, *Processi*, pp. 265-274.

(19) Ne è un esempio il processo a Caterina di Chenal, in cui i primi testimoni sono uditi a luglio 1449, quindi il 3 agosto e il 17 ottobre del medesimo anno, e tra le testimonianze di questa giornata è presente un interrogatorio del 7 maggio 1449 (BERTOLIN, *Processi*, pp. 84-105).

(20) Si tratta del processo a Caterina di Chenal, a Margherita moglie di Antonio dou Lo detta Pilicoda, a Duranda di Derby, ad Annexona di Buthier e ad Alessia moglie di Giovanni Barat.

non siano stati ricopiati al termine del processo, ma la fase istruttoria iniziale, durante la quale erano raccolti i principali indizi nei confronti della persona sospettata di eresia, era probabilmente stata gestita separatamente e, in fase di composizione della filza del processo, gli atti vi siano stati allegati. A comprova di questo *modus operandi* è presente un altro elemento: nel processo verbale che riguarda Beatrice Benesta non sono presenti le testimonianze, ma presso l'archivio della Curia vescovile di Aosta è conservato un documento, ancora inedito, relativo ad esse, facente parte di un'unità documentaria a sé stante.

Eccezionalmente, nel processo verbale relativo a Giovanna di Cavoretto, che riporta due sole testimonianze, sono trascritte a fine fascicolo anche le risposte dell'inquisita, fornite nel corso di un interrogatorio avvenuto prima dell'avvio del processo vero e proprio, come se anche la donna fosse stata considerata una testimone (21).

Sempre con riferimento alla materialità, le brevi annotazioni a margine delle pagine del processo riportano sinteticamente il numero progressivo dei testimoni e un'indicazione sul tipo di testimonianza. Si distingue, dunque, la deposizione *de voce et fama tantum* (22) da quella *de voce et fama cum causa* (23), nel caso in cui fossero forniti maggiori dettagli riguardo a specifici episodi. Tali annotazioni erano, evidentemente, utili nella fase di riesame degli atti per assumere decisioni in merito alla necessità di effettuare un supplemento d'indagine o di concludere il processo.

#### 4. *La convocazione dei testimoni.*

Nei testi processuali oggetto del presente studio sono descritte due diverse modalità di convocazione dei testimoni innanzi ai soggetti competenti a svolgere la fase istruttoria: in un primo caso, gli stessi sono prodotti dal procuratore fiscale all'inizio del giudizio (24), in un secondo invece è l'inquisitore che ordina di ricercare

---

(21) BERTOLIN, *Processi*, pp. 167-173.

(22) BERTOLIN, *Processi*, p. 96, nota b.

(23) BERTOLIN, *Processi*, p. 98, nota a.

(24) BERTOLIN, *Processi*, p. 421.

ulteriori attestazioni del comportamento scorretto dell'inquisito, attraverso un avviso generale.

Per i testimoni prodotti dal procuratore fiscale, non sono presenti negli atti cenni riguardo alle modalità con cui i testimoni fossero preliminarmente individuati e contattati. Potrebbe, dunque, trattarsi di segnalazioni giunte al viceinquisitore da parte di qualche denunciatore, secondo la procedura descritta nei citati atti sinodali.

Nel caso, invece, di iniziativa del viceinquisitore, sono state allegate ai fascicoli processuali le missive inviate ai curati dei paesi vicini al luogo in cui viveva il sospettato. Con tale lettera egli ordinava di citare nella chiesa parrocchiale e di proclamare *alta et intelligibili voce*, mentre il popolo era riunito per assistere alle celebrazioni divine, *omnes et singulas personas scientes aliquid vel proponere volentes* (25) contro l'uomo o la donna già individuati in precedenza, con l'avviso che successivamente alla data fissata nessuno sarebbe stato sentito. Sul verso del documento una nota apposta dai sacerdoti prova l'avvenuta esecuzione della convocazione nelle diverse parrocchie: si tratta dunque del documento originale e non di una copia predisposta dal notaio perché fosse allegata al fascicolo.

Nel processo nei confronti di Duranda di Derby, il notaio dopo il primo interrogatorio della donna redige, su richiesta del procuratore della fede e del viceinquisitore, una lettera per la convocazione di persone specifiche: si tratta di un mandato (26) indirizzato al curato di Derby, contenente un elenco di nomi di diciotto persone citate a comparire il giorno 13 giugno 1449 e altre due persone il giorno seguente, presso la casa del curato Andrea de Villareto a La Salle, stabilendo la pena della scomunica, di 10 lire forti e del crimine di fautoria eresia per chi non si fosse presentato. Sul retro della missiva è annotata, come in precedenza, l'attestazione di avvenuta notifica ai soggetti indicati, resa dal curato. Nei giorni prestabiliti soltanto sette persone tra quelle convocate si

---

(25) BERTOLIN, *Processi*, p. 412. Le medesime indicazioni sono presenti nella lettera dell'inquisitore Baldovino Scutifferi e del vescovo Antonio de Prez, inviata ai parroci nel 1461, nell'ambito del processo a Yona de Fey (ZANOLLI, *Deux procès*, p. 179).

(26) BERTOLIN, *Processi*, p. 365.



presentarono innanzi al notaio (27), in particolare il giorno 14 giugno 1449 non comparvero l'inquisita Duranda di Derby e il marito Antonio, anch'essi nell'elenco. Data la gravità di tale ultimo fatto, che comportatò la scomunica e la condanna al crimine di eresia per l'inquisita contumace (28), il 3 novembre 1449 fu sentito in qualità di testimone il sacerdote di Derby, per rispondere in merito alle modalità con cui era avvenuta la citazione (29).

L'avvio del processo svoltosi nel 1460 nei confronti di Yona de Fey di Issime è dipeso, invece, dalla denuncia di un uomo, Vuillermetus, che si presentò dai castellani di Vallesia lamentandosi dei comportamenti della donna e domandando loro di intervenire. In tal caso all'uomo non è attribuito l'appellativo *testes*, bensì di *denunciants* (30).

## 5. *L'interrogatorio.*

Se si escludono le sedi di udienza in cui gli inquisiti accusavano presunti complici di aver commesso i medesimi crimini a loro stessi attribuiti, i luoghi in cui i testimoni venivano interrogati erano piuttosto informali e si collocavano per lo più nel villaggio in cui risiedeva il sospettato o in quelli limitrofi. Si tratta di alberghi, come nel caso della *domus albergature* che gestisce un tale Frassardo, a Saint-Vincent (31), o della casa *nobilis mulieris Batholomee relicte quondam nobilis conti de Magistris* (32), in una località non precisata, ma evidentemente nota ai suoi compaesani. Altri interrogatori avvenivano nella casa di residenza dei frati Minori ad Aosta (33) e il fatto che il viceinquisitore appartenesse a tale ordine non pare una coincidenza.

---

(27) BERTOLIN, *Processi*, pp. 347-363.

(28) BERTOLIN, *Processi*, p. 371.

(29) BERTOLIN, *Processi*, p. 375.

(30) ZANOLLI, *Deux procès*, p. 179.

(31) BERTOLIN, *Processi*, p. 96 e p. 100.

(32) BERTOLIN, *Processi*, p. 165.

(33) BERTOLIN, *Processi*, p. 217. Il convento si trovava nell'attuale piazza Chanoux ad Aosta. Vedasi, a tal proposito, la recente pubblicazione di BRUNO ORLANDONI, *La Chiesa e il Convento dei Cordellieri di Aosta*, Aosta 2018.

La fase istruttoria era gestita personalmente dal viceinquisitore, dinnanzi al quale si presentavano i testimoni, oppure da soggetti da lui incaricati. Nel 1446 si occupò degli interrogatori il nobile Aimone de Puceto, *olim vicecastellanum Cliti procuratoremque sacro sancte fidei catholice*, e il notaio, *de mandato speciali reverendi patris fratris Berardi supranominati viceinquisitoris*. In altri casi il procuratore fiscale (34), un curato (35) o un notaio raccoglievano le testimonianze. Nel processo nei confronti di Margherita moglie di Antonio dou Lo, detta Pilicoda, lo stesso viceinquisitore, alla presenza di testimoni, ordinò ed incaricò il notaio Martino Frusta, divenuto appositamente commissario dopo aver prestato giuramento, di compiere indagini per reperire qualche elemento contro la donna (36).

Indipendentemente dal soggetto che aveva l'incarico di porre le domande, la procedura secondo cui si svolgeva l'interrogatorio era pressoché identica. Il dichiarante era ammonito di dire la verità, impegno che egli assumeva per mezzo del giuramento prestato sulle sacre Scritture, rischiando in caso contrario di dover scontare le pene previste. Il giuramento ha esplicitamente la funzione di *rattificare* e di *approbare* (37) quanto rivelato in sede testimoniale.

Se si tratta della testimonianza resa da un inquisito nell'ambito del proprio processo, l'interrogatorio si ripeteva più volte perché fossero confermati i fatti attestati, in quanto presumibilmente le dichiarazioni, seppur riferite ad altre persone, erano considerate confessioni e andavano convalidate per avere la certezza che non fossero state rilasciate per timore dei tormenti o per altre motivazioni. Pietro Proveschy il 12 luglio 1449 asserì di aver incontrato Caterina di Chenal assieme ad altri adepti in una "sinagoga" (38) svoltasi 19 anni

---

(34) È il caso degli interrogatori svoltisi il 6 febbraio 1449 nel processo a Giovanna di Cavoletto (BERTOLIN, *Processi*, p. 165-165).

(35) Tale situazione si verifica il 7 maggio 1449, quando il notaio e il curato di Pontey interrogano Margherita figlia di Martino Hugoneti di Parvo Ronc, con riguardo a Caterina di Chenal. BERTOLIN, *Processi*, p. 95.

(36) BERTOLIN, *Processi*, p. 259.

(37) BERTOLIN, *Processi*, p. 86.

(38) Con tale termine negli atti processuali si fa riferimento alle riunioni con il demonio o, in certi casi, ai luoghi in cui tali incontri si svolgevano.

prima; l'inquisito dovette quindi confermare tali accuse nelle successive sedute del 14, 15 e 30 luglio 1449 e del 3 agosto 1449.

Negli altri casi, che costituiscono la maggioranza, il teste era prodotto dal procuratore della fede, soggetto che interveniva nel processo a difesa della fede cattolica. Si tratta di una vera e propria convocazione presso il luogo prestabilito, in cui egli è *personaliter constitutus* (39). Analogamente a quanto accade per i testimoni inquisiti, il dichiarante era tenuto a giurare di dire la verità ed era sottoposto alle pene di scomunica per fautoria eresia e di venticinque lire forti da versare per metà alla Santa Inquisizione e per metà all'illustrissimo duca di Savoia (40).

Le domande sono formulate in maniera dapprima generale (se si conosca qualcuno sospettato con riguardo alla fede, ai sortilegi, all'eresia e ad altri malefici perpetrati contro la fede cattolica nel territorio della Valle d'Aosta), quindi puntuale e specifica. Nei verbali degli interrogatori è spesso specificato se il testimone abbia avuto conoscenza diretta di fatti attribuibili alla persona sospettata oppure no. In ogni caso, al *testes* è chiesto espressamente qual è la fama (41) di cui gode il sospettato (42); se egli riferisce che non ha una buona reputazione, è invitato a specificare per quali fatti e da chi l'ha udito diffamare, in modo da incrementare l'elenco dei possibili soggetti da interrogare (43). I successivi interrogatori del 1461 sono più articolati: il notaio riporta in sequenza le domande e le rispettive risposte (44).

L'interrogatorio termina sempre allo stesso modo, con la domanda posta al dichiarante se lo stesso abbia depresso per preghiera,

---

(39) BERTOLIN, *Processi*, p. 89.

(40) BERTOLIN, *Processi*, p. 103. La suddivisione della somma, in realtà, non è sempre disposta. Nei processi nei confronti di Perrineta Pican e di Duranda di Derby le 25 lire forti sono da destinarsi interamente all'ufficio della sacra Inquisizione (BERTOLIN, *Processi*, p. 217 e p. 339).

(41) Sulla distinzione tra il *testimonium de fama* e il *testimonium de auditu alieno* e il loro rapporto e più in generale sull'evoluzione giuridica del concetto di fama, si rinvia al testo di ALESSANDRA BASSANI, *Sapere e credere*, Milano 2012, parte prima.

(42) BERTOLIN, *Processi*, p. 353.

(43) BERTOLIN, *Processi*, p. 357.

(44) ZANOLLI, *Deux procès*, pp. 184-185.

denaro, odio, timore, amore, corruzione, parzialità o favore. L'elenco delle cause ostative alla validità della testimonianza non è sempre completo e nella medesima sequenza, ma spesso contiene la maggior parte delle motivazioni che potrebbero compromettere l'attendibilità della testimonianza. In ogni caso, il dichiarante asserisce sempre di aver rivelato i fatti per l'unico motivo di riferire la verità. Leonardo Bernardi, vicario della parrocchia di Chambave, precisa che ha reso testimonianza nei termini indicati, anche *ut suum servaret iuramentum* (45).

Anche se talvolta per comodità il verbale viene redatto in maniera sintetica elencando i testimoni intervenuti, il notaio ha cura di specificare che essi sono stati interrogati *generaliter, unus post alium particulariter et distincte* (46), quindi separatamente e senza che si potessero ascoltare.

La segretezza dei nomi dei testimoni è confermata dal fatto che le copie del processo verbale (*littere testimoniales*) sono concesse alla parte *tacitis tamen nominibus et cognominibus testium contra ipsam deponencium tam examinatorum quam examinandorum, exceptis nominibus deffunctorum* (47).

Il numero dei *testes* uditi dal viceinquisitore o dai soggetti da esso incaricati varia, nei processi valdostani, da un minimo di due (48) ad un massimo di centosei *testes* (49), evidentemente in base alla tipologia delle stesse (dirette o indirette) ed al fatto che siano confermate o meno in giudizio dall'inquisito.

Quanto alle caratteristiche soggettive necessarie per poter testimoniare, più volte si ripete nelle sentenze che l'accusa è *plurium testium fidedignorum deposicione convicta*, provata dunque da persone che godevano di una buona reputazione. Con riferimento al genere e al ruolo sociale rivestito, dei quindici testimoni di Caterina

---

(45) BERTOLIN, *Processi*, p. 104.

(46) BERTOLIN, *Processi*, p. 268 e p. 270.

(47) BERTOLIN, *Processi*, p. 56.

(48) Si tratta del processo a Giovanna di Cavoretto, condannata infine al rogo (BERTOLIN, *Processi*, pp. 165-173).

(49) Gli interrogatori sono avvenuti nel processo contro Alessia moglie di Giovanni Barat; in particolare sono stati sentiti cinquantadue uomini e cinquantatré donne (BERTOLIN, *Processi*, pp. 485-501).

di Chenal ben otto sono donne, mentre nel processo contro Perri-  
neta Pican compaiono ventidue *testes*, di cui dodici di genere  
femminile. Nei confronti di Giovanna di Cavoretto, inoltre, è  
chiamata a testimoniare l'*ancilla* di una donna nobile (50). Anche  
le donne, dunque, e talvolta di condizione sociale non elevata,  
hanno la capacità di testimoniare, come peraltro previsto dalle  
consuetudini locali per le cause criminali (51).

## 6. Unus testis nullus testis.

Un'interessante dissertazione riguardante il valore della testi-  
monianza è presente nel processo a Caterina di Chenal. La donna  
era assistita da un difensore: si tratta di Baldovino Scutifferi (52),  
canonico di Aosta ed esperto in diritto, che in altri processi riveste  
il ruolo di procuratore fiscale (53) e, nel 1461, come sopra accen-  
nato, anche di viceinquisitore (54). Egli presentò alcune memorie  
con le quali tentò di screditare le testimonianze acquisite, fornendo  
interessanti argomentazioni arricchite da citazioni canonistiche.

Nel documento prodotto all'udienza del 1° dicembre 1449, egli  
sostiene in primo luogo che la deposizione del principale testimone,

---

(50) BERTOLIN, *Processi*, p. 164.

(51) Secondo il diritto consuetudinario valdostano la testimonianza delle  
donne è ammessa in caso di causa criminale, solo in determinate circostanze nelle  
cause civili. Tale disposizione è riportata nel libro III, titolo XXI, art. XXXIII del  
Coutumier du Duché d'Aoste: "Femmes ne sont receues à tesmoigner en matière  
civile, sinon en cas spécifié par le présent Coustumier et quand il est question de fait  
de difficile preuve, lors que le Juge y aura esgard tel que de raison, considération  
faite de la qualité d'icelles, dudit fait et autres circonstances. Toutefois est leur  
tesmoignage receu en criminauté" (*Coutumes du Duché d'Aoste*, ID.).

(52) Baldovino Scutifferi nel 1461 nel processo nei confronti di Yona de Fey  
riveste il ruolo di inquisitore e di vicario della curia vescovile di Aosta. Egli fu  
dottore in diritto e baccalario in sacra teologia, è succeduto a Guido Bollieti come  
arcidiacono della Cattedrale di Aosta dal 1469. È stato anche vicario generale e  
ufficiale del vescovo Francesco De Prez. Le sue spoglie sono conservate nella  
Cattedrale di Aosta. JEAN-BAPTISTE DE TILLIER, *Histoire de l'Eglise d'Aoste*, Aosta  
1968, pp. 422-423.

(53) Accade nel processo nei confronti di Margherita moglie di Antonio  
dou Lo, detto Pillichio (BERTOLIN, *Processi*, p. 251) e nel processo a Duranda di  
Derby (BERTOLIN, *Processi*, p. 280).

(54) ZANOLLI, *Deux procès*, p. 179.

Pietro Proveschy, *alias reclusum, dampnatum de heresi et brachio seculari remissum et finaliter igne consumptum*, non è da ritenersi valida (*non militat*) in quanto egli *erat talis persona, cuius dicto et asserzioni nullatenus erat credendum nec standum, ut putam infamis, perjurus, hereticus, in suis dictis variabilis et interdum affirmans interdum negans* (55). Nel processo svoltosi nei suoi confronti, egli ha ammesso di aver accusato Caterina solo per non essere torturato ulteriormente con il fuoco. A supporto di tali motivazioni, il difensore richiama il testo *c. accusatus, d. licet de hereti. li. VI* (56) e la glossa posta in *c. testimonium de testi* (57), quindi il principio *unus testis nullus testis*: dal momento che egli è l'unico ad aver riferito quei fatti, *vox unius vox nullius, et maxime in hac materia fidei arduissima, in qua agitur de statu persone totali et in qua requiruntur probationes luce meridiana clariores, l. sciant cuncti., c. de proba.* (58), *et ubi maius periculum ibi caucius est agendum, c. ubi periculum de eleccione, libro VI* (59).

Scutifferi prosegue nella difesa sostenendo che è più santo liberare un colpevole che condannare un innocente, soprattutto

---

(55) BERTOLIN, *Processi*, pp. 58-59.

(56) Nel *Corpus iuris canonici* VI.5.2.8 §.3. *Licet vero periuri a testimonio etiam post poenitentiam repellantur, si tamen ii, qui, coram inquisitoribus iurantes tam de se quam de aliis super facto de haeresis dicere veritatem, eam celando deierent, et postmodum velint corrigere dictum suum, contra se ac alios suos complices deponendum: quum crimen huiusmodi sit exceptum, si ex manifestis indiciis apparuerit, tales non animi levitare, aut odii fomite, seu corruptione pecuniae, sed zelo fideiorthodoxae dictum suum velle corrigere, ac modo quae prius tacuerant revelare: in favorem fidei, nisi aliud obsistat, stari debet tam contra se quam contra reliquos attestationibus eorundem.* (La versione consultata è: *Corpus iuris canonici*. Graz, Akademische Druck u. Verlagsanstalt, 1959. Electronic reproduction. Vol 1-2. New York, N.Y.: Columbia University Libraries, 2007).

(57) Nel *Corpus iuris canonici* X.2.20.7. Nella glossa è riportato: *Ille qui eodem erat infectus crimine, contra illum testificari non potuit, et nulli de se confesso adversus alium est credendum, et dictum unius testis non sufficit ad condemnationem alicui. Notum quod nulli de se confesso, contra alium est credendum. Item ad dictum unius non est aliquis puniendus.*

(58) Nel *Corpus iuris canonici* C. 2, q. 8, c. 2: *Sciant cuncti accusatores eam se rem deserere debere in publicam notionem, quae munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubietatis et luce clarioribus expedita.*

(59) Nel *Corpus iuris canonici* VI.1.6.3: *Ubi periculum maius intenditur, ibi procul dubio est plenius consulendum.*

quando si dimostra in questa materia che gli accusatori sono soli e tali da non essere verosimilmente credibili. Richiama a tal proposito il *c. in fidei favorem de here., li. VI* (60), nella parte in cui si riferisce al fatto che nell'ambito dell'*inquisitio heretice pravitatis* bisogna ammettere gli scomunicati e coloro che prendono parte al crimine dell'eretica pravità e confessano riguardo a sé, ma in maniera limitata e condizionatamente, se si ritiene che verosimilmente non abbiano detto il falso riguardo alle supposizioni, al numero ed alla qualità dei testimoni e delle persone per cui depongono o contro le quali presumono di deporre. Pertanto, quanto confessato da Pietro Proveschy non deve essere valutato, considerando che, per quanto d'aiuto, fu sempre una persona vile, di poca fede, di cattiva reputazione, povero ed abietto, e che in punto di morte ritrattò le sue dichiarazioni.

Terminato il punto sulla poca attendibilità della testimonianza resa dall'eretico Pietro Proveschy, Baldovino Scutifferi analizza tutte le altre testimonianze rese nell'ambito dell'indagine, con l'intento di valutarne l'importanza. Il procuratore della fede ha prodotto dodici testimoni, i quali tuttavia, secondo il difensore, non deposero nulla di ragionevole per cui si debba sospettare che la donna si sia allontanata dalla fede cattolica (61). A suo parere, tutti i testimoni nelle loro dichiarazioni si caratterizzano per dubbio e varietà e sulle prove di dubbia certezza non può essere emessa la sentenza, come indicato nelle premesse di *c. in presencia de proba. C. iudicantem XXX, q. V, c* (62). Il difensore conclude invitando i

---

(60) Nel *Corpus iuris canonici* VI.5.2.5: *In fidei favorem concedimus, ut in negotio inquisitionis haereticae pravitatis excommunicati et participes vel socii criminis ad testimonium admittantur, praesertim in probationum aliarum defectum, contra haereticos, credentes, fautores, receptatores et defensores eorum, si ex verisimilibus coniecturis, et ex numero testium aut personarum tam deponentium, quam eorum, contra quos deponitur, qualitate, ac aliis circumstantiis sic testificantes falsa non dicere praesumantur.*

(61) BERTOLIN, *Processi*, pp. 59-64.

(62) Nel *Corpus iuris canonici* C. 30, q. 5, c.11: *Iudicantem oportet cuncta rimari, et ordinem rerum plena inquisitione discutere, interrogandi et respondendi obicendique prebita patiencia ab eo, ut ibi ambarum actio partium illuminata sit pleniter, nec litigantibus prius velit iudex sua sententia obviare, nisi quando iam periactis omnibus nichil habeant in questione, quod proponant, et tamdiu actio*

giudici ad assolvere l'inquisita dalle accuse, in quanto non si intravede nessuna azione infedele e non bisogna supporre che vi sia infedeltà fintanto che è verosimile il contrario.

Nella memoria di replica, il procuratore della fede Giovanni de Montibus tenta di sostenere l'accusa, affermando *in primis* che secondo la dottrina evangelica, nella bocca di due o tre persone risiede la verità (63). Con riferimento all'attendibilità della testimonianza dell'eretico Pietro Proveschy, egli fa leva sulla forma con cui la testimonianza è stata raccolta, ritenendola sufficiente a conferirne validità, tanto da prevalere sulle caratteristiche soggettive del teste che potrebbero minarne l'attendibilità. Riferisce infatti che costui testimoniò contro Caterina di Chenal chiaramente di fronte ad un giudice competente e per questo bisogna credere che la testimonianza sia valida, dal momento che si ammettono in favore della fede criminali, spergiuri e compagni, come riportato in *c. in fidei favorem, hereticis in VI* (64). Sul fatto che il teste ha ritrattato al termine dei suoi giorni, il procuratore della fede ribatte in maniera analoga, sostenendo che la prima confessione dell'uomo fu prestata in giudizio innanzi ad un giudice competente, mentre

---

*ventiletur, quousque ad veritatem rei perveniant. Frequenter interrogari oportet, ne aliquid pretermisum forte remaneat, quod annecti conveniat.*

(63) Il richiamo è al *c. relatum de testa*. Tale principio è presente in cinque testi del Nuovo Testamento: Matteo 18, 16; Giovanni 8, 17-18; 2 Corinzi 13, 1; 1 Timoteo 5, 19 ("Non ricevere accuse contro un anziano se l'accusa non è confermata da due o tre testimoni", riferendosi in questo caso anche alla promozione dell'accusa); Ebrei 10, 28. Il riferimento è al Vangelo di Matteo 18, 16: "In ore duorum, vel trium testium stabit omne verbum". Tale principio è più volte menzionato anche nell'Antico Testamento: Numeri 35, 30 (per i soli reati di omicidio); Deuteronomio 19, 15; 1 Re 21, 10. Per un approfondimento su tale regola, si vedano in particolare: ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, p. 461, n. 72, 73 e 74 e ANDRÉ GOURON, *Testis unus, testis nullus dans la doctrine juridique de XIIIe siècle, in Juristes et droits savants: Bologne et la France médiévale*, Variorum Aldershot, 2000, IX.

(64) Nel *Corpus iuris canonici* VI.5.2.5: *In fidei favorem concedimus, ut in negotio inquisitionis haereticae pravitatis excommunicati et participes vel socii criminis ad testimonium admittantur, praesertim in probationum aliarum defectum, contra haereticos, credentes, fautores, receptatores et defensores eorum, si ex verisimilibus coniecturis, et ex numero testium aut personarum tam deponentium, quam eorum, contra quos deponitur, qualitate, ac aliis circumstantiis sic testificantes falsa non dicere praesumantur.*



questo non avvenne per la ritrattazione, che non fu resa con tale forma, ma in maniera privata e corrotta e per questo priva di valore.

Con riferimento alle testimonianze indirette, il procuratore della fede precisa che è chiaro per legge che la fama equivale ad un testimone, citando *c. super eo de consan. et affi.* (65) e *c. tercio de presumpcione* (66), e dal momento che l'inquisita Caterina è stata diffamata e sospettata per moltissimo tempo, questa infamia equivale ad un testimone in base alle norme richiamate.

Il procuratore, altresì, non concorda con l'argomentazione addotta dal difensore sul fatto che l'infamia equivale ad un testimone nelle questioni meno importanti, ma non in quelle criminali, come nel caso in questione. A ciò egli risponde che questo è vero nel caso in cui la fama sia giunta da un autore incerto, come *in c. sanctum est baptisma, de conse. di. IIII secus in infamia seu*

---

(65) Nel *Corpus iuris canonici* IV.14.2.: *Super eo, quod iuvenem quedam asserit puellam quandam non dum nubilem fide interposita desponsasse, quae, iam facta nubilis, eu repetit, et ille excepit dicens, se non debere eam ducere pro eo, quod, postquam puellam affidavit eandem, carnaliter propinquam ipsius cognovit, inquisitioni tuae taliter respondemus, quod, si manifestum est, eundem iuvenem cognovisse propinquam praedictae puellae, vel, si non est manifestum, fama tamen loci hoc hanet, quum esset sponsa tantummodo de futuro, idem iuvenis ab eius impetitione [potest et] debet absolvi.*

(66) Nel *Corpus iuris canonici* X.2.23.13: *Tercio loco quaestionis huiusmodi nodum tua fraternitas petiit explicari, an iuvenis sponsam, in quam per verba de praesenti consensit, debeat in uxorem habere, ad quorum matrimonium impediendum neptis ipsius sponsae porsiliens, se a iuvene carnaliter praecognitam proponebat. A dicti iuvenis exstiterit concubina, et ei carnali commixtione coinuncta, adiicientes, quod eos insimul viderant per plana et nemora, vias et invia pluries convagantes, et testimonium vicinae se super hoc recepisse dicebant. Ad maiorem autem certitudinem, quia minus sufficienter credidisti esse probatum quod eadem mulier asserebat, tam ipsa quam iuvenis iuramentis adstricti seorsum confessi sunt, quod se invicem carnaliter praecognoverant, licet iuvenis nollet ab ea, quum deponsaverat, separari. Nos autem haec, quae dicta sunt, intelligentes, et attendentes vicinae famam, et dictorum lueris ac iuvenis consuetas confabulationes, et per solitudines vagos incessus per testes esse probatos. Et de carnali cognitione eos per iuramentum separatim fuisse confessos, praesertim quum hoc non dicatur occultum, sed quasi praedicetur a pluribus manifestum, praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, et praesertim felicitis memoriae Alexandri III statuta sectantes, consultius et securius esse credimus, ut matrimonialiter non coniugantur, sed ab invicem solutis sponsalibus separentur.*

*fama* (67), mentre vale se la testimonianza è resa da un autore certo e da persone serie ed oneste.

Con riguardo, infine, al fatto che la testimonianza non è valida se il soggetto è infamato per un motivo o un episodio specifico, il procuratore della fede replica sostenendo che i testimoni hanno riferito singoli episodi, ma tutti quanti convennero sui malefici sopraggiunti a seguito delle maledizioni dell'inquisita, la quale poi curò e sanò gli stessi ricorrendo all'arte diabolica. L'infamia dell'inquisita, pertanto, aggiunta alle opere che ne conseguono, ha più valore, secondo lui, della deposizione di un solo testimone diretto.

Di conseguenza, la testimonianza di Pietro Proveschy si somma all'infamia e ai malefici e per questo a ragione Caterina dovrebbe essere giudicata come eretica, secondo quanto previsto in *c. ut officium, c. ver. de hereti. in VI* (68).

Il difensore, nell'ulteriore replica che gli è concessa, riprende il citato passo del Vangelo ("Nella bocca di due") con riferimento al valore della testimonianza e dell'infamia; rimane in ogni caso fermo sulla posizione assunta nei confronti della validità della deposizione dell'eretico Proveschy, aggiungendo che il diavolo, principe di tutti i vizi, che dal principio tenta di contaminare il genere umano con la rovina (69), è falso e padre della menzogna e ha mille modi di parlare per sedurre gli uomini. Costui ha guidato la mente del povero e recluso Proveschy, prigioniero tanto a lungo, così da

---

(67) Nel *Corpus iuris canonici* D. 4, *de cons.*, c. 36. Si riferisce alla parte: *Non enim divinarum scripturarum auctoritas, sed incerto autore fama commendat.*

(68) Nel *Corpus iuris canonici* VI.5.2.11. Si tratta del §1: *Verum, quia in tam gravi crimine cum multa oportet cautela procedi, ut in reos sine ullo proferatur errore durae ac dignae severitas ultionis: volumus et mandamus, in in examinatione testium, quas recipi super crimine praedicto ipsumque contingentibus oportuerit, adhibeatis duas religiosas et discretas personas, in quarum praesentia per publicam, si commode potestis habere, personam, aut per duos viros idoneos, fideliter eorumdem depositiones testium conscribantur.*

(69) A questo punto il difensore cita "*de pe. di. II. primo. princeps et c. visis XVI. Q. II*" (nel *Corpus iuris canonici* C. 16, q. 2, c.1.: *Visis litteris karitatis vestrae, quibus satis perpenditur, quanto studio huic sanctae sedi reverentiam exhibetis, non modice gravisi sumus. (...) Addidit quoque fraternitas tua, litem et seditionem inter clericos monachosque ex hac causa non modicam esse ortam: quod instigatione versuti hostis nemo fieri ambigat. Habet enim mille nocendi modos, nec ignoramus astutiam eius*).

potersene burlare di tanto in tanto e da far sembrare le persone conosciute e sconosciute false, menzognere e finte (70).

Cita quindi il commento alla leggenda del beato Germano, secondo cui non solo nel sonno, ma anche alla luce e da svegli, si può dire qualcosa di falso e di mendace, come nel caso di questo prigioniero sedotto dal diavolo e legato dalle sue insidie, il quale, confidando di appartenere alla setta, disse di avervi visto Caterina. Considerata, pertanto, la dubbia deposizione e le caratteristiche di Pietro Proveschy, non è possibile pronunciare una sentenza certa (71).

Sul fatto che secondo il procuratore della fede l'infamia levatasi contro Caterina equivale ad un testimone, giungendo così ad avere due testimoni (l'incarcerato e la fama riferita (72)), lo Scutifferi afferma che tale argomento non è utile alla questione: se la fama equivale ad un testimone, allora talvolta è più efficace di un testimone, ma nella nostra situazione non sono probanti la fama

---

(70) Il richiamo è *tex. I. c. epi XXVI. q.* (nel *Corpus iuris canonici* C. 26, q. 5, c. 12: *Episcopi, eorum ministri omnibus viribus elaborare studeant, ut perniciose et a zabulo inventam, sortilegam et magicam artem ex parrochiis suis penitus eradicent, et si aliquem virum aut mulierem huiuscemodi sceleris sectatorem inveniunt, turpiter deho nestatum de parrochiis suis eiciant. (...) Nam et innumera multitudo hac falsa opinione decepta hec vera esse credunt, et credendo a recta fide deviant, et errore paganorum involuuntur, cum aliquid divinitatis aut numinis extra unum Deum arbutrantur*).

(71) La citazione è *c. in presencia de proba c. iudicantem XXX q. V* (nel *Corpus iuris canonici* C. 30, q. 5, c. 11: *Iudicantem oportet cuncta rimari, et ordine rerum plena inquisitione discuter, interrogandi et respondendi obiciendique prebita patiencia ab eo, ut ibi ambarum actio partium illuminata sit pleniter, nec litigantibus prius velit iudex sua sententia obviare, nisi quando iam peractis omnibus nichil habeant in questione, quod proponant, et tamdiu actio ventiletur, quousque ad veritaem rei perveniant. Frequenter interrogari oportet, ne aliquid pretrmissum forte remaneat, quod annecti conveniat*).

(72) Il difensore richiama quanto asserito dal procuratore della fede citando *c. frater eo de consan(guineis) et affi(nis) cum aliis*. Probabilmente si tratta di nuovo del canone *Super eo*, già citato nella precedente nota 63, che si occupa in effetti del valore da attribuire alla fama. Nella glossa presente si distingue tra fama e quanto detto da un testimone: *Nota, quod fama impedit matrimonium contrahendum, s. de spon. cum in tua, et plus facit fama hic quam dictum unius, ubi iuramentum intervenit. s. de spon. Praeterea alias dictum unius sicut et fama impedit matrimonium contrahendum*.

con un testimone, come accade per le cause criminali (73). Scutiffery definisce, quindi, l'infamia *vana vox populi quam aliud, quia ubi consciencia recte infamia est vilipendenda* (74).

Quale tesi, dunque, hanno sposato i giudici (viceinquisitore e vicario vescovile) nella sentenza conclusiva?

In merito al valore delle testimonianze raccolte, essi hanno esplicitato di preferire la più prudente tesi del difensore, *quia testes debent esse iuxta iuris dispositionem luce e meridiana clariores prius quam quis de tanto crimine sit sufficienter convictus, prout latissime deduxit in medium cum alegacionibus iurium dominus Balduynus Scutiffery* (75). I giudici hanno, quindi, valutato l'infamia e le deposizioni dei testimoni, considerandone la qualità e le modalità di acquisizione e giungendo a condannare l'inquisita alla scomunica e in quanto sospettata di eresia e sortilega.

Tale interessante dibattito ha permesso, dunque, di cogliere alcuni aspetti della formazione giuridica e canonistica dei soggetti che sono intervenuti nel processo in questione e del peso che gli elementi legati alla testimonianza e alla fama pubblica hanno avuto in relazione all'epilogo della vicenda processuale.

---

(73) La citazione si riferisce al fatto che notoriamente dove si tratta della salvezza dell'uomo bisogna procedere in maniera più severa e cauta, ed in fatti così importanti non bisogna giudicare in base alla fama, ma per testimoni, come in *c. tua nos de coha cle. et muli* (Nel *Corpus iuris canonici* X.3.2.8: *Tua nos duxit fraternitas consulendos, si de clericis publice concubinas habentibus, qui, quando a te conveniuntur, se esse concubenarios diffitentur, nec apparet contra eos legitimus accusator, credendum sit testimonio bonorum virorum, inter quos vivere dignoscuntur. Nos igitur consultationi tuae taliter respondemus, quod, si crimen eorum ita publicum est, ut merito debeat appellari notorium, in eo casu nec testis nec accusator est necessarius, quum huiusmodi crimen nulla possit tergiversatione celari. Si vero publicum est, non ex evidentiā, sed fama: in eo casu ad condemnationem eorum sola testimonia non sufficiunt, quum non sit testimoniis, sed testibus iudicandum. Sed si de clericis ipsis talis habeatur suspicio, ut ex ea scandalum generetur in populo, licet contra ipsos non apparuerit accusator, eis tamen est canonica purgatio indicenda. Quan si praestare noluerint, vel defecerint in praestanda, eos canonica debet animadversione punire).*

(74) BERTOLIN, *Processi*, p. 72. Tra i richiami canonistici è citato *XI q. inter verba et c. se* (nel *Corpus iuris canonici* C. 11, q. 3, c. 55: *Inter verba laudantium sive vituperantium ad mentem semper recurrendum est, esi si in ea non intervenit bonum, quod de nobis dicitur, magnam tristitiam generare debet; et rursus si in ea non invenitur malum, quod de nobis homines locuntur, in magnam debemus letitiam prosilire*).

(75) BERTOLIN, *Processi*, p. 78.

ALESSANDRA BASSANI

LA DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE  
NEL PROCESSO DI DIRITTO COMUNE  
FRA DOTTRINA E PRASSI

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. *Articula e interrogatoria*. — 3. *L'examen*. — 4. *La publicatio*. — 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*.

I livelli di analisi attraverso i quali uno storico del diritto può spingersi nell'interrogare le fonti sono diversi: in particolare quando affronta temi come la storia della giustizia e del processo le fonti normative romane e canoniche e quelle dottrinali come le glosse e i commentari devono incrociarsi con gli *ordines iudicarii*, i *consilia*, i *tractatus*, le *practicae* redatte dai giuristi con intenti diversi e in considerazione di un pubblico di addetti ai lavori. Ma soprattutto è fruttuoso, una volta ben arate le fonti 'tecniche', mettere alla prova i risultati ottenuti con i documenti che testimoniano di processi effettivamente svoltisi, per verificare se esista un iato fra la dottrina e la prassi delle corti.

Perciò il tema del diritto delle prove e, in particolare, dell'ammissibilità e della forza dimostrativa delle deposizioni testimoniali, deve essere affrontato interrogandosi a proposito della praticabilità e dell'efficacia delle regole minuziosamente distillate dalla dottrina e confrontando poi tale supposta praticabilità, o impraticabilità, con le deposizioni testimoniali effettivamente verbalizzate.

Solo così i requisiti, quelli personali dei testimoni e quelli oggettivi delle loro deposizioni, acquistano spessore e significato: se vengono effettivamente controllati nel rito. Perciò qualsiasi affermazione sulla validità e sul peso probatorio della testimonianza *de*

*visu* così come *auditu*, è inevitabilmente condizionata dai suoi modi di assunzione e di verifica nel corso del procedimento.

## 2. Articola e interrogatoria.

La scienza giuridica che si occupava di descrivere lo svolgimento dei processi e, perciò, delle deposizioni (1) ci offre molti spunti su cui riflettere. Parte attrice sottopone al giudice le domande che ritiene debbano essere poste ai testimoni che ha prodotto per supportare le pretese esposte nel libello introduttivo della lite. Il giudice dispone dell'autorità necessaria per eliminare alcuni *articula* proposti dalla parte che, nel comunicare all'esaminatore i punti da provare, gli rimette nello stesso tempo il potere di apprezzarli e di giudicare della loro pertinenza con la causa sottoposta al suo giudizio e, se lo ritiene, di cassarli e di rigettare i testimoni prodotti su di essi.

Vi sono poi alcune domande che rientrano comunque nello schema dell'esame del testimone, per verificare la consistenza del suo apporto di conoscenza, la sua vicinanza alla verità, potremmo dire.

Grazia d'Arezzo, a proposito delle modalità per l'interrogatorio dei testimoni sulla celebrazione di un matrimonio "per verba de praesenti et annuli dationem", istruisce su quali domande porre e ricomprende la possibilità che la loro conoscenza sia *de visu*, *de auditu*, *de credulitate* e *de scientia* (2).

Nella *rubrica De testium productionibus et ipsorum apertione* dell'*Ars notariae* di Ranieri da Perugia, vengono date istruzioni sulle modalità di recezione delle deposizioni testimoniali. Esse rivelano come si svolgesse praticamente l'interrogatorio, perchè

---

(1) Sugli *articula* e gli *interrogatoria* si veda YVES MAUSEN, *Veritatis adiutor. La procédure de témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIIe-XIVe siècles)*, Milano 2006, pp. 219-281.

(2) GRAZIA D'AREZZO, *Summa de iudiciario ordine*, ed. F. BERGMANN, Göttingae 1842, pp. 319-384, § *De testibus*, p. 372: "Si dixerint testes B., quod M. contraxit cum illa, quaeras ab eis, quomodo sciunt? Si visu vel auditu? Credulitate vel fama?".

Ranieri è assai preciso sul modo di porre le domande e sulla verbalizzazione delle deposizioni:

“... quomodo sciat testis, quod dicit, si visu vel auditu; nam si dicat, se audivisse verba ab illo eodem, qui factum fecit, stabitur dicto eius; si ab alio, secus. Unde debet statim interrogari, que verba fuerint illa, que dixit se audivisse, et a quo fuerint dicta. Et sic inquiras diligenter per istas interrogationes omnem negotii veritatem” (3).

Nel caso dovesse venir provato un contratto era necessario chiedere dove il testimone si trovava, chi fossero gli altri presenti, quando fosse stato concluso il negozio (anno, mese, giorno e ora), chi aveva parlato e cosa aveva detto. Ma soprattutto il notaio era tenuto a chiedere se il testimone avesse conoscenza di quanto affermato per averlo visto o per averlo soltanto udito e in questo secondo caso andava interrogato sulle esatte parole che aveva udito e su chi le aveva pronunciate: in tal modo egli avrebbe ricostruito *omnis veritas negotii*.

Nel *Cartulario* del notaio savonese Martino, che raccoglie *positiones attestations e sententiae* redatte fra il 1203 e il 1206, possiamo leggere fra le tante tre deposizioni *de visu, de auditu et de credulitate* e comprendere come venissero raccolte e se ne facessero emergere tutti i possibili particolari e soprattutto la *causa scientiae*.

Nel caso in esame Ottone accusa Iacopo di avergli sottratto animali e altri beni per soddisfare un credito che vantava nei confronti dello stesso Ottone: le domande che venivano poste al testimone Anselmo dopo che aveva confermato il contenuto dei *capitula* erano di questo tenore:

“Anselmus ... iuratus dixit sicut in titulo continetur. Interrogatus quomodo scit respondit: « Quia fui cum ipse Iacobus... »

Interrogatus de quo loco cepit illas res respondit...

Interrogatus quomodo scit quod valerent libras CCC, respondit

....

Interrogatus quo tempore fuit et quot anni sunt transacti et quo die, quo mense et qua hora, respondit ...

---

(3) RANIERI DA PERUGIA, *Ars notariae*, CCXCI. *De testium productionibus et ipsorum apertione*, in *Quellen zur geschichte des römisch-kanonischen processes im mittelalter*, herausgegeben von L. WAHRMUND, voll. I-IV, Innsbruck 1905-1925, III, 2, p. 149.

Interrogatus que res fuerunt ille quas cepit ipse Iacobus, respondit ...

Interrogatus si est locatus vel rogatus, vel amicus sive inimicus alicuius partis pro hoc testimonio reddere, respondit: « Non »”.

Nella stessa causa un altro testimone, Natalino, ammette subito la propria qualità di testimone *de auditu*:

“Nadalidus, iuratus pro utraque parte dicere verum, dixit: « Magister bone, non vobis mantiar, quoniam nescio quod Iacobus caperet illas res nisi auditu, quia non vidi ipsum Iacobum eas ducentem, sed bene fertur per villam quod Iacobus predictus cepit illas res... »”.

Infine, in altra causa, Gionata dopo aver giurato, alla domanda sulla sua *causa scientiae*, ammette candidamente che

“Per credentiam sum certus et non aliter, quia non sum certus certitudine, nisi quia ita credo” (4).

Nei documenti dell’Abbazia di Staffarda, nel cuneese, troviamo delle deposizioni rese in un processo fra l’abbazia stessa e *dominus* Balengerio per accertare la proprietà di un terreno chiamato Aymondino: Oberto afferma di sapere che Aymondino è di Balengerio che può disporne liberamente. Alla domanda su come lo sappia risponde che ha visto riscuotere gli affitti. E come ha fatto a vedere questo? Perché era presente ed egli stesso ha pagato, inoltre l’ha sempre sentito dire:

“Obertus de la Rossa iuratus dixit: « Ego credo quod Aymondinus erat domini Balengerii et quod poterat eum dare et vendere; ... ». Interrogatus quomodo hoc scit, respondit: « quia vidi illud ire nuncios et deducere pignora. Item scio quod, cum ego et nobiles huius loci ibamus ibi venatum, quod dabamus dirrectum domino Mainfredo et domino Balengerio, videlicet cum capiebamus ibi porcum de batalla dabamus eis capud et spatulas et pedes ». Interrogatus quomodo hoc scit: « Egomet interfui et bene videtur michi quod ego cum aliis dedi, et semper audivi hoc dici a nobilibus huius loci »”.

---

(4) *Il cartulario del notaio Martino. Savona 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Soc. Ligure di Storia Patria - Genova 1974, pp. 298 e 311-312. Si veda su questa fonte ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona, 1203-1206 in Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai comuni*, Spoleto 2015, pp. 375-398 (pubblicato anche in *Studi medievali*, III/55 (2013), pp. 1-24).



A precisa domanda Oberto nega di aver reso testimonianza per timore di ritorsioni da parte di Balangerio (5).

In un arbitrato che si svolge nel 1350 per dirimere “un’annosa lite sorta negli anni Trenta del XII secolo” (6) fra il Monastero di Santa Maria di Chiaravalle e Santa Maria di Aurona, nella Bassa Milanese, a proposito dei diritti su un terreno, numerose sono, fra le testimonianze, quelle *de auditu*, che si mescolano a quelle *de visu* e *de fama* nel fascicolo di lavoro di coloro che avevano ricevuto l’incarico di decidere la questione: un testimone, per esempio riferisce che frate Beltramo *de Aquaneis* “dixit michi quod plantavit et plantari fecit ipsas pobias super ipsa costa” (7).

Anche l’avversario può pretendere di esercitare un controllo preventivo sull’*examen* dei testimoni della controparte, così da completarlo attraverso proprie domande: perché abbia questa possibilità è necessario che gli vengano comunicati gli *articula* del proprio avversario.

Bonaguida d’Arezzo nella sua *Summa*, dedicata ai modi dell’esercizio della professione forense nel foro ecclesiastico, afferma chiaramente che se l’attore può dare le proprie domande per i testimoni al giudice, il convenuto deve poter formulare le controdomande per la propria difesa, perché la condizione delle parti deve essere di parità.

« ... si licet producenti dare articulos, super quibus testes sui interrogentur, adversario licere debet dare suum titulum ad sui defensionem, secundum quem iudex quaerat a testibus adversarii, ... quia eadem debet esse conditio actoris et rei. » (8).

---

(5) *Documenti dell’Abbazia di santa Maria di Staffarda, Integrazione al Cartario*, a cura di PATRIZIA MERATI, Cuneo 2007, pp. 50-51: “Interrogatus si timore bampni marchionis fert hoc testimonium, respondit: « Non »”.

(6) BEATRICE DEL BO, *Chiaravalle 1350. Memoria del tempo fra Perdoni e imperatore*, in *Milano Medievale. Studi per Elisa Occhipinti*. “Quaderni di Storia Medievale e di Diplomatica”, I (2018), a cura di GIULIANA ALBINI, pp. 113-145, p. 113.

(7) DEL BO, *Chiaravalle 1350*, p. 116.

(8) BONAGUIDA D’AREZZO, *Summa introductoria super officio advocacionis in foro ecclesiae*, in *Anecdota quae processum civilem spectant*, edidit A. Wunderlich, Gottingae 1841, pp. 133-345. *Pars III, De articulis sive capitulis per testes probandis - Tit. 5*, p. 276.

Egli fornisce all'avvocato istruzioni su come confezionare le domande per i testimoni contrari (9): quanto ai loro *dicta*, l'*advocatus* deve chiedere che il giudice valuti, per ogni *articulum* dell'interrogatorio cui il testimone ha dato risposta, se abbia fornito una giustificazione sufficiente dell'origine della propria *scientia*, in particolare in qual modo sia venuto a conoscenza di ciò che riferisce, *de auditu: de visu: de scientia: de credulitate: de fama*. Ma deve domandargli anche del luogo e del tempo in cui il fatto si è svolto e di tutte quelle circostanze che possono e devono *movere animum ad sentiendum* (10).

La possibilità dell'avversario di porre interrogativi resta comunque limitata all'*intentio* della parte che ha prodotto il testimone: i suoi *interrogatoria* potranno solo mostrare l'insufficienza delle testimonianze, non ancora rese, a provare la *positio* sulla quale sono state prodotte ed in questo consisterà il controllo che il convenuto può esercitare preventivamente rispetto all'esame.

Gli *interrogatoria* però non dovevano essere messi a disposizione della parte attrice: nel Quattrocento Alberico Maletta e Giovanni Campeggi avvertono che mentre gli *articula* devono essere forniti alla parte contro cui i testimoni sono prodotti, a meno che il giudice, *suo arbitrio*, decida di non farlo, al contrario non va data copia degli *interrogatoria* alla parte che produce i testimoni stessi, così da evitare che possano venir istruiti *ad veritatem vitandam* (11).

---

(9) BONAGUIDA D'AREZZO, *Summa introductoria super officio advocacionis, tertia particula*, tit. 7, *De titulo sive interrogatorio faciendo extra testes*, p. 285: "Item illud nota, quod circa duo debet formare titulum principaliter, circa dicta et circa personas testium. Circa dicta sic, ut ponat in titulo, quod iudex quaerat super quolibet articulo, et de quolibet, quod testis dixerit, reddat sufficientem causam sui dicti, scilicet, quo modo sciat id, quod dicit".

(10) BONAGUIDA D'AREZZO, *Summa introductoria super officio advocacionis, tertia particula*, tit. 8, *Incipit interrogatorium contra testes*, p. 296: "Quaeratis a testibus partis adversae super quolibet capitulo, sive super quolibet articulo sui dicti: de causa: de loco: et de confinibus loci: de tempore: de auditu: de visu: de scientia: de credulitate: de fama. Et de his omnibus circumstantiis, quae possunt et debent movere animum nostrum ad sentiendum, et iura dicunt et decernunt, quaerendum esse a testibus".

(11) GIOVANNI CAMPEGGI (*Ioannis Campegii Iurisc. Bononiensis Tractatus et Regulae De Testib. Cum ampliacionibus, ut dicitur, Limitationibus. Et fallentiis*,

Il giudice in ogni caso non può ignorare gli *interrogatoria* della controparte, il cui avvocato può pretendere che le controdomande da lui suggerite vengano sottoposte al testimone in un ulteriore esame. Tuttavia tale opportunità non veniva nei fatti concessa facilmente e sia Bonaguida nel Duecento che Nello da San Gimignano nel Quattrocento avvertono gli avvocati di insistere presso i giudici, *faventes parti actoris*, perché pongano ai testimoni gli *interrogatoria* (12).

Si badi che mentre una parte della dottrina afferma l'obbligo per il giudice/esaminatore di porre la *quaestio causae*, un'opera scritta da chi l'*examen* lo conduceva per mestiere, la *Summa* di Rolandino, condiziona l'indagine sull'origine della conoscenza del teste al fatto che gli venga posta la relativa domanda, perché non deve essere *verbosus*, tranne poi affermare che “deponere debent testes se interfuisse et vidisse” (13).

Espletata la formalità del giuramento, al quale deve assistere la

---

Venetii 1568, ff. 1r-176v, Reg. CCLXXV: “Iudex non debet dare copia interrogationum illi contra quem producuntur propter periculum subornationis”. Su Campeggi si veda ora BERNARDO PIERI, voce *Campeggi*, *Giovanni Zaccaria* in *DBGI*, pp. 403-404. ALBERICO MALETTA, *Subtilis ac perutilis tractatus de testibus*, in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum authorum per Ioannem Baptistam Ziletem Venetum I.U.D. in lucem editi*, Venetiis 1568, ff. 362-453, *Cap. VII*, n. 102: “Notandum est etiam esse necesse ut articuli dentur per producentes testes ei contra quem producuntur, ut facilius possit testem interrogare, non tamen est danda copia interrogationum producenti ipsos testes, ne possint instrui ad veritatem vitandam, ...”. Si veda FRANCESCA MARIA VAGLIENTI, voce *Maletta (Maletti)*, *Alberico* in *DBGI*, p. 1234.

(12) BONAGUIDA D'AREZZO, *Summa introductoria super officio advocacionis. Pars III, De titulo sive interrogatorio faciendo extra testes, Tit. 7*, pp. 295-296: “Item illud ad cautelam consuevimus facere, videlicet, quod totum titulum facimus scribi per aliquem notarium, et requiri iudicem, quod quaerat a testibus, sicut in titulo continetur: quia saepius iudices, faventes parti actoris, non examinant testes secundum titulum. Et post aperturam videbis titulum et videbis dicta testium, an fuerint examinati secundum illum: alioquin videtur iterum quaerendum a testibus, ut est in articulis ... Sed de consuetudine non servatur, scilicet, quod postea quaeratur, quod fuit omissum in titulo”.

(13) ROLANDINO DE' PASSEGGERI, *Summa totius artis notariae, Cap. IX*, f. 349r: “Debet enim testis reddere causam scientie dicti sui si de hoc fuerit interrogatus, sed si non fuerit interrogatus, pro reddita habet et valet testimonium eius, et est plene et breviter officio suo functus, nam non debent testes esse verbosi. Item deponere debent testes se interfuisse et vidisse”.

parte avversa al produttore, l'esame può avvenire in qualunque momento *absente parte*, e deve svolgersi *secrete* da parte del giudice stesso *vel per alium*.

Sulle regole per la preparazione dell'*examen* può essere utile il confronto con una fonte anteriore rispetto a quelle qui esaminate, risalente agli anni '90 del XII secolo, che restituisce la fluidità delle prassi e ribadisce la centralità dei decenni che intercorrono fra la fine del XII secolo e gli inizi del successivo come periodo 'incubatore' dell'*ordo* quale frutto dell'adattamento della riflessione giuridica alle esigenze del foro.

Ugolino da Sesso (14), giurista italiano che insegnò nell'Università di Palencia negli ultimi decenni del XII secolo e fu poi, verosimilmente, vescovo di Vercelli, nel suo *tractatus de testibus* si domanda se il giudice sia tenuto a rispettare i desideri delle parti quando interroga un testimone. Secondo Ugolino il giudice non deve *interrogare secundum voluntatem parcium* a causa del pericolo che esse istruiscano i testimoni. In particolare il giudice deve essere cauto rispetto alle richieste della parte della parte produttore, mentre è giusto che ascolti le richieste della parte contro la quale il teste è prodotto. Gli avvocati per vincere una causa, sostiene Ugolino, farebbero qualunque cosa e il giudice deve stare in guardia dai loro trucchi e non lasciarsi intrappolare dalle loro *machinationes* (15).

---

(14) PAOLA MAFFEI, *Hugolinus da Sesso*, in *DBGI*, pp. 1994-1995.

(15) UGOLINO DA SESSO, *Tractatus de testibus*, a cura di GONZÁLO MARTÍNEZ DÍEZ, in *Tres lecciones del siglo XII del Estudio general de Palencia - Documentos*, in "Archivo de historia del derecho español" 60 (1991), pp. 401-449, p. 444; Barcelona, A.C.A., S. Cugat 55, fol. 144ra: "Sed numquid iudex debet interrogare secundum voluntatem parcium? Respondeo: non secundum voluntatem illius qui illum testem produxit quia ita posset quilibet subornare testes suos, quilibet quia diceret testi « tu interrogaberis de istis et ita respondeas », et iudex quasi eum instrueret sic interrogando, ut videtur, Dig. De questionibus, l. I (48.18.1) sed secundum voluntatem partis contra quam producitur potest iudex interrogare de pertinentibus ad causam et iudex debet cauere a machinationibus producencium testes". Hugolinus da Sesso, *Tractatus de testibus*, Martínez Díez ed., p. 444; S. Cugat 55, fol. 144ra: "Sed qui sunt subornati testes? Respondeo: qui instructi a parte producete ut ita et ita dicant et testificentur cum nesciant de quibus testificantur, et hoc delictum <consuevit> testibus maxime fieri ab advocatis maliciosis ut per fas et nefas in causam obtineant". Sia consentito il rinvio a ALESSANDRA BASSANI, *Secret Wedding, Incestuous Marriages and Subornation of*

Il giuramento che gli avvocati dovevano prestare per essere ammessi all'esercizio della professione, benchè non identico ovunque, richiedeva normalmente di non istruire i testimoni, di non indurli allo spergiuro, di non produrre documenti falsi e di non produrre testimoni se erano consapevoli che avrebbero mentito (16). Alla metà del Duecento l'Ostiense nella sua *Summa Decretalium*, inserisce la subornazione dei testimoni fra i peccati degli avvocati equiparandola all'omicidio (17). Nelle istruzioni che rivolgono agli avvocati anche Bonaguida d'Arezzo e Uberto da Bobbio li avvertono di non parlare con i testimoni, per evitare ogni sospetto di subornazione (18).

Ugolino tuttavia non è altrettanto severo: l'avvocato deve poter parlare con i propri testimoni per essere consapevole di cosa

---

*Witnesses in the Tractatus de testibus by Hugolinus da Sesso, in Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto 5-11 August 2012, Città del Vaticano 2016, pp. 743-752.*

(16) Council of Rouen (1231) c. 45 and Council of Château-Gontier (1231) c. 36; Legatine Council of London (1237) c. 29; Liber Augustalis 1.84 cit. da J. A. BRUNDAGE, *The Calumny Oath and Ethical Ideals of Canonical Advocates*, in *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di P. LANDAU e J. MULLER, Città del Vaticano 1997, pp. 793-805, p. 794 n. 8. Dopo i classici lavori di Brundage sulle origini delle regole di deontologia professionale nel Medioevo si veda ora RAFFAELLA BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima - Il medioevo*, Milano 2012, pp. 79-155.

(17) ENRICO DA SUSA Cardinale Ostiense, *Summa Aurea*, Venetiis 1574 - Torino 1963, *Liber V - de penitentibus et remissionibus*, n. 32, col. 1785: "Octavo quia faciunt positiones cavillosas ut adversam partem decipiant inducunt clientulum ad deierandum ponendo et respondendo informant falsos testes, et querunt: et ideo tamquam homicidę tenentur et infamia perpetua notantur".

(18) MARTINO SEMERARO, *Bonaguida d'Arezzo* in *D.B.G.I.*, p. 282 e NICOLETTA SARTI, *Uberto da Bobbio* (Ubertus de Bobio o Bobiensis) in *D.B.G.I.*, pp. 1989-1990: Uberto aveva forti legami con la famiglia da Sesso, soprattutto con GIULIANO. *Bonaguidae summa introductoria super officio advocationis in foro ecclesiae*, in *Anecdota quae processum civilem spectant*, ed. A. Wunderlich, Göttingae 1841, pp. 133-345, p. 158: "Nam si quaeratur a teste, utrum fuerit locutus advocato de his, quae ipse testificatur, et si ipse dixerit, quod sic, erit verecundia non modica advocato". *Ubertus de Bobio Liber cautele et doctrine* (ms. Bologna. Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, B2795), a cura di N. SARTI in NICOLETTA SARTI-SIMONE BORDINI, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica. Il Liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1211-1245)*, Bologna 2011, pp. 203-350, p. 212: "Si queratur a teste: « Fui tu locutus cum aliquo de isto testimonio? » Si dicet « Sic », « Cum quo? », « Cum tali advocato » et detrahetur fame sue quia credetur subornasse".

essi effettivamente sappiano e per consiliarli sul modo migliore per rivolgersi al giudice: “non credo — afferma Ugolino — esse hoc delictum” (19).

### 3. *L'examen*.

Ma come si svolgeva effettivamente l'*examen*?

Dagli *ordines* e dai *formularii* può trarsi una ricostruzione dello svolgimento effettivo dell'interrogatorio: l'esaminatore si serve dei *articula* e degli *interrogatoria* delle parti per sapere su quali fatti interrogare il testimone, ma conduce in modo libero l'*examen* soprattutto lasciando che all'inizio il testimone dica tutto ciò che sa:

“Dicet testi: frater, salva animam tuam; dicas, quae scis, de tali facto; jurasti dicere veritatem. Et audiat eum usque ad finem sui dicti, et faciat, quod dicit, scribi per notarium” (20).

In un esame così condotto l'*interrogatorium* sulle modalità di acquisizione della *scientia* del teste viene posto dopo la trascrizione dell'avvenuta deposizione.

Anche l'esame descritto nell'*Ars notariae* di Ranieri da Perugia lascia spazio alla narrazione del teste, pure se in modo diverso. Ranieri infatti prevede che il notaio legga al testimone il *capitulum* formulato dalla parte producete e lo lasci parlare di tutto ciò che vuole per poi ripeterglielo: “Ego intelligo, quod tu habes sic dictum”. Se il testimone conferma la deposizione viene trascritta, altrimenti essa va adattata alle correzioni. Una volta trascritta e riletta integralmente la deposizione l'esaminatore porrà la domanda sulla *causa scientiae* (21).

---

(19) UGOLINO DA SESSO, *Tractatus de testibus*, Martínez Díez ed., p. 444; S. CUGAT 55, fol. 144ra-b: “Sed si pars producens vel eius advocatus interrogat quid sciant vel quale dicturi sunt testimonium <illi> producendi et eis dicit ita dicatis et ita ordinate sicut modo dixistis et scitis coram iudice. non credo esse hoc delictum dummodo non fiat fraus legis”.

(20) BONAGUIDA D'AREZZO, *Summa introductoria super officio advocacionis. Pars III, De titulo sive interrogatorio faciendo extra testes*, Tit. 7, p. 290.

(21) RANIERI DA PERUGIA, *Ars notariae*, CCXCI. *De testium productionibus et ipsorum apertione*, in Wahrmund, III, 2, pp. 148-149: “Quo facto dices testi: Scis tu aliquid de his? ... Si quidem testis dixerit, se aliquid scire, servabis tunc ordinem

Anche in questo schema, che prevede una preventiva lettura di ogni singolo *capitulum* da parte del notaio, il quale perciò conserva salde in mano le redini dell'esame, il testimone viene lasciato libero di dire ciò che sa, e di confermarlo per la trascrizione, prima che gli venga posto l'*interrogatorium* sulla *causa scientiae*.

In uno schema processuale così concepito la verità del fatto non viene vissuta come assoluta ma come relativa e formantesi attraverso un processo dialettico che è nella disponibilità delle parti stabilire, attraverso la scelta delle *positiones*, in primo luogo, e degli *articula* e degli *interrogatoria* in seconda battuta.

Tutto quanto detto fin qui sull'espletamento dell'esame vale nelle forme processuali consuete, che possono identificarsi nel modello base del processo romano-canonico, ma lo *Speculator* chiude il paragrafo dedicato all'interrogatorio con una parte dedicata alla *forma inquisitionis*, e la formulazione delle domande cambia parecchio.

Sostanzialmente l'esame si struttura su un'unica formula di domanda che l'inquirente pone al testimone: "sai, o credi o vi è fama" che un vescovo o un chierico della diocesi abbiano fatto *concessionem super quacunque re spirituali* per denaro, o abbiano ottenuto un beneficio ecclesiastico o siano stati eletti promettendo o offrendo qualcosa, o mantengano presso di sé una concubina, o siano dei giocatori, o dei blasfemi, o degli usurai, o dei cospiratori, o abbiano venduto beni ecclesiastici, o li amministrino male, dilapidandoli, oppure che un sacrestano o tesoriere o custode di paramenti o di libri dedicati al culto non li conservino con cura causandone così la diminuzione e in che modo, e perché, e quando ciò sia avvenuto.

---

istum. Quoniam lecto ei capitulo vel libello et eo interrogato, si aliquid inde sciat, dimittes eum dicere, quecunque vult; et recollecto, quod dixerit, iterabis ei sic: *Ego intelligo, quod tu habes sic dictum*. Et si ipse affirmabit, bene erit; alioquin adapta secundum quod ipse dixerit. Et tunc scribes per ordinem, quecunque ipse dixit, et hoc facto releges eidem; et si hoc approbaverit, bene est; alioquin reforma dictum, ut ipse volet. Et deinde rediens a principio dicti sui videas, ubicunque ipse dixerit aliquid pro certo se vidisse vel audisse. Nam omne testimonium est vel de facto, quod visum sit, vel de verbis, que dicta sunt. Et facies ei has interrogationes in continenti: ... Et quomodo sciat testis, quod dicit, si visu vel auditu; ...". Si veda MAUSEN, *Veritatis adiutor*, pp. 335-336.

Con la medesima formula venivano interrogati i testimoni per scoprire la presenza di eretici nella comunità: “*Item, an scis, vel credis, vel fama est*”, che nella città o nella diocesi vi sia un eretico, o un sospetto di eresia, o un gruppo di eretici? Sai se vi sia una casa, o un luogo dove si trovano? Sai, o credi o vi è fama che qualcuno dia loro asilo, o sostegno, o li difenda, o li approvi, o dia loro ospitalità e li rifornisca di ciò che a loro necessita? (22).

Nelle deposizioni studiate da Marina Benedetti nel procedimento contro i devoti della defunta Guglielma la Boema nella Milano del 1300 leggiamo infatti:

“Interrogatus predictus presbiter Miranus a fratre Guidone de Cochenato inquisitore, sub debito prestiti iuramenti, ut dicat omnia et que scit et audivit de sorore Mayfreda de Pirovano et Andre Saramita et aliis quos et que scit vel credit seu audivit esse devotos sancte Guillelme sepulte apud monasterium Clarevallis, in primis, suo sacramento, respondit et dixit quod pluries audivit a dictis Andrea et sorore Mayfreda et a pluribus aliis de devotis ... quod ipsa sancta Guillelma erat Spiritus sanctus, tertia pars in Trinitate ...” (23).

Nel manuale inquisitoriale di Vincenzo Castrucci studiato da Andrea Errera, composto alla fine del ‘500, una “sintesi breve, sistematica e facilmente comprensibile della procedura ereticale”, il testimone, che veniva convocato per verificare la solidità della fama che avrebbe portato l’inquisitore a processare il sospetto eretico, andava esaminato indagando se vi fosse fama che questi avesse detto o fatto qualcosa *contra fidem*, e da quanto tempo tale fama vi fosse, in qual modo il testimone ne fosse venuto a conoscenza, se

---

(22) GUILLAME DURAND, *Speculum Iuris*, Basileae 1574 - Aalen 1975, *Liber I, Part. III, De teste*, § 7, n. 29: “*Item, an scis, vel credis, vel fama est, aliquem esse in civitate, vel dioecesi, haereticum, vel suspectum de haeresi, vel conventicula per tales fieri: vel an scis domum, vel antrum, vel locum ubi conveniant: vel an scis, vel credis, vel fama est, aliquem esse receptorem, vel fautorem, vel credentem, vel defensorem, vel laudatorem, vel vice eorum ministrantem eis, quo ad victum vel vestitum, et alia necessaria ...*”.

(23) *Milano 1300. I processi inquisitoriali contro le devote e i devoti di santa Guglielma*, a cura di MARINA BENEDETTI, con un saggio di GRADO GIOVANNI MERLO, Milano 1999, pp. 70-72.



costui fosse diffamato anche in altri luoghi, dove fosse nata tale fama e da chi (24).

Non è qui il caso di illustrare qual fondamentale ruolo abbia svolto il processo inquisitorio ecclesiastico nell'evoluzione delle procedure *ex officio* dei tribunali laici (25). Vale piuttosto la pena di ricordare come la *fama* fosse nei giudizi ereticali e penali uno delle prove più utilizzate: come si svolgeva l'*examen* dei testimoni *de fama*? Muta in qualche modo in conseguenza dell'evoluzione delle forme del giudizio cui si assiste fra XIII e XIV secolo?

In un processo che si svolge nelle forme accusatorie nel 1326 a Cuneo, avanti Bernardo de Podio Luperio, vicevicario di Cuneo, e Pietro de Yloncia, *iudex criminalium* della medesima località, la prova per fama viene vagliata domandando se il testimone sappia cosa sia la fama: *quid gentes dicunt*. Ma quante persone? Molte. Un altro testimone risponde venti o trenta. Gli viene poi domandato dove tale fama sia sparsa (26).

Si può apprezzare qualche mutamento nell'interrogatorio dei *testes de fama* in un processo che si svolge nelle forme inquisitorie fra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo? Nel primo volume della

---

(24) ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei: l'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli 16.-18. e un manuale inedito di un inquisitore Perugino*, Bologna 2000, Appendice I, p. 323: "Et sunt observanda in hoc examine testis ... peculiariter de fama sic querendum est, p<uta> primo si est fama de eo quod dixerit vel fecerit aliquid contra fidem, secundo quomodo scit esse famam, tertio quantum tempus est quod talis est diffamatus, quarto si scit illum alio loco diffamatum, quinto si scit onde [sic] orta sit et a quibus, p<uta> a malevolis, vel gravibus personis". Sulle modalità di svolgimento dell'esame nei processi dell'Inquisizione Romana si veda ora ANGELA SANTANGELO CORDANI, « *La pura verità* ». *Processi antiereticali e Inquisizione Romana fra Cinque e Seicento*, Milano 2017, pp. 79-82.

(25) GIORGINA ALESSI, *Processo penale (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 36, Milano 1987, pp. 360-402.

(26) *Atti del comune di Cuneo (1230-1380)*, a cura di Teresa Mangione, Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2006 p. 80-81: "Nicolaus de Ianuario: ... Interrogatus si ea que dicit dixit scientia, credencia vel auditu, respondit scientia et visu. ... Super ultima intencione interrogatus, ..., respondit et dixit famam esse de testificatis per eum. Interrogatus quid est vox et fama, respondit id quid gentes dicunt. Interrogatus quot homines faciunt fama, respondit plures. Facius Bernellus: ... respondit XX. et XXX. Interrogatus inter quos est dicta fama, respondit in Sancta Margherita".

raccolta di *consilia* di Ippolito Marsili, si trova un parere che analizza diffusamente due testimonianze sulla *fama* per affermarne l'inconsistenza. In un *consilium* queste domande subiscono un filtro rispetto ad un verbale di interrogatorio: dal tenore delle risposte del testimone riportate nel *consilium* si riesce ad intravedere la trama delle domande: Da quante persone ha udito? Che tipo di persone erano? Di ceto elevato o di condizione vile? Dove le ha udite parlare? Era presente qualcun altro? Sono persone degne di fede o sospette? Conoscono o sono in rapporti di amicizia con le vittime del reato? Ha udito solo da loro o anche da altri? E quanti altri? Cosa hanno riferito esattamente? Hanno detto la stessa cosa i contadini e i cittadini? (27).

Si può formulare l'ipotesi che le forme inquisitorie abbiano determinato un approfondimento dell'esame dei testimoni de fama nei processi penali via via che ci si addentra nell'età moderna.

#### 4. *La publicatio.*

La dottrina si interessa tardivamente all'obbligo di redazione delle deposizioni: ha sicuramente svolto un ruolo decisivo in questo campo la costituzione 38 del IV Concilio Lateranense che statuisce l'obbligo di trascrizione degli atti processuali:

---

(27) IPPOLITO MARSILI, *Consilia*, Lugduni 1544, vol. I, 41, nn. 9-10: "... primus testis dicit quod ea quae deponit circa dictum maleficium quod fuerit dictus Bartholomeus qui illud commiserit, audivit dici a pluribus, et pluribus personis ruralibus, et etiam ab aliquibus habitantibus in civitate Bononiae. Item dicit quod vox et fama huius rei processit ab attinentibus offensi, et a quibusdam aliis usque ad numerum decem personarum, vel circa. Item dicit quod posset esse quod alius commisisset dictum delictum quod Bartholomeus. Item quod posset esse quod in civitate Bononiae et in rure in loco dicti maleficii commissi esset fama in contrarium eius quod ipse dixit. Ecce ergo quod iste testis non probat famam ... Nam ipse secundus testis dicit quod pluries, et pluries audivit a pluribus diversis personis, et a maiori parte: postea clarius exprimit et dicit quod hoc audivit a tribus vel quatuor personis, et non recordatur cuius conditionis essent dicte persone, et quod non recordatur quibus presentibus hoc audivit. Item dicit quod ille tres vel quatuor persone a quibus audivit predicta, erant sibi incognite: postea dicit quod posset esse quod esset fama in contrarium asserte fame predictae: videlicet quod alius commisisset illud delictum quod dictus Bartholomeus".

“ ... statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant” (28).

Una volta trascritte le deposizioni vanno pubblicate: il termine *publicatio*, in relazione alle *attestationes*, nella sua accezione principale corrisponde alla loro ‘desecretazione’: essa si traduce in un obbligo per le parti di rinunciare a qualunque ulteriore produzione.

La *publicatio* dei nomi dei testimoni ha esiti diversi a seconda del processo: infatti ove si proceda nelle forme accusatorie, la *publicatio* dei nomi dei testimoni, in civile come in penale, rende impossibile nuove produzioni, ove invece si proceda con rito inquisitorio la recezione di nuovi testimoni può avvenire *officio iudicis post publicatum processum*.

In generale si può dunque affermare che la *publicatio* delle *attestationes* in presenza delle parti con la rottura dei sigilli posti a tutela dell’integrità dei verbali si traduce nel divieto per le parti stesse di ogni ulteriore produzione.

Pare lecito chiedersi comunque, insieme all’Ostiense, come si possa provare che un testimone ha detto il falso se dopo la *publicatio* non è possibile produrre altri testimoni (29).

L’interrogativo troverà risposta nella prassi, che verrà recepita, alla fine del Cinquecento, da Farinaccio, che ammette la possibilità di produrre testimoni per provare che quelli di controparte hanno

---

(28) BONAGUIDA D’AREZZO, *Summa introductoria super officio advocacionis. Pars II, Qualiter potest cognosci, si sententia sit nulla. Tit. 29*, p. 224: “Tramites illi, quorum quilibet repraesentat sententiam nullam, sunt septem. ... Quartus, ut depositiones testium scribantur”. *Conciliorum Oecumenicorum decreta*, GIUSEPPE ALBERIGO (a cura di), Bologna 1991, IV Concilio Lateranense, *Constitutio XX-XVIII - De scribendis actis, ut probari possint*: “... statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant, videlicet citationes, dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones et caetera quae occurrunt competenti ordine conscribenda, ...” (X. 2. 19. 11, *de probationibus c. Quoniam*). Si veda MAUSEN, *Veritatis adiutor*, p. 351.

(29) ENRICO DA SUSA Cardinale Ostiense, *Summa Aurea*, Venetiis 1574 - Torino 1963, *Liber II, De re iudicata*, § *Quid iuris*: “quomodo probabo testes falsa dixisse, cum etiam publicatis attestationibus non liceat alios testes producere ... ?”.

affermato il falso non solo dopo la pubblicazione delle deposizioni ma addirittura fino a venti anni dopo la sentenza (30).

La dottrina processualistica sottolinea la possibilità per le parti di estrarre copia delle *attestationes* pubblicate, facoltà che viene a sostituire, già dalla fine del XIII secolo, la lettura pubblica, integrale o parziale: così avviene, per esempio, a Bologna (31).

Ma il passaggio procedurale della *publicatio* era obbligatorio? (32).

Un importantissimo organo giurisdizionale superiore quale il Parlamento di Parigi non seguiva in proposito l'*ordo*:

“Et de omnibus istis licteris, instrumentis, memorialibus et aliis productis in modum probacionis facienda est copia partibus integraliter, quanquam dicant aliqui contra; de actestacionibus vero non est facienda copia“ (33).

Si trattava di una, peraltro non isolata, creazione della prassi francese, o vi erano basi dottrinali che la giustificassero?

Fra i primi ad introdurre una breccia a proposito della validità della sentenza in relazione al rispetto dell'*ordo* troviamo l'Ostiense che distingue fra atti appartenenti all'*ordo iudicarium* o *substantialis*, la cui assenza invalida l'intero processo e l'*ordo iuris* o *iudicialis* che, se viene violato, lascia in vita il processo: esso è affidato all'equità e alla benignità del giudice, che può rinunziarvi

“Vel potest distinguere inter ordinem iudicarium, qui si omitti-

---

(30) PROSPERO FARINACCIO, *Praxis et Theoricæ criminalis*, Lugduni 1613, *Pars Secunda, Liber Tertius, Quaestio LXXV*, n. 144: “... quando quis vult probare, quod testes adversarij falsum dixerunt. Tunc enim admittitur quis ad producendum testes non solum post publicationem, sed etiam quandoque post sententiam usque ad annos viginti ».

(31) TANCREDI, *Ordo iudicarius*, in Pillii, TANCREDI, *Gratiae libri de iudiciorum ordine*, ed. F. BERGMANN, Gottingae 1842, Pars III, *De testium publicatione*, p. 240: “Eis vero publicatis fiat ex eis copia utrique parti, ut super dictis eorum disputetur et allegetur”.

(32) Ha dedicato un intervento al tema del diritto di difendersi dell'imputato in relazione alla tortura, GIOVANNI CHIODI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione dei diritti di difesa dell'imputato?*, in “Glossae. European Journal of Legal History” 13 (2016), 72-107. Sulla *publicatio* pp. 77 e 85.

(33) P. GUILHIERMOZ, *Enquêtes et procès*, Paris 1892, *Style des Commissaires du Parlement*, p. 262.

tur, non valet processus, ut dictum est: et ordinem iuris, qui, et si pervertatur, mero iure tenet ...” (34).

Quali passi procedurali rientrano nell’*ordo substantialis* e quali invece nell’*ordo iudicialis*?

Nel primo *ordo la citatio*, il *libellus*, la *litis contestatio*, il *iuramentum calumniae* e la sentenza assolutoria o di condanna emessa da un giudice competente per iscritto e secondo le solennità richieste nei luoghi e nei tempi prescritti: *et quando contra hunc ordinem pronunciatur, nulla est sententia*.

L’*ordo iudicialis*, d’altro canto, consisteva in tutti gli atti ricompresi fra il giuramento di calunnia e la sentenza: *positiones, responsiones, testium et instrumentorum productiones, publicationes, interlocutiones, renunciationes, conclusiones, allegationes*:

“Et si quis iudex non servaverit hoc, mero iure videtur tenere sententia et lata potius contra ius litigatoris, quam contra ius commune ...” (35).

Secondo lo *ius commune* infatti, una volta espletate le formalità previste dall’*ordo substantialis* il giudice è teoricamente in grado di rendere una sentenza anche se le parti non provvedono alla presentazione degli atti ascritti all’*ordo iudicialis*, perciò una sentenza siffatta lede lo *ius litigatoris*, ma non lo *ius commune*.

La questione viene ripresa incisivamente da Accursio nella Glossa al Codex: secondo il glossatore la desecretazione delle deposizioni trascritte costituisce un adempimento in mancanza del quale la sentenza non è valida:

“Dic ergo quod ordo iudiciorum est, ut observatur libellus: lis contestetur: iuretur de calumnia. depositiones testium conscribantur et publicentur. Sententia scribatur, et a iudice proferatur. qui ordo si pervertitur, non valet sententia” (36).

---

(34) ENRICO DA SUSA Cardinale Ostiense, *Summa Aurea, Liber II, De sententia*, § *Qualiter proferri debeat*, vers. *Is est ordo iudiciorum solitus*.

(35) ENRICO DA SUSA Cardinale Ostiense, *Summa Aurea, Liber II, De sententia*, § *Qualiter proferri debeat*, vers. *Is est ordo iudiciorum solitus*.

(36) ACCURSIO, *Glossa Magna*, gl. *solitum iudiciorum ordinem*, C. 7. 45. 4, *de sententijs et interlocutionibus omnium iudicum*, l. *Prolatam*.

Nel Trecento Bartolo rileva il conflitto fra i canonisti e la glossa accursiana e aderisce tuttavia alla prospettiva dei primi. Eliminando l'esame dei testimoni, o la *publicatio*, "sententia est, et esse potest". ... Sarà emanata in violazione dei diritti delle parti, "non contra substantialem ordinem iudiciorum" (37).

Si libera senza eccessive remore del problema un trattatista che nel Quattrocento scrive per gli avvocati come Nello da San Gimignano affermando che "si omittatur publicatio testium non redditur iudicium nullum" (38).

In effetti, soprattutto nel corso del XIV secolo, sono accadute molte cose (39).

Per esempio, la decretale *Statuta* del *Sextus* (VI. 5. 2. 20, *de haereticis*) che si occupava del procedimento contro gli eretici, offriva all'inquisitore la possibilità di mantenere segreti i nomi di

---

(37) BARTOLO DA SASSOFERRATO, Comm. al *Codex*, C. 7. 45. 4, *de sententijs et interlocutionibus omnium iudicum*, l. *Prolatam*, n. 5: "si removeremus examinationem testium, vel publicationem, sententia est, et esse potest. ... Et immo si testibus non scriptis, vel non publicatis est sententia lata, tunc dicitur lata contra ius litigatorum, non contra substantialem ordinem iudiciorum". Bartolo, al n. 6, prosegue inserendo anche il *iuramentum calumniae* fra le formalità che è possibile omettere, seguendo Butrigario.

(38) NELLO DA SAN GEMIGNANO, *Tractatus de testibus et eorum reprobatione*, in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum authorum per Ioanem Baptistam Ziletum Venetum I.U.D. in lucem editi*, Venetiis 1568, ff. 117-167, n. 121.

(39) Sulle origini e l'evoluzione del 'processo sommario': ANGELA SANTANGELO CORDANI, *Aspetti della procedura sommaria nella prassi rotale trecentesca*, in *Proceedings of Eleventh International Congress of medieval Canon Law*, Città del Vaticano, 2006, pp. 699-713; ANDREA MARCHISELLO, « Ordinata celeritas »: *il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio*, in *La giustizia dei mercanti fra diritto particolare e modelli universali (secc. XIV-XVI). Atti del seminario di studi. Bologna, 24 marzo 2006*, a cura di P. BONACINI e N. SARTI, Bologna, 2008, pp. 13-43; NICOLETTA SARTI, *Il rito sommario nell'esperienza di diritto comune: un processo non solo « breve »*, in *Il processo breve. L'aspirazione alla brevità del processo penale fra storia e attualità*, a cura di MARCO CAVINA, Bologna, 2012, pp. 11-21; OLIVIER DESCAMPS, *Aux origines de la procédure sommaire: Remarques sur la constitution Saepe contingit (Clem., V, 11, 2)*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur - Bd. 4: Prozessrecht*, a cura di YVES MAUSEN, ORAZIO CONDORELLI, FRANCK ROUMY e MATHIAS SCHMOECKEL, Köln Weimar Wien 2014, pp. 45-63; ANGELA SANTANGELO CORDANI, « *La pura verità* », pp. 54-61.

accusatori e testimoni in caso di pericolo reale per loro o per i familiari (40).

Dalla glossa posta da Giovanni d'Andrea a presentazione del *casus* risulta abbastanza chiaramente che anche i *dicta testium* subiscono il medesimo sovvertimento della procedura, mentre se il vescovo o l'inquisitore ritengono che non vi sia pericolo, o che sia venuto meno, sono tenuti ad esibire i nomi e le dichiarazioni dei testimoni, perché il *reus* possa dimostrarne la falsità (41). Sono queste preoccupazioni che la dottrina continuerà a far emergere nei secoli successivi: nel manuale edito da Errera l'inquisitore è alla ricerca di un contemperamento fra le esigenze difensive del reo e la tutela dell'incolumità dei testimoni:

“Publicatio inquam testimoniorum fieri debet et eorum exemplar reddendum reo est, illis dumtaxat circumstantiis omissis [sic] que testes indicarent” (42).

Simili oscillazioni si trovano anche fra i maestri dello *ius civile*. Nel commentare la costituzione *Ad reprimendum*, Bartolo si occupa dell'applicazione della procedura *sine strepitu et figura iudicij* al *crimen laesae maiestatis*. Infatti la costituzione enriciana stabilisce che si possa procedere “per accusationem, inquisitionem, seu denunciationem summarie, et de plano, sine strepitu, et figura iudicij prout illi qui iurisdictioni praeest, videbitur expedire” (43).

---

(40) VI. 5. 2. 20, *de haereticis c. Statuta* § *Cessante*: “Cessante verò periculo supradicto, accusatorum et testium nomina (prout in aliis fit iudiciis) publicentur”.

(41) GIOVANNI D'ANDREA, Glossa Ordinaria al *Liber Sextus*, gl. *Iudiciis*, VI. 5. 2. 20, *de haereticis c. Statuta* § *Cessante*: “... et tradi debent nomina cum dictis, ut possit et de falso arguere et se plenè defendere: ut ibi: tamen si hoc omitteretur parte tacente, non puto vitari processum ...”.

(42) ERRERA, *Processus in causa fidei*, Appendice I, p. 341. Sul passaggio processuale della *publicatio* e il controesame si veda anche SANTANGELO CORDANI, « *La pura verità* », pp. 125-128 dove vengono sottolineate le modalità ‘garantiste’ previste dall’Inquisizione Romana a tutela dell’inquisito.

(43) Const. *Quomodo in laesae Maiestatis crimine procedatur (Ad reprimendum)*, *Extravagantes cum apparatu, sine (sic) glosis D. Bartoli, quas nonnulli undecimam collationem appellant, feliciter incipiunt, Titulus I*, in *Volumen legum, Venetiis 1598*. Sul fondamentale significato ‘politico’ di quest’opera bartoliana DIEGO QUAGLIONI, “Fidelitas habet duas habenas”. *Il fondamento dell’obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello*

Nell'ampio commento di Bartolo al lemma *figura iudicij* il giurista afferma con chiarezza che ogni formalità che sia voluta dal diritto naturale e da quello delle genti va osservata con rigore dal giudice e fra le *figuræ* indispensabili pone la *publicatio testium*: poiché infatti *de iure naturali, seu divino* l'esame deve avvenire segretamente, *debeat publicatio fieri*, per non ledere lo *ius defensionis*: la *publicatio* infatti è indispensabile per opporsi ai testimoni e alle loro affermazioni. Togliere all'imputato la possibilità di difendersi ripugna al diritto naturale, afferma Bartolo, anche in quei processi nei quali le esigenze repressive sono particolarmente sentite (44).

Non va dimenticato però che entrambe le massime autorità dottrinali trecentesche sembrano convergere sul fatto che la *publicatio* è un passaggio procedurale posto a tutela dei litiganti (“contra

---

*Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 381-396. Per gli aspetti processualistici, senza pretesa di esaustività, possono consultarsi il risalente E. BETTI, *La dottrina costruita da Bartolo sulla Constitutio 'Ad reprimendum'*, in BARTOLO DA SASSOFERRATO: *studi e documenti per il VI centenario (Atti del Congresso tenuto presso l'Università degli studi di Perugia, 1959)*, Milano 1962, vol. II, pp. 37-47 e K. W. NÖRR, *Die Literatur zum gemeinen Zivilprozeß*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, herausgegeben von H. COING, Band I., München 1973, pp. 383-397: p. 397. Analizza il ruolo svolto dai due maggiori giuristi trecenteschi nello sviluppo dottrinale del rito sommario MARCHISELLO, «Ordinata celeritas». Si vedano anche KENNETH PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1220-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-London, 1993, pp. 185-201; ID., *Due Process, Community, and the Prince in the Evolution of the Ordo Iudiciarius*, “Rivista Internazionale di diritto comune”, 9 (1998), pp. 9-47 e ORAZIO CONDORELLI, «Ius» e «lex» nel sistema del diritto comune (secoli XIV-XV), in *Lex und Ius. Beiträge zur Begründung des rechts in der Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, a cura di A. FIDORA, M. LUTZ-BACHMANN, A. WAGNER, Stuttgart 2010, pp. 27-80, in part. pp. 53-60. Sul complicato rapporto fra le decretali *Dispendiosam* e *Saepe contingit* e la costituzione *Ad reprimendum* si vedano le conclusioni di ENRIQUE DE LEÓN REY in questo volume: *La 'aequitas canonica': proceso sumario o 'brevior' en el derecho canónico matrimonial clásico*.

(44) BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Glossa Ordinaria const. Ad reprimendum*, gl. *et figura*. Si legga anche in *Bartoli à Saxoferrato Omnis Iuris Interpretum Antesignani Commentaria, Tomus Decimus, Consilia, Quaestiones et Tractatus, Venetiis 1590, Tractatus super Constitutione Extravaganti, Ad reprimendum*, f. 99va: “ex hoc sequitur, quòd debeat publicatio fieri; aliàs aufertur parti ius defensionis. si enim non publicarentur, non possent impugnari testes, et eorum dicta. sed auferre defensionem, repugnat iuri naturali; ut dictum est”.



ius litigatorum”, dice Bartolo, e Giovanni d’Andrea, da parte sua, chiude la glossa *Iudiciis* dicendo che “si hoc omitteretur parte tacente, non puto vitari processum”) perciò se una delle parti non rileva la mancata *publicatio*, la sentenza è perfettamente valida.

Che questo costituisca un momento caratterizzante e nevralgico del rito inquisitorio può venir dimostrato anche dalla vicenda delle procedure eccezionali previste dal *Liber Augustalis* di Federico II, dove il processo penale amministrato da giustizieri e baiuli, “razionale e moderatamente garantista”, cedeva il passo, per alcune categorie di reati e di rei, al processo *ad modum belli* che prevedeva alcune fondamentali lesioni del diritto di difesa fra le quali la comunicazione all’imputato dei soli nomi dei testimoni senza alcun riferimento al contenuto delle deposizioni. La disposizione venne considerata così dura da meritare una riforma “che stabilì la necessità di dar le copie delle testimonianze all’accusato anche in caso di *inquisitio*, per non sottrargli la possibilità di una difesa adeguata” (45).

Anche nei domini della Serenissima la soppressione della formalità del rilascio della ‘copia del processo’ o ‘pubblicazione del processo offensivo’ verrà individuata dai giuristi coevi come una delle ‘carte vincenti’ del rito inquisitorio della magistratura veneziana dei Dieci rispetto al ‘processo aperto’ che regolava la repressione penale nella Terraferma fino alla seconda metà del Cinquecento: le garanzie difensive di questa procedura aperta prevedevano infatti che il reo, dopo aver risposto alle domande dell’inquirente nell’interrogatorio detto *constituto de plano*, potesse leggere, senza avvalersi però di un’assistenza tecnica, quanto era stato raccolto contro di lui, salvo che i nomi dei testimoni e il contenuto delle deposizioni dovevano venir riportati ‘confusi’ in modo da non consentire di comprendere, in pratica, ‘chi avesse detto cosa’ (46).

---

(45) ALESSI, *Processo penale*, p. 378.

(46) CARLO POVOLO, *Proces Guarnieri. Il processo Guarnieri, Buje-Koper, 1771*, Koper 1996, pp. 17-19 e ID., *L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, pp. 348-350 nntt. 7 e 17. Si vedano anche sulla segretezza degli atti le considerazioni di GIOVANNI CHIODI in *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani* in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*.

Sono questi gli strumenti che la dottrina pone tra Quattro e Cinquecento nelle abili mani dei ‘pratici’ che sanno farne buon uso: nel ducato di Milano Lancillotto Corradi nel suo *Breviarium* ammette che la pubblicazione va fatta *ut servetur ordo iudiciarius* ma che la sua omissione non vizia la sentenza (47).

Nel Regno di Napoli Roberto Maranta descrive una *publicatio ipso iure* che si dà per avvenuta trascorso il termine per le produzioni probatorie *sive sint testes examinati, sive non* e che può venir bloccata solo dalla dimostrazione di un impedimento, per ammettere poi che il processo è valido anche qualora la *publicatio* venga omessa (48).

Non diversamente Farinaccio, dopo aver elencato tutte le più autorevoli opinioni sulla validità del processo in assenza di *publicatio*, rileva che presso la Rota Romana la pubblicazione delle testimonianze non costituisce un adempimento suscettibile di vi-

---

I. Lorenzo Priori e la sua Pratica criminale, Verona 2004, pp. VII-CI, in part. pp. LXV-LXVIII e sulle deposizioni ‘confuse’ o non pubblicate pp. LXXVII-LXXXI; osservazioni riprese dall’Autore ne *Il giardino dei sentieri che s’incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)* in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 85-166, alle pp. 129-130.

(47) LANCILLOTTO CORRADI, *Praetorium et Curiale Breviarium*, Venetiis 1563, § II. *De Officio Praetoris in causis civilibus, De publicatione, et conclusione*, n. 3: “Publicatio proinde etiam sit, ut servetur ordo iudiciarius; ut eam esse de ordine voluit glo, quam intelligunt veram Iac. Butr. Bar. Bal. et Salicet. in l. prolatam C. de sentent. Quo ad commodum partis; non quo ad substantialia Iudicij, et ideo eius omisso non vitiet sententiam...” e § III. *De Officio Praetoris in causis criminalibus, De procedendo ante diffinitivam, et defensione*, n. 7: “Processum inde publicare solet Praetor, ut sit etiam in causis civilibus l. probatam (sic) ubi gloss. Bart. et Doct. C. de sentent. et in practica docet Ang. in tract. de maleficiis, in versi. qui Iudex dictum processum, ubi August. in fi. concludit, non tamen de substantia Iudicii, esse publicationem processus, de quibus dictum est suprâ ...”.

(48) ROBERTO MARANTA, *Speculum aureum, et lumen advocatorum Praxis Civilis*, Venetiis 1568, *Pars VI, De processus publicatione*, nn. 3 e 4: «Hodie autem in regno fit publicatio ipso iure, eo ipso, quod labit terminus probatorius, sive sint testes examinati, sive non: nisi pars infra quatuor dies post lapsum termini probaverit aliquod iustum impedimentum: quia debet allegare, quod publicatio habetur pro non facta, ob tale impedimentum, et c. ... An autem possit obmitti ista publicatio et si procedatur ad ulteriora, ea non facta, an valeat processus? Communis conclusio est quod sic”.

ziare la sentenza in caso di sua assenza, a meno che non vi sia sul punto ricorso in appello (49).

L'esame dei *dicta* dei testimoni e l'apprezzamento del loro valore probatorio avvengono invece successivamente alla *publicatio* ed è Bonaguida a fornirci una compiuta descrizione delle modalità che la *Romana ecclesia* applicava per consuetudine.

In pratica l'avvocato scriveva accanto ad ogni deposizione un segno diverso per ogni *capitulum* che l'*attestatio* doveva provare: in questo modo, terminato l'esame dei *dicta*, egli ritrovava collegate le deposizioni ai relativi *capitula* e redigeva le cosiddette *rubricae*, una per ogni testimonianza, specificando in quale misura avessero provato i *capitula* e il segno relativo a quel *capitulum* che era apposto a fianco dell'*attestatio* utile. Ovviamente il lavoro di entrambi gli avvocati si incrociava: l'*advocatus rei* poteva appuntarsi così in modo rapido che, dove vi era un certo segno, lì il testimone dell'attore era in contrasto con un altro, o si contraddiceva, o era unico. Tale prassi viene attestata come comune a Bologna nell'*ordo* di Egidio de' Fuscararii (50).

## 5. Conclusioni.

Il pur rapido *excursus* fra fonti dottrinali e documentali fornisce un quadro abbastanza significativo del tentativo della dottrina di porre un argine, fragile, alla prassi.

Il dialogo fra giustizia 'agita' e 'riflessa' è continuo: l'assestamento che abbiamo brevemente percorso della struttura della preparazione dell'*examen* lo dimostra piuttosto limpidamente e

---

(49) PROSPERO FARINACCIO, *Praxis et Theoricæ criminalis, Pars Secunda, Liber Tertius, Quaestio LXXV*, n. 7: "... et in Rota Romana sententia non vitiatur testibus non publicatis, nisi a non publicatione fuerit appellatum ...".

(50) EGIDIO DE FUSCARARII, *Ordo iudiciarius*, LX. *Qualiter dicta testium post aperturam sint rubricanda per advocatos*, in Wahrmund, III, 1, p. 112: "Circa quae signa sive rubricationes testium faciendas secundum consuetudinem sive cursum causarum Romanae curiae, quae in causis ab omnibus inviolabiliter est observanda ... et secundum consuetudinem civitatis Bononiae, quae apud peritos advocatos in practica plenius observatur, doctrinam novis advocatis intendo tradere in praesenti".

fotografa il circuito che si creò a partire dal XII secolo fra tribunali, scuola e attività professionale.

Posto che l'interrogatorio va svolto dal giudice o da un suo delegato quale deve essere il contenuto delle domande? Quanto spazio deve essere lasciato all'iniziativa delle parti? Quanto pesa, nelle forme del rito caratterizzato dall'*accusatio*, l'onere della prova? E quanto il diritto di difesa del convenuto? (51) In particolare il nodo del diritto di difesa emerge precocemente sia in relazione al contenuto dell'*examen* e degli *interrogatoria* sia, drammaticamente, oserei dire, in relazione alla *publicatio*. Soprattutto per quanto riguarda il rito condotto nelle forme dell'*inquisitio* la necessità o meno della pubblicazione del processo per la validità della sentenza si rivela un nucleo problematico che, pur apparentemente sterilizzato dalla tecnicità delle consuete forme logiche della *distinctio* (in assenza di *publicatio* il processo rimane valido perché lede lo *ius litigantis* non l'*ordo substantialis*), mantiene vivissima tutta la drammaticità delle vite e dei beni che erano in gioco.

I campi di tensione sono, fondamentalmente, due: nel rito accusatorio la necessità di mantenere un minimo di equilibrio tra le parti processuali, e, nel rito inquisitorio, la dialettica fra l'esigenza di tutelare i testimoni e fornire incisività alla repressione, da un alto, e, dall'altro, assicurare una difesa, sia pur abbozzata, all'imputato. La contemporaneità dei problemi posti è evidente.

Le conseguenze più evidenti mi paiono queste: le istruzioni ai professionisti sulle *cautelae* da adottare in difesa del proprio cliente, anche nei confronti del giudice (*favens parte actoris*) e l'emersione di un abbozzo di *ius naturale* alla difesa, che nel pensiero giuridico farà, lentamente, molta strada (52).

---

(51) Su questo punto sono significative anche le riflessioni di YVES MAUSEN, *Quis non tenetur suum adversarium instruere. Répartition concrete dela charge de la prevue et favour rei*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur - Bd. 4: Prozessrecht*, a cura di YVES MAUSEN, ORAZIO CONDORELLI, FRANCK ROUMY e MATHIAS SCHMOECKEL, Köln Weimar Wien 2014, pp. 139-155, in relazione alla prova documentale.

(52) Si legga la lucida analisi di ETTORE DEZZA, *Bartolo e la giustizia penale - Prime note*, in *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e*

Ne esce rafforzata la convinzione che il lavoro dottrinale dei giuristi si svolgesse con profonda consapevolezza della effettiva vita del diritto nei tribunali medievali e moderni, lasciando così intravedere la possibilità che essi possedessero, almeno in alcuni casi, l'autorevolezza necessaria a porre un freno agli abusi peggiori.

Simili spunti costituiscono soltanto 'piste' per futuri approfondimenti, che dovrebbero venir condotti interrogando le fonti da una prospettiva multidisciplinare: una visione e una lettura equilibrata delle forme processuali nel loro 'farsi' nella storia possono derivare soltanto dall'incrocio di differenti competenze che consentono di affrontare in modo più critico e consapevole una tematica centrale ed affascinante come la storia della giustizia che offre, come sempre, vasti spazi di possibile approfondimento e collaborazione tra discipline.

---

*Rinascimento*, a cura di VICTOR CRESCENZI e GIOVANNI ROSSI, Sassoferato 2015, pp. 13-23, p. 22: " ... né i criminalisti di diritto comune possono essere agevolmente e automaticamente ascritti — con una anacronistica anticipazione rispetto al discorso post-umanista e illuminista — alla classe dei garantisti. Si può però osservare con altrettanta certezza che in materia penale ogni processo di formalizzazione tecnica, proprio perché si contrappone all'arbitrio e alla discrezionalità, finisce oggettivamente per innescare un meccanismo virtuoso inteso alla protezione del più debole". Paul FORIERS, *La conception de la preuve dans l'école de droit naturel*, in *La preuve, Deuxième Partie: Moyen âge et temps modernes. Recueils de la Société Jean Bodin*, Brussels 1965, pp. 169-192, in part. 176-177.



MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA  
LA 'CRISI' DELLA VITA CONIUGALE  
TRA GIUSTIZIA CIVILE E ECCLESIASTICA  
(DAL MEDIOEVO ... ALLA MILANO SECENTESCA)

SOMMARIO: 1. Le premesse tra basso medioevo e età moderna. — 2. Uno sguardo da vicino alla 'crisi coniugale' nella Lombardia secentesca tra le carte dell'Archivio Verri. — 3. La 'crisi coniugale' tra le carte dell'ambrosiano Archivio Storico Diocesano.

1. *Le premesse tra basso medioevo e età moderna.*

La 'crisi' della vita coniugale è evento di tutti i tempi. I rimedi per superarla possono essere estremi, fino allo scioglimento che nel mondo cattolico, per secoli, è conseguenza della morte di uno dei coniugi o di altre circostanze eccezionali rientranti piuttosto nella sfera della nullità del vincolo (1). O, per così dire, 'intermedi', e condurre perciò ad un allentamento degli obblighi coniugali senza la possibilità di un nuovo matrimonio: la separazione personale, in linguaggio del tempo *divortium quoad thorum et mensam*, è il rimedio principe che dissolve tra i fedeli della Chiesa Romana di allora l'obbligo di convivenza e gli altri obblighi coniugali, non esclude una riconciliazione ma impedisce ai coniugi separati di contrarre nuove nozze.

Tale strumento non era tuttavia, tra basso medioevo e età moderna, di agevole utilizzo poiché occorrevo delle valide cause, quali soprattutto l'adulterio e le sevizie, a volte addotte entrambe a giustificazione della richiesta, o altre cause, come il malfrancesco, sotto attenta e severa valutazione da parte dei giudici, poco pro-

---

(1) Cfr. ADHÉMAR ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, II, Paris 1891, spec. pp. 85-98.

pensi ad accogliere istanze in tal senso. È la situazione all'epoca, quale appare ormai documentata a seguito di molte ricerche svolte negli ultimi decenni in tema (2).

In queste pagine dedicherò solo rapidi cenni all'epoca medievale, che trasmette all'età successiva una disciplina del matrimonio e della separazione coniugale fortemente legata alla prospettiva canonistica. Il matrimonio, secondo un'accreditata opinione (3), è, nell'area italiana, oggetto, sin dalla metà del secolo X, per una buona parte dei suoi profili, di competenza legislativa e giurisdizionale 'esclusiva' da parte della Chiesa (4).

---

(2) Cfr. per i lineamenti generali, ma con un maggiore approfondimento per il Seicento, la voce da me redatta *Separazione personale (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, 41, Milano 1989, pp. 1350-1368. V. poi i saggi raccolti da SILVANA SEYDEL MENCHI-DIEGO QUAGLIONI in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* ("Quaderni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento" serie "I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani"), Bologna 2000, *passim*: v. tuttavia in part. LUCA FAORO, *Il giudice e il principe. Diritto canonico e responsabilità di governo nella vicenda di Matthias Stelzhamer e Giulia Linarolo (Trento 1664-1666)*, pp. 191-334, con l'edizione dell'incartamento processuale conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento a pp. 214-334; sulla medesima vicenda, con diverso taglio, livello di approfondimento e inquadramento generale, GIOVANNI ROSSI, *La separazione dei coniugi nel tardo diritto comune. "Receptae sententiae doctorum" ed "arbitrium iudicis" in una causa trentina*, in "Archivio Storico Ticinese", s. 2<sup>a</sup>, 39 (2002), pp. 203-220; CHIARA LA ROCCA, *Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna 2009 (e già EAD., *Essendo impraticabile il seguir a vivere insieme. Separarsi a Livorno nel '700*, in "Bollettino storico pisano", 69 (2000), pp. 45-70; EAD., *Conflitti coniugali e separazioni (Livorno, XVIII sec.)*, in "Popolazione e storia", 2 (2004), pp. 69-77, EAD., *Dopo la separazione: mogli e mariti e la questione degli alimenti*, in LUCIA FRATTARELLI FISCHER e OLIMPIA VACCARI (a cura di), *Sul filo della scrittura. Fonti e temi per la storia delle donne a Livorno*, Pisa 2005, pp. 87-102; nonché FRANCESCA TERRACCIA, *Anticipazioni sui processi matrimoniali conservati nell'Archivio Storico Diocesano di Milano (Fondo Foro ecclesiastico)*, in "Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana", 22 (2004), pp. 103-128, anche online all'indirizzo [https://www.academia.edu/14328671/Anticipazione\\_sui\\_processi\\_matrimoniali\\_conservati\\_nell'Archivio\\_Storico\\_Diocesano\\_di\\_Milano\\_Ricerche\\_Storiche\\_sulla\\_Chiesa\\_Ambrosiana\\_XXII\\_2004\\_pp\\_103-128](https://www.academia.edu/14328671/Anticipazione_sui_processi_matrimoniali_conservati_nell'Archivio_Storico_Diocesano_di_Milano_Ricerche_Storiche_sulla_Chiesa_Ambrosiana_XXII_2004_pp_103-128). Inoltre GIULIANO MARCHETTO, *Il "divorzio imperfetto": i giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna 2008, *passim* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie).

(3) Cfr. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale (Storia)*, pp. 1353-1354 (ivi bibliografia relativa).

(4) Cfr. GIUSEPPE SALVIOLI, *La giurisdizione patrimoniale e la giurisdizione della Chiesa in Italia prima del Mille*, Modena 1884, spec. p. 141; ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, II, pp. 25-26 ma anche 4-5; inoltre cenni pure in DI



Ciò si verifica — mi sia permessa una certa semplificazione — quando la Chiesa acquisisce di fatto il potere di imporre la propria dottrina non più nell'ambito della sola sfera strettamente spirituale, con una 'limitata' giurisdizione disciplinare nei confronti dei fedeli e l'irrogazione di sanzioni spirituali; in un momento successivo la sua 'influenza' e potere si estendono all'esercizio di una giurisdizione con effetti civili, quale era quella esercitata dal vescovo nella *episcopalis audientia* (5): passa poi ad esercitare una giurisdizione esclusiva sul matrimonio tanto regolando a livello legislativo la materia quanto amministrando la giustizia al riguardo, destinatari i cattolici sparsi per il mondo di allora, compresa la penisola britannica (6).

---

RENZO VILLATA, *Separazione personale (storia)*, spec. p. 1352. Ma v. anche PIERRE DAUDET, *Etudes sur l'histoire de la juridiction matrimoniale*, I. *Les origines carolingiennes de la compétence exclusive de l'église (France et Germanie)*; Paris 1933, II. *L'établissement de la compétence de l'église en matière de divorce et de consanguinité (France X-XII siècle)*, Paris 1941. V. poi PETER RASSOW, *Zur Kampf um das Eherecht im 12 Jahrhundert*, in *Festschrift für Santifaller*, Wien 1950, e infine ALEXANDRE DUMAS, *Jurisdiction ecclésiastique (Histoire de la)*, in *Dictionnaire droit canonique*, VI, Paris 1957, 236.

(5) Un cenno, quasi d'obbligo per una sua allieva quale sono, alla monografia di GIULIO VISMARA, *Episcopalis Audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Milano 1937, successivamente integrato da ulteriori ricerche in ID., *La giurisdizione civile dei vescovi*, Milano 1995; ma diversi altri autori si sono dedicati all'istituto: cfr. WALTER SELB, *Episcopalis audientia von der Zeit Konstantins bis zur Novelle XXXV Valentinians III.*, in "Zeitschrift Savigny-Stiftung. Romanistische Abteilung", 84 (1967), pp. 162-217; MARIA ROSA CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989; GIULIANO CRIFÒ, *A proposito di episcopalis audientia*, in *Actes de la table ronde autour de l'oeuvre de André Chastagnol*, "Publications de l'École française de Rome", 1992 (159), pp. 397-410, online all'indirizzo [https://www.persee.fr/doc/efr\\_0000-0000\\_1992\\_act\\_159\\_1\\_4250](https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1992_act_159_1_4250); ANTONIO BANFI, *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005; da ultimo ADRIAAN J. B. SIRKS, *The episcopalis audientia in Late Antiquity*, in "Droit et cultures", 65 (2013), pp. 79-88, online <http://journals.openedition.org/droitcultures/3005>.

(6) Cfr. in part. CHARLES DONAHUE, *Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages: Arguments about Marriage in five Courts*, Cambridge 2007, *passim*; di RICHARD HENRY HELMHOLZ spec. *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, *passim*.

L'antefatto è costituito da un diritto romano che registra attraverso i secoli una tendenza a rendere più difficile lo scioglimento del vincolo matrimoniale, soprattutto a partire dalla legislazione costantiniana ispirata dall'influenza cristiana, non senza che tuttavia si manifestino di quando in quando tendenze più lassiste. In parallelo i concili ecclesiastici, pur ondegianti nel regime trasmesso, affermano la regola dell'indissolubilità assoluta e prospettano come applicabile l'istituto della separazione, con una possibile conseguente riconciliazione: è il caso del Concilio di Cartagine del 407 (7), o di quello, più drastico, di Cividale del 796 (8), che proibisce assolutamente il divorzio, anche a causa di adulterio. Nell'XI secolo la dottrina dell'indissolubilità si afferma senza più esitazioni.

Con Graziano, che mette a frutto le deliberazioni conciliari qui appena menzionate e la dottrina di Sant'Agostino (9), la separazione è ammessa come allentamento del vincolo coniugale in presenza di precise cause quali l'adulterio e la sodomia, o la *fornicatio spiritualis*, integrata dall'eresia o apostasia di un coniuge e successivamente estesa all'induzione al delitto dello sposo: alla prima era tuttavia possibile opporre una serie di eccezioni la cui prova finiva per escludere l'istanza di separazione. All'elenco delle cause si aggiungeva via via un'altra, costituita dalle insidie portate alla vita del coniuge, anch'essa estesa fino a ricomprendere le sevizie, che diverrà nel tempo uno dei motivi più frequentemente addotti nella domanda di separazione, e l'odio capitale (10). Si può ben comprendere come la motivazione delle sevizie non fosse facile da far

---

(7) Cfr. c. CII *Concilium Africanum IV*, in JACOPUS DOMINICUS MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, III, Florentiae, expensis Antonii Zatta Veneti, 1759, col. 806: « Placuit secundum evangelicam et apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore neque dimissa a marito alteri coniungantur, sed ita permaneant ut sibimet reconcilientur ... ».

(8) Cfr. c. 10 *Concilium Forumiulense*, in MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XIII, col. 849, su cui v. PIER SILVERIO LEICHT, *Note al X canone del concilio forojuliese*, 1905, ora in ID., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II, t. 2, Milano 1948, pp. 75 s., 87.

(9) Cfr. JAMES A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago-London 1987, spec. p. 104, 108, 304.

(10) Cfr. la mia voce *Separazione personale (storia)*, spec. p. 1356 ss.

ammettere, potendo il marito, dati i tempi, sempre obiettare che il suo comportamento contestato rientrava nell'ambito dei poteri maritali comprensivi di una *moderata correctio* (11).

Ma il potere laico, in concorso con l'ecclesiastico, esercita tuttavia alcuni poteri sul versante dei rapporti patrimoniali tra coniugi e — come accennerò brevemente — anche in presenza di una crisi coniugale. Non mi soffermerò su un regime generale se non per mettere in evidenza un pressoché rigido ventaglio di motivi suscettibili di condurre alla separazione coniugale che, nei secoli successivi, si 'allargano', senza che se ne possa dedurre peraltro un troppo benevolo atteggiamento nei confronti dei coniugi in conflitto.

Vi sono dei casi in cui nella stessa età basso-medievale la giurisdizione civile e la ecclesiastica possono trovarsi in concorrenza o, più realisticamente, in conflitto. La tradizione manoscritta, in parte riversata a stampa, ci offre spunti quasi 'esemplari' a questo proposito. Uno è abbozzato nelle *Quaestiones statutorum* di Alberto da Gandino sul finire del Duecento; una dinamica fattuale del tutto simile si ritrova pure, modificata solo, nel suo svolgersi, nella Marca Trevigiana, in una raccolta di *quaestiones* conservata in un manoscritto presso la Biblioteca Centrale de Stat, Filiala Batthyanyaneum di Alba Iulia.

La *quaestio* ci riporta ad un ambiente, quale quello medievale del Duecento, in cui la legislazione cittadina, nonostante una normativa canonistica proibitiva già presente nel XII secolo e poi riproposta sul versante civile, soprattutto attraverso un intervento federiciano poi approvato e inserito, nella sostanza, nel *Liber Extra* (la decretale *Noverit*), presentava disposizioni lesive della *libertas ecclesiae*, e perciò soggette alla cassazione fissata, tra l'altro, dall'Auth. *Cassa*, di origine federiciano. Nella *quaestio* che qui interessa è lo statuto di Bologna che prescrive la prova del matrimonio

---

(11) Cfr. GIOVANNI MINNUCCI, "An mulier verberari possit". Una "quaestio disputata" di argomento matrimoniale, in SEYDEL MENCHI-QUAGLIONI (a cura di), *Coniugi nemici*, pp. 491-498; inoltre MARCO CAVINA, *Per una storia della "cultura della violenza coniugale"*, in "Genesis. Rivista della società italiana delle storiche", 9.2 (2010), pp. 19-37, ora in Id., *Ai confini del problema criminale. Saggi storico-giuridici*, Bologna 2015, pp. 147-161; e anche Id., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011.

attraverso non meno di sette testi, a pena di condanna del trasgressore ad una multa, diversamente dal regime previsto dal diritto canonico richiedente soli due testimoni, a suscitare ragione di conflitto. Un marito rivendica la propria moglie, che evidentemente non lo voleva seguire o aveva abbandonato il tetto coniugale, davanti al vicario del vescovo e prova il matrimonio con soli due testi. La moglie, da parte sua, accusa il marito davanti al podestà lamentando la violazione statutaria commessa e ne chiede la condanna; il giudice del podestà trattiene allora l'uomo nella prospettiva di quanto richiesto dall'attrice in conseguenza dell'inosservanza della disposizione. Interviene il vicario vescovile eccependo l'interferenza dell'autorità laica nelle cause spirituali (tali erano le matrimoniali) di competenza della Chiesa e la lesione della *libertas ecclesiae* insita nello statuto. Vi è il richiamo all'Autentica *Cassa*, che postula l'invalidità degli statuti *contra libertatem ecclesiae*, oltre ad altre citazioni tratte dal *Corpus iuris*, come pure al principio di gerarchia, preclusivo di un *imperium* dell'inferiore (il Comune cittadino) nei confronti del superiore (la Chiesa), e perciò l'inidoneità degli statuti a non tener conto della *lex Dei* e, tuttavia, si conclude per la validità dello statuto cittadino: « Sed doctores bononienses pronuntiaverunt in ista questione, cum esset questio inter commune Bononie et episcopum, statutum bene valere, cum statuta bene possint distinguere legem Dei et evangeliorum, ut cum dicatur: 'in ore duorum vel trium stat omne verbum'... Lex humana tamen distinguit inter contractum et testamentum, quia in contractibus duo sufficiunt... in testamentis quinque ».

Come ho accennato, una *quaestio* del tutto analoga, con le stesse vicende e il richiamo allo statuto di Feltre, anziché a quello bolognese, è presente in un manoscritto testimone, secondo le considerazioni di Bellomo, di una linea alternativa di interpretazione, accolta da Piacentino, Pillio, Ugolino e poi in ambienti extrabolognesi (12). L'eco di un contrasto di tal fatta tra *lex Dei* e

---

(12) Cfr. ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones statutorum*, qu. 39, ed. ARRIGO SOLMI, in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, III, Bononiae 1901, p. 174 (erano scritte, a giudizio di HERMANN KANTOROWICZ, *Leben und Schriften des Albertus Gandinus*, in "Zeitschrift der Savigny Stiftung", Romanistische Abteilung, 44 (1924), p. 319

*lex humana* è condivisa da Alberico da Rosate nel *De statutis* fin dalle prime *quaestiones* formulate, posizione peraltro già sostenuta nei suoi commentari al Codice (13).

Quanto all'età successiva, alla quale dedicherò più attenzione, è contraddistinta da una tendenziale continuità nel vecchio regime, fondato sul valore dell'indissolubilità del vincolo, non senza che il potere laico vada gradatamente manifestando la volontà di 'interferire', e di interessarsi alla sorte delle famiglie in difficoltà.

Non è inutile tuttavia ricordare come riguardo all'indissolubilità del vincolo, nello stesso ambiente italiano, in larghissima parte fedele ai dogmi della religione cattolica, si mostrino segni di non supina acquiescenza: basti pensare alla *Sylva nuptialis* di Giovanni Nevizzano d'Asti, così spesso anticonformista che, nelle sue critiche irriverenti nei confronti della Chiesa, degli ecclesiastici, si rivela tendenzialmente divorzista (14).

Si deve soprattutto alla dottrina protestante una apertura nei confronti del divorzio, dapprima circoscritta, per lo più, al motivo del solo adulterio, inteso in senso abbastanza largo, o al più, alle sevizie, al cui largo impiego ho qui già accennato. Lutero contesta le posizioni ecclesiastiche traendo spunto dal celebre passo di S. Matteo a proposito dell'adulterio come motivo di separazione/

---

s., nel 1299) su cui v. anche MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La Constitutio in Basilica Beati Petri*, in *Studi di storia del diritto* II (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di storia del diritto italiano 23), Milano 1999, pp. 151-301, spec. pp. 213-215. V. poi Alba Iulia, Biblioteca Centrale de Stat, Filiala Batthyanyaneum, II.4 (165), f. 23 rab, su cui cfr. GIUSEPPE SPECIALE, *La memoria del diritto comune: sulle tracce d'uso del Codex di Giustiniano, secoli XII-XV*, Roma 1995, p. 100 nt. 62, ma anche pp. 80-111, 135, 226, 239 a proposito del ms. Sulla linea alternativa, oltre a Manlio Bellomo, v. ancora GIUSEPPE SPECIALE, *Henrighetus magistri Gerardi giudice e cronista. La Marca trevigiana in un'inedita cronaca trecentesca*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 3 (1992), spec. pp. 232-233.

(13) ALBERICO DA ROSATE, *Lectura Super statutis*, prima pars, octava questio, ed. Venetiis, 1497, die XVI Martii. V. inoltre ID., *In primam Codicis partem Commentarii*, ad C. 1.22.6 *Si contra ius vel utilitatem publicam* l. *Omnes*, ma anche ad C. 1.19.2 *De praecibus Imperatori offerendis* l. *Quotiens*, ed. Venetiis 1586, rispettivamente f. 62rv e 58v-60r.

(14) GIOVANNI NEVIZZANO D'ASTI, *Sylva nuptialis libri VI*, lb. I, [Lugduni], excudebat Iohannes Lertotius, 1592, p. 60 s., spec. n. 103 s..

scioglimento del vincolo, fino a combattere, in termini un po' sprezzanti e ironici, la concezione 'anomala' di una separazione perpetua che poteva essere pronunciata lasciando in piedi un matrimonio, esistente solo in sogno (15).

Un cenno non può mancare al dibattito e agli esiti del Concilio di Trento che, dopo dispute accese, nella XXIV sessione tra la primavera e l'autunno del 1573, condanna l'opinione protestante sulla non sacramentalità del matrimonio, rivendica la competenza della Chiesa sulle cause matrimoniali e, in una serie di canoni dal V all'VIII, esclude il divorzio *propter haeresim aut molestam cohabitationem* (contro le dottrine calviniste), ammette lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, per la solenne professione religiosa di uno degli sposi, esclude il divorzio per adulterio vietando di conseguenza nuove nozze tanto per il coniuge adultero quanto per l'altro innocente. Effettua alcune 'necessarie' precisazioni terminologiche mutando il lessico giuridico, come avviene per la sostituzione di *separatio* a *divortium*, e del termine temporale *ad incertum tempus* rispetto a *perpetuo* per enfatizzare la prospettiva, sempre aperta — lo si vedrà negli sviluppi successivi a livello di contenzioso — di una riconciliazione tra i coniugi. Non fissa inoltre — è uno dei punti più delicati e importanti— un elenco chiuso dei motivi specifici di separazione, lasciando perciò al giudice un prudente, e comunque discrezionale potere di decidere al riguardo: « Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum *ob multas causas separationem inter coniuges, quoad thorum seu quoad cohabitationem, ad certum incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit* » (16).

---

(15) Cfr. CHRISTIAN VOLKMAR Witt, *Martin Luthers Reformation der Ehe*, Tübingen 2017; già ERDMANN SCHOTT, *Luthers Stellung zur Ehe: sein theologisches Verständnis*, in "Zeitschrift für systematische Theologie", 1 (1954), p. 33 s. e inoltre HEINRICH LEOPOLD VON STRAMPFF, *Doctor Martin Luthers ueber die Ehe. Aus Dr. Martin Luthers Schriften zusammengetragen, geordnet und mit Bemerkungen versehen*, Berlin 1857; V. comunque già Esmein, *Le mariage*, II, p. 295-310; indi ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1941, p. 13 s.; ora v. ID., *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Prefazione di JEAN GAUDEMET, Bologna 1993, pp. 48-50.

(16) *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1973, p. 754 s. Cfr. JEMOLO, *Il matrimonio*, spec. pp. 423-435; ID., *Riforma tridentina nell'ambito matrimoniale*, in "Quaderni di Belfagor", I, Firenze 1948, p. 45 s.; PIERO RASI, *La*

La giurisprudenza della Rota Romana, il massimo organo giurisdizionale della Chiesa Cattolica, ultimo grado nel processo ecclesiastico, competente dunque in materia matrimoniale e nelle cause di *separatio*, raccoglie attraverso le sue numerose fonti di cognizione, a carattere più generale (le *Novissimae*, le *Recentiores* ecc.) o *coram*, con le *decisiones* emesse davanti a un solo giudice, moltissime pronunce in tema. Sono soprattutto quattro i motivi riconosciuti agli effetti della *separatio quoad thorum*: adulterio, sevizie, odio capitale e malattia contagiosa. Risulta evidente come si voglia evitare — cosa che doveva succedere di frequente, come è attestato dai documenti conservati presso i più svariati archivi ecclesiastici, in particolare a Milano, che i coniugi si separino di propria autorità, senza un contraddittorio e un giudizio conclusivo davanti all'autorità ecclesiastica: una *decisio* del 1607 è prova di un simile orientamento (17), giustificato peraltro dal passato legislativo. Il motivo più 'battuto' è l'adulterio, e la prova, dato il suo difficile accertamento, è ammessa con il ricorso a presunzioni e congetture, indizi che si possono sommare, fino a includere la pubblica fama (vale il principio *quae singula non prosunt collecta iuvant*). Il fatto si ritiene provato quando il giudice ne raggiunge la certezza morale: « negari non potest quin resultet, si non phisica, saltem moralis certitudo adulterii » (18). La riconciliazione preclude la separazione: una convivenza proseguita dopo l'adulterio, se priva della conoscenza contemporanea da parte del coniuge tradito dell'atto di tradimento, non basta, perché occorrono prove 'certe'.

Accanto all'adulterio compare la *saevitia*, trattata spesso, nell'ambito contenzioso, congiuntamente all'odio capitale: la prima è deducibile da episodi di maltrattamento (al plurale, uno solo di solito non basta) con punizioni fisiche e fustigazioni tali da configurare una *sevitia magna o nimia*, o tale da far nascere un *periculum*

---

*separatio thori e le norme del concilio di Trento*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 21 (1948), p. 231 s.

(17) *Aureae decisiones Sacrae Rotae Romanae coram Alexandro Ludovisio*, dec. 294, nn. 1, 12-13, Venetiis, apud Baretium Baretium, 1623, pp. 281-282.

(18) *Sacrae Rotae Romanae decisionum recentiorum partis XVIII tom. II*, dec. 818, spec. nrr. 4-6, Venetiis, apud Paulum Bellonium, 1716, pp. 444.

*mortis*. Il marito ha a disposizione l'eccezione della *moderata correctio*: pugni e schiaffi non integrano la magna *saevitia* perché, nel caso di specie di una esemplare *decisio*, non è stato impiegato un bastone, di consistenza tale da poter provocare una fustigazione atroce, o altro strumento atto ad offendere.

Pure oggetto di una cauta valutazione da parte dei giudici è l'odio capitale che si desume da minacce e attentati alla vita dell'altro, e anche da denunce, rivelatesi infondate, per delitti condannabili con la pena capitale. I motivi addotti, in concreto, sono spesso più di uno e 'denunciavano' una crisi coniugale che sembrava difficile da superare. Ma la giurisprudenza sembra muoversi con atteggiamento guardingo a difesa del vincolo poiché « *divertere est res gravissima, ac propterea non est concedendum ob cuiuscumque mali timorem, quia daretur ansa passim divertendi, cum rari sint coniuges inter quos aliquae discordiae non oriantur* » (19).

## 2. *Uno sguardo da vicino alla 'crisi coniugale' nella Lombardia secentesca tra le carte dell'Archivio Verri.*

Il 'racconto' che si dipana nelle pagine che seguono è frutto di molte casualità ed è l'esito dei più ampi orizzonti che si dischiudono allo storico tout court, e allo storico del diritto, a seguito dell'accessibilità, consentita ad un più largo pubblico, a fondi finora inesplorati.

Alla seconda motivazione si riconduce la possibilità di ampia e libera consultazione di una ricca messe di documenti, offerta dall'Archivio Storico Diocesano milanese (20). Alla prima, in effetti,

---

(19) Dec. 324 n. 32-34, in *Sacrae Rotae Romanae decisionum recentiorum pars sexta*, p. 472.

(20) Cfr. FABRIZIO PAGANI, *La giustizia arcivescovile nelle fonti dell'Archivio Diocesano di Milano*, in *Giustizia e ingiustizia a Milano fra Cinque e Settecento*, a cura di ANNAMARIA CASCETTA e DANILO ZARDIN, in "Studia Borromaica" 29 (2016), pp. 189-207. V. anche CINZIA CREMONINI-ANNA M. BARDAZZA, *Delitto al monastero. Storie ordinarie di giustizia e passione nella Milano di metà Settecento*, Milano 2018, fondato sulle stesse fonti dell'Archivio Diocesano ambrosiano; da ultimo STEFANIA TATIANA SALVI, *Diabolo sudente: celibato, matrimonio e concubinato dei chierici tra Riforma e Controriforma*, Milano 2018, spec. p. 131 ss.



un filo affidato alla casualità mi condusse a studiare dapprima un manoscritto conservato presso la gloriosa Biblioteca Nazionale Braidense, che conteneva delle *Apostillae* anonime inedite alle Nuove Costituzioni milanesi, da me attribuite, credo con un buon grado di fondatezza, a Galeazzo Brugora. poi da me utilizzate, accanto a molte altre fonti, in *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, per raggiungere una più approfondita conoscenza dell'attività interpretativa intorno a questo caposaldo del diritto lombardo (21). Dopo diversi anni altre mie indagini 'verriane', ugualmente giunte poi a stampa, mi portarono a consultare i preziosi manoscritti conservati presso l'Archivio Verri, prima depositato presso la Fondazione Mattioli per la storia del pensiero economico presso la Banca commerciale Italiana, e ora felicemente conservato presso l'Università degli Studi di Milano.

Membro del Senato di Milano, da cui era stato cooptato, forse dal 1570 fino alla morte nel 1591, aveva percorso un *cursus honorum* quasi classico nella burocrazia ducale divenendo Auditore delle biade nel 1548, avvocato fiscale nel 1550 e Prefetto delle biade nel 1562, fino al massimo traguardo della carriera, segnato dall'ascesa al soglio senatoriale, membro del Magistrato della Sanità intorno al 1576 e anni seguenti, quando ne diviene Presidente (nel 1577) succedendo a Gerolamo Monti (22). La famiglia del senatore,

---

(21) *Diritto comune e diritto locale nella cultura giuridica lombarda dell'età moderna*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa* (Atti del Convegno di Varenna 12-15 giugno 1979), Milano 1980, pp. 331-388, spec. pp. 352-353 (anche in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, vol. I, Milano 1980, pp. 635-696, spec. p. 660).

(22) Cfr. FRANCO ARESE, *Le supreme cariche del Ducato di Milano (1707-1796)*, in "Archivio storico lombardo", 9, 97, 1970 (ma 1972), p. 87, 107, 125, ora in Id., *Carriere, magistratura e Stato*, a c. di CINZIA CREMONINI, Milano, 2008, p. 163, 183, 201; v. anche UGO PETRONIO, *Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, p. 532, ma anche p. 503. V. per il suo incarico nel Magistrato della Sanità, *I cinque libri degl'avvertimenti, ordini, gride et editti, fatti ed osservati in Milano ne' tempi sospettosi della peste, ne gli anni MDLXXVI et LXXVII, con molti avvedimenti utili e necessarij a tutte le città d'Europa che cadessero in simili infortunij e calamità, raccolti dal cavagliero Ascanio Centorio de' Hortensii*, Vinegia, appresso Giovanni, e Gio. Paolo Gioliti de' Ferrari, 1579, p. 127, 142, 161, 259, 311, 432, spec. p. 311 sulla sua nomina a Presidente del Magistrato della Sanità, coadiuvato dall'ex presidente Girolamo Monti.

che a sua volta vantava tra gli ascendenti solo notai (23), entrava così a far parte del massimo gruppo dirigente, con cui poteva condividere i privilegi.

Non c'erano tuttavia solo luci nella sua vita: l'integrità di condotta per tutta un'esistenza è forse di pochi... e ci furono momenti, in cui probabilmente si comportò in maniera non molto corretta, ricevendo donativi dalla corporazione degli auroserici per favorire i loro interessi (24)...: le fonti documentarie, impietose, rivelano di tutto.

In anni molto più recenti, studiando la famiglia Verri delle generazioni settecentesche ed inseguendola tra i documenti di un archivio, vera miniera suggestiva di notizie per ricostruire l'atmosfera di un'epoca, di un ambiente, nella sua società e nelle istituzioni, mi imbattei in un fascicolo intorno ad una causa di separazione tra Caterina Brugora e Giambattista Lodi datato 1640 e anni successivi (25).

Il collegamento tra i Brugora ed i Verri, che spiega le ragioni della mia 'scoperta', è abbastanza evidente: Caterina Brugora, che non ebbe figli dal suo matrimonio infelice e morì senza lasciare successori diretti, designò come erede per testamento nel 1667 Gabriele Verri (26). Costui, figlio di Pietro Antonio Verri, nato da Gabriele e Costanza Benaviati Confalonieri, ebbe quindici figli, tra cui Giovanni Antonio, non primo maschio nato e tuttavia, per le vicende dei fratelli maggiori, onorato dalla primogenitura. Padre del futuro senatore Gabriele, padre dei quattro fratelli Verri, di

---

(23) Erano notai tanto il padre Pierfrancesco quanto l'avo Galeazzo secondo GIOVANNI SITONI DI SCOZIA, *Theatrum genealogicum familiarum illustrium, nobilium et civium inclytæ urbis Mediolani (1705)*, in Milano, Archivio di Stato, ms. 10, f. 86; v. anche RAFFAELE FAGNANI, *Familiarum commenta*, in Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. T 161 sup.

(24) Cfr. MARIO RIZZO, *Potere amministrativo e associazioni corporative a Milano nel Cinquecento: le corporazioni auroseriche milanesi nella « visita generale » di Don Luis de Castilla (1584)*, in "Archivio storico lombardo", 112 (XI s., 3), 1984, p. 35, ma spec. pp. 47-49.

(25) Milano, Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico, Archivio Verri (d'ora in poi AV), 186, fasc. 3. Brugora Lodi Donna Catterina. Separazioni. 1640 al... (già MA 02: Matrimoni. Doti attive).

(26) Cfr. GIORGIO PANIZZA-BARBARA COSTA, *L'Archivio Verri*, Milano 1997, p. 85.

Pietro, Alessandro, Carlo e Giovanni, ereditò i beni che provenivano a Caterina Brugora dalla madre e questi entrarono a far parte del modesto patrimonio, destinato però a crescere, di un clan familiare, rappresentato all'esterno, nel secolo seguente, da Gabriele, ma soprattutto da Pietro ed Alessandro, noti personaggi della storia settecentesca non solo lombarda (27).

Quanto ai Brugora, occorrerà appena qui ricordare che Ferrante, figlio del senatore Galeazzo e membro del locale Collegio dei Giureconsulti, si sposava con Diamante Benaviati Confalonieri: dal loro matrimonio nascevano due figlie, di cui una era Caterina, nipote del venerando uomo di legge cinquecentesco.

La nostra vittima di un ménage coniugale iniziato bene ma, a quanto pare, poi peggiorato fino a porla in pericolo di vita, apparteneva dunque ad una famiglia di rango del Ducato ed era in grado, si può verosimilmente supporre, di godere di protezione negli ambienti giudiziari secolari, mentre il marito — stando alle dichiarazioni di Caterina — « maximis pollet favoribus » nell'ambiente ecclesiastico, presso il Fisco arcivescovile.

Caterina s'era sposata nel 1621 con Giambattista da Lodi « gentilhomme nobile milanese » (28): stando alle sue affermazioni, documentate in vari atti processuali di differenti anni (per esempio tra gli atti del giudice ecclesiastico d'appello del 6 ottobre 1643), l'aveva scelto per amore « ancorché avesse migliori partiti » e nonostante lo sposo fosse figlio di famiglia « et d'obediencia del detto suo padre, et molti altri carichi familiari ... »; come confessava con una vena di indubbia sincerità, proprio la mancanza dei geni-

---

(27) Cfr. PIETRO VERRI, *Memorie sulle dissensioni e divisioni della Famiglia Verri dopo la morte del Conte Gabriele Verri seguita nel 1782. Scritte l'anno 1788 dal Conte Pietro Verri*, in AV, Raccolta Verriana, cart. 209, ed. a c. di STEFANO BAIA CURIONI, *Per sconfiggere l'oblio. Saggi e documenti sulla formazione intellettuale di Pietro Verri*, Milano 1988, p. 75 ss., ora in PIETRO VERRI, *Scritti d'argomento familiare e autobiografico*, Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri, vol. V, a cura di GENNARO BARBARISI, Roma 2003, pp. 515-546, spec. pp. 517-518.

(28) Tale rango si ricava dalla deposizione di Carlo Uboldo, originario di Novate, assunta presumibilmente il 27 novembre 1643 nell'ambito del processo davanti al giudice ecclesiastico di Pavia: il testimone qualificava Francesco, Giovanni Battista e Baldassarre, rispettivamente padre e figli della famiglia « de Lodi » « gentilhomini nobili milanesi » (AV, 186, fasc. 3).

tori, ormai passati ad altra vita, di fratelli o di altre persone del sangue sulle quali potesse riversare il suo affetto ed amore, l'aveva portata a restringere « tutto il suo amore et affetto... in detto suo Marito, il quale ha amato al pari di se stessa... ».

In effetti Caterina era già orfana di padre quando si concludevano gli sponsali *de futuro* e *de praesenti* tra lei e Giambattista: la madre Diamante infatti partecipava agli atti in qualità di tutrice e curatrice della figlia sotto tutela (29), ed entrambe stipulavano con l'autorizzazione ed in presenza dei loro rispettivi agnati, Ottavio dal Pozzo per la prima e Galeazzo Brugora per la seconda, in conformità delle prescrizioni degli statuti milanesi (30). La madre moriva poi nel 1630 lasciando alle sue due figlie il patrimonio che esse dividevano il 2 maggio 1635, alla presenza e con il consenso del marito di Caterina « nihil sibi reservante ».

Non perdendo tempo, forse ...pressata dal marito avido, il giorno seguente Caterina vendeva allo sposo il dominio utile di un

---

(29) Sulle peculiarità dell'istituto, con particolare riguardo al caso della madre tutrice, si possono leggere i miei contributi, da *La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori*, Milano 1975, agli altri miei saggi *Dottrina legislazione e prassi documentaria in tema di tutela nell'Italia del Duecento*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques* (Actes du Colloque de Montpellier; Colloque tenu du 12 au 14 décembre 1977, sous le patronage et avec le financement du C.N.R.S.), Milano 1979, pp. 375-434; *Note per la storia della tutela nell'Italia del Rinascimento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi* (Atti del Convegno Internazionale, Milano 1-4 dicembre 1983), Roma, 1986, pp. 59-95; *Tutela (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 14, Milano, 1992, pp. 315-363.

(30) AV, 186, fasc. 3. Cfr. *Statuta Mediolani, Rubr. generalis de solemnitatibus instrumentorum*, cap. *De solemnitatibus in alienationibus et obligationibus mulierum observandis*, Mediolani, Suardi, 1480, ff. [81rv]: ivi è richiesto il consenso dell'agnato per ogni obbligazione contratta da donna; nel caso di specie il consenso occorreva tanto per la madre, tutrice e curatrice della figlia, quanto per la figlia; v. ORAZIO CARPANI, *Lucubrationes in ius municipale que appellant statuta Mediolani*, cap. 328 *De solemnitatibus in alienationibus et obligationibus mulierum observandis*, Mediolani, apud Paulum Gottardum Pontium, 1583, ff. 360v ss. V. anche DANIELA LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in *Storia del matrimonio*, a c. di MICHELA DE GIORGIO e CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER, Roma-Bari 1996, pp. 215-250; EAD., *Matrimoni d'antico Regime*, Bologna 2000, *passim*; GABRIELLA ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a c. di PAOLO PRODI e WERNER REINHARD, Bologna 1996, pp. 437-483.

campo in cambio di un fitto di livello di quarantaquattro lire ogni anno, da prestare a cinque cappellanie di S. Maria di S. Celso, e comprava dal marito una vigna pagandola quattromila lire.

I rapporti tra i coniugi da Lodi nel frattempo si deterioravano...

Questi sono i prodromi di una lunga trafila giudiziaria ricostruibile, almeno in parte, grazie alla generosa messe di documenti conservati nell'Archivio Verri.

Il fascicolo processuale a noi giunto è complesso e composito: il materiale si succede alla rinfusa, al momento senza ordine cronologico, in un magma quasi inestricabile, da cui affiorano frammenti di memoria di un mondo non certo capace di risolvere, secondo un modulo lineare, i conflitti interpersonali rilevanti in termini di diritto.

La cartella reca all'inizio una sorta di regesto dei momenti culminanti dell'itinerario percorso dalla coppia davanti ai giudici secolari ed ecclesiastici competenti nel dominio lombardo: « Atti giudiziari ventilati nanti la Curia Arcivescovile di Milano ed il Capitano di Giustizia nella causa promossa tra la Signora Catterina Brugora, ed il Signor Giovanni Battista Lodi di lei marito in punto di separazione di letto e mensa pei mali trattamenti fatti dal suddetto Giovanni Battista, la quale fu costretta a ricoverarsi presso il Collegio delle Nobili Vedue, che terminò amichevolmente coll'interposizione d'amica che il suddetto Giovanni Battista sarà obbligato passare annualmente una congrua pensione al Collegio stesso secondo il decoro della prefata della Signora Catterina di lui moglie ed oltre questa £. 150 imperiali con altri patti e condizioni come in esso. ».

Si passa, all'interno della filza, da un memoriale presentato da Caterina Brugora al Giudice del Cavallo (31), risalente con molta probabilità al 1642, ad una lista delle spese processuali (« fatte in litigare ») sostenute dalla stessa, da una 'difesa' della donna, in sede di impugnativa della decisione pronunciata a Milano dall'autorità ecclesiastica, a sommari delle deposizioni testimoniali per conto

---

(31) Cfr. su tale giudice ALESSANDRO VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*. Saggio di storia del diritto amministrativo, Roma 1913, spec. pp. 312-315.

dell'una e dell'altra parte, prestate davanti al giudice ecclesiastico d'appello pavese, per tornare al processo davanti al Vicario Pretorio di Milano, celebratosi nel 1640, ad un'*informatio apud Senatum* per perorare la causa di Caterina, a pareri *pro veritate* a favore di entrambe le parti, per finire, dopo tanto spreco di energie ed in barba a sani principi di economia processuale, di cui oggi si parla tanto, con una composizione amichevole. Già il 5 novembre 1639 un precetto del Vicario Pretorio di Milano (32), delegato dal Senato all'uopo, ordinava a tutti i fittavoli dei beni di Morivigione di S. Donato Milanese di proprietà di Caterina di non versare più i fitti, i frutti e quanto altro dovuto nelle mani del marito Giambattista, « cum ipsa ab eo recesserit et in Collegio Nobilium Viduarum se contulerit ob illius saevitiam, ac etiam de eius voluntate », e di pagare il tutto alla stessa Caterina perché fosse messa in grado di assolvere le sue obbligazioni con il Collegio e di adempiere ai legati tanto del nonno paterno, Senatore Galeazzo Brugora, quanto della madre Diamante dal Pozzo, il cui onere, evidentemente, ricadeva sulla nipote e figlia (33).

A quella data, e non dal 1640, come risulta dalle *Allegationes iuris pro D. Catherina*, la donna si era già ritirata nel Collegio delle Nobili vedove di Milano (34): rinchiusa nella Comunità monastica, aveva per tempo avviato atti giudiziari contro il marito davanti al Vicario Pretorio di Milano, avanzando pretese patrimoniali fondate sul fatto colpevole del marito, integrato allora dalle sole sevizie. In data di poco successiva si doveva instaurare un altro giudizio davanti allo stesso giudice, nella persona del dottore collegiato Giuseppe Crucei, motivato questa volta « propter adulteria et saevitiam dicti de Laude ».

C'è giunta la petizione di Caterina con le *positiones* elencate in buon ordine. Si cominciava dalla dichiarazione di nobiltà, provata

---

(32) Il Vicario Pretorio era contemplato dalle *Novae Constitutiones* del 1541

(33) Precetto del Vicario Pretorio di Milano Melzi, in data 5 novembre 1639, indirizzato ai fittavoli Alvise Palazzi, Pietro Paolo Lampugnani, Baldassarre Gratarola e Giacomo, in AV, 186, fasc. 3.

(34) Cfr. sull'istituzione STEFANIA RIVA, *Il tramonto di un'istituzione femminile nella Milano del XIX e XX secolo: il Collegio delle nobili vedove*, in "Storia in Lombardia", 2 (1991).

dal nonno e dal padre, e dal trattamento ricevuto in società come nobile; si proseguiva con altri fatti di rilievo per la causa come le circostanze del suo matrimonio, per passare poi agli incidenti a lei occorsi.

Il giudizio si concludeva il 12 febbraio 1641 a favore dell'attrice con una condanna dei convenuti al pagamento degli alimenti, da prestarsi nel Collegio fino alla conclusione del giudizio sulla separazione, o fino alla riconciliazione tra i coniugi (si prospettavano, è naturale, entrambe le ipotesi) (35). Il foro secolare emetteva così un provvedimento interinale per consentire alla moglie di mantenersi nelle more del giudizio davanti al tribunale ecclesiastico; pochi mesi dopo, il 27 giugno 1641, su istanza di Caterina, veniva emesso un ordine al Giudice del Cavallo perché provvedesse a dare soddisfazione alla supplicante « come giudicherà esser più espediente per giustizia ».

Dovevano essere le prime battute di una vicenda processuale contraddistinta da « lungo et dispendioso contrasto » e segnata da vittorie della Brugora, seguite da « appelli » reiterati dei soccombenti, condannati da differenti giudici a rilasciare il godimento dei beni immobili ed a pagare quaranta scudi l'anno per il denaro liquido ricevuto a titolo di dote, ma anche da sconfitte della stessa.

I maschi della famiglia Lodi avevano infatti tentato di bloccare la richiesta della donna adendo il foro ecclesiastico e giungendo dapprima ad un risultato favorevole: nel 1642, su istanza dell'avvocato fiscale della curia arcivescovile di Milano, Caterina veniva condannata in contumacia (36) a ritornare a coabitare con il marito

---

(35) *Allegationes iuris pro D. Catherina*: « in contradictorio iudicio ordinatum fuit a dicto Domino Vicario donec aliud iudicium fuerit inter dictos coniuges super separatione thori et restitutione dotis, vel donec concordia inter ipsos coniuges reviviscat, teneri dictos Franciscum ac Iohannem Baptistam patrem ac filium de Laude et utrumque eorum in solidum ad alimenta dictae Dominae Catherinae prestanda in dicto Collegio. » (AV, 186, fasc. 3). La separazione non escludeva la riconciliazione e la ripresa, dunque, del rapporto coniugale.

(36) Cfr. ENNIO CORTESE, *Contumacia (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 10, Milano 1962, pp. 452-458; ma anche GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di PASQUALE DEL GIUDICE, III/2, Milano 1927, spec. pp. 264-269, 396-404; inoltre, nel *Dictionnaire de droit canonique*, IV, Paris 1949, col. 506 ss. la voce

ed a pagare una sanzione pecuniaria. La decisione veniva subito impugnata con successo dal difensore di Caterina davanti al giudice ecclesiastico di Pavia (37), nella persona di Ludovico Somasco, prevosto della Collegiata della Chiesa di S. Innocenzo di Pavia, vicario e luogotenente generale in rappresentanza del vescovo della diocesi ticinese Giambattista Sfondrati (38).

Veniva condotta durante le istanze un'istruzione della causa, la cui memoria si è conservata nelle fonti archivistiche, e... si ricercava la verità ricorrendo soprattutto a testimoni da una parte e dall'altra.

Caterina, rappresentata dal suo procuratore Carlo Bernardino Trovato, esponeva i capitoli di prova, su cui si doveva svolgere l'interrogatorio dei testimoni: in sedici punti era riassunta la biografia di una donna, probabilmente non perfetta, con difetti che allora venivano generalmente attribuiti al genere femminile, sfortunata nell'unione coniugale fino al sacrificio della propria libertà. Erano i soliti fatti, già qui noti a noi da altri atti di epoca di poco precedente, che venivano riproposti per avere finalmente giustizia. Si snocciolavano le origini nobili, ricordando l'illustre prosapia e il trattamento ricevuto in società e da parte del marito come nobile; si proseguiva con altri fatti di rilievo per la causa come la libera scelta matrimoniale ispirata da amore che non si era spento ma si era anzi concentrato sullo sposo, per passare poi all'abbandono del tetto coniugale, motivato solo dai maltrattamenti e dalle sevizie subite (« essendo anco vero, come è verissimo, che detta capitulante ha abbandonato detto suo marito *et la libertà* et si è ritirata a far vita regolare nel Collegio delle Nobili Vedove di Milano, nissuno sano di mente et intelletto non può se non giudicare che questo sii proceduto, et proceda per li mali et pessimi trattamenti

---

*Contumacia, contumax*, divisa nelle sottovoci di L. CHARVET, *La contumace en droit romain* (coll. 506-507), e di PIERRE TORQUEBIAU, *La contumace en droit canonique* (coll. 507-542).

(37) Cfr. sull'organizzazione della giurisdizione ecclesiastica, soprattutto in Francia, area d'osservazione privilegiata di reputate indagini storiografiche, PAUL FOURNIER, *Les officialités au Moyen Age. Etude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France, de 1180 à 1328*, Paris 1880, *passim*, ma spec. p. 213 ss.; ANNE LEFEBVRE TEILHARD, *Les officialités à la veille du concile de Trente*, préface de JEAN GAUDEMET, Paris 1973, *passim*.

(38) Cfr. [php.diocesi.pavia.it/vescovo/serievescovi.html](http://php.diocesi.pavia.it/vescovo/serievescovi.html): Giambattista Sfondrati era stato vescovo di Pavia dal 1639 al 1647.



del detto suo marito et sevitia sua, et sic vel aliter... ». Seguiva la descrizione di una serie di fatti del marito, che non deponevano a suo favore: così si rammentava l'abitudine del consorte di « tenere donne di mala qualità », di conversare con loro, giungendo perfino, « per disprezzarla », a condurle nella casa comune « et con quelle conversando alla presenza della Capitulante, come se fosse una minima serva, anzi le ha collocate nel proprio letto del matrimonio loro senza timor di Dio, né del honore anzi dal marito di una di dette donne è stato querelato et sic vel aliter »: ce n'era abbastanza per la moglie per sentirsi disonorata...Ed invece, lamentatasi con il marito, a difesa del suo onore e della reputazione del proprio matrimonio, subì per conseguenza (era il 1635) che il consorte « severamente percosse et ruppe la testa alla detta Capitulante con pericolo della vita... ». Ma non era l'unico episodio di violenza: l'anno seguente il suo rifiuto di consentire alla vendita di due case site a Milano in Porta Romana aveva scatenato l'ira di Giambattista, che « se non fosse corso gente, la voleva scanare con un coltello, et non havendo potuto gli diede de calzi nella panza con li stivali et speroni in piedi... »; nello stesso anno, avendo lei chiesto al marito la lista dei mobili portati nella casa coniugale al momento del matrimonio (non certo atto di fiducia nei confronti del consorte, ma non tale da provocare reazioni inconsulte), s'era vista metter « le mani alla gola per strangolarla... »; nel 1638 invece, essendo stata contagiata dal marito del 'mal francese' ed avendo lei chiesto del denaro « per farsi guarire, ne aveva ricevuto in cambio « de pugni et de piedi nella panza »; l'anno successivo, un rimprovero rivolto da Caterina ad un servitore, che aveva portato roba da mangiare ad un'amante del marito, scatenava la furia di costui « che con le percosse gietò la Capitulante per terra contro li sassi, che li andò sino con li piedi sopra la panza, et gli ruppe la testa, per quali sevitie fu poi sforzata ritirarsi nel Collegio... ».

I capitoli del marito, presentati nel 1644, tendevano invece a sottolineare la frivolezza e la leggerezza della donna, che credeva certo ciò che era falso e rimaneva ostinatamente nelle sue convinzioni, si comportava come una quattordicenne, benché avesse al momento circa quarant'anni, « colorandosi con colori et bendelli incarnati ancor le trezze, et in ciò dando occasione a tutti che la

conosce di mostrarsi di puoco ingegno et giudizio»; assai capricciosa, si turbava per nulla se «ripresa», al punto da provare odio soprattutto contro il marito (nel 'riprendere' vi poteva essere anche una correzione moderata). Si trattava di rimproveri fondati su un cliché ben noto, presente nella tradizione attraverso i secoli.

Costui dichiarava altresì di aver fatto un tentativo di riportarla a casa con l'intervento di un padre carmelitano scalzo, ma evidentemente senza successo; affermava di essere «uomo di giudizio, prosperoso et habile a sostener il carico del matrimonio, et per tale tenuto, trattato et reputato pubblicamente et palesemente da ogni suo conoscente», negando di aver mai usato «mali termini» con la consorte, e comunque sempre meno di quelli pronunciati dalla moglie contro di lui.

Si succedevano quindi gli interrogatori dei testimoni citati, ma le testimonianze prodotte da Giambattista e da Caterina non erano sempre tuttavia favorevoli a chi le aveva prodotte.

Vale la pena di esaminarne alcune per rilevarne anche la scarsa consistenza probatoria, indotta — è il caso di riflettervi — pure dall'esiguità di contenuto dei capitoli presentati dalle parti, in ispecie dal marito, che tentava di alleggerire la sua posizione processuale insistendo su una presunta condotta leggera della consorte. Appare dunque quasi scontato che, nella contrapposizione di contenuto delle testimonianze trascritte, ciascun teste deponga a favore della parte che l'ha proposto.

È quello che emerge dalla deposizione del primo teste a favore del da Lodi, un ecclesiastico di nome Giovanni Paolo Carcano, che attesta, per il periodo di residenza dei coniugi a Novate (sembravano avere abitato lì fino al 1636), di non avere mai visto Caterina ornarsi i capelli indecentemente. Il suo aspetto esteriore in pubblico — aggiungeva — era conforme al suo rango («incedebat sicut aliae mulieres nobiles de anno 1636 retro»); a quell'epoca Giambattista, a giudizio del testimone, onorava la moglie «sicut fieri debet a marito», ma vi erano già dissidi costanti, nutriti dai sospetti di Caterina intorno a relazioni sessuali del consorte con altre donne, dall'intenzione di costui di vendere una casa in Porta Lodovica, di proprietà della moglie, contro la sua volontà, che era stata poi effettivamente alienata, oltre ad essere alimentati dall'accusa di

volubilità lanciata dal marito nei confronti di Caterina, non condivisa dal teste, propenso piuttosto a considerarla, per quanto egli poteva dedurre dall'esterno, prudente, che « si governasse bene et fosse di buon intelletto ».

Sui rapporti extraconiugali, indicando per nome delle donne su cui si appuntavano i sospetti di Caterina, si indicano nelle varie deposizioni testimoniali assunte le 'meretrici' che frequentavano il consorte, la Bossina e la Capitana, riferiva della loro fama di donne per bene e coniugate, del lavoro svolto da una di esse in casa dei contendenti e del licenziamento seguito ad opera della padrona di casa, non senza confermare l'esistenza di una 'pratica' del marito con le suddette, risaputa in giro anche per le chiacchiere della moglie. Testimoniava inoltre *de auditu* circa due o tre episodi di maltrattamenti « tirati dalla collera » inferti dal marito, sfociati in uno « schiaffo o simil cosa », di cui diceva di ignorare la causa.

Il sacerdote, al corrente del dissenso coniugale, diceva di avere interposto i suoi uffici per favorire una riconciliazione.

Una testimonianza questa che, se conteneva delle attestazioni a favore di Giambattista riguardo alla correttezza della sua condotta coniugale esteriore fino ad una certa epoca, portava tuttavia soprattutto argomenti a favore della controparte e perciò acquisiva maggiore credibilità, come il suo patrocinatore non mancava di porre in luce invocando il dettato di una costituzione giustiniana che serviva alla bisogna (39).

Pure il secondo teste, dopo aver premesso che non vedeva da otto anni la donna, da una parte la giudicava « biridola et bischitiosa », 'tradotto' nelle *allegationes iuris* per la donna in « levis armaturae et rixosa », cioè superficiale ed attaccabrighe, riferendo di uno o due episodi di collera manifestata nei confronti del coniuge, di cui sfuggiva al teste il motivo eccetto che per uno scoppio d'ira e di gelosia originato da un rientro sospetto a tarda sera, dall'altra deponeva sulla sua « buona qualità » e sulle sue

---

(39) Cfr. C. 4.20.17: « Si quis testibus usus fuerit idemque testes adversus eum in alia lite producat, non licebit ei personas eorum excipere, nisi ostenderit inimicitias inter se et illos postea emersas fuisse, ex quibus testes repellere leges praecipiant... ».

capacità di governare « bene et con prudenza in casa sua, et nelle sue cose », anche se la reputava « un puoco leggera di cervello », gelosa e sospettosa. Proprio su tali ultime valutazioni faceva leva il difensore di Caterina per smontare l'accusa gettata su di lei di essere sospettosa: se era prudente, opinava, quantomeno i suoi sospetti dovevano essere motivati...

Il terzo teste, Antonio Pagani, domestico di Giambattista, veniva interrogato dopo dieci giorni dal suo allontanamento dalla casa coniugale, alla quale ritornava — come si apprende da altri documenti — subito dopo la deposizione. La sua testimonianza, tesa a portare a conoscenza le buone qualità del padrone, veniva inficiata dalla parte avversa come proveniente da un nemico di Caterina: costei, infatti, come emergeva dalle dichiarazioni rese, l'aveva sbeffeggiato affermando di non volerlo più chiamare Antonio ma Lenone; e tuttavia pure le sue attestazioni contenevano elementi utili a fornire prove sui sospetti della padrona riguardo ai rapporti del marito, non solo con le due donne già qui ricordate ma con altre, oltre a fare menzione di un'accusa rivolta da Caterina al marito di averla contagiata con il mal francese. Nell'insieme, ad avviso di chi sosteneva le parti della Brugora, la testimonianza, per quanto benevola verso chi l'aveva provocata, consentiva di non escludere la prova contraria in punto di adulterio e di sevizie e non impediva di dimostrare il rapporto di vicinanza del teste al padrone.

Le deposizioni assunte a favore della donna erano invece concordi nell'attribuire al marito una serie di comportamenti riprovevoli.

La prima, di un certo Carlo Uboldo di Novate, domestico dei coniugi, attestava di un pugno inferto durante il pranzo a Caterina e non degenerato in percosse più gravi per l'intervento del nipote presente, originato dalle proteste della moglie contro la decisione del marito di vendere delle terre di proprietà della stessa; non solo, ma riportava pure le dicerie che correvano a Novate riguardo alla Bossina, alla sua vita lussuosa, all'odio manifesto di Caterina per lei a causa della sospettata relazione con il marito, reputato soggetto « che si faceva temere »; ed ancora i mormorii su una donna, Ludovica Capitanea, poi defunta, accusata in chiesa da Caterina di rapporti carnali con il proprio marito.

La seconda, di tenore analogo, di un'altra serva di Caterina, si dilungava in particolari sull'aiuto finanziario prestato alla Bossina, al marito di costei ed al figlio.

Passato in rassegna il contenuto pregnante delle testimonianze, il difensore di Caterina indugiava sul loro valore probatorio muovendo da un insieme di principi consolidati: poiché si doveva provare la copula carnale, si reputava idonea, richiamandosi a canoni del *Liber Extra* (40), una deposizione *de visu*, ma ugualmente una « *de auditu, vel fama et aliis adminiculis* » o una *violenta praesumptio* (41).

Si contrappongono le diverse posizioni dottrinali sostenibili in una materia complessa, che aveva suscitato nello stesso recente passato non mediocri interventi scientifici.

Il giurista dotto spaziava, negli *argumenta ex auctoritate doctorum*, da giuristi della penisola dell'età del Commento, come Giovanni da Imola, molto utilizzato (42), Felino Sandei (43) (44),

(40) Cfr. X.2.20.27: « Praeterea quum quis accusatur aliquam cognovisse, an sint testes interrogandi de visu, aut sola vicinia fama sufficiat, vel si iuralis testibus sit credendum, qui se carnalis copulae conscios esse fatentur, sed de visu nihil affirmant, nos inter alia consulere voluisti Ad haec Itaque Respondemus quod, si testimonium conveniens de visu reddatur, vel etiam de auditu, et praesumptionem violentam fama consentiens subministret, ac alia legitima adminicula suffragentur eidem standum est testimonio iuratorum. Etenim circumspectus iudex atque discretus iuxta illud, quod in iure civili cautum existit, motum animi sui ex argumentis et testimoniis, quae rei aptiora esse compererit, confirmabit »; X. 2.23.12; X. 2.23.13. Erano i tre canoni ripetutamente richiamati per la prova dell'adulterio consumato.

(41) Cfr. su tali istituti ora ALESSANDRA BASSANI, *Sapere e credere*, Parte prima. *La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012; EAD., *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017.

(42) Cfr. GIOVANNI DA IMOLA, *Super secundo Decretalium... Commentaria*, ad X.2.20.27 *de testibus* c. *Praeterea*, Lugduni, excudebat Georgius Regnault, f. 73r; ID., ad X.2.23.12 *de praesumptionibus* c. *Literis*, f. 104rv; ID., ad X. 2.23.13 *de praesumptionibus* c. *Tertio loco*, f. 104v.

(43) Cfr. ABBAS PANORMITANUS (NICCOLÒ DE' TEDESCHI), *In quartum et quintum Decretalium libros interpretationes*, ad X. 4.19.1 *De divortiis* c. *Si qua mulier*, spec. n. 4, ed. Lugduni, ad candentis Salamandre insigne in vico Mercenario apud Sentonios fratres, 1547, f. 57r.

(44) FELINO SANDEI, *Commentaria in Decretalium libros V*, pars secunda, ad X. 2. 23. 9 *De praesumptionibus* c. *Scribam*, ed. Basileae, ex officina Frobeniana, 1567, col. 1058.

l'*Abbas Panormitanus*, Ranieri da Forlì o Baldo, senza escludere la glossa, ad esperti di differenti aree europee di tempi meno lontani: il Ducato si congiungeva all'Europa nella sua vita del diritto, in nome di una *Respublica iurisconsultorum* che abbatteva le barriere degli Stati. Ed ancora: il piemontese Giovanni Nevizzano d'Asti, con la sua *Sylva nuptialis*, di frequente richiamata (45), per corroborare il rifiuto della moglie di ritornare nella casa maritale dato il pericolo di 'maltrattamenti' da parte del coniuge, che non possono essere « acrius quam iura permittant », o per l'obbligo del marito di consegnare la dote in determinate circostanze, compariva, nelle litanie d'autorità, accanto ad autori della Seconda scolastica del calibro degli spagnoli Sanchez, con il *De matrimonio* (46), o Juan Gutierrez con il *Canonicarum quaestionum utriusque fori...liber* (47), Henrique Enriquez e la *Summa Theologiae moralis* (48), tutti di grande autorevolezza all'epoca nella materia matrimoniale; alle *Decisiones* del Sacro Regio Consiglio napoletano, nella raccolta curata da Vincenzo de Franchis (49), si ponevano di fianco le *Decisiones* del Senato piemontese del Tesauro a giustificare la 'sevizia' come giusta causa di allontanamento dalla casa coniugale e di separazione, con il conseguente obbligo del marito di prestare

---

(45) GIOVANNI NEVIZZANO D'ASTI, *Sylvae nuptialis libri sex*, lib. I *Non est nubendum*, nr. 36, 40, 42 e 39, [Lugduni], excudebat Ioannes Lertotius, 1592, pp. 34-36.

(46) TOMÁS SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum libri decem*, t. IV, Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1754, *passim*.

(47) JUAN GUTIERREZ, *Canonicarum quaestionum utriusque fori tam interioris quam exterioris animae liber*, lib. I, cap. 24 *de divortio inter virum & uxorem ex causa saevitiae*, n. 1 ss., Coloniae Allobrogum, sumptibus Perachon & Cramer, 1730, p. 119.

(48) HENRIQUE HENRIQUEZ, *Summae Theologiae Moralis, Libri Quindecim In quib. non Sacramentorum solum, tam in generali, quam in particulari, sed Indulgentiarum etiam, Censurarum Ecclesiasticarum, Excommunicationis, Suspensionis, Interdicti, & Irregularitatis, Finisq[ue] Hominis doctrina omnis ... dilucide explicantur*, lib. XI *de matrimonio*, cap. XVII *De bono fidei...*, spec. n. 7 (a proposito della *saevitia*), Moguntiae, ex officina Typographica Ioannis Albini, 1613, p. 681.

(49) VINCENZO DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani... in tres partes divisae*, dec. 244, n. 4, ed. Venetiis, apud Iuntas, 1607, ff. 149rv.

gli alimenti (50). Sono autori tutti richiamati nel materiale sparso, sorta di appunti con indicazioni di massime affermate e delle *auctoritates* di riferimento (51).

Le condanne civili tuttavia non venivano eseguite, tanto che, ad un certo momento, Caterina si rivolgeva al Giudice del Gallo (era così chiamato dalle insegne impresse nel Tribunale e cumulava funzioni civili, penali e di polizia (52)) per avere soddisfazione; il suo procuratore (Pierpaolo Serra?), ricordando brevemente i trascorsi della vicenda, ed in particolare i maltrattamenti continui « con ingiurie et battiture...percosse » da parte del coniuge, che le aveva messo alla cliente « sino li coltelli alla gola » ed aveva condotto « vita reprobata...come era notorio dalli precetti fabbricati contro quello avanti a giudici di questo foro secolare », (fino ad essere due volte incarcerato — come si apprende dall'istanza di Caterina e del suo difensore) e il giudizio instaurato nel passato perché il suocero ed il marito restituissero la dote, secondo quanto in effetti era stato poi deciso dopo un tormentato contenzioso, chiedeva all'autorità giudiziaria di costringere i debitori della donna a dare 'sicurtà' per un ammontare di almeno seimila scudi, sotto pena di non rilasciarli se non adempivano quanto dovuto, compresi, secondo l'istanza, i gioielli e le vesti della donna in loro possesso.

Si adiva pure il Senato, come risulta da *un'informatio apud Senatium* presentata per Caterina Brugora, da cui emergono nuovi particolari. La donna, di ricca dote ed eredità, era stata trattata male dal marito a tal punto che, andando costui di continuo con meretrici, non aveva avuto rapporti sessuali con la moglie fino al momento in cui l'aveva contagiata con il mal francese, secondo

---

(50) Cfr. ANTONIO TESAURO, *Novae Decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, dec. 130, Francofurti, profectione ex officina Paltheniana, prostant in Feierabendiana, 1597, pp. 314-315.

(51) AV, 186, fasc. 3: fogli sparsi con 'massime' e *auctoritates*.

(52) Cfr. CARLO INVERNIZZI, *Riforme amministrative ed economiche nello Stato di Milano al tempo di Maria Teresa*, in *Bollettino della società pavese di storia patria*, 10, 1910, p. 365; da ultimo LOREDANA GARLATI GIUGNI, *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel Transunto del metodo giudiziario 1769*, in *Studi di storia del diritto III* (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Istituto di storia del diritto italiano), Milano 2000, p. 181.

quanto risulta dall'atto, « pro quo diversis vicibus usque ad extremum vitae spiritum in diversa mala elapsa ducta fuit ». Aveva condotto, come era già trapelato dalle testimonianze, le stesse donne di malaffare nel letto coniugale e aveva coperto la moglie, che protestava per l'onta, con schiaffi, pugni, calci; l'aveva costretta a vendere due volte proprietà di circa £. 12.000 imperiali, spendendo il ricavato in meretrici e, alle sue reiterate proteste, l'aveva rinchiusa, pur con il suo consenso, nel Collegio delle Nobili Vedove. Si ricordavano pure alcuni momenti dell'iter processuale, in particolare la condanna agli alimenti rimasta ineseguita e l'incarcerazione del marito, su istanza della donna, per ottenere la suddetta esecuzione, oltre alla confisca della casa di Giambattista e del padre, e a due giudizi criminali intentati: si concludeva perciò che alla donna « non est tutus accessus ...ad dictum eius virum, crine rubrum, et his pessimis moribus imbutum... », dove il richiamo ai capelli rossi sembrava dar peso a dicerie popolari... I fatti riferiti venivano dati per notori « lipsis et tonsoribus » ed accertati dai giudizi civili e criminali, ad onta delle subornazioni dei testi attuate dal marito prima che fossero esaminati.

Per i motivi elencati la donna chiedeva aiuto per non essere costretta a tornare ad abitare con il marito, adempiendo l'istanza del Fisco presso la curia arcivescovile milanese, presso il quale, si diceva, il coniuge « maximis pollet favoribus ». Caterina pregava perciò il Senato per gli opportuni rimedi « in tam lacrimando casu nobilis mulieris etiam pro memoria dicti eius perillustrissimi avi olim sedentis inter amplissimos patres »: ognuno muoveva le sue pedine e la Brugora, richiamandosi all'illustre ascendente senatore Galeazzo Brugora, cercava di incontrare i favori del Foro secolare...

Il marito, tramite il suo difensore, si appoggiava, nel sostenere la sua posizione, soprattutto a Tomás Sanchez e al suo *De sancto matrimonii Sacramento* (53), oltre che a diverse Decisioni della Rota Romana (non mancavano Menochio con il suo *de arbitrariis*

---

(53) SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum libri decem*, t. IV, lib. X, disput. X, n. 6, p. 273 (sulla riconciliazione); disp. 3, n. 6, p. 248 (sul pari diritto di moglie e marito innocente di riconciliarsi); disp. 14, in totum, spec.



*quaestionibus* e Farinaccio) (54): servivano a inficiare le deposizioni *singulares*, non valide, assunte a favore della moglie da un lato, dall'altro a 'sottovalutare' i maltrattamenti che, secondo i principi fissati nelle Decisioni Rotali, dovevano essere reiterati, di forte intensità per essere sanzionati e non essere degradati a *moderata correctio*, e infine a enfatizzare l'avvenuta riconciliazione e convivenza dopo il commesso adulterio (55).

Non si hanno notizie sul prosieguo della vicenda se non che ad essa si trovò infine un accomodamento grazie ai buoni uffici di amici: nell'atto, che è conservato, i coniugi Lodi, all'apparenza, si riconciliarono e nulla si seppe di loro per anni ...finché la nostra Caterina non provvide a dichiarare le sue ultime volontà a favore di un membro della famiglia Verri (56).

### 3. *La 'crisi coniugale' tra le carte dell'ambrosiano Archivio Storico Diocesano.*

Quanto ai documenti conservati nell'Archivio storico Diocesano ambrosiano, numerosi, soprattutto per gli anni 1610-1611, vicario criminale Mannurio Lancellotti, lo stesso del processo contro la monaca di Monza, ne emerge una realtà desolante. Non potrebbe essere diversamente data la fonte considerata e, soprattutto, il settore del *Foro criminale* consultato. La Chiesa adempie il

---

n. 2, pp. 291-297 (sulla riconciliazione comportamento concludente del condono dell'adulterio commesso prima della separazione).

(54) Cfr. *Sacrae Rotae Romanae Decisionum recentiorum pars prima*, dec. 441, pp. 384-385; *Decisionum recentiorum pars sexta*, dec. 324, pp. 471-472, nonché dec. 155, pp. 216-220.

(55) *Resolutio motivi facta pro parte d. Laudi* (AV, 186, fasc. 3).

(56) Transazione tra Caterina Brugora e Giambattista Lodi (AV, 186, fasc. 3, ca. fi.). Sulla pratica, anche sorretta da norme statutarie (che prevedevano la possibilità di derogare alla giurisdizione ordinaria), di promuovere nelle controversie tra parenti, affini ecc. un *arbitramentum*/amichevole composizione/transazione, nonché sulla natura dell'accordo amichevole, v. LUCIANO MARTONE, *Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984, spec. pp. 120-121; indi SARA PARINI VINCENTI, di cui v. spec. *Transactionis causa. Studi sulla transazione civile dal tardo diritto comune ai codici*, I *La dottrina dei secoli XV e XVI*, Milano 2011; *Tra tutto e niente. Studi sulla transazione civile dal XVII secolo al codice del 1865*, Milano 2018.

suo ruolo di controllo/disciplinamento (57) dei costumi dei suoi fedeli per il tramite delle parrocchie e dei parroci, spesso coinvolti nel contenzioso tra coniugi e assegna, nei casi qui narrati, penitenze ai coniugi riottosi, siano essi adulteri, rei di maltrattamenti o comunque inadempienti verso il proprio compagno: le pene e le penitenze vanno dalla prigione nelle carceri vescovili/arcivescovili, assai di frequente utilizzata, a penitenze del foro interno come il digiuno o la recita del rosario, o la visita a chiese. La confessione, nell'ambito del processo di disciplinamento, è prova di una condotta cristiana e strumento di controllo dei costumi delle famiglie e della società, che devono essere ispirati al rispetto delle regole cristiane (58). Sono casi, quelli che qui si passeranno in rassegna, che inequivocabilmente testimoniano una 'crisi coniugale', alla quale si cerca di porre rimedio con misure forti, il carcere per esempio, con lo scopo, che qui appare del tutto prioritario, di ricomporre l'unione minacciata dall'esterno, nel comportamento del complice dell'adultero, o dalla condotta per così dire eterodossa di uno dei coniugi.

Ascoltiamo le vivacissime fonti in un caso trasmesso di un processo contro Giovanni Andriani per il tentato omicidio della moglie Ippolita Moroni: « questa notte Zovane di Andriani da Valtulina... posposto il timore divino, et humano senza causa alcuna è stato di tanta temerità che mentre hier sera da circa tre hore di notte fosse andata in letto non sospettando de malalcuno detto suo marito havendo ... fatta prima provatione de un coltello con essa à tentato di segarli le canne della gola il che li sarebbe successo quando non si fosse salvata con la fuga et corsa giù per le scale così nuda comme se trovava essere in lecto chiamando delle persone sui vicine in suo aiuto, per il che, essendo statta sentita fu da essi socorsa non lassandola offendere dal detto suo marito dal quale era seguitata giù per dette scale per volerla offender et amazzarla, sì

---

(57) Cfr. fra i molti autori che si potrebbero menzionare, qualche spunto utile, ad es., in ANTONIO CEREDI, *Il concetto di disciplinamento sociale dai trattati etico-religiosi alla teoria sociologica*, in "Studi di sociologia", 32, fasc. 3 (luglio-settembre 1994), pp. 299-311.

(58) OSCAR DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono: Siena 1575-1800: la formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994, *passim*.

come più volte anco per il passato ha cercato di fare...». Una successiva deposizione sembra aggravare la posizione del marito 'manesco' e violento. Interrogata se da suo marito si sia mai lasciato intendere di volerla offendere respondet: « Signorsi: è lasciato intendere di volerla offendere et mi ha anco offesa molte volte et in diversi tempi et luoghi et in particolare già doi anni mi diede tante botte con una cintura con fibia che mi fece venir tutta la carne negra » Ma le testimonianze a favore del marito, poi assolto, fanno evidentemente propendere per colui che lamenta l'abbandono del tetto coniugale sì che è agli atti un « precetto di non continuare nel peccato » (59). Nella fattispecie sono protagonisti, oltre i coniugi, il pretore di Bergamo, il vicario arcivescovile di Milano e il procuratore fiscale della Curia. La conclusione sembra non essere a favore della donna, che si ritrova, ad un certo momento, incarcerata nel carcere della curia arcivescovile per abbandono del tetto coniugale (s'era trasferita infatti, dopo l'ennesimo episodio, a Milano nella casa dei genitori), mentre il padre cerca per lo meno di ottenerne la liberazione contestando al marito le sevizie e il tentato omicidio.

O leggiamo l'interrogatorio di Aurelia Sala, incarcerata su istanza del marito per aver lasciato la casa coniugale ed essersi rifugiata nell'abitazione materna (« sotto pretesto falso che ella si sia absentata dalla casa e compagnia il che non è vero come dalla vicinanza se ne potrà far fede »), che supplica di essere rilasciata e posta « in salvaguardia acciò che la giustizia non venghi sotto falso pretesto ingannata... »: da una parte v'è il marito calunniatore, descritto come « malvivente, et che è stato querelato di diverse robarie... un furfante vagabondo et che moltissime volte gli ha strozzato anzi ogni cosa rubbato in casa perché vive solamente sopra le hostarie et altre femine con la roba altrui... », dall'altra Aurelia « giovane da bene et honorata, et che vive solamente delle

---

(59) Milano, Archivio Storico Diocesano, Foro criminale (d'ora in poi ASDMiFC), faldone Y 1415: Ippolita Moroni denuncia il marito Giovanni Andriani per tentato omicidio (1611, ago. 9). Su questo processo si era già soffermata TERRACCIA, *Anticipazioni sui processi matrimoniali conservati nell'Archivio Storico Diocesano di Milano (Fondo Foro ecclesiastico)*, spec. pp. 5-9.

sue fatiche, et non havendo in prigione chi le somministri il vito né altro ». Segue la scarcerazione (60).

O l'altra vicenda trasmessa dalle carte che fotografa insieme una crisi coniugale, la pervicacia di alcune condotte adultere, l'estrema povertà delle vittime coinvolte. Un marito, Giovanni Antonio Fontana, commette reiterato adulterio con Eva Morone: per questo sono incarcerati entrambi e poi condannati alla frusta per avere violato l'obbligo di non avere più contatti tra di loro; quest'ultima pena, inflitta in particolare alla donna, è commutata, « perché di sesso fragile », in una sanzione pecuniaria di tale entità da essere insopportabile per le magre finanze di Eva e.. anche degli altri, imputati e no, ed è la causa di una serie di ricorsi. Toccante è quello presentato dalla moglie tradita, Angela Orsenigo, « carica de quatro figliuoli », in pessimo « statto, da tuti et in particolare dal detto suo marito abandonata (per non dire assassinata) », che chiede il condono della condanna pecuniaria, sul presupposto, precisato, che le somme raccolte « si distribuiscono a luoghi pii, et altri poveri di questa cita conforme al volere de Signori Superiori... » e perciò, vista la fattispecie, ... un condono sarebbe giustificato (61).

O analogo caso ricorrente a Giovanni Marco Bonalanza reo colto in fragrante adulterio con la vedova Isabella Galloni (« per essere stati loro depressi infragranti di commertio carnalle »: incarcerato, « povero et caricho de figliolli n° cinque e moglie... et non avendo a che sustentarsi sollo che di soij bracij », chiede all'autorità ecclesiastica, « fonte di caritta et misericordia », di commutare la pena inflittagli promettendo di obbedire rigorosamente a quanto gli verrà imposto: segue una penitenza di giorni di digiuno per sei mesi, con la promessa di non « conversare » più con la vedova, e commutazione del carcere in sanzione pecuniaria (62).

---

(60) *Ibidem*: Interrogatorio di Aurelia Sala (1611, giu. 7).

(61) ASDMiFC, Y 1415: Memoriali: Angela Orsenigo con 4 figli piccoli per la liberazione del marito Giovanni Antonio Fontana colto in adulterio con Eva Moroni contro la condanna alla frusta (1610, giu. 9).

(62) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Marco Bonalanza accusato di adulterio con Isabella Galloni (1611, mag. 10).

Ci si può imbattere nella denuncia di un certo Antonio Tagliabue, maritato da poco più di un anno, che va soldato al servizio di S.M. Cattolica sotto lo stendardo del capitano Giovan Battista.. e al ritorno dalla guerra, una volta terminate le ostilità, non riesce a 'recuperare' la moglie ormai in casa della madre Polissena, che non ha alcuna intenzione di lasciare andare la figlia: la motivazione addotta dalla suocera è « per aver già posto detta sua figlia in guadagno come si si suol dire, non havendo riguardo il star di continuo in peccato mortale; anzi « fa minacciare di continuo da' suoi Amigoni il detto supplicante suo genero di farlo amazzare se ha ardimento di parlarne più oltre e di questo fatto ne è molto bene informato il Reverendo Parochano di detta Parrocchia ». Il povero marito richiede un intervento « al fine ch'egli possa vivere con la moglie christianamente come si deve conforme all'obbligazione del ligame matrimoniale et come cosa giusta spesa... » (63).

O vi è anche la dichiarazione del parroco della SS. Trinità, Battista Conti, a favore del suo parrocchiano Giovanni Battista Brioschi, sospettato di adulterio con Lucrezia Visconti (« mormorandosi che tra essi vi fosse commertio carnale »), ora pentito e addolorato (« si è doluto e si dole del fatto commesso »), pronto a far promessa « di lasar detta pratica e viver nel timor di Dio volendosi accompagnar con moglie » e non « conversare » più con Lucrezia. Segue, a distanza di una settimana, il 6 maggio 1611, la promessa del penitente, sotto la pena di cinquanta scudi da pagarsi ai luoghi pii o per altra analoga finalit : il parroco 'garantisce' (« faccio fede ») per il suo parrocchiano e chiede, con successo, che costui sia riammesso al santissimo sacramento della comunione (64).

O si ritrova tra le carte la richiesta di 'fede' dell'arresto di Caledonia Ceva, accusata di adulterio con Bartolomeo Riva, da

---

(63) *Ibidem*: Memoriali: Memoriale di Antonio Tagliabue perch  Aurelia Redaelli torni a vivere con lui.

(64) *Ibidem*: Memoriali: Il parroco della SS. Trinit , Battista Conti, a favore di Giovanni Battista Brioschi (1611, apr. 29). Memoria promissionis et obligationis facta... per Io. Baptistam de Brioschis di non « conversare » (1611, maggio 6).

parte del marito tradito, Giacomo Filippo Perego: l'istanza è diretta a « dimostrare la qualità di detta Caledonia » (meretrice) (65).

Si piomba in un'atmosfera manzoniana nel resoconto dettagliato di un certo Giovanni Andrani che si trova al centro di una serie di intrighi, di falsità e bugie perché Giacomo Filippo Negri, contro cui si rivolge la supplica, ordisce il disegno di sottrargli la moglie grazie anche all'intervento di « un giovane milanese che era venuto con lui per bravo ». Le bugie della moglie, che finge di avere un fratello e cugini che non ha, hanno il loro epilogo nella fuga della stessa « fuori dal letto mentre che io dormivo con intenzione di fuggire e così subito che fui prigioniero se ne scampa ». Le prove a sostegno delle accuse sono anche integrate da uno scambio di lettere trovate in casa propria a testimonianza di quanto affermato (66).

Toccante è il racconto di un certo Giovanni Pietro Tambella: narra della condotta dei suoceri che, dopo essersi con lui accordati per una coabitazione sotto determinate condizioni con i novelli sposi, uniti in matrimonio — è indicato il dettaglio a solennizzare, a mio avviso, il vincolo stretto davanti alla Chiesa nella basilica di S. Lorenzo —, cacciano di casa il genero per far 'fruttare' la figlia che rimane gravida (« i padri istessi sono quelli che vendono la carne della propria figliuola e che maggiormente l'incitano far male qual cosa è in grandissimo detrimento de l'honore del povero supplicante scandalo grande de' vicini e tanto maggiore quanto che essendo tanto tempo che la sopradetta non habita con il marito al presente si trova gravida »). Sollecitato dal padre spirituale (*sic!*) fa istanza perché la moglie venga trasferita in luogo sicuro fino al parto « a spese di chi ha fallato », per poi rivedere la situazione come parrà opportuno (67). Un certo Bartolomeo Tosini è accusato di aver violato il precetto intimatogli di non rivolgere parola a Lucrezia Galimberti, coniugata; il reo va a cena con il marito di

---

(65) *Ibidem*: Memoriali: Giacomo Filippo Perego chiede la fede dell'arresto di Calidonia Ceva (1611, ott. 8).

(66) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Andrani contro Giacomo Filippo Negri (1611, lug. 1).

(67) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Pietro Tambella contro i suoceri Francesco e Diamante Ferrari.

Lucrezia, Lucrezia stessa e altri commensali, compreso un prete, e contravviene sostanzialmente all'intimazione. Ne consegue l'intimazione a non aver più « commercio » con Lucrezia e la condanna, nonostante la supplica di clemenza, a una penitenza di un digiuno a pane e acqua il venerdì « per mensem », per la stessa Lucrezia a recitare, sempre « per mensem », una corona di rosario al giorno (68).

Di una crisi coniugale *sui generis* si ha notizia dalla supplica di una certa Andreola Moioli, rimasta gravida di Giovanni Battista Moneta che le aveva promesso di sposarla (sembra sottinteso con promessa di dotarla). Il Moneta cessa di fornirle aiuto dopo il parto e Andreola è costretta ad andare a servizio per guadagnarsi da vivere; trova un 'aspirante' marito che però richiede una dote. La supplica di Andreola mira ad ottenere che il mancato sposo Moneta paghi « la promessa dotte per scansare questa perpetua infamia né perder questa occasione acciò possa viver il rimanente di sua vita honoratamente » (69).

Aurelia Anzaverta è arrestata e accusata di adulterio con Antonio Fontana: supplicano la grazia di avere la restituzione dei vestiti di Antonio, sottratti dal collaterale dell'arcivescovo al Fontana al momento, con evidenza, in cui sono stati colti in flagranza di

---

(68) *Ibidem*: Bartolomeo Tosini accusato di aver contravvenuto al precetto intimatogli di non rivolger parola a Lucrezia Galimberti (1611, ott. 21).

(69) *Ibidem*: Andreola Moioli gravida di Giovanni Battista Moneta che non mantiene la promessa di sposarla (1611, set. 10). Sulla dinamica « sposi, o doti, o sia punito », vale a dire le alternative offerte all'amante di una donna 'casta' che « praesumitur seducta » all'epoca, cfr. GIORGIA ALESSI, *Stupro violento e matrimonio riparatore. le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in G. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI, *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, 4. *I tribunali del matrimonio: secoli XV-XVIII*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 609-640; già EAD., *Processo per seduzione. Piacere e castigo nella Toscana leopoldina*, Catania 1988; EAD., *L'onore riparato. Il riformismo del Settecento e le "ridicole leggi contro lo stupro"*, in G. FIUME (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee: atti del Seminario internazionale, città di Palermo, Arcidonna: Palermo, 3-5 dicembre 1987*, Palermo, 1989, pp. 129-142; EAD., *La misura dell'onore. Dote, dotario e risarcimento nella Sicilia dell'età moderna*, in G. GIARRIZZO (ed.) *Essere donna in Sicilia*, Belpasso (Catania), 1990, pp. 36-45; EAD., *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in "Quaderni storici", 25 (1990), pp. 805-831; EAD., *Le gravidanze illegittime e il disagio dei giuristi (secc. XVII-XIX)*, in G. FIUME, (a cura di) *Madri: storia di un ruolo sociale*, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 221-245.

reato, come pure del denaro che avevano addosso, offrendosi di fare penitenza. La grazia sembra accordata con la penitenza fissata accompagnata dal rinnovo dell'intimazione a non « conversare cohabitare » sotto qualsivoglia pretesto o causa, « sub poena fustigationis vel alia arbitraria » (70).

Si conservano interrogatori/deposizioni di testimoni informati della « malavitta » di una certa Vittoria dell'Acqua, separata da tre anni dal marito, « pubblica meretrice » per pubblica fama (come dalle deposizioni raccolte), che partorisce un figlio presumibilmente frutto di un sua relazione con un certo individuo, nel corso di un processo celebrato contro la donna, ma mancano ulteriori informazioni circa il denunciante, presumibilmente il marito, e l'oggetto del *petitum* (71).

Una 'comparizione' di Margherita Pecori nell'agosto 1609 porta alla luce una vicenda, di sicuro non edificante, conseguenza delle seconde nozze della donna con un certo Bettino che, a distanza di pochi mesi dalle nozze, si allontana dal tetto coniugale portando con sé beni mobili dei figli di primo letto della vedova; dopo un po' di tempo si rifà vivo e chiede e ottiene l'ammonizione alla moglie perché torni ad abitare con lui, mentre, nei giorni successivi alla richiesta, se ne domanda il ritiro della stessa in un monastero della città (72).

Due suppliche di adulteri, Giulio Vecchi e Caterina Casati (maritata è la donna), arrestati, sono rivolte ad ottenere il rilascio con contestuale promessa di penitenza: l'uomo afferma di avere creduto « soluta » (cioè libera da vincoli) Caterina ma, ciò nonostante, di avere confessato il « peccato per non gravarsi maggiormente la coscienza »; la donna, paventando di morire in carcere « povera e senza parente », appellandosi all'Autorità « come vero fonte di misericordia ». La liberazione è accordata (73).

---

(70) *Ibidem*: Aurelia Anzaverta accusata di adulterio con Antonio Fontana (1611, dic. 8).

(71) ASDMiFC, Y 5816: Interrogatori del processo contro Vittoria dell'Acqua adultera (1609, giu. 25).

(72) *Ibidem*: Comparizioni: Margherita Pecori (1609, ago. 8).

(73) *Ibidem*: Memoriali: Giulio Vecchi incarcerato per adulterio con Caterina Casati (1609, apr. 10; 1608, apr. 8).



Meneghina Marzani, originaria di Vignate, descrive la sua triste e drammatica esistenza per opporsi al precetto ottenuto dal marito perché ritorni a vivere con lui: « ora per sua disgratia molie di Francesco Fumagallo homo di malla vitta, et chi ha tutti li malli tratamenti usati nela persona della povera supplicante al continuo laffige con bastonate, et anco li minaccia la morte come più volte a' voluto far con sfodrarli armi adosso et se non fosse stata miracholosamente o da Dio o da qualche vicini agiutata a questora averia la povera supplicante fatto molto male li fatti suoi, come al presente è stata costretta a fuggirsene in chasa del Reverendo Curato di Vignate sino alla sera... »; si fa accompagnare a casa del fratello dove al momento abita, priva com'è di « robbe né danari né cosa alchuna, anzi mio marito va disgrossando quella pochia mia dotta » (74).

Giovanni Battista Pirovano, sposato, con molti figli e una moglie gravida prossima al parto, arrestato per « essersi ritrovato in casa Camilla Besta », bandito dalla città e diocesi di Milano per due anni ma trasgressore del bando, con cauzione di cento scudi « di non conversare con essa donna », supplica il rilascio e l'annullamento del bando dichiarandosi disposto a pagare quanto stabilito di pena pecuniaria. Segue, nello stesso fascicolo, l'ingiunzione in senso favorevole al supplicante, purché prometta di « non habere amplius aliquod genus commercii cum dicta muliere » e che paghi venticinque ducatonì (75).

Carlo Vassalli, barbiere, e Margherita dell'Acqua, maritata, rei di adulterio, arrestati, chiedono di essere liberati: nel decreto di accoglimento della supplica si prescrive digiuno e l'obbligo di una visita a una chiesa, oltre che il pagamento di dodici ducatonì e all'obbligo di « non habendo amplius simul aliquot genus commercii ». Nell'incartamento vi è anche la denuncia del suo parroco perché Carlo, « un'altra volta detenuto per publico adulterio con scandalo grande alli vicini », anche perché abita vicino alla Crocetta nei pressi di S. Eustorgio « ove ogni sera si recita l'oratione », sia

---

(74) *Ibidem*: Memoriali: Meneghina Marzani fuggita dalla casa del marito Francesco Fumagalli (1609, mag. 7).

(75) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Battista Pirovano arrestato per una relazione con Camilla Besta (1601, nov. 7).

castigato « con lunga prigionia » per la sua condotta facinorosa e perché non si confessa come dovuto, sì che serva « in exemplo d'altri ». Di un momento successivo si conserva la supplica del padre di Carlo che porta alla luce una serie di intrighi orditi, con la complice « collusione » di « alcuni emoli di Carlo », da Margherita, che si introduce di soppiatto in casa di Carlo, in modo da farlo cogliere in difetto e da farlo di nuovo arrestare: il padre chiede il rilascio del figlio e il castigo della donna « che merita un simil fatto » (76).

Giovanni Battista Corio, « homo maritato et che ha tre figli » e Marta Lissoni, parimenti maritata, vivono da molti mesi e anni in continuo adulterio: sono arrestati perché colti in flagrante adulterio « quella notte a hore sette in casa » contro gli ordini già impartiti in precedenza e reputati « particolarmente immersi in questo peccato ch'hanno bisogno dell'Autorità di V.S. ill.ma, perché con qualche poena straordinaria et prigionia vengano castigati et non diano scandalo alla vicinanza ». La denuncia (di qualche vicino) è diretta a far sì che il vicario criminale proceda « con ogni rigore contro li suddetti », « in maniera che più habbino occasione di praticare insieme » (77).

Giovanni Pietro Minoja fa mettere in carcere sua moglie Lucia Olgiati « per essersi portata male della vita sua in pregiudicio del honore di suo marito » ma la madre di lei cerca di farla rilasciare: il marito supplica l'autorità di non far liberare la moglie « donna di mala vita » senza il suo consenso (78).

Un certo Olivero de Nobili, sposato, tiene in casa da più di due anni una serva di nome Caterina, dalla quale ha avuto un figlio poi morto; continua tuttavia a tenere ancora in casa la serva « presente la moglie che lo sa, dove è di grande scandalo a tutta la contrada de S.Vito, et anco alla vicinanza et parochia »: un vicino della contrada

---

(76) *Ibidem*: Memoriali: Carlo Vassalli arrestato per la sua relazione con Margherita dell'Aquila; nel medesimo faldone Y 5816, alla fine altro documento del padre di Carlo del cui contenuto si riferisce *supra* nel testo.

(77) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Battista Corio e Marta Lissoni colti in adulterio.

(78) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Pietro Minoja contro Lucia Olgiati fatta arrestare per cattivi costumi.

chiede che la serva sia mandata fuori di casa visto che è morto il figlio (sic!) o altrimenti la si faccia arrestare (79).

Giovanni Ambrogio Alziati, maritato da nove ani con Margherita Brunelli, è dapprima abbandonato dalla moglie di cui richiede con ogni mezzo il ritorno al tetto coniugale senza esito; la donna va ad abitare con la madre conducendo tuttavia una vita dissoluta e, dopo alcuni tentativi, ripropone la sua istanza in alternativa alla prigione. Ciò non basta perché la moglie rimane poi incinta: l'Alziati allora supplica di svolgere indagini sugli adulteri, compreso dunque anche chi avrebbe provocato la gravidanza perché siano entrambi incarcerati « ne quid deterius contingat » (80).

Lucia Rossi, « trovandosi in estrema necessità non havendo né da che vivere né dormire per causa di mio marito Iacomo Castagna, quale tutt'il giorno sempre all'osteria, et giochi et sempre in compagnia di ladri, come l'altro giorno fu preso all'osteria del fuso, ed altri vagabondi », supplica l'autorità 'protettrice dei poveri', « a genocchi nudi ... per le viscere di Gesù Christo » di castigare suo marito come merita « che V.E. farà opera grata alla Beatissima Vergine di Santo Celso (81).

Ci si può imbattere in promesse di matrimonio, anche solo a parole, che tuttavia implicano convivenza e figli generati, con i conseguenti obblighi: è il caso di Bianca Tornielli, « mal tratatta » da più anni da Giovanni Giacomo Balbi detto il Passera, « quale gli ha dissipate la robba e la vita havendogli promesse più volte di pigliarla per moglie mentre habitava nella parochia di Santo Carpofero et hora al Curato de Santo Eusebio ha promesso di pigliarmi per moglie com'all'altro curato mentre sono stata grvida... »: dopo che il Passera (« si burla di tutti e promette a tutti ») ha consumato le sostanze di Bianca nel gioco, la scaccia di casa e non vuole più rispettare la promessa di matrimonio. Bianca supplica da una parte

---

(79) *Ibidem*: Memoriali: Oliviero Nobili accusato di avere una relazione con la sua serva (P.S. Vito al Carrobio).

(80) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Ambrogio Alzati contro la moglie Margherita Brunelli perché torni a vivere con lui (1609, mar.18): due documenti di cui nel testo è riportato il contenuto.

(81) *Ibidem*: Memoriali: Lucia Rossi chiede che il marito Giacomo Castagna sia castigato per i suoi costumi (1609, set.).

l'autorità ecclesiastica di operare « per giustizia » per l'adempimento della promessa, o di farlo incarcerare per le sue malefatte, dall'altra chiama in causa il curato del Balbi perché ritrovi prova degli sponsali *per verba de futuro* per indurlo a concludere il matrimonio sotto minaccia di non ammetterlo ai sacramenti... Il parroco di Sant'Eusebio dichiara di avere « cercato con diligenza il tutto, ma di non avere trovato « se non parole di forma, ma non vi è promessa alla presenza de testimoni salvo che mi ha detto mentre che habbia da vestirsi che la pigliarà per moglie », mentre un certificato del parroco di Sant'Eufemia dà atto del comportamento da tiepido cristiano del Passera, che non si confessa né si comunica da tre anni per quanto non manchi di andare in chiesa nonostante l'interdetto' (82).

Domenico Alpi, incarcerato insieme a una donna per adulterio, « incorso in questo errore per mera fragilità et è la prima volta », spera di ottenere il rilascio promettendo di « non incorrere più in simili errori ». L'ottiene « sub poena centum aureos », da destinarsi alle solite istituzioni, di digiuno per un certo numero di giorni e di un'altra somma di otto ducatonì da versare (a titolo di cauzione) nelle mani di un depositario (83).

Giovanni Antonio Valentini, settantenne, sposato da dieci anni con Giustina Buzzi descrive il suo calvario del tempo trascorso con una moglie malandrina, « presupponendo potere vivere christianamente et con pace, ma tutto è statto il contrario che non passò doi mesi che Justina si mostrò tanta rebelle contro detto povero supplicante con minacie et ingiurie e per il più robandoli quella pocha sustanza, che detto supplicante si ritrovava avere, con chiavi contrafatte, et consumato ogni cosa si absentò dal detto supplicante dando scandalo et mormoratione di lei ». Messa in prigione perché non voleva ritornare ad abitare con il marito e rilasciata a condizione che restituisse ogni cosa, ritorna poi nella casa coniugale ma continua a rubare. Valentini chiede perciò nuovamente l'arresto

---

(82) *Ibidem*: Memoriali: Bianca Tornielli per i maltrattamenti subiti da Giovanni Giacomo Balbi.

(83) *Ibidem*: Memoriali: Domenico Alpi incarcerato per essere stato colto in adulterio.

della moglie « volendo... vivere in questa vita con qualche aggiunto... » (84).

Laura Casati, detenuta nelle carceri dell'Arcivescovado per adulterio in seguito a condanna di sei mesi di prigione, « patisce continui dolori » ai fianchi e ha « una figliolina picciola »: chiede il rilascio e la commutazione della pena in « un'altra penitencia salutare che è poi fissata in un sabato di digiuno per un anno in onore della Beata Vergine, nella recita del Rosario, nel pagamento di otto ducatonì e nel precetto « de non habitando cum Francesco Brusca » e di non tenere con lo stesso « aliquod genus commercii sub inremissibili poena fustigationis » (85).

Sono numerosi i documenti che conservano tracce di richiesta di precetto nei confronti della moglie allontanatasi dalla casa coniugale, talora rifugiatasi in un convento (86), talora in casa dei genitori, che il marito intende far ritornare sotto il tetto coniugale (87); ammonizioni, firmate dal vicario criminale Mannurio Lancellotti, a mogli ree di avere abbandonato il tetto coniugale, integrate dall'ordine di ritornarvi entro tre giorni, sotto pena di sanzioni, oppure di presentarsi al vicario allegando i motivi della condotta tenuta; più raramente rivolte a mariti (88); istanze dei

---

(84) *Ibidem*: Memoriali: Giovanni Ambrogio Valentini contro la moglie Giustina Buzzi.

(85) *Ibidem*: Memoriali: Laura Casati condannata per adulterio e detenuta.

(86) Cfr. GABRIELLA ZARRI, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, *passim*.

(87) ASDMi-FC, Y 1415: Memoriali: Tommaso Valli (Parrocchia S. Stefano in Brolo) perché la moglie Angela Peraboni torni nella sua casa.

(88) ASDMi-FC, Y 1415: Ammonizioni: a Giustina Buzzi perché torni ad abitare con il marito Ambrogio Valentini (1611, gen. 26); a Caterina Panzini perché torni con il marito Giovanni Battista Fumagalli (Parrocchia S. Calimero; 1610, set. 1); a Ginevra Legnani perché torni con il marito Antonio Eleuteri (1610, lug. 28); a Apollonia Bianchi perché torni col marito Nicola Ferradini (Parrocchia S. Smpliciano; 1611, mar. 12); a Violante de Magistris perché torni con il marito Paolo Girolamo Bicchieri (Parrocchia S. Pietro in Caminadella; 1611, mag. 16); a Caterina Fighetti perché torni con il marito Giovanni Maria Casati (Parrocchia S. Lorenzo; 1611, lug. 26); ASDMi-FC, Y5816: Ammonizioni: a Agnese Barboni perché torni a vivere con il marito Tommaso Pozzobonelli (1609, set. 12); a Lucrezia Argenti perché torni a vivere con il marito Giovanni Antonio Locatelli (1609, apr. 27); a Giovanni Ambrogio Trezzi perché torni a vivere con la moglie Laura (1609, mar. 26).

genitori, la madre in particolare — come si è accennato — perché la figlia, arrestata per il mancato ritorno presso il marito, possa essere liberata... le accuse di adulterio reiterato nonostante i precetti di astenersi dal continuare in simile comportamento disonorevole ....

Per concludere.

Sullo sfondo compare in piena luce una giustizia esercitata da una pluralità di giudici con una sovrapposizione di competenze ed un continuo rimbalzo da una corte all'altra senza soverchi risultati, finché la lite non si risolve con una convenzione/compromesso, favorita dai buoni uffici di amici, l'*arbitrator/amicabilis compositor*, secondo un sistema non di rado utilizzato per favorire, come ho potuto constatare in altra occasione, e sembra pure in altri territori dell'area italiana, un rimedio il più indolore possibile ai conflitti familiari (89).

---

(89) Cfr. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator*, spec. 133-173.

ANDREA ERRERA

CONCORRENZA E CONFLITTO TRA GIURISDIZIONE  
LAICA E GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA  
NELLA PERSECUZIONE DELL'ERESIA SECONDO  
LA DOTTRINA PROCESSUALISTICA  
DEL XVI E XVII SECOLO

SOMMARIO: 1. La persecuzione dell'eresia e l'Inquisizione medievale: una premessa necessaria. — 2. L'Inquisizione moderna e la nascita di questioni legate alla titolarità della giurisdizione nella lotta processuale all'eresia. — 3. I manuali per inquisitori e l'impostazione tradizionale ecclesiastica. — 4. La criminalistica laica: Giulio Claro. — 5. *Segue*: Tiberio Deciani. — 6. *Segue*: Prospero Farinacci. — 7. Conclusioni: alle radici della delibazione delle sentenze canoniche.

1. *La persecuzione dell'eresia e l'Inquisizione medievale: una premessa necessaria.*

La fine del primo millennio dell'era cristiana aveva lasciato in eredità alla Chiesa un pesante fardello di nequizie e di aberrazioni: infatti la feudalizzazione delle cariche episcopali aveva prodotto come conseguenza il dilagare di un clero concubinario e corrotto, responsabile di gravi peccati come la simonia e il nicolaismo. Contro questa decadenza si sollevò nell'XI secolo un movimento monastico di reazione, all'interno del quale spicca la figura di Gregorio VII, artefice della Riforma che ripristinò una rigorosa disciplina gerarchica in seno alla Chiesa e che lottò per sradicare le gravi forme di degenerazione presenti tra i chierici (1).

---

(1) Su questi temi la trattazione più puntuale in tempi recenti è quella di HAROLD J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998, pp. 83-135.

L'iniziativa gregoriana rappresenta una svolta decisiva nella struttura organizzativa della gerarchia ecclesiastica e costituisce più in generale una delle grandi pietre miliari della storia giuridica occidentale, ma non ebbe nondimeno la capacità di impedire che contro quel clero corrotto e concubinario si innescasse contemporaneamente una reazione popolare, umorale, istintiva da parte di una larga parte di fedeli, scontenti e disgustati dallo sfarzo e dall'opulenza ostentata dai chierici (2).

Questa frangia di fedeli che riteneva di essere stata abbandonata e tradita nel proprio percorso spirituale da un clero ormai insensibile alla vera dottrina di povertà e di umiltà evangelica invocava provvedimenti risanatori più radicali, percorsi di fede più integrali e severità più intransigente contro ogni forma di mollezza e dissolutezza ecclesiastica (3). In alcuni casi il mancato ascolto di quelle istanze di purezza generò una reazione sotterranea, carsica, tellurica e quindi dapprima scarsamente visibile, ma non meno preoccupante e potente nelle conseguenze: tra XI e XII secolo emersero con forza le prime forme strutturate di eresia, che arrivarono a minacciare concretamente la fede ufficiale del papato romano in molte regioni europee (4).

---

(2) Per quanto concerne l'ideologia pauperistica medievale cfr. TADEUSZ MANTEUFFEL, *Nascita dell'eresia. Gli adepti della povertà volontaria nel Medioevo*, Firenze 1986<sup>2</sup>.

(3) Una visione d'insieme delle varie forme di eterodossia del periodo bassomedievale si legge in SCOTT L. WAUGH, PETER D. DIEHL (a cura di), *Christendom and its discontents: exclusion, persecution, and rebellion, 1000-1500*, Cambridge 1996.

(4) In generale sulla storia dell'eresia sino al XVI secolo cfr. MARCELLO CRAVERI, *L'eresia. Dagli gnostici a Lefebvre, il lato oscuro del cristianesimo*, Milano 1996, pp. 9-206. Per quanto riguarda in particolare lo sviluppo delle eresie nel Medioevo cfr. GRADO GIOVANNI MERLO, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna 1989; LORENZO PAOLINI, *Eretici del Medioevo. L'albero selvatico*, Bologna 1989; ANTOINE DONDAINE, *Les hérésies et l'Inquisition, XII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles: documents et études*, ed. Yves Dossat, Aldershot 1990 (Collected studies series, 314); ANDRÉ VAUCHEZ, *Movimenti religiosi fuori dell'ortodossia nei secoli XII e XIII*, in ANDRÉ VAUCHEZ (a cura di), *Storia dell'Italia religiosa, I: l'Antichità e il Medioevo*, Bari 1993, pp. 311-346; MALCOM D. LAMBERT, *Medieval Heresy. Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation*, Oxford 1994<sup>2</sup>; DIETRICH KURZE, *Häresie und Minderheit im Mittelalter*, in "Historische Zeitschrift", 229 (1979), pp. 530-574, ora in JÜRGEN SARNSKY, MARIE-LUISE HECKMANN, STUART JENKS (a cura di), *Klerus*,



La reazione della Chiesa non si fece attendere: accanto a campagne militari di repressione violenta, venne anche concepita una lotta ordinaria, quotidiana, capillare, minuziosa e caparbia alla dissidenza religiosa, affidata ad una delle armi più efficaci di cui la Chiesa potesse disporre: il diritto. E invero, l'eresia costituiva la violazione di un precetto non solo teologico, ma anche giuridico, che imponeva l'attivazione di una macchina giudiziaria per l'accertamento della violazione normativa e per la condanna della trasgressione, al fine di ripristinare l'ordine giuridico violato.

La tecnica di persecuzione del dissenso religioso tramite strumenti giudiziari non era però affatto innovativa, giacché proprio negli stessi anni del XII secolo la cultura giuridica occidentale si andava riappropriando della raffinata dottrina giuridica romana che era stata concepita per l'accertamento e per la sanzione giudiziaria dei crimini, tra cui anche l'eresia: infatti il meccanismo processuale descritto nelle fonti giustiniane divenne oggetto di attento studio da parte dei maestri bolognesi della glossa e cominciò gradualmente a conoscere un'applicazione sempre più diffusa nella prassi (5).

---

*Ketzer, Kriege und Prophetien. Gesammelte Aufsätze*, Warendorf 1996, pp. 196-242; GRADO GIOVANNI MERLO, *Contro gli eretici. La coercizione all'ortodossia prima dell'Inquisizione*, Bologna 1996. Per gli aspetti giuridici legati all'eresia cfr. RUGGERO MACERATINI, *Ricerche sullo 'status' giuridico dell'eretico nel diritto romano-cristiano e nel diritto canonico classico (da Graziano ad Ugucione)*, Padova 1994.

(5) Cfr. GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in PASQUALE DEL GIUDICE (a cura di), *Storia del diritto italiano*, III.2, Milano 1927 (rist. anast. Frankfurt am Main - Firenze 1969), pp. 347-352. Sulla scienza giuridica bolognese la bibliografia è vastissima, per cui ci si limita in questa sede a menzionare, a titolo meramente orientativo, solo alcune delle trattazioni dedicate dalla manualistica alla scuola della glossa e allo studio bolognese del *Corpus iuris civilis*: ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I: *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 105-136; MARIO CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 285-322; ENNIO CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 57-195; ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 79-98. Per quanto concerne l'attenzione della scienza giuridica medievale alla procedura giudiziaria si rinvia alla bibliografia segnalata da ALESSANDRA BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017, pp. 9-11.

Ma la procedura giudiziaria per la repressione dei crimini descritta e disciplinata da Giustiniano non sarebbe riuscita da sola ad aiutare la Chiesa nella sua battaglia contro l'eresia: infatti la struttura processuale romana era basata su un'impostazione di tipo accusatorio, che imponeva necessariamente l'intervento coraggioso di un soggetto privato che assumesse il ruolo e l'onere dell'impulso processuale, affrontando tutte le possibili — e pericolosissime — conseguenze della mancata dimostrazione della colpevolezza dell'accusato (6).

Per ovviare a queste cospicue e gravi inadeguatezze del processo accusatorio romano alcuni pontefici della fine del XII secolo svilupparono una serie di interventi normativi destinati a delineare una nuova forma processuale, che non richiedesse più in alcun modo l'obbligatoria iniziativa di un accusatore privato, ma si svolgesse interamente per impulso di una figura pubblica, a cui spettasse anche il compito di giudicare la vicenda dedotta in giudizio. In questo modo, mediante alcuni progressivi interventi normativi — e soprattutto dottrinali — da parte della scienza canonistica, vedeva la luce un nuovo meccanismo processuale, ossia l'Inquisizione (7).

Tutte le nozioni appena esposte sono ben note, e sono qui presentate solo come premessa dell'attuale discorso. Infatti, rispetto al quadro generale della storia del processo inquisitoriale, la presente indagine verte solo su un singolo e ben definito profilo, e cioè la titolarità della giurisdizione riguardante l'accertamento giudiziario del crimine di eresia nella prima età moderna. In altre parole, ci si è proposti di accertare quale autorità potesse procedere alla persecuzione e alla punizione degli eretici nel XVI e XVII secolo e, più precisamente, si è esaminata la questione se questa

---

(6) Cfr. FRANCO CORDERO, *Ideologie del processo penale*, Milano 1966, pp. 152, 168. Sul « favore per i moduli accusatori » sino al XII-XIII secolo cfr. ETTORE DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 13), pp. 6-10.

(7) Su tutto ciò rinvio per brevità alle considerazioni e alla bibliografia contenute in ANDREA ERRERA, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000 (*Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno*. Studi e Testi raccolti da Filippo Liotta, 4), pp. 10-13.

competenza fosse appannaggio della giurisdizione laica o della giurisdizione ecclesiastica.

Le fonti normative pontificie medievali che affrontarono per prime questo argomento non contengono in verità alcuna indicazione specifica a questo proposito, e ciò perché evidentemente non era considerato necessario ribadire ciò che già tutti ritenevano ovvio e sicuro tra il XII e il XIV secolo, e cioè che questo compito spettasse unicamente ed esclusivamente alla giurisdizione ecclesiastica, in sintonia con lo strumento della predicazione (8). Il dilemma che attanagliò a lungo i pontefici fu semmai quello dell'individuazione del soggetto più idoneo, all'interno della Chiesa, per svolgere questa funzione. Il compito fu dapprima rimesso ai vescovi, a cui d'altronde lo stesso ruolo era spettato già nel corso del primo millennio, ma i risultati si rivelarono ben poco esaltanti per la scarsa solerzia dei tribunali episcopali nel perseguire gli eretici, al punto tale che all'inizio del XII secolo i papi dovettero decidere di assegnare questo compito ad appositi legati di nomina pontificia, che però si distinsero all'opposto per una ferocia repressiva eccessiva e smodata; una tale barbarie innescò reazioni così violente da indurre di nuovo i pontefici a cambiare strategia e ad affidare verso la metà del XII secolo questo incarico ad esponenti dei nuovi ordini religiosi dei Domenicani e dei Francescani (9). Questa soluzione si

---

(8) Si vedano in proposito le riflessioni che ho formulato in ANDREA ERRERA, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*, in *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, III, Monduzzi Editore, Bologna 2014, pp. 7-40.

(9) Sulle tre fasi di sviluppo del sistema inquisitoriale cfr. HENRI MAISONNEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1960<sup>2</sup> (L'Église et l'État au Moyen Age, VII); PETER SEGL, *Einrichtung und Wirkungsweise der 'inquisitio haereticae pravitatis' im mittelalterlichen Europa. Zur Einführung*, in PETER SEGL (a cura di), *Die Anfänge der Inquisition im Mittelalter, mit einem Ausblick auf das 20. Jahrhundert und einem Beitrag über religiöse Intoleranz im nichtchristlichen Bereich*, Köln-Weimar-Wien 1993 (Bayreuther Historische Kolloquien, 7), pp. 15-16; JEAN-BAPTISTE GUIRAUD, *Elogio dell'Inquisizione*, a cura di RINO CAMMILLERI, Milano 1994, pp. 67-90; GRADO GIOVANNI MERLO, s.v. *Inquisizione*, in *Dizionario enciclopedico del Medioevo*, II, Roma 1998, pp. 960-961. Nella prima fase dell'Inquisizione il potere giurisdizionale del vescovo nelle cause di eresia dipendeva dalla stessa ordinazione episcopale, mentre nell'evoluzione successiva i poteri degli inquisitori ebbero la loro origine da una delega eccezionale dell'autorità

dimostrò infine ottimale e rimase inalterata nei secoli successivi, con l'effetto di consolidare e documentare la titolarità indiscussa ed incontrastata della giurisdizione ecclesiastica nella gestione del processo contro gli eretici sino alla conclusione dell'intera esperienza dell'Inquisizione medievale (10).

2. *L'Inquisizione moderna e la nascita di questioni legate alla titolarità della giurisdizione nella lotta processuale all'eresia.*

La situazione cambiò decisamente con la fine del medioevo e con l'avvento dell'età moderna. Il nuovo pericolo costituito dalla Riforma protestante impose nei primi decenni del XVI secolo un'adeguata reazione difensiva e repressiva, e uno dei primi e più immediati strumenti di replica all'attacco protestante fu individuato nella reviviscenza — avvenuta nel 1542 — dell'Inquisizione canonica, dotata peraltro di nuovi e più agguerriti mezzi di azione (11).

---

pontificia: cfr. SERGIO ABBIATI, *Intorno ad una possibile valutazione giuridico-diplomatica del documento inquisitorio*, in "Studi di storia medioevale e di diplomatica", 3 (1978), p. 176 nota 43. Sul ruolo svolto da Domenicani e Francescani nella repressione inquisitoriale dell'eresia cfr. FRIEDRICH BOCK, *Die Beteiligung der Dominikaner an den Inquisitionsprozessen unter Johann XXII*, in "Archivum Fratrum Praedicatorum", 6 (1936), pp. 312-333; MARIANO D'ALATRI, s.v. *Inquisizione*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, IV, Roma 1977, col. 1707-1709; YVES DOSSAT, *Inquisiteurs ou enquêteurs? A propos d'un texte d'Humbert de Romans*, in "Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1715)", 1957, pp. 105-113, ora in *Eglise et hérésie en France au XIII<sup>e</sup> siècle*, London 1982, sub XXVI; GRADO GIOVANNI MERLO, *Il limite della diversità: frati Predicatori ed eretici*, in FRANZ J. FELTEN, NIKOLAS JASPERT, STEPHANIE HAARLÄNDER (a cura di), *Vita Religiosa im Mittelalter: Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag*, Berlin 1999 (Berliner historische Studien, 31), pp. 393-404.

(10) Sul punto cfr. CARLO DELLA VENERIA, *L'Inquisizione medioevale ed il processo inquisitorio*, Milano 1939, che rileva come in età medievale fosse giuridicamente assodato « il principio che il giudizio sull'eresia apparteneva alla Chiesa, mentre al potere secolare spettava il giudizio sulla pena » (p. 148).

(11) Cfr. ERRERA, *Processus in causa fidei*, pp. 1-9. Da ultimo su questo tema è stata pubblicata la raccolta di scritti ANDREA DEL COL, ANNE JACOBSON SCHUTTE (a cura di), *L'Inquisizione romana, i giudici e gli eretici. Studi in onore di John Tedeschi*, Roma 2017. La più recente riflessione scientifica complessiva su questa materia è quella di ANGELA SANTANGELO CORDANI, « *La pura verità* ». *Processi*

A questo punto però i protagonisti della scena politica erano ormai decisamente mutati rispetto al medioevo, e in alcuni contesti territoriali la titolarità piena ed assoluta della giurisdizione ecclesiastica nella repressione dell'eresia non trovava più consensi unanimi, soprattutto a causa dell'emersione e del consolidamento, che divenivano sempre più evidenti, dei poteri monarchici e della riserva laica di giurisdizione che le nuove autorità politiche cercavano di istituire in molti settori giuridici prima considerati di esclusiva competenza ecclesiastica. È quello che accadde anzitutto in Francia, ove l'Editto di Chateaubriant del 1551 assegnò la competenza dei processi contro gli eretici esclusivamente ai Parlamenti, privando di questa giurisdizione le autorità della Chiesa (12).

In altri territori invece la competenza canonica venne conservata solo in considerazione del forte e decisivo ruolo svolto dall'autorità regia nel controllo dell'intera macchina inquisitoriale, con un'inevitabile limitazione ed un calcolato ridimensionamento del controllo pontificio della repressione dell'eresia: si tratta dei casi dell'Inquisizione spagnola e dell'Inquisizione portoghese (13).

In tutta questa delicata e diversificata pluralità di soluzioni pratiche che caratterizza le diverse forme con cui i vari regimi politici cercarono di opporsi al temuto insediamento di una competenza ecclesiastica esclusiva nella repressione giudiziaria dell'eresia, il più aspro, travagliato e incerto terreno di scontro, ossia il luogo geografico ove si svolse il più acceso conflitto per il controllo della giurisdizione inquisitoriale, appare sicuramente l'Italia del XVI secolo, ove si registrarono altalenanti vittorie delle due antitetiche impostazioni, con significativi accaparramenti di competenze e di ruoli giudiziari nei due schieramenti a seconda dei tempi e dei luoghi.

---

*antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano 2017, con ampia bibliografia.

(12) Cfr. ELENA BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000, pp. 422-436.

(13) Cfr. ERRERA, *Processus in causa fidei*, pp. 14-17; BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, p. 424.

Da una parte infatti si collocano i tentativi dei vari Stati italiani di assicurare la presenza di magistrati laici all'interno dei tribunali inquisitoriali ecclesiastici: è questo il caso di Venezia e del tormentato inserimento nel 1547 dei Tre Savi e dell'assessore laico nelle corti canoniche competenti a giudicare l'eresia (14); è parimenti il caso di Siena nel 1546 e di Firenze nel 1547, con l'istituzione della Pratica Segreta (15); è infine il caso dei domini spagnoli di Napoli e di Milano, ove tra il 1547 e il 1552 le autorità laiche procedettero, d'intesa con Carlo V, ad affiancare giudici secolari a giudici ecclesiastici (16).

Dall'altra parte dello scontro si pone invece la bolla di Giulio III del 1551 che impone perentoriamente ai giudici laici italiani di astenersi da ogni interferenza nei processi per eresia, comminando in caso contrario la scomunica dei magistrati disobbedienti, con una piena ed evidente delegittimazione della giurisdizione secolare in questa materia (17).

Per seguire questa complessa contrapposizione tra giurisdizioni

---

(14) Cfr. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, pp. 426-431.

(15) Cfr. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, p. 431.

(16) Cfr. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, pp. 431-432.

(17) « Cui sane morbo iam nimis late progredienti solitam ac salutarem ecclesiae medicinam, pro nostra pastorali solitudine, afferre cupientes, saeculi potestates, dominos temporales ac provinciarum, civitatum, terrarum et locorum rectores supradictos, necnon quascumque alias saeculares personas, tam privatas quam publico quovis munere fungentes, requirimus et monemus, ac eis Iesu Christi Redemptoris nostri (cuius vices, licet immeriti, gerimus in terris) nomine praecipimus ne dioecesanos episcopos et inquisitores ipsos in suo inquisitionis negocio ullo modo impediunt seu perturbent, neque se in haeresis crimine cognoscendo vel iudicando, quovis etiam assistentiae et favoris colore, causa vel occasione (nisi quatenus ab ipsis dioecesanis episcopis aut inquisitoribus spontanea et libera eorum voluntate fuerint requisiti) se ingerant, ordinationes, provisiones et leges quascumque, de ipsius criminis cognitione latas sacris canonibus obsistentes, et ecclesiasticam iurisdictionem impediunt sine mora abrogent et deleant, prout etiam nos eas omnes invalidas fuisse et esse decernimus et declaramus, ac ex nunc pro abrogatis et deletis haberi volumus et mandamus »: *Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio*, VI, Augustae Taurinorum 1860, 15.2.1551, pp. 431-433, n. XII (*Contra impediunt inquisitores haereticae pravitatis in eorum officio, aut in causis inquisitionis se ingerentes, et contra ipsos inquisitores admittentes laicos ad criminis haeresis cognitionem*), § 1; su questo provvedimento pontificio cfr. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio*, p. 423.

zione laica e giurisdizione ecclesiastica nel contesto italiano del XVI e XVII secolo ci serviremo nella presente indagine della riflessione dottrinale contenuta nelle opere di diritto processuale elaborate dai più celebri ed autorevoli giuristi coevi, tanto laici quanto ecclesiastici (18).

Infatti in esse potremo trovare non solo espressione e testimonianza dei tentativi politici (sopra menzionati) di impossessarsi delle competenze giudiziarie in materia di lotta all'eresia, ma potremo incontrare anche una vivace discussione scientifica su molteplici questioni procedurali controverse, la cui definizione era inestricabilmente connessa alla basilare impostazione circa la titolarità — laica o ecclesiastica — della giurisdizione inquisitoriale.

### 3. *I manuali per inquisitori e l'impostazione tradizionale ecclesiastica.*

Il punto di partenza di questa ricerca consiste nell'esame dei manuali per inquisitori del XVI e XVII secolo, che offrono un inquadramento della questione dal punto di vista del potere ecclesiastico e della relativa dottrina canonistica.

La lettura dei prontuari inquisitoriali lascia pochi dubbi: secondo l'opinione dei giuristi che hanno redatto questi testi pensati per la prassi dei tribunali della fede la questione non ha subito alcun possibile cambiamento rispetto all'età medievale. In altre parole, la dottrina canonistica è totalmente e perentoriamente orientata a riconoscere l'esclusiva titolarità ecclesiastica in materia di lotta giudiziaria all'eresia. Una variazione però si può cogliere: mentre i testi medievali non prendevano neanche minimamente in esame la questione di quale autorità avesse la competenza di accertare e perseguire l'eresia, ritenendo evidentemente fin troppo ovvia la titolarità ecclesiastica di questo potere e quindi escludendo in modo tacito — perché del tutto irragionevole e infondata — qualsiasi giurisdizione laica sul punto, gli autori dell'età moderna,

---

(18) Per la storia del processo penale e per il ruolo in essa della dottrina criminalistica cfr. ETTORE DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia 2013.

pur ribadendo come assodata ed indiscutibile questa dottrina, non trascurano nondimeno di segnalare e confermare in modo esplicito che la giurisdizione ecclesiastica in materia si deve ritenere unica ed esclusiva.

Per darne dimostrazione si può prendere le mosse dal manuale per inquisitori più autorevole e diffuso di tutta l'età medievale e anche di buona parte dell'età moderna, ossia il *Directorium inquisitorum* di Nicolas Eymerich, risalente al XIII secolo, ma aggiornato e integrato nel XVI secolo da Francisco Peña per adeguarlo alla differente realtà dell'Inquisizione romana (19). In quel testo, in occasione della *Quaestio prima* con cui si aprono le centotrenta *Quaestiones* finali che Eymerich pose a conclusione della sua opera (*Quaestiones centum triginta super pratica officii inquisitionis eidem officio congruentes*), alla domanda « *inquisitor haereticae pravitatis cuius debet esse conditionis?* », Eymerich risponde senza esitazioni:

Respondemus quod inquisitor debet esse conversatione honestus, prudentia circumspectus, constantia firmus, sacra doctrina fidei eminenter eruditus, et virtutibus circumfultus (20).

---

(19) Su Eymerich cfr. CLAUDIA HEIMANN, *Nicolaus Eymerich (vor 1320-1399), praedicator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius. Leben und Werk eines Inquisitors*, Münster 2001 (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, 37); AGOSTINO BORROMEO, *Eymerich, Nicolau*, in ADRIANO PROSPERI (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Pisa 2010, II, pp. 568-570.

(20) Il passo citato si legge nel f. 202va del *Directorium inquisitorum* edito a Barcellona nel 1503. Questa edizione è l'ultima (e più completa) stampa del manuale di Eymerich (*editio princeps*: Siviglia 1500) che sia stata realizzata prima della fondazione dell'Inquisizione romana nel 1542, quindi la redazione più prossima alla stesura medievale dell'opera (sulle più antiche edizioni del *Directorium inquisitorum* occorre fare riferimento a EMIL VAN DER VEKENE, *Die gedruckten Ausgaben des « Directorium inquisitorum » des Nicolaus Eymerich*, in *Gutenberg-Jahrbuch* 1973, Mainz 1973, p. 287; per un quadro completo delle edizioni del *Directorium inquisitorum* si veda anche EDWARD M. PETERS, *Editing Inquisitor's Manuals in the Sixteenth Century: Francisco Peña and the 'Directorium inquisitorum' of Nicholas Eymeric*, in "The Library Chronicle of the Friends of the University of Pennsylvania Library", 40 [1974], p. 104 nota 3; AGOSTINO BORROMEO, *A proposito del 'Directorium inquisitorum' di Nicolás Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche*, in "Critica storica", 20 [1983], pp. 500-501 note 3-6). Sul *Directorium* è stato scritto che « l'opera di Eymerich fu uno dei testi di consultazione più diffusi, con un'incidenza anche maggiore di quella, pur celebre, di Bernardo Gui » (RINO CAMMILLERI, *Manuale dell'inquisitore. A.D. 1376*, Casale



Qui è evidente che la “condizione” essenziale secondo Eymerich al fine di ricoprire il ruolo di inquisitore è solamente quella di disporre di adeguate doti morali, sicché lo stesso Eymerich si preoccupa unicamente di tracciare un quadro di queste indispensabili ed eminenti qualità personali. Nondimeno, appare altrettanto evidente come Eymerich non ritenga assolutamente indispensabile precisare, in apertura della sua risposta sui requisiti necessari per essere giudice della Fede, che l’inquisitore debba essere un ecclesiastico e non un laico, reputando evidentemente vana e superflua questa puntualizzazione.

Quando invece nel XVI secolo Francisco Peña aggiunse il suo commento a quelle parole di Eymerich per adeguarle alla differente realtà dell’Inquisizione romana (21), preferì avviare il discorso su questo tema con un’interessante precisazione preliminare:

Duo sunt genera iudicum in causa fidei, Ordinarii, ut summus Romanus Pontifex, et Episcopi locorum, qui cum ordinantur, seu consecrantur, iure divino in haereticos accipiunt potestatem, et iurisdictionem, ut optime scribit Conrardus Brunus lib. 4 de haeret. cap. 1 (22), Simancas de catho. instit. tit. 25. nu. 3 et tit. 34 (23), et

---

Monferrato 1998, p. 13), e ciò perché « rappresenta il trattato più sistematico ed elaborato che la letteratura inquisitoriale del Medio Evo abbia prodotto » (BORROMEO, *A proposito del ‘Directorium inquisitorum’*, p. 500).

(21) Sull’opera di ammodernamento del *Directorium inquisitorum* realizzata dal Peña cfr. ERRERA, *Processus in causa fidei*, pp. 118-126. A questo proposito è stato scritto che la descrizione più dettagliata e « una delle guide più sicure ed esaurienti per la valutazione delle differenze fra i principi e le prassi inquisitoriali medievale e moderna » è il commento al *Directorium inquisitorum* di Eymerich curato da FRANCISCO PEÑA, che di rado « si lasciò sfuggire l’occasione di sottolineare i mutamenti intervenuti fra l’epoca di Eymeric e la propria » (JOHN TEDESCHI, *Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana*, trad. it. Stefano Galli, Milano 1997, p. 55). Notizie biografiche su Francisco Peña in VINCENZO LAVENIA, *Peña, Francisco*, in ADRIANO PROSPERI (a cura di), *Dizionario storico dell’Inquisizione*, Pisa 2010, III, pp. 1186-1189.

(22) KONRAD BRAUN (Conradus Brunus), *De haereticis et schismaticis*, in *Tractatus Universi Iuris, duce, et auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo, in unum congesti*, XI.2: *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate Iurisconsultorum De Iudicijs Criminalibus S. Inquisitionis ex multis in hoc volumen congesti, additis plurimis, etiam nunquam editis ... & multo, quam antea, emendatiores reddit*, Venetijs: s.e., 1584 (cfr. EMIL VAN DER VEKENE, *Bibliotheca*

Albertinus tract. de agnos. assertio. q. 11 num. 11 (24). Alii sunt iudices delegati, quibus a sede Apostolica hoc munus iudicandi haereticos in specie datum est, quos iura, *Inquisitores*, vocant: quae appellatio vulgaris etiam facta est, cum vulgus quoque ita appellet (25).

Qui il Peña, citando anche altri autorevoli canonisti, comincia il suo discorso sulle qualità essenziali del giudice della fede specificando anzitutto che questo ruolo spetta esclusivamente a soggetti che appartengano strutturalmente alla Chiesa: è rilevante anzi segnalare come il Peña sia molto preciso, indicando che per diritto divino la giurisdizione contro gli eretici appartiene — come giudici ordinari — al papa e ai vescovi e — come giudici delegati — agli inquisitori. Non vi è quindi dubbio alcuno che questa competenza sia specificamente ecclesiastica, ma è interessante che il Peña senta l'esigenza di precisarlo e di rimarcarlo, sulla scia di una dottrina canonistica — puntualmente citata (Konrad Braun, Diego de Simancas, Arnaldo Albertini) — che aveva già affrontato e prospettato nello stesso modo la questione.

---

*bibliographica historiae Sanctae Inquisitionis*, vol. I, Vaduz 1982, p. 34 n. 118; ANGELA ADRIANA CAVARRA [a cura di], *Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIII. Testi e immagini nelle raccolte casanatensi*, Roma 1998, p. 50 n. 128), cap. 1: *De iudicibus, et inquisitionibus in causa haeresis, et quales esse debent*, ff. 309rb-310ra.

(23) DIEGO DE SIMANCAS (IACOBUS SIMANCAE), *De Catholicis Institutionibus Liber, ad praecauendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus*, Romae: in Aedibus Populi Romani, 1575 (cfr. VEKENE, *Bibliotheca bibliographica*, I, p. 30 n. 106), tit. 25 (*De episcopis*), § 3 (*Episcopi iure divino obligantur, ut gregem sibi commissum diligentissime custodiant*), pp. 181b-182a; tit. 34 (*De inquisitoribus apostolicis*), pp. 257a-266b.

(24) ARNALDO ALBERTINI, *De agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis tractatus, auctore Arnaldo Albertino Maioricensi, olim Episcopo Pactensi, & Citerioris Siciliae Apostolico Inquisitore, nunc denuo post omnes editiones recognitus*, Romae: in Aedibus Populi Romani, 1572 (cfr. VEKENE, *Bibliotheca bibliographica*, I, p. 29 n. 100), q. 11, n. 11 (*Haereticorum coercitio ad quos spectet*), f. 31vb.

(25) NICOLAS EYMERICH, *Directorium Inquisitorum F. Nicolai Eymerici Ordinis Praed. cum commentariis Francisci Pegnae, Sacrae Theologiae ac Iuris utriusque Doctoris. In hac postrema editione emendatum & auctum, & multis litteris Apostolicis locupletatum. Ad S. D. N. Gregorium XIII Pont. Max. accessit haeresum, rerum et verborum multiplex & copiosissimus Index*, Romae: in Aedibus Populi Romani, 1585 (cfr. VEKENE, *Bibliotheca bibliographica*, I, pp. 34-35 n. 121), p. 575ab.

In altri termini, si può facilmente verificare come nell'età di Eymerich (XIV secolo) non vi fosse stato alcun bisogno di enunciare questa ovvietà, mentre nell'età del Peña (XVI secolo) fosse ormai opportuno non solo segnalarlo con un linguaggio tecnico (« potestatem et iurisdictionem »), ma anche precisare sulla base di quale forma di legittimazione si fondasse la competenza (« iure divino »), e infine consolidare il tutto con un'abbondante citazione di autorità dottrinali (come imponeva l'uso scientifico dell'epoca): evidentemente il Peña non doveva ritenere affatto inutile o superflua questa enunciazione teorica generale di titolarità di giurisdizione ecclesiastica, e questo potrebbe essere il segnale dell'esistenza e della pericolosità di quelle significative contestazioni politiche sulla competenza ecclesiastica di cui si è detto sopra, che il Peña si proponeva così di rintuzzare e tacitare immediatamente in modo categorico.

La fermezza e la risolutezza di questa presa di posizione non variano in alcun modo anche nel secolo successivo all'interno della dottrina canonistica: lo documentano tutti i manuali per inquisitori esistenti e circolanti nel contesto dell'Inquisizione romana, da cui risulta la tassativa e costante riaffermazione dell'esclusiva riserva ecclesiastica di giurisdizione nell'accertamento e nella repressione processuale dell'eresia. Basterà citare come esempio di tutto ciò uno tra i testi del XVII secolo più autorevoli e documentati sul processo inquisitoriale, ossia il *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis* di Cesare Carena (26), ove troviamo la seguente limpida enunciazione a proposito della necessità di impedire ogni intromissione laica nell'accertamento giudiziale dell'eresia:

Ultra ea, quae dixi, in tit. 3 de Apostasia, et dicam in tertia parte huius operis, saepe contingit, quod Iudices Layci capere faciunt haereticos, eos interrogant, et contra eos processus formant, et ob id S. Offic. contra hos procedit, et merito, nam ultra dicta in locis allegatis, Iudices incurrunt excommunicationem, cap. ut Inquisitionis, de haereticis, in 6. § prohibemus [VI.5.2.18 ca.me.], haec tamen excommunicatio non est reservata Papae ... Huiusmodi autem Iudices

---

(26) Su Carena si veda da ultimo AGOSTINO BORROMEI, *Carena, Cesare*, in ADRIANO PROSPERI (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Pisa 2010, I, pp. 272-273.

sic se in crimine haeresis ingerentes incurrunt aliam excommunicationem, de qua Iul. 3 in Bulla sua incip. licet a diversis, ... et haec est censura reservata, ut patet in Bulla ibi, Ita ut nemo umquam in praemissis delinquens, nisi a nobis (27), et <etera> (28).

Sulla base di queste parole non possono esistere dubbi a proposito dei considerevoli rischi di scomunica che gravano sui giudici laici che si ingeriscano indebitamente nell'accertamento del crimine di eresia, ma è altrettanto chiaro dalle parole dello stesso Carena che, nonostante ciò, « saepe contingit, quod Iudices Layci capere faciunt haereticos, eos interrogant, et contra eos processus formant »: insomma, Carena denuncia che il problema nei fatti esiste, perché in alcuni casi i giudici laici si atteggiavano ad inquisitori, e il S. Ufficio è quindi costretto a procedere contro di loro per punirne gli illeciti sconfinamenti di funzioni.

Peraltro, lo stesso concetto dell'assoluta incompetenza del giudice laico in materia di inquisizione è espresso in modo ancora più perentorio dal Carena anche in un punto successivo della sua opera, in una forma che non lascia adito a nessuna perplessità, giacché esclude qualsiasi forma di giurisdizione laica in materia, tanto diretta quanto indiretta:

In crimine haeresis Iudex laycus est omnino incapax, sive agatur de cognitione directa sive indirecta (29).

L'indagine nel campo della dottrina canonistica può essere infine arricchita e completata con un altro manuale per inquisitori che rappresentò il punto di riferimento fondamentale per l'esercizio pratico dell'Inquisizione romana a partire dalla metà del XVII secolo e sino alla fine del funzionamento di questa istituzione, ossia

---

(27) *Bullarum Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio*, VI, Augustae Taurinorum 1860, 15.2.1551, p. 432, § 2.

(28) CESARE CARENA, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis, Pars secunda*, tit. XVII (*De variis delictis spectantibus ad Sanctum Offitium*), num. 54 (*De Iudice layco in causis Haeresis se ingerente*), Bononiae: Typis Iacobi Montij, 1668 (cfr. VEKENE, *Bibliotheca bibliographica*, I, p. 59 n. 184), p. 228b.

(29) CESARE CARENA, *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis, Pars tertia*, tit. XIII (*De Poenis, et salutaribus poenitentis*), num. 11 (*Iudex laycus in crimine haeresis omnino incapax*), ed. cit., p. 314b.

il *Sacro arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione* del frate domenicano Eliseo Masini, che scrisse la sua opera in italiano garantendone così una vastissima circolazione e una durevole conoscenza (30). Anche Masini, come i suoi predecessori, inizia con la riaffermazione della natura puramente ecclesiastica di questo potere giudiziario, che discende unicamente dalla delega pontificia:

Essendo l'Inquisitore delegato della Santa Sede a conoscere, e terminare le Cause, che riguardano la Fede, e sostenendo egli le veci del Romano Pontefice per abbattere l'Eresia, o correggere chi contamina la Religione Cattolica, è facile a comprendersi, quanto distinta sia la di lui Autorità, Dignità, ed Uffizio (31).

Non si legge quindi nulla di nuovo o di diverso, sotto questo aspetto, anche nel testo del Masini, che rappresentò l'ultimo manuale per inquisitori destinato a grande fortuna e diffusione. Non-dimeno, si possono trovare all'interno del *Sacro arsenale* altre specifiche considerazioni di dettaglio che segnalano come, a fronte della certa, stentorea ed univoca affermazione teorica circa la competenza meramente ecclesiastica su questa materia, in verità la concreta realtà quotidiana dell'esercizio della funzione inquisitoriale fosse caratterizzata al contrario da situazioni di incertezza, sovrapposizione e confusione di giurisdizioni, che avevano dato vita a dubbi interpretativi sull'effettiva estensione dell'ambito di competenza dell'Inquisizione canonica. Proprio per la sua vocazione eminentemente pratica, appaiono a questo proposito molto istrut-

---

(30) Su Eliseo Masini cfr. PAOLO FONTANA, *Masini, Eliseo*, in ADRIANO PROSPERI (a cura di), *Dizionario storico dell'Inquisizione*, Pisa 2010, II, p. 1006.

(31) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione; Coll'inserzione di alcune regole fatte dal P. Inquisitore Tommaso Menghini domenicano, e di diverse annotazioni del dottore Gio: Pasqualone fiscale della Suprema Generale Inquisizione di Roma. In questa quarta impressione aggiuntavi la Settima Denunzia fatta dal suddetto padre per li sponte comparenti, impressa in Ferrara 1687. e corretta in alcune cose la parte decima degli avvertimenti*, Roma: nella Stamperia di S. Michele a Ripa, 1730 (cfr. Vekene, *Bibliotheca bibliographica*, I, p. 66 n. 212), *Prima parte: Dell'Autorità, Dignità, ed Uffizio dell'Inquisitore, e delle Persone, contro alle quali procede il Santo Uffizio*, tit. *Qual sia l'Autorità, Dignità, ed Uffizio dell'Inquisitore*, p. 1.

tive le notizie e le indicazioni fornite da Eliseo Masini nella *Decima parte* della sua opera, che contiene *Avvertimenti utili, e necessari a' Giudici della Santa Inquisizione*: infatti in questa parte dell'opera viene offerto un quadro reale, e non puramente ipotetico, dei problemi effettivamente affrontati dall'inquisitore nei suoi rapporti con altri tribunali desiderosi di invadere il campo della giurisdizione ecclesiastica, con la conseguente indicazione operativa di quale debba essere in queste circostanze la risposta più opportuna che l'inquisitore deve di volta in volta adottare per difendere le sue prerogative giudiziarie.

Ecco quindi che Masini si preoccupa anzitutto di ricordare agli inquisitori che la loro competenza copre tutta la giurisdizione necessaria per la difesa giudiziaria dell'ortodossia, non solo nelle cause di eresia ma anche in tutte le altre violazioni attinenti alla fede, che non potranno perciò mai essere sottratte all'Inquisizione canonica per essere trattate dai tribunali laici, come ad esempio nel caso della bestemmia:

Il conoscer le cause di Bestemmie ereticali conviene in tal guisa agl'Inquisitori, ed agli Ordinari; che non può Giudice alcuno secolare pretendervi: né si ha da dire, che in ciò vi sia luogo alle prevenzione (32).

Colpisce come in questo passo ci sia un chiaro riferimento all'istituto processuale della prevenzione, che in teoria consentirebbe alla causa di incardinarsi presso il giudice preventivamente adito, ma che non può operare in questa ipotesi per l'assoluto difetto di giurisdizione del giudice laico. Se Masini però ne tratta con il proposito di dare un avvertimento utile agli inquisitori, vuol dire che evidentemente in qualche circostanza questa strategia processuale deve essere stata effettivamente tentata e messa in atto per sottrarre il colpevole di bestemmia ereticale all'inquisitore e per dirottarlo alla giurisdizione secolare, magari accampando l'esistenza di una previa cognizione (ossia, tecnicamente, una prevenzione) del giudice laico.

---

(32) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., p. 407 n. XXXIV.

Ancora più in generale, un altro avvertimento del Masini esclude che sia in alcun modo possibile per il giudice laico intromettersi nell'esercizio della giurisdizione contro gli eretici contestando le conclusioni a cui sia giunto l'inquisitore: l'unica ipotesi in cui ciò potrebbe accadere riguarda il caso in cui il rilascio al braccio secolare o la richiesta di applicazione della confisca dei beni sia avvenuta prima dell'ufficializzazione della condanna come eretico da parte del tribunale inquisitoriale, nel qual caso, in via del tutto eccezionale, il giudice laico potrebbe essere realmente legittimato a disobbedire alle richieste dell'inquisitore:

È obbligato invero il Giudice laico a star sempre al Processo dell'Inquisitore, ed eseguire la Sentenza di lui; ma nondimeno se l'Inquisitore comandasse, che alla Corte secolare si rilasciasse un Reo inquisito d'Eresia, non avendolo prima per sentenza dichiarato eretico, non sarebbe tenuto detto Giudice laico ad obbedire, e giustamente potria far resistenza. Similmente la confiscazione de' beni dell'Eretico, ancorché sia imposta *ipso jure*, non sortisce però il suo effetto, se non dopo la promulgazione della Sentenza dichiaratoria del Giudice (33).

Se invece la sentenza è stata regolarmente e formalmente pronunciata dall'inquisitore, il giudice laico non ha assolutamente alcuna possibilità di opposizione e deve rimettersi integralmente al testo della sentenza ed eseguirla fedelmente, senza obiettare o eccepire alcunché:

Se il Giudice secolare richiesto in cause di Fede da' Vescovi, o Inquisitori, non vorrà immantinente dare il braccio opportuno, incorre *ipso jure* nella Scomunica; e se in essa anderà per un anno continovando, potrà condannarsi, come Eretico (34).

Lo sconfinamento di competenze da parte dei magistrati laici, con resistenza alle decisioni dell'inquisitore, è quindi escluso come inconcepibile. Quella che viene descritta in queste ipotesi è piuttosto la reazione prevista dall'ordinamento canonico, ossia la scomu-

---

(33) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenal e ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., p. 414 n. LXVI.

(34) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenal e ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., p. 427 n. CXLVIII.

nica *ipso iure*, che è destinata a tramutarsi in seguito in accusa e infine in condanna per eresia se la disobbedienza si dovesse protrarre per oltre un anno.

Allo stesso modo, è rigorosamente esclusa la possibilità che il giudice laico, pur accettando la condanna dell'inquisitore, assuma l'iniziativa di intromettersi nella fase dell'esecuzione della sentenza modificando la sanzione imposta nella pronuncia inquisitoriale:

Non possono i Giudici secolari, dovendo eglino eseguir la Sentenza dell'Inquisitore contro qualch'Eretico, mutar le pene impostegli in detta Sentenza (35).

L'unica possibilità del giudice laico di intervenire in una questione attinente all'eresia consiste unicamente nella facoltà di trattenerlo in carcere un sospetto eretico, ma solo in attesa di consegnarlo prontamente all'inquisitore per avviare il processo canonico:

Avvengaché il Giudice secolare non possa frammettersi per conoscere alcuna Causa di Fede, essendo il delitto d'Eresia puramente Ecclesiastico; non gli vien però vietato il carcerare gli Eretici ad effetto di rimetterli, il più tosto che può, senza punto indugiare, al Giudice Ecclesiastico (36).

Malgrado tutte queste cautele e limitazioni imposte alla giurisdizione laica, esiste nondimeno un ulteriore e decisivo avvertimento di Masini da prendere in considerazione, la cui importanza dipende dal fatto che in esso viene chiaramente enunciata la ragione di tutte le possibili preoccupazioni per un esercizio laico dell'inquisizione:

L'Eretico assoluto nel foro della coscienza, eziandio dall'istesso Sommo Pontefice, seppoi viene accusato nel foro esterno, non perciò schifa le pene agli Eretici dovute; perciocché per la pena imposta nel foro interno soddisfa a Dio, ed a lui si riconcilia: ma la pena del foro esterno spetta alla pubblica vendetta, ed alla soddisfazione della

---

(35) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., p. 429 n. CLIX.

(36) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., p. 415 n. LXXII.



Repubblica. Cessa però sì fatto pericolo, quando l'Eretico viene dal Sommo pontefice assoluto per via di grazia, o di dispensa (37).

Ecco quindi il punto saliente e il vero cuore del problema: l'eresia è sì un problema di coscienza, da affrontare e risolvere sul piano spirituale, ma può trasformarsi anche in un problema di ordine pubblico, giacché ove la condotta dell'eretico abbia dato vita ad un delitto socialmente pericoloso e quindi tale da creare allarme diffuso e grave detrimento alla cosa pubblica, appare chiaro che la sua repressione potrebbe anche interessare alla giurisdizione laica, preposta ad affrontare e risolvere autonomamente questi inconvenienti.

Masini, come abbiamo visto, sulla base di una lunga ed ininterrotta tradizione di dottrina canonistica assolutamente conforme, nega categoricamente la competenza dei tribunali laici, ma è palese che il problema non era sicuramente destinato ad essere agevolmente superato con una sbrigativa e sintetica negazione teorica, perché in verità la questione presentava sfaccettature ben più complesse e ricche di imprevedibili implicazioni. Poteva infatti accadere che l'eretico avesse compiuto una molteplicità di delitti, oltre all'eresia, e che dinanzi all'inquisitore che lo incriminava per i suoi errori di fede il reo cominciasse a confessare responsabilità che avrebbero invece comportato la sua sottoposizione alla giurisdizione penale del giudice laico. Ebbene, il rischio che questo atteggiamento delatorio dell'inquisito — magari solo pretestuoso e mendace, pensato cioè unicamente per sfuggire alla punizione del tribunale inquisitoriale — portasse ad un possibile conflitto tra le due giurisdizioni era così delicato e pressante che Masini avverte che di queste eventuali confessioni dell'inquisito non si deve assolutamente fare menzione nella sentenza, per evitare categoricamente che il giudice laico concepisca anche solo lontanamente il proposito di intervenire, a danno dell'esercizio della giurisdizione inquisitoriale:

Se il Reo avesse incidentalmente ne' suoi costituiti confessato

---

(37) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., pp. 423-424 n. CXXIII.

qualche Omicidio, o altro delitto spettante al foro secolare, non deve nella Sentenza, ed Abiurazione pubblica farsene alcuna menzione, per schifare quegli inconvenienti, che leggiermente potrebbero nascere in odio, e dispregio grandissimo del Tribunale (38).

Alla stessa logica sovrintende anche un altro avvertimento del Masini, che segnala come gli inquisitori non debbano collaborare in alcun modo con i giudici laici fornendo loro aiuto o informazioni per reprimere crimini attinenti alla giurisdizione civile:

Non devono né possono gl'Inquisitori per niuna occasione somministrare ad altro Tribunale giammai né indizi, né persone di qualsivoglia condizione, o qualità (39).

Questi cenni sono un chiaro segnale del fatto che Masini appare pienamente consapevole dei rischi di possibili conflitti, ingerenze e intromissioni da parte della giurisdizione laica in materia di persecuzione dell'eresia, e tutto ciò spiega e giustifica l'intento dello stesso Masini di prodigarsi in consigli rivolti agli inquisitori su come rintuzzare scrupolosamente ogni possibile sconfinamento di competenze dei magistrati laici, con il fine di tenere rigorosamente distinte le due sfere giudiziarie.

In sintesi, appare evidente come i manuali per inquisitori del XVI e XVII secolo escludano perentoriamente qualsiasi modalità di esercizio della giurisdizione inquisitoriale per opera delle magistrature temporali, e lo facciano proprio perché temono, come rischio molto concreto, la violazione dell'obbligo di obbedienza alle pronunce dell'inquisitore da parte del giudice secolare (40), che potrebbe preludere e poi fatalmente condurre ad un pericoloso e destabilizzante esercizio di giurisdizione laica contro gli eretici.

---

(38) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., p. 430 n. CLXIII.

(39) ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero Pratica dell'Uffizio della Santa Inquisizione*, ed. cit., p. 432 n. CLXXV.

(40) A questo proposito, sulla base della citazione di diversi autori di manuali inquisitoriali (e segnatamente di Ludovico Carerio, Umberto Locati, Francesco Bordoni, Sebastiano Salelles, Tommaso Del Bene, Diego Simancas, Konrad Braun), è stato affermato che « il giudice secolare, dal canto suo, non poteva esimersi dal prestare il suo braccio di mero esecutore, senza alcuna *causae cognitio*, a pena di incorrere lui stesso *ipso iure* nella scomunica »: SANTANGELO CORDANI, « *La pura verità* », pp. 194-195.

#### 4. *La criminalistica laica: Giulio Claro.*

Al contrario, sotto questo punto di vista la coeva dottrina criminalistica laica appare molto meno sbrigativa e tassativa di quella canonistica, in quanto affronta e valuta in profondità una serie ben più puntuale e dettagliata di questioni caratterizzate da profili aspramente controversi e dibattuti circa la titolarità della giurisdizione sull'eretico.

Per indagare questa materia nella fase immediatamente successiva all'istituzione dell'Inquisizione romana si è scelto di esaminare le fondamentali trattazioni dei tre grandi criminalisti che si collocano tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, e cioè — nell'ordine di edizione delle loro opere — Giulio Claro, Tiberio Deciani e Prospero Farinacci, destinati peraltro ad esercitare a loro volta grande influenza su tutta la successiva dottrina del diritto penale dell'età moderna (41).

Prendiamo quindi le mosse dalla *Practica criminalis* di Giulio Claro (42) — l'*editio princeps* del *Liber V Sententiarum* è del 1568 — ove troviamo affermata in via generale, come era d'altronde prevedibile, la tradizionale dottrina canonistica in merito all'esclusiva titolarità ecclesiastica della giurisdizione sul crimine di eresia. Occorre però da subito rilevare come nel passo dedicato a questo tema Giulio Claro segnali anche l'esistenza di qualche opinione e di qualche pratica dissonante in questa materia:

Hoc crimen haeresis est mere ecclesiasticum, et ideo eius cognitio ad solos iudices ecclesiasticos spectat: neque potest iudex laicus aliquo modo in eo se intromittere, et cum hac conclusione transeunt omnes indifferenter, ut dicit Alci. in c. I, num. 73. de officio ordinarii (43).

---

(41) È stato scritto che di solito si individua in questa « triade di giuristi il merito di una trattazione del diritto criminale che costituì il punto di riferimento per quasi due secoli, fino alle critiche decisive dell'illuminismo giuridico »: ITALO BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, p. 255.

(42) Su Giulio Claro cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, pp. 257-261; da ultimo GIAN PAOLO MASSETTO, SARA PARINI, *Claro. Giulio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna 2013, I, pp. 552-555.

(43) ANDREA ALCIATO, *Comment. in tit. iuris canonici De Officio ordinarii*, in *Andreae Alciati opera*, Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548, col. 506, n. 73

Dicit tamen practica Millaei fol. 75 num. 38 (44) quod hodie etiam Iudex secularis cognoscit de crimine haeresis, et quod ipse vidit plures cremari propter hoc crimen, iudicatos a Proposito Parisiensi ex indulto summi Pontificis. Verum apud nos hoc non servatur, sed cognitio spectat ad ecclesiasticum, et punitio ad laicum, prout etiam in practica observari attestatur Lupus de donationibus inter virum et uxorem, fol. 184, post. n. 22 (45) (46).

Emerge anzitutto da queste parole la consapevolezza dell'esistenza di una grave infrazione alla regola generale, e cioè l'affermazione del modello francese di Inquisizione secondo cui, come abbiamo detto sopra, la giurisdizione sul crimine di eresia spetterebbe ai magistrati laici: Claro però si affretta a precisare che tutto ciò è accaduto in Francia « ex indulto summi Pontificis », e ridimensiona peraltro la portata di questa eccezione ricordando subito che « apud nos hoc non servatur » (47).

---

(*Haeresis est crimen mere ecclesiasticum, ita ut laicus de illo nullo modo se possit intromittere*): « Declara eam ut hic per Abb. et dum dicit quod crimen haeresis, est mere ecclesiasticum, ita quod laicus nullo modo se potest intromittere ... et cum ista conclusione transeunt omnes indifferenter ... adde, quod ista conclusio in se est vera, quia nullo modo potest laicus se intromittere de tali crimine ».

(44) JEAN MILLES DE SOUVIGNY (Ioannes Milleus), *Practica criminalis*, Venetiis: Pincius, 1549, ff. 74vb-75ra, n. 38: « Secundo, in crimine haeresos quis etiam laicus sortitur forum iudicis eccle. ut c. ad abolendam, et c. excommunicamus, extra de haeretic. Hodie tamen iudex etiam secularis cognoscit de crimine haeresos prout vidi a quatuor, aut quinque annis citra plures iudicio praepositi Parisien. igne Parisiis palam concrematos ex indulto domini nostri papae ad expiationem praedicti criminis fere per omnem christianitatem nostris hisce temporibus ingruentis ».

(45) IOANNES LUPUS DE PALACIOS RUBIOS, *Commentaria utilissima, insignisque Repetitio Rubricae et Capituli, Per Vestras, De donationibus inter virum et uxorem*, Lugduni: Expensis Iohannis Mariae Terranouae, et Iacobi Arcarij, 1551, p. 184ab, n. 22: « ... propter crimen haeresis permittitur iudici ecclesiastico laicos capere, et carcerare, quia ille est casus specialis in favorem fidei introductus. Est enim crimen mere ecclesiasticum, in quo iudex secularis nullo modo se intromittere potest directe, vel indirecte ... Et inde est, quod si iudex ecclesiasticus aliquem lapsam, vel relapsam in haeresim, ut haereticum condemnavit, et illum potestati seculari tradidit puniendum, potestas secularis debet illum punire, et non potest petere processum, ad videndum utrum iuste vel iniuste fuerit condemnatus ».

(46) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, Genevae: Sumptibus Samuelis Chouët, 1666, § *Haeresis*, n. 4, p. 379a.

(47) Tratta di tutto ciò GIAN PAOLO MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, p. 74.

Nel contesto dell'Inquisizione italiana non viene quindi registrata alcuna deviazione rispetto al principio della giurisdizione puramente ecclesiastica in materia di eresia, e ciò porta Claro a ribadire la netta e precisa differenziazione tra prerogative laiche e prerogative ecclesiastiche:

Et scias quod haec conclusio adeo vera est, ut neque etiam possit iudex secularis, postquam ei traditus est a iudice ecclesiastico aliquis de haeresi condemnatus super ipso crimine aliquo modo cognoscere, neque poenam a iure impositam commutare, ut dixi infra hoc eo. lib. § fin. q. 96 vers. quaero etiam (48). Bene potest iudex laicus detineri facere suspectos de haeresi, ut deinde eos tradit iudici ecclesiastico competenti. Et ita rescripsit Senatus praetori Cremonae, 8 iunii 1557. P.N. (49).

Il quadro è insomma quello tradizionale e consueto: la competenza nell'accertamento del crimine di eresia spetta al giudice ecclesiastico, mentre la competenza nell'esecuzione della sanzione — senza peraltro alcuna possibilità di commutazione — spetta al giudice laico: al massimo il magistrato secolare potrà trattenere in arresto un sospetto eretico, ma solo con il proposito di consegnarlo immediatamente all'Inquisizione canonica. Appare nondimeno significativo come su tutto ciò le magistrature laiche avessero evidentemente sollevato perplessità e avessero forse anche iniziato ad avviare prassi diverse, in quanto Giulio Claro accenna ad una decisione del Senato di Milano nella quale la procedura di consegna del sospetto eretico all'inquisitore canonico forma oggetto di precise disposizioni e di dettagliate istruzioni indirizzate al pretore di Cremona, il quale aveva probabilmente cominciato a seguire una procedura difforme circa il regime di giurisdizione sugli eretici (50).

Per ulteriore chiarezza e completezza, Giulio Claro aggiunge

---

(48) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, ed. cit., § fin., *Quaest. XCVI*, n. 7, p. 895ab.

(49) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, ed. cit., § *Haeresis*, n. 5, p. 379a.

(50) Sulla base delle considerazioni svolte da ERNST VON MOELLER, *Julius Clarus aus Alessandria, der Kriminalist des 16. Jahrhunderts, der Rat Philipps II. 1525-1575*, Aalen 1911, p. 98, per cui Claro intese “dare conto della prassi del presente”, Italo Birocchi ha segnalato che « nell'opera di Claro sono indicate circa 240 decisioni del Senato milanese, con la loro precisa data: si tratta di decisioni che

anche l'indicazione di quale sia in concreto il giudice ecclesiastico competente a giudicare le cause di eresia, e cioè vescovi e inquisitori, evidentemente per fugare ogni dubbio su quale fosse l'autorità a cui il giudice laico doveva consegnare il detenuto da lui arrestato come sospetto di eresia:

Sed quis inter ecclesiasticos est iudex competens in causa haeresis? Respond<eo> in hac causa Episcopi sunt iudices ordinarii. Delegati autem sunt inquisitores haereticae pravitatis. ... Scias tamen, quod licet iudex ecclesiasticus de hoc crimine solus cognoscat, non tamen ipse condemnat ad poenam ignis, sed tantummodo declarat reum esse haereticum, et remittit iudici seculari puniendum, et ita observat consuetudo, ut dicit Boss. in tit. de foro comp. post num. 61 (51) (52).

Da queste parole traspare l'accettazione della tradizionale disciplina ereditata dall'età medievale: dapprima l'inquisitore accerta il crimine, e conseguentemente il giudice secolare esegue la sentenza, senza possibilità di contestazione o di rivisitazione della condanna canonica. A scanso di equivoci, Giulio Claro ripete più distesamente questo concetto anche poco oltre:

Bene verum est, quod hodie ista poena potest per superiorem, et etiam per inquisitorem in aliam commutari, ut est text. in cap. ut commissi, de haere. in 6 (VI.5.2.12). Intellige per superiorem, iudicem ecclesiasticum: nam iudex secularis non posset illam commutare, ut dixi in d. qu. 96, vers. quaero etiam (53) (54).

---

vanno dal 1531 al 1564, con un'accelerazione per l'ultima decina d'anni » (BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 259 n. 131).

(51) EGIDIO BOSSI, *Tractatus varii*, Venetiis: apud Franciscum Senensem, 1562, tit. *De Foro competenti*, n. 160 (*Haereticus a vicario Episcopi et inquisitore declaratur haereticus, et privatur privilegio clericatus; a iudice vero laico condemnatur ad mortem. Quod etiam potest facere ecclesiasticus, sicut et ad perpetuos carceres quamvis arctos*), f. 52rb: « Et ideo in crimine haeresis mere ecclesiastico, secularis iudex nullo modo potest se intromittere ... Sed ad requisitionem episcopi, et inquisitoris, iudex laicus eum punit ad mortem poena ignis, postquam ipse iudex ecclesiasticus eum condemnavit uti haereticum ... Non condemnat tamen inquisitor cum vicario ad mortem, sed declarat haereticum esse ... est enim sententia sanguinis, quam ecclesiasticus imponere non potest ».

(52) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, ed. cit., § *Haeresis*, n. 6, p. 379a.

(53) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, ed. cit., § *fin.*, *Quaest. XCVI*, n. 7, p. 895ab.

(54) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, ed. cit., § *Haeresis*, n. 8, p. 379a.

Sulla base di questo passo del *Tractatus criminum*, tutto appare in linea con la dottrina canonica, anche se possiamo incidentalmente notare come Claro ripetutamente faccia menzione delle resistenze messe in atto da parte dei giudici e dei poteri secolari della metà del XVI secolo, anche se a tutto ciò fa seguito peraltro nelle parole di Claro la netta precisazione che queste rivendicazioni non avevano portato in Italia ad alcuna significativa conquista di giurisdizione rispetto ai tribunali inquisitoriali ecclesiastici.

Questo pacifico e lineare quadro dottrinale va incontro però ad una significativa complicazione in un altro passo dell'opera di Claro, ove si legge:

Quaero etiam, si iudex ecclesiasticus aliquem condemnavit, deinde illum remisit curiae seculari puniendum, nunquid debet iudex secularis, cui facta est remissio, sententiam ipsam statim exequi, an autem super ipso crimine de novo cognoscere? Resp. quod regulariter non tenetur stare processui facto coram iudice ecclesiastico, sed debet ipse de novo cognoscere. Et haec est communis opinio. ... Scias tamen, quod haec conclusio intelligenda est, ut procedat in illis criminibus, in quibus si reus fuisset laicus, potuisset iudex secularis cognoscere: secus autem ubicunque crimen, de quo agitur, est mere ecclesiasticum, et sic tale, de quo iudex laicus nullo modo cognoscere potest. Et ideo si inquisitor, aut alius iudex ecclesiasticus condemnet aliquem tanquam haereticum, deinde illum tradat iudici seculari puniendum [sic], non poterit iudex secularis de illa condemnatione cognoscere, cum crimen haeresis sit mere ecclesiasticum: ut dixi supra hoc eo. lib. § Haeresis, versic. Hoc crimen (55), sed debet ipsius inquisitoris sententiam exequi. Et haec est communis opinio ut dicit Cagnol. in l. cum quaedam puella, in princ. post numer. 33 ff. de iurisdic. omnium iud (56). Et licet Bart. in d. l. magistratibus, num.

---

(55) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, ed. cit., § *Haeresis*, n. 4, p. 379a.

(56) GEROLAMO CAGNOLO, *Opera omnia*, Lugduni: apud Heredes Iacobi Iuntae, 1570, p. 219a, n. 33: « Magistratus tamen et iudex secularis, cui ecclesiasticus condemnatum de haeresi remisit pro executione facienda, non debet nec potest de causa et condemnatione facta cognoscere, sed ipsius iudicis ecclesiastici sententiam exequi ... tradunt etiam omnes Moder. in c. i. de offic. ordinarii, tractantes materiam invocationis brachii secularis, quomodo, qualiter, et quando concedi debeat ».

4 (57), tenuit contrarium, et hoc idem quasi omnes legistae teneant pro communi, ut dicit Imola in cap. 1 numer. 16. de officio ordinarii (58) quem refert Practica Carer. fol. 597. numer. 63 (59) et hanc dicit esse communem opinionem legistarum Menchiaca in I. parte de testam. § 6 post n. 16, versic. denique (60), et illam esse usu receptam attestetur Practica Iodoc. cap. 61 nu. 54 (61). Nihilominus communis opinio praesertim canonistarum videtur esse contra Bartol. et hanc communem appellat Berous in cap. at si clerici, n. 79 et sequent. de iud. (62), Boss. in tit. de haeret. num. 35 (63), Simancas de haeret. c. 36. num. 3 (64). Refert tamen Igneus in l. I cum Dominus,

---

(57) BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria super prima Digesti Veteris*, Venetiis: per Baptistam de Tortis, 1526 (rist. anast. Roma 1996), in D.2.1.12, f. 54va, n. 4: « Sed quero an tunc confessio facta coram magistratu sufficiat coram iudice ad quem remittitur: dico quod non ... Ratio: quia non fuit facta coram iudice competenti ».

(58) GIOVANNI DA IMOLA, *Super Primo Decretalium .. Commentaria*, Lugduni: excudebat Ioannes Pullonus, 1547, f. 207va, n. 16: « Sed adverte ... licet legiste communiter transeant cum dicto ipsorum videntur male dicere in hoc ultimo, quia crimen heresis est mere ecclesiasticum, de illo non potest cognoscere iudex secularis ».

(59) LUDOVICO CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Practica causarum criminalium*, Lugduni: apud Gulielmum Rovillum, 1562, f. 261r, n. 4 (*Ecclesiasticus si tradat haeticum seculari, an teneatur punire absque visione processus, et an teneatur stare sententiae ecclesiastici*): « quasi legistae omnes hoc tenent pro communi ... canonistae vero tenent contrarium ».

(60) FERNANDO VÁZQUEZ MENCHACA (Fernandus Vasquius Menchacensis), *De successionum resolutione tractatus libri tres*, Venetiis: apud Bologninum Zalterium, 1564, f. 15rb, n. 16.

(61) JOOS DE DAMHOUDER (IODOCUS DAMHOUDER. BRUGENSIS), *Praxis rerum criminalium*, Antuerpiae: apud Ioannem Bellerum, 1570, cap. 61 (*De crimine laesae Maiestatis divinae*), n. 54, p. 137a: « Curia tamen spiritualis sive ecclesia processum peragit. Iusticia vero secularis processum absolutum et iudicatum exequitur ... Utut istud haec iura praescribant, eo tamen (nec iniuria) nos usus perduxit, ut consilia et tribunalia quaevis secularia passim non solum haereseos executionem, verum et causae cognitionem, et sententiae prolationem assumant ».

(62) AGOSTINO BERÒ (AUGUSTINUS BEROUS BONONIENSIS), *In primam partem libri secundi Decretalium Commentarii*, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1578, in X.2.1.4.

(63) EGIDIO BOSSI, *Tractatus varii*, Venetiis: apud Franciscum Senensem, 1562, tit. *De Haereticis*, num. 35 (*Poenae haereticorum non possunt per iudicem secularem mutari, ad quem transmittitur sententia, seu effectus sententiae, ut executioni mittatur*), f. 132va: « et circa dictam mutationem poenae communis est, ut dixi, quod non possit fieri ».

(64) DIEGO DE SIMANCAS (IACOBUS SIMANCAE), *De Catholicis Institutionibus Liber, ad praecauendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc*



num. 41 ff. ad Sylla (65), quod contrarium observari vidit per senatum Mediolani tempore suo; et quod fuerunt absolutae quaedam mulierculae condemnatae de haeresi ab episcopo Parmensi, et inquisitore quas compertum fuit semper de fide recte sensisse: et refert idem etiam in Gallia contigisse. Hodie tamen regnante catholico rege Philippo, semper vidi servari, ut lata sententia de haeresi contra aliquem per iudices suos ecclesiasticos, statim quod remittitur iudici seculari, absque alia cognitione traditur flammis comburendus, et ita iussit senatus exequi in causa cuiusdam Vincentii Gambae, 2 iulii 1554. A.C. et alis saepe: quod et in Hispania usu receptum esse attestatur Simancas in d.c. 36 num. 3 (66). Adde, quod neque etiam potest hoc casu iudex secularis poenam pro haereticis crimine impositam commutare. Et est com<munis> opin<io> ut dicit Boss. in tit. de

---

*editus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1575, tit. 36 (*De iudicibus secularibus*), num. 3 (*Iudices seculares punire debet illos, quos inquisitores, haereticos declaraverint*), pp. 272b-273a; cfr. anche il n. 4 (*Iudex secularis an sententiam iudicis ecclesiastici in causa haeresis exequi teneatur, nulla de iustitia ipsius cognitione vel fide facta*), p. 273ab, ove si legge: « est communis Canonistarum sententia, quam et Legistae sequuntur » (f. 273b).

(65) JEAN FEU (JOHANNES IGNEUS), *Prima pars commentariorum ... in titulum de Sillaniano et Claudiano Senatusconsulto*, Lugduni: apud Vincentium de Portonariis; Aureliae: apud Franciscum Gueyardum, 1539, in *D.29.5.1.31*, n. 41 (*Iudices laici in puniendis haereticis devoti et ecclesiasticis iudicibus obedientes esse debent*), f. 146rb, ove si legge: « damnati, inquit, per ecclesiam seculari iudicio relinquuntur animadversione debita puniendi. Ex quibus verbis omnis scrupulus, quae ex praecedentibus c. procedere posset, cessat. ... per alia tamen media et bis id Mediolani me in illo senatu amplissimo militante sub Christianissimo principe patriae et pauperum patre eodemque indefesso iustitiae cultore, vero duce et rectore ac togatorum cultore laudatissimo observatum extitit. Duae nanque mulierculae ab episcopo Parmensi seu eius vicario et haereticae pravitatis inquisitore, de haeresi condemnatae impunes evaserunt, compertumque extitit recte eas de fide semper sensisse. Et Rothomagi sub eodem principe meis temporibus muliercula veluti haeresis rea flammae inquisitoris iudicio destinata, senatusconsulto absoluta est, iudicibus, qui in eam mortis sententiam, pronunciaverant, die dicto in expensas damna et interesse mulieris multatis. Idque apud Vernonum contigit. Alioquin si laicus iudex statim flammae poenam re ab eo aliter non discussa exigeret, ecclesia suos sanguinis iudices statueret: quod indecens et ab omni christiana religione alienum esset, sanguis enim statim de manibus eorum eruertur ».

(66) DIEGO DE SIMANCAS (IACOBUS SIMANCAE), *De Catholicis Institutionibus Liber, ad praecauendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1575, tit. 36 (*De iudicibus secularibus*), num. 6 (*Iudicem secularem aliquando exequi non teneri sententiam iudicis ecclesiastici, quorundam falsa est opinio*), p. 273b: « Ab hac generali sententia nonnulli excipiunt quosdam casus, qui procul dubio in Hispania recipiendi non sunt ».

haeret. num. 37 (67). Et ita semper vidi servari. Si vero esset crimen seculare, vel mixtum, super quo potuisset iudex secularis cognoscere, non tenetur ipse iudex secularis praestare auxilium episcopo, nisi fiat sibi fides de processu. Et haec est com<munis> opin<io> ut dicit Alc. in d. c. I n. 119, de offic<io> ordin<arii> (68) (69).

Da questo brano emerge una questione tecnica di enorme importanza: infatti l'accertamento del crimine spettava indubbiamente all'inquisitore, ma l'esecuzione della sentenza spettava necessariamente al giudice secolare, per cui ove quest'ultimo avesse preteso di verificare la fondatezza della condanna inquisitoriale prima di dare il suo avallo all'esecuzione della pena, si sarebbe potuto porre il rischio di un sostanziale svuotamento della giurisdizione ecclesiastica, perché ogni sentenza di condanna di eretici che comportasse un abbandono al braccio secolare avrebbe potuto essere revocata in dubbio, riesaminata e diversamente decisa dal giudice secolare. A questo punto, la titolarità ecclesiastica della giurisdizione inquisitoriale si sarebbe rivelata puramente formale, giacché in realtà sarebbe divenuto essenziale e determinante il successivo vaglio secolare della condanna canonica prima dell'infrazione della punizione all'eretico.

---

(67) EGIDIO BOSSI, *Tractatus varii*, Venetiis: apud Franciscum Senensem, 1562, tit. *De haereticis*, num. 35 (*Poenae haereticorum non possunt per iudicem secularem mutari, ad quem transmittitur sententia, seu effectus sententiae, ut executioni mittatur*), f. 132va: « Adde etiam, quod poenae haereticorum transmissio processu a iudicib<us> ecclesiasticis cum sententia (licet tamen servetur, ut sola sententia transmittatur, immo solus effectus sententiae) ad officiales seculares, ut exequantur, et haereticos comburant, non possunt per eos officiales laicos, nec principem secularem mutari ... ista est communis opi<nio> in d. l. nam et magistratib. et in c. ad abolendam ».

(68) ANDREA ALCIATO, *Comment. in tit. iuris canonici De Officio ordinarii*, in *Andreae Alciati opera*, Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548, col. 515, n. 119 (*Iudex secularis in criminibus non tenetur praestare auxilium episcopo, nisi sibi fiat fides de processu. Intellige tamen ut consequenter arguendo concludit*): « Secunda conclusio est, quod in criminibus mixtis iudex secularis non tenetur praestare auxilium episcopo, nisi sibi fiat fides de processu. ... quando episcopus ipse non condemnavit reum, sed mittit eum condemnandum ad secularem: et consequenter videtur velle, quod etiam in criminibus mixtis secularis non cognoscat, sed simpliciter concedat brachium, quando episcopus ipse cognovit et condemnavit. Sed non puto recedendum a communi opinione ».

(69) GIULIO CLARO, *Liber V*, in *Opera omnia*, ed. cit., § *fin.*, *Quaest. XCVI*, n. 7, p. 895ab.

Ci riferisce Claro che su questo punto la dottrina è spaccata: i civilisti, con Bartolo in testa, pensano che il giudice secolare possa riesaminare la vicenda processuale prima di autorizzare l'irrogazione della pena, mentre tutti i canonisti negano categoricamente questa possibilità, che si trasformerebbe in linea teorica in una sostanziale violazione della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia. Ma la questione si presentava in verità ancora più delicata, poiché in alcuni specifici contesti politici questa modalità di esercizio della giurisdizione era ormai passata dalla teoria alla pratica: Claro ricorda che in alcune circostanze i giudici secolari avevano rifiutato di eseguire le pene irrogate dagli inquisitori, anzi avevano addirittura riaperto il processo e prosciolti i rei, sia a Milano, sia a Parma, sia in Francia. Ma aggiunge che al suo tempo, sotto il re Filippo d'Asburgo (e cita in proposito la condanna al rogo pronunciata nel 1554 contro Vincenzo Gamba dall'inquisitore canonico ed eseguita pedissequamente dal Senato milanese), ciò non era mai accaduto, né a Milano né in Spagna, e si deve quindi ritenere che nella seconda metà del XVI secolo il principio tradizionale di ripartizione di funzioni giudiziarie non avesse più subito violazioni in area italiana, con un completo adeguamento dei giudici secolari alle prescrizioni degli inquisitori ecclesiastici.

Occorre peraltro rimarcare che effettivamente la mancata collaborazione dei magistrati secolari avrebbe potuto seriamente compromettere l'esercizio regolare della giurisdizione ecclesiastica contro gli eretici, con una sostanziale acquisizione laica di competenza sul crimine di eresia, sia pure in via surrettizia. Questa constatazione di una concreta e fattiva intraprendenza giudiziaria da parte delle magistrature laiche italiane rispetto alla competenza ecclesiastica è in grado anche di spiegare la ragione per la quale i manuali per inquisitori di cui abbiamo trattato sopra dedichino tanta attenzione alle pene da infliggere ai giudici secolari che non eseguano fedelmente le pronunce canoniche, pur senza mai neppur lontanamente accennare all'esistenza del reale e scottante problema — discusso invece in sede teorica dalla dottrina civilistica citata da Giulio Claro e sollevato in ambito politico all'interno dei governi da lui menzionati — di una possibile opposizione dei giudici seco-

lari alle condanne inquisitoriali, con la conseguente e problematica riapertura dei processi da parte dei magistrati laici.

##### 5. Segue: *Tiberio Deciani*.

Se nell'opera di Giulio Claro viene prospettato il rischio di un conflitto di giurisdizioni, che però appare subito risolto e ricondotto nell'alveo della tradizionale dottrina canonistica di supremazia della giurisdizione ecclesiastica, lo studio del pensiero di Tiberio Deciani, che segue di qualche decennio l'attività di Giulio Claro — l'*editio princeps* postuma del *Tractatus criminalis* di Deciani è del 1590 — ci consegna un quadro parzialmente diverso e assai meno pacifico (70).

Anche Deciani prende le mosse da una constatazione generale di competenza ecclesiastica nell'accertamento del crimine di eresia, con il ruolo riservato a questo fine specificamente a vescovi e inquisitori:

Quia ubi maius imminet periculum, ibi cautius agendum, cap. ubi periculum, de elect. in 6 [VI.1.6.3], ideo prudentissime maiores nostri videntes, quam magnum sit iudicare quempiam esse haeticum, noluerunt unius tantum iudicio hoc tantum negotium remittere, ut olim remissum erat: sed moribus et usu comprobatum est, ut summus Pontifex Inquisitores haeticae pravitate transmittat in provincias, qui simul cum Episcopis contra haeticos inquirent, procedant, et iudicent, capitu. ut officium et capitu. sequ. de haeticis, in 6 [VI.5.2.11-12], et sunt inventi ad augmentum fidei, et extirpationem errorum, ut in clem. I et ibi Card. de haere. [Clem.5.3.1] (71).

Nondimeno, nel capitolo immediatamente successivo, dedicato a trattare *Quae non possint Inquisitores*, si aggiunge una significativa precisazione:

Habent iurisdictionem limitatam in causa haeresis, ideo si casus

---

(70) Per quanto concerne Deciani cfr. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, pp. 261-267; da ultimo MICHELE PIFFERI, *Deciani, Tiberio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna 2013, I, pp. 726-728.

(71) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, Francofurti: Typis Ioannis Bringeri, 1613, lib. V, cap. 22 (*De Inquisitoribus haeresis, quae possint*), n. 1, p. 336a.

aliquis incidens emergeret, puta an delegatio vel commissio sit servata ad unguem, vel an poenitentia iniuncta fuerit adimpleta, quia non possunt cognoscere de iis, quae immediate non tangunt haeresim, licet mediate tangerent (72).

Questa considerazione preliminare circa i possibili limiti all'azione dell'inquisitore nelle questioni che si presentino meramente incidentali all'accertamento dell'eresia ci conduce all'emblematica affermazione con cui si apre il capitolo seguente, che reca come titolo *De Officio Ecclesiasticorum iudicum in causa haeresis, et eorum Poenis*, ove si legge:

Hoc primum generaliter observare debent, ne metas sibi traditas extendentes adeo excedant suae potestatis officium, ut quod in augmentum fidei per circumspectam Sedis Apostolicae vigilantiam salubriter est provisum, dum sub pietatis specie gravaretur, innoxii cedat infidelium nutrimentum, verba sunt haec text. in clem. I in prin. de haeret. [*Clem.5.3.1.pr.*] (73).

Se dunque Deciani ha già preliminarmente sostenuto e ribadito la competenza dei giudici ecclesiastici nelle cause di eresia, viene qui tuttavia precisato che questa riserva di giurisdizione deve essere intesa in senso rigorosamente restrittivo, ossia non può in alcun modo eccedere i circoscritti limiti della competenza tecnica esclusivamente diretta al solo accertamento del crimine di eresia.

Poste tutte queste premesse, si giunge finalmente al capitolo *De Iudicibus Secularibus*, in cui si affronta la decisiva questione riguardante la possibile interferenza tra giurisdizione laica ed ecclesiastica. Questo capitolo, in cui al tema controverso viene dedicata una trattazione ampia e dettagliata, inizia con la solita riaffermazione piena ed integrale della competenza ecclesiastica esclusiva:

Crimen hoc haeresis est mere Ecclesiasticum, ... ideo ad iudicem Ecclesiasticum tantum iure ordinario spectat et cognitio et decisio, non autem laicum nisi quoad executionem sententiae factae per Ecclesiasticum, quinimo si laicus iudex ingereret se in cognitione vel decisione huius criminis, vel etiam executionem sententiae latae per

---

(72) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 23 (*Quae non possint Inquisitores*), n. 13, p. 339b.

(73) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 24 (*De officio Ecclesiasticorum iudicum in causa haeresis, et eorum Poenis*), n. 1, p. 341a.

Ecclesiasticum differret exequi, ipso iure est excommunicatus, in qua excommunicatione si per annum perseveraverit, uti haereticus condemnandus erit (74).

La posizione concettuale del Deciani è quella solita e abituale vista sinora: accertamento da parte del giudice ecclesiastico, punizione da parte del giudice secolare. In caso di ritardo o di inadempienza nell'esecuzione della pena irrogata dall'inquisitore, scomunica del giudice secolare e infine sua condanna come eretico. Apparentemente, non riscontriamo nessuna novità rispetto alla dottrina tradizionale canonistica che era stata enunciata anche da Giulio Claro.

Sennonché, a questo punto si apre rispetto all'opera di Claro — che aveva solo accennato fugacemente ad un disaccordo su questa impostazione tra la posizione dei canonisti e quella dei civilisti, arroccati intorno alla dottrina di Bartolo — una trattazione molto analitica ed approfondita sulle molteplici complicazioni che possono nascere nel momento dell'esecuzione della sentenza. L'enunciazione del tema si presenta lapidaria e nitida:

Sed pulchra insurgit dubitatio, an si Ecclesiasticus condemnaverit haereticum, et tradiderit illum seculari iudici puniendum, an secularis teneatur stare d<ictae> sententiae et processui formato per Ecclesiasticum; vel an possit novum formare processum, et cognoscere, an sit exequenda d<icta> sententia vel non? (75).

Tiberio Deciani parla significativamente per questa vicenda di « pulchra dubitatio »: ciò vuol dire che il nostro autore non ritiene affatto di trovarsi dinanzi ad una questione dalla soluzione ovvia ed inevitabile, ma ci indica all'opposto che si tratta di un tema delicato e difficile, la cui definizione non è per nulla lampante e sicura.

Per fornircene subito un saggio, Deciani torna anzitutto ad affrontare la questione riproponendo l'inveterato contrasto tra civilisti e canonisti, ma questa volta i riferimenti dottrinali sono

---

(74) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 1, p. 343b.

(75) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 343b.

molto più numerosi e dettagliati di quelli citati da Giulio Claro, tanto in un campo quanto nell'altro:

Et in hac quaestione, maxima est dissensio inter Legistas et Canonistas. Professores enim iuris civilis tenent, quod secularis non teneatur stare processui formato per Ecclesiasticum, sed quod debeat alium ipse informare, et si viderit iniuste damnatum, quod possit abstinere ab executione, ut tenuit Bart. post Guliel. de Cuneo, in l. divus, nume. 3, ff. de custod. re. [D.48.3.3] et in l. magistratibus, nu. 5, ff. de iurisd. om. iud. [D.2.1.12] per text. in § si vero crimen, in auth. de sanctiss. Episc. in fin. [Nov.123.21.1] et hanc opinionem sequuntur in dict. l. magistratibus, Alberic. Bald. Angel. Fulg. et Paul. et fere omnes Legistae, ut inquit Imola in c. i de off. ordin. [VI.1.16.1] ubi etiam Andr. Sicul. et Alcia. num. 64 conatur defendere opinionem Bart. licet Sicul. se remittat determinationi Sanctae Romanae Ecclesiae, et Alcia. dicat non esse recedendum ab opinione communi Canonistarum, et opinionem Bart. sequutus est etiam Luc. de Pen., in l. i. q. i. de privil. scholar. et in l. ult. q. 3, C. de vetera. lib. 10 (76) et Igne. in l. i. § cum dominus nume. 34. et 40, cum sequent. ff. ad Syllan. (77) Canonistae vero omnes reprehendunt Bart. et contra eum tenent per textum expressum in d. c. ut inquisitionis, § prohibemus, de haereti. in 6. [VI.5.2.18 ca.me.] ut per Abb. in c. i. de offic. ordin. [VI.1.16.1] et in c. at si clerici, de iudi. [X.2.1.4] ubi Areti. colum. 2 et Dec. num. 15 et Pet. de Ancha. in cap. ea quae, de reg. iur. in 6. [VI.5. de regulis iuris.26] in 21. 1. quaest. prin. ver. consil. quaero late, Felyn. in cap. ad abolendam, in fin. de haereti. [X.5.7.9] et Imola in d. c. i. de offic. ordin. [VI.1.16.1] Petr. de Ancha. Fran. et alii in d. § prohibemus [VI.5.2.18 ca.me.], sed et eam plures Legistae tenuerunt, ut Angel. in d. magistratibus [D.2.1.12] et in dict. l. divus [D.48.3.3], et Bald. in authent. clericus quoque, C. de episcopis et clericis [C.1.3], et consil. 260, in 3. et in c. si duobus, de appella. [X.2.28.7] et Saly. in l. ea quidem, C. de accusat. [C.9.2.7], Alexand. et Iason, et alii in dict. l. magistratibus [D.2.1.12], ubi tamen Dec. ex mente praedictorum distinguit, quod aut constat damnatum ab Ecclesiastico, damnatum

---

(76) LUCA DA PENNE, *Commentaria ... in tres posteriores lib. Codicis Iustini*, Lugduni: apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1582, in C.12.29.1, q. 1: *Verberare quid, et quibus permissum* (pp. 792b-793a); in C.12.46.4, q. 3: *Clericus si per suum iudicem traditur puniendus iudici seculari, an debeat iterum sua causa examinari* (p. 928a).

(77) JEAN FEU (IOHANNES IGNEUS), *Prima pars commentariorum ... in titulum de Sillaniano et Claudiano Senatusconsulto*, Lugduni: apud Vincentium de Portonariis; Aureliae: apud Franciscum Gueyardum, 1539, in D.29.5.1.31, nn. 34 (*Haereticus notorius late differt ab haeretico condemnato*), 40 (*Episcopus et inquisitores qualiter possint haereticorum cognitionem iudici seculari auferre*), 41 (*Iudices laici in puniendis haereticis devoti et ecclesiasticis iudicibus obedientes esse debent*), ff. 145va-146rab.

esse pro delicto mere Ecclesiastico, et tunc secularis nil potest facere, sed tenetur exequi, ut in hoc crimine haeresis, aut est damnatus pro crimine mixti fori, puta sacrilegio, et tunc secularis poterit novum processum formare. Communis ergo est conclusio tenenda, damnata pro haeresi ab Ecclesiastico non posse amplius secularem cognoscere (78).

Tramite le parole del Deciani veniamo quindi a sapere che ciascuna opinione gode dell'appoggio di autorevolissimi giuristi. Tra i legisti contrari all'applicazione immediata e pedissequa della sentenza canonica possiamo annoverare Bartolo da Sassoferrato, Guglielmo di Cunh, Alberico da Rosate, Baldo degli Ubaldi, Angelo Gambiglioni, Raffaele Fulgosio, Paolo di Castro e praticamente quasi tutti i civilisti, come dice il Deciani citando l'autorità di Giovanni da Imola, il quale aveva inserito in questa lista anche i nomi di Luca da Penne, Jean Feu, Andrea Barbazza (Andreas de Sicilia) e Andrea Alciato, anche se occorre rilevare che questi ultimi due sono in verità più titubanti, perché il primo appare pienamente rispettoso delle determinazioni dell'autorità ecclesiastica, mentre il secondo si manifesta ossequioso verso il pensiero dei giuristi esperti di dottrina canonistica. Tra i canonisti troviamo citati invece Niccolò dei Tedeschi (l'Abbas modernus), Angelo Gambiglioni (l'Aretino), Filippo Decio, Pietro d'Ancarano, Felino Sandeo, Giovanni da Imola, Francesco Zabarella, ma Deciani ci assicura che si tratta comunque di una posizione unanimemente condivisa tra tutti i cultori del diritto canonico e sostenuta anche da un certo numero di civilisti (alcuni dei quali peraltro già annoverati come sostenitori dell'opinione contraria) quali Baldo, Bartolomeo da Saliceto, Alessandro Tartagni e Giasone del Maino.

Esiste tuttavia una distinzione e una limitazione che anche i canonisti ammettono in questa materia, ossia la diversa soluzione da adottare nell'ipotesi che la sentenza emessa riguardi un crimine puramente ecclesiastico o un crimine di foro misto: nel primo caso l'esecuzione sarebbe inevitabile e necessaria, nel secondo caso invece il giudice laico potrebbe riesaminare il processo. Ma nella

---

(78) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 343b.



materia qui in esame non potrebbe comunque esistere alcuna perplessità, perché l'eresia rientra tra i crimini puramente ecclesiastici: conseguentemente questo argomento perderebbe ogni valore, e l'esecuzione apparirebbe pertanto assolutamente necessaria, per lo meno alla luce della comune opinione dei canonisti.

E tuttavia la questione non è in verità così semplice e facilmente accantonabile: infatti, come riferisce il Deciani nel passo sopra analizzato, esiste tra le *constitutiones* tramandate nella raccolta delle *Novellae* un testo normativo ove Giustiniano riconosce alternativamente e disgiuntamente al giudice canonico e al giudice secolare la possibilità di celebrare un processo e di emanare una sentenza di condanna contro un ecclesiastico, riservando però sempre e solo al vescovo il compito di decretare la destituzione dall'onore e dal grado ecclesiastico del colpevole. Dice infatti il brano giustiniano:

Si vero crimen fuerit quod adversus quamlibet memoratarum reverentissimarum personarum inferatur, si quidem apud episcopum aliquis accusatur et ipse veritatem invenire potuerit, ab honore aut gradu hunc secundum ecclesiasticas regulas eiciat, et tunc competens iudex hunc comprehendat et secundum leges litem examinans finem imponat. Si vero prius civilem iudicem adeat accusator et crimen per legitimam examinationem potuerit approbari, tunc episcopo locorum gesta monumentorum palam faciat et si ex eis cognoscatur proposita crimina commisisse eum, tunc ipse episcopus hunc secundum regulas ab honore seu gradu quem habet separet, iudex autem ultionem ei inferat legibus congruentem. Si vero putaverit episcopus gesta non iuste confecta, tunc liceat ei deferre, et nudare honore seu gradu accusatam personam, ita tamen ut huiusmodi persona sub legitima cautela fiat, et ita ad nos negotium tam ab episcopo quam a iudice referatur, ut nos hoc cognoscentes quae videntur nobis iubeamus (79).

Sulla base di quel che si legge in questo frammento, effettivamente Giustiniano sembrerebbe aver concepito una giurisdizione criminale concorrente spettante sia al giudice secolare sia al giudice canonico: il fatto poi che il giudice secolare possa agire persino contro un ecclesiastico rafforza a maggior ragione l'ipotesi che lo

---

(79) Auth., Collat. IX, tit. VI, Nov. 123 (*De sanctissimis episcopis et Deo amabilibus et reverentissimis clericis, et monachis*), cap. XXI (*Ut clerici apud proprium conveniantur episcopum*), § 1 (*Si vero crimen*).

stesso giudice possa liberamente agire, in alternativa rispetto al giudice ecclesiastico, contro un laico.

Deciani ci informa che sin dall'età medievale la costituzione giustiniana appena ricordata aveva imposto ai giuristi di affrontare lo scoglio rappresentato da questo problematico testo normativo, sicché ci viene segnalata a questo punto l'entità del travagliato conflitto scientifico sollevato dal brano in questione, che aveva dato vita in dottrina a difformi ed opposte soluzioni interpretative e — ancora una volta — ad un infuocato dissidio tra civilisti e canonisti:

Neque obst<at> text<us> in d. § si vero crimen [Nov.123.21.1], quia secundum Dec. loquitur in crimine mixto; quae quidem responsio dubitabilis quibusdam videtur, cum text<us> ille loquatur indefinite, dum inquit, si vero crimen fuerit, quod inferatur. Alii vero respondent, quod in illo text<us> Ecclesiasticus non condemnauerat per sententiam, quae etiam responsio aperte contrariatur verbis illius text<us> dum inquit, si quidem apud Episcopum aliquis accusatur, et ipse veritatem invenire potuerit ab honore aut gradu, hunc secundum Ecclesiasticas regulas deiiciat. Sed verius esse putarim dicere, quod tempore Iustiniani id observabatur, quod Ecclesiastici primum contra clericos et religiosos in criminalib<us> procedebant, eosque privabant reos repertos beneficiis et dignitatibus Ecclesiasticis, et postea secularis quoque contra eosdem procedebat, et secundum leges puniebat, ut dicitur in d. § si vero crimen [Nov.123.21.1], quando crimen esset mixtum, ut dicebat Dec. et ita procedit text<us> in d. § si vero crimen [Nov.123.21.1]. Sed quando crimen erat mere Ecclesiasticum, dico, quod tunc solus Ecclesiasticus cognoscebat, et licet ipse nil ad hoc alleget, do text<um> clarum in auth. ut clerici apud propri. Episc. § si vero Ecclesiasticum sit delictum [Nov.83.1], ubi expresse prohiberetur iudex se ingerere in Ecclesiasticis delictis, neque enim (inquit) volumus talia negotia omnino scire civiles iudices (80).

Deciani ci informa insomma che la dottrina canonistica, ben consapevole dell'esistenza di questa spinosa e controversa costituzione giustiniana, aveva proposto diverse letture esegetiche per ridurre l'impatto sul sistema normativo complessivo in termini di limitazione all'esclusività della giurisdizione canonica. Era stato detto anzitutto che la norma trattava solo dei crimini di mista giurisdizione, ma era stato validamente obiettato che il testo giu-

---

(80) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, pp. 343b-344a.

stiniano non autorizzava affatto questa lettura riduttiva, in quanto era utilizzato un linguaggio assolutamente generico. Era stato anche detto che il giudice secolare in virtù di questa costituzione giustiniana non era legittimato a procedere in modo strettamente giudiziale e non perveniva quindi con la sua attività istruttoria ad una vera sentenza, ma anche questa interpretazione non era minimamente conforme al reale dettato normativo giustiniano. Deciani preferisce concludere che la norma evidentemente riguardasse in modo specifico l'organizzazione giudiziaria esistente all'epoca di Giustiniano, che aveva previsto prima la spoliatura dai gradi ecclesiastici da parte dell'autorità canonica e poi il processo dinanzi al magistrato civile, ma aggiunge comunque che tutto ciò non valeva nell'ipotesi di un delitto meramente ecclesiastico, perché lo stesso Giustiniano in un'altra *Novella* aveva ribadito l'esclusività della giurisdizione canonica nell'ipotesi di delitti di competenza puramente ecclesiastica (*Nov.* 83.1).

Tutta questa riflessione sulla normativa giustiniana suggerisce in ogni caso a Deciani la necessità di introdurre a questo punto del discorso la prima fondamentale *distinctio* in termini di limitazione della giurisdizione ecclesiastica:

Sed in hoc facienda est distinctio, quod aut quaerimus de poena Ecclesiastica infligenda, et tunc procedit ille text<us> quod patet ex illis primis verbis, si vero Ecclesiasticum sit delictum egens castigatione Ecclesiastica [*Nov.*83.1], et parum infra in illis verbis, cum oporteat talia Ecclesiastice examinari et emendari animas delinquentium per Ecclesiasticam mulctam. Si vero loquimur de poena civili et corporali non Ecclesiastica, prout est poena sanguinis, tunc ecclesiasticus non potest ad eam poenam condemnare, sed tunc procedet tex<us> in d. § si vero crimen [*Nov.*123.21.1], quae tamen procedunt quando contra clericum haereticum procederetur, quia in hoc casu, d. duo §§ si vero [*Nov.*83.1.pr. et ca.me.], procederetur contra laicum, tunc iudex laicus simul cum episcopo cognoscet, ut est text<us> in § neque occasione, ver. si vero canonicum, in auth. de mand. prin. [*Nov.*17.11.ca.me.] quod et hodie in practica observatur, quo casu cum unite procedant, tollitur difficultas praedicta, an scilicet exequendo possit novum facere processum, cum exequatur laicus sententiam latam super processu, ad quem formandum et ipse intervenit (81).

---

(81) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 344a.

Dice in questo passo Deciani che se si tratta di infliggere una pena solamente ecclesiastica, non esiste dubbio sulla competenza esclusiva del giudice canonico, ma se la pena è corporale allora occorre necessariamente coinvolgere il giudice secolare nel processo, e per corroborare questa sua opinione lo stesso Deciani cita un'altra norma giustiniana che indica ed impone l'esercizio simultaneo della giurisdizione laica ed ecclesiastica (*Nov.17.11.ca.me.*); d'altronde, sempre Deciani riferisce che questa prassi « et hodie in practica observatur » nei tribunali inquisitoriali, testimoniando così anche lui, come già aveva fatto Giulio Claro, l'esistenza dei tentativi delle autorità politiche di intervenire nelle attività decisionali delle giurisdizioni inquisitoriali canoniche.

Deciani non può però nascondere che la dottrina che sostiene la giurisdizione concorrente laica e canonica sul crimine di eresia è strenuamente rigettata nell'ordinamento ecclesiastico sulla base di chiari testi normativi tanto pontifici quanto imperiali assolutamente contrari, che a questo punto vengono puntualmente introdotti e commentati:

Sed si ius canonicum servandum sit, certum est seculares iudices non posse se in hoc crimine ullo pacto ingerere, d. § prohibemus, c. ut inquisitionis, de haere. [VI.5.2.18 ca.me.] quae tamen constitutio temperata est ex communi usu, ut dixi, et servatur hodie, quod supra dictum est, licet Afflict. in proem. consti. Regni in prin. nu. 46 (82), dicat extare quandam extravagantem Federici Imperatoris, quam Inquisitores habent sub bulla Papali, quod scilicet seculares nullo modo se ingerant, quam tamen extravag<sup>antem</sup> non asserit se vidisse, neque ego unquam vidi, neque audivi ab ullo extare, et ibi etiam Afflict. tenet opin<sup>ionem</sup> communem Cano<sup>nistarum</sup> verio<sup>rem</sup>, licet etiam Fulgos. in d. l. magistratibus nu. 5 de iur. omn. iud. mentionem faciat de d<sup>icta</sup> extravag<sup>anti</sup> (83) et communem quoque tenet Ange.

---

(82) MATTEO D'AFFLITTO, *In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima praelectio*, Venetiis: Apud Ioannem Variscum, 1580, *Prooemium*, n. 46, f. 21rb.

(83) RAFFAELE FULGOSIO, *In primam Pandectarum partem Commentariorum ... tomus primus*, Lugduni 1554, in *D.2.1.12*, n. 5 (*Heretico condemnato et tradito iudici seculari, an iudex secularis debet mandare executioni sententiam, sine cognitione, et non visis actis iudicis ecclesiastici*), f. 38rb: « ...et hoc est in quadam extravaganti, quam constitutionem habent inquisitores heretice pravitatis, et dicit Ange. se habere ».

de malef. in ver. necnon ad denunciationem nume. 14 et 19 (84), et Campeg. in addi. ad Zanchin. cap. 8 in addi. a (85) (86).

L'esclusività della giurisdizione canonica troverebbe quindi un solido sostegno normativo anzitutto nella decretale *Ut inquisitionis negotium* di Bonifacio VIII (VI.5.2.18) — anche se Deciani si affretta ad aggiungere che questa disciplina avrebbe ormai conosciuto delle deroghe nella prassi, al punto da indurlo ad affermare che « temperata est ex communi usu, ut dixi, et servatur hodie, quod supra dictum est » — e poi anche in una costituzione *extravagans* di Federico II, passata in seguito nel diritto canonico e nota agli inquisitori sotto forma di bolla papale, di cui riferisce un giurista meridionale come Matteo d'Afflitto, e di cui fanno menzione anche Angelo Gambiglioni e Raffaele Fulgosio, malgrado in verità Tiberio Deciani riferisca di non aver mai potuto vedere in prima persona il testo di quella costituzione; alla stessa dottrina di esclusività della giurisdizione canonica va ascritto anche Camillo Campeggi nelle addizioni a Zanchino Ugolini.

Quale che sia il complesso delle autorità normative coinvolte, Deciani giunge infine — anche grazie ad un cospicuo uso della dottrina esistente — alla conclusione, peraltro già condivisa da alcuni canonisti, che il giudice secolare possa in ogni caso aggiungere nuove pene alle sanzioni già inflitte dal giudice canonico, come accade ad esempio per quanto concerne la confisca dei beni dell'eretico condannato dall'inquisitore:

Sed et Canonistarum aliqui consentiunt, quod secularis iudex possit praeter sententiam Ecclesiastici, et poenas in ea appositas, alias novas infligere superaddendo, ut tenuit Ant. de Butr. in c. cum sit generale, de foro compet. [X.2.2.8] licet Panorm. ibi de hac decisione dubitet. Opinio tamen Anto. non videtur sine ratione, quia licet per

---

(84) ANGELO GAMBIGLIONI (ANGELUS ARETINUS), *De maleficiis*, Venetiis: Apud Dominicum Liliium, 1558, ad verba *Necnon ad denunciationem*, n. 14, p. 138ab; n. 19, p. 142a.

(85) CAMILLO CAMPEGGI, in *De haereticis D. Zanchini Ugolini ... Tractatus aureus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1579, cap. 8 (*Per quos, et contra quos possit procedi super hoc crimine*), additio a, pp. 36-39.

(86) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 344a.

poenae adiectionem lex superioris tolli non possit, adiuvari tamen potest per poenae impositionem, ut est glo. in clemen. ne Romana, in ver. tolli, de elect. [*Clem.1.3.2.pr.*] et not. in cap. si propter, de resti. in integr. in 6. [*VI.1.21*] et per Ioan. Andr. in c. ult. de offi. Archi. et Panorm. in c. prudentiam, ult. not. de offic. delega. [*X.1.29.21*] et cum multa specialia sint inducta in hoc crimine ob eius gravitatem, ut dixi supra late, c. 19, non est mirum, si et hoc toleretur favore fidei, pro quibus etiam facit: nam cum confiscatio bonorum etiam sit facienda, ut infra videbimus, dum de poenis loquemur, quae bona praesertim si sunt feuda Principis, applicari debent ipsi Principi, ut per Fely. in c. vergentis, in i. notab. de haeret. [*X.5.7.10*] et Guido Papae, q. 76 et per Ioan. Andr. et Franc. in c. cum secundum, § confiscationis, de haeret., in 6. [*VI.5.2.19.ca.me.*] si Ecclesiasticus non condemnasset ad confiscationem bonorum, poterit secularis id facere, ut tenet Parormit. in cap. de causis, de offi. delega. [*X.1.29.4*] Bald. in l. i. C. de summa Trinit. [*C.1.1.1*] licet ibi non decidat, quia asserit tunc quaestionem istam pendere de facto, sed idem tenet in l. placet, Cod. de sacrosanct. Eccles. [*C.1.2.5*] et in l. officiales, Cod. de episcopis et cleric. [*C.1.3.4*] et in l. nullum, C. de test. [*C.4.20.14*] et in l. et si severior, Cod. de quib. cau. infa. irrog. [*C.2.11.3*] Butri. in cap. tua, de procurat. [*X.1.38.5*] Anchar. in repe., cap. ea quae, de reg. iur. in 6. [*VI.5.de regulis iuris.26*] in 10. q. Gemin. in cap. 2, de constit. in 6 [*VI.1.2.2*] (87).

Questa conclusione, apparentemente a favore della giurisdizione canonica, nasconde però un'insidia, perché comporta comunque il riconoscimento della possibilità per il giudice secolare di conoscere e valutare nuovamente la vicenda processuale dell'eretico per aggiungere nuove sanzioni, e quindi non esclude una sua competenza giudiziale — sia pure successiva e sussidiaria — in materia di inquisizione.

Malgrado tutto questo sfoggio di dottrina contrastante, Deciani a questo punto indica che la questione dell'esclusività della giurisdizione canonica non si può affatto ritenere già sviscerata e totalmente approfondita dai giuristi citati sinora, perché si apre anzi a questo punto una seconda e assai più rilevante limitazione concettuale all'esclusività di quella giurisdizione:

Secundo etiam limitant conclusionem supra firmatam, quod secularis non possit se ingerere in hoc crimine, ut non procedat, quando

---

(87) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 344ab.

aperte constaret de nullitate ex defectu iurisdictionis, utpote si Ecclesiasticus Inquisitor damnasset aliquam mulierem uti haeticam ex hoc solo, quod propinasset poculum amatorium: nam cum hoc crimen non sit haeresis, et ideo non spectet ad cognitionem Inquisitorum, ut tradit Panormit. in cap. i. de sortil. [X.5.21.1] et est textus in cap. accusatus, de haere. in 6. [VI.5.2.8] et dixi sup. cap. 17 num. 41 et 43 et cap. 22 num. 3, nam iudex secularis, cui remissa fuisset quoad executionem, posset cognoscere et non exequi, ut concludit hoc pluribus comprobans Alcia. in d. cap. i, de offic. ordi. num. 66 (88), quod ego verum puto, quando notorie constaret ex actis de defectu iurisdictionis Ecclesiastici, alias si aliqua esset dubitatio, an factum probatum saperet haeresim vel non, eo casu non puto posse laicum cognoscere, cum imo neque ipse Ecclesiasticus posset cognoscere, an factum illud saperet haeresim vel non, si sit Inquisitor, ut dixi sup. cap. 22 num. i. Quam limitationem sic declaratam veram puto, etiam quando nullitas evidenter appareret ex alio defectu quam iurisdictionis puta citationis, vel alio simili, vel etiam si notorie foret iniusta, quia iniquitas evidens aequiparatur nullitati, c. inter caeteras, de re iud. [X.2.27.9], nam quando Ecclesiasticus praecipit aliquid evidenter iniustum, potest ei non pareri etiam sine peccato, ut per Innocen. in c. cum in iure peritus, de offic. deleg. [X.1.29.31] et licet Felyn. in c. i. de iureiur. num. 16 allegans dictum Innocen. dicat illud limitari in casu speciali haeresis, d. § prohibemus [VI.5.2.18 ca.me.], attamen non probatur haec specialitas, quo casu sequitur, quod dicit gloss. in l. filium quem habentem, C. famil. ercis. [C.3.36.24] et text. in d. § prohibemus [VI.5.2.18 ca.me.], praesupponit sententiam validam et iustam; quinimo etiam si Papa quid iniustum praeciperet, non esset ei obediendum, ut inquit idem Innoc. in c. inquisitionem, de senten. excommunicatio. [X.5.39.44] quem sequitur Felyn. in cap. si quando, colum. 2 de rescript. [X.1.3.5] et procul dubio praedicta procederet limitatio, quando ageretur de praeiudicio irreparabili, ut de inferenda morte, ut per Bald. in i. ab executore, Cod. quorum app. non reci. [C.7.65.5] Alexand. in l. 3 § si servus, colum. i. de acquir. possessio. [D.41.2.3.10], quinimo tali casu licet, ductum ad mortem vi eripere e manibus familiae, cap. non inferenda, ubi gloss. 23, quaest. 4, Felyn. in cap. si quando, colum. 2 vers. fallit, de offic. delegat. [X.1.29.8] et Ias. in § poenales, Instit. de action. [Inst.4.6.12] (89).

L'eccezione qui discussa attiene al controllo che il giudice secolare deve preventivamente svolgere sull'eventuale carenza di

---

(88) ANDREA ALCIATO, *Comment. in tit. iuris canonici De Officio ordinarii*, in *Andreae Alciati opera*, Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548, coll. 505-506, n. 66 (*Delinquens ratione delicti sortitur forum, quamvis alias ibi non sortiretur*).

(89) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 344b.

giurisdizione del giudice canonico che abbia emesso una sentenza di condanna: Deciani porta l'esempio della donna condannata da un inquisitore per aver somministrato una pozione magica amatoria, caso che non comporta in alcun modo un accertamento di eresia, e che quindi non prevede alcuna possibile giurisdizione inquisitoriale. In verità Deciani tempera questa limitazione, perché segnala che in alcuni casi potrebbe comunque essere coinvolto un accertamento incidentale di eresia su profili dubbi di fede, e in questi casi sarebbe quindi possibile ammettere la competenza inquisitoriale.

Nondimeno, nella ricostruzione offerta dal Deciani il controllo di regolarità formale che può svolgere il giudice secolare circa l'esercizio corretto della giurisdizione ecclesiastica appare molto ampio, incisivo e rigoroso, perché questo controllo si estende sino a comprendere la possibilità di verificare l'ottemperanza di tutte quelle formalità processuali il cui mancato rispetto rende la sentenza irrimediabilmente ingiusta: in questi casi, si dice nel testo, « iniquitas evidens aequiparatur nullitati ».

Leggiamo pertanto nel *Tractatus* che se il giudice laico, esercitando la sua verifica di rispetto dell'equità processuale nel giudizio inquisitoriale, ritenesse che la sentenza dell'inquisitore fosse pervenuta ad un risultato ingiusto per l'esistenza di vizi formali prodotti dalla mancata attenzione alle debite garanzie processuali, lo stesso giudice secolare potrebbe impunemente rifiutarsi di procedere all'esecuzione della pena, malgrado l'esistenza di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi normativi di fedeltà e di ossequio alla sentenza inquisitoriale di condanna che sono imposti in generale dal diritto canonico.

Deciani giunge persino ad affermare che « quando ecclesiasticus praecipit aliquid evidenter iniustum, potest ei non pareri etiam sine peccato », e arriva addirittura a sostenere che si potrebbe disobbedire anche ad una diretta pronuncia papale ove questa fosse ingiusta, soprattutto se fosse in grado di produrre un pregiudizio irreparabile, come accade nelle sentenze inquisitoriali per eresia che comportano la pena di morte. Le citazioni di norme pontificie che Deciani introduce a questo punto non bastano a contrastare



questa limitazione, ma sembrano anzi essere addirittura idonee a corroborare l'opinione appena espressa.

Questo già serio e considerevole ostacolo all'efficacia immediata e diretta della sentenza inquisitoriale viene ulteriormente ingigantito dalla limitazione successiva introdotta dal Deciani:

Tertio limitatur secundum Abb. in d. c. i. de offic. ordin. [X.1.31.1] ut non procedat, quando iudex secularis certus esset in conscientia sua damnatum ab Ecclesiastico esse innocentem, quia hoc casu nullo modo debet exequi, per c. qui scandalizaverit, de reg. iur. [X.5.41.3] et pariter si videret sententiam iniustam, per *tex<tum>* in d. c. i. de off. ord. [X.1.31.1] et licet Alcia. in d. c. i. nu. 67 (90) videatur dubitare de hac limitatione, quam conatur salvare; hoc tantum casu, quando *s<cilicet>* ad secularem non esset transmissus processus, neque transmitteretur per secularem requisitum; attamen non satisfacit haec salvatio, quia praesupponit Abb. quod ex conscientia sua secularis iudex cognoscat reum innocentem; quod si sic est, nil proderit visio processus, cum si ex processu contrarium appareret, praesuppositum Abbatis non esset verum, quod *s<cilicet>* in conscientia sua foret certus de ipsius innocentia, nam praesupponit Abbas, quod solus secularis in facti veritate cognosceret eum innocentem, licet per testes puta falsos convictus fuisset, et hanc limita, sequitur etiam Gondissa. de haer. q. 19. nu. 8 (91), ubi plus dicit, quod si Ecclesiasticus cogere vellet eum censuris ecclesiasticis, ut exequeretur, potius deberet eas humiliter tolerare, quam alicui iniuste mortem inferre, licet contra sentiat Campeg. in addit. ad Zanch. de haeret. c. 8 in add. A (92), versi. sed ut rem ipsam, cuius tamen et aliorum Theologorum sententiam, ego si vere conscius esset de innocentia damnati, nunquam sequerer, maxime ad mortem, licet Simancha in Enchirid. titul. 66 numero 3 et sequent. (93) contrarium videatur tenere (94).

---

(90) ANDREA ALCIATO, *Comment. in tit. iuris canonici De Officio ordinarii*, in *Andreae Alciati opera*, Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548, col. 506, n. 67 (*Delinquens si non puniatur in loco delicti, poterit puniri in loco originis, secundum formam statutorum loci in quo deliquit*).

(91) GUNDISALVUS (GONZALO) DE VILLADIEGO, *Contra haereticam pravitatem*, Salmantice: per Leonardum Alemannum, 1496, q. 19 (*Decimonono quero de executione fienda contra condemnatos de hoc crimine*).

(92) CAMILLO CAMPEGGI, in *De haereticis D. Zanchini Ugolini ... Tractatus aureus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1579, cap. 8 (*Per quos, et contra quos possit procedi super hoc crimine*), additio a, pp. 36-39.

(93) DIEGO DE SIMANCAE (IACOBUS SIMANCAE), *Enchiridion Iudicum violatae Religionis*, Antuerpiae: Ex officina Christophori Plantini, 1573, tit. 66 (*De iudicibus secularibus*), nn. 3-4, pp. 343-344.

(94) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, pp. 344b-345a.

Un caso particolare in cui il giudice secolare può nutrire la convinzione dell'ingiustizia della sentenza inquisitoriale, e quindi rifiutarsi di fornirle esecuzione, è quello specifico in cui il magistrato laico sia certo « in conscientia sua » dell'innocenza dell'inquisito condannato come eretico dall'inquisitore.

È evidente che questa opposizione da parte del giudice secolare è caratterizzata da una grande discrezionalità e indeterminatezza, tanto è vero che Alciato aveva già tentato di limitare questa possibilità di resistenza contro l'esecuzione alla sola ipotesi in cui l'inquisitore, di fronte alle perplessità del giudice laico, non avesse trasmesso al magistrato secolare, malgrado una esplicita richiesta in questo senso, il fascicolo processuale con la documentazione a sostegno della colpevolezza (95). In verità, a questa ricostruzione di Alciato aveva facilmente obiettato Niccolò dei Tedeschi (l'Abbas modernus) che se il giudice secolare avesse piena e assoluta certezza personale dell'innocenza del reo, ben poco potrebbe giovare la visione delle carte processuali, perché queste non farebbero altro che documentare la falsità delle prove addotte per giungere ad una condanna ingiusta. Peraltro, viene anche citata dottrina a conforto

---

(95) Appare evidente come questo argomento si avvicini alla questione — dibattuta e controversa — del “giudice testimone”, che costituì per la giurisprudenza medievale un costante terreno di confronto dialettico: su questo tema cfr. MAX RADIN, *The Conscience of the Court*, in “The Law Quarterly Review”, 48 (1932), pp. 506-520; JACQUES DELANGLADE, *Le juge, serviteur de la loi ou gardien de la justice selon la tradition théologique*, in “Revue de droit canonique”, 10 (1960), pp. 141-164 e 11 (1961), pp. 3-31; KNUT WOLFFANG NÖRR, *Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozess der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat*, München 1967; DOMENICO MAFFEI, *Il giudice testimone e una “quaestio” di Jacques de Révigny (Ms. Bon. Coll. Hisp. 82)*, in “Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”, 35 (1967), pp. 54-76, ora in ID., *Studi di storia delle Università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995, pp. 65-88; RICHARD M. FRAHER, *Conviction according to Conscience: The Medieval Jurists' Debate Concerning Judicial Discretion and the Law of Proof*, in “Law and History Review”, 7 (1989), pp. 23-88; LAURENT MAYALI, *Entre idéal de justice et faiblesse humaine: le juge prévaricateur en droit savant*, in *Justice et justiciables. Mélanges Henri Vidal*, Montpellier 1994, pp. 91-103; ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Sur la conscience du juge dans le ius commune européen*, in JEAN-MARIE CARBASSE, LAURENCE DEPAMBOUR-TARRIDE (a cura di), *La conscience du juge dans la tradition juridique européenne*, Paris 1999, pp. 95-129; ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 251-292.

dell'opinione per cui l'inquisitore, di fronte alla ferma resistenza del giudice laico, dovrebbe preferire desistere dall'imporre la condanna alla pena capitale (e tramutarla in semplici censure ecclesiastiche) piuttosto che veder morire un possibile innocente.

Deciani a questo punto si espone personalmente, schierandosi persino contro la dottrina di Simancas, per affermare che lui non darebbe mai esecuzione ad una sentenza inquisitoriale di condanna della cui insanabile ingiustizia fosse assolutamente certo, specialmente se questa consistesse in una sentenza di morte. La riserva completa di giurisdizione ecclesiastica nell'accertamento dell'eresia vacilla insomma sempre di più con il progredire dell'argomentazione, e questo indebolimento si aggrava significativamente con la quarta limitazione proposta dal Deciani:

Quarto limitatur, nisi reus condemnatus ab Ecclesiastico appellasset, neque tamen fuisset delatum, cum tamen debuisset, iuxta c. directae, de appella. [X.2.28.39] ita tradunt Innoc. et omnes in d. c. i. de offi. ord. [X.1.31.1] ubi Alcia. post alios, nu. 68 (96), intellige tamen tu semper, quando notorium esset appellationem admittendam esse; nam licet in dubio sit admittenda, iuxta glo. et Doct. in c. ut debitus, in ver. ox rationabili, de appell. [X.2.28.59] tamen non putarem ex hoc solo posse iudicem secularem denegare brachium, cum et iudex pro sententia sua semper habeat praesumptionem, ut etiam declarat Alciat. in loco praedicto (97).

Qui la fonte delle perplessità del giudice laico consiste nel fatto che all'eretico non sia stata eventualmente consentita — ove concessa dall'ordinamento — la possibilità di proporre appello. Anche in questo caso il giudice secolare potrebbe opporsi all'esecuzione, malgrado esista in astratto una generica presunzione di immediata efficacia della sentenza inquisitoriale.

Segue infine la quinta e ultima limitazione:

Quinto limitatur, ut non procedat, quando constaret Ecclesiasticum non processisse ordinarie, sed velo levato et extrajudicialiter; quia tunc secularis non teneretur exequi, hoc tenent Inno. et alii, et ibi

---

(96) ANDREA ALCIATO, *Comment. in tit. iuris canonici De Officio ordinarii*, in *Andreae Alciati opera*, Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548, col. 506, n. 68.

(97) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 345a.

Alciat. nume. 69, in dicto cap. i de offic. ord. (98) et Afflict. in d. proem. constitu. regni, in princ. num. 48 (99) (100).

Questa conclusiva limitazione concerne le ipotesi in cui il giudizio inquisitoriale sia stato svolto senza il rispetto delle forme processuali ordinarie, perché celebrato in forma abbreviata, stragiudiziale o in ogni caso straordinaria: dice a questo proposito Deciani che l'omissione anche semplicemente di una delle solennità procedurali previste nel processo ordinario è di per sé idonea ad autorizzare senza dubbio il giudice secolare ad opporsi all'esecuzione della sentenza canonica: Deciani sottolinea come questo vincolo goda peraltro del pieno sostegno dell'intera dottrina civilistica, anche di quella generalmente più prudente e misurata.

In sintesi, tutte queste limitazioni circa il dovere di dare immediata ed automatica esecuzione alle sentenze inquisitoriali di condanna ci offrono un quadro giuridico ambivalente, che il Deciani infine delinea e riassume nei suoi tratti salienti. Da una parte, i giudici secolari sono tenuti al tradizionale ossequio alla giurisdizione inquisitoriale, senza possibilità di intervento nell'accertamento dell'eresia:

Item si requisiti exequutionem contra haereticos petitam prompte, prout ad eorum spectat officium, facere seu adimplere detractent, aut si sententiam, vel processum iudicum, qui super hoc crimen procedunt directe impedire praesumpserint, et qui scienter in praedictis dederint auxilium et favorem, excommunicationis sententiam ipso facto incurrant; quam si per annum animo sustinuerint indurato, ex tunc velut haeretici sunt condemnandi, ut in d. c. ut inquisitionis, § prohibemus [VI.5.2.18 ca.me.] (101).

Tuttavia, da un'altra parte i giudici secolari potrebbero all'op-

---

(98) ANDREA ALCIATO, *Comment. in tit. iuris canonici De Officio ordinarii*, in *Andreae Alciati opera*, Lugduni: apud Sebastianum Gryphium, 1548, col. 506, n. 69.

(99) MATTEO D'AFFLITTO, *In utriusque Siciliae Neapolisque Sanctiones et Constitutiones novissima praelectio*, Venetiis: Apud Ioannem Variscum, 1580, *Prooemium*, n. 48, f. 21va.

(100) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 2, p. 345a.

(101) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 7, p. 345a.

posto essere addirittura dotati della piena titolarità processuale di accertare direttamente ed autonomamente l'esistenza del crimine di eresia, anche se esclusivamente contro i laici ed assolutamente non contro i chierici:

Seculares tamen iudices de iure civili poterant et debebant contra haereticos procedere, et eos condemnare, l. i, § ult. C. de summa Trinit. [C.1.1.1] et l. quicumque, § ult. C. de haeret. [C.1.5.8.13] vel saltem habita licentia ab Episcopo procedere poterant, ut in auth. de manda. prin. § si vero canonicum sit [Nov.17.11.ca.me.], intelligendo semper, quando contra laicos procederent: secus si contra clericos, quia nullo casu possunt, ut in authen. ut clerici apud propri. episc. § si tamen [Nov.83.pr.2], et not. Prosdoc. de differen. inter ius civ. et cano. nu. 164 et Zanetin. eod. tracta. in differentia 106 num. 181 (102).

La conclusione dell'intero capitolo *De Iudicibus Secularibus* offre quindi la posizione concettuale complessiva che Deciani propone nell'ipotesi di conflitto tra giurisdizione laica ed ecclesiastica nella punizione del crimine di eresia:

Sed quid si laicus nollet sententiam Ecclesiastici exequi? dic, quod Ecclesiasticus poterit ipsum censuris Ecclesiasticis compellere, glo. in c. i. ver. praeiudicandum, de off. ord. [X.1.31.1. in fi.] per c. administratores, 23 q. 5 et sequitur Campeg. alia adducens in add. ad Zanchi. c. 8 in addit. i ver. sed quid si laicus (103), licet dicat unum, quod etiam si sciat iniustam, tenetur exequi, quod tamen verum non est, ut dixi supra, numero 2, in 2 et 3, fallen. (104).

La domanda finale e riepilogativa è insomma la seguente: cosa succede se il giudice laico non vuole eseguire la sentenza di condanna dell'inquisitore? Risponde Deciani che in questo caso il giudice ecclesiastico può ovviamente forzare il giudice secolare a procedere all'esecuzione, come sostiene fortemente la dottrina canonistica, ma tutto ciò presenta un limite insuperabile, che lo stesso Deciani personalmente indica e rimarca con convinzione, e

---

(102) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 8, p. 345ab.

(103) CAMILLO CAMPEGGI, in *De haereticis D. Zanchini Ugolini ... Tractatus aureus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1579, cap. 8 (*Per quos, et contra quos possit procedi super hoc crimine*), additio a, pp. 36-39.

(104) TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, I, ed. cit., lib. V, cap. 25 (*De Iudicibus Secularibus*), n. 22, p. 346a.

cioè l'eventuale consapevolezza da parte del giudice laico della sostanziale ingiustizia della sentenza inquisitoriale, nel qual caso l'esecuzione può e deve essere in ogni modo rifiutata.

E come ormai ben sappiamo, i casi di sentenza ingiusta possono essere numerosi, perché riguardano tutte le condanne rese dall'inquisitore fuori dalla sua ristretta giurisdizione inquisitoriale, oppure contro un reo che il giudice secolare sappia invece in sua coscienza essere innocente, oppure contro un reo che abbia proposto o voglia proporre appello, oppure in generale in tutte le circostanze nelle quali la procedura ordinaria o le garanzie dell'inquisito non siano state scrupolosamente e meticolosamente garantite, producendo così l'effetto di una sentenza iniqua. Appare evidente in conseguenza di tutto ciò l'ampio margine di libertà del giudice secolare nel valutare la regolarità e la correttezza della sentenza ecclesiastica prima di essere effettivamente tenuto a dare esecuzione alla decisione dell'inquisitore, con l'inevitabile ed elevata probabilità di un significativo e serio conflitto di giurisdizione tra le due autorità giudiziarie, entrambe di fatto legittimate, nell'opinione di Deciani, a poter conoscere dello stesso crimine di eresia, sia pure in fasi processuali e secondo modalità procedurali decisamente diverse.

#### 6. Segue: *Prospero Farinacci*.

Diametralmente opposta rispetto a quella di Deciani è la posizione dottrinale di Prospero Farinacci nel *Tractatus de haeresi* che vide la luce a poca distanza di tempo, giacché l'*editio princeps* è del 1616 (105). Le differenze tra i due autori non devono però suscitare alcuno stupore: infatti il contesto politico romano in cui si colloca l'attività professionale del Farinacci non avrebbe certamente consentito di sviluppare una dottrina circa l'autonomia della giurisdizione laica conforme a quella prospettata da Tiberio Deciani.

---

(105) Per quanto concerne Farinacci cfr. BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine*, pp. 267-269; da ultimo ALDO MAZZACANE, *Farinacci. Prospero*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna 2013, I, pp. 822-825.

Troviamo quindi affermato in modo perentorio all'inizio della quaestio CLXXXVI (*De Inquisitoribus, et eorum potestate*) che « Regula sit, quod Inquisitor est competens Iudex in causis haereticorum » (106), con un ampio sfoggio di dottrina favorevole e tutta assolutamente concorde. Semmai, uno dei pochi limiti che Farinacci ritiene di porre all'azione degli inquisitori, e sicuramente quello da lui più discusso e argomentato, consiste nell'impossibilità per gli inquisitori di condannare gli usurari, a meno che l'usuraio stesso non arrivi addirittura ad affermare che la sua pratica non costituisca peccato: « Inquisitores enim in causa usurarum se intromittere non possunt, etiam contra illos, quibus pro poenitentia iniunctum est in crimine haeresis, ut usuras restituant, nisi quis dixerit, usuram non esse peccatum » (107). Forse l'interesse di Farinacci di precisare con dovizia di citazioni dottrinali questo limite alla giurisdizione inquisitoriale poteva essere in qualche modo legato all'opportunità di cautelarsi in prima persona in relazione ai suoi loschi traffici e ai suoi sordidi interessi economici, che notoriamente ne avevano compromesso la buona fama presso i contemporanei.

In ogni caso, allorché Farinacci affronta specificamente il tema della competenza del giudice secolare in materia di eresia, la sua posizione è di radicale rigetto di ogni possibile intromissione nell'accertamento delle questioni di fede, sicché viene riconosciuto in questo ambito un potere giudiziario pieno e assoluto solo all'inquisitore:

Regula prima sit in proposita quaestione quod, licet olim de iure civili, de crimine haeresis cognosceret Iudex secularis ... hodie tamen, cum haeresis crimen sit mere ecclesiasticum, hoc ideo nec eius cognitio ullo pacto spectat ad Iudices seculares etiam contra laicos, nec in eo Iudex secularis se intromittit, nisi a Iudice ecclesiastico fuerit requisitus, et si se intromiserit, ipso iure est excommunicatus (108).

---

(106) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, Lugduni: Sumptibus Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 1621, quaest. CLXXXVI, § II (*De Inquisitoribus, et eorum potestate*), n. 17, p. 163b.

(107) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § II (*De Inquisitoribus, et eorum potestate*), n. 42, p. 168a.

(108) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur*

Ovviamente questa opinione è corroborata tramite la citazione di copiosissima dottrina (109), come era d'altronde prassi corrente nelle opere dell'epoca. Lo sfoggio di richiami dottrinali si riscontra anche per sostenere la successiva affermazione di ampliamento, e cioè: « ut secularis Iudex non cognoscat de crimine haeresis, non solum principaliter, sed nec etiam incidenter » (110).

Esiste ovviamente il problema di fatto delle ingerenze realizzate in passato dai poteri politici a danno dell'esclusiva giurisdizione ecclesiastica in materia, di cui abbiamo detto sopra, ma Farinacci le bolla come semplici violazioni normative del tutto illegittime e degne di assoluta condanna:

Amplia II, ut cum haeresis crimen sit ecclesiasticum, hoc ideo seculares Principes, nihil statuere possint in concernentibus dictum crimen, tam quoad processum, quam quoad punitionem: *textus* est in cap. Statutum civitatis et in cap. Accusatus § Sacerdotes, de haereticis, in sexto [VI.5.2.9 et VI.5.2.8.8], et in cap. final. de immunitat. ecclesiast. [X.3.49.10] cap. Noverint, de sentent. excommunicationis [X.5.39.49], nulla enim laicorum statuta valent super spectantibus ad Ecclesiasticos, et super concernentibus iurisdictionem Ecclesiasticorum, cap. Ut Inquisitionis, in principio, de haereticis, in sexto [VI.5.2.18], cap. Quae in Ecclesiarum [X.1.2.7], et ibi Glossa, et omnes Doctores, extra de constitutionibus [X.1.2], cum aliis per Decian. in tract. criminal. libro quinto, cap. 26, numero quarto, Boss. in tit. de haereticis, n. 13 et n. 14 (111), ubi propterea damnat practicam Senatus Mediolani, qui in crimine haeresis seculares Iudices deputa-

---

*ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), nn. 152-153 (*Haeresis crimen est mere ecclesiasticum; Secularis Iudex non potest se intromittere in crimine haeresis, et in illius cognitione*), p. 182b.

(109) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), nn. 152-153, pp. 182b-183a.

(110) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 154 (*Nec etiam incidenter*), p. 183a.

(111) EGIDIO BOSSI, *Tractatus varii*, Venetiis: apud Franciscum Senensem, 1562, tit. *De haereticis*, num. 13-14 (*Secularis princeps non potest se intromittere de crimine haeresis, nisi ex tali crimine sequeretur perturbatio domini, ut hodie in iis, qui Lutheri sectam sequuntur, quia posset dare suum iudicem, qui de perturbatione cognosceret; Secularis princeps non potest se impedire de personis ecclesiasticis, nisi adiuvando ecclesiasticum iudicem*), ff. 132rb-132va.



bat, quando ex eo sequebatur status turbatio, et seditio, et n. 35 (112), ubi propterea damnat decretum dicti Senatus, volens haereticorum causas ad Senatum referri Paris. cons. 2 numer. 104 et seqq. lib. 4, ubi pluribus probat hanc conclusionem, quod scilicet seculares Principes non possunt super crimine haeresis aliquid statuere, et n. 138 et seqq., ubi declarat, nisi laicorum statuta fuerint a summo Pontifice confirmata; faciunt quae dixi supra, quaest. 182, num. 76 (113).

Tutto il resto del ragionamento ruota inevitabilmente intorno a questa asserzione di esclusiva giurisdizione ecclesiastica; perciò, quando Farinacci arriva alla questione cruciale, ossia quella dell'esecuzione della sentenza inquisitoriale da parte del giudice laico, il tenore del ragionamento non muta, e viene rigorosamente affermata la necessità del giudice laico di uniformarsi fedelmente alla pronuncia del giudice canonico:

Regula secunda sit, quod Iudex ecclesiasticus pro exequutione eorum, quae ad suum spectant officium, potest implorare brachium Iudicis secularis, prout dicunt, et praesupponunt omnes Doctores allegati infra, hac eadem quaestione, num. 161 (114).

Ogni successiva argomentazione è ovviamente connessa a questa ferrea premessa, come ad esempio le gravi sanzioni che discendono dal rifiuto di dare pronta esecuzione alla sentenza dell'inquisitore:

Amplia IV. Quia, si secularis Iudex requisitus ab ecclesiastico Iudice noluerit suam sententiam exequi, poterit ab eodem ecclesiastico Iudice compelli ad illam exequendam per censuram ecclesiasticam, et privationem officiorum; et etiam potest contra ipsum inquiri uti haereticorum fautorem ... Et propterea si seculares Iudices sic ab

---

(112) EGIDIO BOSSI, *Tractatus varii*, ed. cit., tit. *De haereticis*, num. 35 (*Poenae haereticorum non possunt per iudicem secularem mutari, ad quem transmittitur sententia, seu effectus sententiae, ut executioni mittatur*), f. 132va.

(113) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 155 (*Principes seculares non possunt condere statuta de crimine haeresis*), p. 183ab.

(114) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 159 (*Iudex ecclesiasticus in crimine haeresis pro exequutione eorum, quae spectant ad eius officium, potest implorare brachium Iudicis secularis*), p. 183b.

Episcopis, et Inquisitoribus requisiti, eorum seculare brachium praestare recusaverint, ipso iure incurrunt excommunicationem, quam si per annum sustinuerint, ut haeretici condemnantur (115).

Farinacci alla fine del suo ragionamento esamina però l'ultimo punto veramente critico della questione, ossia l'atteggiamento che dovrà tenere il giudice secolare a cui venga richiesto di dare esecuzione ad una sentenza canonica che lui sospetti essere ingiusta. La risposta di Farinacci, in coerenza con tutte le premesse del suo ragionamento, non può che essere profondamente diversa da quella di Tiberio Deciani, e quindi conclude nel senso dell'impossibilità per il giudice secolare di rifiutare l'esecuzione pur in presenza di una probabile ingiustizia:

Amplia V. Quia seculares Iudices et Officiales non possunt differre executionem sententiae a Iudice ecclesiastico latae contra haeticum, sub praetextu, quod sit iniusta, et quod propterea volunt videre processum: nullo enim pacto possunt se intromittere in cognitione causarum haereticalium ... Iudici laico petenti processum damnati haeretici, ut videat, utrum iuste condemnatus sit, denegandus est ... cum isto casu laicus Iudex sit merus exequutor, non potest propterea cribrare acta iam coram sancto Tribunali facta ... seculares Iudices, et Potestates non possunt ullo pacto mutare poenas a Iudice ecclesiastico in sententia inflictas (116).

Basandosi sulla dottrina esistente, anche qui citata a profusione (117), Farinacci indica insomma che il giudice laico non può

---

(115) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), nn. 163-164 (*Iudex secularis, si requisitus ab ecclesiastico Iudice noluerit suam sententiam exequi, potest ad id compelli per censuram ecclesiasticam, privationem officiorum, et etiam potest contra ipsum inquiri, uti haeticorum fautorem*), p. 184ab.

(116) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 165 (*Iudices seculares non possunt cognoscere de iniustitia sententiae latae a Iudice ecclesiastico in crimine haeresis*), p. 184b.

(117) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 165, pp. 184b-185a.

in alcun caso e per nessuna ragione negare o ritardare l'esecuzione della sentenza, né può mutare la pena inflitta, e non può neanche chiedere di ispezionare il fascicolo processuale in cerca di eventuali irregolarità. Esiste in verità un'unica circostanza in cui sembrerebbe che il giudice laico possa intervenire, e cioè quella dell'errore di persona, ma anche in questa ipotesi Farinacci dichiara che il giudice laico deve attenersi al controllo anagrafico già svolto dall'inquisitore, senza dare credito alle obiezioni del condannato circa un eventuale errore d'identità personale:

... scilicet Iudex secularis haereticum sibi traditum confiteri faciat, se esse talem, qualis in sententia est nominatus: adverte hanc cautelam non esse necessariam, neque bonam in hoc crimine haeresis, postquam haereticus Curiae seculari traditus est a Iudice ecclesiastico, cum, antequam idem ecclesiasticus Iudex reum seculari Curiae tradidit, multum bene verificavit personae identitatem; ideo secularis Iudex non potest, neque debet in recognitione personae se amplius intromittere (118).

Malgrado tutto ciò, esiste persino per il Farinacci un'ultima possibile limitazione, ossia il caso in cui il giudice secolare abbia la certezza assoluta e oggettiva della ingiustizia della sentenza inquisitoriale. Di fronte a questa ipotesi Farinacci cita la dottrina sul punto, e segnala che gli stessi giuristi sono divisi sulla soluzione da dare al problema, in quanto alcuni ritengono che il giudice secolare possa rifiutare l'esecuzione, mentre altri negano con fermezza questa possibilità:

Limita I. hanc secundam regulam, quia, quando Iudex secularis videt sententiam Iudicis ecclesiastici esse nullam, et de nullitate sibi evidenter constat, tunc nec etiam potest cogi ad illius exequutionem: ex allegatis in Repertorio Inquisitorum, in verbo Exequutio, vers. Ex praedictis (119), et per Conr. Brun. in tractat. de haereticis, parte quarta, cap. 15, numero 10, et numero 12 et 13 (120), Gundisalvu. in

---

(118) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 165, p. 185a.

(119) *Repertorium Inquisitorum pravitatis haereticae*, Venetiis: Apud Damianum Zenarum, 1575, pp. 319b-321a.

(120) KONRAD BRAUN (CONRADUS BRUNUS), *Libri sex de haereticis in genere*, Apud S. Victorem prope Moguntiam: ex officina Francisci Behem Typographi,

tractat. de haereticis, quaestion. 19, numero sexto, et septimo (121), Decian. in tractat. criminal. libro quinto, cap. 25, numero tertio, versiculo Secundo etiam limitant et cap. 37 num. 42.

Quae sententia prorsus improbat per Simanch. catholicar. institutionum tit. 36, de Iudicibus secularibus, n. 7 et sequentibus (122), ubi in specie invehit contra Alciatum, et Igneum contrarium tenentes, et in Enchiridio violat. Religion. tit. 66, rubr. de sententiis, numero quinto (123), et haec opinio verior est (124).

Alla fine Farinacci aderisce alla dottrina che vieta al giudice secolare la possibilità di negare l'esecuzione persino ad una sentenza palesemente irregolare e ingiusta. Tuttavia lo stesso Farinacci non può evitare di riferire che possono porsi in questa ipotesi problemi di coscienza di difficile soluzione per il giudice laico, perché eseguire una sentenza di morte nella certezza che il reo sia innocente può compromettere la salvezza spirituale dello stesso giudice secolare:

Limita II. Quia, quando Iudici seculares constat de iniustitia sententiae Iudicis ecclesiastici, non debet ad eius executionem procedere, ne animam suam damnet: et si cogatur per Iudicem ecclesiasticum per censuras, vel alias poenas, potius debet ista tolerare humiliter, quam mortem iniuste alicui inferre; ut in Repertor. Inquisitorum,

---

1549, quarto libro, cap. 15 (*An iudex secularis in causa haeresis de processu et viribus sententiae iudicis Ecclesiastici cognoscere possit*), pp. 257-259.

(121) GUNDISALVUS (GONZALO) DE VILLADIEGO, *Contra haereticam pravitatem*, Salmantice: per Leonardum Alemannum, 1496, q. 19 (*Decimonono quero de executione fienda contra condemnatos de hoc crimine*).

(122) DIEGO DE SIMANCAS (Iacobus Simancae), *De Catholicis Institutionibus Liber, ad praecauendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1575, tit. 36 (*De iudicibus secularibus*), num. 7-9 (*Iudicem secularem de nullitate sententiae inquisitoris cognoscere posse, quidam sentiunt; Iudicem secularem, quo in casu sentiant Igneus et alii, non debere sententiam inquisitorum exequi; Ignei temeritas et procacitas notatur*), pp. 274a-275b.

(123) DIEGO DE SIMANCAS (IACOBUS SIMANCAE), *Enchiridion Iudicum violatae Religionis*, Antuerpiae: Ex officina Christophori Plantini, 1573, tit. 66 (*De iudicibus secularibus*), n. 5, pp. 344-345.

(124) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), nn. 166-167 (*Iudex secularis potest cognoscere de nullitate sententiae latae a Iudice ecclesiastico in crimine haeresis; Contrarium verius*), p. 185a.

in verbo Exequutio, sub vers. Ex praedictis infertur (125), post medium, faciunt scripta per Conrad. Brun. in tract. de haereticis, par. 4 cap. 15, num. 8 et 9 et num. 11 (126), ubi propterea dixit, isto casu Iudicem secularem debere remittere causam ad Iudicem ecclesiasticum melius cognoscendam, et examinandam, Decian. in tract. criminal., lib. i., cap. 25, numero 4, versiculo Tertio limitatur (127).

Ma anche quest'ultima flebile possibilità di opposizione del giudice laico dinanzi ad una sentenza inquisitoriale palesemente ingiusta — che potrebbe teoricamente anche legittimare la formulazione di un'istanza al giudice ecclesiastico perché proceda ad una più approfondita analisi della vicenda processuale — viene alla fine smentita ed esclusa da Farinacci, perché persino questa soluzione condurrebbe infine ad ammettere una sia pur limitata possibilità di ingerenza del giudice secolare nella giurisdizione ecclesiastica, che Farinacci invece esclude e nega in radice:

Quae sententia prorsus excluditur per Umbert. Locat. in iudicial. Inquisitorum, in verbo Iudex, num. 57, vers. Extant insuper Constitutiones imperiales, et vers. seq (128). (Et haec sententia verior est, ut dixi iterum supra, in tit. de poenis temperandis, quaest. 97, num. 107). Simanch. catholic. institution. tit. 36, rubr. de Iudicibus secularibus, num. 6 (129), ea motus ratione: quia si Iudex secularis praetendit scire iustitiam sententiae ex actis, tunc non potest illa examinare, nec de processu cognoscere: si vero praetensam sententiae iniustitiam dicat

---

(125) *Repertorium Inquisitorum pravitate haereticae*, Venetiis: Apud Damianum Zenarum, 1575, pp. 319b-321a.

(126) KONRAD BRAUN (CONRADUS BRUNUS), *Libri sex de haereticis in genere*, Apud S. Victorem prope Moguntiam: ex officina Francisci Behem Typographi, 1549, quarto libro, cap. 15 (*An iudex secularis in causa haeresis de processu et viribus sententiae iudicis Ecclesiastici cognoscere possit*), pp. 257-259.

(127) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 168 (*Iudex secularis non tenetur exequi sententiam Iudicis ecclesiastici in crimine haeresis, quando illi constat sententiam esse iniustam*), p. 185a.

(128) UMBERTO LOCATI, *Opus quod Iudiciale Inquisitorum dicitur*, Romae: Apud Haeredes Antonii Bladii Impressores Camerales, 1570, p. 210.

(129) DIEGO DE SIMANCAS (IACOBUS SIMANCAE), *De Catholicis Institutionibus Liber, ad praecauendas & extirpandas haereses admodum necessarius, tertio nunc editus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1575, tit. 36 (*De iudicibus secularibus*), num. 6 (*Iudicem secularem aliquando exequi non teneri sententiam iudicis ecclesiastici, quorundam falsa est opinio*), p. 273b.

se habere ex sua propria conscientia, tunc intrat regula, quod Iudex secundum conscientiam iudicare non debet: concluditque vix unquam fieri posse, ut secularis Iudex sciat reum condemnatum haereticum non fuisse, et in Enchiridio violat. Relig. tit. 66 eadem rubr. de Iudicibus secularibus, n. 4 (130), ubi uno solum casu credit Iudicem secularem posse dicere se informatum de iniustitia sententiae, utputa, quando in ea fuit Consultor; et tunc dicit Simanchas, quod potest consulere superiorem, Campegg. in additionibus ad Zanchin. in tractat. de haereticis, cap. 8, littera A, vers. Sed, quid si laicus, et vers. Sed, ut rem ipsam (131), ubi optimis rationibus et quomodocunque secularis Iudex praetendat scire Iudicis ecclesiastici sententiam esse iniustam, hanc defendit opinionem (132).

Il ragionamento di Farinacci è stringente e rigoroso: il giudice secolare potrebbe dichiarare che la sentenza è ingiusta solo dopo aver visto gli atti processuali, ma non può vedere gli atti del processo perché questo vorrebbe dire acquisire una giurisdizione che invece non gli compete, e quindi non solo non può dichiarare la sentenza ingiusta giacché non conosce gli atti processuali, ma non può neppure opporsi all'esecuzione accampando una pretesa ingiustizia della sentenza, perché non ha in alcun modo la facoltà di verificare tale ingiustizia. Allo stesso modo, il giudice non può opporsi all'esecuzione affermando di sapere in sua coscienza che la sentenza è ingiusta, perché il giudice non può decidere secondo coscienza ma solo sulla base degli atti processuali e delle prove: ancora una volta, il giudice laico non può accedere al fascicolo processuale e quindi non può conoscere le prove, e quindi non può dichiarare di essere sicuro semplicemente in sua coscienza dell'ingiustizia della sentenza. Potrebbe in verità opporsi all'esecuzione solo nell'ipotesi in cui avesse partecipato al processo nella veste di

---

(130) DIEGO DE SIMANCAE (IACOBUS SIMANCAE), *Enchiridion Iudicum violatae Religionis*, Antuerpiae: Ex officina Christophori Plantini, 1573, tit. 66 (*De iudicibus secularibus*), n. 4, p. 344.

(131) CAMILLO CAMPEGGI, in *De haereticis D. Zanchini Ugolini ... Tractatus aureus*, Romae: In Aedibus Populi Romani, 1579, cap. 8 (*Per quos, et contra quos possit procedi super hoc crimine*), additio a, pp. 37-38.

(132) PROSPERO FARINACCI, *Tractatus de Haeresi*, ed. cit., quaest. CLXXXVI, § IX (*De crimine haeresis Iudex secularis non se intromittit, sed bene tenetur ecclesiastici Iudicis sententiam exequi, et illius praeceptis obedire*), n. 169 (*Contrarium verius*), p. 185a.

consultore, e quindi se già conoscesse gli atti per aver ricoperto in precedenza quel ruolo, ma si tratta con tutta evidenza di un'ipotesi che assai difficilmente si sarebbe potuta verificare realmente nella pratica giudiziaria corrente.

In conclusione, Farinacci nega completamente e categoricamente la possibilità per il giudice secolare di opporsi all'esecuzione perché nega il suo potere di verificare la regolarità del processo e quindi di constatare l'effettiva colpevolezza del condannato quale risulta dalle carte inquisitoriali: può solo, a tutela della sua salute spirituale, astenersi dall'esecuzione della sentenza di morte se ritiene l'inquisito innocente, ma accettando e subendo umilmente (Farinacci dice proprio « humiliter ») le conseguenti sanzioni previste dall'ordinamento canonico. Nondimeno, si deve anche rilevare che la lunga trattazione e confutazione che Farinacci deve dedicare a tutto questo tema denuncia in ogni caso la serietà, la delicatezza e la litigiosità della questione del possibile conflitto tra giurisdizione laica e giurisdizione ecclesiastica in tema di eresia nella dottrina della prima età moderna.

#### 7. *Conclusioni: alle radici della delibazione delle sentenze canoniche.*

L'indagine svolta ci ha mostrato un significativo conflitto dottrinale tra i più autorevoli esponenti della scienza criminalistica del XVI e XVII secolo a proposito della giurisdizione sul crimine di eresia: Giulio Claro segnala il problema, indicando la bibliografia che milita a favore o contro la possibilità del giudice secolare di riesaminare il processo inquisitoriale per accertarne la regolarità e la giustizia prima di procedere alla punizione del reo; Tiberio Deciani enuncia una serie di difficoltà che possono consentire al giudice laico di opporsi fondatamente all'esecuzione, e in virtù di queste anomalie ritiene necessario consentire l'accesso agli atti processuali per fugare i dubbi di ingiustizia che il magistrato secolare potrebbe sollevare contro la sentenza, ma così facendo sostan-

zialmente consente una possibilità di controllo e di verifica che equivale ad un riconoscimento surrettizio di giurisdizione al giudice laico; infine Prospero Farinacci nega perentoriamente qualsiasi possibilità di controllo successivo e accoglie la tesi della necessaria obbedienza assoluta del giudice laico alla sentenza inquisitoriale.

Ovviamente, sulle scelte dottrinali di ognuno di questi autori pesa inevitabilmente la rispettiva collocazione geografica sullo scacchiere politico italiano, che consente (o potremmo forse più propriamente dire impone) scelte necessariamente diverse sulla base delle forze politiche in gioco nei vari territori, e cioè sostanzialmente a Milano e a Roma.

Quello che però va soprattutto messo in evidenza è il decisivo ruolo svolto in tutta questa vicenda dalla scienza giuridica. Infatti, nel momento dell'istituzione dell'Inquisizione romana, e cioè nella metà circa del XVI secolo, la politica aveva da subito reagito all'iniziativa ecclesiastica di affermare l'esclusività della propria giurisdizione sugli eretici, cercando di dare vita ad un modello di Inquisizione sottoposta completamente alla competenza dei magistrati laici, sulla base del modello francese, o almeno con la presenza di magistrati laici nei tribunali inquisitoriali, sulla base di alcuni sperimentali modelli italiani, ma questo tentativo aveva infine prodotto nell'area italiana un successo molto limitato. A fronte dell'insuccesso delle forze politiche, il conflitto si era quindi spostato sul piano dottrinale e scientifico, e aveva cominciato a vedere la formazione di due fronti contrapposti molto ben definiti ed agguerriti: i civilisti da una parte, chiaramente schierati per la facoltà del giudice secolare di poter verificare la correttezza della sentenza dell'inquisitore anche mediante l'esame degli atti processuali e quindi con una sostanziale ingerenza nella giurisdizione ecclesiastica sul crimine di eresia, e dall'altra parte i canonisti (che comprendono sia i redattori di manuali per inquisitori sia un criminalista legato al potere pontificio come Prospero Farinacci), che sono all'opposto fieramente ostili a questa possibilità e sostengono strenuamente l'assoluta esclusività della giurisdizione inquisitoriale ecclesiastica, con la totale negazione di ogni facoltà di ispezione o di obiezione da parte del giudice laico.



Insomma, tramite questo conflitto dottrinale si stava trasportando sul piano scientifico il formidabile scontro politico tra potere laico e potere ecclesiastico circa il ruolo e le prerogative dell'Inquisizione, con l'effetto quindi di introdurre per via dottrinale, e non già tramite una contrapposizione legislativa, alcune importanti variazioni alla titolarità effettiva della competenza processuale contro gli eretici.

Ma quel che più interessa dal punto di vista giuridico è che si stavano anche ponendo le prime basi scientifiche per la definizione e per la disciplina dell'istituto della delibazione, che in questa vicenda del giudice secolare tenuto a dare esecuzione nell'ordinamento laico ad una sentenza canonica di condanna contro l'eretico ha visto la sua più antica origine e ha cominciato a conoscere le sue essenziali delimitazioni concettuali e teoriche: allora, come oggi, l'intento dei giuristi appare sempre essere quello di garantire che nell'ordinamento di ricezione si realizzi lo stesso grado di giustizia sostanziale che dovrebbe essersi prodotto nell'ordinamento di provenienza della pronuncia giudiziale (133).

Varrà la pena in conclusione di annotare come lo stesso conflitto dottrinale veda ancora adesso, dopo cinque secoli, scontrarsi fieramente la dottrina laica e quella ecclesiastica sulla questione della delibazione delle sentenze canoniche agli effetti civili: è cambiata solo la materia in esame (non l'eresia ma la nullità matrimoniale), ma sono rimasti esattamente gli stessi i protagonisti (giuristi laici contro canonisti) e gli argomenti (regolarità del processo, rispetto del diritto di difesa, raggiungimento della giustizia sostanziale) che nel XVI secolo Tiberio Deciani aveva già lucida-

---

(133) Per quanto concerne i requisiti della delibazione cfr. GIOVANNI PAU, voce *Delibazione*, in ANTONIO AZARA, ERNESTO EULA (a cura di), *Novissimo Digesto italiano*, VII, Torino 1961, pp. 363-377; LUIGI FULCI, voce *Sentenza penale straniera*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1334-1336; GABRIELLA CARELLA, voce *Sentenza civile straniera*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1272-1313. Invero, in nessuna di queste voci enciclopediche compare un'indicazione, anche solo sintetica, dell'origine e dello sviluppo storico dell'istituto della delibazione.

mente enunciato e magistralmente illustrato nel suo *Tractatus criminalis* (134).

---

(134) Sulla delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale e sulle recenti — e travagliate — vicende dello scontro dottrinale e giurisprudenziale a proposito della possibilità di delibazione di quelle sentenze — anche in virtù di recenti (e contrastanti) pronunce della Corte di Cassazione e delle cospicue riforme intervenute nell'ordinamento canonico — cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Torino 2015, pp. 273-281; FERNANDO BOCCHINI, ENRICO QUADRI, *Diritto privato*, Torino 2016, pp. 394-397; CRISANTO MANDROLI, ANTONIO CARRATTA, *Diritto processuale civile*, III, Torino 2017, pp. 152-154. Da ultimo sul tema cfr. GERALDINA BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 4 (2017), pp. 1-112; EAD., *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell'exequatur in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitis iudex*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Città del Vaticano 2017, pp. 181-224.

GIANCLAUDIO CIVALE  
L'EFFIMERA ESISTENZA DELLA  
'INQUISICIÓN DE LA MAR'.  
UN TRIBUNALE PECULIARE  
DEL SANT'UFFIZIO SPAGNOLO (1571-1574)

SOMMARIO: 1. Una inquisizione per la flotta. — 2. Dopo la battaglia.

Il 24 maggio del 1572, la spiaggia che fronteggiava la rada di Messina, gremita di soldati, marinai e fedeli giunti dalla città e dalla campagna, fu teatro di un imponente spettacolo di fede, un solenne *auto de fe, publico y general*, dell'Inquisizione spagnola. Si trattò di un evento del tutto eccezionale, unico nella storia della città sullo stretto e giustificato dalla presenza in porto della flotta spagnola e pontificia in procinto di iniziare la campagna militare che avrebbe dovuto completare lo storico trionfo ottenuto l'anno precedente nelle acque di Lepanto (1). In maniera simile a quanto era accaduto nel 1571, ma, se possibile, con ancora maggior pompa e una preparazione più accurata, la partenza dell'armata della Santa Lega all'inizio dell'estate fu preceduta e preparata da un ricco ciclo di celebrazioni pubbliche, militari, civili e soprattutto religiose, dal carattere celebrativo e assieme di suffragio della vittoria (2). Di

---

(1) «Relación de las personas que se penitenciaron el segundo día de pascua de Spiritu Santo por don Hieronimo Manrique inquisidor y vicario General de la Santa Liga en este presente año de 1572 en la ciudad de Meçina en un tablado que se hiço a la marina». Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición [d'ora in avanti AHN, INQ], Lib. 356, ff. 23r-28v.

(2) L'*auto de fe* si tenne «el segundo día de pascua de Spiritu Santo», durante la settimana di pentecoste, una giornata festiva che avrebbe agevolato la partecipazione della popolazione messinese, oltre a quella dei soldati e marinai dell'armata, a cui principalmente era rivolta la liturgia. Se, castigando simbolicamente

questo programma cerimoniale, l'autodafé costituì il momento iniziale, senza dubbio tra i più sentiti e il maggiormente denso per i molteplici motivi politici, ecclesiastici e pastorali che vi si intrecciarono.

Dopo una processione che ripercorse le principali strade, un corteo composto da trentatré penitenziati, seguito da un inquisitore, dal vescovo messinese, da Juan de Austria circondato dai comandi dell'armata e dalle autorità religiose e civili della città, giunse alla « marina », dove, con la baia affollata dalle galere che fungeva da quinta teatrale, era stato allestito un « tablado ». In conformità al cerimoniale fisso di questo genere di manifestazioni, un religioso guadagnò il podio per pronunciare un sermone intorno alla festività della Pentecoste che si stava celebrando in quei giorni. La rappresentazione della vittoria della fede su coloro che l'avevano negata, tema connotato nello schema degli *autos de fe*, particolarmente presente in una cerimonia che si richiama a

---

mente i suoi peccatori l'armata si volle redimere dei propri delitti; con la cerimonia successiva, che si tenne la domenica del 1° giugno, appena cinque giorni dopo l'auto, essa commemorò i propri martiri. Una celebrazione religiosa e profana si tenne all'interno della cattedrale, dove fu innalzata una « eminentissima pira con diversi ornamenti di pitture e trofei d'arme, e ripiena di lume a meraviglia ». Così come Santa Giustina, il santo del giorno, i combattenti di Lepanto erano morti per affermare la loro fede dinanzi a una tirannide abietta e pagana. Dopo una liturgia votiva celebrata dal vescovo ed un pomposo sermone in latino, cittadini e soldati, tutti apprendisti poeti, si avvicendarono nel declamare in versi la gloria dei morti della battaglia passata e quella a cui erano destinati i combattenti dell'imminente campagna. Il ciclo di celebrazioni sarebbe dovuto culminare con la pubblicazione di una bolla giubilare specialmente emessa dal pontefice, che accordava l'assoluzione da tutti i peccati per i soldati che, dopo essersi sottoposti alla confessione, si sarebbero comunicati. In realtà, soprattutto per il ritardo imposto dagli ordini di Filippo II alla partenza della flotta, il nunzio Odescalchi, che aveva appositamente raggiunto Messina per impartire la benedizione papale, decise di posticipare la cerimonia, che infine si tenne solo il 15 giugno 1572. Alla fine, soltanto una squadra, guidata da Marcantonio Colonna, salpò agli inizi di luglio. In prossimità della partenza, e per favorire il successo dell'impresa, l'inquisitore Manrique ritenne utile procedere alla pubblicazione di bandi sui comportamenti immorali, il gioco, la blasfemia e la sodomia e, soprattutto, organizzare, all'interno della cattedrale, un *autillo* in cui apparvero tredici penitenziati, in larga parte rinnegati. Sulle celebrazioni tenutesi a Messina durante la primavera e l'estate del 1572, si veda B. COSTANZO, *Messina città nobilissima*, Arnaldo Forni, Bologna, 1976, edizione anastatica dell'originale pubblicato a Messina del 1738, pp. 86- 94.

Lepanto, fu dunque messo in diretta relazione con la celebrazione della nascita della Chiesa e della sua missione universale: un insegnamento dai forti connotati penitenziali ma anche presago di vittoria, che gli spettatori, ed *in primis* i soldati e i marinai della Lega, avrebbero potuto apprendere, ancora meglio che dall'omelia del predicatore, dallo spettacolo al quale stavano per assistere (3).

Al termine del sermone, mentre il giudice di fede era assiso su di un seggio in posizione prominente, il notaio procedette alla lettura delle sentenze. Ad uno ad uno i penitenziati furono chiamati ad apparire al centro del palco ed ascoltare la loro condanna e i particolari delle loro cause. I primi ad essere sottoposti all'umiliante sfilata furono gli apostati all'Islam, cristiani rinnegati catturati nella passata battaglia, alcuni dei quali condannati al rogo per pertinaci, in seguito venne chiamato un secondo gruppo, composto da *crístianos viejos*, colpevoli di reati minori e soprattutto di « *proposiciones hereticas y blasfemias hereticas* ». Fu il momento più teso e denso di significati per i tanti militi che si assieparono nella marina, poiché coloro che venivano esposti alla pubblica riprovazione erano loro camerati e compagni, e le colpe di cui erano accusati erano comuni a parecchi di loro.

La presenza all'interno della flotta della Santa Lega di un inquisitore, posto a capo di un tribunale di fede, una apposita *Inquisición de la Armada*, è stata a lungo ignorata dalla storiografia su Lepanto (4); nondimeno, alla sua azione, in un sermone cele-

---

(3) Una breve rassegna degli studi più significativi sulla liturgia e sulla simbologia dell'*auto de fe* dovrebbe includere: B. BENASSAR, *Modelos de la mentalidad inquisitorial: métodos de su « pedagogía del miedo »*, in A. ALCALÁ (dir.), *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*, Barcelona, Ariel, 1984, pp. 174-182; F. BETHENCOURT, *The Auto da Fé: Ritual and Imagery*, in « Journal of the Warburg and Courtauld Institutes », 55, 1992, pp. 155-168; J. P. DEDIEU, *L'administration de la Foi. L'inquisition de Toledé (XVI- XVII Siècle)*, Bibliothèque de la Casa de Velazquez, Madrid, 1989, pp. 95-110; M. FLYNN, *Mimesis of the Last Judgment: The Spanish Auto de fe*, in « Sixteenth Century Journal », 22, 1991, pp. 281-297; M. JIMENÉZ MONTESERÍN, *Modalidades y sentido histórico del auto de fe*, in B. ESCANDELL BONET, J. PÉREZ VILLANUEVA, (dir.s), *Historia de la Inquisición en España y América*, BAE, Madrid, 1993, vol. II, pp. 559-587.

(4) La scarsa durata dell'esperienza dell'*Inquisición de la Mar* costituisce indubbiamente uno dei motivi per cui è rimasta esclusa dalle grandi sintesi di storia del Santo Offizio. Un ulteriore fattore di assoluta rilevanza che ha a lungo

brativo tenutosi a Barcellona nel 1572, il frate francescano Francisco Ribas faceva risalire parecchi dei meriti spirituali che avevano permesso la vittoria cristiana (5).

A questo tribunale, negletto anche dalla abbondante bibliografia sull'Inquisizione spagnola, chi scrive ha dedicato alcuni anni fa uno studio, in cui ha tentato di ricostruirne le vicende e di tratteggiare la tensione spirituale che ne favorì la creazione, soprattutto le sue ovvie ricadute all'interno del mondo militare, nel tentativo di definizione e imposizione di una più omogenea strategia pastorale indirizzata ai soldati, che le guerre confessionali di quegli anni

---

scoraggiato i ricercatori dall'intraprendere uno studio monografico è l'effettiva dispersione in diversi archivi romani e spagnoli del corpus documentario di riferimento, la cui parte più cospicua e interessante, l'epistolario dell'inquisitore Manrique, si trova confuso, senza alcun ordine, nella corrispondenza dei tribunali di Sicilia e di Barcellona custodita nella sezione Inquisición dell'Archivo Histórico Nacional di Madrid. L'oggettiva frammentarietà delle fonti è dovuta alle circostanze precipue che portarono alla nascita del nuovo organismo, frutto di una laboriosa trattativa diplomatica intercorsa tra Corona spagnola e Curia Vaticana, e all'esigenza dell'inquisitore di appoggiarsi alla sede distrettuale più vicina del Santo Offizio per la trasmissione della corrispondenza durante i suoi movimenti al seguito della flotta. Poiché la base principale per le operazioni della Santa Lega fu situata a Messina, la maggior parte della corrispondenza del giudice de la *armada* dovette transitare per Palermo, da dove fu trasmessa a Madrid assieme alle comunicazioni ordinaria dei giudici siciliani. Per espressa ingiunzione della *Suprema*, inoltre, gli incartamenti processuali prodotti da Manrique furono custoditi presso l'archivio dell'inquisizione di Palermo, che fu distrutto nel secolo XIX. L'intima connessione tra tribunale isolano ed inquisizione della flotta, tuttavia, è spesso sfuggita ai ricercatori che si sono dedicati alla storia del Santo Offizio siciliano. All'interno di questo panorama storiografico lacunoso, l'unico intervento da segnalare sembra essere il pregevole articolo E. GARCÍA HERNÁN, *La asistencia religiosa en la armada de Lepanto*, in « Anthologica Anua », XLIII, 1996, pp. 213-263.

(5) A Barcellona, in un sermone celebrativo della battaglia, Francisco Ribas proclamò che « en esta jornada » fu lo stesso Dio a combattere « como varón soldado ». La grazia divina era stata ottenuta grazie alle « oraciones publicas » ma anche in virtù del fatto che « se ha visto en la armada haver consejo de Inquisición, para castigar a los hombres que con libertad soldatesca hacen cosas muy contrarias a la Fe cathólica ». Cfr. *Suma de dos sermones hechos por FRANCISCO RIBAS: el uno dando gracias a Dios por la vitoria que nuestro Señor dio al Invintissimo Señor Don Ioan Daustria contra el turco y el otro en las honras que los señores Consejeros hizieron por los Cavalleros, hidalgos y soldados que murieron*, Barcelona, en la imprenta de Pablo Cortey y Pedro Mato, 1571, f. 5v.

erano destinati a condurle e patirle (6). È possibile, tuttavia, tornare sull'argomento per affrontarlo da una distinta prospettiva, in parte tralasciata precedentemente: quello della storia istituzionale e del diritto, della difficile definizione di un tribunale che, non contando su una delimitazione spaziale della sua giurisdizione, aspirava implicitamente ad operare in maniera autonoma e sovranazionale, a sovrapporsi ad autorità politiche e militari, ad incunearsi in apparati ecclesiastici ed inquisitoriali consolidati, tutelati da altrettanti gruppi di potere che da quegli assetti traevano forza ed influenza. Dall'impossibile incastro del nuovo organismo inquisitoriale all'interno dei delicati equilibri che garantivano il sistema imperiale nella penisola e la tenuta del suo braccio inquisitoriale nelle sue derivazioni italiane, ancora più che dal fallimento dell'azione militare della Santa Lega, derivò infine il naufragio dell'esperimento, cancellato nel 1574, ad appena quattro anni dalla sua nascita nel fatidico anno 1571.

L'analisi di tali aspetti può costituire un'occasione di interesse per osservare, da un punto di vista avanzato, gli sforzi e i risultati delle gerarchie ecclesiastiche nell'inculcare quei valori religiosi che dovevano costituire il cemento ideologico della guerra santa nei confronti dei nemici della fede. D'altra parte, lo studio dell'attività dell'*Inquisición de la armada* consente di misurare il programma politico e religioso intrapreso da Filippo II, misurandone l'ampiezza e le aspirazioni, così come i limiti che le condizioni politiche e materiali imponevano alla sua realizzazione.

### 1. *Una inquisizione per la flotta.*

Come è ben risaputo, soltanto l'inflessibile volontà di Pio V poté indurre la Serenissima e il sovrano spagnolo, nel maggio 1571, a siglare una Lega contro il Turco (7). Per questo impegno su-

---

(6) G. CIVALE, *Guerrieri di Cristo. Inquisitori, gesuiti e soldati alla battaglia di Lepanto*, Unicopli, Milano, 2009.

(7) La documentazione relativa alle negoziazioni diplomatiche per la conclusione della Lega Santa è stata pubblicata da L. SERRANO, *Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontificado de S. Pio V*,

premo, Filippo ritenne opportuno di richiedere al pontefice la potestà di nominare un cappellano maggiore con giurisdizione su tutta l'armata, con l'incarico di coordinare le attività degli ecclesiastici e controllare la corretta osservanza e la disciplina spirituale dei membri dell'armata. Tale «superintendente», dotato di potestà assai simili a quelle godute dai vescovi nella propria diocesi, avrebbe assolto il triplice ruolo di supremo responsabile dell'organizzazione religiosa dell'armata, magistrato in tutte le cause criminali e civili degli ecclesiastici imbarcati, giudice canonico dei laici nei delitti di competenza giudiziaria ecclesiastica (8).

Si ritenne, tuttavia che queste facoltà, pur molto ampie, non avrebbero garantito il castigo dei «viti enormi di bestemmie, di sodomia et di altre scelerità» che quotidianamente si perpetuavano a bordo delle galere (9). Lo stesso pontefice Pio V aveva richiesto che questi delitti fossero perseguiti con particolare attenzione, Filippo II ne approfittò per sollecitare un altro breve affinché:

«haya persona que conozca en los casos de herejía y de aquellos de que se conoce en el Santo Oficio de la Inquisición y que proceda contra todos los que en el dicho crimen fueren culpados de las

---

Escuela Española en Roma, Madrid, 1914, voll. 5. Per una recente ricostruzione di queste trattative, cfr. A. BARBERO, *Lepanto. La battaglia dei tre imperi*, Laterza, Roma-Bari, 2012, in particolare pp. 328-350.

(8) Filippo II, avuta notizia della sigla della Lega, diede immediato avvio a tutte le operazioni necessarie per poter nominare un cappellano *mayor* con giurisdizione su tutta l'armata. In giugno, l'ambasciatore presso la Santa Sede Juan de Zuñiga ebbe l'incarico di tornare a sollecitare dal pontefice il breve necessario affinché nella flotta: «vaya una persona eclesiastica de letras y ejemplo de vida que tenga la superintendencia de los clerigos y otras personas eclesiasticas que fueren en la armada, y que en todo lo que toca al culto divino haya la buena orden que convenga, y que sea juez ordinario de los dichos capellanes [...] y que conozca de las causas de las tales personas civiles y criminales y que contra los demás legos conozca en los casos que de derecho pertenecen al fuero y juridicción de la Iglesia y que tenga la misma facultad que tienen los ordinarios». Archivo General de Simancas, sección Estado [d'ora in avanti AGS, E], 447, 2.

(9) Sul sostanziale accordo tra Pio V e Filippo II sulla necessità di estirpare tali vizi dall'armata insiste soprattutto Lenoardo Donà, che in quel tempo ricopriva l'incarico di ambasciatore della Serenissima presso la corte spagnola. Cfr. M. BRUNETTI E. VITALE (a cura di), *La corrispondenza da Madrid dell'ambasciatore Leonardo Donà*, Istituto per la Collaborazione Culturale, Venezia-Roma, 1963, tomo I, pp. 339-345.



personas que en las galeras y ejércitos fueren debajo a la obediencia del dicho ill.mo don Juan de Austria, mi hermano, guardando en la manera o el proceder del derecho y las instrucciones del Santo Oficio » (10).

Il sovrano spagnolo, dunque, reclamava la creazione di una nuova Inquisizione dipendente dal *Consejo de la Suprema*. Il tribunale avrebbe dovuto funzionare come qualunque altro dell'organizzazione periferica inquisitoriale; la sua giurisdizione, tuttavia, non si sarebbe estesa su un territorio geografico, bensì su un gruppo di persone: coloro che si trovavano sotto gli ordini di don Giovanni d'Austria. Il consueto schema controriformistico, in cui l'azione capillare di predicatori e confessori si intrecciava con la funzione repressiva e disciplinare degli inquisitori e con il ruolo normativo dei vescovi, veniva dunque proposto ed applicato in quello che doveva essere l'esercito cattolico ideale, impegnato in una "santa" impresa ed animato da sincero impulso crociato e profonda devozione cristiana.

Durante quell'estate del 1571, considerate le necessarie negoziazioni con la Curia e i tempi "tecnici" di emissione dei brevi, Filippo II optò per anticipare la ratifica papale provvedendo a investire autonomamente don Jerónimo Manrique, ex giudice di fede a Toledo e personaggio di assoluta fiducia dell'inquisitore generale Espinosa, dell'incarico di giudice ecclesiastico dell'armata e di amministratore generale dell'ospedale dell'armata (11).

---

(10) AGS, E, 447, 2.

(11) La designazione di Jerónimo Manrique obbedì più a logiche clientelari che ad imparziali valutazioni professionali. Il suo nome, infatti, non compariva originariamente nell'elenco che i membri del *Consejo de la Suprema* proposero per il prestigioso incarico all'Inquisitore generale, al quale spettava la nomina. Quest'ultimo, invece, preferì optare per un personaggio di cui poteva godere di assoluta fiducia e che, prima di essere da poco chiamato a dirigere l'importante tribunale di Toledo, si era segnalato come suo abile agente nelle visite di ispezioni alle inquisizioni di Valencia, nel 1566, Barcellona, nel 1569, e infine Navarra, nel 1570. Un breve abbozzo biografico di Manrique in G. CIVALE, *Guerrieri di Cristo* cit., pp. 57-60. Sul rilievo delle *visitas* nella vita dei tribunali, nell'assicurare il controllo della *Suprema* sui giudici periferici e, infine, come strumento di affermazione della politica clientelare degli Inquisitori generali, si vedano E. BALANCY, *L'Inquisition devant le miroir (1562-1648)*, in «Mèlanges de la Casa de Velázquez», tomo XXVII, 1991, pp. 29-57; B. BENNASSAR, *Il potere dell'Inquisi-*

Negli ordini reali che gli furono fatti pervenire, si comunicava che in un'armata allestita « en servicio de Nuestro Señor y de la Santa Sede Apostolica, defensión de su universal iglesia, y en aumento, y conservación de nuestra sancta fee catholica » era giudicato sostanziale « primera y principalmente el culto y honrra de nuestro Señor » affinché si potesse conseguire, « mediante su divina gracia y protection », il successo che dalla Santa Lega ci si aspettava (12).

La posizione di Manrique sarebbe stata sempre al fianco di don Giovanni d'Austria, al quale avrebbe dovuto assistere nelle questioni spirituali in collaborazione col confessore di questi, il francescano Juan de Machuca. L'incarico di giudice ordinario sarebbe consistito nel coordinare i religiosi presenti nell'armata, visitandoli e verificandone le qualità di modo che « aya toda buena orden en el dezir y celebrar de las misas, y officios divinos, y en los sermones y confesiones, y en todo lo que mas tocar al culto de Dios, y gloria y horden suya ». Ulteriori mansioni di responsabile del servizio sanitario dell'armata, invece, avrebbero comportato « que los pobres sean bien curados y tractados » e che fossero loro somministrati i sacramenti e dette le messe. Nell'amministrazione dell'ospedale, inoltre, avrebbe dovuto sorvegliare che i malati, prima di essere accolti, avessero una cedula firmata dal medico della flotta, don Gregorio López Madera, e che i farmaci ed il vitto fossero regolarmente ed onestamente somministrati. La contabilità avrebbe dovuto essere puntuale e minuziosa e l'attenzione nei confronti delle necessità dei malati costante, così come la vigilanza sulla condotta degli infermieri. Il salario complessivo, infine, sarebbe ammontato a mille ducati annuali, una cifra di una discreta identità, di cui duecentomila maravedís (all'incirca 500 ducati)

---

zione, in IDEM, *Storia dell'Inquisizione spagnola* cit. pp. 70-83; IDEM, *Le controle de la hierarchie: les inspections des envoyés de la Süpreme aunprès des tribunaux provinciaux*, in J. PÉREZ VILLANUEVA, *La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes*, pp. 887-892; J. CONTRERAS, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia. Poder, sociedad y cultura*, Akal, Madrid, 1982, pp. 303-307.

(12) Ordini a Jerónimo Manrique in AGS, E, 447, 2.

corrisposti dalla *hacienda* del Santo Offizio per l'incarico di inquisitore, ed il resto dalle casse dell'armata (13).

In attesa della bolla pontificale per la nomina ad inquisitore, anche Espinosa procedette ad una nomina informale. Con una circolare informò gli inquisitori dei tribunali distrettuali di Aragona, Sicilia e Sardegna, che potevano essere coinvolti nell'attività dell'inquisizione dell'*armada*, che Manrique doveva essere coadiuvato nel proprio lavoro e poteva godere di competenze per giudicare casi di eresia anche « fuera de los reinos y señorios del rey » (14). Malgrado la momentanea mancanza di una ratifica pontificia, Manrique lasciò la Castiglia alla fine di giugno per aggregarsi all'armata che si andava riunendo a Barcellona, a capo, dunque, di tre differenti strutture: l'ospedaliera, l'ecclesiastica e l'inquisitoriale; tali organizzazioni, tuttavia, in realtà, ancora, non esistevano oppure erano semplicemente abbozzate (15).

Speciali preoccupazioni soprattutto destava la momentanea mancanza della ratifica pontificia come giudice ecclesiastico ordinario e inquisitore, senza la quale si trattava soltanto di incarichi informali la cui autorità avrebbe potuto essere facilmente contestata. Nelle istruzioni officiose, inoltre, la sua sfera giurisdizionale era descritta come estesa a « todos y qualesquier exercitos de mar

---

(13) *Ibidem.*

(14) AHN, INQ, Lib. 356, f. 207r-v.

(15) Nella flotta spagnola prima di Lepanto pare che fossero presenti soltanto tre medici, il già citato López Madera, Dionisio Daza Chacón, e Pedro Soriano dell'ordine di san Juan de Dios, su tutte le galere, poi, era presente qualcuno che assolvesse alle funzioni di infermiere e un barbiere chirurgo, le cui competenze non dovevano andare molto oltre la conoscenza delle tecniche per l'amputazione degli arti e la cauterizzazione delle ferite. Uguali problemi aveva l'assistenza ecclesiastica: le prammatiche disponevano la presenza di un cappellano per ogni galera, ma era presumibile che la situazione non fosse molto migliorata da quando nel 1568 se ne trovavano soltanto due per tutta la flotta di Spagna; nondimeno, il richiamo alla crociata come grande occasione di pellegrinaggio penitenziale avrebbe attirato un gran numero di religiosi che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere giudicati ed inquadrati in una scrupolosa organizzazione. Sulla collaborazione di questi ultimi, e su quella delle autorità militari, infine, si sarebbe dovuto contare anche per adempiere all'ufficio di inquisitore. Per il resto, Manrique avrebbe disposto di una sola persona alle proprie dirette dipendenze, il notaio Juan de Peñarrubia.

y tierra » agli ordini di don Giovanni d'Austria; tale dizione si prestava a notevoli ambiguità: il fratellastro di Filippo II, infatti, ricopriva un duplice incarico all'interno della Santa Lega, quello di comandante delle forze spagnole e di capitano generale degli eserciti congiunti (16). In via teorica, quindi, Manrique avrebbe potuto reclamare la competenza su tutti i delitti ecclesiastici e di fede commessi dai membri dell'armata, compresi i vassalli di Venezia e del papa. Lo avrebbe fatto, però, al prezzo di sollevare un grave conflitto con gli altri alleati, che non avrebbero acconsentito che un giudice spagnolo sentenziasse i loro sudditi e soldati (17). Sebbene, per ovvi equilibri diplomatici, si preferì applicare il criterio più restrittivo, limitando le competenze inquisitoriali ai soli sudditi del re Cattolico, le difficoltà di intervento non mancavano.

Fin da giugno, Manrique, avvertì la *Suprema* che problemi sarebbero sicuramente sorti dalla « gente que va en las galeras de diferentes naciones y muchas de Napoles y de otras partes ». I napoletani, avvertiva l'inquisitore, non sopportavano « el nombre de inquisición » ed avrebbero sicuramente provocato « escandalo » se avessero saputo che tra loro vi era un giudice di fede. Per ovviare alle loro risapute resistenze al Santo Offizio, Manrique, con l'accordo del Capitano generale Juan de Austria, suggerì che gli fosse conferito il titolo di vicario delle galere, che avrebbe permesso di « entender en todos los negocios ansi de inquisición como de los demás paçificamete sin que nadie tenga que dezir » (18). Il titolo di vicario, infatti, alle orecchie dei soldati e dei marinai napoletani, sarebbe stato il medesimo di quello che nel Regno di Napoli ostentavano i delegati episcopali che esercitavano funzioni inquisitoriali.

---

(16) AGS, E, 447, 2.

(17) Pur ammettendo la necessità di « estirpatione delle scelerità piú abominevoli dell'armata », l'ambasciatore a Madrid Leonardo Doná si era reso facile interprete dell'opinione di gran parte della classe patrizia veneta confessando di non gradire « queste sottil maniere di inquisizioni » adottate dagli spagnoli. Lettera del 1° agosto 1571. M. BRUNETTI, E. VITALE, *La corrispondenza da Madrid* cit., pp. 339-345.

(18) Manrique all'Inquisitore generale Espinosa, Barcellona 24 giugno. AHN, INQ, Lib. 875, f. 258r.

In realtà, ciò che dal proprio delegato veniva presentato come un semplice espediente per agevolare il lavoro, per Espinosa costituiva una questione insidiosa dai risvolti pericolosi per l'integrità delle prerogative del Santo Offizio. Accordare il titolo di vicario, riunendo così in una medesima qualifica gli incarichi di inquisitore e giudice ordinario ecclesiastico, due uffici che erano tenuti opposti e distinti, per l'Inquisizione spagnola non solo avrebbe significato elaborare un modello ibrido come quello che era sperimentato a Napoli, ma anche ritornare così al periodo in cui i vescovi, e i loro vicari, esercitavano liberamente la giurisdizione sui crimini di fede, senza che vi fosse il Santo Offizio a reclamarne le competenze (19). Quella dei vescovi-inquisitori era stata una soluzione transitoria adottata nei territori delle Indie, prima che nel 1567 vi fossero fondati dei tribunali dipendenti dalla *Suprema* (20). Le difficoltà che gli inquisitori americani ancora sperimentavano nel limitare la giurisdizione episcopale avrebbero potuto aggravarsi con questo nuovo ambiguo precedente. Possibili gravi conflitti avrebbero potuto riproporsi anche in Spagna, dove combattivi prelati, come Guerrero a Granada o González de Mendoza a Salamanca, continuavano a reclamare il proprio diritto al giudizio dei crimini riservati (21). Di fronte a questo dilemma, Espinosa optò semplice-

---

(19) Sulla struttura ed il funzionamento del Santo Offizio a Napoli, si vedano almeno il classico studio di A. AMABILE, *Il Santo Offizio dell'Inquisizione in Napoli*, 1892, ed. anastatica pubblicata da Rubettino, Cosenza, 1987, il pionieristico saggio di R. ROMEO, G. ROMEO, *Una città, due Inquisizioni. L'anomalia del Sant'Ufficio a Napoli nel tardo '500*, in « Rivista di Storia e Letteratura Religiosa », XXIV (1988), pp. 42-67; infine, il recente saggio introduttivo di P. SCARAMELLA, *Le lettere della congregazione del Sant'Ufficio ai Tribunali di Fede di Napoli: 1563-1625*, Università di Trieste - Istituto italiano per gli studi filosofici, Trieste-Napoli, 2007.

(20) Sulla prima tappa episcopale e monastica dell'Inquisizione nelle Indie, si veda il classico studio di J.T. MEDINA, *La primera Inquisición americana (1493-1569)*, Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, 1914-15, voll. II. Per il territorio messicano, un'analisi esemplare di questa fase primitiva di attività del Santo Offizio è quella di R.E. GREENLAF, *The Mexican Inquisition of the Sixteenth Century*, New Mexico University Press, Albuquerque, 1969.

(21) Sulle relazioni tra Inquisizione e vescovi, si veda l'importante studio di S. PASTORE, *Il vangelo e la spada. L'inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2003.

mente di non intervenire e acconsentire che, almeno informalmente, Manrique potesse fregiarsi del titolo di vicario (22).

Intanto, il 5 luglio la Curia aveva emesso la bolla di creazione di un giudice ecclesiastico dell'armata (23); pochi giorni dopo, il 27 luglio, era stato finalmente promulgato anche il breve pontificio per la nomina di un inquisitore della flotta. Nel documento, la giurisdizione del nuovo giudice di fede era limitata « ad alios quoscumque exercitus [...] Philippi Regis, qui tam terrestres, quam marctimi sub dicti Joannis ductu ». L'incertezza sull'estensione delle competenze del giudice di fede era così definitivamente superata, giacché veniva chiaramente indicato che le sue potestà si sarebbero esercitate esclusivamente sui membri delle armate asburgiche agli ordini di don Giovanni d'Austria. Erano dunque compresi i sudditi del sovrano spagnolo, originari dei territori napoletani, milanesi o fiamminghi in cui non vigeva l'Inquisizione spagnola, ma non i militari al soldo della Santa Sede, di Venezia o degli altri stati coalizzati nella Santa Lega. Per il resto, Filippo II aveva le facoltà di eleggere e rimuovere l'inquisitore in conformità alle leggi e i regolamenti che reggevano il Santo Offizio spagnolo (24).

Manrique ebbe notizia dell'emissione di queste bolle soltanto a Napoli. Il 15 agosto, lo stesso giorno in cui partecipò alla solenne cerimonia di consegna dello stendardo della Lega, scrisse a Espinosa di essere stato informato dall'ambasciatore a Roma che « su Sanctidad ha embiado a V.S.a Illustrisima el breve (di inquisitore) ». Confidava, dunque, che in breve tempo avrebbe potuto ricevere la ratifica dell'incarico di inquisitore da parte del presidente della *Suprema*. Con stato d'animo palesemente sollevato, si

---

(22) Il silenzio dei superiori, tuttavia, non fu senza conseguenze per Manrique il quale, così come nella sua prima comunicazione si definiva « rresoluto », poco meno di un mese dopo, in luglio, lamentò di essere « solo y desnudo de officiales », dinnanzi alle molteplici difficoltà che continuamente sorgevano. Manrique a Espinosa, da Barcellona il 10 luglio 1571. AHN, INQ, Lib. 737, f. 313r.

(23) ASV, Seg. Brevi, registri, 19, ff. 263r-264r, anche in AGS, E, 447, 1. Il documento è pubblicato in E. GARCÍA HERNÁN, *La asistencia religiosa en la armada de Lepanto* cit., pp. 258-259.

(24) ASV, Seg. Brevi, registri, 19, ff. 275v-276v, anche in AHN, INQ, Cod. 3-130, anche in E. GARCÍA HERNÁN, *La asistencia religiosa en la armada de Lepanto* cit., pp. 259-260.

lasciò andare ad ottimistiche speranze sull'esito della campagna. Pur dichiarandosi all'oscuro delle faccende strettamente militari, perché « los negocios de la guerra van secretos [...] y yo no sé mas que uno del pueblo », si dichiarò lusingato del temperamento e delle qualità che dimostrava il comandante generale. Speciali lodi meritava la piena collaborazione che dimostrava nei suoi confronti, poiché « el señor don Juan me da en mis officios mucho ánimo y estoy contentissimo de verle tan puesto y aficionado a las cosas spirituales y siervo de Dios » (25).

La questione dell'effettiva delimitazione dei suoi titoli e poteri in campo inquisitoriale venne chiarita soltanto a settembre quando, a Madrid, venne infine emesso il decreto di nomina ad « inquisidor apostólico », non senza l'avvertimento che « en lo que toca a Napoles », l'incarico dovesse rimanere segreto (26); intanto, tuttavia, Manrique, imbarcato sulla galera capitana, stava facendo finalmente vela verso Lepanto. La questione di come implementare le sue prerogative del giudice di fede lo avevano assorbito per tutta l'estate. In quest'ambito, più che sulla collaborazione dei comandi militari oppure sulla mansuetudine dei soldati, Manrique aveva fatto affidamento sul sostegno, spesso tutt'altro che entusiasta, dei tanti religiosi richiamati dall'appello della crociata (27).

Anche nei confronti di coloro come i gesuiti che potevano vantare speciali privilegi di assoluzione, Manrique riuscì a far valere la propria assoluta preminenza in virtù delle ampie concessioni

(25) Don Giovanni « gobierna prudentemente, y [...] da mucha felicidad, verle muy cuidadoso y con mucho desseo de acertar ». Manrique all'Inquisitore generale Espinosa, Napoli 15 agosto. AHN, INQ, Lib. 875, f. 260r.

(26) La nomina di Manrique a inquisitore in *ivi*, Lib. 356, f. 228r.

(27) Manrique si adoperò affinché tutti i cappellani sulle galere potessero ricevere messali e ornamenti religiosi per celebrare i servizi religiosi. Poiché la qualità di questi religiosi era giudicata spesso inadeguata, aveva deciso di non accettarli prima di aver passato un esame sulla loro preparazione. Per procurarsi « personas que sirvan bien y con la diligencia y cuydado que conviene », il vicario propose di integrare il salario dei cappellani con qualche *ventaja* come si usava con gli altri ufficiali; dispose, inoltre, che tutti i religiosi fossero distribuiti uniformemente sulle galere, di modo che tutte le imbarcazioni avrebbero beneficiato di una persona ecclesiastica a bordo. In ultimo Manrique auspicò la designazione un predicatore « que vaya en la galera real ». *Ivi*, ff. 314r-315r.

pontificie. A questo composito corpo di cappellani, Manrique prescrive che:

« Primeramente, ciascuno nella sua galera ha da saper gli peccati che vi sono che scandalizzano li fedeli christiani, et parimenti se vi sono alcuni delicti d'heresia, et darcene particolar notizia, affine che per noi si facciano le diligentie necessarie, et vi si applichi anco il remedio conveniente » (28).

Ordinò, inoltre, che « tutti si confessino spesso, et spitalmente le pasque dell'anno adempiendo in questo quel che comanda la Santa Madre Chiesa, et si farà nota di quelli che si sono confessati et di quelli che no, et si darà a noi » (29).

Tramite queste disposizioni, il quotidiano di soldati e marinai veniva ad essere sottoposto al controllo di un sistema inquisitoriale e poliziesco e la presenza ecclesiastica all'interno dell'esercito della Santa Lega diveniva assolutamente pervasiva. Non solo, come si è visto, si ricorreva al servizio dei religiosi operanti sulle singole navi per venire a conoscenza di delitti scandalosi o d'eresia, ma anche si utilizzava la confessione, soprattutto quella pasquale e giubilare, per procedere a una schedatura nominativa, utile all'avvio di ulteriori indagini, degli inconfessi; una pratica del tutto simile a quella degli stati d'anime imposta dal Concilio tridentino. La confessione, nondimeno, veniva adoperata anche per altri fini inquisitoriali: qualora il soldato, durante il sacramento, avesse rivelato peccati riservati episcopali oppure d'eresia, il confessore, sarebbe stato costretto a rimandare il penitente al vicario e inquisitore (30).

---

(28) « Istruzioni del molto ill.re sign. D. Geronimo Manrique a gli preti, frati, et persone religiose che anderano (sic) nell'armata del ser.mo sign. D. Giovanni d'Austria et principalmente alli preti che han carico delle galere », ASV, Misc. arm. II, 110, ff. 370- 373. Sulla presenza e l'attività di gesuiti nella flotta, si rimanda a G. CIVALE, *Guerrieri di Cristo* cit., pp. 73-77; sulle esperienze dei padri della Compagnia come cappellani militari, cfr. IDEM, *La Compagnia di Gesù, la guerra e l'immagine del soldato da Ignazio a Possevino (1546-1569)*, in « Società e Storia », 140, 2013, pp. 283-317; V. LAVENIA, *Dio in uniforme. Cappellani, catechesi cattolica e soldati in età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2017.

(29) Archivio Segreto Vaticano, Misc. arm.II, 110, 370- 373.

(30) Sull'obbligo di confessione annuale e sulle implicazioni inquisitoriali della schedatura degli inconfessi, si vedano le acute osservazioni di E. BRAMBILLA, *Il segreto e il sigillo: denunce e comparizioni spontanee nei processi inquisitoriali*, in



## 2. *Dopo la battaglia.*

L'apparato di vigilanza religiosa che Manrique fu in grado di erigere in pochi mesi non assunse tuttavia un carattere prettamente persecutorio nei confronti dei soldati della Santa Lega; piuttosto, venne impiegato a scopo pedagogico e "penitenziale", in modo da favorire, mediante l'emblematicità dei vizi castigati, l'adozione di credenze e condotte maggiormente virtuose e così suscitare il favore celeste attraverso una necessaria opera di purificazione dai peccati.

Tali aspetti dell'azione dell'*Inquisidor de la Mar* affiorano palesemente nell'*auto de fe* dell'aprile 1572, sopra richiamato, in cui Manrique, cosciente di non poter detenere il pieno controllo inquisitoriale su una massa tanto indisciplinata ed assuefatta alla violenza quale era il composito esercito alleato, dovette insistere sul valore esemplare delle storie e delle immagini. Furono soltanto undici i membri della Lega ad esser condannati nell'*auto de fe* e tutti riferivano una storia diversa dall'altra: vi erano il soldato che ama le prostitute (31) e il bestemmiatore incallito (32), il vanaglorioso dissacratore (33) e l'ubriacone empio (34), il frate disso-

---

S. PEYRONEL RAMBALDI (a cura di), *I Tribunali della Fede: continuità e discontinuità del Medioevo all'Età Moderna*, Claudiana, Torino, pp. 111-162.

(31) Francesco Cannata, condannato a servire senza paga per due anni a bordo delle galere per il delitto di *simple fornicación*. AHN, INQ, Lib. 356, ff. 23r-28v.

(32) Il sergente Gabriel Girón, un veterano del *tercio* di Napoli, « porque no le dexaron entrar en cierto lugar, (Girón) dixo que renegava de Dios que si vaxava del çielo él solo bastava a rendille con su compañía ». *Ibidem*.

(33) Il pilota catalano Antonio Ostalese fu condannato all'abiura *de vehementi*, a duecento frustate ed otto anni di galera per blasfemia, per aver rotto il digiuno quaresimale e, soprattutto, aver rifiutato di confessarsi sostenendo che « estaba mas limpio que la virgen María »; in navigazione per acque nemiche, inoltre, aveva dimostrato un'importuna ammirazione per gli infedeli. *Ibidem*.

(34) Il soldato Lope de Eredia fu condannato all'abiura *de vehementi*, a due anni al remo e cento nerbate « por aver tomado un crucifixo y puestolo a la boca de un horno en la coçina al qual dixo guardase allí un ollas que él se iba fuera, y quando volvió dixo al dicho crucifixo pues aveis guardado tan bien las ollas, tomad un poco de recota y aun se la puso en la boca ». *Ibidem*.

luto (35) e il seduttore fedifrago (36) e il collerico violento (37), la donna di truppa (38) e la megera che vende amuleti (39). Come in una novella picaresca, vi si ritrovava una vera e propria galleria di *topoi* della licenziosità della vita militare, altrettanti modelli di turpitudine messi alla berlina in una oscura rappresentazione del giudizio universale, nella quale i peccatori, ancor più colpevoli perché insozzavano una santa impresa, erano condannati assieme ai nemici ed ai traditori della fede (40).

I delitti condannati in questa fase dell'*auto de fe* messinese, la *simple fornicación*, la bigamia, la blasfemia ed il sacrilegio erano sanzionati anche dai tribunali secolari e ecclesiastici, con i quali il Santo Offizio si trovava spesso in concorrenza. In questo caso, come si è visto, tale antagonismo tra diversi organi giudiziari era praticamente assente, giacché Manrique si trovava a svolgere sia le funzioni di inquisitore che di giudice ecclesiastico ed operava in strettissima collaborazione con le autorità militari; aveva quindi

---

(35) « Fray Fulgencio de la Torre alias Francisco de Peralta, vezino de Quesada, porque siendo frayle profeso de la orden de Santo Domingo, clérigo presbitero, se casó en Napoles con doña Madalena de Peñalosa con la qual hiço vida maridable nueve años y se mudò el nombre en Francisco de Peralta y estuvo todo este tiempo sin confesarse hasta que vino al armada donde le prendieron ». *Ibidem*.

(36) « Gaspar de Medina, remero [...] porque avendo sido penitenciado por la inquisición por casado dos veçes y mandado que no coabitase con ninguna de las dos mugeres vida maridable con la segunda diciendo a todos que era su muger ». *Ibidem*.

(37) Il messinese Francisco Guardabaxo fu condannato per blasfemia a quattro anni al remo, perché avesse malmenato e spezzato la mazza di giustizia all'*alguacil* dell'Inquisizione mandato a detenerlo. *Ibidem*.

(38) Francesçella Lascafina, « muger publica de la armada », fu condannata per *simple fornicación*. *Ibidem*.

(39) « Garronfolà calabresa, vezina de Meçina, que anda en el armada alquilando camas por gran hechicera y bruxa la qual confiesa que, desde catorce años hasta çerca de setenta que aora tiene, a tenido pacto con el demonio y amistad carnal ofreçiendole su anima, confiesa aver hecho cosas muy espantosas la qual trae muchas gentes engañadas haçiendolo con titulo de Christianidad ». *Ibidem*.

(40) Nel medesimo *auto de fe* furono lette le sentenze di *reconciliación* di diciassette rinnegati catturati dopo la battaglia; altri quattro furono condannati al rogo per essersi mostrati pertinaci. *Ibidem*. Cfr. G. CIVALE, *Guerrigero di Cristo* cit., pp. 150-156.

l'opportunità, del tutto eccezionale, di scegliere la corte presso la quale esaminare il caso: nel foro della confessione, nel foro esterno ecclesiastico, in quello inquisitoriale oppure, in taluni casi, lasciarlo alla giustizia marziale la quale, nel caso del crimine di blasfemia, si rivelava talvolta più severa di quanto fosse il Santo Offizio. L'inquisitore fece ampio ricorso a tutte queste possibilità: la medesima constatazione che fra i penitenziati non figurasse nessun soldato di Napoli indica come alla fine l'inquisitore si fosse orientato ad astenersi dal processare i regnicoli per via inquisitoriale e avesse preferito giudicarli per quella ordinaria ecclesiastica. A differenza di questa, tuttavia, la giustizia inquisitoriale, di certo più dispendiosa, si muoveva sul piano simbolico e sul significato altamente monitorio delle proprie condanne.

Il ruolo del Santo Offizio e la sua azione, la medesima straordinaria concentrazione di poteri riunita da Jerónimo Manrique, si rivelava così funzionale ad alimentare la tensione crociata in vista di uno scontro con il nemico della fede che si auspicava definitivo. Tale spinta era destinata ad accrescersi quanto più i concreti orizzonti di riuscita militare della Santa Lega si restringevano, prima con l'improvvisa morte del suo più visionario sostenitore, il pontefice Pio V, poi con gli esiti più che deludenti della campagna del 1572, il graduale scollamento dell'alleanza e la sua finale rottura l'anno seguente. È in questo contesto contraddistinto dal progressivo affievolimento delle speranze di successo che, nell'ottobre del 1572, già nelle acque adriatiche ma senza che la flotta fosse riuscita a raggiungere alcun obiettivo, il giudice di fede, avvalendosi degli speciali poteri di delega conferitigli dal defunto papa e con il sostegno dello stesso Juan de Austria, conferì ad un teatino di fiducia Ranieri Gualano « cargo particular d'Inquisitore al modo di Spagna sopra l'armata veneziana » (41). Si trattava di una palese

---

(41) Si trattava presumibilmente dello stesso Ranieri Gualano (o Gualanti) che, dopo essere stato vicino a Juan de Valdés e membro della casa di Reginald Pole, era divenuto uno dei maggiori confidenti dell'Inquisizione. Questa « spia dei teatini », con le sue circostanziate denunce nei confronti di personaggi quali Mario Galeota, Marco Flaminio, Pietro Carnesecchi e Vittore Soranzo, aveva dato un importante contributo alla disarticolazione del circolo valdesiano napoletano e più in generale degli *spirituali* italiani. Più tardi nel 1590, ormai divenuto teatino, si

forzatura poiché le facoltà di inquisitore, come si è visto, si riferivano soltanto agli eserciti ed alle flotte del re Cattolico e non a quelle degli altri coalizzati. Il Capitano generale, però, aveva fatto assegnamento sull'ambiguità del ruolo di Manrique in quanto vicario generale di tutta la Lega per cercare di imporre il provvedimento. Il tentativo, in verità un colpo di mano alquanto maldestro, fu subito e rabbiosamente rintuzzato dal Foscarini, il *provveditore da mar veneto* (42). La *Serenissima*, che non aveva mai condiviso lo zelo inquisitoriale spagnolo e si era mostrata sempre gelosa delle proprie prerogative, non poté far altro che trarre nuovi motivi di avversione nei confronti dell'arroganza spagnola (43).

Il ritorno dalla campagna del 1572 e, soprattutto, la finale rottura della coalizione risposero ad una fase di trasformazione tanto della conduzione della guerra quanto del tribunale dell'Inquisizione spagnola che vi era collegato. Se, infatti, accantonando le aspirazioni crociate relative all'intero Mediterraneo, la Spagna tornava a conferire priorità al raggiungimento di obiettivi strategici propri nel Nord Africa, così anche il Santo Offizio *da Mar* tentava di accaparrare la propria trasversalità e reinserirsi in maniera più naturale nel tessuto inquisitoriale iberico, un sistema che per tutto

---

segnalò come principale accusatore nel processo inquisitoriale della terziaria francescana Alfonsina Rispoli sospettata di simulazione di santità. Sulle sue denunce a danno dei valdesiani e sul suo ruolo nel terzo processo del Galeota, si veda almeno. P. LOPEZ, *Il movimento valdesiano a Napoli*, pp. 95-110; D. MARCATTO, "Questo passo dell'heresia". *Pietrantonio di Capua tra Valdesiani, Spirituali e Inquisizione*, Bibliopolis, Napoli, 2003, pp. 37-52. Sulle accuse ad Alfonsina Rispoli: C. DE FREDE, *Notizia d'un valdesiano pentito con una digressione sul processo d'una visionaria (Ranieri Gualanti e Alfonsina Rispoli)*, in « Archivio Storico per le provincie napoletane », 106, 1988, pp. 171-185. Per un breve profilo biografico si veda la voce di D. BUSOLINI, *sub voce*, *Dizionario Biografico degli Italiani*, LIV, pp. 143-145. La sua partecipazione alle operazioni della Santa Lega ed il suo tentativo di esser nominato inquisitore erano finora sconosciuti.

(42) Foscarini aveva immediatamente « ritenute le commissioni et scritture che havea, andando il detto prete a presentargliele, et lo ha bandito dalle sue galere ». Marcantonio Colonna al segretario di Stato Tolomeo Galli, Corfù 10 ottobre 1572. ASV, Segr. Stato, Soldati, 1, 338.

(43) Colonna concludeva il racconto dell'incidente, avvertendo sconsolato che « le cose poi di qua passano male et con mio infinito dispiacere, per non vederle incamminare al fine che si desidera per il beneficio universale et conforme al gran zelo et buona mente di Sua Santità ». *Ibidem*.

il secolo XVI si era rafforzato intorno all'omogenea delimitazione geografica delle giurisdizioni distrettuali e alla presenza capillare sul territorio (44). In un'ottica assai simile sembrano rientrare gli sforzi di Manrique di dotarsi di una struttura inquisitoriale stabile nel territorio di Messina, la principale base di operazioni spagnola sul fronte mediterraneo e soprattutto il secondo centro più popoloso dell'isola ed indubbiamente il più dinamico sotto il profilo sociale e finanziario (45).

Al momento della creazione, come si è visto, la struttura del tribunale era praticamente inesistente. Manrique poteva disporre soltanto di un collaboratore fisso, il notaio Peñarrubia, che poteva assolvere soltanto le funzioni di *notario del secreto* e di *receptor*. In virtù del ruolo di cappellano maggiore e degli ordini diramati da Filippo II, poteva anche fare affidamento sull'ausilio dei religiosi imbarcati sulle galere e dei comandi militari. La cooperazione che dovettero prestare questi soggetti, tuttavia, non fu del tutto soddisfacente; gli ufficiali e i soldati, infatti, si dimostravano piuttosto restii a denunciare i propri commilitoni e sottoposti, mentre per i delitti rivelati ai religiosi durante la confessione e da costoro rimandati all'inquisitore, si approdava nella maggior parte dei casi ad una riconciliazione segreta nel foro della coscienza (46).

Per praticare la necessaria sorveglianza, ricevere le delazioni e

---

(44) Sul perfezionamento della struttura territoriale dell'Inquisizione spagnola, cfr. J.P. DEDIEU, J. CONTRERAS, *Estructuras geográficas del Santo Oficio en España*, in B. ESCANDELL BONET, J. PÉREZ VILLANUEVA, (dir.s), *Historia de la Inquisición en España* cit., vol. II, pp. 3-47.

(45) Sulle fortune di Messina negli anni di Lepanto, si vedano L. RIBOT, *La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674)*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1982, in particolare pp. 29-74; M. AYMARD, *Palermo e Messina*, in M. GANCI, R. ROMANO (a cura di), *Governare il mondo. L'impero spagnolo dal XV al XIX secolo*, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo, 1991, pp. 143-164; N. ARICÒ, *Messina nell'epopea di Lepanto*, in G. MOTTA (a cura di), *I Turchi, il Mediterraneo e l'Europa*, Milano, Franco Angeli, pp. 24-77; G. MOTTA, *Da Messina a Lepanto. Guerra ed economia nel Mediterraneo cinquecentesco*, in IDEM (a cura di), *I Turchi, il Mediterraneo e l'Europa* cit., pp. 78-102.

(46) La minaccia di schedatura degli inconfessi, invece, sembrò rivelarsi inefficace: in base alla documentazione in possesso, infatti, il rifiuto di ricevere il sacramento della penitenza concorse all'avvio di un solo procedimento, quello del pilota Antonio Ostales.

per effettuare gli arresti, sul territorio, Manrique, quindi, tentò di creare una struttura capillare del tutto simile a quella degli altri tribunali. Concedendo patenti di *familiatura* a uomini del suo seguito oppure ricorrendo ai servigi dei famigli dell'inquisizione siciliana, poté dotarsi di una milizia direttamente al suo servizio da utilizzare come corpo particolare con funzioni poliziesche e informative senza dover ricorrere all'ausilio di altri.

Allo stesso modo, per sorvegliare le carceri, celebrare il dibattimento ed emettere regolare verdetto, l'inquisitore completò l'organigramma che permetteva il funzionamento del Santo Offizio ricorrendo alla collaborazione degli ufficiali locali assumendoli con funzione di fiscale, di avvocato del reo e di consultore così da costituire con lui il collegio giudicante (47). La "stazione di servizio" peloritana dell'inquisizione siciliana, per le mansioni assunte e la consistenza numerica, costituiva una vera e propria sede staccata del tribunale palermitano; tuttavia, tale struttura apparve a lungo decapitata, perlomeno, fino a quando, su iniziativa proprio di Manrique, nel 1572 fu designato un commissario del Santo Offizio nella persona del dottor Juan Artal Busacca, consultore del tribunale e giudice della Gran Corte, membro di un'influente famiglia cittadina (48).

Le relazioni degli ufficiali messinesi con i giudici di fede erano piuttosto saltuarie: di norma si limitavano soltanto ad una fase iniziale, quando il postulante sollecitava ai giudici una nomina o una patente di *familiatura* per incrementare il proprio prestigio sociale e godere del *fuero* privilegiato del Santo Offizio, e i giudici,

---

(47) Dalla « matricola de los oficiales y familiares » compilata nel 1561, nella sola città senza contare i casali contigui, risiedevano diciassette famigli ed undici ufficiali. Vi si enumeravano un *receptor*, un depositario, un chirurgo, un notaio, un nunzio, un « sollecitatore de le cause », un luogotenente del capitano, un capo guardia ed un custode del porto, infine due consultori di cui uno fungeva anche da « avvocato dei beni confiscati. Cfr. F. GIUNTA, *Dossier Inquisizione in Sicilia*, Sellerio, Palermo, 1991.

(48) Giovanni Artal Busacca era legato da vincoli familiari a Colantonio Muleti, tenente del capitano del Santo Offizio messinese e principale esponente del casato che si contendeva il primato della città con l'altra fazione che si aggruppava attorno alla famiglia Siscar. La sua nomina a commissario del Santo Offizio in AHN, INQ, Lib. 325, f. 292r.

interessati ad accrescere il loro peso nel frastagliato quadro delle istituzioni isolate, assecondavano tali desideri. Dopo questo primo momento, gran parte dell'autorevolezza che gli inquisitori potevano esercitare sui loro sottoposti dipendeva dalla capacità di procurare emolumenti straordinari per i funzionari più diligenti. Era una maniera per gli inquisitori di costruirsi una clientela personale che li appoggiasse nella propria azione e, quindi, favorisse ulteriori sviluppi professionali (49). Tale dimensione, però, era limitata soltanto a coloro che potevano avere un rapporto diretto con i giudici e non si estendeva ai famigli sparsi per il distretto. Le possibilità di riconoscimenti economici oppure di ulteriori avanzamenti di carriera, comunque, esulavano sovente dagli interessi più immediati dei funzionari periferici, ed era sempre legata al saltuario intervento di qualche inquisitore in città che ne potesse consolidare i vincoli di fedeltà clientelare.

Come il caso del commissario Artal pare dimostrare, l'arrivo di Jerónimo Manrique, che poteva godere di assoluta autonomia e di un canale di comunicazione preferenziale con i vertici inquisitoriali e con la Curia, ebbe l'effetto di rompere gli ordinari equilibri gerarchici che regnavano nell'inquisizione siciliana. All'apparire di una personalità che poteva vantare una superiore influenza politica, fu pressappoco naturale che alcuni funzionari minori stringessero nuovi rapporti di clientela con l'inquisitore dell'*armada* che li utilizzò integrandoli in una nuova atipica struttura distrettuale. Tale organizzazione si estendeva dai ponti delle galere che navigavano nelle acque levantine agli ormeggi del porto sullo stretto, ai casali in cui venivano alloggiati le soldatesche, ed aveva il proprio centro nello stesso quartiere generale della Lega, dal quale l'inquisitore Manrique operava in stretto contatto con don Juan de Austria ed i comandi militari spagnoli.

---

(49) Le funzioni dell'inquisitore all'interno del tribunale di distretto sono descritte dettagliatamente in parecchie opere dedicate al Santo Offizio; tra le più lucide e complete, le classiche trattazioni di: B. BENNASSAR, *Il potere inquisitoriale*, in IDEM, *Storia dell'Inquisizione* cit., pp. 69-84; J. CONTRERAS, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia. Poder, sociedad y cultura*, Madrid, Akal, 1982, pp. 307-309; J. P. DEDIEU, *L'administration de la Foi. L'inquisition de Tolède (XVI- XVII Siècle)*, Bibliothèque de la Casa de Velazquez, Madrid, 1989, pp. 159-165.

Il tentativo di consolidamento di un'autonoma istanza inquisitoriale fu, dunque, salutato dalle locali élite patrizie come strumento utile a superare la tradizionale soggezione alle istituzioni palermitane ma aspramente contestato e ostacolato dagli inquisitori distrettuali siciliani, stizziti e preoccupati dalle ingerenze del loro potente e prestigioso collega (50). All'intento di definire la creazione *de facto* di una giurisdizione indipendente del Santo Offizio nella Sicilia orientale sembravano appuntare la celebrazione da parte di Manrique di una visita di distretto a Messina e nella sua provincia nell'autunno del 1572 (51) e pochi mesi dopo, già nel 1573, la creazione di due commissarie presso la fortezza della Goletta e la città di Tunisi, appena conquistata da don Juan de Austria (52). Tuttavia, le possibilità di modificare gli assetti istituzionali siciliani dovevano apparire irreali alla *Suprema* e *in primis* allo stesso Manrique, vista la rigidità ormai raggiunta dalla geografia inquisitoriale iberica e le notevoli difficoltà incontrate nell'erezione di nuovi tribunali, tanto nei possedimenti indiani quanto nella stessa penisola iberica, nella remota provincia galiziana (53).

---

(50) A principio di ottobre del 1572, gli inquisitori palermitani inviarono alla *Suprema* un lungo memoriale in cui elencarono i propri molteplici motivi di aggravio nei confronti della condotta di Manrique. AHN, INQ, Lib. 875, ff. 310-312r.

(51) L'esigenza di una visita al territorio messinese fu segnalata direttamente a Madrid dallo stesso Manrique che, ricevuta l'autorizzazione, la eseguì tra giugno e luglio del 1573. Alcuni degli indagati durante l'ispezione, in conformità ai regolamenti inquisitoriali, furono trasferiti a Palermo per esservi processati formalmente e dovettero apparire nell'*auto de fe* che fu celebrato il 15 agosto, festività dell'Assunta, nella « plaza nueva » di Bologni. La *relación* di questo *auto* in *Ivi*, Lib. 876, ff. 2r-6v.

(52) Manrique accompagnò don Juan de Austria nella breve campagna di conquista di Tunisi. Nella città occupata dalle truppe, lasciò un gruppo di religiosi, « hombres de buena vida y costumbres », al comando dei quali era stato lasciato il frate Juan de Villalba, investito del titolo di amministratore dell'ospedale, vicario pontificio e del Santo Offizio, i medesimi incarichi ricoperti dall'inquisitore *de la armada* nell'ambito della Santa Lega e della flotta spagnola. Il francescano Diego de Mallorca, invece, fu designato commissario della fortezza della Goletta. *Ivi*, ff. 164r-165v. Sulle attività inquisitoriali di questi due commissari, si veda G. CIVALE, *Guerrieri di Cristo* cit., pp. 190-193.

(53) Sull'erezione dei tribunali americani, si veda almeno B. ESCANDELL BONET, *Estructura geográfica del dispositivo inquisitorial americano*, in IDEM, in J.



Piuttosto, il dinamismo assunto da Jeronimo Manrique nei confronti degli inquisitori siciliani, l'intromissione in casi che palesemente rientravano nella loro sfera giurisdizionale (54), le esplicite critiche di inefficienza lanciate ai giudici palermitani e, in ultimo, il vano tentativo di farsi nominare ispettore di quella inquisizione (55), sembrano rispondere ad una consapevole strategia che puntava ad un suo reinserimento nella struttura ordinaria del Santo Offizio, una esigenza tanto più viva quanto erano evidenti i segni di smobilitazione sul fronte armato e, colla scomparsa dell'Inquisitore Generale Espinosa alla fine del '72, era venuto a mancare il principale garante dei poteri eccezionali che fino ad allora aveva detenuto (56).

Tale disegno, che quindi rispondeva a ragioni di avanzamento personale e appoggio clientelare molto più che ad autonome logiche istituzionali e inquisitoriali, appare finalmente evidente nella primavera del '74 quando Manrique volle abbandonare la Sicilia per rimanere vicino a Juan de Austria nel suo viaggio a Roma e Genova e rassegnare tutti le proprie prerogative vicariali e inqui-

---

PÉREZ VILLANUEVA, (dir.s), *Historia de la Inquisición en España y América*, Madrid, BAE, 1993, vol. II, pp. 48-62. Sull'Inquisizione di Santiago, cfr. J. CONTRERAS, *El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia* cit.

(54) Il conflitto più aspro fu quello per il giudizio di Geronimo Santa Croce, un cavaliere napoletano che aveva a lungo servito come soldato e fu accusato dagli inquisitori palermitani di sospetto luteranesimo. Cfr. CIVALE, *Guerrieri di Cristo* cit., pp. 141-145.

(55) Nel settembre del 1573, Manrique inviò a Madrid una relazione confidenziale in cui indicò ai membri della Suprema « algunas cossas que requieren remedio » nell'amministrazione dell'Inquisizione siciliana. Con la solita attenzione al rispetto dei regolamenti, segnalò irregolarità nella conduzione dei processi civili ed infrazioni nella gestione delle carceri, e soprattutto sottolineò che tra gli inquisitori ordinari non vi era « aquella concordia y correspondencia en los negocios que es necessaria para la buena directión dellos ». Per sanare questa situazione proponeva che gli fosse concesso speciale incarico di ispettore. AHN, INQ, Lib. 876, ff. 121r-122r.

(56) In suo luogo, nel marzo 1573 fu designato alla presidenza dell'Inquisizione il vescovo di Cuenca Gaspar de Quiroga. Su questi, cfr. H. PIZARRO LLORENTE, *Un gran patrón en la corte de Felipe II. Don Gaspar de Quiroga*, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, 2004.

sitoriali nelle mani del francescano Miguel Serviá, ex-confessore dello stesso Capitano generale (57).

La scelta fu premiata da successo, giacché, grazie alle raccomandazioni del fratellastro del sovrano a Manrique, nel 1575, venne garantito un posto nel Consiglio della *Suprema*, ulteriore passo di una carriera inquisitoriale che, negli anni seguenti, lo avrebbe visto vescovo di prestigiose diocesi e, infine, per pochissimi giorni prima della propria morte, Inquisitore generale (58). La storia dell'Inquisizione *de la armada*, intanto, era da lungo tempo giunta al suo termine, oscuro e piuttosto inglorioso, con la morte del francescano Serviá, a pochi giorni dall'assunzione dall'incarico.

---

(57) Il 14 maggio 1574, a Genova Manrique rassegnò i propri poteri inquisitoriali e vicariali nel cappuccino maiorchino Miguel Serviá, nel frattempo divenuto confessore del comandante generale. La data della nomina di delegato inquisitoriale conferita da Manrique a Serviá è molto controversa. García Hernán, per ultimo, ha proposto il 1573, ma è evidente che il documento risale al 1574. E. GARCÍA HERNÁN, *La asistencia religiosa en la armada de Lepanto* cit., pp. 238-239; La patente è stata pubblicata in *Colección de Documentos inéditos para la Historia de España*, Tomo 11, pp. 360-361.

(58) Nel febbraio 1575 Manrique fu nominato membro del *Consejo* della *Suprema* (AHN, INQ, Lib. 326, f. 239r). A partire dal 1591, poi, fu vescovo di Cartagena fino a quando, nel 1595, con la scomparsa di Quiroga fu appuntato titolare della diocesi di Avila e, soltanto per pochi mesi prima della propria morte, Inquisitore generale. La traiettoria negli ultimi anni di vita e il coinvolgimento nella visita di ispezione alla Compagnia di Gesù che un Filippo II ormai invecchiato volle ordinare sono ricostruiti da J. MARTÍNEZ MILLÁN, *Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594)*, in F. RURALE (a cura di), *I Religiosi a corte teologia, politica e diplomazia in antico regime*. Atti del seminario di studi Georgetown University a Villa "Le Balze" Fiesole, 20 ottobre 1995, Bulzoni, Roma, pp. 101-130.

ANGELA SANTANGELO CORDANI

## RICERCA DELLA VERITÀ E GARANZIE DELLA DIFESA NEL PROCESSO INQUISITORIALE DI ETÀ MODERNA

Dall'analisi dei manuali inquisitoriali di età moderna (1) e dal loro raffronto con uno spaccato di casistica nota e meno nota appare, a mio avviso, come l'Inquisizione romana (2), tra Cinque e

---

(1) La genesi, l'impianto e l'evoluzione della manualistica inquisitoriale sono oggetto specifico dell'ampio e suggestivo studio di A. ERRERA, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna 2000. Si tratta delle opere di N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum [...]*, Romae 1578; D. SIMANCAS, *De Institutionibus Catholicis*, Romae 1575; ID., *Enchiridion iudicum violatae religionis*, Venetiis 1568; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria Inquisitorum*, Venetiis 1583; K. BRAUN, *De haereticis et schismaticis*, in *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii, tum caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, De Iudiciis Criminalibus S. Inquisitionis*, (*Tractatus Universi Iuris*, t. XI/II), Venetiis 1584, ff. 271r-333r; L. CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Tractatus illustrium* cit., Venetiis 1584, ff. 42v-51r; *Breve informatione del modo di trattare le cause del S. Officio, per li molto RR. Vicarii della Santa Inquisitione*, Modena 1608; P. FARINACCI, *Tractatus de haeresi*, Lugduni 1621; S. SALELLES, *De materiis Tribunalium S. Inquisitionis*, Romae 1656; E. MASINI, *Sacro Arsenal e overo Prattica dell'Officio della Santa Inquisitione*, Bologna 1665; T. DEL BENE, *De officio S. Inquisitionis*, Lugduni 1666; C. CARENA, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis*, Lione 1669; F. PEÑA, *Introductio seu praxis inquisitorum*, in C. CARENA, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis*, Lione 1669, pp. 394-486; F. BORDONI, *Manuale consultorum*, Parmae 1693; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal seu praxis formandi processus*, Coloniae Agrippinae 1695.

(2) Nel *mare magnum* della storiografia sull'Inquisizione mi limito qui a richiamare accanto all'imponente guida bibliografica di E. VAN DER VEKENE, *Bibliotheca bio-bibliographica historiae Sanctae Inquisitionis*, Vaduz, I (1982), II (1983), III (1992), in *primis The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Sources and Methods* (eds. G. Henningsen, J. Tedeschi, C. Amiel), DeKalb (IL.) 1986; F. BÉTHENCOURT, *L'Inquisition à l'époque moderne. Espagne, Portugal, Italie XVe-XIX siècle*, Paris 1995; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996; J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico. Studi sull'in-*

Seicento, ha posto in essere una procedura decisamente più garantista di quella praticata dalla giustizia secolare di antico regime, ben lontana dall'immagine tradizionale di macchina giudiziaria disumana e sanguinaria che la storiografia anche giuridica ha voluto restituire della Santa Inquisizione fino a tempi non lontani (3): un

---

*quisizione romana*, trad. it. S. Galli, Milano 1997; R. CANOSA, *Storia dell'Inquisizione in Italia dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, I-V, Roma 1986-1990. Si segnalano inoltre i lavori di M. HROCH-A. SKYBOVÁ, *Ecclesia militans. Inquisition im Zeitalter der Gegenreformation*, Leipzig 1985; E. PETERS, *Inquisition*, Berkeley-Los Angeles 1989; F. CARDINI-M. MONTESANO, *La lunga storia dell'Inquisizione, Luci e ombre della "leggenda nera"*, Cinisello Balsamo 1990; R. CAMILLERI, *Storia dell'Inquisizione*, Roma 1997; L. ALBARET, *L'Inquisizione. Baluardo della fede?*, trad. it. A. da Fiesole, 1998; R. GARCÍA CÁRCCEL, *La leyenda negra. Historia y opinión*, Madrid 1998. Tra gli studi più recenti sono imprescindibili — senza alcuna pretesa di esaustività — i contributi *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale* (a cura di A. DEL COL-G. PAOLIN), Trieste 2000; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio: penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000; A. PROSPERI, *L'Inquisizione romana: letture e ricerche*, Roma 2003; *L'Inquisizione: atti del simposio internazionale*, Città del Vaticano 29-31 ottobre 1998, Città del Vaticano 2003; A. DEL COL, *Osservazioni preliminari sulla storiografia dell'Inquisizione romana*, in *Identità italiana e cattolicesimo. Una prospettiva storica* (a cura di C. MOZZARELLI), Roma 2003, pp. 75-137; E. BRAMBILLA, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa, secoli IV-XVIII*, Roma 2006; A. DEL COL, *L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo*, Milano 2006; J. TEDESCHI, *Intelletuali in esilio: dall'Inquisizione romana al fascismo*, Roma 2012; J.K. WICKERSHAM, *Rituals of Prosecution: the Roman Inquisition and the prosecution of Philo-protestants in Sixteenth-century Italy*, Toronto 2012; C.F. BLACK, *Storia dell'Inquisizione in Italia: tribunali, eretici, censura*, Roma 2013; C. MURPHY, *God's Jury: the Inquisition and the Making of the Modern World*, Boston-New York 2013; K. SULLIVAN, *The inner lives of medieval inquisitors*, Chicago - London 2013; M. FIRPO, *La presa di potere dell'Inquisizione romana. 1550-1553*, Roma-Bari 2014. Quanto agli studi più sintetici si vedano F. CARDINI, *L'Inquisizione*, Firenze 1999; R. GARCÍA CÁRCCEL, *L'Inquisizione*, Milano 2000; B. MOORE JR., *Le origini religiose della persecuzione nella storia*, Palermo 2002; G. ROMEO, *L'Inquisizione nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2002; J.P. DEDIEU, *L'Inquisizione*, Cinisello Balsamo 2003. Su tutta la letteratura in materia si stagliano i quattro corposi volumi del *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. PROSPERI, pubblicati a Pisa nel 2010, di cui qui segnalo specialmente la voce di A. PROSPERI, *Inquisizione romana*, II, pp. 815-827.

(3) Restano emblematici di questo tradizionale *point de vue* i suggestivi volumi di E.C. LEA, *Storia dell'Inquisizione. Fondazione e procedura* (trad. it. P. CREMONINI), Milano 1910, e di I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Milano 1979; cfr., tra i contributi più recenti, P. ALVAZZI DEL FRATE-G. SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in *La*

modello di giustizia, oltretutto, primo nella storia ad essere uguale per tutti perché tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio.

Vi si ritrova una felice combinazione di scrittura e oralità, con un ruolo assolutamente strategico assegnato al notaio, chiamato a registrare puntualmente e alla lettera ogni momento procedurale, in nome della verità, senza ricorrere a strumenti di sintesi o di abbreviazione, in grado di sfalsare le risultanze processuali.

L'intervento dei vescovi era previsto a garanzia degli imputati, e così anche l'assunzione delle denunce e delle deposizioni testimoniali in presenza di due persone pie e timorate esterne al tribunale, per smorzare almeno in parte la segretezza connaturata al rito inquisitorio. La stessa logica era alla base della collaborazione dei consultori, professionisti indipendenti che non appartenevano al personale del tribunale, e come tali effettiva garanzia di imparzialità, chiamati a dare un parere obbligatorio, anche se non vincolante, al momento della pronuncia delle sentenze, e, come si evince dalla prassi, talvolta coinvolti anche nelle sedute in camera di tortura, per verificare il rispetto delle modalità procedurali.

È altrettanto significativo il ricorso alla tortura con tutta una serie di limiti e di moderazioni, per ricorrervi realmente come ultima *ratio*, e in ogni caso senza pregiudizio per l'integrità fisica dell'inquisito, da restituire sano alla fase finale del processo; an-

---

*giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di M. CAVINA, Bologna 2012, pp. 9-34, specialmente pp. 26 ss. In difesa dell'istituzione si segnalano invece, essenzialmente, J. TEDESCHI, *Il giudice e l'eretico* cit., soprattutto pp. 17 ss. e 93 ss., B. VAN HOVE, *Oltre il mito dell'Inquisizione*, in "La Civiltà cattolica", vol. 143, 1992, fasc. IV, pp. 458-467 e 578-588, J.-B. GUIRAUD, *Elogio dell'Inquisizione* (a cura di R. CAMMILLERI e V. MESSORI), Milano 1994. Mi permetto di richiamare anche A. SANTANGELO CORDANI, "La pura verità". *Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano 2017. Cfr. anche A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, specialmente pp. 154-179 e 195 ss., e, tra i contributi più recenti, M. CAFFIERO, *Regiudicizzanti in fuga, ebrei complici. L'Inquisizione romana e i convertiti pentiti*, in *L'Inquisizione romana, i giudici e gli eretici*. Studi in onore di John Tedeschi, Roma 2017, pp. 157-175, specialmente pp. 172 ss. Tutela dell'ordine sociale e difesa del potere costituito accomunavano pertanto le discipline di lesa maestà divina e lesa maestà umana, giustificando così il coinvolgimento del braccio secolare a fianco dell'intervento del potere spirituale: cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, *passim*.

cora, la prassi di assegnare un curatore che fornisse speciale assistenza ai minori di venticinque anni fin dalle battute iniziali del processo e le visite periodiche ai carcerati da parte degli inquisitori in prima persona, per vigilare sulla correttezza delle modalità di custodia.

A dispetto dei luoghi comuni, veniva riconosciuto ampio spazio al diritto di difesa, definito dalla dottrina come “diritto naturale”, con possibilità, ammessa nella prassi, di libera scelta del difensore e assegnazione di un termine ragionevole per provvedere alle contro-argomentazioni.

Conclusa la fase informativa del processo, finalizzata alla raccolta delle prove, si apriva infatti la fase del processo c.d. ripetitivo o difensivo, denominato dai trattatisti anche « definitivo » (4), per la sua capacità di cristallizzare e legittimare il materiale probatorio raccolto in sede di istruttoria, attraverso la reiterazione delle deposizioni testimoniali sulla base — non è un dato di poco conto — di interrogazioni formulate dallo stesso imputato a norma della decretale VI 2.10.2 (« *secundum partis adversae interrogatoria* »).

La fase ripetitiva si apriva con la nomina di un avvocato ordinario dei Rei del Sant’Uffizio, dunque scelto non personalmente dall’indagato, ma individuato direttamente dal giudice tra legali di assoluta fiducia, paladini senza macchia della fede e della giustizia, per evitare che un colpevole sfuggisse alla giusta punizione grazie all’abilità di un professionista privo di scrupoli e di timor di Dio.

Veniva in tal modo aggirato l’ostacolo frapposto dalle decretale *Si adversus* di Innocenzo III che vietava categoricamente ogni forma di patrocinio agli eretici, a pena di esclusione dalla professione e di perpetua nota d’infamia (5). D’altro canto, una prassi più

---

(4) E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., p. 85.

(5) X 5.7.11 (*III Comp.* 5.4.2): « [...] vobis advocatis et scrinariis firmiter inhibemus, ne praefatis haereticis [...], fautoribus vel defensoribus eorundem, ullo tempore in aliquo praestetis auxilium, consilium vel favorem, nec eis in causis vel in factis, vel aliquibus litigantibus sub eorum examine vestrum patrocinium praebatis, et pro ipsis publica instrumenta condere vel aliqua scripta facere nullatenus attentetis ». Si veda anche VI 5.2.20, richiamato da P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 339, n. 54.

indulgente e permissiva dello stretto diritto finì col consentire all'imputato la libera nomina del proprio difensore, purché la scelta ricadesse su di un « *vir probus, iurisperitus, iustitiae cultor et veritatis amator* » (6). Ciò si verificò, ad esempio, nel giudizio intentato contro Isabella della Frattina, nobile veneta processata a metà del Cinquecento per le sue idee eterodosse: qui il marito dell'imputata chiese ed ottenne di individuare personalmente il difensore della moglie, con scelta che ricadde sul principe del foro veneziano Cornelio Frangipane, tra l'altro dalla reputazione non immacolata sul piano dell'ortodossia. Anche all'umanista e politico fiorentino Pietro Carnesecchi, primo segretario di papa Clemente VII sottoposto a giudizio di fede per la sua vicinanza ad ambienti ereticali, venne concessa la possibilità di nominare liberamente il professionista, e così pure al cardinale milanese Giovanni Morone, sospettato di adesione all'eresia luterana e per questo sottoposto ad un noto processo in pieno Cinquecento, assistito dai tre principi del foro romano Marcantonio Borghese, Antonio Massa e Girolamo Parisetto (7).

---

(6) N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 10, pp. 99-100; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 441, n. 2; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 584, n. 10.

(7) Si vedano F. AMBROSINI, *Una gentildonna davanti al Sant'Uffizio: il processo per eresia di Isabella della Frattina, 1568-1570*, Genève 2014, pp. 357 ss.; M. FIRPO- D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1557-1567)*, Edizione critica, II: Il processo sotto Pio V (1566-1567), Città del Vaticano 2000, pp. 1173-1175, 1211-1214 e 1376; M. FIRPO- D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone. Edizione critica*, 6 voll., Roma, 1981-1995, II, pp. 1599 ss.; M. FIRPO, *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone e il suo processo d'eresia*, Bologna 1992, p. 338. L'avvocato assolveva generalmente anche al ruolo di procuratore. La sua parcella era a carico dell'indagato, salvo il caso di assoluta povertà, in cui il professionista era tenuto a prestare gratuito patrocinio, ricevendo uno stipendio « *ex bonis fisci* » (D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 18, n. 6), come avvenne nel processo al mugnaio friulano Domenico Scandella, alla fine del Cinquecento: *Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell'Inquisizione (1583-1599)*, a cura di A. DEL COL, Pordenone 1990, p. 192; L. CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Tractatus illustrium* cit., f. 48r, nn. 113-114; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., p. 79; D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 52v, n. 1; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 28, p. 447, col. 1 e comm. 30, p. 453, col. 1; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 439, n. 4; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., pp. 86 e 241;

I legali, « *de haeresi non suspecti, fidei zelatores, probi, legales, et in utroque iure (maxime vero in materiis ad hoc Tribunal spectantibus) non mediocriter versati* » (8), prestavano giuramento — come dimostra la prassi — di conservare il silenzio su tutta la vicenda e di espletare il proprio compito « *sincere et fideliter, semotis quibuscumque cavillationibus et fraudibus* », in nome di una giusta difesa (9). Assolvevano pertanto alla duplice funzione di fornire consiglio al reo circa l'opportunità di confessare il crimine senza reticenze e, in seconda battuta, di sostenerne la difesa tecnica, se, in tutta coscienza, ne intravedevano uno spazio di esercizio. Là dove fossero venuti a conoscenza della colpevolezza del proprio assistito ed eventualmente anche della presenza di correi, era però loro dovere morale e giuridico — in linea coi criteri che presiedevano all'esercizio delle loro funzioni nel rito romano-canonico — rinunciare al patrocinio ed informare il Sant'Uffizio, a pena di spergiuro e di scomunica per complicità e favoreggiamento (10).

---

C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 37, n. 10; F. BORDONI, *Manuale consultorum* cit., pp. 509-510, nn. 16-18; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., I, p. 68, nn. 1-9, p. 585, nn. 5-7, e II, p. 146, n. 4. Sull'apporto di Masini e Carena alla definizione del ruolo dell'avvocato difensore si veda A. ERRERA, *Le diverse tipologie di sinossi per inquisitori in età moderna, con particolare riferimento alla disciplina professionale dell'inquisito*, in *I domenicani e l'Inquisizione romana*, Roma 2008, pp. 74 ss.

(8) D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 18, n. 3 e p. 422, n. 6; ID., *Enchiridion iudicum* cit., f. 52r, n. 2; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 28, p. 447, col. 2; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 37, n. 2; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 584, n. 10; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 509, n. 16.

(9) Sul generale obbligo dei patrocinatori, tra medioevo ed età moderna, di assolvere al proprio compito nel pieno rispetto della legalità e della giustizia rinvio essenzialmente a N. SARTI - S. BORDINI, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica. Il Liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1211-1245)*, Bologna 2011, specialmente pp. 133 ss., e a R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*. Parte prima: *Il medioevo*, Milano 2012, specialmente pp. 61-64, e *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano 2015, soprattutto pp. 19 ss. Un esempio pratico di giuramento del legale è fornito dal processo napoletano a Tommaso Campanella (dott. Giovanni Battista dello Grugno): L. AMABILE, *Fra Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi e la sua pazzia*, Napoli 1882, II, p. 212.

(10) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 441, n. 4, e p. 442, nn. 1 ss. Cfr. D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 18, nn. 4-5; *Breve informatione* cit.,



Nel processo ripetitivo veniva dunque posto in atto un vero e proprio controinterrogatorio dei testi fiscali — sulla scia di un tenue aggancio rinvenuto dalla dottrina in D. 48.5.28.7 (11) —, cui faceva da controcanto l'analoga *chance* concessa al procuratore fiscale di controesaminare i testi a difesa (12), secondo modalità, dal chiaro sapore garantistico, tutte proprie della prassi del Sant'Uffizio romano, estranee, in linea generale, non solo all'iter delle reazionarie corti di giustizia secolari di antico regime, ma anche al moderato e illuminato *stylus* dell'Inquisizione di Spagna, come attestato dalle *Institutiones Catholicae* di Diego Simancas (13).

Presupposto del processo ripetitivo era che le testimonianze raccolte in segreto, in sede di istruttoria, per informazione del Sant'Uffizio potevano costituire, nella migliore delle ipotesi, indizio sufficiente per citare il reo a comparire in giudizio o, al massimo,

---

p. 37; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., p. 86, e decima parte, CCLXXV avvertimento, pp. 299-300; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 37, nn. 5-6, e p. 320, n. 8; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 584, n. 10; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., II, p. 146, n. 4; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 305, n. 1. Su questo aspetto R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato* cit., pp. 61 ss.

(11) D. 48.5.28.7: « Quaestioni interesse iubentur reus reave et patroni eorum et qui crimen detulerit, interrogandique facultas datur patronis ». Sul controesame dei testimoni nella prassi angloamericana e sulle sue influenze sulla normativa di rito italiana rinvio a M. STONE, *La cross-examination, Strategie e tecniche* (ed. it. a cura di E. AMODIO), Milano 1990, e F. L. WELLMAN, *L'arte della cross-examination* (a cura di G. FRIGO), Milano 2009.

(12) « Et ratio istius praxis Supremi Tribunalis duplex est, prima, quia de iure testes ab una parte producti, examinari debent super interrogatoriis partis adversae », con richiamo, appunto, di D. 48.5.28.7, « altera est, quod ex non editione nominum testium, et denunciantium satis trunca et manca redditur defensio Reorum in hoc Tribunali, absque eo quod aliud novum speciale inducendo magis adhuc trunca, et manca eadem defensio reddatur, ex omissione interrogatoriorum istorum, ex parte Rei » (C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 287, nn. 72-73). Cfr. F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 545, n. 32. Si veda, per degli esempi pratici, M. FIRPO-D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi* cit., I, pp. 211 ss. in relazione al secondo processo Carnesecchi; M. FIRPO e D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., II, *La difesa*, pp. 754 ss.; F. AMBROSINI, *Una gentildonna davanti al Sant'Uffizio* cit., pp. 229 ss.

(13) D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., nn. 10-11, pp. 473-474, secondo cui « Iudex ex Officio in hoc Tribunali [ispanico] debet diligenter perscrutari fidem testium, illorum vitam, et mores, quia non admittuntur interrogatoria rei inquisiti ad testes fisci ».

per arrestarlo e carcerarlo, ma non potevano mai rappresentare una prova provata contro di lui, in grado di sostenere una pronuncia di condanna di qualunque tenore. E tale ripetizione, si argomentava con schietta preoccupazione garantista, si rendeva tanto più necessaria dal momento che solo di rado e con mille cautele si procedeva, in sede di interrogatorio, al confronto diretto dei testi con l'imputato. La regola era dunque che « *testes examinati in Iudicio summario regulariter non probant, nisi fuerint examinati in iudicio plenario, parte citate, et cum eius interrogatoriis* », con l'unica eccezione del teste morto prima della fase ripetitiva. Pertanto, di fronte ad un incombente pericolo di morte o anche ad un'assenza prolungata, l'inquisitore avrebbe dovuto procedere alla *repetitio* prima della *litis contestatio*, cioè prima della consegna degli articoli al reo da parte del procuratore fiscale (14).

« *Praecipuum fundamentum iudicij* », da cui dipendevano le sorti dell'intera procedura, la ripetizione era unanimemente riconosciuta come fase delicatissima, condotta dall'inquisitore in prima persona con estrema prudenza e diligenza, per evitare qualunque frode messa eventualmente in atto da testimoni corrotti, prezzolati, intimoriti o vendicativi (15).

Persino nell'ipotesi di reo confesso l'inquisito era invitato a

---

(14) C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 284, n. 33 e p. 285, n. 49; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 19, p. 123, col. 2; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 440, nn. 10 ss. e p. 456, nn. 1-3. Cfr. L. CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Tractatus illustrium* cit., f. 48v, n. 121; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 156, n. 210 e pp. 200-201, nn. 22-23; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 439, n. 5; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 285, n. 49; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 544, n. 25; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 348, n. 52. F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 545, n. 28.

(15) « in actu repetitionis testium totius causae et probationis pondus consistit » (F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 456, n. 1). La dottrina insisteva nel raccomandare agli inquisitori di condurre direttamente gli interrogatori, « tam in iudicio Summario, quam in plenario », senza delegarne l'espletamento a notai o altri « simplicibus », ma se mai, nelle ipotesi di legittimo impedimento, a propri Commissari « probis, prudentibus et peritis » (F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 451, n. 13). Cfr. D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 474, n. 17; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., p. 60; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., p. 85; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 285, n. 44; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 544, nn. 25-26; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 490, nn. 1-2; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., II, p. 67, nn. 1 ss.; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 348, nn. 47-50.

« *cedere vel contendere* » attraverso propri mezzi di difesa e di discolpa. Unica eccezione, sottolineata in particolare da Locati e Bordoni, era quella del reo dai pessimi costumi di vita e dalla pessima reputazione, oltre a quella del crimine notorio o flagrante, per i quali, in linea di principio, non era ammessa difesa (16). In un'ottica garantista, però, anche in queste ultime evenienze, era dovere dell'inquisitore procedere ugualmente alla *repetitio testium*, se la causa era tale da prevedere, in caso di condanna, la consegna al braccio secolare, per l'estrema delicatezza della vertenza e il massimo pregiudizio che poteva derivarne (17).

Quando invece era l'inquisito a declinare l'offerta della ripetizione, si metteva a verbale la sua dichiarazione di ritenere i testi

---

(16) U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., pp. 68, 81, 157 e 299; L. CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Tractatus illustrium* cit., ff. 48v-49r, n. 122; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 451, n. 8, p. 464, nn. 1 ss., p. 465, nn. 1 ss.; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 284, n. 34; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 544, n. 25 e p. 583, n. 5 (che confermava le eccezioni del crimine notorio, « ita quod nulla tergiversatione excusari potest per reum », e di quello flagrante, « in quo nullam potest habere excusationem »); Id., *Manuale consultorum* cit., p. 490, n. 5, p. 491, n. 17 e p. 509, n. 8; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., I, p. 576, nn. 23-24, p. 585, n. 3, e II, p. 70, nn. 1 ss.; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 340, n. 13, p. 345, n. 34 e p. 399, n. 2. Per il rito ordinario cfr. E. BOSSI, *Tractatus varii*, Lugduni 1562, pp. 426 ss.; G. CLARO, *Volumen, alias Liber Quintus*, Venetiis 1570, § *Finalis*, f. 137; F. CARTARI, *Theoricae et praxis interrogandum reorum libri quatuor*, Venetiis 1600, l. III, pp. 183 ss.; L. PRIORI, *Pratica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venetia 1678, p. 74, che non prevedeva però il ricorso alla *repetitio testium* nell'ipotesi di reo confesso; G.B. CAVALLINI, *Actuarium practicae criminalis*, Mediolani 1587, f. 65. Nel processo ad Isabella della Frattina, la copia del processo, prima che fosse in effetti rilasciata, venne più volte sollecitata dal marito dell'inquisita, Marco della Frattina: F. AMBROSINI, *Una gentildonna davanti al Sant'Uffizio* cit., pp. 223 ss. e 347 ss. Cfr. L. AMABILE, *Fra Tommaso Campanella* cit., II, p. 61; M. FIRPO- D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi* cit., II, p. 1376 (in cui la sentenza attesta l'avvenuta consegna della copia); M. FIRPO e D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., I cit., pp. 1281 ss. Sulla segretezza degli atti cfr. G. CHIODI, *Le relazioni periclose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, I, *Lorenzo Priori e la sua Pratica criminale*, Sommacampagna 2004, pp. LXV-LXVIII ss.; Id., *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 129-130.

(17) E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., decima parte, XXXIII avvertimento, p. 258; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 284, n. 34.

« *pro rite, et recte examinatis, et legitime repetitis* », come puntualizzato da Peña, Farinacci e Masini (18): un'evenienza, questa, peraltro non infrequente nella prassi, col probabile intendimento di ridurre i tempi del giudizio, specie da parte di chi riteneva ormai segnato il proprio destino. I più cauti Simancas, Locati e Passerini avvertivano, però, che, malgrado la rinuncia alla *repetitio*, sarebbe stato più opportuno per il giudice procedere ugualmente al riesame dei testi, sia, a tutela del reo, per il carattere irrinunciabile del diritto di difesa, sia, a vantaggio del fisco, per la frequente revoca delle confessioni che, una volta omessa la ripetizione, veniva a privare il giudizio di ogni « *fides* » e stabilità (19).

La dottrina, d'altronde, ammetteva anche la possibilità di un ripensamento del reo che in un primo tempo avesse rifiutato la *repetitio*, per poi tornare sui suoi passi e richiederla. Ciò, però, doveva avvenire tempestivamente e in ogni caso non oltre la *publicatio testium*, cioè l'atto con cui si trasmetteva al reo copia

---

(18) D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 37r, n. 11; *Breve informatione* cit., p. 36; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 439, n. 7 P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 201, n. 27; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., pp. 127-128. Ad esempio, l'inquisito Domenico Scandella nel suo primo processo per eresia rinunciò alla *repetitio testium* e si limitò a presentare una difesa autografa, mentre nel secondo si vide nominato un difensore d'ufficio: *Domenico Scandella* cit., pp. 87-91. Anche alcuni coimputati nel processo napoletano a Campanella rinunciarono a difendersi: L. AMABILE, *Fra Tommaso Campanella* cit., II, p. 40. Altro esempio di rinuncia alla *repetitio* è offerto da un processo per eresia e stregoneria intentato, nel 1648, contro due donne bolognesi, che optarono per rimettersi alla clemenza dei giudici: *Sortilegi amorosi, materassi a nolo e pignattini. Processi inquisitoriali del XVII secolo fra Bologna e il Salento*, a cura di U. MAZZONE e C. PANCINO, Roma 2008, p. 84. Cfr. anche *Streghe e diavoli* cit., pp. 155, 223 e 240 (in questo terzo caso si preferì una difesa personale). Furono invece ripetute le deposizioni testimoniali nel secondo processo Carneseccchi: M. FIRPO-D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carneseccchi* cit., I, pp. 222 ss., e altrettanto avvenne nel giudizio Morone: M. FIRPO e D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., I cit., pp. 574, 654, 674, 684, 687, 702, 712, 739.

(19) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 440, n. 8, che però concludeva che, benché « *ista sententia tuta sit, et regulariter observanda, nihilominus tamen de consensu partis potest ab ea recedi* ». Cfr. D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 475, n. 25; ID., *Enchiridion iudicum* cit., f. 37r, n. 11; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., p. 387; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 399, n. 6. Si veda A. ERRERA, *Processus in causa fidei* cit., pp. 217-218, circa le indicazioni contenute nel manuale del perugino Vincenzo Castrucci.

delle deposizioni e di tutti gli indizi esistenti a suo carico, in sintesi la copia del processo informativo.

Questo rapporto aveva la forma di stesura letterale e non sommaria delle dichiarazioni dei testi, riportate nell'ordine preciso delle diverse escussioni, ma con accurata omissione dell'identità del denunciante e dei testimoni (sostituite da nomi fittizi o lettere dell'alfabeto), e chirurgica espunzione di tutti i particolari e delle circostanze in grado di svelare l'identità dei medesimi, a norma della decretale *Statuta* di Bonifacio VIII (VI 5.2.20): una comprensibile esigenza di tutela del diritto dei testi alla sicurezza, per non esporli al pericolo — che si dava per lo più per presunto e, dunque, difficilmente controvertibile — di rappresaglie, intimidazioni e facili vendette da parte di parenti o correligionari dell'imputato. Si affiancava poi la *ratio favoris fidei*, cioè l'ulteriore e altrettanto cogente necessità di favorire e facilitare nei negozi di fede, tramite la garanzia della riservatezza e della discrezione, l'affluenza di denunciati e testimoni.

Peraltro, la dottrina confermava che, in linea col dettato della decretale *Statuta*, una volta cessato il pericolo, i nomi dei testi potevano e dovevano uscire dall'ombra, come avveniva d'altra parte nel processo ordinario, secondo quanto attestato, tra gli altri, da Giulio Claro, Sebastiano Guazzini, Lorenzo Priori e Flaminio Cartari (20).

È evidente come tutto ciò venisse a compromettere non poco il

---

(20) D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 37, nn. 13-14; ID., *De Catholicis Institutionibus* cit., pp. 475-476, nn. 26-27; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., pp. 16, 79, 343 e 385; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 124, p. 628, col. 2 e comm. 125, p. 629, col. 2; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 450, n. 6 e p. 465, nn. 4 ss.; *Breve informatione* cit., p. 36; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 157, n. 212, pp. 198-199, nn. 7 ss. (che attestava come la prassi del Sant'Uffizio fosse per l'applicazione generalizzata e indistinta del divieto); C. CARENA, *Tractatus* cit., pp. 286-287, nn. 65 ss. F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 545, n. 30; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 491, n. 12 (più disinvolto nell'ammettere la *publicatio testium* « si non timetur grave damni periculum ») e p. 509, n. 15; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., II, p. 72, n. 2; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 342, n. 20 (favorevole invece all'identificazione dei testi « nullo stante periculo »). Cfr. A. ERRERA, *Processus in causa fidei* cit., p. 215. Per il rito ordinario v. G. CLARO, *Liber Quintus* cit., § *Finalis*, f. 137; S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum reorum, et condemnatorum super quocunque crimine*, Venetiis 1639,

pieno esercizio dell'altrettanto sacrosanto diritto di difesa dell'inquisito, se pure con il correttivo di un certo peso, nell'economia complessiva dei modi e delle forme della giustizia criminale di antico regime, della chance di un controinterrogatorio a beneficio del reo sospetto.

In vista della *repetitio* il Procuratore fiscale aveva l'obbligo — rispettato nella prassi — di stilare l'elenco degli articoli (o posizioni) « *per verba affirmativa* » (21), su cui (re)interrogare, *contra* il reo, i testimoni del fisco, da consegnare, in copia, a stretto giro, all'avvocato difensore, in presenza del reo, per consentirgli di predisporre le opportune controdeduzioni (22).

Il controesame, imbastito dal difensore, veniva condotto dall'inquisitore in assenza del reo e del suo avvocato, ma in presenza di due persone pie e timorate esterne al tribunale, ad attenuare in parte la segretezza insita nel rito inquisitorio. L'obiettivo era di smantellare una ad una le prime deposizioni rese dai testi nella fase

---

I. I, t. II, pp. 7 ss. e 38 ss.; L. PRIORI, *Pratica criminale* cit., p. 74; F. CARTARI, *Theoricae et praxis* cit., l. III, pp. 52 ss.

(21) « *quia negantis factum nulla est directa probatio* » (F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 446, n. 4). Sul versante della prassi cfr. M. FIRPO-D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi* cit., I, pp. 211 ss.; M. FIRPO e D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., II cit., pp. 70 ss.

(22) « *Et Primo hic loco Articulorum Procurator Fiscalis praedictus repetit, et reproducit testes desuper examinatos, illorum depositiones, et dicta eiusdem inquisiti, confessiones, constituta, acta, et documenta quaecumque in huiusmodi causa respective factas* » (F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., pp. 444-445, nn. 1 ss.). Cfr. E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., pp. 115 ss.; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 346, n. 40. Per la prassi cfr. ad esempio L. AMABILE, *Fra Tommaso Campanella* cit., II, pp. 143-146, relative agli articoli stesi dal procuratore fiscale Andrea Sebastiano. La *repetitio testium* si svolse tra il 21 e il 29 agosto: *ibidem*, pp. 156-206; M. FIRPO-S. PAGANO, *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo, 1550-1558: edizione critica*, 2 voll., Città del Vaticano 2004, pp. 854 ss.; M. FIRPO e D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., I cit., pp. 1299 ss. sui cinque articoli d'accusa e i dieci *articuli* della difesa nel processo a Domenico Morando; *Id.*, *I processi contro don Lorenzo Davidico* cit., pp. 268-270, ove gli articoli fanno riferimento, tra l'altro, al tentativo di fuga dell'inquisito, che gli costò la condanna al carcere (*ibidem*, p. 318). Davidico riacquistò la libertà solo alla morte di papa Paolo IV (agosto 1559), allorché il popolo romano assalì il palazzo dell'Inquisizione, permettendo la fuga dei prigionieri: *ibidem*, pp. 361 ss.

informativa, mettendone in evidenza discrepanze, incoerenze e i più svariati motivi di invalidità e inattendibilità. Gli interrogandi venivano pertanto previamente ammoniti a dire nient'altro che la verità, senza aggiungere o togliere e senza filtri interpretativi, dal momento che erano in gioco la salvezza dell'anima e il pregiudizio altrui, oltre al peso delle pene previste per i testi falsi o spergiuri. D'altra parte era preciso dovere dell'inquisitore estromettere dal controesame, benché proposti dall'avvocato difensore, « *superflua, dolosa, captiosa [...] vel impertinentia interrogatoria* », ma anche, a tutta garanzia del reo, supplire d'ufficio alle eventuali lacune ed omissioni riscontrate nel testo fornito dal legale, come puntualizzavano specialmente Peña e Farinacci (23).

Col fine di minare la credibilità del teste, gli si rivolgeva l'invito a declinare le proprie generalità, la frequenza nella partecipazione ai sacramenti religiosi — con tanto di indicazione di testimoni in grado di comprovare —, l'eventuale coinvolgimento in processi penali, la natura dei rapporti personali con l'indagato — per evidenziare, eventualmente, un'inimicizia mortale in grado di inficiare le accuse — e, con estrema minuzia di dettagli, le circostanze di tempo, luogo, modalità e persone presenti alla consumazione del reato (24).

A tutela dell'inquisito e per il bene della verità, nell'ipotesi di difformità nella sostanza delle due dichiarazioni, presente e pregressa, un inquisitore di consumato mestiere avrebbe dovuto incalzare l'interrogato con tutte le possibili obiezioni, prospettando al teste, quale unica alternativa ad una risposta univoca e combaciante, il carcere, la tortura e una punizione per falso e spergiuro. A giudizio di Peña e Farinacci la linea interpretativa da seguire era « *ut — per quanto possibile — eius dicta ad concordiam reducantur* », mentre nell'eventualità di insuperabile discordanza, la scelta era di dare credito alla prima deposizione giurata, perché con la

---

(23) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 448, nn. 1-2, p. 450, n. 4, p. 451, n. 12 e p. 456, n. 2; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., pp. 121 ss.

(24) Era, ad esempio, reputata circostanza significativa se il reo tacciato di bestemmia « *pertinax fuerit, vel statim correctioni se submiserit* », ovvero se avesse pronunciato parole ereticali perché provocato o assalito dall'ira, oppure senza alcun pretesto (*ibidem*, p. 122).

seconda, divergente, il teste si poneva automaticamente come spergiuro. Ciò, però, a meno che non fosse intervenuta a risolvere l'ambiguità una seduta in camera di tortura e la ratifica a freddo di quanto lì dichiarato (25).

Tutto questo era vero a meno che non ricorresse il caso prospettato dal capitolo *Accusatus*, al titolo *De haereticis* del *Liber Sextus* (VI 5.2.8): la norma consentiva, in via del tutto eccezionale rispetto alle regole comuni, considerata l'estrema gravità del crimine, la revoca della prima deposizione da parte del teste che, in un primo interrogatorio, « *veritatem celavit iuratus* », per poi, in un secondo momento, accusare se stesso ed altri del delitto *de quo*. Ciò, però, soltanto se era evidente al giudice che il deponente avesse voluto correggere le sue precedenti enunciazioni non per leggerezza d'animo, odio/amore o corruzione, ma solo per il bene dell'ortodossia e lo zelo per la fede (26), e solo previo ricorso alla tortura « *ad videndum in quo dicto persistat* ». Di più, il garantista Francisco Peña, invocando la *mens legis*, si spingeva addirittura a ritenere valida e prevalente la seconda dichiarazione — purché supportata da indizi manifesti —, anche quando deponeva « *pro innocentia* », in nome dei supremi principi dell'equità e della *par condicio* tra accusatore e reo, tra condanna e assoluzione (27).

Accorgimento di non poco spessore garantistico era dunque che i testi, in sede di ripetizione, rispondessero puntualmente e a tono alle nuove interrogazioni, senza richiamarsi né rinviare alle dichiarazioni pregresse, in linea con la dottrina di Baldo, secondo cui « *nec sufficit in teste quod loquatur per relationem, immo debet loqui specificè, et non implicite, sicut specificè interrogatur* », e

---

(25) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 455, n. 12, p. 458, nn. 1 ss.; pp. 463-464; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 285, nn. 46 ss.

(26) P. FARINACCI, *Tractatus* cit., pp. 211-212, nn. 85 ss. (che precisava d'altro canto come il riconoscimento di questa *chance* non ostasse alla punizione del teste spergiuro come tale - n. 100 -); C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 278, nn. 60 ss.; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 459, n. 10.

(27) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 459, n. 10; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 212, n. 99; F. BORDONI, *Manuale consultorum* cit., p. 491, n. 9, che chiariva come, in sede di *repetitio*, « *testes debent respondere, ac si primo interrogarentur* ».



contro la divergente *opinio Bartoli* (28). Bordoni e Passerini erano comunque propensi a consentire, a vantaggio del teste, una rilettura non parola per parola, ma almeno « *summatim et in substantia* » della precedente deposizione in vista del nuovo interrogatorio — a meno che l'inquisitore non sospettasse la mala fede del deponente mosso da odio, denaro, suppliche o qualsivoglia vantaggio —, specialmente a fronte di un fatto antico o di un lungo intervallo di tempo intercorso tra le due deposizioni: si trattava, in sostanza, di uno dei tanti aspetti dell'iter rimessi alla valutazione discrezionale del giudice. D'altro canto anche nel rito ordinario vi era chi si allineava all'orientamento più rigoroso, come Sebastiano Guazzini, e chi si accontentava di un mero rinvio alla prima deposizione, come Pietro Follerio (29).

Dopo di ciò la *repetitio* proseguiva scandagliando i capi di imputazione evidenziati dal Procuratore fiscale, col fine di valorizzare gli elementi di prova a carico dell'imputato, per concludersi con la rilettura al convocato del testo della deposizione, l'invito ad (eventualmente) aggiungere, togliere, rettificare in tutto o in parte, e infine a sottoscrivere, col solito impegno giurato del silenzio, con modalità del tutto analoghe a quelle descritte nelle opere di Sebastiano Guazzini, Flaminio Cartari e Ortensio Cavalcanti (30).

---

(28) P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 202, n. 35; F. Peña, *Instructio seu Praxis* cit., p. 454, n. 2. Sul punto BALDO DEGLI UBALDI, *In quartum et Quintum librum Codicis Commentaria*, ed. Venetiis 1599, *Comm. ad C. 4.20.9*, f. 48r, n. 3 e BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria cum additionibus Thomae Diplovatati...*, Venetiis 1526 — rist. an. Roma 1998 —, *Comm. ad D. 30.1.19*, n. 3, f. 10r. Sui due massimi commentatori italiani si vedano le recenti voci di S. LEPSIUS, *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna 2013, I, pp. 177-180, e di E. CORTESE, *Baldo degli Ubaldi*, ivi, pp. 149-152.

(29) « *Repetitio facti examinis per relativam depositionem de iure bona est, et illam concedere potest iudex, nisi prudenter iudicet necessarium esse formalem repetitionem* » (F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 544, n. 26). Cfr. Id., *Manuale consultorum* cit., p. 491, n. 9 e P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 349, n. 57. Per il rito ordinario v. S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam* cit., l. I, t. II, pp. 24 ss., e P. FOLLERIO, *Practica Criminalis Dialogica*, Venetiis 1575, p. 148, nn. 1 ss.

(30) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 454, n. 2, p. 455, nn. 111-14; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., pp. 126 ss.; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 284, nn. 39-41. Regole analoghe guidavano la ripetizione dei testi nel rito ordinario: cfr. ad

In un'unica eventualità era prevista la ripetizione frontale dei testi alla presenza del reo, isolata concessione alla scelta 'istituzionale' di anteporre le ragioni della segretezza dei testimoni a quelle di una più globale e compiuta difesa degli indagati: ciò avveniva quando, resosi necessario procedere al riconoscimento, da parte del teste, del reo che adduceva uno scambio di identità, si reputava altresì doveroso, « per qualche degno rispetto » (31), ripetere anzitutto *de visu* la deposizione a carico, dinanzi al reo affiancato da persone a lui molto somiglianti, per poi procedere all'atto della ricognizione personale, in un vero e proprio "confronto all'americana" (32).

Dinanzi ai tribunali della fede qualunque reo era ammesso a provare la propria innocenza, prima di ricorrere alla tortura o alla pronuncia della sentenza definitiva, « *cum defensionibus sint de iure naturae* » (33), come scandito all'unisono da tutta la dottrina inquisitoriale. Non si faceva eccezione neppure per il reo pienamente convinto o confesso, dal momento che, anche in tali evenienze, si potevano sollevare argomenti a discolora, come pure per i recidivi e i rei di mala vita e mala fama, in nome di un principio di giustizia

---

esempio O. CAVALCANI, *Tractatus de testibus*, Venetiis 1590, ff. 164-165; S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam* cit., I, I, t. II, pp. 22 ss.; F. CARTARI, *Theoricae et praxis* cit., I, II, pp. 52-53.

(31) E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., pp. 79 ss.

(32) P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 201, n. 31; D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 38r, n. 16; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 23, p. 436, coll. 1-2 (che specificava come il teste chiamato al confronto non potesse sottrarsi) e comm. 48, p. 526, coll. 1-2; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., p. 61; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 285, n. 50; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 545, n. 29; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 491, n. 11; S. SALELLES, *De materiis Tribunalium S. Inquisitionis* cit., p. 135, nn. 42 ss. (che insisteva sulla necessità dell'assenza di pericolo e di una « magna causa »); T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., II, p. 73, n. 5; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 308, nn. 13-14 e p. 472, n. 150.

(33) L. CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Tractatus illustrium* cit., f. 49r, n. 131; K. BRAUN, *De haereticis* cit., f. 316r, n. 6; D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., f.; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., pp. 154, 300, 383 e 396; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 28, p. 447, col. 1; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 156, nn. 210 ss., specialmente p. 157, n. 215, che riteneva ammissibili le difese persino *ex post*, a pronuncia presa; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., pp. 139-140; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 319, n. 1; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 582, n. 1 e p. 583, n. 7; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 508, n. 1; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 399, n. 1.

squisitamente garantistico, avulso da preconcetti o pregiudizi aprioristici. In applicazione di un vero e proprio dogma garantistico nella prassi dei tribunali della fede, i trattatisti insegnavano come fosse preciso dovere del giudice concedere termini a difesa anche al reo che non ne facesse richiesta o addirittura vi rinunciasse, producendogli comunque copia del processo informativo, per un efficace esercizio del suo diritto a controbattere, nonché attivarsi persino d'ufficio per raccogliere prove a favore dell'inquisito, senza attendere l'istanza dell'interessato (34).

Veniva pertanto assegnato al *constitutus* un termine di alcuni giorni, calibrato sulla qualità della causa, per la messa a punto della linea di difesa, previa consegna di copia del processo. Tutto ciò, a meno che l'inquisito non preferisse rimettersi in tutto e per tutto alla pietà e benignità del giudice della fede, come avvenne di frequente nella prassi, per giungere quanto prima alla conclusione di una causa che si reputava persa in partenza.

È indicativa di notevole ampiezza di vedute ed emblematica dello spirito garantistico che permeava la procedura inquisitoriale la circostanza che i manuali ad uso e consumo degli inquisitori indugiassero non poco sulle possibili strategie difensive a beneficio dei rei, quasi a suggerirle a chi si trovava investito del compito di controbattere alle accuse, declinando propri articoli a difesa, stesi, al solito, « *vulgari idiomate* » (35).

Secondo i trattatisti la prima arma di difesa consisteva nel « *con-*

---

(34) L. CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Tractatus illustrium* cit., f. 49r, n. 131; D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 125, n. 53; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., pp. 80-81; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 28, p. 447, col. 1 (che si sofferma in particolare sul diritto alla difesa dei rei confessi); F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 466, nn. 12 ss.; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 157, n. 211 e, sul diritto alla difesa dei relapsi, p. 327, n. 51; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., decima parte, CLXXXIX avvertimento, p. 398; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 320, nn. 4 ss, p. 327, n. 94; S. SALELLES, *De materiis Tribunalium S. Inquisitionis* cit., p. 131, nn. 144 ss.; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 339, n. 6 e p. 347, n. 42. Sull'evoluzione del paradigma della giustizia dalla concezione medievistica agli sviluppi premoderni cfr. D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

(35) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 467, n. 2 e p. 469, n. 1; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., pp. 130-131. Cfr. A. ERRERA, *Processus in causa fidei* cit., pp. 220-221.

*stantissime negare* » (come dimostra tra l'altro la stragrande maggioranza dei processi del Sant'Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti) (36), col necessario supporto di testimoni — indicati in calce o in chiusura degli articoli —, possibilmente maggiori di numero e migliori di condizione di quelli del fisco, « *quasi in bellico certamine* » (37), in grado di provare che il reo non disse e non fece quanto gli veniva addebitato o che esisteva a suo favore un alibi convincente (38).

Sul versante della prassi è particolarmente significativa la coraggiosa difesa dell'avvocato di Domenico Scandella, mugnaio friulano, noto come Menocchio, condannato a morte alla fine del Cinquecento per ricaduta nell'eresia, a causa della sua concezione sulle origini dell'universo, la propensione alla bestemmia e la sbandierata convinzione che ci salva unicamente per le buone opere. Il suo legale, *Augustinus Pisens utriusque iuris doctor*, nel secondo processo intentato contro il friulano reo confessato e recidivo, dunque senza speranza, si spinse a chiederne l'assoluzione per vizi formali nella denuncia e nelle deposizioni dei testimoni: specialmente queste ultime, a suo dire, mancavano di « *reddere rationem* », limitandosi a riferire i fatti « *ut pecus, non autem ut homo* ».

In linea di principio era consentita al reo anche la ricusazione dell'inquisitore per legittimo sospetto — benché, come attestavano concordi i trattatisti, ciò avvenisse di rado nella pratica —, qualora

---

(36) Il fine era « *ne se ipsum iniuste infamet* » (D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 57v-58r, nn. 2 ss.; cfr. D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 117, n. 3). E alla possibile obiezione che « *quod non est, non habet causas cognitionis et probationis* », si ribatteva come « *fieri tamen potest probatio, qua indirecte, sive oblique concludatur defensio negantis, coarctato loco ac tempore, quo dicitur haeresim protulisse. Ea enim causas habens cognitatas, et quae facile probari possunt* ». Cfr. F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 467, n. 2. La negazione costituiva, in effetti, la strategia difensiva di gran lunga più ricorrente nella prassi: cfr. *Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti*, I-XIII, a cura di P.C. IOLY ZORATTINI, Firenze 1980-1997, *passim*.

(37) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 467, n. 1.

(38) Aveva le stesse conseguenze la prova della presenza altrove, al tempo della consumazione del reato, dei testi fiscali, colpevoli, pertanto, di falso e spergiuro: D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 118, n. 8; D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 58r, n. 6; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 467, n. 1, p. 469, nn. 4-7; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 320, nn. 10-11.

vi fosse « *inimicitia, conspiratio in reos aut [...] gravis aemulatio unde inimicitia oritur* », su cui si pronunciava la Congregazione del Sant'Uffizio, sospesi i termini del processo (39).

Un punto di non poco conto a favore dell'imputato poteva poi venire dalla produzione di testi « *approbatorii* »-« *laudatores* », chiamati a deporre sul compimento, da parte del reo, di atti di contenuto e valenza opposti a quelli addebitati, come la frequente e devota partecipazione alle liturgie e ai sacramenti, l'iniziativa di messe in suffragio, elemosine, orazioni, venerazioni pubbliche e private di immagini sacre, come ampiamente attestato dai verbali dei processi (40).

È significativo come anche agli "approvatori", al pari di quanto avveniva per i testimoni fiscali, non si applicavano le eccezioni previste dal rito ordinario per delimitare la sfera di credibilità dei deponenti, per cui si ammettevano anche persone non al di sopra di ogni sospetto, salvo poi circoscriverne, ovviamente, l'attendibilità. Erano quindi accolte anche le testimonianze di criminali, malfamati, banditi, spergiuri, per il valore abnorme del bene giuridico tutelato, da

---

(39) N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 30, p. 452, col. 2 e comm. 53, pp. 541-542. Cfr. K. BRAUN, *De haereticis* cit., f. 309v, n. 18; D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 125, nn. 51-52; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., pp. 184-185 e 218; D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 60v, n. 26; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 160, nn. 236-239; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., decima parte, CXCIV avvertimento, pp. 399-400; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 326, nn. 85 ss.; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 584, n. 12; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 510, n. 21; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., I, p. 589, nn. 1-4; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 15, n. 12, p. 31, n. 110, p. 32, n. 114 e p. 36, n. 134. Sull'eccezione di legittimo sospetto nel processo romano-canonico cfr. G. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano* (a cura di P. DEL GIUDICE), III/II, Milano 1927, pp. 293-294.

(40) D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 58v, n. 7; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 210, n. 81; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 467, n. 3, p. 468, nn. 7 ss.; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., pp. 130-131; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 320, n. 12; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 589, n. 45; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 457, nn. 14-15; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., p. 65, nn. 1 ss.; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 358, n. 81. Se ne rinvencono esempi in: *Processi del S. Uffizio di Venezia* cit., X, pp. 73 ss.; M. FIRPO-D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi* cit., I, pp. 225 ss. e 271 ss.; ID., *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., II cit., pp. 1227 ss.; F. AMBROSINI, *Una gentildonna davanti al Sant'Uffizio* cit., pp. 237 ss.

difendere quasi ad ogni costo, e anche per la natura generalmente occulta del crimine contro la fede, dunque di difficile riscontro.

Altra categoria di testimoni a discolora era quella dei « *reprobatorij* », purché non si trattasse del coniuge, di parenti o affini entro il quarto grado o di domestici dell'inquisito, anche se la prassi manifestava una certa elasticità, come dimostrato dal processo ad Isabella della Frattina, in cui, con notevole apertura *in favorem rei*, il marito dell'inquisita venne ammesso a deporre sull'inattendibilità dei testi fiscali (41). I riprovatori erano chiamati a comprovare come i testi del fisco fossero nemici mortali dell'indagato (42), cospiratori, falsi, spergiuri o subornati. In particolare il patto cospirativo, per l'estrema difficoltà di riscontri, era suscettibile di prova anche per testi singolari, pure ex cospiratori pentiti disposti a comprovare l'accordo scellerato (43). Addirittura, a compensare in parte il deficit di potenziale difensivo dell'inquisito, nascente dall'aura di mistero che avvolgeva i nomi dei deponenti a suo carico, Farinacci e Carena reputavano preciso dovere del giudice della fede indagare anche d'ufficio su reputazione, costumi e affidabilità dei testi, per evitare che i processi divenissero strumenti di persecuzione o mezzi di realizzazione di velleità di rivalsa (44).

---

(41) F. AMBROSINI, *Una gentildonna davanti al Sant'Uffizio* cit., p. 351. Cfr. D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 118, n. 9, p. 126, n. 56 e p. 487, nn. 79-82; Id., *Enchiridion iudicum* cit., f. 58v, n. 8; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 467, nn. 14 ss.; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 210, nn. 81-82; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., decima parte, IV avvertimento, p. 351 e CCLXXXIV avvertimento, p. 419.

(42) Ad esempio adducendo « quod N. de tali tempore, propter talem causam fecit suo principali talem iniuriam quamobrem suus principalis, ut de praedicta iniuria se purgaret arundine vel baculo percussit N. quem nunc praetendit contra se odio canino indictum testificatum fuisse » (F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 467, n. 16). Cfr. N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 28, p. 448, col. 2; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 436, n. 7.

(43) Sul punto specialmente N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 28, p. 448, col. 2; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 321, n. 16; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 436, n. 7.

(44) Così P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 213, n. 106, e C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 287, n. 67 che fa l'esempio di una causa « in qua unus erat Inquisitus de haeresi formali, et habebat contra se dictum unius testis, ex quo pretendebat fiscus deveniendum esse ad torturam, ipse [inquisitore] eum a dicta tortura liberavit, quia petendo nomen testis invenit illum esse criminum ».

Apertura garantistica di un certo peso era poi quella che, in via equitativa, consentiva al reo di produrre nuovi testi anche a termini scaduti, in aggiunta a quelli nominati negli articoli, purché l'inquisitore non intravedesse traccia di dolo o di frode. D'altro canto, anche per i testi fiscali, era pacificamente ammesso che fossero da accogliere sempre e comunque, secondo uno dei principi cardine del rito romano-canonico, in nome della verità (45).

Se poi la linea difensiva comportava l'acquisizione di elementi di prova in località lontane, tali da richiedere ricerche e viaggi dispendiosi, Masini e Bordoni avvertivano come l'inquisitore avesse l'obbligo di provvedervi d'ufficio, se una condizione di povertà non consentiva al reo di attivarsi in prima persona (46).

Tradizionale capo di difesa era poi, allora come sempre, l'eccezione dell'infermità mentale, totale o parziale, così da indurre l'inquisitore, più come padre spirituale che come giudice, a tenerne conto, perlomeno in vista di una mitigazione della sanzione (47): è emblematica in proposito la protratta finzione della pazzia, messa in atto anche sotto tortura, che consentì a Tommaso Campanella di evitare la condanna a morte per recidiva (48). Non era invece am-

---

(45) D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 481, n. 51. Cfr. L. CARERIO, *Tractatus de haereticis*, in *Tractatus illustrium* cit., f. 46v, n. 90 e f. 49r, n. 124; D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 40r, n. 28; N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 111, p. 601, col. 2; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 464, n. 1, p. 470, n. 1; P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 198, n. 5; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 286, n. 63; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 491, n. 13; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 219, n. 81 e pp. 345-346, nn. 35-38.

(46) E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., decima parte, VI avvertimento, p. 351; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 588, n. 40.

(47) *Ibidem*, p. 588, n. 38 e ID., *Manuale consultorum* cit., p. 512, n. 43; D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., p. 123, n. 41; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., p. 131; S. SALELLES, *De materiis Tribunalium S. Inquisitionis* cit., p. 213, nn. 424 ss.; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., I, p. 41, nn. 4 ss., e II, p. 189, n. 8, p. 202, n. 11, p. 603, n. 3 e p. 604, n. 12; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 403, n. 30 e p. 410, n. 59.

(48) L. AMABILE, *Fra Tommaso Campanella* cit., III, pp. 303 ss.; L. FIRPO, *I processi di Tommaso Campanella* cit., pp. 223 ss. Se ne riscontra un altro esempio in un caso veneziano relativo ad un'anziana delirante in occasione delle funzioni religiose, condannata agli arresti domiciliari presso l'abitazione del figlio: *Processi del S. Uffizio di Venezia* cit., I, pp. 223-224. Cfr. D. SIMANCAS, *De Catholicis Institutionibus* cit., pp. 118-120, nn. 13 ss.; ID., *Enchiridion iudicum* cit., ff. 58v e ss., f. 59r,

missibile l'eccezione di prescrizione, perché il reo *violatae religionis* era perseguibile sempre e comunque, da vivo come da morto (49).

Ammessi gli articoli della difesa, l'inquisitore li metteva agli atti e ne trasmetteva copia al procuratore fiscale affinché enucleasse i controinterrogatori a favore del fisco apostolico — e non prodotti in copia al reo se non a giochi fatti (50) —, volti a demolire una ad una le argomentazioni difensive dell'imputato (51).

---

n. 13; F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 469, n. 7; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., p. 131; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., pp. 588-589, nn. 32-44; Id., *Manuale consultorum* cit., p. 512, nn. 36-43; S. SALELLES, *De materiis Tribunalium S. Inquisitionis* cit., p. 69, nn. 271 ss., pp. 203-204, nn. 300 ss.; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 403, n. 35.

Quanto al minore ultraquattordicenne e come tale presunto « doli capacem », si poteva al massimo sperare in un temperamento della pena ordinaria, sempre che non fosse relapso o la sanzione non sopraggiungesse al momento dell'avvenuto raggiungimento della maggiore età: U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., p. 91; D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 53r, n. 3 e f. 59r, n. 11; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 321, n. 24. Lo stato d'ira, per ridurre l'imputabilità e quindi la sanzione, doveva provenire « ex causa iusta », per cui se ne escludeva la rilevanza nell'ambito del gioco d'azzardo (C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 322, n. 32). Circa l'ebbrezza, la scienza inquisitoriale distingueva tra *levis*, *magna* e *maxima*, in grado, rispettivamente, di incidere per nulla, in parte o in toto sul « rationis iudicium » e sulla correlata imputabilità: C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 323, nn. 41 ss.; cfr. D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 59v, n. 14. Sulla rilevanza dell'ebbrezza in rapporto a imputabilità e punibilità rinvio ai contributi di E. DEZZA, *La vite e il vino nella legislazione statutaria. Note introduttive*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, I, Roma 2000, pp. 3-22, di R. FERRANTE, *Ebrietà e diritto tra Medioevo ed età moderna*, in *La vite e il vino* cit., II, pp. 1113-1142, e, con speciale riguardo al diritto canonico, di B. D'ALTEROCHE, *Observations sur la prise en compte de l'ébriété par le droit canonique classique*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris 2009, pp. 33-52. Nell'ipotesi invece di furore, andava prestata la massima attenzione al carattere vero o simulato dello stato mentale addotto, posto che « in S. Officio [...] fraudes haereticorum sunt infinitae », nonché agli eventuali intervalli di lucidità, in cui si ripristinava integralmente la capacità di intendere e di volere: C. CARENA, *Tractatus* cit., pp. 324-325, nn. 63 ss. Ad ogni buon conto « ipse vero custodiendus est, donec ad sanam mentem reddeat, nec damnari debet, antequam furore moriatur, quia fortassis respiscet, atque ad sinum Ecclesiae revertetur. Si vero furiosus moriatur, perinde causa erit finienda, ac si mortuus esset ante furorem »: la morte, in sostanza, faceva venire meno ogni ragione di infierimento: D. SIMANCAS, *Enchiridion iudicum* cit., f. 58r, n. 10.

(49) C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 321, nn. 17 ss.; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 585, n. 20; Id., *Manuale consultorum* cit., pp. 510-511, n. 25.

(50) « parti testes producenti non esse dandam copiam interrogatoriorum, tum propter evitandam subornationem, tum quia interrogatoria dantur ad instructionem iudicis examinantis », col temperamento secondo cui « Dominus Inquisitor



Entrambi gli interrogatori dei testi a difesa, secondo gli articoli, rispettivamente, dell'avvocato e della pubblica accusa, venivano condotti dall'inquisitore, a cominciare da quelli del procuratore fiscale: attraverso un fuoco di fila di domande serrate e puntualissime, la strategia era qui quella di fare emergere la falsità e lo spergiuro dei testi a difesa, cogliere ogni minimo tentennamento e valorizzare ogni contraddizione, minarne la credibilità evidenziando legami di familiarità, affinità o amicizia con l'indagato, dimostrare che confondessero la scienza propria col sentito dire, che le loro deposizioni non fossero sufficientemente circostanziate in termini di tempo, luogo e modalità di condotta del reo, che fossero subornati, prezzolati e ben istruiti sul contenuto della deposizione da rendere, che non fossero buoni cristiani timorati di Dio, ma se mai, a loro volta, inquisiti, carcerati, condannati e scomunicati. Si partiva, in sostanza, dal presupposto e dal pregiudizio che chi difende un accusato nella migliore delle ipotesi mente e nella peggiore ne condivide la condotta criminosa.

Una particolare attenzione e circospezione veniva dedicata all'eccezione dell'inimicizia capitale, piuttosto inflazionata nei processi antiereticali, volta a vanificare la deposizione dei nemici mortali, anche se « riconciliati di fresco », e degli amici dei nemici (52).

---

audito N. Procuratore N. in carceribus Sancti Officij detenti, decrevit, ut facta declaratione in actis per principalem nolle alios testes examinare ad suam defensionem, detur sibi copia testium examinatorum » (F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 472, n. 4, p. 475, n. 9).

(51) L. AMABILE, *Fra Tommaso Campanella* cit., II, pp. 143-146; M. FIRPO-S. PAGANO, *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo* cit., pp. 854 ss.; M. FIRPO-D. MARCATTO, *I processi contro don Lorenzo Davidico* cit., pp. 268-270. L'interrogatorio, al solito, era preceduto dal giuramento e dall'ammonimento rivolto dal giudice della fede « de poena periurij, et quod falsum deponens non solum Deum, et animam propriam offendit, verum etiam acriter punitur, praesertim in causis S. Officij in quibus agitur de extirpandis haeresibus, et conservanda puritate fidei Catholicae », e si concludeva con la consueta consegna del silenzio con altro giuramento e la sottoscrizione della deposizione: *ibidem*, p. 471, n. 1, p. 475, nn. 23-24. Cfr. F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 471, nn. 2-4; E. MASINI, *Sacro Arsenale* cit., p. 138.

(52) *Ibidem*, decima parte, CXIII avvertimento, p. 270. Cfr. N. EYMERICH-F. PEÑA, *Directorium Inquisitorum* cit., comm. 116, p. 607, col. 1.; U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., p. 18 (« Amicus inimici capitalis suspectus habetur »). La regola era valida in assoluto, anche a fronte di deposizioni rese sotto tortura o in punto di

Nel processo Morone, ad esempio, l'inimicizia e la cospirazione, su cui insistettero le difese prestate da tre principi del foro romano (Marcantonio Borghese, Antonio Massa e Girolamo Parisetto), furono effettivamente alla radice del giudizio di fede avviato dalla Congregazione cardinalizia e giustificarono, una volta comprovate, la conclusiva pronuncia di assoluzione. Altrettanto avvenne nel processo ad Isabella della Frattina, oltre che in svariati giudizi di stregoneria cinque-secenteschi (53).

In vista dell'accertamento di un dato così delicato e cruciale, come osservato specialmente da Peña, Masini, Bordoni e Passerini, l'insistenza del giudice, in sede di interrogatorio dei testimoni a difesa, si focalizzava sulla fama dei soggetti tacciati di inimicizia, sulle cause di questa e sulla sua durata, sull'eventualità di un tentativo di riappacificazione da parte del reo, in corso di causa, col fine primo e ultimo di far cadere l'imputazione, su tutte le circostanze di tempo, luogo e modalità di realizzazione del supposto attentato alla vita dell'indagato, con menzione dettagliata delle armi utilizzate e dell'eventuale partecipazione di complici da indicare per nome e cognome, con la precisazione se ne era scaturito processo e, se sì, quale era stato il tenore della sentenza (54).

Da ultimo, a coronamento di un patrocinio che si auspicava il più esaustivo possibile, se il reo chiedeva che l'avvocato, a sua maggiore e migliore difesa, fornisse ulteriori informazioni *in iure* o *in facto*, simile opportunità, concludevano Peña e Masini, non doveva in alcun modo essergli negata, secondo le regole comuni del processo

---

morte: P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 213, nn. 104-110. Piuttosto ricorrente era poi, a detta dei trattatisti, l'eccezione di incompetenza del giudice, quando i testimoni erano stati esaminati da uno « Iudex laicus » (C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 288, n. 75).

(53) M. FIRPO-D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone* cit., *passim*, in particolare II cit., pp. 131 ss. e 1601 ss.; cfr. M. FIRPO, *Inquisizione romana e Controriforma* cit., p. 338. Si vedano anche *Sortilegi amorosi* cit., pp. 58-59; A. FRANCA-A. VERDE-M. ZANELLA, *Caterina e le altre* cit., pp. 111-114; F. AMBROSINI, *Una genildonna davanti al Sant'Uffizio* cit., pp. 351 ss.; *Streghe e diavoli* cit., pp. 67 e 245.

(54) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 471, nn. 10 ss., e p. 473, n. 1; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., pp. 135 ss.; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 587, n. 26; ID., *Manuale consultorum* cit., p. 456, n. 11; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 244, nn. 47 ss.

romano-canonico. Dopo di che si procedeva *de plano* verso l'*expeditio causae*, con eventuale ricorso alla *rigorosa quaestio* (55).

Solo a conclusione di questa meticolosa ed articolata fase ripetitiva e difensiva era praticabile la tortura giudiziaria, dunque necessariamente preceduta dalla pubblicazione al reo della fase informativa e dallo svolgimento delle ripetizioni testimoniali, delle controdeduzioni e delle difese del patrocinatore. E se è vero che, in linea di principio, anche nel rito inquisitorio ordinario la tortura avrebbe dovuto essere anticipata dall'espletamento delle difese, è altrettanto vero, come è noto, che la prassi secolare di antico regime seguiva, generalmente, diversi percorsi (56).

---

(55) F. PEÑA, *Instructio seu Praxis* cit., p. 479, n. 1; E. MASINI, *Sacro Arsenal* cit., pp. 135-136.

(56) I manuali a più riprese precisavano infatti che « torqueri non debet reus nisi publicato processu, quia non dicitur quicquam probatum nisi publicato processu » (U. LOCATI, *Praxis iudiciaria* cit., p. 400). « Si reus ad torturam petit copiam indiciorum contra eum receptorum cum termino ad se defendendum, et opponendum, Iudex id sibi denegare non debet. Nam danda est ei defensio antequam torqueatur » (*ibidem*, p. 397). Cfr. P. FARINACCI, *Tractatus* cit., p. 157, n. 213, che specificava come fosse preciso dovere del difensore allegare le eventuali cause di invalidità della *quaestio* nel caso di specie; C. CARENA, *Tractatus* cit., p. 341, n. 159; F. BORDONI, *Sacrum Tribunal* cit., p. 575, n. 41 (che sottolineava a sua volta l'obbligo della consegna al torturando di copia del processo, benché senza i nomi dei testimoni « qui numquam publicantur »); *Id.*, *Manuale consultorum* cit., p. 504, n. 38; T. DEL BENE, *De Officio S. Inquisitionis* cit., I, p. 610, n. 1; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal* cit., p. 339, n. 1. Per la criminalistica laica cfr. G. CLARO, *Liber Quintus* cit., § *Finalis*, f. 131; P. FARINACCI, *Praxis et theoriae criminalis* cit., t. II, p. 195; P. FOLLERIO, *Practica Criminalis* cit., pp. 270 ss.; S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam* cit., l. I, t. II, pp. 16-17; B. MELCHIORI, *Miscellanea* cit., p. 116, nn. 4-5. Cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, Milano 1953, II, pp. 51 ss. e J.Q. WHITMAN, *The origins of reasonable doubt: theological roots of the criminal trial*, New Haven 2008, specialmente pp. 100 ss.



## INDICE DEI NOMI

### A

ABBIATI SERGIO 228n  
ACCURSIO 173 e n  
ALBARET L. 308n  
ALBERICO DA ROSATE 189 e n, 256  
ALBERTINI ARNALDO 234 e n  
ALBERTO DA GANDINO 187, 188n  
ALBERTO DEI CAPITANI 49 e n, 50  
ALBINI GIULIANA 107n, 161n  
ALCALÁ A. 285n  
ALCIATO ANDREA 243n, 250n, 256, 263n,  
265n, 266, 267n, 268n  
ALESSANDRO III (papa) 52, 53  
ALESSI GIORGINA 169n, 177n, 215n  
ALFONSO ATULPHI DI MARSIGLIA 61  
ALVAZZI DEL FRATE P.aolo 308n  
AMABILE A. 293n  
AMABILE L. 312n, 315n, 316n, 318n,  
327n, 329n  
AMBROSINI F. 311n, 313n, 315n, 325n,  
326n, 330n  
AMIEL C. 307n  
AMODIO E. 313n  
ANDREA PANIGAROLA 46 e n, 47  
ANDREA ROBIGLIO 63 e n  
ANDREE CHRISTOPHORI 119n  
ANGELO (vescovo di Viterbo) 58  
ANNIBALDO DEGLI ANNIBALDI 71 e n, 72,  
73  
APPELT HEINRICH 18n, 28n  
ARESE FRANCO 193n  
ARICÒ N. 301n  
ARNAUD CATHALA 76, 79n  
ARNAUD GUILLAUME 76, 79  
ARTAL BUSACCA JUAN 302 e n, 303  
ASCHERI MARIO 6n, 10n  
AYMARD M. 301n  
AZARA ANTONIO 281n

AZZARO ELOISA 121n

### B

BAIA CURIONI STEFANO 195n  
BALANCY E. 289n  
BALDASSARRE *de Capris* 47  
BALDO DEGLI UBALDI 206, 256, 320, 321n  
BANFI ANTONIO 185n  
BARBAZZA ANDREA (ANDREAS DE SICILIA) 256  
BARBERO A. 288n  
BARDAZZA ANNA M. 192n  
BARLUCCHI ANDREA 122n, 124n, 126n,  
128n, 131n, 133n  
BARTOLINO DA PERUGIA 42, 43n  
BARTOLO DA SASSOFERRATO 93, 95 e n,  
174 e n, 175, 176 e n, 177, 180n,  
248n, 251, 254, 256, 321n  
BARTOLOMEO CARRACIOLO, detto CARAFA 52  
BARTOLOMEO DA NOVATE 45n, 46 e n, 47  
BARTOLOMEO DA SALICETO 256  
BARTOLOMEO DI CAPUA 51, 58, 62, 63, 64,  
65  
BASSANI ALESSANDRA 3, 147n, 164n,  
205n, 225n  
BASCAPÉ MARCO 44n  
BELDA INIESTA J. 96n  
BELLOMO MANLIO 188, 189n  
BENEDETTI MARINA 2, 37n, 38n, 39n, 40n,  
41n, 44n, 48n, 68n, 70 e n, 80n, 84n,  
85n, 168 e n  
BENEDETTO XII (vedi FOURNIER JACQUES)  
BENESTA BEATRICE 143  
BENNASSAR B. 285n, 289n, 303n

- BERARDO *de Camerata* 42  
 BERGMANN F. 158n, 172n  
 BERKET PIETRO 79  
 BERMAN HAROLD J. 223n  
 BERNARDI LEONARDO 148  
 BERNARDINO DA SIENA 44n, 45, 46, 47, 48  
 BERNARDINO DI ALAMANNO PICCOLOMINI  
   119, 120n  
 BERNARDO (frate) 79n  
 BERNARDO GUI 232n  
 BERNARDO SALAGNAC 58 e n  
 BERÒ AGOSTINO 248n  
 BERTHE MAURICE 106n  
 BERTOLIN SILVIA 138n, 139n, 141n, 142n,  
   143n, 144n, 145n, 146n, 147n, 148n,  
   150n, 151n, 156n  
 BESTA ENRICO 27n  
 BÉTHENCOURT F. 285n, 307n  
 BETTI EMILIO 94n, 176n  
 BIANCHI RIVA RAFFAELLA 165n, 312n,  
   313n  
 BINDO DEL FU BONSIGNORE DEL CAMPA-  
   NAIO 126, 127n  
 BINDO HENRICI 119n  
 BIROCCHI ITALO 243n, 245n, 246n, 252n,  
   270n, 321n  
 BLACK C.F. 308n  
 BLASI GIOVANNI  
 BOCCHINI FERNANDO 282n  
 BOCK FRIEDRICH 228n  
 BODIN JEAN 181n  
 BOLLIETI GUIDO 149 n  
 BONACINI P. 98n, 174n  
 BONAGUIDA D'AREZZO 161 e n, 162n, 163  
   e n, 165 e n, 166n, 171n, 179  
 BONAVENTURE BERNARDINI 119n  
 BONIFACIO VIII 109, 118n, 261, 317  
 BORDINI S. 165n, 312n  
 BORDONI FRANCESCO 242n, 307n, 311n,  
   312n, 313n, 314n, 315 e n, 317n,  
   320n, 321 e n, 322n, 325n, 327 e n,  
   328n, 330 e n, 331n  
 BORROMEO AGOSTINO 36n, 68n, 232n,  
   233n, 235n  
 BOSCHIERO GEMMA 121n,  
 BOSSI EGIDIO 246n, 248n, 250n, 272n,  
   273n, 315n  
 BOWSKY WILLIAM 110n, 122n, 128n, 131n  
 BRAMBILLA ELENA 229n, 230n, 296n,  
   308n  
 BRASINGTON BRUCE 7n  
 BRAUN KONRAD (CONRADUS BRUNUS)  
   233n, 234, 242n, 275n, 277n, 307n,  
   322n, 325n  
 BRIVIO GIUSEPPE 45  
 BRUNDAGE JAMES A. 166n, 186n  
 BRUNETTI M. 288n, 292n  
 BUCKLAND WILLIAM WARWICK 6n  
 BUKOWSKA GORGONI CRISTINA 96n  
 BURCARDO 74  
 BUSOLINI D. 300n
- C**
- CAFFIERO M. 309n  
 CAGNOLO GEROLAMO 247n  
 CALLISTO III (papa)  
 CAMMILLERI RINO 308n  
 CAMPANELLA TOMMASO 312n, 315n, 316n,  
   318n, 327 e n, 329n  
 CAMPEGGI CAMILLO 261 e n, 265n, 269n,  
   278n  
 CAMPEGGI GIOVANNI 162 e n, 163n  
 CANCELLI FILIPPO 20n  
 CANOSA R. 308n  
 CAPORALI ALESSIO 121n  
 CAPPELLINI PAOLO 10n  
 CARAVALE MARIO 9n, 28n, 225n  
 CARBASSE JEAN-MARIE 8n, 266n  
 CARDINI FRANCO 308n  
 CARELLA GABRIELLA 281n  
 CARENA CESARE 235 e n, 236 e n, 307n,  
   312n, 313n, 314n, 315n, 317n, 320n,  
   321n, 322n, 323n, 324n, 325n, 326 e  
   n, 327n, 328n, 330n, 331n  
 CARERIO LUDOVICO 242n, 248n, 307n,  
   311n, 314n, 315n, 322n, 323n, 327n  
 CARLO D'ANGIÒ 111n  
 CARLO I 52  
 CARLO V 230  
 CARLO VII 39  
 CARRATTA ANTONIO 282n  
 CARTARI FLAMINIO 315n, 317, 318n, 321,  
   322n

- CASSETTA ANNAMARIA 192n  
 CASTRUCCI VINCENZO 168, 316n  
 CASUSCELLI GIUSEPPE 282n  
 CAVALCANI ORTENSIO 321, 322n  
 CAVALLINI G.B. 315n  
 CAVANNA ADRIANO 98n, 225n  
 CAVARRA ANGELA ADRIANA 234n  
 CAVINA MARCO 174n, 187n, 308n  
 CETTI NELLO DA SAN GIMIGNANO 163, 174  
   e n  
 CHIODI GIOVANNI 172n, 177n, 315n  
 CHRISTIAN KRÖTZL 54, 56, 57n  
 CHRISTOPHORO BONSIGNORIS 119n  
 CIMMA MARIA ROSA 185n  
 CIVALE GIANCLAUDIO 2, 287n, 289n,  
   296n, 298n, 304n, 305n  
 CLARO GIULIO 243 e n, 244 e n, 245 e n,  
   246 e n, 247 e n, 250n, 251, 252,  
   254, 255, 260, 279, 315n, 317 e n,  
   331n  
 CLAUSTRE JULIE 106n, 108n  
 CLEMENTE V 57, 58, 90, 91, 92, 96, 98,  
   311  
 COLLIARD MARIE-ROSE 141n  
 COLONNA MARCANTONIO 284, 300  
 COLORNI VITTORE 24n, 28n  
 CONDORELLI ORAZIO 7n, 174n, 176n,  
   180n  
 CONSTABLE GILES 6n  
 CONTE DI MEO PICCOLOMINI, CONTIS MEI  
   BARTHOLOMEI 119  
 CONTRERAS J. 290n, 301n, 303n, 305n  
 CONTE EMANUELE 10n  
 CORDERO FRANCO 226n  
 CORETTI M. 96n  
 CORRADI LANCILLOTTO 178 e n  
 CORRADO DELLA BRANCA (podestà) 119n  
 CORRADO DI MARBURGO 74 e n, 75  
 CORTESE ENNIO 8n, 26n, 27n, 199n, 225n,  
   321n  
 CORTONESI ALFIO 123n  
 COSTA BARBARA 194n  
 COSTANZO B. 284n  
 COSTA PIETRO 10n, 123n  
 COVINI NADIA 44n  
 CRACCO GIORGIO 6n  
 CRAVERI MARCELLO 224n  
 CREMONINI CINZIA 192n, 193n  
 CREMONINI P. 308n  
 CRIFÒ GIULIANO 185n
- D**
- D'ALATRI MARIANO 43  
 D'ALTEROCHE B. 328n  
 D'ORS ALVARO 97  
 DA FIESOLE A. 308n  
 D'AFFLITTO MATTEO 260n, 261, 268n  
 DAMHOUDER JOOS DE 248n  
 DANELLI TIZIANA 40n, 41n, 42n, 43n, 44n  
 DAUDET PIERRE 185n  
 DAZA CHACÓN DIONISIO 291n  
 DE FRANCHIS VINCENZO 206 e n  
 DE FREDE C. 300n  
 DE GIORGIO MICHELA 196n  
 DE' HORTENSII ASCANIO CENTORIO 193n  
 DE LEÒN REY ENRIQUE 2, 97n, 176n  
 DE MALLORCA DIEGO 304n  
 DE PEÑARRUBIA JUAN 291n, 301  
 DE QUIROGA GASPAS 305n, 306n  
 DE TILLIER JEAN-BAPTISTE 149n  
 DE VALDÉS JUAN 299n  
 DE VERGOTTINI GIOVANNI 9n  
 DE VILLALBA JUAN 304n  
 DE ZULUETA FRANCIS 27n  
 DE ZUÑIGA JUAN 288n  
 DECIANI TIBERIO 243, 252 e n, 253 e n,  
   254 e n, 256 e n, 257, 258 e n, 259  
   e n, 260, 261 e n, 262 e n, 263n, 264,  
   265 e n, 267 e n, 268 e n, 269 e n,  
   270, 274, 279, 281  
 DECIO FILIPPO 256  
 DEDIEU J.P. 301n, 303n, 308n  
 DEL BENE TOMMASO 307n, 312n, 313n,  
   314n, 315n, 317n, 322n, 325n, 327n,  
   331n  
 DEL BO BEATRICE 44n, 161n  
 DEL COL ANDREA 228n, 308n, 311n  
 DEL GIUDICE PASQUALE 199n, 225n, 325n  
 DELANGLADE JACQUES 266n  
 DELLA FRATTINA ISABELLA 311 e n, 315n,  
   326, 330  
 DELLA FRATTINA MARCO 315n  
 DELLA MISERICORDIA MASSIMO 133n

DELLA VENERIA CARLO 228n  
 DELLO GRUGNO GIOVANNI BATTISTA 312n  
 DEPAMBOUR-TARRIDE LAURENCE 266n  
 DEZZA ETTORE 180n, 226n, 231n, 328n  
 DI BELLO ANNA 124n  
 DI FILIPPO BAREGGI CLAUDIA 42n  
 DI RENZO VILLATA GIGLIOLA 2, 25n, 98n,  
 184n, 189n  
 DI SIMPLICIO OSCAR 210n  
 DIEHL PETER 118n, 224n  
 DIGARD GEORGES 118n  
 DILCHER GERHARD 5n, 9n, 10n, 20n, 25n,  
 28n  
 DIONISIUS GOOTHOFREDUS 93n  
 DOLCINO DA NOVARA 37 e n  
 DONÀ LEONARDO 288n, 292n  
 DONAHUE CHARLES 185n  
 DONDAINE ANTOINE 83 e n, 224n  
 DOSSAT YVES 224n, 228n  
 DUBY ANDRÉE 39n  
 DUBY GEORGE 39n  
 DUCCINI ANTONELLA 121n, 127n  
 DUMAS ALEXANDRE 185n  
 DUVERNOY JEAN 38n, 76n

**E**

EBEL FRIEDRICH 6n  
 EGIDIO DE FUSCARARI 179 e n  
 ENRICO DA SUSA CARDINALE OSTIENSE  
 165n, 171n, 173n  
 ERRERA ANDREA 2, 7n, 41n, 80n, 82 e n,  
 83n, 98 e n, 168, 169n, 175 e n,  
 226n, 227n, 228n, 229n, 233n, 307n,  
 312n, 316n, 317n, 323n  
 ESCANDELL BONET B. 285n, 301n, 304n  
 ESMEIN Adhémar 183n, 184n, 190n  
 ESPINOSA DIEGO 289, 291, 292n, 293, 294  
 e n, 295n, 305  
 ÉTIENNE DE SAINT-THIBÉRY 79  
 EULA ERNESTO 281n  
 EYMERICH NICOLAS 232 e n, 233 e n,  
 234n, 235, 307n, 311n, 312n, 314n,  
 317n, 322n, 323n, 325n, 326n, 327n,  
 329n,

**F**

FAGNANI RAFFAELLE 194n  
 FAINI ENRICO 107n  
 FAORO LUCA 184n  
 FARINACCIO PROSPERO 171, 172n, 178,  
 179n, 209, 243, 270 e n, 271 e n, 272  
 e n, 273 e n, 274 e n, 275 e n, 276 e  
 n, 277 e n, 278 e n, 279, 280, 307n,  
 310n, 314n, 316 e n, 317n, 319,  
 320n, 321n, 322n, 323n, 325n, 326 e  
 n, 327n, 330n, 331n  
 FAUCON MAURICE 118n  
 FAWTIER ROBERT 67n, 118n  
 FEDERICO I BARBAROSSA (imperatore)  
 5n, 9n, 10n, 11 e n, 20 e n, 23, 27, 31  
 FEDERICO II (imperatore) 26n, 71 e n,  
 77, 82 e n, 84, 177, 261  
 FEDERICO DI MONTEFELTRO 39  
 FEDERIGO DI RINALDO TOLOMEI 117n,  
 118n  
 FELTEN FRANZ J. 9n, 228n  
 FERRANTE RICCARDO 328n  
 FERRIER (frate) 79n  
 FEU JEAN (IOHANNES IGNEUS) 249n, 255n,  
 256  
 FICKER JULIUS 70  
 FILIPPO I D'ASBURGO 251  
 FILIPPO II 284n, 287, 288 e n, 289, 292,  
 294, 301, 306n  
 FILORAMO GIOVANNI 38n  
 FINO DI PICCOLO DI PIEVE SAN GIOVANNI  
 IN VESCONA 133  
 FINSTERWALDER PAUL WILLEM 20n, 25n  
 FIORAVANTI MAURIZIO 10n  
 FIORELLI PIERO 331n  
 FIORI ANTONIA 139n  
 FIRPO LUIGI 327n  
 FIRPO MASSIMO 308n, 311n, 313n, 315n,  
 316n, 318n, 325n, 329n, 330n  
 FITTING HERMANN 12n, 14 e n, 22, 23,  
 24n, 31n  
 FIUME G. 215n  
 FLYNN M. 285n  
 FOLLERIO PAOLO 321 e n, 331n  
 FONTANA PAOLO 237n  
 FORIERS PAUL 181n



FOSCARINI GIACOMO 300 e n  
 FOURNIER JACQUES (BENEDETTO XII già  
 vescovo di PAMIERI) 37, 38  
 FOWLER-MAGERL LINDA 8n  
 FRAHER RICHARD M. 266n  
 FRANCESCO D'ASSISI 40, 54  
 FRANCESCO DELLA CROCE 46  
 FRANCIA A. 330n  
 FRANÇOIS PLOUVIER 50  
 FRANSSEN GERARD 9 e n  
 FRATTARELLI FISCHER LUCIA 184n  
 FRIGO G. 313n  
 FULCI LUIGI 281n  
 FULGOSIO RAFFAELE 256, 260n, 261n  
 FURIÒ ANTONI 107, 108n

**G**

GALLERANI (famiglia) 124  
 GALLI STEFANO 233n, 308n  
 GALLI TOLOMEO 300n  
 GAMBA VINCENZO 251  
 GAMBERINI ANDREA 121n  
 GAMBIGNONI ANGELO (ARETINUS) 256,  
 261 e n  
 GANCI M. 301n  
 GANTEMUS DI VEYRUNA 61  
 GARCIA CÁRCEL R. 308n  
 GARCÍA HERNÁN E. 286n, 294n, 306n  
 GARCÍA HERVÁS DOLORES 97n  
 GARIN PONÇ 79  
 GARLATI GIUGNI LOREDANA 207n  
 GAUDEMET JEAN 190n, 200n  
 GAULIN JEAN LOUIS 106 e n, 108n  
 GEORGE d'AMBOISE 49, 50  
 GERIO DEL FU BONSIGNORE DEL CAMPA-  
 NAIO 127n  
 GHISABERTI CARLO 12n  
 GIACOMO DA PECORARA 81 e n  
 GINATEMPO MARIA 121n, 127 e n  
 GIORGI ANDREA 122n, 124n  
 GIOVANNA D'ARCO 35, 38 e n, 39 e n  
 GIOVANNI COPPA 62 e n  
 GIOVANNI D'ANDREA 175 e n, 177  
 GIOVANNI D'AUSTRIA (JUAN DE AUSTRIA)

284, 289, 290, 292, 294, 296n, 299,  
 303, 304 e n, 305  
 GIOVANNI DA IMOLA 205 e n, 248 e n, 255,  
 256  
 GIOVANNI DA POZZOBONELLI 45  
 GIOVANNI DA PROCIDA 52  
 GIOVANNI DA WILDESHAUSEN 80 e n, 81 e  
 n, 82  
 GIOVANNI DI GAIETA 62 e n  
 GIOVANNI FAGIOLI 95 e n, 96n  
 GIOVANNI XXII (papa) 38, 39, 40n, 43,  
 57, 58, 62n  
 GIULIANI ALESSANDRO 6n  
 GIULIO III (papa) 230  
 GIUSTINIANO 9, 20n, 185n, 189n, 226,  
 257, 259  
 GOURON ANDRÉ 6n, 14n, 24n, 30 e n, 31  
 e n, 32 e n, 149n, 152n  
 GRAVELA MARTA 121n  
 GRAZIA D'AREZZO 158 e n  
 GREGORIO VII (papa) 223  
 GREGORIO IX (papa) 68 e n, 69, 70 e n,  
 71 e n, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80  
 e n, 81n, 82, 83, 84 e n, 85 e n, 98  
 GREGORIO XIII 233  
 GREENLAF R.E. 293n  
 GRILLO PAOLO 106n, 123n  
 GUALANO RANIERI 299 e n  
 GUAZZINI SEBASTIANO 317 e n, 321 e n,  
 322n, 331n  
 GUGLIELMINO DEGLI UBERTINI 111n  
 GUGLIELMO DI CUHN 256  
 GUICCIARDO DE CIACCIS (podestà) 110n  
 GUIDO "Xanetonemsem" 58 e n  
 GUIDO DI MONFORT 111n  
 GUILHERMOZ P. 172n  
 GUILLAUME DE PUylaurens 79  
 GUILLAUME DURAND 95n, 168n  
 GUILLAUME PAUL 50n  
 GUIRAUD JEAN-BAPTISTE 227n, 309n  
 GUTIÉRREZ J. ANDRÉS 26n  
 GUTIERREZ JUAN 206 e n

**H**

HAARLÄNDER STEPHANIE 228n

HARTMANN WILFRIED 7n  
 HAVET JULIEN 70  
 HECKEL MARTIN 6n  
 HECKMANN MARIE-LUISE 224n  
 HEIMANN CLAUDIA 232n  
 HELMHOLZ RICHARD HENRY 185n  
 HENNINGSEN G. 307n  
 HENRIQUEZ HENRIQUE 206n  
 HERRMANN AEMILIUS 26n  
 HROCH M. 308n  
 HUGO PORCELETI DI AIX 61

**I**

IACOBUS ABBINI DI MARSIGLIA 61  
 IACOBUS MARTINI DI MARSIGLIA 61  
 INNOCENZO III (papa) 10n, 52, 53, 77,  
 137, 310  
 INNOCENZO IV (papa) 85 e n, 124n  
 INNOCENZO VI (papa) 38, 41  
 INNOCENZO VIII (papa) 49  
 INVERNIZZI CARLO 207n  
 IOLY ZORATTINI P.C. 324n

**J**

JACOBO TOMASII 119n  
 JACOBSON SCHUTTE ANNE 228n  
 JASPERT NIKOLAS 228n  
 JEAN DE BERNIN 76, 77, 78, 83  
 JEAN-PAUL BOYER 63 e n  
 JEMOLO ARTURO CARLO 190n  
 JENKS STUART 224n  
 JIMENÉZ MONTESERÍN M. 285n  
 JOHANNES episcopo AUXIMANO 118n  
 JUAN DE ANDRÉS 91, 92n, 94, 96

**K**

KANTOROWICZ HERMANN 6 e n, 12n, 14n,  
 24n, 31n, 188n  
 KELLER HAGEN 6n, 107n

KLANICZAY GÁBOR 54, 55n, 56n, 57n, 62n  
 KLAPISCH-ZUBER CHRISTIANE 196n  
 KROESCHELL KARL 31n  
 KURZE DIETRICH 224n  
 KUTTNER STEPHAN 91 e n, 92 e n, 93

**L**

LAMBERT MALCOM 224n  
 LAMBERTUS o LAMBLETUS 61  
 LANDAU PETER 7n, 165n  
 LANDI AMEDEO 35, 38, 43, 44, 45 e n, 46  
 e n, 47, 48  
 LANDI JOCTI DE RAYNERIIS 119n  
 LA ROCCA CHIARA 184n  
 LAVENIA VINCENZO 135n, 137n, 233n,  
 296n  
 LEA E.C. 308n  
 LE ROY LADURIE EMMANUEL 38n  
 LEHMANN KARL 28n  
 LEICHT PIER SILVERIO 186n  
 LEPSIUS SUZANNE 321n  
 LETT DIDIER 55, 56n  
 LIMENTANI ALBERTO 105n  
 LIOTTA FILIPPO 5n, 8n, 11n, 26n, 226n  
 LLOBELL J. 97n  
 LOCATI UMBERTO 242n, 277n, 307n,  
 311n, 314n, 315 e n, 316 e n, 317n,  
 322n, 323n, 325n, 328n, 329n, 331n  
 LOMBARDI DANIELA 196n  
 LOSCHIAVO LUCA 16n  
 LÓPEZ MADERA GREGORIO 290, 291n  
 LOPEZ P. 300n  
 LUCA DA PENNE 255n, 256  
 LUDOVICO IL BAVARO 40  
 LUIGI D'ANGIÒ 51, 54, 57, 58 e n, 60, 61n,  
 62n  
 LUPUS DE PALACIOS RUBIOS IOANNES 244n

**M**

MACERATINI RUGGERO 225n  
 MAFFEI DOMENICO 44n, 266n  
 MAFFEI PAOLA 10n, 164n

- MAINO GIASONE DEL 256  
 MAINONI PATRIZIA 106n, 127n  
 MAISONNEUVE HENRI 227n  
 MALETTA ALBERICO 162, 163n  
 MANDRIOLI CRISANTO 282n  
 MANRIQUE JERÓNIMO 283n, 284n, 286n,  
 289 e n, 290 e n, 291 e n, 292 e n,  
 294 e n, 295 e n, 296, 297, 298, 299,  
 300, 301, 302, 303, 304 e n, 305 e n,  
 306 e n  
 MANTEUFFEL TADEUSZ 224n  
 MARANTA ROBERTO 178 e n  
 MARCATTO D. 300n, 311n, 313n, 315n,  
 316n, 318n, 325n, 329n, 330n  
 MARCHETTO GIULIANO 184n  
 MARCHISELLO ANDREA 98n, 99n, 174n,  
 176n  
 MARIA DI SICILIA (regina) 62  
 MARSILI IPPOLITO 170 e n  
 MARTÍNEZ DÍEZ GONZALO 164n, 166n  
 MARTÍNEZ MILLÁN J. 306n  
 MARTINO (notaio) 159, 160n  
 MARTINO DA CANALE 105 e n  
 MARTONE LUCIANO 209n, 222n  
 MARX JEAN 49n  
 MASINI ELISEO 237 e n, 238 e n, 239 e n,  
 240 e n, 241 e n, 242 e n, 307n,  
 310n, 311n, 312n, 313n, 314n, 315n,  
 316 e n, 318n, 319n, 321n, 322n,  
 323n, 325n, 326n, 327 e n, 328n,  
 329n, 330 e n, 331n  
 MASSETTO GIAN PAOLO 98n, 243n, 244n  
 MATTONE ANTONELLO 321  
 MAUSEN YVES 158n, 167n, 171n, 174n,  
 180n  
 MAYALI LAURENT 266n  
 MAZZACANE ALDO 270n  
 MAZZONE U. 316n  
 MEDINA J.T. 293n  
 MÉHU DIDIER 108n  
 MENANT FRANÇOIS 106 e n, 124n  
 MENCHACA FERNANDO VÁZQUEZ 248n  
 MERATI PATRIZIA 161n  
 MERCIER FRANCK 122n  
 MEREU ITALO 308n  
 MERLO GRADO GIOVANNI 36n, 38n, 40n,  
 44n, 68n, 69n, 78n, 80n, 85n, 168n,  
 224n, 225n, 227n, 228n  
 MERLO MARCO 121n  
 MESSORI V. 309n  
 MEUS TIGHI LEI (iudex) 118n  
 MICHETTI RAIMONDO 72n  
 MILANI GIULIANO 108n  
 MILETTI MARCO NICOLA 321n  
 MILLES JEAN DE SOUVIGNY (IOANNES MIL-  
 LEUS) 244n  
 MINUCCI GIOVANNI 101 e n  
 MOELLER ERNST VON 245n  
 MOLINA BARBARA 121n, 122n  
 MONTESANO M. 308n  
 MOORE JR. B. 308n  
 MOTTA G. 301n  
 MOZZARELLI C. 308n  
 MUCCIARELLI ROBERTA 2, 120n, 122n,  
 124n  
 MULETI COLANTONIO 302n  
 MULLER J. 165n  
 MURPHY C. 308n  
 MUTHER T. 95n
- N**
- NADDI DOMINI NICCOLE 119n  
 NARDI PAOLO 44n  
 NAVARRETE J. 97n  
 NERI LAURA 123n  
 NERII PALMERII 119n  
 NEVIZZANO d'ASTI GIOVANNI 189 e n, 206  
 e n  
 NICCOLE JOCTI 119n  
 NICCOLÒ V (papa) 40  
 NOBILI PAOLO GABRIELE 123n  
 NÖRR KNUT WOLFGANG 6n, 7n, 176n, 266n  
 NUCCINA DI MONTAPERTEI 133
- O**
- ONORIO III (papa) 67n, 77  
 ORLANDONI BRUNO 145n  
 OSTORERO MARTINE 140n

**P**

PADOA SCHIOPPA ANTONIO 6n, 52 e n, 53n, 98n, 152n, 160n, 225n, 266n  
 PAGANI FABRIZIO 192n  
 PAGANO S. 318n, 329n  
 PALMIERI GIOVANNI BATTISTA 12 e n, 14 e n, 23, 24n, 31n  
 PANCINO C. 316n  
 PANDOLFO DI SABELLO 58  
 PANIZZA GIORGIO 194n  
 PAOLIN G. 308n  
 PAOLINI LORENZO 224n  
 PAOLO DI CASTRO 256  
 PAOLO GOLINELLI 54, 55  
 PAOLO IV (papa) 318n  
 PARENT SYLVAIN 40n  
 PARINI SARA 209n, 243n  
 PARAVICINI BAGLIANI AGOSTINO 140n  
 PASSERINI P.M. 307n, 313n, 314n, 315n, 316 e n, 317n, 318n, 321 e n, 322n, 323n, 325n, 326n, 327n, 328n, 330 e n, 331n  
 PASTORE S. 293n  
 PATETTA FEDERICO 12n, 14 e n, 15 e n, 22, 23 e n, 24 e n, 25, 26 e n, 28n, 29, 31n  
 PAU GIOVANNI 281n  
 PECCI GIOVANNI ANTONIO 114n  
 PEDRO DE ALBALATE 83  
 PELHISSON GUILLAUME 76, 79 e n  
 PELLEGRINI MICHELE 115n, 121n  
 PEÑA FRANCISCO 232 e n, 233 e n, 234, 235, 307n, 311n, 312n, 314n, 315n, 316 e n, 317n, 318n, 319 e n, 320 e n, 321n, 322n, 323n, 324n, 325n, 326n, 327n, 328n, 329n, 330 e n, 331n  
 PENNINGTON KENNETH 7n, 176n  
 PÉREZ MARTÍN ANTONIO 94, 95n  
 PÉREZ VILLANUEVA J. 285n, 290n, 301n, 305n  
 PESTAGLIO TOLOMEI 112n  
 PETERS E. 308n  
 PETRINO DI ORLANDO MAZZACHARE TOLOMEI 112n  
 PETRONIO UGO 193n

PETRUCCI ARMANDO 38n  
 PEYRONEL RAMBALDI S. 297n  
 PIA EZIO CLAUDIO 108n, 116n, 129n  
 PIACENTINO 10n, 12n, 188  
 PIANA CELESTINO 44n, 47n  
 PICARDI NICOLA 6n  
 PICCINI GABRIELLA 115n, 116n, 122n  
 PIERGIOVANNI VITO 12n  
 PIERI BERNARDO 163n  
 PIETRO D'ANCARANO 256  
 PIETRO DA CORBARA (vedi NICCOLÒ V)  
 PIETRO DE MARI 79  
 PIETRO DE ROCCA TARANI 58  
 PIFFERI MICHELE 252n  
 PINTO GIULIANO 122n, 127n  
 Pio V (papa) 287 e n, 288 e n, 299, 311  
 PIRANI FRANCESCO 40n  
 PIROÇCI DOMINI NICCOLE 119n  
 PIZARRO LORENTE H. 305n  
 PÖGGELER WOLFGANG 6n  
 POLE REGINALD 299n  
 PONÇ DE SAINT-GILLES 76, 79n  
 PORTA GIUSEPPE 111n  
 POVOLO CARLO 177n  
 PRIORI LORENZO 178n, 315n, 317, 318n  
 PRODI PAOLO 69n, 196n  
 PROSPERI ADRIANO 80n, 137n, 232n, 233n, 235n, 237n, 307n, 308n, 309n  
 PUNCUH DINO 160n

**Q**

QUADRI ENRICO 282n  
 QUAGLIONI DIEGO 5n, 6n, 8n, 10n, 28n, 101n, 122n, 175n, 184n, 187n, 215n, 323n  
 QUICHERAT JULES 38n

**R**

RACINE PIERRE 33n  
 RADIN MAX 266n  
 RAIMONDO "Lectorensen" 58  
 RAIMONDO DA PEÑAFORT 80, 82n, 83 e n

- RAIMONDO VII (conte di Tolosa) 78, 84  
 RAIMUNDO DI BANCON 61  
 RAINONIS ET ROÇI (famiglia) 119n  
 RANIERI DA PERUGIA 158, 159 e n, 166 e n  
 RANIERI FILIPPO 6n  
 RASI PIERO 190n  
 RASSOW PETER 185n  
 RAYNERIO JOHANNIS 119n  
 REGINALDO DI PIPERNO 64  
 REINARD WERNER 196n  
 RIBAS FRANCISCO 286 e n  
 RIBOT L. 301n  
 RIGON ANTONIO 40n  
 RINALDO MALAVOLTI 115  
 RIVA ANNA 81n  
 RIVA STEFANIA 198n  
 RIZZO MARIO 194n  
 ROGERIO 12 e n, 13n, 14n, 15, 16n, 17, 23n, 30, 31n  
 ROLANDINO DE' PASSEGGERI 163 e n  
 ROMANO R. 301n  
 ROMEO G. 293n, 308n  
 ROMEO R. 293n  
 ROMEU DE LLIVIA 76  
 ROSÉ ISABELLE 122n  
 ROSS BENEGRATE 119n  
 ROSSI GIOVANNI 181n, 184n  
 ROSSI GUIDO 9n  
 ROUMY FRANCK 7n, 174n, 180n  
 RURALE F. 306n  
 RÜTTEN WILHELM 6n
- S**
- SALAMONE DI GUGLIELMO PICCOLOMINI, SALAMONIS GULLIELMI 113 e n, 119 e n  
 SALELLES SEBASTIÀN 307n, 322n, 323n, 327n, 328n  
 SALEM ELSHEIK MAHMOUD 108n  
 SALVI STEFANIA T. 192n  
 SALVIOLI GIUSEPPE 184n, 199n, 225n, 325n  
 SANCHEZ TOMAS 206 e n, 208 e n  
 SANDEI FELINO 205 e n, 256
- SANTANGELO CORDANI ANGELA 2, 98 e n, 99n, 169n, 174n, 175n, 228n, 242n, 309n  
 SARNOWSKY JÜRGEN 224n  
 SARTI NICOLETTA 98n, 165n, 174n, 312n  
 SAVIGNY (VON) FRIEDRICH CARL 27n, 94 e n  
 SBRICCOLI MARIO 8n, 12n, 309n  
 SCANDELLA DOMENICO 311n, 316n, 324  
 SCARAMELLA P. 293n  
 SCARCIA GIULIA 122n  
 SCHMOEKEL MATHIAS 7n  
 SCHOTT ERDMANN 190n  
 SCHULTE (VON) JOHANN FRIDERICH 6 e n  
 SEBASTIANO ANDREA 318n  
 SEGL PETER 74 e n, 75n, 78n, 84n, 227n  
 SELB WALTER 185n  
 SELLAN PIERRE 76, 79  
 SEMERARO MARTINO 165n  
 SERGES G. 308n  
 SERGI GIUSEPPE 38n  
 SERRANO L. 287n  
 SERVIÀ MIGUEL 306 e n  
 SEYDEL MENCHI SILVANA 184n, 187n  
 SIGNOROTTO GIANVITTORIO 42n  
 SIMANCAS DIEGO (IACOBUS) 233, 234 e n, 242n, 248 e n, 249 e n, 265n, 267, 276n, 277n, 278n, 307n, 311n, 312n, 313 e n, 314n, 316 e n, 317n, 322n, 323n, 324n, 325n, 326n, 327n, 328n  
 SIRKS ADRIAAN J. B. 185n  
 SITONI DI SCOZIA GIOVANNI 194n  
 SKYBOVÁ A. 308n  
 SOLMI ARRIGO 188n  
 SORDI BERNARDO 10n  
 SORIANO PEDRO 291n  
 SOZZO BANDINELLI 134  
 SPECIALE GIUSEPPE 189n  
 STICKLER ALFONS M. 6 e n  
 STONE M. 313n  
 STORTI CLAUDIA 10n  
 STRAMPFF (VON) HEINRICH LEOPOLD 190n  
 SULLIVAN K. 308n  
 SZNURA FRANEK 123n

**T**

TAMBA GIORGIO 108n  
 TANCREDI 172n  
 TANZI ARISTIDE 178n, 315n  
 TARTAGNI ALESSANDRO 256  
 TESAURO ANTONIO 206, 207n  
 TEDESCHI JOHN 228n, 233n, 307n, 308n, 309n  
 TEDESCHI NICCOLÒ (ABBAS MODERNUS) 205n, 256, 265, 266  
 TEODORICO (frate) 74  
 TERRACCIA FRANCESCA 184n, 211n  
 THOMAS ANTOINE 118n  
 TODESCHINI GIACOMO 116n, 121 e n, 122n, 123n, 129n  
 TOMMASI GIUGURTA 114n  
 TOMMASO D'AQUINO 51, 54, 57 e n, 58, 59n, 60, 62 e n, 63, 64 e n, 65 e n  
 TOMMASO DE ANZOLA DA PARMA 114n  
 TOMMASO DI CANTILUPE 57  
 TREGGIARI FERDINANDO 133n  
 TURE BARTHOLOMEI 119n

**U**

UBERTO DA BOBBIO 165 e n, 312n  
 UGO DE FABRIS 112n  
 UGOLINI ZANCHINO 261 e n, 265n, 269n, 278n  
 UGOLINO DA SESSO 164 e n, 165, 166 e n  
 UGOLINO DE' PRESBITERI 188  
 UGUCCIONE DA PISA 10n, 12n, 225n  
 UMBERTO (arcivescovo di Napoli) 58  
 UTZ TREMP KATHRIN 140n

**V**

VACCARI OLIMPIA 184n  
 VAGLIENTI FRANCESCA M. 163n  
 VALLERANI MASSIMO 129n  
 VAN HOVE B. 309n  
 VANNI DI BARTOLOMEO SARACINI 132n

VARANINI GIAN MARIA 10n, 122n  
 VAUCHEZ ANDRÉ 53 e n  
 VECCHIETTA ACCARIGI 112n  
 VEKENE (VAN DER) EMIL 232n, 233n, 234n, 236n, 237n, 307n  
 VENTURE BONAMICI 119n  
 VERDE A. 330n  
 VERONESE FRANCESCO 40n  
 VERRI GABRIELE 194, 195n  
 VERRI PIETRO 195n  
 VILLADIEGO GONZALO (GUNDISALVUS DE) 265n, 276n  
 VILLANI GIOVANNI 111n  
 VIOLA FEDERICA 123n  
 VISCONTI ALESSANDRO 197n  
 VISMARA GIULIO 185n  
 VITALE E. 288n, 292n

**W**

WAHRMUND L. 95n, 158n, 166n, 179n  
 WAUGH SCOTT 224n  
 WEILAND LUDWIG 19n, 28n  
 WEIMAR PETER 6n  
 WELLMAN F.L. 313n  
 WETZSTEIN THOMAS 54, 56 e n  
 WHITMAN J.Q. 331n  
 WICKERSHAM J.K. 308n  
 WILLIMAN D. 96n  
 WILLOWEIT DIETMAR 6n  
 WITT CHRISTIAN VOLKMAR 190n  
 WUNDERLICH A. 161n, 165n

**Z**

ZABARELLA FRANCESCO 256  
 ZABBIA MARIO 60 e n  
 ZANELLA M. 330n  
 ZANOLLI ORFEO 137 e n, 139n, 140n, 144n, 145n, 149n  
 ZARDIN DANILO 192n  
 ZARRI GABRIELLA 196n, 221n  
 ZDEKAUER LUDOVICO 107n, 114n, 115n, 116n, 129n

**€ 35,00**  
024206555

ISBN 978-88-28-81237-1

